

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (IV Camera e 4 ^a Senato)	»	16
COMMISSIONI RIUNITE (II e III)	»	17
COMMISSIONI RIUNITE (IV e VII)	»	19
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e IX)	»	22
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	38
GIUSTIZIA (II)	»	90
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	125
DIFESA (IV)	»	144
FINANZE (VI)	»	158
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	210
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	242
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	256
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	283
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	284
AFFARI SOCIALI (XII)	»	310
AGRICOLTURA (XIII)	»	359

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: MoVimento 5 Stelle: M5S; Lega - Salvini Premier: Lega; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Partito Democratico: PD; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva: IV; Liberi e Uguali: LeU; Misto: Misto; Misto-Noi con l'Italia-USEI-Cambiamo !-Alleanza di Centro: Misto-NI-USEI-C !-AC; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-Centro Democratico-Radicali Italiani+Europa: Misto-CD-RI+E; Misto-MAIE - Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-MAIE; Misto-Popolo Protagonista - Alternativa Popolare (AP) - Partito Socialista Italiano (PSI): Misto-AP-PSI.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	<i>Pag.</i>	384
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI . . .	»	393
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRA- NIERE	»	407
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA .	»	408
COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DEL- L'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IM- MIGRAZIONE	»	410
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRI- BUTARIA	»	412
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA .	»	413
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	613

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, recante misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario. C. 2772 Governo (Parere alla Commissione XII) (<i>Esame e conclusione – Parere con osservazione e raccomandazioni</i>)	3
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020. C. 2779 Governo, approvato dal Senato (Parere alla Commissione XII) (<i>Esame e conclusione – Parere con condizione, osservazioni e raccomandazioni</i>)	5
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	11
Sull'ordine dei lavori	10

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

Mercoledì 18 novembre 2020. – Presidenza della presidente Maura TOMASI.

La seduta comincia alle 15.

Conversione in legge del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, recante misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario.

C. 2772 Governo.

(Parere alla Commissione XII).

(*Esame e conclusione – Parere con osservazione e raccomandazioni*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Paolo RUSSO, *relatore*, dopo aver illustrato sinteticamente i profili d'interesse

per il Comitato del provvedimento, formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 2772 e rilevato che:

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

il provvedimento, composto da 10 articoli, per un totale di 34 commi, appare riconducibile, sulla base del preambolo, a due ben distinte finalità, frutto peraltro di due distinte deliberazioni del Consiglio dei ministri, il 4 e il 9 novembre 2020; in primo luogo la definizione di misure eccezionali di risanamento del servizio sanitario della regione Calabria al fine di garantire il rispetto dei livelli essenziali di assistenza (LEA) in ambito sanitario in quella regione; in secondo luogo l'introduzione di una disciplina derogatoria per consentire il rin-

vio, alla luce dell'emergenza sanitaria, delle elezioni regionali nelle regioni i cui organi siano già scaduti o in cui le condizioni che rendono necessario il rinnovo si verifichino entro il 31 dicembre 2020 (pur trattandosi di una disciplina generale essa troverà applicazione allo stato per la sola regione Calabria); al riguardo si ricorda che in passato il Comitato ha frequentemente contestato la confluenza, nel corso dell'*iter* parlamentare, in un unico decreto-legge di più provvedimenti d'urgenza anche perché frutto di distinte deliberazioni del Consiglio dei ministri che rispondevano a distinti provvedimenti d'urgenza (si veda da ultimo il parere reso nella seduta del 7 ottobre 2020 sul disegno di legge C. 2700 di conversione del decreto-legge n. 104 del 2020); la medesima censura deve essere rivolta quando, come nel caso in esame, una seconda deliberazione del Consiglio dei ministri abbia "integrato" il contenuto di un decreto-legge già deliberato in precedenza con disposizioni su materia distinta; si consideri anche in proposito la delicatezza di tale ultima materia, cioè quella elettorale, materia che, nei casi limitati e circoscritti in cui può essere oggetto di decretazione d'urgenza, meriterebbe di essere affrontata nell'ambito di uno specifico decreto-legge in modo da consentire un adeguato esame parlamentare;

per quanto attiene al rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure contenute nei decreti-legge, di cui all'articolo 15 della legge n. 400 del 1988, si segnala che 4 dei 34 commi necessitano di provvedimenti attuativi; si tratta in particolare di un decreto ministeriale e di tre atti "atipici" (atti aziendali; programmi operativi; verifica di un accordo Stato-regioni da parte di un Tavolo congiunto); due commi prevedono inoltre forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali;

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

andrebbe approfondita la formulazione di alcune disposizioni; in particolare, al comma 3 dell'articolo 2 andrebbe definito se il compenso aggiuntivo previsto per

il commissario straordinario sia annuale; al comma 1 dell'articolo 3 andrebbe chiarita la relazione tra il primo e il secondo periodo: il primo periodo sembra infatti prevedere un obbligo per il Commissario ad acta di avvalersi della Consip ovvero di centrali di committenza della regione Calabria o delle regioni limitrofe; il secondo periodo consente invece l'utilizzo del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Sicilia-Calabria; al comma 4 dell'articolo 4 andrebbe meglio specificato quali siano i "provvedimenti previsti" che la Commissione straordinaria di gestione dell'ente o azienda sanitaria è chiamata ad assumere; con riferimento al comma 1 dell'articolo 8 in materia di elezioni nelle regioni a statuto ordinario andrebbe chiarito che con l'utilizzo dell'espressione "limitatamente all'anno 2020" si intende precisare che le condizioni per l'applicazione della disposizione (e cioè la scadenza degli organi elettivi ovvero il verificarsi, entro il 31 dicembre 2020, delle condizioni che rendono necessario il rinnovo) devono appunto verificarsi nel 2020 e non che le conseguenti elezioni devono svolgersi nel 2020;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

in termini generali il provvedimento (si veda in particolare l'articolo 7) prolunga per 24 mesi la gestione commissariale della sanità calabrese; in proposito si ricorda che la stessa relazione illustrativa del decreto-legge n. 35 del 2019, che aveva definito, per un periodo di 18 mesi, la vigente gestione commissariale per la sanità in Calabria, aveva sottolineato "la consapevolezza che l'introduzione di misure effettivamente 'speciali' imponga, nel quadro del nostro ordinamento costituzionale, una durata delimitata nel tempo"; in proposito, anche la Corte costituzionale, nella sentenza n. 233 del 2019 sul citato decreto-legge n. 35 del 2019 ha sottolineato che le ordinarie competenze regionali in materia sono solo "temporaneamente ed eccezionalmente contratte, in ragione della pregressa inerzia regionale, o comunque del non adeguato

esercizio delle competenze stesse”; il principio della temporaneità della gestione commissariale è rispettato anche dal provvedimento in esame; cionondimeno appare opportuna una riflessione di carattere generale sulle modalità con le quali evitare un prolungamento eccessivo nel tempo del ricorso a gestioni commissariali;

il comma 1 dell’articolo 2 prevede la nomina di commissari straordinari per gli enti del servizio sanitario calabrese con una procedura (nomina da parte del Commissario ad acta previa intesa con la regione o con il rettore in caso di aziende ospedaliere universitarie) che deroga peraltro in modo solo implicito con quanto previsto in materia dall’articolo 11 della legge n. 400 del 1988 (nomina dei commissari straordinari con DPR previa deliberazione del Consiglio dei ministri);

il comma 2 dell’articolo 8 precisa che fino alla data dell’insediamento dei nuovi organi elettivi, il Consiglio e la Giunta in carica continuano a svolgere, secondo le specifiche disposizioni dei rispettivi Statuti, compiti e funzioni nei limiti previsti e in ogni caso a garantire ogni utile iniziativa, anche legislativa, a far fronte a tutte le esigenze connesse all’emergenza sanitaria; al riguardo, poiché, come affermato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenza n. 196 del 2003), la disciplina della *prorogatio* dei poteri dei consigli regionali sciolti costituisce materia riservata agli statuti regionali, merita precisare che il riferimento alla possibilità di assumere ogni utile iniziativa, anche legislativa, a far fronte all’emergenza sanitaria deve intendersi non già come definizione da parte del Legislatore statale dell’ambito dei poteri durante la *prorogatio* bensì come specificazione della possibilità di adottare provvedimenti urgenti che è insita nell’istituto della *prorogatio*;

il provvedimento non risulta corredato né dall’analisi tecnico-normativa (ATN) né dall’analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, la seguente osservazione:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l’opportunità di approfondire la formulazione dell’articolo 2, comma 3; dell’articolo 3, comma 1; dell’articolo 4, comma 4 e dell’articolo 8, comma 1.

il Comitato raccomanda altresì:

abbia cura il Legislatore di compiere una riflessione sulle modifiche normative idonee ad evitare un eccessivo prolungamento nel tempo delle gestioni commissariali;

abbia cura il Legislatore di compiere una riflessione sulle procedure di nomina dei commissari straordinari che ormai sovente si allontanano dal modello generale previsto dall’articolo 11 della legge n. 400 del 1988;

abbia cura il Governo di evitare la confluenza in un medesimo decreto-legge di disposizioni frutto di distinte deliberazioni del Consiglio dei ministri e riguardanti materie distinte e caratterizzate da finalità distinte. ».

Il Comitato approva la proposta di parere.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020.

C. 2779 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla Commissione XII).

(Esame e conclusione – Parere con condizione, osservazioni e raccomandazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Stefano CECCANTI, *relatore*, dopo aver illustrato sinteticamente i profili d'interesse per il Comitato del provvedimento, formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 2779 e rilevato che:

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

il provvedimento, originariamente composto da 7 articoli, per un totale di 12 commi, è incrementato, a seguito dell'esame al Senato, a 12 articoli, per un totale di 47 commi; sulla base del preambolo esso appare riconducibile alla finalità unitaria di prorogare fino al 31 gennaio 2021 la possibilità di adozione, con qualche modifica, delle misure di contrasto dell'epidemia previste dal decreto-legge n. 19 del 2020 e dal decreto-legge n. 33 del 2020, in continuità con quanto già previsto dal decreto-legge n. 83 del 2020 per il periodo tra il 31 luglio 2020 e il 15 ottobre 2020; ciò in conseguenza della delibera di proroga dello stato di emergenza dal 15 ottobre 2020 fino al 31 gennaio 2021 adottata dal Consiglio dei ministri il 7 ottobre 2020; in connessione con tale proroga vengono poi introdotte ulteriori specifiche misure relative al contrasto dell'epidemia e delle sue ricadute sociali ed economiche; andrebbe approfondita la coerenza con tale finalità del comma 4-undecies dell'articolo 1 in materia di sperimentazione di prodotti finanziari mediante l'utilizzo di nuove tecnologie; del comma 4 dell'articolo 1-bis relativo alla sospensione dei termini per gli adempimenti fiscali per gli armatori delle imbarcazioni sequestrate dalle autorità libiche il 1° settembre 2020 e dell'articolo 4-bis in materia di poteri di istruttoria dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

nel provvedimento sono inoltre confluiti due decreti-legge: il decreto-legge

n. 129 del 2020 in materia di riscossione e il decreto-legge n. 148 del 2020 in materia di differimento delle consultazioni elettorali per il 2020; i due decreti-legge sono inoltre abrogati, con salvezza degli effetti nel frattempo prodotti dai commi 2 e 3 dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione; si ricorda che il Comitato, nei suoi pareri, ha costantemente raccomandato al Governo di "evitare forme di intreccio tra più provvedimenti d'urgenza, atteso che la confluenza in un unico testo di più articolati attualmente vigenti – che originano da distinte delibere del Consiglio dei ministri e distinti decreti del Presidente della Repubblica – appare suscettibile di ingenerare un'alterazione del lineare svolgimento della procedura parlamentare di esame dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge" (si veda da ultimo il parere reso nella seduta del 7 ottobre 2020 sul disegno di legge C. 2700 di conversione del decreto-legge n. 104 del 2020, cd. "DL agosto"); si ricorda inoltre che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 58 del 2018, con riferimento ad una disposizione del decreto-legge n. 92 del 2015, abrogata dal decreto-legge n. 83 del 2015 prima della scadenza per la conversione e sostituita con una disposizione di identico contenuto inserita nel medesimo decreto-legge n. 83, ha rilevato che si trattava di un *iter* che ha arrecato "pregiudizio alla chiarezza delle leggi e alla intelligibilità dell'ordinamento"; con riferimento specifico al decreto-legge n. 148 del 2020 deve essere anche considerata la delicatezza della materia trattata, cioè quella elettorale, materia che, nei casi limitati e circoscritti in cui può essere oggetto di decretazione d'urgenza, meriterebbe di essere affrontata nell'ambito di uno specifico decreto-legge in modo da consentire un adeguato esame parlamentare;

per quanto attiene al requisito dell'immediata applicazione delle misure contenute nei decreti-legge, di cui all'articolo 15 della legge n. 400 del 1988, si segnala che uno solo dei 47 commi necessita di provvedimenti attuativi; si tratta in particolare, dell'adozione di provvedimenti della Banca d'Italia e dell'IVASS; l'efficacia di

un'ulteriore disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea;

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

i commi 1-*bis* ed 1-*ter* dell'articolo 3 intervengono in materia di concordati preventivi; al riguardo si valuti l'opportunità di chiarire se le novelle introdotte si applichino anche ai concordati preventivi in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge;

il Comitato coglie altresì l'occasione per segnalare l'opportunità che, in considerazione della loro rilevanza, anche i provvedimenti attuativi delle misure di contrasto all'epidemia, e, in particolare, i DPCM, utilizzino, in quanto compatibili, le medesime regole di redazione previste per i testi legislativi dalle circolari dei Presidenti delle Camere e del Consiglio del 20 aprile 2001, in particolare con riferimento all'opportunità che nel titolo sia "esplicitato almeno l'oggetto principale della disciplina normativa", evitando il ricorso ad espressioni generiche e a semplici citazioni per data e numero di promulgazione o emanazione di leggi e decreti (c.d. titoli "muti")» (paragrafo 1, lettera *a*) della circolare del Presidente della Camere del 20 aprile 2001);

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

alcune disposizioni prevedono regimi normativi derogatori della legislazione ordinaria la cui durata è legata alla durata dello stato d'emergenza; si tratta in particolare dell'articolo 1, comma 3, numero 6-*bis*, dell'articolo 2, comma 1-*bis*, dell'articolo 3-*bis*, commi 1 e, con formulazione meno chiara, 3; al riguardo, si ricorda che il Comitato ha censurato questa modalità di « rinvio mobile » in quanto la durata dello stato d'emergenza nazionale per la situazione epidemiologica, previsto, in base all'ultima delibera del Consiglio dei mini-

stri, fino al 31 gennaio 2021, potrà essere ulteriormente prorogato ai sensi del già richiamato articolo 24, comma 3, del codice della protezione civile; l'effetto del ricorso a questo « rinvio mobile » potrebbe quindi essere quello di consentire al Consiglio dei ministri di prolungare anche, insieme allo stato d'emergenza, una deroga ad una norma legislativa senza ricorrere alla fonte legislativa; appare pertanto preferibile, per coerenza con il sistema delle fonti, fissare un termine temporale certo (si veda in proposito il parere espresso dal Comitato nella seduta del 3 giugno 2020 sul disegno di legge C. 2525 di conversione del decreto-legge n. 28 del 2020 in materia scolastica);

l'articolo 1, comma 3, numero 7) inserisce nell'allegato al decreto-legge n. 83 del 2020, recante le disposizioni connesse all'emergenza coronavirus la cui vigenza è ora prorogata al 31 dicembre 2020, l'articolo 221, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, il quale, a sua volta, prevede l'applicazione, in materia di processo civile e penale, delle disposizioni di cui ai successivi commi da 3 a 10; tuttavia, uno di tali commi, il comma 9 relativo alla partecipazione da remoto alle udienze penali, è stato abrogato dall'articolo 23 del decreto-legge n. 137 del 2020 che ha introdotto una disciplina analoga, applicabile, fino al 31 gennaio 2021, per tutte le udienze, tanto penali quanto civili, che richiedano la partecipazione di detenuti; ciò conferma il carattere problematico del ricorso ad un allegato sintetico per la proroga delle disposizioni connesse all'emergenza, anziché a puntuali novelle, in quanto, tale allegato ben difficilmente riesce a « coprire » la mole ingente di interventi normativi che si stanno succedendo ad intervalli ravvicinati nel tempo;

l'articolo 1, comma 4-*duodevicies*, prevede una proroga di ulteriori dodici mesi dello stato d'emergenza dichiarato per gli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 2 ottobre 2018 in deroga esplicita al limite massimo di durata dello stato di emergenza previsto dall'articolo 24, commi 1 e 3, del codice della protezione

civile (decreto legislativo n. 1 del 2018); tali disposizioni stabiliscono infatti che lo stato d'emergenza possa essere dichiarato unicamente con delibera del Consiglio dei ministri per una durata massima di dodici mesi, prorogabile per non più di dodici mesi; il ricorso alla proroga *ex lege* consente evidentemente di superare i limiti massimi di durata dello stato d'emergenza consentiti dal codice; tale modo di procedere, che può in astratto determinare anche una durata indeterminata dello stato d'emergenza, non può però che suscitare perplessità ove si considerino i significativi poteri di derogare alla normativa vigente – con i soli limiti dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea – attribuiti, in presenza dello stato d'emergenza, alle ordinanze di protezione civile; si veda sul punto il già richiamato parere dal Comitato sul disegno di legge C. 2700 di conversione del decreto-legge n. 104 del 2020;

in occasione del precedente provvedimento di proroga delle misure di contrasto all'epidemia in corso il Comitato (parere del 4 agosto 2020 sul disegno di legge C. 2617 di conversione del decreto-legge n. 83 del 2020) aveva sottolineato l'esigenza di approfondire il coordinamento del contenuto di alcune misure di contenimento dell'epidemia adottabili ai sensi del decreto-legge n. 19 con quello delle misure previste dal decreto-legge n. 33, posto che il provvedimento prorogava per entrambi i provvedimenti al 15 ottobre la possibilità di assumere tali misure (termine che ora il provvedimento in esame proroga al 31 gennaio 2021); in particolare l'articolo 1, comma 1 e comma 2, lettera *a*) del decreto-legge n. 19 del 2020 consente, « su specifiche parti del territorio nazionale, ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso » la « limitazione della circolazione delle persone, anche prevedendo limitazioni alla possibilità di allontanarsi dalla propria abitazione, domicilio o dimora »; tale disposizione appariva però tacitamente abrogata dall'articolo 1, commi 1 e 3 del decreto-legge n. 33; il comma 1 infatti afferma che « a decorrere dal 18 maggio 2020, cessano di avere effetto tutte le misure limitative

della circolazione all'interno del territorio regionale e tali misure possono essere adottate o reiterate solo con riferimento a specifiche aree del territorio medesimo interessate da particolare aggravamento della situazione epidemiologica » mentre il comma 3 stabilisce che « A decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti interregionali possono essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree »; l'articolo 1, comma 2, lettera *g*) del decreto-legge n. 19 del 2020 consente la « limitazione o sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni altra forma di riunione o di assembramento in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo, ricreativo e religioso », anche questa disposizione, con riferimento specifico alle riunioni poteva risultare tacitamente abrogata dall'articolo 1, comma 10, del decreto-legge n. 33, che stabilisce che « le riunioni si svolgono nel rispetto della distanza interpersonale di un metro »; l'articolo 1, comma 2, lettera *h*) del decreto-legge n. 19 del 2020 consente « la sospensione delle cerimonie civili e religiose e la limitazione dell'ingresso nei luoghi destinati al culto », anche se la lettera *h-bis*), introdotta nel corso dell'*iter* di conversione, prevede l'« adozione di protocolli sanitari, d'intesa con la Chiesa cattolica e con le confessioni religiose diverse dalla cattolica, per la definizione delle misure necessarie ai fini dello svolgimento delle funzioni religiose in condizioni di sicurezza »; la possibilità di sospensione delle cerimonie religiose è apparsa poi superata dall'articolo 1, comma 11, del decreto-legge n. 33 che dispone che « le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni contenenti le misure idonee a prevenire il rischio di contagio »; tale esigenza di coordinamento è stata soddisfatta nel corso dell'esame parlamentare con l'inserimento nel decreto-legge n. 83 dell'articolo 1-*bis*

che precisa che le disposizioni del decreto-legge n. 19 si applicano solo in quanto compatibili con il decreto-legge n. 33; merita richiamare che tale articolo 1-*bis* ha portata generale e vale quindi anche con riferimento alla proroga disposta dal provvedimento in esame e che, ovviamente, ogni mutazione di questo equilibrio dovrà necessariamente avvenire nel rispetto della riserva di legge in materia;

il provvedimento non risulta corredato né dall'analisi tecnico-normativa (ATN) né dall'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-*bis* e 96-*bis* del Regolamento, la seguente condizione:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

provveda la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, ad individuare un termine temporale fisso per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 1, comma 3, numero 6-*bis*; dell'articolo 2, comma 1-*bis*; dell'articolo 3-*bis*, commi 1 e 3;

il Comitato osserva altresì:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione dell'articolo 3, commi 1-*bis* e 1-*ter*;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire l'articolo 1, comma 3, numero 7);

il Comitato raccomanda altresì:

provveda il Legislatore ad evitare forme di intreccio tra più provvedimenti d'urgenza, atteso che in particolare la confluenza in un unico testo di più articolati attualmente vigenti – che originano da distinte delibere del Consiglio dei ministri e distinti decreti del Presidente della Repubblica – appare suscettibile di ingenerare un'alterazione del lineare svolgimento della procedura parlamentare di esame dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge;

provveda il Legislatore ad avviare una riflessione, per i motivi esposti in premessa, sulla prassi di prorogare *ex lege* la vigenza di stati d'emergenza (come quelli, nel caso del provvedimento in esame, per eventi atmosferici avversi) in deroga a quanto previsto dall'articolo 24 del codice della protezione civile (decreto legislativo n. 1 del 2018);

abbiano cura invece il Governo e il Parlamento, con riferimento alle misure di contrasto dell'epidemia da COVID-19, che ogni eventuale modifica dell'attuale assetto – che vede le misure di contrasto previste dal decreto-legge n. 19 attuabili solo se compatibili con il decreto-legge n. 33 – avvenga nel rispetto della riserva di legge in materia;

abbia cura il Governo, nella predisposizione dei provvedimenti attuativi delle misure di contrasto all'epidemia, e, in particolare, dei DPCM, in considerazione della loro rilevanza, di utilizzare in quanto compatibili, le medesime regole di redazione previste per i testi legislativi dalle circolari dei Presidenti delle Camere e del Consiglio del 20 aprile 2001, in particolare con riferimento all'opportunità che nel titolo sia « esplicitato almeno l'oggetto principale della disciplina normativa », evitando il ricorso ad espressioni generiche e a semplici citazioni per data e numero di promulgazione o emanazione di leggi e decreti (c.d. titoli « muti ») (paragrafo 1, lettera *a*), della circolare del Presidente della Camera del 20 aprile 2001).

Maura TOMASI, *presidente*, con riferimento all'ultima raccomandazione della proposta di parere, esprime il dubbio che il richiamo all'esigenza di utilizzare i principi della circolare per la redazione dei testi legislativi possa essere impropriamente utilizzato per qualificare i DPCM come atti normativi e non amministrativi, come invece affermato in sede giurisprudenziale.

Stefano CECCANTI, *relatore*, precisa che la finalità della raccomandazione è unicamente quella di spingere la Presidenza del Consiglio a non utilizzare per i DPCM, come fin qui fatto, « titoli muti » bensì titoli che diano indicazioni sul loro contenuto. Rileva che comunque la preoccupazione della presidente può essere raccolta inserendo nella raccomandazione e nella premessa corrispondente, dopo le parole: « in quanto compatibili » le parole: « e ferma restando la loro natura, anche sulla base delle recenti pronunce giurisprudenziali, di atti amministrativi ».

Maura TOMASI, *presidente*, nel condividere la proposta di modifica prospettata, pone in votazione la proposta di parere come da ultimo integrata dal relatore.

Il Comitato approva la proposta di parere, come da ultimo integrata dal relatore (*vedi allegato*).

Sull'ordine dei lavori.

Devis DORI, intervenendo sull'ordine dei lavori, segnala che è disponibile la bozza della sua proposta di legge recante modifiche all'articolo 10 del DPR n. 1092 del 1985 in materia di « comprensibilità » del contenuto delle leggi. Ricorda che la proposta di legge nasce dalla sua partecipazione ai lavori del Comitato; in particolare a seguito delle audizioni svolte sulle attuali tendenze della produzione normativa, era intervenuto sul tema nella seduta di comunicazioni del presidente dello scorso 5 febbraio. Il tema è stato inoltre oggetto specifico del seminario dello scorso 1° ottobre, che ha visto la partecipazione di illustri docenti universitari. Ovviamente, quindi, la proposta è aperta alle osservazioni e alle proposte di modifica dei colleghi e, successivamente, alla loro firma.

Maura TOMASI, *presidente*, ringrazia il deputato Dori per la comunicazione e assicura la massima attenzione al tema.

La seduta termina alle 15.25.

ALLEGATO

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020. C. 2779
Governo, approvato dal Senato.**

PARERE APPROVATO

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 2779 e rilevato che:

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

il provvedimento, originariamente composto da 7 articoli, per un totale di 12 commi, è incrementato, a seguito dell'esame al Senato, a 12 articoli, per un totale di 47 commi; sulla base del preambolo esso appare riconducibile alla finalità unitaria di prorogare fino al 31 gennaio 2021 la possibilità di adozione, con qualche modifica, delle misure di contrasto dell'epidemia previste dal decreto-legge n. 19 del 2020 e dal decreto-legge n. 33 del 2020, in continuità con quanto già previsto dal decreto-legge n. 83 del 2020 per il periodo tra il 31 luglio 2020 e il 15 ottobre 2020; ciò in conseguenza della delibera di proroga dello stato di emergenza dal 15 ottobre 2020 fino al 31 gennaio 2021 adottata dal Consiglio dei ministri il 7 ottobre 2020; in connessione con tale proroga vengono poi introdotte ulteriori specifiche misure relative al contrasto dell'epidemia e delle sue ricadute sociali ed economiche; andrebbe approfondita la coerenza con tale finalità del comma 4-undecies dell'articolo 1 in materia di sperimentazione di prodotti finanziari mediante l'utilizzo di nuove tecnologie; del comma 4 dell'articolo 1-bis relativo alla sospensione dei termini per gli adempimenti fiscali per gli armatori delle imbarcazioni sequestrate dalle autorità libiche il 1° settembre 2020 e dell'articolo 4-bis in

materia di poteri di istruttoria dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

nel provvedimento sono inoltre confluiti due decreti-legge: il decreto-legge n. 129 del 2020 in materia di riscossione e il decreto-legge n. 148 del 2020 in materia di differimento delle consultazioni elettorali per il 2020; i due decreti-legge sono inoltre abrogati, con salvezza degli effetti nel frattempo prodotti dai commi 2 e 3 dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione; si ricorda che il Comitato, nei suoi pareri, ha costantemente raccomandato al Governo di «evitare forme di intreccio tra più provvedimenti d'urgenza, atteso che la confluenza in un unico testo di più articolati attualmente vigenti – che originano da distinte delibere del Consiglio dei ministri e distinti decreti del Presidente della Repubblica – appare suscettibile di ingenerare un'alterazione del lineare svolgimento della procedura parlamentare di esame dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge» (si veda da ultimo il parere reso nella seduta del 7 ottobre 2020 sul disegno di legge C. 2700 di conversione del decreto-legge n. 104 del 2020, cd. «DL agosto»); si ricorda inoltre che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 58 del 2018, con riferimento ad una disposizione del decreto-legge n. 92 del 2015, abrogata dal decreto-legge n. 83 del 2015 prima della scadenza per la conversione e sostituita con una disposizione di identico contenuto inserita nel medesimo decreto-legge n. 83, ha rilevato che si trattava di un *iter* che ha arrecato «pregiudizio alla chiarezza delle leggi e alla intelligibilità dell'ordinamento»; con riferimento specifico al decreto-legge

n. 148 del 2020 deve essere anche considerata la delicatezza della materia trattata, cioè quella elettorale, materia che, nei casi limitati e circoscritti in cui può essere oggetto di decretazione d'urgenza, meriterebbe di essere affrontata nell'ambito di uno specifico decreto-legge in modo da consentire un adeguato esame parlamentare;

per quanto attiene al requisito dell'immediata applicazione delle misure contenute nei decreti-legge, di cui all'articolo 15 della legge n. 400 del 1988, si segnala che uno solo dei 47 commi necessita di provvedimenti attuativi; si tratta in particolare, dell'adozione di provvedimenti della Banca d'Italia e dell'IVASS; l'efficacia di un'ulteriore disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea;

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

i commi 1-bis ed 1-ter dell'articolo 3 intervengono in materia di concordati preventivi; al riguardo si valuti l'opportunità di chiarire se le novelle introdotte si applichino anche ai concordati preventivi in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge;

il Comitato coglie altresì l'occasione per segnalare l'opportunità che, in considerazione della loro rilevanza, anche i provvedimenti attuativi delle misure di contrasto all'epidemia, e, in particolare, i DPCM, utilizzino, in quanto compatibili e ferma restando la loro natura, anche sulla base delle recenti pronunce giurisprudenziali, di atti amministrativi, le medesime regole di redazione previste per i testi legislativi dalle circolari dei Presidenti delle Camere e del Consiglio del 20 aprile 2001, in particolare con riferimento all'opportunità che nel titolo sia « esplicitato almeno l'oggetto principale della disciplina normativa », evitando il ricorso ad espressioni generiche e a semplici citazioni per data e numero di promulgazione o emanazione di leggi e decreti (c.d. titoli « muti ») (paragrafo 1, lettera a)) della circolare del Presidente della Camere del 20 aprile 2001);

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

alcune disposizioni prevedono regimi normativi derogatori della legislazione ordinaria la cui durata è legata alla durata dello stato d'emergenza; si tratta in particolare dell'articolo 1, comma 3, numero 6-bis, dell'articolo 2, comma 1-bis, dell'articolo 3-bis, commi 1 e, con formulazione meno chiara, 3; al riguardo, si ricorda che il Comitato ha censurato questa modalità di « rinvio mobile » in quanto la durata dello stato d'emergenza nazionale per la situazione epidemiologica, previsto, in base all'ultima delibera del Consiglio dei ministri, fino al 31 gennaio 2021, potrà essere ulteriormente prorogato ai sensi del già richiamato articolo 24, comma 3, del codice della protezione civile; l'effetto del ricorso a questo « rinvio mobile » potrebbe quindi essere quello di consentire al Consiglio dei ministri di prolungare anche, insieme allo stato d'emergenza, una deroga ad una norma legislativa senza ricorrere alla fonte legislativa; appare pertanto preferibile, per coerenza con il sistema delle fonti, fissare un termine temporale certo (si veda in proposito il parere espresso dal Comitato nella seduta del 3 giugno 2020 sul disegno di legge C. 2525 di conversione del decreto-legge n. 28 del 2020 in materia scolastica);

l'articolo 1, comma 3, numero 7) inserisce nell'allegato al decreto-legge n. 83 del 2020, recante le disposizioni connesse all'emergenza coronavirus la cui vigenza è ora prorogata al 31 dicembre 2020, l'articolo 221, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, il quale, a sua volta, prevede l'applicazione, in materia di processo civile e penale, delle disposizioni di cui ai successivi commi da 3 a 10; tuttavia, uno di tali commi, il comma 9 relativo alla partecipazione da remoto alle udienze penali, è stato abrogato dall'articolo 23 del decreto-legge n. 137 del 2020 che ha introdotto una disciplina analoga, applicabile, fino al 31 gennaio 2021, per tutte le udienze, tanto penali quanto civili, che richiedano la partecipazione di detenuti; ciò conferma il carattere problematico del ricorso ad un

allegato sintetico per la proroga delle disposizioni connesse all'emergenza, anziché a puntuali novelle, in quanto, tale allegato ben difficilmente riesce a « coprire » la mole ingente di interventi normativi che si stanno succedendo ad intervalli ravvicinati nel tempo;

L'articolo 1, comma 4-*duodevicies*, prevede una proroga di ulteriori dodici mesi dello stato d'emergenza dichiarato per gli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 2 ottobre 2018 in deroga esplicita al limite massimo di durata dello stato di emergenza previsto dall'articolo 24, commi 1 e 3, del codice della protezione civile (decreto legislativo n. 1 del 2018); tali disposizioni stabiliscono infatti che lo stato d'emergenza possa essere dichiarato unicamente con delibera del Consiglio dei ministri per una durata massima di dodici mesi, prorogabile per non più di dodici mesi; il ricorso alla proroga *ex lege* consente evidentemente di superare i limiti massimi di durata dello stato d'emergenza consentiti dal codice; tale modo di procedere, che può in astratto determinare anche una durata indeterminata dello stato d'emergenza, non può però che suscitare perplessità ove si considerino i significativi poteri di derogare alla normativa vigente – con i soli limiti dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea – attribuiti, in presenza dello stato d'emergenza, alle ordinanze di protezione civile; si veda sul punto il già richiamato parere dal Comitato sul disegno di legge C. 2700 di conversione del decreto-legge n. 104 del 2020;

in occasione del precedente provvedimento di proroga delle misure di contrasto all'epidemia in corso il Comitato (parere del 4 agosto 2020 sul disegno di legge C. 2617 di conversione del decreto-legge n. 83 del 2020) aveva sottolineato l'esigenza di approfondire il coordinamento del contenuto di alcune misure di contenimento dell'epidemia adottabili ai sensi del decreto-legge n. 19 con quello delle misure previste dal decreto-legge n. 33, posto che il provvedimento prorogava per entrambi i provvedimenti al 15 ottobre la possibilità di assumere tali misure (termine che ora il

provvedimento in esame proroga al 31 gennaio 2021); in particolare l'articolo 1, comma 1 e comma 2, lettera *a*) del decreto-legge n. 19 del 2020 consente, « su specifiche parti del territorio nazionale, ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso » la « limitazione della circolazione delle persone, anche prevedendo limitazioni alla possibilità di allontanarsi dalla propria abitazione, domicilio o dimora »; tale disposizione appariva però tacitamente abrogata dall'articolo 1, commi 1 e 3 del decreto-legge n. 33; il comma 1 infatti afferma che « a decorrere dal 18 maggio 2020, cessano di avere effetto tutte le misure limitative della circolazione all'interno del territorio regionale e tali misure possono essere adottate o reiterate solo con riferimento a specifiche aree del territorio medesimo interessate da particolare aggravamento della situazione epidemiologica » mentre il comma 3 stabilisce che « A decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti interregionali possono essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree »; l'articolo 1, comma 2, lettera *g*) del decreto-legge n. 19 del 2020 consente la « limitazione o sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni altra forma di riunione o di assembramento in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo, ricreativo e religioso », anche questa disposizione, con riferimento specifico alle riunioni poteva risultare tacitamente abrogata dall'articolo 1, comma 10, del decreto-legge n. 33, che stabilisce che « le riunioni si svolgono nel rispetto della distanza interpersonale di un metro »; l'articolo 1, comma 2, lettera *h*) del decreto-legge n. 19 del 2020 consente « la sospensione delle cerimonie civili e religiose e la limitazione dell'ingresso nei luoghi destinati al culto », anche se la lettera *h-bis*), introdotta nel corso dell'*iter* di conversione, prevede l'« adozione di protocolli sanitari, d'intesa con la Chiesa cattolica e con le confessioni religiose diverse dalla

cattolica, per la definizione delle misure necessarie ai fini dello svolgimento delle funzioni religiose in condizioni di sicurezza»; la possibilità di sospensione delle cerimonie religiose è apparsa poi superata dall'articolo 1, comma 11, del decreto-legge n. 33 che dispone che «le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni contenenti le misure idonee a prevenire il rischio di contagio»; tale esigenza di coordinamento è stata soddisfatta nel corso dell'esame parlamentare con l'inserimento nel decreto-legge n. 83 dell'articolo 1-*bis* che precisa che le disposizioni del decreto-legge n. 19 si applicano solo in quanto compatibili con il decreto-legge n. 33; merita richiamare che tale articolo 1-*bis* ha portata generale e vale quindi anche con riferimento alla proroga disposta dal provvedimento in esame e che, ovviamente, ogni mutazione di questo equilibrio dovrà necessariamente avvenire nel rispetto della riserva di legge in materia;

il provvedimento non risulta corredo né dall'analisi tecnico-normativa (ATN) né dall'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-*bis* e 96-*bis* del Regolamento, le seguenti condizioni:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

provveda la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, ad individuare un termine temporale fisso per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 1, comma 3, numero 6-*bis*; dell'articolo 2, comma 1-*bis*; dell'articolo 3-*bis*, commi 1 e 3;

il Comitato osserva altresì:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'oppor-

tunità di approfondire la formulazione dell'articolo 3, commi 1-*bis* e 1-*ter*;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire l'articolo 1, comma 3, numero 7);

il Comitato raccomanda altresì:

provveda il Legislatore ad evitare forme di intreccio tra più provvedimenti d'urgenza, atteso che in particolare la confluenza in un unico testo di più articolati attualmente vigenti – che originano da distinte delibere del Consiglio dei ministri e distinti decreti del Presidente della Repubblica – appare suscettibile di ingenerare un'alterazione del lineare svolgimento della procedura parlamentare di esame dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge;

provveda il Legislatore ad avviare una riflessione, per i motivi esposti in premessa, sulla prassi di prorogare *ex lege* la vigenza di stati d'emergenza (come quelli, nel caso del provvedimento in esame, per eventi atmosferici avversi) in deroga a quanto previsto dall'articolo 24 del codice della protezione civile (decreto legislativo n. 1 del 2018);

abbiano cura invece il Governo e il Parlamento, con riferimento alle misure di contrasto dell'epidemia da COVID-19, che ogni eventuale modifica dell'attuale assetto – che vede le misure di contrasto previste dal decreto-legge n. 19 attuabili solo se compatibili con il decreto-legge n. 33 – avvenga nel rispetto della riserva di legge in materia;

abbia cura il Governo, nella predisposizione dei provvedimenti attuativi delle misure di contrasto all'epidemia, e, in particolare, dei DPCM, in considerazione della loro rilevanza, di utilizzare, in quanto compatibili e ferma restando la loro natura, anche sulla base delle recenti pronunce giurisprudenziali, di atti amministrativi, le

medesime regole di redazione previste per i testi legislativi dalle circolari dei Presidenti delle Camere e del Consiglio del 20 aprile 2001, in particolare con riferimento all'opportunità che nel titolo sia «esplicitato almeno l'oggetto principale della disciplina normativa», evitando il ricorso ad

espressioni generiche e a semplici citazioni per data e numero di promulgazione o emanazione di leggi e decreti (c.d. titoli «muti») (paragrafo 1, lettera *a*), della circolare del Presidente della Camera del 20 aprile 2001).

COMMISSIONI RIUNITE

IV (Difesa) della Camera dei deputati e 4^a (Difesa) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Ministro della difesa, on. Lorenzo Guerini, nell'ambito dell'esame del Documento Programmatico Pluriennale per la Difesa per il triennio 2020–2022 (Doc. CCXXXIV, n. 3) 16

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 18 novembre 2020.

Audizione del Ministro della difesa, on. Lorenzo Guerini, nell'ambito dell'esame del Documento Programmatico Pluriennale per la Difesa per il triennio 2020–2022 (Doc. CCXXXIV, n. 3).

L'audizione informale è stata svolta dalle 8.35 alle 10.10.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e III (Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Proroga del termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Giulio Regeni. Doc. XXII, n. 45 (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	17
---	----

SEDE REFERENTE

Mercoledì 18 novembre 2020. — Presidenza del presidente della III Commissione, Piero FASSINO. — Interviene la viceministra degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Marina Sereni.

La seduta comincia alle 14.30.

Proroga del termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Giulio Regeni.

Doc. XXII, n. 45.

(Seguito esame e conclusione).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 4 novembre scorso.

Piero FASSINO, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali e Bilancio.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD), intervenendo a nome del gruppo del Partito Democratico, preannuncia il voto favorevole in vista del conferimento del mandato ai relatori. Avendo partecipato

attivamente ai lavori della Commissione d'inchiesta, evidenzia, inoltre, che la proroga del termine per la conclusione dei lavori della Commissione si è resa necessaria a causa della battuta d'arresto provocata dal rallentamento delle attività parlamentari, determinato dalla emergenza pandemica. Lungi, pertanto, dal volere protrarre *sine die* i lavori della Commissione, sottolinea la necessità che il Parlamento continui ad esercitare il proprio ruolo assertivo a sostegno della ricerca della verità su un accadimento così drammatico e brutale quale è stato l'assassinio per torture di Giulio Regeni.

Roberto TURRI (LEGA), nel preannunciare il voto favorevole del gruppo della Lega, rammentando di essere uno dei membri della Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Giulio Regeni, fa presente di aver già espresso in quella sede il proprio consenso alla proroga del termine per la conclusione dei lavori. Nel sottolineare a tale proposito come l'emergenza sanitaria causata dall'epidemia da Covid-19 abbia oggettivamente rallentato i lavori della Commissione, auspica che la proroga del termine consenta di raggiungere gli obiettivi prefissati.

Le Commissioni deliberano quindi di conferire ai relatori, onorevole Saitta per la II Commissione e onorevole Sabrina De Carlo per la III Commissione, il mandato a riferire in senso favorevole all'Assemblea. Deliberano, altresì, di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Piero FASSINO, *presidente*, avverte che le Presidenze si riservano di designare i componenti dei Comitati dei nove sulla base delle indicazioni dei Gruppi.

La seduta termina alle 14.40.

COMMISSIONI RIUNITE

IV (Difesa) e VII (Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sui Gruppi Sportivi Militari (<i>Deliberazione</i>)	19
<i>ALLEGATO (Programma approvato)</i>	20

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 18 novembre 2020. — Presidenza del vicepresidente della IV Commissione, Roger DE MENECH.

La seduta comincia alle 13.50.

Indagine conoscitiva sui Gruppi Sportivi Militari.
(*Deliberazione*).

Roger DE MENECH, *presidente*, ricorda che gli Uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi delle Commissioni riunite Difesa e Cultura, hanno con-

venuto di disporre un'indagine conoscitiva sui Gruppi Sportivi Militari.

Propone, quindi, anche a nome della Presidente della VII Cultura, on. Carta, essendo stata raggiunta l'intesa con il Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del regolamento, di deliberare l'indagine conoscitiva in oggetto, che si svolgerà sulla base del programma allegato (*vedi allegato*).

Nessuno chiedendo di intervenire, le Commissioni deliberano lo svolgimento dell'indagine conoscitiva.

La seduta termina alle 13.55.

ALLEGATO

Indagine conoscitiva sui Gruppi Sportivi Militari.**PROGRAMMA APPROVATO**

La scelta di svolgere un'indagine conoscitiva sugli atleti nelle Forze armate nasce dalla volontà di accertare se siano necessari o opportuni interventi, anche normativi, per sostenere al meglio e valorizzare le professionalità, sia tecniche che sportive, che si sono formate in tanti anni di attività nell'ambito dei gruppi sportivi militari.

Per sostenerle ed incentivarle è necessario conoscere in maniera più approfondita questo mondo, in modo da pianificare interventi puntuali ed efficaci.

Lo sport educa a importanti valori quali l'amicizia, la solidarietà, la lealtà, il lavoro di squadra, l'autodisciplina, l'autoestima, la fiducia in sé e negli altri, il rispetto degli altri, la modestia, la comunicazione, la *leadership*, la capacità di affrontare i problemi nonché l'interdipendenza. Lo sport è da sempre un linguaggio universale in grado di colmare i divari e di promuovere i valori fondamentali di convivenza indispensabili per una pace duratura.

L'attività sportiva a livello agonistico consta di un allenamento costante e quotidiano, difficilmente compatibile con lo svolgimento di una professione, soprattutto per quegli sport che non hanno un ritorno mediatico e pubblicitario tale da poter garantire introiti sufficienti a sostituire un emolumento.

La tradizione degli atleti arruolati nelle Forze armate – di fatto una forma di sostegno diretto dello Stato alle attività sportive – è una peculiarità italiana. I reparti speciali dedicati esclusivamente all'attività sportiva hanno storicamente caratterizzato i singoli Corpi armati, che sono anche dotati delle più attrezzate palestre pubbliche.

Altro merito dei Gruppi sportivi militari è stato quello di fornire gli strumenti

organizzativi e logistici allo sport praticato dalle persone diversamente abili, che hanno potuto, in tal modo, svolgere un percorso di vita attivo ed inserito nella struttura sociale, addivenendo a confrontarsi nelle più importanti competizioni internazionali.

La regolamentazione legislativa è stata definita con la legge 31 marzo 2000, n. 78, che ha riconosciuto esplicitamente la possibilità per i Corpi armati – oltre che per le Forze di polizia – di arruolare atleti con risultati di rilievo nazionale.

Ogni Corpo ha una struttura organizzativa autonoma che da molti anni si occupa di allenare e selezionare gli atleti attraverso appositi centri sportivi dislocati su tutto il territorio nazionale. Secondo i dati forniti dall'Ufficio Sport dello Stato Maggiore della Difesa, gli atleti militari – tra Esercito, Marina, Aeronautica e Carabinieri – a oggi sono circa 590 e quasi il 40 per cento di essi presta servizio nell'Esercito.

L'indagine, che si concluderà entro il 28 aprile 2021, prevede l'audizione dei seguenti soggetti:

1. Il Ministro e/o i Sottosegretari del dicastero della Difesa
2. Il Ministro per le politiche giovanili e lo sport
3. Il Capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare
4. Il Capo di stato maggiore della Marina militare
5. Il Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano
6. Il Comandante Generale della Guardia di finanza
7. Il Capo di stato maggiore del Comando Generale dell'Arma dei carabinieri
8. Il Capo della Polizia di Stato
9. I Rappresentanti del Gruppo paraolimpico della Difesa (GSPD)

10. Il Presidente del CONI o un suo delegato

11. Il Presidente del Comitato Sportivo Militare, Capo del V Reparto (Affari Generali) dello stato maggiore della Difesa

Nel corso dell'indagine le Commissioni valuteranno l'opportunità di svolgere missioni in Italia, per le quali sarà ogni volta richiesta l'autorizzazione al Presidente della Camera.

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

7-00516 Bruno Bossio, 7-00546 Furgiuele, 7-00548 Mulè, 7-00559 Foti e 7-00580 Ficara: Piano di investimenti per il potenziamento, l'ammodernamento e lo sviluppo delle grandi infrastrutture del Mezzogiorno (<i>Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione del testo unificato n. 8-00091 e reiezione delle risoluzioni 7-00546, 7-00548 e 7-00559</i>) ...	22
ALLEGATO (<i>Testo unificato delle risoluzioni approvato</i>)	28
AVVERTENZA	27

RISOLUZIONI

Mercoledì 18 novembre 2020. — Presidenza della presidente della IX Commissione Raffaella PAITA. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Salvatore Margiotta.

La seduta comincia alle 12.45.

7-00516 Bruno Bossio, 7-00546 Furgiuele, 7-00548 Mulè, 7-00559 Foti e 7-00580 Ficara: Piano di investimenti per il potenziamento, l'ammodernamento e lo sviluppo delle grandi infrastrutture del Mezzogiorno.

(Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione del testo unificato n. 8-00091 e reiezione delle risoluzioni 7-00546, 7-00548 e 7-00559).

Le Commissioni proseguono la discussione congiunta delle risoluzioni in titolo, rinviata nella seduta del 17 novembre 2020.

Raffaella PAITA, *presidente*, comunica che, a seguito delle richieste delle Commissioni, è stata trasmessa l'ultima memoria

scritta da parte dell'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica sperimentale.

Vincenza BRUNO BOSSIO (PD) chiede alle presidenze una breve sospensione della seduta al fine di poter completare la predisposizione del testo di maggioranza da porre in votazione.

Elena MACCANTI (LEGA), nel concordare sulla breve sospensione della seduta, chiede alle presidenze di mettere a disposizione di tutti i deputati il testo di maggioranza delle risoluzioni presentate appena disponibile.

La seduta, sospesa alle 12.50, è ripresa alle 13.35.

Raffaella PAITA, *presidente*, avverte che i gruppi di maggioranza hanno presentato un testo unificato delle risoluzioni 7-00516 Bruno Bossio e 7-00580 Ficara, già disponibile nella piattaforma Geocomm, che è in distribuzione.

Il sottosegretario Salvatore MARGIOTTA esprime parere favorevole sul testo unifi-

cato delle risoluzioni presentato dai gruppi di maggioranza.

Con riguardo alle risoluzioni presentate dai gruppi di opposizione, auspicava che ci potesse essere una convergenza, in particolare con riguardo alla dizione da lui proposta in relazione all'attraversamento dello stretto di Messina, che invece purtroppo continua ad essere un elemento divisivo, al pari di quanto avvenuto nella discussione in Assemblea di recenti mozioni su tale argomento. Ove non vi siano ripensamenti dell'ultimo minuto da parte dei proponenti, si trova costretto ad esprimere, con rammarico, il parere contrario sulle risoluzioni 7-00546 Furgiuele, 7-00548 Mulè e 7-00559 Foti.

Edoardo RIXI (LEGA) ringrazia preliminarmente il sottosegretario Margiotta per il tentativo di mediazione di cui si è fatto carico al fine di pervenire ad un testo ampiamente condiviso.

Esprime rammarico per la posizione assunta dal gruppo del Movimento 5 Stelle, che conferma anche in questa sede di avere una posizione ideologicamente contraria alla realizzazione del ponte sullo stretto di Messina.

In particolare, ritiene del tutto privo di significato il mero riferimento ad un collegamento stabile e veloce dello stretto di Messina e giudica assolutamente irrealistica la realizzazione dell'Alta velocità fino a Palermo nell'attuale assetto del mercato.

Più in generale, ritiene che si stia perdendo nuovamente un'occasione per affrontare in una prospettiva coraggiosa il tema degli interventi infrastrutturali per il Mezzogiorno, che consenta effettivamente un rilancio della politica infrastrutturale per il paese.

Ribadisce il suo personale apprezzamento per il tentativo di mediazione da parte del governo che si scontra nuovamente con un atteggiamento di chiusura da parte del Movimento 5 Stelle. In tale contesto non ritiene possibile che i gruppi di opposizione possano votare il testo predisposto dalla maggioranza, giudicando inoltre del tutto inutile la previsione di una nuova commissione ministeriale, tenuto conto che vi sono precedenti assai negativi

al riguardo come sulla nota vicenda della realizzazione della TAV.

Evidenzia come la maggioranza ed il governo rinuncino di fatto ad individuare soluzioni davvero innovative e coraggiose e stigmatizza il fatto che non si è ancora risolta positivamente la questione del rinnovo delle concessioni autostradali, vicenda che giudica emblematica riguardo alle capacità decisionali dell'attuale maggioranza.

In conclusione, ribadisce come il ponte sullo Stretto di Messina rappresenti un progetto necessario per un concreto rilancio delle politiche infrastrutturali del Paese, sottolineando come risulti del tutto disatteso anche in questa occasione l'appello lanciato dal capo dello Stato sulla necessità di procedere ad un confronto costruttivo tra i gruppi di maggioranza e di opposizione al fine di affrontare con la dovuta assunzione di responsabilità l'attuale emergenza sanitaria.

Giorgio MULÈ (FI) esprime rammarico per l'esito del lavoro odierno delle Commissioni. Ritiene che in questa fase sia emersa in maniera plastica la differenza tra chi vuole dialogare e chi invece si arrocca su posizioni ideologiche e ringrazia in proposito il sottosegretario Margiotta per aver tentato ogni mediazione possibile. A suo avviso era ragionevole prevedere di valutare la realizzazione del ponte come una delle opzioni infrastrutturali – non l'unica – per il collegamento della Sicilia alla penisola. Invece, il Movimento Cinque Stelle si è rivelato ancora una volta posseduto dal demone dell'ideologia, che andrebbe combattuto con la forza della ragione. Osserva che un approccio ideologico nega le ragioni alla base dell'invito rivolto all'unitarietà alle forze politiche dal Presidente della Repubblica.

Ritiene troppo vaga l'attuale formulazione relativa all'attraversamento dello Stretto, mettendosi in evidenza l'incoerenza di chi da un lato sostiene che il Paese debba evolvere in termini infrastrutturali e dall'altro pone veti concreti alla realizzazione delle infrastrutture più utili per la ripartenza economica.

Tommaso FOTI (FDI) prende atto con rammarico di un repentino cambio di atteggiamento del rappresentante del Governo. Infatti, solo nella seduta di ieri aveva assicurato il pieno appoggio alla stesura di un testo largamente condiviso in cui elencare le necessarie iniziative da porre in essere per superare lo storico gap infrastrutturale del Mezzogiorno. Invece, nella seduta odierna, ha dovuto assumere un atteggiamento di evidente chiusura ad ogni dialogo, presumibilmente per non urtare la suscettibilità della forza maggioritaria di Governo, che già in occasione della discussione in Assemblea avente ad oggetto la mozione sulla realizzazione del ponte sullo stretto di Messina aveva manifestato assoluta rigidità.

Stefania PEZZOPANE (PD) esprime gratitudine alla proponente per aver posto all'attenzione delle Commissioni un tema di tale rilevanza e al sottosegretario Margiotta per l'impegno profuso nel tentativo di pervenire ad un testo unitario.

Sottolinea come non si tratti di una risoluzione avente ad oggetto il ponte di Messina, tema che è stato già ampiamente dibattuto in occasione dell'esame della recente mozione approvata dall'Assemblea. Essa reca infatti un contenuto più ampio e con approcci più complessi al problema infrastrutturale del Mezzogiorno. I numerosi impegni previsti sono volti a promuovere un piano complessivo per la realizzazione di infrastrutture nei territori del Sud, i cui strumenti di mobilità non sono neanche lontanamente paragonabili a quelli dei cittadini del Nord del paese.

Pur comprendendo la posizione delle opposizioni e il gioco che ritualmente si ripropone nei confronti della maggioranza, osserva che con riguardo all'attraversamento dello Stretto la risoluzione contiene delle precisazioni importanti, frutto di un lavoro costante svolto in collaborazione dal Governo, che auspica possa continuare anche con la condivisione delle forze di opposizione, al fine di pervenire congiuntamente alla realizzazione dei comuni obiettivi di sviluppo del mezzogiorno.

Vincenza BRUNO BOSSIO (PD) desidera innanzitutto ringraziare il sottosegretario Margiotta ed il governo per la sensibilità dimostrata nell'affrontare le tematiche oggetto delle risoluzioni.

Nel concordare con le considerazioni svolte dalla collega Pezzopane ritiene che il testo presentato sia frutto di un lavoro di elaborazione collettiva e rappresenti un tentativo apprezzabile di porre al centro dell'attenzione la questione del *gap* infrastrutturale delle regioni del Sud. Nel ricordare come nell'ambito della discussione sul *Recovery Fund* si sia riusciti a individuare una posizione comune anche sul ponte dello Stretto di Messina, osserva come le risoluzioni in esame non affrontino solo tale specifica questione ma si pongano il problema complessivo dell'arretratezza delle infrastrutture nel Mezzogiorno.

Al riguardo sottolinea come il contenuto delle risoluzioni in esame derivi anche dalla discussione in atto nell'ambito delle istituzioni europee.

Con particolare riferimento alla questione dell'Alta velocità per le regioni del Mezzogiorno, ritiene che quanto previsto nel testo in esame rappresenti davvero un fatto rivoluzionario volto a sanare un *vulnus* nella realizzazione della rete ad alta velocità.

Con riferimento alla questione del collegamento stabile per lo stretto di Messina, ritiene che la visione volta a garantire una sorta di riunificazione ideale e materiale di tutto il territorio nazionale sia ampiamente condivisa ma la questione non può certamente ridursi solo al dibattito ideologico sul ponte dello Stretto. Al riguardo ricorda come in occasione del dibattito sul *Recovery fund* si sia riusciti a superare gli steccati ideologici individuando una strada condivisibile al fine di analizzare e selezionare le soluzioni e gli strumenti tecnici migliori.

In conclusione, auspica che le Commissioni in questa occasione possano giungere finalmente al risultato di vedere realizzata un'Italia unita ed invita ad un'ulteriore riflessione sulla specifica questione del ponte sullo Stretto di Messina.

Domenico FURGIUELE (LEGA) ringrazia il sottosegretario Margiotta per lo spi-

rito con cui ha approcciato la questione e per il contributo concreto volto a pervenire ad un testo unitario. Osserva che all'interno della stessa maggioranza sono state registrate posizioni contrastanti, come dimostra l'ampia discussione svoltasi durante la sospensione della seduta. Evidenziando che l'unico elemento che impedisce di raggiungere l'obiettivo è la presenza della parola « ponte » nell'ambito dell'impegno sull'attraversamento stabile dello stretto di Messina, apprezza il senso di responsabilità della collega Bruno Bossio, invitandola tuttavia ad una ulteriore riflessione. Osserva infatti che gli ulteriori impegni che sono stati inseriti nel testo unificato, su richiesta del gruppo M5S – e si riferisce in particolare all'impegno volto ad assicurare una moderna infrastrutturazione dei territori siciliani e calabresi coinvolti dal flusso di trasporto legato all'attraversamento dello stretto e a favorire il rinnovo e l'impiego di mezzi navali moderni e veloci – non sostituiscono il valore concreto e simbolico dell'infrastruttura cardine che rappresenta l'unione del paese da Nord a Sud.

A suo giudizio era proprio questo il momento per spingere sulla realizzazione di un collegamento stabile, valutando anche l'ipotesi del ponte, essendoci all'orizzonte ingenti risorse europee che avrebbero potuto all'uopo essere utilizzate. Si perde quindi un'opportunità importante e si spreca l'ennesima occasione in un confronto che rende palese l'impossibilità della maggioranza di superare gli steccati ideologici e pervenire a soluzioni efficienti concrete.

Paolo FICARA (M5S) si associa alle espressioni di apprezzamento nei confronti del lavoro svolto dal sottosegretario Margiotta e ringrazia in particolare la collega Bruno Bossio per il suo prezioso contributo.

Più in generale, ringrazia tutti i colleghi intervenuti fin qui nel dibattito e nella stesura del testo unificato di maggioranza a cui aderisce senza riserve, nel quale è confluito il contenuto della risoluzione a sua prima firma.

Ritiene che le risoluzioni oggi in esame affrontino in una prospettiva di ampio re-

spiro il tema del rilancio e dello sviluppo delle infrastrutture delle regioni del Mezzogiorno: vi sono infatti specifici richiami a numerosi temi strategici, quali lo sviluppo delle aree portuali, la necessità di interventi di semplificazione e di digitalizzazione dei processi nonché la previsione di misure fiscali di vantaggio per le zone economiche speciali.

Giudica altresì non secondario garantire adeguate iniziative volte al potenziamento e all'ammodernamento della rete stradale e autostradale al fine di incrementare il sistema delle infrastrutture del Mezzogiorno e facilitare la mobilità intermodale.

Con riferimento alla specifica questione del Ponte sullo Stretto, ricorda che recentemente l'Aula della Camera ha approvato una mozione che prevede l'esplicito riferimento ad un collegamento stabile e veloce dello stretto di Messina anche al fine di estendere l'alta velocità fino a Palermo e Siracusa.

Segnala altresì nel testo della risoluzione di maggioranza l'impegno volto a sollecitare iniziative per il potenziamento e l'ammodernamento della rete stradale e autostradale secondaria, al fine di incrementare il sistema delle infrastrutture del Mezzogiorno e facilitare la mobilità intermodale per le merci e le persone con le altre regioni italiane e con l'Europa.

Simone BALDELLI (FI) nel confermare la propria stima alla collega Bruno Bossio, anche per il pragmatismo parlamentare che sempre dimostra, invita la collega ad esprimersi con chiarezza sul significato della locuzione « collegamento stabile e veloce » tra Messina e Reggio Calabria, non essendo del tutto comprensibile se si alluda o meno alla realizzazione del ponte.

Vincenza BRUNO BOSSIO (PD), con particolare riferimento alla questione posta dal collega Baldelli, richiama il contenuto del documento approvato nell'ambito della discussione sul *Recovery Fund* e ritiene che certamente occorra scegliere un'infrastruttura stabile per assicurare il collegamento che potrà anche essere il Ponte sullo Stretto. Al riguardo ritiene che la prevista commis-

sione ministeriale insediata presso il ministero delle infrastrutture e dei trasporti possa proseguire nei suoi lavori e giungere ad una conclusione sulla quale certamente il Parlamento sarà coinvolto.

Avverte infine che, riguardo all'impegno *sub*) n. 3, riferito alla clausola del 34 per cento sugli investimenti da realizzare nelle regioni del Mezzogiorno, rispetto al testo unificato distribuito ai gruppi e disponibile sulla piattaforma Geocomm, le parole « maggiore rispetto » devono intendersi sostituite dalle parole « almeno pari ».

Luciano NOBILI (IV), nel ringraziare la collega Bruno Bossio o per il lavoro svolto e i colleghi presentatori degli altri atti di indirizzo per il buon senso e il pragmatismo con il quale è stata affrontata la questione della infrastrutturazione del sud del paese, con impegni del tutto condivisibili, sottolinea positivamente che sul tema specifico dell'attraversamento sullo stretto il testo unificato di maggioranza preveda un collegamento stabile e veloce e che si attenda l'esito dei lavori della commissione insediata presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti prima di decidere su che tipo di infrastruttura orientarsi.

Evidenzia che per il proprio gruppo non è affatto esclusa dalla valutazione l'ipotesi del ponte sullo stretto, di cui chiederà la realizzazione nel momento in cui la citata Commissione desse su di essa un esito positivo.

Edoardo RIXI (LEGA), nel ribadire la totale condivisione sulla necessità di una politica di interventi di infrastrutturali a favore delle regioni del Mezzogiorno, ritiene che occorrano impegni precisi ed effettivamente realizzabili. In particolare, sulla questione dell'Alta velocità osserva come le indagini di mercato non forniscano elementi a sostegno di una sua effettiva realizzabilità e non crede sia utile illudere i cittadini sull'effettiva possibilità di tale completamento.

Ribadisce quindi la necessità di un collegamento stabile e veloce che incentivi lo sviluppo delle regioni del mezzogiorno ma anche sulla questione dell'utilizzo delle ri-

sorse del *Recovery fund* ritiene occorrano scelte precise e non posizioni meramente ideologiche.

Riferisce della sua esperienza al ministero delle infrastrutture dei trasporti dove ha avuto occasione di analizzare studi e lavori approfonditi, realizzati anche dai precedenti governi che ritiene debbano essere valorizzati al fine di poter prevedere una programmazione realistica di interventi al termine della pandemia attualmente in atto.

Nel giudicare in parte condivisibile il testo della risoluzione di maggioranza ritiene che questa non compia effettivi passi in avanti rispetto a quanto già scritto in passato. Dichiara di attendere con interesse le risultanze della prevista commissione ministeriale che dovrà individuare una soluzione effettivamente percorribile dovendo quindi scegliere fra la realizzazione di un ponte ovvero di un tunnel per la cui costruzione sussistono evidentemente controindicazioni serie. Si chiede se su tale specifica questione non sia emerso nuovamente un problema di coesione dei gruppi di maggioranza e dichiara che il gruppo della Lega intende monitorare la realizzazione degli impegni che oggi le Commissioni rivolgono al governo e la realizzazione effettiva delle priorità che oggi vengono indicate.

In particolare, insiste sul fatto che la realizzazione dell'Alta velocità non potrà essere finanziata sul mercato soprattutto tenendo conto dell'attuale legislazione vigente che prevede determinate condizioni al riguardo.

Davide GARIGLIO (PD) ringrazia la collega Bruno Bossio e i colleghi del suo gruppo che hanno sottoscritto la risoluzione per aver posto all'attenzione delle Commissioni un tema importante da cui si è originato un confronto tra tutte le forze politiche, che hanno ritenuto di presentare anch'esse degli atti di indirizzo al riguardo, svolgendo una riflessione seria su una questione ormai indifferibile.

Nell'esprimere dispiacere per non essere giunti ad una risoluzione unitaria, tradendo lo spirito di unitarietà tra le forze politiche finora dimostrato, sottolinea po-

sitivamente che il Parlamento giunga all'approvazione di un documento che impegna il governo nella realizzazione di numerose infrastrutture nei territori più disagiati del paese per colmare un divario decennale, con la volontà inoltre di affrontare il nodo cruciale del collegamento tra la più grande isola del paese e la penisola, sulla scorta del lavoro di una commissione appositamente costituita che vede coinvolti i dicasteri competenti.

Per quanto riguarda la realizzazione di reti ad alta velocità che colleghino il Nord del paese e giungano fino a Palermo, osserva che certamente si tratta di servizi a mercato per i quali è necessaria una domanda sufficiente a sostenerli, ma la stessa realizzazione di infrastrutture di collegamento veloci crea quella domanda.

Marco SILVESTRONI (FDI) desidera dare atto al sottosegretario Margiotta di una capacità di mediazione dimostrata anche in questa occasione. Nel condividere le considerazioni del collega Gariglio, ritiene che nell'ambito dei lavori della Commissione trasporti abbia sempre prevalso il buon senso al fine di garantire gli interessi ed il bene del Paese.

Nel sottolineare come la realizzazione del ponte sullo stretto di Messina rappresenti un'opera da tempo attesa dai cittadini della Calabria e della Sicilia, ritiene che nella risoluzione proposta dalla maggioranza non vi sia un impegno chiaro ed univoco ma solo generiche indicazioni. Ritiene altresì che anche sulla questione dell'Alta velocità essa non si possa effettivamente realizzare senza prevedere un collegamento stabile tra Calabria e Sicilia.

Invita quindi i gruppi di maggioranza ad evitare steccati ideologici auspicando un ripensamento delle posizioni fino ad oggi assunte, invitando quindi a modificare il testo in discussione a prescindere da quale sia la forza politica che avanzi una determinata proposta; ciò al fine di perseguire

effettivamente gli interessi dei cittadini e poter lasciare un segno tangibile di un cambio di prospettiva.

Diego DE LORENZIS (M5S) ritiene superfluo ribadire nuovamente la posizione a tutti nota del Movimento 5 stelle sul ponte di Messina. Tiene tuttavia a svolgere alcune precisazioni sulle osservazioni del collega Gariglio sulle reti ad alta velocità. Pur potendosi in generale verificare che la creazione di reti di infrastrutturazione e di connessione, anche digitale, crei domanda, ci sono aree territoriali dove intrinsecamente la domanda è debole. Da leccese riporta l'esperienza fallimentare del finanziamento da parte della regione Puglia dei servizi ad alta velocità ferroviaria, la cui finalità era quella di creare un volano per il loro utilizzo, che è stato assai più debole di quello che ci si aspettava. Ritiene di dover fare questa precisazione anche per non creare aspettative riguardo alla creazione di servizi laddove la domanda non li giustifica, potendosi sempre ragionare su un intervento dello Stato volto a prevedere un contributo laddove si verifichi un fallimento di mercato.

Le Commissioni approvano il testo unificato delle risoluzioni 7-00516 Bruno Bossio e 7-00580 Ficara, che assume il numero 8-00091 (*vedi allegato*).

Respingono quindi, con distinte votazioni, le risoluzioni 7-00546 Furgiuele, 7-00548 Mulè e 7-00559 Foti.

La seduta termina alle 14.35.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

ALLEGATO

7-00516 Bruno Bossio: Piano di investimenti per il potenziamento, l'ammodernamento e lo sviluppo delle grandi infrastrutture del Mezzogiorno.

7-00580 Ficara: Piano di investimenti per il potenziamento, l'ammodernamento e lo sviluppo delle grandi infrastrutture del Mezzogiorno.

TESTO UNIFICATO DELLE RISOLUZIONI APPROVATO

La VIII e IX Commissione,

premessi che:

gli indicatori che confrontano le *performance* economiche delle regioni nello scenario europeo mettono in evidenza il ritardo del Centro-nord in Europa, rappresentando esso, di fatto, la periferia di aree geografiche che marciano a ritmi ben più sostenuti;

il ritardo economico del Mezzogiorno è, al tempo stesso, inaccettabile e ingiustificabile. Inaccettabile perché non consente a un terzo della popolazione italiana di godere appieno di diritti, opportunità e prospettive che lo Stato deve garantire a tutti i cittadini. Ingiustificabile perché le ricchezze culturali, ambientali, di capacità produttive inespresse presenti nel Mezzogiorno possono e devono essere utilizzate per il rilancio dell'economia dell'intero Paese;

il progressivo disimpegno della politica economica nazionale verso gli interventi di riequilibrio territoriale ha indebolito il mercato interno dei settori produttivi delle aree più forti del Paese con inevitabili conseguenze negative per l'intera economia nazionale. Infatti, lo sviluppo dell'economia del Mezzogiorno offrirebbe un mercato di sbocco e un volano di crescita anche per le produzioni di altre aree, innescando un circolo virtuoso di investimenti e crescita sia nelle regioni meridionali che in quelle del Centro Nord;

le complesse complementarità che legano il sistema economico e sociale del

Mezzogiorno con quello del Nord d'Italia alimentano un'interdipendenza commerciale, produttiva e finanziaria che inevitabilmente rende l'obiettivo del recupero del divario tra il Nord e il Sud e le isole del Paese fortemente connesso a un disegno di complessivo rilancio della crescita nazionale;

il grado di interdipendenza delle diverse aree territoriali del Paese è stato misurato dalla Svimez che ha stimato come ogni euro investito in infrastrutture nel Mezzogiorno attiva 0,4 euro di domanda di beni e servizi nel Centro-nord;

per debellare il sottosviluppo ultradecennale delle regioni meridionali occorre una strategia complessiva e coerente volta ad ampliare la base produttiva e a rendere competitivo il contesto economico locale. Occorre una spinta forte, duratura e basata su un'ampia gamma di strumenti e su un volume di risorse adeguato con interventi che agiscano sia sull'offerta, rafforzando la competitività del settore produttivo, l'innovazione tecnologica e l'efficienza delle amministrazioni pubbliche, sia sulla domanda, sostenendo l'accumulazione di capitale umano e i redditi familiari, ma che soprattutto agiscano sul rilancio degli investimenti pubblici;

nonostante la spesa pubblica per ammodernamento delle infrastrutture, materiali e immateriali sia stata fortemente ridotta in Italia negli anni della crisi, nel Mezzogiorno gli investimenti pubblici in rapporto alla popolazione tra il 2008 e il 2016 sono risultati sistematicamente infe-

riori rispetto al Centro nord. Usando i dati del Sistema dei conti pubblici territoriali (Cpt), la ripartizione della spesa in conto capitale (ordinaria e aggiuntiva) per l'intero Paese e per le due macro aree, Centro-Nord e Mezzogiorno, nel periodo 2000-2018, mostra, ai fini della presente risoluzione, i seguenti elementi di interesse:

a) il calo drastico della spesa (ordinaria e aggiuntiva) in conto capitale della pubblica amministrazione (PA) per l'intero Paese, a partire dalla crisi del 2008. Rispetto al picco del 2008, la spesa, a prezzi costanti, passa da 61,7 miliardi a 34,6 miliardi nel 2018. Il *trend* di riduzione della spesa dopo il 2008 si interrompe nel 2015. Nel 2016 e 2017, il *trend* di riduzione riprende e proprio nel 2017 si raggiunge il minimo dell'intera serie, pari a 31,3 miliardi. Nel 2018, la spesa torna ad aumentare;

b) la spesa (ordinaria e aggiuntiva) in conto capitale della pubblica amministrazione nel Mezzogiorno nel 2018 rispetto al 2008 è dimezzata: 10,3 miliardi nel 2018 rispetto ai 21 miliardi del 2008, con una riduzione più significativa di quella evidenziata nel Centro-nord;

c) le risorse aggiuntive rappresentano una quota elevata sul totale della spesa in conto capitale complessiva effettuata dalla pubblica amministrazione nel Mezzogiorno: mediamente esse rappresentano più della metà della spesa in conto capitale complessiva, con picchi che, nelle fasi di chiusura dei periodi di programmazione dei fondi europei, raggiungono livelli ancora più elevati: 67,7 per cento nel 2001, 59,7 nel 2007, 68,4 nel 2015;

d) si rileva un evidente effetto di spiazzamento della politica di coesione, in particolare quella comunitaria, rispetto alla politica ordinaria. Nel 2015, ad esempio, le risorse ordinarie (4,7 miliardi) rappresentavano meno di un terzo del totale delle risorse in conto capitale (15,2 miliardi) e meno della metà di quelle aggiuntive (10,4 miliardi). Nel 2016 e 2017, a causa del lento avvio del ciclo 2014-2020 dei fondi strutturali europei, il peso delle risorse aggiuntive si riduce;

il parziale, ma significativo, effetto di spiazzamento della spesa ordinaria menzionato sopra ha richiesto l'opportuna introduzione nella legge di bilancio 2020 della cosiddetta clausola del 34 per cento che permette di destinare gli stanziamenti ordinari in conto capitale nelle regioni del Mezzogiorno in quota proporzionale alla popolazione ivi residente. Ciò per riequilibrare il rapporto tra risorse ordinarie e aggiuntive, anche al fine di ristabilire il rispetto del principio, lungamente negato, di addizionalità, secondo cui le risorse dei fondi strutturali europei non possono sostituirsi alla spesa pubblica dello Stato membro;

un esercizio ipotetico che applica al periodo 2000-2016 la regola del 34 per cento svolto recentemente dall'Ufficio parlamentare di bilancio, indica che, mantenendo lo stesso livello complessivo della spesa ordinaria in conto capitale e la stessa distribuzione delle risorse aggiuntive, l'incremento complessivo di risorse di cui avrebbe beneficiato il Mezzogiorno ammonterebbe in media a circa 1,5 miliardi annui. Lo spiazzamento sarebbe stato, quindi, pari a complessivamente 25,5 miliardi che non sono stati investiti nel Mezzogiorno, ma trasferiti al Centro-nord;

si registra il declino progressivo della spesa infrastrutturale in Italia che nel periodo 1970-2018 è diminuita del 2 per cento distribuendosi in modo diseguale tra il Centro-nord (-0,9 per cento) e il Mezzogiorno (-4,6 per cento). Nonostante gli investimenti infrastrutturali nel Sud negli anni '70 fossero quasi la metà di quelli complessivi, negli anni più recenti sono calati a quasi un sesto del totale nazionale. Più specificamente, secondo dati Svimez, nel 1970 essi erano pari a 531,1 euro *pro capite* a livello nazionale, con il Centro-nord a 451,5 e il Mezzogiorno a 677 euro. Nel 2017 la situazione si capovolge passando a 217,6 euro *pro capite* a livello nazionale, con il Centro-nord a 277,6 e il Mezzogiorno a 102 euro;

in termini assoluti uno studio prodotto da UnionCamere (Dotazione infrastrutturale per categoria, anno 2012) con-

fronta in termini sia qualitativi che quantitativi le otto Regioni del Nord con la Sicilia, evidenziando il gap attraverso un indice infrastrutturale che vede la Regione siciliana molto indietro rispetto alle regioni nord Italia (84,4 rispetto al 113,9 del nord-Ovest);

il 19 gennaio 2017 è stato definito tra Trenitalia e i ministeri competenti (MIT e MEF) il nuovo Contratto di Servizio 2017-2026, di durata decennale, per il trasporto passeggeri di interesse nazionale che è sottoposto a regime di obbligo di servizio pubblico per garantire il diritto alla mobilità. Il Contratto comprende il network degli Intercity che garantiscono i collegamenti di media/lunga percorrenza tra medi e grandi centri urbani: gli Intercity giorno e gli Intercity notte, che rivestono ancora grande importanza soprattutto nelle regioni meridionali vista l'assenza di offerta relativa all'alta velocità di rete. Il contratto prevede un piano di investimenti nel materiale rotabile per centinaia di milioni di euro e, oltre ai ricavi ottenuti da Trenitalia dalla vendita dei biglietti, le cui tariffe sono determinate per assolvere la funzione di « servizio universale », vengono corrisposti a Trenitalia dei corrispettivi, ad integrazione dei ricavi, per 347.922.703 euro per il 2017 e 365.922.703 euro per gli anni 2018-2026;

l'impovertimento della dotazione infrastrutturale nel Mezzogiorno, dovuto a una riduzione più marcata degli investimenti pubblici al Sud e nelle isole, ha prodotto una sistematica crescita del *gap* con la restante parte del Paese. Usando dati Eurostat, rielaborati da Svimez e Ance, è possibile misurare alcuni aspetti del disinvestimento in infrastrutture nell'importante settore dei trasporti:

l'infrastrutturazione stradale del Mezzogiorno, rimasta sostanzialmente invariata dal 1990, si caratterizza per una carente dotazione di grandi reti autostradali. Nel 2016 la rete autostradale del Mezzogiorno si estende per 2,149 chilometri e rappresenta circa il 31 per cento di quella nazionale. Una lunghezza che, posta in rapporto alla superficie territoriale, pre-

senta una sensibile sotto-dotazione rispetto al Centro-nord. Nel Mezzogiorno, infatti, per ogni 1.000 chilometri quadrati di superficie si hanno 18 chilometri di rete autostradale, a fronte dei 30 del Nord e dei 20 del Centro;

la rete ferroviaria nel Mezzogiorno nel 2016, a fronte dei 16.788 chilometri complessivi distribuiti nell'intero territorio del Paese, dispone di 5.730 chilometri nel Mezzogiorno, 7.533 chilometri nel Nord e 3.457 chilometri nel Centro. In rapporto alla superficie territoriale, emerge che, a fronte di dati per il Nord ed il Centro sostanzialmente in linea con paesi europei come Austria, Regno Unito e Danimarca, la dotazione del Mezzogiorno risulta, ancora una volta, inferiore: nel meridione ci sono infatti 45 chilometri di ferrovie per 1.000 chilometri quadrati di superficie, a fronte dei 65 del Nord e dei 59 del Centro;

per quanto attiene alle caratteristiche della rete ferroviaria nel nostro Paese, la sotto-dotazione del Mezzogiorno emerge con tutta evidenza:

1) dei 16.788 chilometri di rete ferroviaria, circa 12.000 (il 72 per cento sono rappresentate da linee elettrificate). Tale rapporto evidenzia, anche in questo caso, la sotto-dotazione del Sud e nelle isole rispetto al resto del Paese. Infatti, a fronte di percentuali superiori alla media e vicine all'80 per cento per il Nord ed il Centro, nell'area del Mezzogiorno tale incidenza non arriva al 50 per cento;

2) la percentuale di linea a doppio binario copre poco più del 60 per cento del totale della linea elettrificata nella penisola. Tale percentuale si riduce al 51 per cento nel Mezzogiorno;

3) lo sviluppo dell'Alta Velocità (AV) nelle linee ferroviarie del Mezzogiorno risulta fortemente carente: soli 181 chilometri di linee pari all'11,4 per cento, dei 1.583 chilometri della rete nazionale (nel Centro-Nord la rete è di 1.402 km, pari all'88,6 per cento del totale). Nel confronto con l'Europa l'indice di dotazione nel 2015 per l'Italia è pari a 116,0, con il Centro-nord a 156,5 e il Mezzogiorno appena a 38,6;

la posizione geografica dell'Italia dovrebbe consentire al nostro Paese di ricoprire il ruolo strategico di piattaforma logistica al centro del Mediterraneo. Tuttavia, nella classifica dei primi 20 scali europei per movimentazione container sono solo tre i porti italiani: Gioia Tauro, Genova e La Spezia, che risultano, rispettivamente, all'8°, all'11° ed al 14° posto. Nell'arco di un decennio, quasi tutti i 20 maggiori porti europei hanno aumentato significativamente il proprio volume di movimentazione, con incrementi medi annui che arrivano ad oltre il 30 per cento. Gioia Tauro, unico porto del Mezzogiorno presente nella lista top 20, l'aumento è stato molto più modesto e pari all'1,8 per cento;

da una indagine sulla relazione tra dotazione infrastrutturale e disuguaglianza, svolta recentemente dalla Deloitte, risulta che province più ricche di infrastrutture sono caratterizzate da una più equa distribuzione del reddito e, pertanto, l'impatto marginale di un miglioramento infrastrutturale sarà proporzionalmente maggiore per gli strati meno abbienti della popolazione. Più in particolare, la ricerca, che prende in analisi il periodo tra il 2001 e 2015, mostra come circa un terzo dei differenziali di reddito tra le province meridionali e quelle centro-settentrionali sia dovuto alla più modesta dotazione infrastrutturale delle prime rispetto alle seconde;

sulla base di un lavoro della Banca d'Italia, un incremento degli investimenti pubblici nel Mezzogiorno avrebbe effetti espansivi significativi per l'intera economia italiana. Infatti, il moltiplicatore degli investimenti pubblici nel Mezzogiorno potrebbe raggiungere un valore di circa 2 nel medio-lungo termine, beneficiando della complementarità tra capitale pubblico e privato e dei guadagni di produttività connessi alla maggiore dotazione di infrastrutture. Al contempo, anche l'economia del Centro nord ne beneficerebbe per via della maggiore domanda nel Mezzogiorno e dell'integrazione commerciale e produttiva tra le due aree. Sebbene lo stimolo pubblico ipotizzato abbia dimensioni ridotte rispetto all'economia del Centro-nord, le simulazioni indicano che il prodotto interno lordo

di quest'area potrebbe aumentare fino allo 0,3 per cento;

il decreto-legge 20 giugno 2017 n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017 n. 123 e successive modificazioni, nell'ambito degli interventi urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno, ha previsto e disciplinato la possibilità di istituzione delle zone economiche speciali (Zes) all'interno delle quali le imprese già operative o di nuovo insediamento possono beneficiare di agevolazioni fiscali e di semplificazioni amministrative. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2018 è stato adottato il regolamento recante l'istituzione di zone economiche speciali (Zes);

nel Piano per il Sud del Governo Conte II le azioni per rilanciare gli investimenti nelle regioni meridionali nel triennio 2020-22, a parità di risorse disponibili e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, garantiranno una capacità di spesa in conto capitale media per anno di circa 7 miliardi di euro, corrispondenti all'1,8 per cento del prodotto interno lordo del Mezzogiorno e pari a complessivamente 21 miliardi di euro;

nelle more del negoziato sul Quadro finanziario pluriennale 2021-27, il Governo nel piano per il Sud ha stimato in maniera prudenziale in oltre 123 miliardi di euro l'ammontare delle risorse a disposizione dell'Italia per il nuovo ciclo di programmazione nelle regioni meno sviluppate;

il quadro finanziario pluriennale dell'Unione europea è stato rivisto per fronteggiare l'emergenza Covid-19 e rilanciare gli investimenti in Europa affiancando al bilancio un *Recovery Fund* finanziato attraverso l'emissione di titoli obbligazionari europei a lunga scadenza, Lo strumento finanziario è stato denominato dalla Commissione europea *Next Generation EU* e dovrebbe raccogliere sui mercati finanziari 750 miliardi di euro dei quali 172,7 miliardi di euro, sono previsti per l'Italia;

l'Europa, nell'assegnare le risorse del *Next Generation EU*, ha tenuto conto di tre parametri: la popolazione, il reddito *pro*

capite e il tasso medio di disoccupazione degli ultimi 5 anni. All'Italia è stato riservato circa il 28 per cento delle risorse totali, invece del 13,5 per cento equivalente al nostro « peso » in termini di abitanti, pari a poco più di 100 miliardi perché le nostre condizioni economiche e sociali sono peggiori rispetto a quelle degli altri Paesi, e lo sono proprio a causa dell'alto tasso di disoccupazione e del basso reddito *pro capite* del Mezzogiorno, nonché delle sue condizioni di arretratezza, povertà e carenza di infrastrutture;

il fabbisogno residuo di risorse (rispetto alla quota già finanziata) per gli interventi infrastrutturali classificati « prioritari » dal Piano nazionale dei trasporti pari a circa 67 miliardi di euro su un valore economico totale di 196 miliardi di euro di investimenti, Fra questi, secondo il Piano nazionale di riforma, gli investimenti definiti « rapidi », cioè quelli che si ritiene possano apportare nel minor tempo possibile benefici al sistema produttivo, economico, sociale e dei trasporti a seguito dell'emergenza sanitaria legata al Covid-19 ammontano a circa 95 miliardi di cui 77 già disponibili;

l'intensa attività svolta dal Ministro per il Sud e la Coesione territoriale per massimizzare il contributo della coesione alla risposta all'emergenza Covid-19, con particolare riferimento agli accordi sottoscritti con altri Ministri e con le singole Regioni, per massimizzare le risorse europee da destinare all'emergenza mantenendo il vincolo di destinazione territoriale delle risorse;

il Mezzogiorno, con le sue grandi isole, costituisce l'ideale piattaforma logistica europea sul Mediterraneo, rappresentando una vera e propria cerniera tra Europa, Africa e Asia. L'Italia e il Mezzogiorno, quindi, sono al centro di un sistema di rotte marittime che potrebbero essere notevolmente potenziate per facilitare gli scambi internazionali attraverso collegamenti ponte tra i diversi bacini marittimi europei;

il commercio marittimo è stimato in aumento con un tasso di crescita media

annuale del 3,8 per cento tra il 2019 e il 2023 e il Mediterraneo rappresenta una via privilegiata per il traffico *container*, concentrando il 27 per cento dei servizi di linea mondiali. Ciò crea importanti opportunità di investimento per i Paesi in grado di offrire una moderna e integrata rete logistica di infrastrutture portuali e retroportuali accompagnata da una efficiente e moderna connettività per la mobilità stradale e ferroviaria capace di collegarsi con i principali corridoi europei;

investire sulle Autostrade del Mare ha permesso una notevole riduzione delle emissioni clima alteranti (dati del mit: 680 mila tonnellate di CO₂ equivalente alle emissioni annue di una città di 1 milione di abitanti). Oggi l'Italia è prima al mondo per principali flotte di navi « ferry » e « Ro-Ro Pax », con oltre 250 unità per più di 5 milioni di tonnellate di stazza. Seconda in Europa per traffico merci e « Ro-Ro » con crescita del 20,7 per cento 2014-2017. Un *trend* positivo sostenuto dallo Stato attraverso l'insieme degli incentivi e degli investimenti per la logistica intermodale (« Marebonus », « Ferrobonus »), incentivi per terminalisti, sconto pedaggio, con particolare attenzione allo sviluppo della logistica dell'ultimo miglio;

Il Regolamento Europeo n. 1315 dell'11 dicembre 2013 mira a pianificare e sviluppare le reti trans-europee dei trasporti individuando alcuni progetti prioritari tra cui lo sviluppo dei 14 porti « core » della rete Ten-T. Rete Ferroviaria Italiana è impegnata nello sviluppo della fruibilità dei terminali merci, attraverso l'efficientamento delle condizioni di accesso all'infrastruttura e l'offerta integrata di servizi, con particolare riferimento ai servizi dell'ultimo miglio. Dei 14 porti « core », 10 risultano allacciati alla rete ferroviaria nazionale mentre ne sono ancora sprovvisti i porti di Bari, Augusta, Palermo e Cagliari. In data 6 agosto 2020 è stato sottoscritto il protocollo di intesa tra Rfi, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale e la Regione siciliana, per lo sviluppo della progettazione relativa alla realizzazione del collegamento ferroviario tra l'area portuale di Augusta e la linea Catania-

Siracusa, facente parte dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, sviluppando entro il 31 dicembre 2021 la progettazione definitiva;

il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha costituito una specifica Commissione di alto profilo, con il compito di esaminare le diverse soluzioni finalizzate al rafforzamento dei collegamenti tra la Calabria e la Sicilia;

il posizionamento strategico del territorio meridionale e un sistema di infrastrutture efficienti ed adeguato alle esigenze di mobilità di persone e di merci favoriscono l'attrazione di nuove iniziative imprenditoriali e, quindi, costituiscono uno straordinario fattore di sviluppo utile non solo per avviare processi di convergenza economica tra il Nord del paese e il Mezzogiorno. La crescente apertura dei mercati per le produzioni meridionali, e la possibilità del territorio di offrire sistemi logistici moderni ed efficienti a servizio dell'area mediterranea, sono opportunità per catturare e trattenere valore all'interno del sistema economico del Mezzogiorno e per promuovere la crescita su tutto il territorio nazionale;

è opportuno promuovere la realizzazione degli impianti di accumulo energetico, indispensabili per sostenere lo sviluppo delle fonti di energia rinnovabili in chiave ambientalmente sostenibile;

inoltre, l'importanza e la strategicità dello sviluppo della banda ultra-larga e dell'infrastrutturazione digitale per il Mezzogiorno che ancora non può ritenersi completa, una volta sviluppata potrà rendere più efficienti e trasparenti le amministrazioni e migliorare la qualità dei servizi erogati a cittadini e imprese, accelerando il processo di modernizzazione nei settori della giustizia, della salute, della scuola e dell'università e delle pubbliche amministrazioni in genere. L'emergenza Covid-19 ha messo in discussione il nostro attuale modello di sviluppo e decentrato i luoghi della produzione in molti settori lavorativi: lo *smart working* in quest'ottica – che numerosi studiosi e commentatori hanno

rinominato *south working* – ha messo in luce sia le debolezze presenti in alcuni contesti territoriali (gap di rete o di offerte di servizi digitali) sia le grandi opportunità di sviluppo che il sud può cogliere in questo mutato contesto proprio dalle attività decentrate favorite dalla connessione a internet;

a livello infrastrutturale, un'altra criticità attiene alle strutture idriche: esse risalgono a più di 30 anni fa e le perdite nella rete si aggirano al Sud intorno al 45 per cento, a fronte del 26 per cento rilevato al Nord. È ormai improcrastinabile metter in atto in particolare in questi territori, un programma di manutenzione e riassetto del sistema infrastrutturale idrico,

impegna il Governo:

1. a promuovere iniziative per il recupero del ritardo accumulato dall'Italia in Europa e per tenere insieme il Nord e il Sud del Paese in una strategia di crescita comune riattivando gli investimenti pubblici in infrastrutture al Sud e nelle isole quale modo più produttivo, per l'economia e la società italiane, di dare il giusto valore alle interdipendenze tra le due aree del Paese e favorirne la crescita;

2. ad assumere iniziative per attuare un meccanismo di perequazione infrastrutturale, già previsto nella legge n. 42 del 2009 di riforma del federalismo fiscale e contenuto all'articolo 3 delle bozze del disegno di legge quadro sul federalismo differenziato predisposto dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, per promuovere un piano di investimenti nelle grandi infrastrutture del trasporto stradale, ferroviario, portuale e aeroportuale;

3. ad adottare iniziative per investire nel Mezzogiorno d'Italia una quota delle risorse per l'infrastrutturazione almeno pari alla quota attuale del 34 per cento, introdotta dal decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, successivamente modificato dall'articolo 1, comma 310, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

4. a sfruttare il vantaggio competitivo naturale che il Mezzogiorno possiede quale

piattaforma strategica al centro del Mediterraneo per intercettare i flussi commerciali e turistici in un'area sempre più al centro degli interessi dell'economia globale, specie dopo il raddoppio del Canale di Suez, e per proiettare l'Italia e l'Europa verso l'Africa e l'Asia;

5. ad assumere iniziative per rendere il Mezzogiorno la porta principale di accesso dal Mediterraneo all'Europa, irrobustendone il suo vantaggio logistico attraverso un piano di investimenti pluriennale per il potenziamento, l'ammodernamento e lo sviluppo delle grandi infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali e digitali, promuovendo, a tal fine, i seguenti interventi infrastrutturali principali per unire il Paese e renderlo competitivo attraverso la realizzazione di corridoi di mobilità intermodale per le merci e le persone:

a) promuovere un piano dei trasporti per un'Italia ad alta velocità ferroviaria tutta connessa nell'asse nord-sud, est-ovest e isole, rivedendo i tracciati per trovare le soluzioni migliori valutando, preliminarmente, la conformazione orografica e la compatibilità dei territori, al fine di prolungare e completare le opere infrastrutturali sul versante tirrenico da Salerno fino a Siracusa e Palermo, passando da Reggio Calabria, ma anche di ripensare sul versante adriatico/jonico il collegamento Ancona-Bari, Bologna-Taranto e la Reggio Calabria-Taranto;

b) identificare le migliori tecnologie per garantire la realizzazione di un nuovo itinerario ad alta velocità sulle direttrici Salerno-Reggio Calabria, e Taranto Metaponto Potenza Battipaglia, sviluppando, in base all'articolo 208 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, un progetto di fattibilità tecnico-economica per un'alta velocità che abbia caratteristiche tecnologiche e prestazionali innovative che considerino esplicitamente la realizzazione di una infrastruttura cosiddetta Larg (lean, agil, resilient, green);

c) ad individuare, all'esito del confronto con il Parlamento e con le altre

Istituzioni anche locali, la soluzione che possa meglio rispondere alla domanda di mobilità da e per la Sicilia, coerentemente all'atto di indirizzo votato dalla Camera nell'ambito della discussione sul Recovery Fund, con la finalità di realizzare un collegamento stabile e veloce dello Stretto di Messina mediante la realizzazione di opere adeguate e mezzi idonei e sostenibili, in modo da porre definitivamente fine all'isolamento della rete dei trasporti siciliani da quella del resto del Paese estendendo, così, l'alta velocità fino a Palermo e Siracusa.

d) potenziare il corridoio Jonio-Adriatico per le merci, che è stato già scelto come corridoio merci in linea con il *Rail Freight Corridor III* deciso a livello di Unione europea, rendendo così competitivi i grandi porti industriali e commerciali del Mezzogiorno di Augusta, Gioia Tauro e Taranto per l'interscambio con le economie asiatiche e nord-africane;

e) adottare iniziative affinché l'Unione europea proceda alla rivisitazione della Rete Ten-T affinché tutta la Sardegna vi sia inclusa;

f) assicurare una moderna infrastrutturazione dei territori siciliani e calabresi, coinvolti dal flusso di trasporto legato all'attraversamento dello Stretto e favorire il rinnovo e l'impiego di mezzi navali moderni e veloci;

g) prevedere e garantire che i servizi di trasporto via mare da e per la Sardegna, sia dei passeggeri che delle merci, siano organizzati in regime di continuità territoriale marittima, al fine di ridurre lo svantaggio strutturale permanente dovuto all'insularità, in coerenza con la normativa europea;

h) completare la rete viaria interna della Sardegna attraverso l'attuazione degli interventi previsti dagli accordi Stato-regione e dal Patto per la Sardegna con l'obiettivo della integrazione dell'intera maglia viaria di collegamento tra i principali sistemi urbani dell'isola (S.S. Porto Torres-Cagliari e S.S. Sassari-Olbia);

i) completare la tratta ferroviaria Roccafindola-Isernia-Campobasso e il rad-

doppio ferroviario Termoli-Lesina in Molise;

j) prevedere, in tempi rapidi e utili, la progettazione e la realizzazione della nuova SS 106 da Sibari a Reggio Calabria ed il completamento delle trasversali che collegano il versante Jonico al versante tirrenico (A3 Contursi, SS7 var Lioni, A16 Grottaminarda, A14 Termoli) consentendo di porre fine all'isolamento atavico della costa jonica calabrese e consentendone il rilancio sotto il profilo sociale ed economico produttivo;

6. ad adottare le iniziative di competenza per mantenere e potenziare tutta la rete dei collegamenti intra-regionali stradali e ferroviari per garantire una maggiore accessibilità alle vie di comunicazione nazionali principali e ai corridoi internazionali così da avvicinare le aree periferiche alle direttrici della mobilità nazionale e internazionale di persone e merci;

7. migliorare la rete viaria secondaria di Province e Città metropolitane nel Mezzogiorno, attraverso procedimenti attuativi che incidano sui fabbisogni reali e sulla selezione delle priorità realizzative, promuovendo il rafforzamento delle stazioni appaltanti provinciali;

8. promuovere tutte le iniziative di carattere regolamentare, amministrativo e gestionale per sbloccare gli interventi infrastrutturali finanziati ma non avviati, e velocizzare tutti quelli avviati, ma che procedono a rilento accumulando gravi ritardi;

9. cogliere appieno le opportunità offerte dal nuovo programma di finanziamento dell'Unione europea, interamente dedicato alla trasformazione digitale per il periodo 2021-2027, affiancando inoltre gli strumenti previsti dal Recovery Plan e dal Green Deal europeo al fine di accrescere e massimizzare i vantaggi della trasformazione digitale per cittadini, pubbliche amministrazioni e imprese del Mezzogiorno;

10. ad adottare iniziative per istituire un osservatorio sui prezzi praticati dai principali vettori di mobilità aerea, ferroviaria e marittima onde evitare politiche tariffarie

che penalizzino l'utenza meridionale nei periodi coincidenti con i maggiori flussi durante l'anno;

11. ad adottare iniziative per istituire un «bonus alta velocità» da erogare a favore dei viaggiatori con lo scopo di promuovere l'erogazione di servizi ferroviari con caratteristiche di alta velocità su tratte tradizionali e di incrementare l'accessibilità territoriale ferroviaria nel Mezzogiorno;

12. a verificare il rispetto da parte di Trenitalia degli impegni assunti nel contratto di servizio Media e Lunga percorrenza 2017-2026 per porre rimedio all'annoso problema del rinnovo del materiale rotabile e del miglioramento della qualità complessiva dei servizi relativi ai treni a lunga percorrenza, per aumentare affidabilità e qualità dei servizi e recuperare margini di appetibilità della clientela, in particolare nel Sud Italia; in sede di revisione dell'offerta, attivare misure volte al potenziamento del meccanismo di rilevazione della qualità e del grado di soddisfazione al fine di registrare sistematicamente le peculiarità e le criticità delle diverse aree del Paese sia per quanto concerne la regolazione delle sanzioni in essere;

13. ad adottare iniziative per dare impulso a regimi amministrativi e fiscali di vantaggio per le imprese che decidono di localizzare i propri insediamenti produttivi nel Mezzogiorno, con particolare riguardo alle zone economiche speciali per favorire l'attrazione di imprese nazionali ed estere, e favorire la costruzione di filiere radicate sul territorio in grado di far crescere le piccole e medie imprese meridionali e sostenere il riposizionamento strategico delle imprese meridionali attraverso un maggiore orientamento verso l'*export*;

14. a promuovere un aggiornamento del Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna firmato il 29 luglio 2016, ai fini della attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 60, comma 6, del decreto-legge n. 76 del 16 luglio 2020, convertito con modificazione con legge n. 120 dell'11 settembre 2020, promuovendo la realizzazione delle infrastrutture necessarie a ga-

rantire l'approvvigionamento di gas metano all'Isola ai fini del rilancio delle attività produttive a prezzi sostenibili e in linea con quelli del resto d'Italia, assicurando al contempo la compatibilità con l'ambiente e l'attuazione degli obiettivi del PNIEC in tema di rilancio industriale, di decarbonizzazione dei consumi e di phase out delle centrali a carbone, *a condizioni di sicurezza e di prezzo per i cittadini e le imprese sarde analoghe a quelle di altre regioni italiane, promuovendo altresì lo sviluppo della concorrenza al fine di ridurre il prezzo della fornitura;*

15. a promuovere importanti interventi di logistica e industriali nei porti e interporti strategici del Sud così da dotarli delle infrastrutture necessarie per farne snodi fondamentali per i nuovi flussi commerciali nel Mediterraneo e rispondere alla perdita del sistema portuale italiano del 2 per cento delle quote di mercato continentale negli ultimi 10 anni rispetto ai porti del nord Europa e agli altri porti del Mediterraneo che hanno guadagnato il 7 per cento, tenendo presente che è di estrema importanza a questo riguardo il potenziamento dei porti del Mezzogiorno in termini di poli logistici intermodali attraverso una maggiore integrazione con il sistema aeroportuale e quello dei collegamenti terrestri, con particolare attenzione alle infrastrutture ferroviarie portuali per il consolidamento e l'estensione del sistema della mobilità collegato ai corridoi internazionali per un agile movimentazione e trasporto delle merci;

16. a favorire la digitalizzazione e la semplificazione delle procedure nella gestione del traffico portuale di persone e merci e il potenziamento delle autostrade del mare verso il resto dell'Europa e dell'Africa e in particolare ottimizzare il collegamento ferroviario tra l'area portuale di Augusta e la linea Catania-Siracusa, attraverso una revisione del tracciato della linea Catania-Siracusa, consentendo il raggiungimento di adeguati *standard* di sicurezza in previsione di un maggior flusso merci e la riduzione dei tempi di percorrenza sulla tratta Catania-Siracusa;

17. a promuovere un piano strategico per gli aeroporti per garantire una maggiore competitività del Mezzogiorno nel settore turistico attraverso una migliore accessibilità per rendere più agili i collegamenti infrastrutturali con i poli turistici a più alto potenziale e una più efficace capacità di attrarre quote più rilevanti dei flussi turistici internazionali;

18. a predisporre una programmazione organica in cui le infrastrutture da realizzare *ex novo*, da completare e da mantenere indicate nella presente risoluzione, siano affiancate da una puntuale previsione delle fonti di finanziamento, con particolare riguardo alle risorse previste nel Piano nazionale dei trasporti e nel Piano per il Sud a valere sul Quadro finanziario pluriennale 2021-27 (123 miliardi di euro), a quelle che saranno riconosciute all'Italia dallo strumento europeo di emergenza per la ripresa *Next Generation EU (Recovery Fund)* e ai contratti con Rfi e Anas;

19. ad adottare iniziative volte al potenziamento e all'ammodernamento della rete stradale autostradale e statale delle Regioni del sud d'Italia e in particolare attraverso la realizzazione del progetto « Green Roads », al fine di implementare il sistema delle infrastrutture del Mezzogiorno e facilitare la mobilità intermodale per le merci e le persone con le altre regioni italiane e con l'Europa;

20. ad adottare iniziative per promuovere la realizzazione degli impianti di accumulo energetico, indispensabili per sostenere lo sviluppo delle rinnovabili in chiave ambientalmente sostenibile, al fine di definire nel breve termine uno specifico meccanismo di supporto che consenta di superare gli attuali elementi ostativi alla realizzazione delle nuove infrastrutture idroelettriche a pompaggio, in piena coerenza con gli obiettivi e le tempistiche indicati nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, privilegiando in via esclusiva i progetti finalizzati alla realizzazione di impianti di accumulazione che prevedano lo sfruttamento di bacini superiore ed inferiore preesistenti senza la necessità di ef-

fettuare ulteriori opere civili per sopperire alla loro assenza;

21. a porre in essere tutte le azioni di competenza volte ad aumentare la dotazione di personale qualificato a disposizione delle amministrazioni locali promuovendo un ricambio generazionale e di competenze, al fine di sviluppare la progettualità e utilizzare in modo rapido ed efficace le ingenti risorse che messe in campo da questo Governo avendo una attenzione particolare per gli enti locali attualmente in dissesto;

22. ad adottare le necessarie iniziative finalizzate al riammodernamento del sistema infrastrutturale idrico del Mezzogiorno, al fine di contenere gli sprechi, assicurare gli approvvigionamenti a fami-

glie e imprese, e consentire il rilancio dell'agricoltura quale settore strategico per il Sud.

(8-00091) « Bruno Bossio, Ficara, Nobili, Deiana, Scagliusi, Pezzopane, Garriglio, Fregolent, Del Basso De Caro, Cantini, Pizzetti, Andrea Romano, Bordo, De Luca, Frailis, Lacarra, Gavino Manca, Miceli, Mura, Navarra, Ubaldo Pagano, Raciti, Siani, Topo, Viscomi, Luciano Cantone, Barbuto, Carinelli, De Girolamo, De Lorenzis, Grippa, Marino, Raffa, Serritella, Spesotto, Termini, Ilaria Fontana, Daga, D'Ippolito, Di Lauro, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Terzoni, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zozzezzi, Maglione ».

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dei contributi in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero per l'anno 2020, nel capitolo 2309 – piano gestionale 1. Atto n. 213 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione</i>)	39
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i>	76

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori	40
DL 130/2020: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131- <i>bis</i> , 391- <i>bis</i> , 391- <i>ter</i> e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del <i>web</i> e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale. C. 2727 Governo (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	40

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020. C. 2670 Governo (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	47
<i>ALLEGATO 2 (Emendamento approvato)</i>	77
<i>ALLEGATO 3 (Relazione approvata)</i>	82
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	48

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ruanda, con Allegati. Esame C. 2413 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	48
<i>ALLEGATO 4 (Parere approvato)</i>	84
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica delle Filippine, con Allegati Esame C. 2414 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	50
<i>ALLEGATO 5 (Parere approvato)</i>	85
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Seychelles, con Allegati Esame C. 2416 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	53
<i>ALLEGATO 6 (Parere approvato)</i>	86
DL 125/2020: Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta	

COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020 Esame C. 2729 Governo (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	56
ALLEGATO 7 (<i>Parere approvato</i>)	87
SEDE REFERENTE:	
Sulla pubblicità dei lavori	61
DL 130/2020: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131- <i>bis</i> , 391- <i>bis</i> , 391- <i>ter</i> e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del <i>web</i> e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale. C. 2727 Governo (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	61
ALLEGATO 8 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	89
SEDE REFERENTE:	
Sulla pubblicità dei lavori	67
DL 130/2020: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131- <i>bis</i> , 391- <i>bis</i> , 391- <i>ter</i> e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del <i>web</i> e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale. C. 2727 Governo (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	67

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 18 novembre 2020. — Presidenza del vicepresidente Fausto RACITI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Achille Variati.

La seduta comincia alle 10.10.

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dei contributi in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero per l'anno 2020, nel capitolo 2309 – piano gestionale 1.

Atto n. 213.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 17 novembre 2020.

Fausto RACITI, *presidente*, ricorda che il relatore, Maurizio Cattoi, nella seduta di ieri si era riservato di formulare una pro-

posta di parere sullo schema di decreto in esame.

Maurizio CATTOI (M5S), *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*), precisando che l'ammontare del contributo da assegnare alle associazioni combattentistiche è stabilito dalla legge di bilancio.

Il Sottosegretario Achille VARIATI condivide la proposta di parere e conferma le delucidazioni fornite dal relatore, aggiungendo che il dicastero effettua le verifiche previste dalla legge senza entrare nel merito delle iniziative promosse dalle associazioni combattentistiche.

Emanuele PRISCO (FdI) domanda se sia possibile prevedere l'audizione dei rappresentanti delle associazioni combattentistiche. Ciò, infatti, consentirebbe alla Commissione di conoscere meglio come i contributi assegnati siano utilizzati dai sodalizi beneficiari.

Fausto RACITI, *presidente*, ritiene che la Commissione potrà procedere allo svolgi-

mento di audizioni, ma che tale richiesta non preclude la votazione della proposta di parere.

Emanuele PRISCO (FdI) concorda.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Fausto RACITI, *presidente*, dichiara concluso l'esame dell'atto del Governo.

La seduta termina alle 10.15.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 18 novembre 2020. — Presidenza del vicepresidente Fausto RACITI, indi del presidente Giuseppe BRESCIA. — Interviene il Viceministro dell'interno Matteo Mauri.

La seduta comincia alle 10.15.

Sulla pubblicità dei lavori.

Fausto RACITI, *presidente*, propone che la pubblicità della seduta odierna sia assicurata anche attraverso il circuito chiuso in modalità liberamente accessibile tramite la rete *intranet* della Camera e, tramite apposite credenziali nominative, anche dalla rete *internet*, ai sensi di quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 31 marzo 2020.

Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

DL 130/2020: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del *web* e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale.

C. 2727 Governo.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 17 novembre 2020.

Fausto RACITI, *presidente*, avverte che la Commissione riprende l'esame dall'emendamento Iezzi 1.92

Carmelo MICELI (PD), *relatore*, intervenendo sull'ordine dei lavori, fa riferimento alle affermazioni del deputato Molteni svolte al termine della seduta di ieri, il quale lamentava l'insensibilità della maggioranza riguardo agli appelli rivolti dall'opposizione. Ritiene che la disponibilità al dialogo e al confronto manifestata dai relatori nella fase dell'espressione dei pareri sugli emendamenti sia evidente e invita, quindi, il gruppo della Lega a non svolgere interventi di carattere ostruzionistico, consentendo così alla Commissione di poter discutere i temi fondamentali del provvedimento.

Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) considera ironico l'intervento del relatore Miceli, poiché non ritiene che accantonare alcune proposte emendative riferite ad un unico aspetto possa essere interpretata come una grande apertura. Ribadisce, dunque, che il proprio gruppo scriverà nuovamente al Presidente Fico per rappresentare l'ingiusta disparità di trattamento che, nel giudizio di ammissibilità, è stata riservata agli emendamenti relativi ai comuni di frontiera, rilevando come, mentre gli emendamenti in materia presentati dalle opposizioni sono stati dichiarati inammissibili, l'articolo aggiuntivo Dieni 5.03, avente contenuto del tutto analogo, è stato valutato ammissibile. Si tratta, a suo avviso, di un atteggiamento scorretto, volto ad impedire alle opposizioni di portare un loro contributo e a consentire, invece, alla maggioranza di appropriarsi delle iniziative portate avanti dall'opposizione.

Fausto RACITI, *presidente*, avverte che informerà il Presidente Brescia della questione posta dal deputato Iezzi.

Emanuele PRISCO (FDI) considera opportuno l'intervento del deputato Iezzi, poi-

ché appare necessario acquisire in modo chiaro l'orientamento del Presidente della Camera sulle proposte emendative dichiarate inammissibili.

Nicola MOLTENI (LEGA) non si aspetta certo che la maggioranza voglia accogliere le modifiche sostanziali al provvedimento proposto dal suo gruppo, auspicando tuttavia almeno lo svolgimento di un dibattito nel quale maggioranza e opposizione possano confrontarsi sui temi principali e, forse, a rivedere alcune posizioni. È evidente che le istanze dei decreti-legge sicurezza del Governo Conte I erano diametralmente opposte a quelle presenti nel testo voluto dalla nuova maggioranza che supporta il Governo Conte II. Ritieni, tuttavia, che non possa essere evitato un confronto tra le forze politiche che siedono in quest'aula, né tantomeno che si possa immaginare di strozzare i tempi per la discussione in Commissione, per poi impedire un serio dibattito anche in Assemblea, ricorrendo al voto di fiducia.

Auspica, quindi, che gli stimoli provenienti dall'opposizione possano generare una reazione positiva della maggioranza.

Igor Giancarlo IEZZI (LEGA), intervenendo sull'emendamento 1.92, a sua prima firma, evidenzia che la proposta emendativa intende migliorare il testo del provvedimento, sopprimendo una disposizione che stravolge completamente l'impianto normativo sul contrasto al fenomeno dell'immigrazione clandestina realizzato con i decreti sicurezza del Governo Conte I. Rinova, quindi, l'appello a ritirare l'intero provvedimento, che incrina in modo insanabile i rapporti tra maggioranza e opposizione. Peraltro, in un momento particolarmente difficile per il Paese, gravato dall'emergenza sanitaria e dalla crisi economica legate alla diffusione del Covid-19, appare assurdo bloccare il Parlamento per discutere della riapertura dei porti e dei confini, temi che non certo urgenti e necessari. Altre sono le priorità del Paese, mentre l'imbarazzante audizione della Ministra Lamorgese ha confermato che la nuova politica in materia di immigrazione

sta portando a una ripresa dei fenomeni che erano stati contenuti con i decreti sicurezza del Ministro Salvini. Si tratta di un progetto folle, che aggiunge le problematiche legate all'incremento del flusso migratorio a quelle che l'attuale situazione emergenziale sta determinando sui cittadini italiani, i quali attendono risposte concrete sui temi del lavoro e della sanità. Stiamo assistendo a uno Stato che abdica alla difesa dei suoi confini e che, in maniera indiretta, favorisce i trafficanti di esseri umani.

Ritiene quindi che la soppressione dell'articolo 1 comporterà anche il venir meno dell'articolo 5, altra architrave del provvedimento, volto a ripristinare il sistema di accoglienza diffusa, facendo così ripartire il *business* dell'immigrazione clandestina smantellato dal precedente Governo. Sottolinea, quindi, ancora una volta, la contraddittorietà del Movimento 5 Stelle, che ha sostenuto posizioni inconciliabili, prima in occasione dell'approvazione dei decreti del precedente Governo e ora con riferimento al provvedimento in esame, denotando, a suo avviso, la strenua volontà di mantenersi al Governo, con qualunque maggioranza.

Fausto RACITI, *presidente*, prega i colleghi di consentire al deputato Iezzi di continuare il suo intervento.

Igor Giancarlo IEZZI (LEGA), riprendendo il suo intervento, sottolinea che, a fronte della contraddittorietà del Movimento 5 Stelle, il Partito Democratico ha mantenuto un atteggiamento coerente di apertura a chiunque volesse venire in Italia, permettendo, tra l'altro, alla Lega di raccogliere il consenso di molti elettori, preoccupati da un'invasione di immigrati clandestini. Tale atteggiamento, tuttavia, è stato portato avanti con grande superficialità, ignorando che un'apertura indiscriminata agli stranieri ha inevitabilmente ripercussioni su vari fronti, creando pressioni sul sistema sanitario, su quello della sicurezza pubblica, nonché sul bilancio dello Stato. Inoltre, dichiara il proprio timore circa il vero obiettivo del Partito Democra-

tico, che crede sia quello di aumentare nuovamente il costo unitario rimborsato a coloro che gestiscono l'accoglienza, aprendo nuovamente la strada agli abusi, anche criminali, che il precedente Governo era riuscito a contrastare. Sulla base di tali considerazioni, pertanto, auspica l'approvazione del suo emendamento 1.92.

Fausto RACITI, *presidente*, prega i colleghi di contenere i tempi dei loro interventi.

Emanuele PRISCO (FDI), intervenendo sull'emendamento Iezzi 1.92, ritiene necessario sopprimere l'articolo 1 del decreto-legge, che, consentendo l'apertura dei porti, a fronte della chiusura a cui sono costrette tutte le attività a causa dell'emergenza pandemica, è il manifesto della insensatezza del disegno della maggioranza. Infatti, i dati riportati dalla Ministra dell'interno nella audizione di ieri dimostra che sta aumentando il numero degli immigrati clandestini, invogliati a venire in Italia dal messaggio lanciato da questo Governo, che adombra anche la possibilità di una futura regolarizzazione. Il decreto in esame sta causando notevoli difficoltà alle forze dell'ordine, già sotto pressione, che non riescono a fare fronte all'ondata migratoria, e sta trasformando l'Italia nel campo profughi dell'Europa. Ricorda che Fratelli d'Italia ha presentato diverse proposte per una gestione più razionale del fenomeno, quali, ad esempio, il blocco navale europeo – sul quale gli sembra che la Ministra non abbia un atteggiamento di chiusura – e il disbrigo delle pratiche di immigrazione direttamente nei Paesi di origine dei richiedenti attraverso gli uffici consolari, come sta facendo la Spagna, avallata anche da una recente sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo. Auspica, pertanto, che i relatori, dimostrando una reale volontà di collaborare, vogliano aprire alle proposte di buon senso dell'opposizione, prima fra tutte, la soppressione dell'articolo 1 del decreto-legge.

Stefano CECCANTI (PD), rimarcando la selettività della memoria del collega Iezzi,

che ha ricordato solo le cose utili al suo intervento, ricorda che anche la prima legge di bilancio della legislatura, quella del primo Governo Conte, ha avuto un percorso estremamente accidentato e lento, anche in mancanza di emergenze sanitarie come quella ora in atto. Anche l'*iter* parlamentare che ha portato all'approvazione dei due decreti Sicurezza, proposti dall'allora Ministro dell'interno Salvini, è stato tutt'altro che agevole, segnato da malesseri all'interno della stessa maggioranza. Ricorda che la deputata Corneli, del Movimento 5 Stelle, aveva all'epoca addirittura invocato l'intervento della Corte costituzionale. Il deputato Iezzi, inoltre, non ha menzionato la necessità di correggere i decreti nei punti segnalati dal Presidente della Repubblica in sede di promulgazione, con riferimento alla mancata proporzionalità tra comportamenti e sanzioni e al mancato rispetto dei trattati internazionali. Ricorda, infine, che Governo ha dovuto adottare le norme correttive in esame anche per dare seguito alle censure della Corte costituzionale, che, con la sentenza n. 186 del 2020, ha dichiarato l'illegittimità della mancata previsione della possibilità dei richiedenti asilo di iscriversi all'anagrafe comunale.

Simona BORDONALI (LEGA), intervenendo sull'emendamento Iezzi 1.92, intende sottolineare la contraddittorietà dell'atteggiamento del Movimento 5 Stelle, che, in occasione dell'approvazione dei precedenti decreti in materia di sicurezza, aveva sposato la linea del Governo, designando addirittura il presidente Brescia quale relatore del decreto-legge Sicurezza e proponendo modifiche ai testi originari dei provvedimenti, i cui contenuti sono tra gli oggetti di censura del Presidente della Repubblica, quali, ad esempio, la previsione della confisca delle navi delle organizzazioni non governative (ONG).

In ogni caso, il fatto che il provvedimento in esame abbia un contenuto ben più esteso rispetto alle mere correzioni necessitate dai rilievi del Presidente della Repubblica e della Corte costituzionale, dimostra che la maggioranza ha un disegno diverso, quello di creare un sistema che accolga tutti indiscriminatamente e che non

espella nessuno. Auspica, pertanto, la soppressione dell'articolo 1, che, tra l'altro, reca disposizioni contraddittorie e di difficile applicazione. Ad esempio, tra i permessi di soggiorno che possono essere convertiti in permessi di lavoro vi sono tipologie di permessi che escludono la prestazione lavorativa e perfino il permesso di soggiorno per motivi religiosi. Si tratta, pertanto, di un modo surrettizio di prolungare la permanenza in Italia di chi già è presente, dal momento che il permesso di soggiorno per motivi di lavoro ha una durata più ampia. Anche l'abolizione del divieto di ingresso nei porti per motivi di ordine e sicurezza dimostra che il Governo non ha a cuore le sorti dell'Italia e che le forze che lo sostengono, in particolare, il Movimento 5 Stelle, sono più attenti alla necessità di mantenere le poltrone che alle esigenze degli italiani, anche a prezzo di contraddire le loro precedenti decisioni.

Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA) rileva come l'articolo 1 del provvedimento, di cui l'emendamento in esame propone la soppressione, sia sostanzialmente volto a rendere pressoché impossibile l'espulsione degli stranieri, con l'introduzione di ben 23 cause ostative, molte delle quali vaghe e generiche.

Con riferimento alla causa ostativa relativa al rischio di tortura e di trattamenti crudeli, inumani o degradanti, rileva come tale causa ostativa non possa evidentemente applicarsi alla Tunisia, Paese dal quale proviene un significativo numero di migranti e con il quale l'Italia intrattiene stretti rapporti economici. Sottolinea l'indeterminatezza di altri criteri, quali ad esempio il rispetto della vita privata e familiare, la natura e l'effettività dei vincoli familiari e l'effettivo inserimento sociale.

Evidenzia, inoltre, come tale normativa determinerà un notevole contenzioso giudiziario, come ha rilevato il presidente della sezione specializzata per l'immigrazione del tribunale di Venezia, il quale ha denunciato il rischio di un numero insostenibile di procedimenti, con conseguente sacrificio dei diritti dei cittadini italiani e del principio costituzionale della ragionevole durata del processo. Rileva, inoltre, come gli

stranieri godano di fatto, al contrario dei cittadini italiani, dell'assistenza legale gratuita, per ottenere la quale è sufficiente dichiarare di essere privi di mezzi.

Esprime altresì stupore per il fatto che con il provvedimento in esame si sia tra l'altro ravvisata la straordinaria necessità e urgenza di adottare disposizioni in materia di iscrizione anagrafica.

Sottolinea, infine, come il provvedimento in esame trasformi le sanzioni amministrative previste a carico dei comandanti delle navi in sanzioni penali, le quali paradossalmente rischiano di essere di fatto inefficaci e aleatorie. Ritiene quindi che la maggioranza dovrebbe avere l'onestà intellettuale di dichiarare espressamente gli obiettivi politici che persegue.

Edoardo ZIELLO (LEGA) osserva come siano attualmente presenti in Italia 32 mila migranti sbarcati, di cui 5 mila nel solo mese di novembre. Osserva come ben 12 mila provengano dalla Tunisia, che, stando a quanto dichiarato dalla stessa Ministra dell'interno, non può non essere considerato un Paese sicuro.

Rileva come l'articolo 1, di cui si propone la soppressione, sia sostanzialmente rivolto allo scopo di favorire gli ingressi indiscriminati e come ripristini la previsione, già contenuta nella legge Turco-Napolitano, di permessi per motivi umanitari al di fuori di previsioni di convenzioni internazionali. Stigmatizza, inoltre, la possibilità di convertire i permessi di soggiorno in permessi per motivi di lavoro, peraltro in un momento di particolare difficoltà per l'occupazione nel nostro Paese, la soppressione della competenza del Ministro dell'interno in materia di interdizione dell'ingresso di navi nelle acque territoriali, il ridimensionamento dell'entità delle sanzioni pecuniarie e l'eliminazione della confisca, in ordine alla quale sottolinea con stupore come vi sia un emendamento del gruppo di LEU volto addirittura a prevedere la restituzione dei natanti confiscati.

Ritiene, infine, vergognosa la condotta del Movimento 5 Stelle, che approva oggi norme opposte rispetto a quelle che ap-

provò quando faceva parte del precedente Governo.

Gianni TONELLI (LEGA), nell'illustrare l'emendamento soppressivo Iezzi 1.92, di cui è cofirmatario, rileva come l'articolo 1 sia volutamente criptico e indecifrabile, evidentemente al fine di impedire ai cittadini di rendersi conto di quello che è il suo reale intendimento, vale a dire aprire i porti e promuovere un'immigrazione indiscriminata. Ritieni che tale politica risponda a due scopi, l'uno ideologico e l'altro legato agli interessi economici di coloro che speculano sulle disgrazie degli esseri umani. Stigmatizza anch'egli il radicale cambiamento di posizione da parte del Movimento 5 Stelle.

Raccomanda dunque l'approvazione dell'emendamento in esame, in quanto lo scopo della norma di cui si propone la soppressione è quello di favorire il più possibile l'ingresso e la permanenza nel nostro Paese degli stranieri. Denuncia con forza come si tratti di uno scempio disgustoso nei confronti dell'Italia, degli italiani e della civiltà occidentale.

Ylenia LUCASELLI (FdI) premette che intende svolgere un intervento non ostruzionistico, ma volto a sollecitare il dibattito, augurandosi che la discussione si svolga il più possibile nel merito.

Dopo aver ricordato che nello scorso fine settimana si sono registrati 230 arrivi di immigrati irregolari a Lampedusa, ricorda come il numero totale di immigrati sbarcati presenti nel nostro Paese sia superiore a 30 mila.

Osserva come il flusso di arrivi attraverso il Mediterraneo non soltanto non sia stato interrotto, ma venga incoraggiato, in quanto l'articolo 1 del provvedimento in esame è sostanzialmente volto a consentire a chiunque di rimanere nel territorio nazionale, ponendo una serie di presupposti che consentono tale permanenza vaghi e generici e introducendo la conversione dei permessi di soggiorno in permessi per motivi di lavoro.

Ritiene, inoltre, opportuno citare alcuni dati economici e ricorda come l'Italia con-

tribuisca al FAMI, il fondo europeo asilo e migrazioni, per 400 milioni di euro annui e riceva soltanto 120 milioni di euro annui. Sottolinea come tali fondi vengano sostanzialmente attribuiti alle cooperative, ai consorzi e agli altri soggetti che gestiscono l'accoglienza.

Con riferimento alle affermazioni della Ministra Lamorgese, secondo la quale la situazione dal punto di vista dei dati delle presenze nelle strutture di accoglienza non è mutata a seguito dell'entrata in vigore dei cosiddetti « decreti Salvini », rileva come ciò derivi evidentemente dal fatto che i predetti decreti non sono stati sostanzialmente applicati e osserva come il costo generale dell'accoglienza degli immigrati sbarcati sulle nostre coste ricada su tutti i cittadini. Osserva come tale costo ammonti a 15,6 milioni di euro per il sistema Sisami e a 27,5 milioni di euro per le varie cooperative che gestiscono l'accoglienza.

In considerazione di tali dati sottolinea come la questione dell'immigrazione vada considerata anche dal punto di vista economico, in particolare nel momento di grave difficoltà in cui versa il nostro Paese, che rende ancor più intollerabile chiedere ai cittadini italiani di farsi carico dell'immigrazione irregolare. Per quanto concerne l'attività delle ONG ricorda con preoccupazione come una ONG tedesca abbia recentemente varato una nuova nave che si è posizionata al largo delle coste libiche.

Alla luce delle considerazioni esposte dichiara il voto favorevole sull'emendamento Iezzi 1.92.

Alberto STEFANI (LEGA) sottolinea come l'articolo 1 sia volto a ripristinare norme già previste dalla « legge Turco-Napolitano » e abrogate dai « decreti sicurezza » adottati dal precedente Governo, i quali non erano certo volti a smantellare la protezione umanitaria bensì a rimodularla, facendo riferimento alla disciplina adottata da numerosi altri Paesi europei. Ritieni pertanto siano del tutto inaccettabili le accuse di fascismo e di disumanità rivolte alla propria parte politica in relazione ai « decreti sicurezza » adottati dal precedente Governo.

Ritiene che siano certamente meritevoli di compassione e considerazione coloro che fuggono da situazioni belliche, ma non certo coloro i quali tentano di entrare illegalmente nel nostro territorio o addirittura, come nel caso di Carola Rackete, mettono in repentaglio l'incolumità degli appartenenti delle forze dell'ordine italiane. Ritiene che il provvedimento in esame costituisca una presa in giro nei confronti degli italiani e raccomanda pertanto l'approvazione dell'emendamento Iezzi 1.92, di cui è cofirmatario.

Fausto RACITI, *presidente*, pone in votazione l'emendamento Iezzi 1.92.

Emanuele PRISCO (FDI) ritiene che l'esito della votazione sia dubbio.

Fausto RACITI, *presidente*, invita i deputati segretari a procedere al conteggio dei voti.

La Commissione respinge l'emendamento Iezzi 1.92.

Igor Giancarlo IEZZI (LEGA), intervenendo sull'emendamento Molteni 1.93, di cui è cofirmatario, rileva come esso sia volto a sopprimere il comma 1 dell'articolo 2. Osserva come tale disposizione reintroduca il riferimento ai seri motivi umanitari e al rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato, che era contenuto nel testo della « legge Turco-Napolitano » e che è stato successivamente soppresso dai « decreti sicurezza ».

Ritiene, infatti, che l'emendamento in esame sia essenzialmente propagandistico e privo di contenuto normativo, in quanto è evidente, come rilevato anche dal Presidente della Repubblica, che il rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato debba sempre essere assicurato anche in assenza di un esplicito richiamo in tal senso. Quanto al riferimento ai seri motivi umanitari, ritiene si tratti di una definizione generica e sostanzialmente inapplicabile. Raccomanda pertanto l'approvazione dell'emendamento Molteni 1.93.

Nicola MOLTENI (LEGA) rivendica la responsabilità politica di aver concorso all'approvazione del primo « decreto sicurezza », volto a porre fine all'anomalia della protezione umanitaria, che costituiva un *unicum* peculiare dell'ordinamento italiano. Ricorda come il precedente Governo abbia introdotto una tipizzazione delle ipotesi di protezione speciale non previste espressamente dalle convenzioni internazionali. Rileva come le accuse di incostituzionalità rivolte alle norme adottate dal precedente Governo siano state smentite dalla stessa Corte costituzionale, la quale ha dichiarato inammissibili i ricorsi presentati da alcune regioni amministrare da maggioranze di centro-sinistra. Ritiene, pertanto, del tutto falsa l'accusa rivolta al precedente Governo di aver messo in pericolo i principi costituzionali e chiede ai deputati del Movimento 5 stelle di chiarire le motivazioni del loro radicale cambiamento di posizione, rivendicando al contrario la coerenza delle posizioni della propria parte politica.

Ylenja LUCASELLI (FDI) ritiene che il provvedimento in esame abbia un'impronta ideologica, che espone il Paese a seri rischi per la sicurezza, come dimostra il fatto, ad esempio, che, di recente, è tornato in Italia irregolarmente un immigrato, che era stato espulso negli anni precedenti per comprovati collegamenti con cellule terroristiche.

Ritiene necessario affrontare la questione dell'immigrazione senza spirito ideologico, garantendo un'accoglienza dignitosa a coloro che ne abbiano diritto, attraverso una regolamentazione chiara e razionale, facendo notare, invece, che il provvedimento in esame aumenta le difficoltà burocratiche e rischia di favorire l'immigrazione irregolare. Sollecita dunque maggioranza e Governo ad affrontare la questione migratoria seriamente, dialogando costruttivamente con l'opposizione, tenuto conto, peraltro, che una componente della maggioranza, rappresentata dal gruppo del M5S, sembra avere le idee confuse o di non averne proprio, considerato che durante il precedente Governo assunsero posizioni diametralmente opposte a quelle attuali.

Emanuele PRISCO (FDI), dopo aver ricordato che il suo gruppo, in occasione della discussione sui precedenti decreti sicurezza, tentò di introdurre norme più severe in materia di gestione dei flussi migratori, fa notare che il provvedimento in esame rende la situazione ancora più difficile, allargando eccessivamente le maglie della normativa sull'immigrazione.

Condivide lo spirito dell'emendamento Molteni 1.93, facendo notare che il provvedimento appare volto a favorire l'immigrazione irregolare. Fa riferimento, ad esempio, a quelle disposizioni che facilitano la conversione dei permessi di soggiorno in permessi di lavoro, eliminano il requisito del reddito minimo per l'ottenimento di tali permessi, facilitano i ricongiungimenti familiari. Ritene, dunque, che si lanci il segnale che l'Italia è disponibile ad accogliere chiunque, a prescindere dalla sussistenza o meno di certi requisiti, promettendo comunque future sanatorie.

La Commissione respinge l'emendamento Molteni 1.93.

Emanuele PRISCO (FDI) illustra l'emendamento Lucaselli 1.94, di cui è cofirmatario, facendo notare come esso miri a limitare i flussi migratori, laddove non sussistano le condizioni socio economiche per un'accoglienza dignitosa, facendo notare che l'attuale emergenza epidemiologica bene rientri nella fattispecie delineata dalla proposta emendativa.

Ylenja LUCASELLI (FDI), illustrando il suo emendamento 1.94, fa notare come esso richiami il principio di ospitalità dignitosa, ovvero commisurata alle condizioni socio economiche del Paese. Ritene infatti ipocrita invocare principi umanitari se poi non vi sono le condizioni per renderli effettivi. Fa notare che l'atteggiamento della maggioranza rischia di favorire l'immigrazione irregolare e di danneggiare gli stessi migranti che rispettano le regole. Rileva che l'emendamento esame, modificando il testo unico sull'immigrazione, stabilisce inapplicabilità di certe norme in presenza di stati emergenziali

dovuti a recessione economica, catastrofi e calamità naturali e pandemie, fattispecie che appare particolarmente aderente al contesto storico attuale.

La Commissione respinge l'emendamento Lucaselli 1.94.

Ylenja LUCASELLI (FDI) illustra il suo emendamento 1.95, facendo notare come esso miri ad introdurre una programmazione triennale nella gestione dei flussi migratori, fissando un numero massimo di stranieri che lo Stato potrà accogliere e tenendo conto delle condizioni macroeconomiche caratterizzate da livelli di attività produttiva, al fine di garantire un'accoglienza dignitosa.

Ribadisce la necessità di introdurre una regolamentazione chiara e razionale nella gestione dei flussi migratori, al fine di evitare di favorire l'immigrazione irregolare.

Felice Maurizio D'ETTORE (FI), intervenendo sull'emendamento Lucaselli 1.95, ritiene che tale proposta emendativa colga nel segno, dimostrando come l'opposizione sia intenzionata a dare un contributo positivo in vista di un miglioramento del testo. Ritene infatti di buon senso agganciare la gestione dei flussi migratori ad indici di programmazione, svolgendo anche valutazioni macroeconomiche che tengano conto del contesto socio economico del paese, in armonia con le indicazioni europee. Si chiede quindi quale sia l'opinione dei relatori al riguardo, auspicando quantomeno un accantonamento della proposta emendativa in esame.

La Commissione respinge l'emendamento Lucaselli 1.95.

Ylenja LUCASELLI (FDI), illustrando il suo emendamento 1.96, si chiede per quale ragione la maggioranza non prenda posizione sulle rilevanti questioni poste da tali emendamenti, se davvero ha a cuore i principi umanitari di cui parla. Rileva che la proposta emendativa in esame mira a razionalizzare la gestione dei flussi migratori, attraverso una programmazione triennale

e attraverso un'accoglienza adeguata al contesto socio economico, garantendo altresì trasparenza circa la gestione dei flussi migratori a favore dei cittadini.

Igor Giancarlo IEZZI (LEGA), preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sull'emendamento Lucaselli 1.96, facendo notare che esso reca un principio di buon senso mirato a rendere razionale la gestione dei flussi migratori, adeguando l'accoglienza al contesto socio economico e subordinandola ad una programmazione. Ritiene che una simile proposta emendativa non possa determinare divisioni politiche, potendo tracciare piuttosto una linea di demarcazione tra coloro che intendono gestire razionalmente tali fenomeni e coloro che invece preferiscono che regni il caos. Dopo aver osservato che in altri Paesi operano movimenti politici di sinistra aperti ad una gestione razionale dei flussi migratori, prende atto con rammarico che la sinistra italiana, al contrario, sembra essere favorevole ad una apertura indiscriminata delle frontiere. Fa notare che certe politiche migratorie rischiano peraltro di favorire la criminalità organizzata.

Felice Maurizio D'ETTORE (FI) fa notare che il principio della programmazione e quello volto ad adeguare un precetto normativo ad un preciso contesto economico sociale storico è costantemente applicato anche in altri campi, ad esempio in materia di contrattazione e assunzioni nel pubblico impiego, essendo stato peraltro stato più volte sottolineato dalla stessa Corte costituzionale. Ritiene dunque che la proposta emendativa in esame rechi un principio incontestabile, peraltro collegato ai vincoli europei.

Stefano CECCANTI (PD), citando una celebre frase utilizzata nel 1974 da Valéry Giscard d'Estaing nei confronti di François Mitterrand, in un confronto in vista dell'elezione del Presidente della Francia, osserva, con riferimento alle considerazioni svolte in alcuni precedenti interventi, che l'opposizione non può pretendere di avere il « monopolio della razionalità ».

La Commissione respinge l'emendamento Lucaselli 1.96.

Fausto RACITI (PD), *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 18 novembre 2020. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. — Interviene la Ministra per le pari opportunità e la famiglia Elena Bonetti.

La seduta comincia alle 14.05.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea — Legge europea 2019-2020.

C. 2670 Governo.

(Relazione alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 17 novembre 2020.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, ricorda che nella seduta dell'11 novembre è stato accantonato l'emendamento Macina 1.1, mentre gli altri due emendamenti sono stati già esaminati.

Ricorda altresì che il relatore, Ceccanti, ha già formulato una proposta di relazione favorevole, la quale è a disposizione dei componenti della Commissione.

Segnala che i deputati Lattanzio, Palazzotto, Muroli, Marco Di Maio e Brescia sottoscrivono l'emendamento Macina 1.1.

Segnala quindi che si procederà prima all'esame dell'emendamento accantonato e poi alla votazione della proposta di relazione del relatore.

Stefano CECCANTI (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Macina 1.1, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

La Ministra Elena BONETTI esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione approva l'emendamento Macina 1.1, come riformulato.

La Commissione, quindi, approva la proposta di relazione formulata dal relatore (*vedi allegato 3*).

La seduta termina alle 14.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 18 novembre 2020.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15 alle 15.10 e dalle 17.15 alle 17.50.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 18 novembre 2020. — Presidenza del presidente Alberto STEFANI. — Interviene il Viceministro dell'interno Matteo Mauri.

La seduta comincia alle 15.10.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ruanda, con Allegati.

Esame C. 2413 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione — Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alberto STEFANI, *presidente*, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 2413, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ruanda, con Allegati.

Elisa TRIPODI (M5S), *relatrice*, rileva preliminarmente come l'Accordo di cui si propone la ratifica abbia la finalità di disciplinare i rapporti bilaterali in materia di trasporto aereo.

Osserva che, secondo quanto precisato nella relazione illustrativa, l'Accordo mira a regolamentare i servizi aerei tra l'Italia e il Ruanda, al fine di rafforzare ulteriormente i legami economici tra i due Paesi e di apportare vantaggi economici ai vettori aerei, agli aeroporti, ai passeggeri, agli spedizionieri, all'industria del turismo e, in generale, all'economia dei due Stati.

Per quanto riguarda il contenuto dell'Accordo, l'articolo 1 reca le definizioni dei termini ricorrenti nell'Accordo medesimo.

L'articolo 2 rinvia alle norme della Convenzione di Chicago sull'aviazione civile internazionale del 7 dicembre 1944, in quanto applicabili ai servizi aerei internazionali.

L'articolo 3 stabilisce i diritti che le Parti contraenti concedono reciprocamente alle imprese da esse designate, ossia il diritto di sorvolo del proprio territorio, di scalo tecnico e di attività commerciale limitatamente ai punti individuati nella tabella delle rotte allegata all'Accordo (Annesso I).

L'articolo 4 riguarda la designazione e autorizzazioni di servizio, stabilendo i requisiti che vettori aerei devono soddisfare per essere designati a operare sulle rotte concordate.

L'articolo 5 prevede i casi in cui le autorità competenti di ciascuna Parte contraente hanno il diritto di revocare, rifiutare, sospendere o limitare l'autorizzazione d'esercizio ovvero di sospendere o limitare in altro modo l'esercizio di un vettore aereo designato dall'altra Parte.

L'articolo 6, paragrafo 1, stabilisce l'applicabilità delle leggi e regolamenti di una Parte contraente relativi all'ingresso, alla permanenza e alla partenza dal proprio territorio di aeromobili impiegati nei servizi internazionali anche agli aeromobili delle compagnie aeree designate dall'altra Parte contraente, durante la permanenza sul territorio della prima Parte contraente. Ugualmente applicabili ai sensi del paragrafo 2, saranno leggi e regolamenti di una

Parte contraente in ordine all'ingresso sul proprio territorio, alla permanenza e alla partenza di passeggeri, equipaggi, bagagli, merci e posta, nonché ai profili dell'emigrazione, immigrazione, passaporti, dogane, valuta e controlli sanitari. Il paragrafo 3 prevede una clausola per la quale i passeggeri, i bagagli e le merci in transito nel territorio di una Parte contraente che non lascino l'area aeroportuale riservata sono sottoposti esclusivamente a un controllo semplificato, salvo sussistano motivi di sicurezza o circostanze particolari.

L'articolo 7 disciplina il riconoscimento reciproco dei certificati di aeronavigabilità degli aeromobili e delle licenze e qualifiche rilasciate da ciascuna Parte contraente nell'ambito di parametri pari o superiori a quelli minimi stabiliti a livello internazionale dalla Convenzione di Chicago. Si stabilisce altresì che ciascuna Parte si riserva il diritto di rifiuto di riconoscimento di tali certificati e licenze concessi o convalidati a propri cittadini dall'altra Parte contraente.

L'articolo 8 riguarda gli standard di sicurezza delle strutture aeronautiche, degli equipaggi e degli aeromobili.

L'articolo 9 investe il tema della protezione dell'aviazione, richiamando esplicitamente alcune Convenzioni internazionali in materia (senza peraltro porre alcun limite ai diritti e agli obblighi delle Parti derivanti dal diritto internazionale): la Convenzione di Tokyo del 1963 sui reati e taluni altri atti commessi a bordo degli aeromobili; la Convenzione dell'Aja del 1970 per la repressione della cattura illecita di aeromobili; la Convenzione di Montreal del 1971 per la repressione degli atti illeciti rivolti contro la sicurezza dell'aviazione civile (con il Protocollo aggiuntivo del 1988 sugli atti illeciti di violenza negli aeroporti civili internazionali); la Convenzione di Montreal del 1991 sul contrassegno degli esplosivi plastici ai fini di rilevamento. Le Parti si impegnano a prestarsi reciprocamente tutta l'assistenza necessaria a prevenire o far cessare atti di pirateria e qualsiasi altra minaccia alla sicurezza dell'aviazione civile.

L'articolo 10 riguarda gli oneri d'uso e impegna le Parti a non imporre e a non

consentire che siano imposti alle compagnie designate dall'altra Parte oneri superiori a quelli imposti alle proprie compagnie che operino servizi simili. Le Parti si impegnano altresì a promuovere consultazioni in materia.

L'articolo 11 regola gli aspetti doganali, conferendo l'esenzione fiscale ai materiali e alle attrezzature necessari all'attività di volo.

L'articolo 12, in materia di concorrenza leale, stabilisce i principi generali che le autorità aeronautiche delle due Parti contraenti applicano in sede di accordo sulle frequenze dei servizi da esercitare. Prevede, inoltre, che le Parti contraenti operino secondo principi di equa competitività e che si scambino relazioni finanziarie o analoghi documenti che attestino il rispetto delle disposizioni dello stesso articolo e definisce le azioni che possono essere intraprese in caso di violazione delle normative in materia di tutela della concorrenza.

L'articolo 13 riguarda le tariffe e prevede il regime di predisposizione e di applicazione delle tariffe da parte dei vettori designati, improntandolo ai principi della libera concorrenza e della non discriminazione. In caso di disaccordo sull'approvazione delle tariffe, è previsto il ricorso alla consultazione fra le Parti contraenti.

L'articolo 14 concerne la conversione e il trasferimento degli introiti.

L'articolo 15 in materia di principi che regolano la capacità e l'esercizio dei diritti stabilisce i principi e le modalità per l'imposizione di oneri e diritti d'uso alle linee aeree designate. Viene, in particolare, sancito il principio di non discriminazione nell'offerta di tali servizi.

L'articolo 16, in materia di rappresentanza dei vettori, sancisce per le compagnie aeree designate da ciascuna Parte contraente il diritto di mantenere nel territorio dell'altra Parte il personale necessario per l'esercizio dei servizi autorizzati. L'impiego di cittadini di Paesi terzi nel territorio dell'altra Parte è subordinato all'autorizzazione delle autorità competenti.

L'articolo 17 prevede che le compagnie designate, nel territorio dell'altra Parte, abbiano il diritto di provvedere, autonoma-

mente (*self-handling*), ovvero mediante ricorso a fornitori concorrenti, ai servizi di assistenza a terra, ovvero di ricevere un trattamento non discriminatorio laddove il *self-handling* sia precluso dalla legislazione locale o non vi sia effettiva concorrenza tra i fornitori.

L'articolo 18 concerne il sistema di prenotazione computerizzato.

L'articolo 19 concerne gli accordi di cooperazione tra i vettori, rinviando per la disciplina specifica all'Annesso II.

L'articolo 20 riguarda lo scambio di statistiche.

L'articolo 21 concerne le consultazioni tra le Parti per l'attuazione dell'Accordo e la procedura per l'adozione di emendamenti.

L'articolo 22 disciplina la composizione delle controversie.

L'articolo 23 riguarda la conformità alle convenzioni multilaterali, stabilendo che qualora una convenzione o un accordo multilaterale sul trasposto aereo entri in vigore per entrambe le Parti, l'Accordo in esame e i suoi allegati si intendono conformemente emendati.

L'articolo 24 disciplina il recesso dall'Accordo, l'articolo 25 ne prevede la registrazione presso l'ICAO (Organizzazione internazionale dell'aviazione civile), mentre l'articolo 26 concerne l'entrata in vigore.

Quanto al contenuto del disegno di legge di ratifica, che si compone di 4 articoli, gli articoli 1 e 2 contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione.

L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 4 riguarda l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica, fissata per il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per quel che concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 4*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica delle Filippine, con Allegati.

Esame C. 2414 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alberto STEFANI, *presidente*, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 2414, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica delle Filippine, con Allegati.

Elisa TRIPODI (M5S), *relatrice*, rileva preliminarmente come l'Accordo di cui si propone la ratifica s'inserisca in una tipologia di trattati internazionali, che ha la finalità di disciplinare i rapporti bilaterali in materia di trasporto aereo. L'Accordo (Air Services Agreement – ASA) è stato negoziato dalle rispettive autorità aeronautiche in occasione della firma di un memorandum d'intesa di contenuto tecnico-operativo, a conclusione di consultazioni tenutesi a Roma il 4 e 5 settembre 2013.

Osserva che l'Accordo è stato redatto in conformità alla normativa dell'Unione europea, prevedendo l'inserimento delle clausole standard previste dal regolamento (CE) n. 847/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004.

Per quanto riguarda il contenuto dell'Accordo, che è composto da un breve preambolo, 25 articoli e 2 due allegati, l'articolo 1 riguarda le definizioni e illustra termini e concetti utilizzati nell'Accordo, che, comunque, sono conformi alla termi-

nologia e ai concetti utilizzati negli accordi internazionali nel settore del trasporto aereo.

L'articolo 2, in materia di tutela della concorrenza, precisa che nessuna disposizione dell'Accordo è volta a favorire distorsioni, limitazioni o alterazioni della concorrenza.

L'articolo 3 richiama le norme della Convenzione sull'aviazione civile internazionale di Chicago del 7 dicembre 1944.

L'articolo 4 stabilisce i diritti che le Parti contraenti concedono alle imprese da esse designate, ovvero il diritto di sorvolo del proprio territorio, di scalo tecnico e di attività commerciale limitatamente ai punti individuati nella tabella delle rotte allegata all'Accordo.

In particolare, il paragrafo 5 prevede che in caso di conflitto armato, disordini, sviluppi politici o circostanze particolari, le Parti possono prevedere una nuova tabella temporanea delle rotte per facilitare i collegamenti aerei operati dalle compagnie designate.

L'articolo 5 definisce i principi generali che le autorità aeronautiche delle due Parti contraenti applicano in sede di accordo sulle frequenze dei servizi da esercitare.

In tale ambito il paragrafo 5 sottopone all'approvazione dell'altra Parte contraente la tabella oraria dei voli previsti, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei servizi di volo previsti.

L'articolo 6, al paragrafo 1, prevede l'applicabilità delle leggi e regolamenti di una Parte contraente relativi all'ingresso, alla permanenza e alla partenza dal proprio territorio di aeromobili impiegate nei servizi internazionali anche agli aeromobili delle compagnie aeree designate dall'altra Parte contraente, durante la permanenza sul territorio della prima Parte contraente. Ai sensi del paragrafo 2 saranno ugualmente applicabili leggi e regolamenti di una Parte contraente in ordine all'ingresso sul proprio territorio, alla permanenza e alla partenza di passeggeri, equipaggi, bagagli, merci e posta, nonché ai profili dell'emigrazione, immigrazione, passaporti, dogane, valuta e controlli sanitari. Il paragrafo 3 prevede una clausola per la quale i

passeggeri, i bagagli e le merci in transito diretto nel territorio di una parte contraente che non lascino l'area aeroportuale riservata sono sottoposti esclusivamente a un controllo semplificato, salvo sussistano motivi di sicurezza, controllo narcotici, ingresso illegale o circostanze particolari.

L'articolo 7 riguarda la designazione e le autorizzazioni di servizio, stabilendo i requisiti che vettori aerei devono soddisfare per essere designati a operare sulle rotte concordate da ciascuna Parte contraente.

L'articolo 8 stabilisce i casi in cui le autorità competenti di ciascuna Parte contraente hanno il diritto di revocare, rifiutare, sospendere o limitare l'autorizzazione d'esercizio, ovvero di sospendere o limitare in altro modo l'esercizio di un vettore aereo designato dall'altra Parte.

L'articolo 9, in materia di tutela della navigazione aerea, nel riaffermare gli obblighi internazionali assunti nel settore della sicurezza dell'aviazione civile, richiama esplicitamente alcune Convenzioni internazionali, in particolare la Convenzione di Tokyo del 14 settembre 1963; la Convenzione dell'Aja del 16 dicembre 1970 per la repressione della cattura illecita di aeromobili; la Convenzione di Montreal del 23 settembre 1971 per la repressione degli atti illeciti rivolti contro la sicurezza dell'aviazione civile, con il Protocollo aggiuntivo del 1988 per la soppressione degli atti illeciti di violenza negli aeroporti civili internazionali; la Convenzione di Montreal del 1° marzo 1991 sul contrassegno degli esplosivi plastici ai fini di rilevamento.

Tale elenco non preclude peraltro l'applicabilità di ogni altro accordo in materia di protezione dell'aviazione civile vincolante per entrambe le Parti contraenti.

Il paragrafo 2 prevede l'impegno delle Parti, a richiesta, alla reciproca e pronta assistenza a prevenire atti di cattura illecita di aeromobili civili e altri atti illegittimi contro la sicurezza dell'aeromobile, dei passeggeri e dell'equipaggio, dell'aeroporto, delle strutture e contro ogni minaccia della sicurezza aerea civile.

L'articolo 10 stabilisce il riconoscimento dei certificati e dei brevetti degli aeromobili e delle licenze e qualifiche rilasciate da

ciascuna Parte contraente, comprese per la parte italiana i regolamenti dell'Unione europea, sempre nell'ambito dei parametri minimi stabiliti dalla Convenzione.

L'articolo 11, relativo alla sicurezza aerea, autorizza ciascuna Parte contraente a richiedere consultazioni in merito agli standard adottati dall'altra Parte relativamente alle strutture aeronautiche, agli equipaggi e al funzionamento degli aeromobili e viene a proposito richiamata la Convenzione di Chicago sull'aviazione civile internazionale e gli standard posti dall'ICAO. Ciascuna Parte contraente si riserva il diritto di sospendere o variare le autorizzazioni di esercizio di una o più compagnie aeree dell'altra Parte, qualora ravvisi problematiche in ordine agli standard di sicurezza ICAO, il cui Segretario generale può essere investito della questione.

In particolare il paragrafo 3 regola la facoltà di effettuare ispezioni in territorio italiano sugli aeromobili dell'altra Parte contraente. Tale facoltà riguarda le attività di sicurezza normalmente esercitate dall'ENAC; le ispezioni sono svolte nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie dell'ENAC e i relativi oneri sono, pertanto, posti a carico del bilancio dello stesso Ente.

L'articolo 12 regolamenta gli aspetti doganali, conferendo totale esenzione fiscale ai materiali e alle attrezzature necessarie all'attività di volo. Tuttavia, sulla base dell'Accordo, nulla impedisce all'Italia di imporre su base non discriminatoria, tasse, imposte, dazi diritti o oneri sul carburante fornito nel territorio nazionale per essere utilizzato da un aereo dell'altra Parte che operi nel territorio italiano o dall'Italia in un altro Stato dell'Unione europea.

L'articolo 13 riguarda gli oneri d'uso e – in base al principio di non discriminazione – prevede che essi non possano essere superiori a quelli imposti ai propri vettori che operano servizi aerei internazionali simili.

Il paragrafo 2 riguarda le consultazioni per le tariffe relative agli oneri e ai diritti d'uso inerenti ai servizi aeroportuali e all'infrastruttura: le Parti contraenti si impegnano a incentivare la consultazione tra autorità competenti in materia di tariffe,

compagnie aeree e, ove possibile, organizzazioni di settore.

In tale contesto si prevede che le autorità competenti in materia sono l'ENAC e l'Autorità di regolazione dei trasporti che, indipendentemente dagli accordi bilaterali relativi ai diritti di traffico, intervengono con compiti di regolazione, in applicazione delle normative e dei principi di settore.

L'articolo 14 disciplina le opportunità commerciali delle Parti, prevedendo il reciproco riconoscimento della possibilità di mantenere nel territorio dell'altra Parte contraente il personale necessario allo svolgimento dei servizi aerei nel rispetto delle norme sull'ingresso, sulla residenza e sull'occupazione dell'altra Parte contraente.

L'articolo 15 specifica che le condizioni operative degli accordi di cooperazione, quali *code sharing*, *block space* e *leasing* di aeromobili, sono definite nell'allegato II.

L'articolo 16, relativo all'assistenza a terra, prevede che, fatte salve le direttive, le leggi e i regolamenti di ciascuna parte e per l'Italia la legislazione dell'Unione europea, ciascun vettore autorizzato può organizzare autonomamente i servizi di assistenza a terra nel territorio dell'altra Parte, o scegliere tra i fornitori che forniscono il servizio in maniera parziale o totale. Laddove non sussistano condizioni di effettiva concorrenza tra i fornitori di tali servizi, ciascun vettore ha diritto a un trattamento non discriminatorio per l'accesso ai servizi offerti.

L'articolo 17 disciplina la conversione e trasferimento delle entrate, consentendo su base reciproca il trasferimento dei proventi, ottenute dalla vendita di servizi di trasporto aereo e attività associate, tramite la pronta conversione e rimessa senza limiti al tasso di cambio in vigore alla data della vendita.

L'articolo 18, dopo aver precisato il termine « tariffa » prevede il regime di predisposizione e di applicazione delle tariffe da parte dei vettori designati, improntandolo ai principi della libera concorrenza, della tutela dei consumatori da tariffe eccessive e della non discriminazione. In caso di disaccordo sull'approvazione delle tariffe, è

previsto il ricorso alla consultazione fra le Parti contraenti.

L'articolo 19 è relativo alle statistiche e prevede lo scambio reciproco di informazioni e statistiche relative al traffico operato dai vettori aerei sui servizi concordati, tali da poter essere normalmente preparate dai vettori aerei designati. Le richieste di ulteriori dati statistici di traffico da parte delle Autorità aeronautiche sarà oggetto di discussione e accordo tra le Parti.

L'articolo 20 prevede che le autorità aeronautiche delle Parti possano richiedere consultazioni in qualsiasi momento e che tale consultazione dovrà avvenire entro un termine di 60 giorni, eventuali emendamenti all'Accordo potranno essere decise sulla base del mutuo consenso tra le Parti ed entreranno in vigore alla data del ricevimento dell'ultima delle due notifiche scritte, a mezzo dei canali diplomatici.

L'articolo 21 stabilisce che nei casi che una convenzione o un accordo multilaterale sul trasposto aereo entri in vigore per entrambe le Parti, l'Accordo in esame e i suoi allegati sono ritenuti conformemente emendati.

L'articolo 22 in materia di composizione delle controversie relative all'interpretazione o applicazione dell'Accordo stabilisce che potranno essere composte, in primo luogo, tramite negoziato e – in caso di esito negativo – attraverso i canali diplomatici.

L'articolo 23 riguarda il diritto di recesso dall'Accordo, che potrà avvenire tramite denuncia comunicata all'altra Parte contraente e all'ICAO ed avrà effetto 12 mesi dopo l'avvenuta notifica.

L'articolo 24 prevede la registrazione dell'Accordo e dei suoi annessi presso l'ICAO.

L'articolo 25 stabilisce l'entrata in vigore dell'Accordo alla data dell'ultimo scambio di note, tramite i canali diplomatici, della comunicazione dell'avvenuto espletamento della procedura di ratifica interna.

Quanto al contenuto del disegno di legge di ratifica, che si compone di 4 articoli, gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione.

L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 4, riguarda l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica, fissata per il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per quel che concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 5*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Seychelles, con Allegati.

Esame C. 2416 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alberto STEFANI, *presidente*, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 2416, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Seychelles, con Allegati.

Elisa TRIPODI (M5S), *relatrice*, rileva preliminarmente come l'Accordo di cui si propone la ratifica abbia l'obiettivo di regolamentare i servizi aerei tra l'Italia e la Repubblica di Seychelles, e di rafforzare ulteriormente i legami economici e contribuire a migliorare i vantaggi per il comparto aereo, l'industria del turismo e, in generale, l'economia di entrambi i paesi.

L'Accordo, che delinea il quadro giuridico generale nel cui ambito si sviluppano le relazioni bilaterali, inoltre, come da prassi internazionale, viene integrato da ulteriori intese semplificate (memorandum d'intesa) i quali regolano i profili operativi nel settore del trasporto aereo.

Per quanto attiene al contenuto dell'Accordo, osserva che esso si compone di un breve preambolo, 25 articoli e 3 annessi (relativi, rispettivamente, alla tabella delle rotte, agli accordi di cooperazione e al trasporto intermodale), l'articolo 1 riguarda le definizioni e illustra termini e concetti utilizzati nell'Accordo, che, comunque, sono conformi alla terminologia e ai concetti utilizzati negli accordi internazionali nel settore del trasporto aereo.

L'articolo 2, in materia di disciplina della concorrenza, precisa che nessuna disposizione dell'Accordo è volta a favorire accordi tra imprese, determinazioni tra associazioni o pratiche concertate volte a distorsioni, limitazioni o alterazioni della concorrenza.

L'articolo 3 richiama le norme della Convenzione sull'aviazione civile internazionale conclusa a Chicago il 7 dicembre 1944.

L'articolo 4 stabilisce la concessione di diritti che le Parti contraenti concedono alle imprese da esse designate, ovvero il diritto di sorvolo del proprio territorio, di scalo tecnico e di attività commerciale limitatamente ai punti individuati nella tabella delle rotte allegata all'Accordo.

In particolare il paragrafo 5 prevede che in caso di conflitto armato, disordini, sviluppi politici o circostanze particolari, le Parti possono prevedere una nuova tabella temporanea delle rotte, per facilitare i collegamenti aerei operati dalle compagnie designate.

L'articolo 5 definisce i principi generali che le autorità aeronautiche delle due Parti contraenti applicano in sede di accordo sulle frequenze dei servizi da esercitare.

Il paragrafo 5 sottopone all'approvazione dell'altra Parte contraente la tabella oraria dei voli previsti, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei servizi di volo previsti.

L'articolo 6, al paragrafo 1, prevede l'applicabilità delle leggi e regolamenti di una Parte contraente relativi all'ingresso, alla permanenza e alla partenza dal proprio territorio di aeromobili impiegate nei servizi internazionali anche agli aeromobili delle compagnie aeree designate dall'altra Parte contraente, durante la permanenza sul territorio della prima Parte contraente. Ugualmente applicabili, ai sensi del paragrafo 2, saranno leggi e regolamenti di una Parte contraente in ordine all'ingresso sul proprio territorio, alla permanenza e alla partenza di passeggeri, equipaggi, bagagli, merci e posta, nonché ai profili dell'emigrazione, immigrazione, passaporti, dogane, valuta e controlli sanitari.

Il paragrafo 3 prevede una clausola per la quale i passeggeri, i bagagli e le merci in transito diretto nel territorio di una parte contraente che non lascino l'area aeroportuale riservata sono sottoposti esclusivamente a un controllo semplificato, salvo sussistano motivi di sicurezza, controllo narcotici, ingresso illegale o circostanze particolari.

L'articolo 7 riguarda la designazione e autorizzazioni di servizio stabilendo i requisiti che vettori aerei devono soddisfare per essere designati a operare sulle rotte concordate da ciascuna Parte contraente.

L'articolo 8 stabilisce i casi in cui le autorità competenti di ciascuna Parte contraente hanno il diritto di revocare, rifiutare, sospendere o limitare l'autorizzazione d'esercizio ovvero di sospendere o limitare in altro modo l'esercizio di un vettore aereo designato dall'altra Parte.

L'articolo 9, in materia di protezione dell'aviazione, nel riaffermare gli obblighi internazionali assunti nel settore della sicurezza dell'aviazione civile, richiama esplicitamente alcune Convenzioni internazionali, in particolare la Convenzione di Tokyo del 14 settembre 1963, la Convenzione dell'Aja del 16 dicembre 1970 per la repressione della cattura illecita di aeromobili; la Convenzione di Montreal del 23 settembre 1971 per la repressione degli atti illeciti rivolti contro la sicurezza dell'aviazione civile, con il Protocollo aggiuntivo del 1988 per la soppressione degli atti illeciti di

violenza negli aeroporti civili internazionali; la Convenzione di Montreal del 1° marzo 1991 sul contrassegno degli esplosivi plastici ai fini di rilevamento. Tale elenco non preclude l'applicabilità di ogni altro accordo in materia di protezione dell'aviazione civile vincolante per entrambe le Parti contraenti.

Il paragrafo 2 prevede l'impegno delle Parti, a richiesta, alla reciproca e pronta assistenza a prevenire atti di cattura illecita di aeromobili civili e altri atti illegittimi contro la sicurezza dell'aeromobile, dei passeggeri e dell'equipaggio, dell'aeroporto, delle strutture e contro ogni minaccia della sicurezza aerea civile.

L'articolo 10 stabilisce il riconoscimento dei certificati dei certificati e delle licenze degli aeromobili e delle qualifiche rilasciate da ciascuna Parte contraente, comprese per la parte italiana i regolamenti dell'Unione europea, sempre nell'ambito dei parametri minimi stabiliti dalla Convenzione.

L'articolo 11, relativo alla sicurezza aerea, autorizza ciascuna Parte contraente a richiedere consultazioni in merito agli standard adottati dall'altra Parte relativamente alle strutture aeronautiche, agli equipaggi e al funzionamento degli aeromobili e viene a proposito richiamata la Convenzione di Chicago sull'aviazione civile internazionale e gli standard posti dall'ICAO. Ciascuna Parte contraente si riserva il diritto di sospendere o variare le autorizzazioni di esercizio di una o più compagnie aeree dell'altra Parte, qualora ravvisi problematiche in ordine agli standard di sicurezza ICAO, il cui Segretario generale può essere investito della questione.

In particolare il paragrafo 3 regola la facoltà di effettuare ispezioni in territorio italiano sugli aeromobili dell'altra Parte contraente. Tale facoltà riguarda le attività di sicurezza normalmente esercitate dall'ENAC; le ispezioni sono svolte nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie dell'ENAC e i relativi oneri sono, pertanto, posti a carico del bilancio dello stesso Ente.

L'articolo 12 prevede l'esenzione da dazi doganali e altre imposte, conferendo totale esenzione fiscale ai materiali e alle attrezzature necessarie all'attività di volo. Tutta-

via, sulla base dell'Accordo, nulla impedisce all'Italia di imporre su base non discriminatoria, tasse, imposte, dazi diritti o oneri sul carburante fornito nel territorio nazionale per essere utilizzato da un aereo dell'altra Parte che operi nel territorio italiano o dall'Italia in un altro Stato dell'Unione europea.

L'articolo 13 riguarda gli oneri d'uso e, in base al principio di non discriminazione, prevede che essi non possano essere superiori a quelli imposti ai propri vettori che operano servizi aerei internazionali simili.

Il paragrafo 2 riguarda le consultazioni per le tariffe relative agli oneri e ai diritti d'uso inerenti ai servizi aeroportuali e all'infrastruttura: le Parti contraenti si impegnano a incentivare la consultazione tra autorità competenti in materia di tariffe, compagnie aeree e, ove possibile, organizzazioni di settore. Le autorità competenti in materia sono l'ENAC e l'Autorità di regolazione dei trasporti che, indipendentemente dagli accordi bilaterali relativi ai diritti di traffico, intervengono con compiti di regolazione, in applicazione delle normative e dei principi di settore.

L'articolo 14 disciplina le opportunità commerciali delle Parti, prevedendo il reciproco riconoscimento della possibilità di mantenere nel territorio dell'altra Parte contraente il personale necessario allo svolgimento dei servizi aerei nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari sull'ingresso, sulla residenza e impiego dell'altra Parte contraente.

L'articolo 15 specifica che le condizioni operative degli accordi di cooperazione, quali *code sharing*, *block space* e *leasing* di aeromobili, sono definite nell'allegato II. Eventuali modifiche possono essere concordate per iscritto tra le due Parti.

L'articolo 16 relativo all'assistenza a terra – fatte salve le direttive, le leggi e i regolamenti di ciascuna parte e per l'Italia la legislazione dell'Unione europea – prevede che ciascun vettore autorizzato può organizzare autonomamente i servizi di assistenza a terra nel territorio dell'altra Parte, o scegliere tra i fornitori che forniscono il servizio in maniera parziale o totale. Laddove non sussistano condizioni di effettiva

concorrenza tra i fornitori di tali servizi, ciascun vettore ha diritto a un trattamento non discriminatorio per l'accesso ai servizi offerti.

L'articolo 17 disciplina la conversione e trasferimento delle entrate consentendo su base reciproca il trasferimento dei proventi, ottenute dalla vendita di servizi di trasporto aereo e attività associate, tramite la pronta conversione e rimessa senza limiti al tasso di cambio in vigore alla data della vendita.

L'articolo 18, dopo aver precisato il termine « tariffa », prevede il regime di predisposizione e di applicazione delle tariffe da parte dei vettori designati, improntandolo ai principi della libera concorrenza, della tutela dei consumatori da tariffe eccessive e della non discriminazione. In caso di disaccordo sull'approvazione delle tariffe, è previsto il ricorso alla consultazione fra le Parti contraenti.

L'articolo 19 è relativo alle statistiche e prevede lo scambio reciproco di informazioni e statistiche relative al traffico operato dai vettori aerei sui servizi concordati, tali da poter essere normalmente preparate dai vettori aerei designati. Le richieste di ulteriori dati statistici di traffico da parte delle Autorità aeronautiche sarà oggetto di discussione e accordo tra le Parti.

L'articolo 20 prevede che le autorità aeronautiche delle Parti possano richiedere consultazioni in qualsiasi momento e che tale consultazione dovrà avvenire entro un termine di sessanta giorni. Si prevede inoltre che eventuali emendamenti all'Accordo potranno essere decisi sulla base del mutuo consenso tra le Parti ed entreranno in vigore alla data del ricevimento dell'ultima delle due notifiche scritte, a mezzo dei canali diplomatici.

L'articolo 21 in materia di conformità a convenzioni internazionali, stabilisce che nei casi che una convenzione o un accordo multilaterale sul trasporto aereo entri in vigore per entrambe le Parti, l'Accordo e i suoi allegati sono ritenuti conformemente emendati.

L'articolo 22, in materia di composizione delle controversie relative all'interpretazione o applicazione dell'Accordo, sta-

bilisce che potranno essere composte, in primo luogo, tramite negoziato e – in caso di esito negativo – attraverso i canali diplomatici.

L'articolo 23 riguarda il diritto di recesso dall'Accordo, che potrà avvenire tramite denuncia comunicata all'altra Parte contraente e all'ICAO ed avrà effetto 12 mesi dopo l'avvenuta notifica.

L'articolo 24 prevede la registrazione dell'Accordo e dei suoi annessi presso l'ICAO.

L'articolo 25 stabilisce l'entrata in vigore dell'Accordo alla data dell'ultimo scambio di note, tramite i canali diplomatici, della comunicazione dell'avvenuto espletamento della procedura di ratifica interna.

Quanto al contenuto del disegno di legge di ratifica, che si compone di 4 articoli, gli articoli 1 e 2 contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione.

L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 4 riguarda l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica, fissata per il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per quel che concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 6*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

DL 125/2020: Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020.

Esame C. 2779 Governo.

(Parere alla XII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alberto STEFANI, *presidente*, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla XII Commissione Affari sociali, il disegno di legge C. 2779, approvato da Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020.

Anna MACINA (M5S), *relatrice*, illustrando il contenuto del decreto-legge, il quale è stato ampiamente modificato dal Senato e si compone ora di 12 articoli, rileva come l'articolo 1 proroghi il termine di efficacia di disposizioni dettate dai decreti-legge nn. 19, 33 e 83 del 2020 stabilendo l'obbligo (con alcune esenzioni) di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, con possibilità di prevederne l'obbligatorietà dell'utilizzo nei luoghi all'aperto o al chiuso (diversi dalle abitazioni private).

Viene poi precisato che la facoltà delle regioni di introdurre misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 in deroga a quelle contenute nei D.P.C.M. è esercitabile solo se si tratti di misure più restrittive, salvo che sia altrimenti disposto dai medesimi D.P.C.M.

Viene inoltre novellato l'allegato 1 del decreto-legge n. 83 del 2020, recante un elenco di norme i cui termini sono prorogati al 31 dicembre 2020 (dal 15 ottobre 2020) e viene previsto che gli accertamenti diagnostici funzionali relativi all'esposizione a rischio di contagio da COVID-19, nonché quelli relativi alle assenze per malattia o quarantena o per permanenza domiciliare fiduciaria del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, possano essere effettuati dal rispettivo servizio sanitario di ciascuna Forza di polizia, Forza

Armata o Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco.

Viene altresì postposto al 31 marzo 2021 il termine per ottemperare all'obbligo di trasmissione di dati per le rilevazioni previste dal programma statistico nazionale ed al 30 aprile 2021 il termine di validità dei documenti di riconoscimento e di identità con scadenza dal 31 gennaio 2020 (data della dichiarazione dello stato di emergenza da Covid-19). Resta ferma, invece, la data di scadenza indicata nel documento ai fini dell'espatrio.

È anche prorogato al 31 gennaio 2021 il termine per la pubblicazione, da parte dei comuni, sul sito del Dipartimento delle finanze del MEF, delle aliquote e dei regolamenti concernenti i tributi comunali. È altresì prorogata al 31 dicembre 2020 la data entro la quale il comune deve inserire il prospetto delle aliquote IMU e il relativo regolamento sul Portale del federalismo fiscale. Resta fermo il termine per il versamento della seconda rata IMU al 16 dicembre 2020. L'eventuale differenza positiva tra l'IMU calcolata e l'imposta versata entro il 16 dicembre 2020 è dovuta senza applicazione di sanzioni e interessi entro l'8 febbraio 2021.

È differito al 31 marzo 2021 il termine per enti del Terzo settore di adeguamento del proprio statuto alle disposizioni derogabili del Codice del terzo settore (con facoltà di modifica statutaria mediante procedimento semplificato). Analoga specifica previsione è dettata per le imprese sociali.

È posticipato al 31 gennaio 2021 il termine per l'adozione dei regolamenti per definire le condizioni e le modalità di svolgimento di una sperimentazione per le attività che perseguono l'innovazione di servizi e prodotti finanziari, creditizi e assicurativi mediante l'utilizzo nuove tecnologie. In merito viene ampliata la durata massima potenziale della sperimentazione, specificando che la stessa potrà essere prorogata per ulteriori dodici mesi. Viene inoltre chiarito che fra le caratteristiche della sperimentazione i decreti definiscono i limiti di operatività, i casi in cui un'attività può essere ammessa a sperimentazione, nonché i casi in cui è ammessa la proroga.

Si prevede inoltre che Banca d'Italia, CONSOB e IVASS, nell'ambito delle proprie competenze, adottino i provvedimenti per l'ammissione alla sperimentazione.

È disposta la proroga di ulteriori 12 mesi dello stato di emergenza relativo agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi, a partire dal 2 ottobre 2018, in dieci Regioni e nelle due province autonome di Trento e Bolzano.

È prevista la prorogabilità, fino al 31 dicembre 2024, delle contabilità speciali dei commissari delegati delle regioni e province autonome colpite da determinati eventi calamitosi del 2017 e 2018, in cui sono confluite risorse per la mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico e per altri investimenti, tenuto conto dell'impossibilità di concludere gli interventi finanziati a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Viene disposto il differimento, per il corrente anno, delle consultazioni elettorali riguardanti i comuni i cui organi sono stati sciolti per infiltrazione mafiosa, nonché di quelle relative ai consigli metropolitani, ai presidenti di provincia e ai consigli provinciali. Le disposizioni in esame riproducono i contenuti del decreto-legge n.148 del 2020, recante disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020 e, conseguentemente, ne dispongono l'abrogazione, facendo salvi gli effetti che nel frattempo si sono prodotti.

Nello specifico viene stabilito che le elezioni dei comuni i cui organi sono stati sciolti per infiltrazione mafiosa o simile, già indette per le date del 22 e 23 novembre 2020, sono rinviate e si terranno entro il 31 marzo 2021 e viene altresì disposto l'integrale rinnovo del procedimento di presentazione di tutte le liste e candidature a sindaco e a consigliere comunale. Al fine di assicurare la continuità nel governo degli enti interessati, viene disposta la contestuale proroga della durata della gestione della Commissione straordinaria fino al rinnovo degli organi. Viene poi disciplinato il rinnovo dei consigli metropolitani per il 2020 fissando in centottanta giorni dalla proclamazione del sindaco del comune capoluogo (e non sessanta come previsto in

via ordinaria) il termine entro il quale si procede allo svolgimento delle elezioni del consiglio metropolitano. Viene inoltre stabilito che le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali sono rinviate, anche nel caso in cui siano già state indette, e si svolgono entro il 31 marzo 2021, mediante l'integrale rinnovo del relativo procedimento elettorale. Sempre al fine di garantire la continuità nell'amministrazioni delle città metropolitane e le province, finché non siano stati rinnovati gli organi amministrativi è prorogata la durata del mandato di quelli in carica. Viene infine posta una clausola di invarianza finanziaria, in ottemperanza ad una specifica condizione posta nel parere reso dalla Commissione bilancio del Senato: l'attuazione di tali disposizioni non prevede pertanto nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ed è assicurata dalle amministrazioni interessate che sono tenute a fare ricorso alle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 1-bis reca proroghe di termini in materia di riscossione, riproducendo le disposizioni del decreto-legge n. 129 del 2020, di cui si prevede l'abrogazione, con salvezza degli effetti (ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione).

L'articolo 1-ter differisce dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 il termine temporale per le possibilità di alcune assunzioni – da parte di pubbliche amministrazioni – derivanti da cessazioni dall'impiego verificatesi in alcuni anni. La proroga concerne sia il termine per procedere all'assunzione sia quello per il rilascio della relativa autorizzazione (ove prevista).

L'articolo 2 reca alcune novelle all'articolo 6 del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, concernente la disciplina dell'applicazione per dispositivi di telefonia mobile complementare per un sistema di allerta e della gestione e dell'utilizzo della relativa piattaforma (cosiddetta «*app* Immuni»); tale sistema di allerta si riferisce alle persone che siano entrate in contatto stretto con soggetti risultati positivi al virus SARS-CoV-2.

Le predette novelle concernono: l'introduzione del riferimento all'interoperabilità con le piattaforme che svolgano le medesime finalità nel territorio dell'Unione europea; il differimento del termine finale per l'utilizzo dell'applicazione e della piattaforma, nonché del termine finale per il trattamento dei relativi dati personali e per la cancellazione o la conversione in forma definitivamente anonima degli stessi dati. Ai fini della copertura degli oneri derivanti dal suddetto differimento, valutati in 3 milioni di euro per il 2021, si provvede con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il comma 1-*bis* concerne la possibilità di utilizzo dei dispositivi telematici e telefonici durante l'orario di lavoro, ai fini della fruizione, durante il medesimo orario, della suddetta app.

L'articolo 3 modifica alcuni termini temporali, relativi alle procedure per gli interventi di integrazione salariale riconosciuti in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

In particolare, le novelle differiscono al 31 ottobre 2020 i termini (posti a pena di decadenza) già scaduti, in base a fattispecie transitorie, il 31 agosto 2020 ed il 30 settembre 2020, concernenti la richiesta di accesso agli interventi di integrazione in esame o la trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi trattamenti (gli interventi in oggetto consistono nelle seguenti prestazioni – tutte con causale COVID-19: trattamenti ordinari di integrazione salariale, assegni ordinari di integrazione salariale, trattamenti di integrazione salariale in deroga).

I commi 1-*bis* e 1-*ter*, inseriti dal Senato, concernono gli accordi di ristrutturazione dei debiti delle imprese insolventi e i concordati preventivi.

Al riguardo, segnala l'opportunità di chiarire se le predette novelle riguardino anche le procedure già pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

L'articolo 3-*bis* reca la proroga degli effetti di certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi co-

munque denominati. A tale fine si interviene sull'articolo 103 del decreto-legge n. 18 del 2020 (cosiddetto decreto « cura Italia »). In particolare la proroga si applica agli atti amministrativi in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione della cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 (il testo vigente dell'articolo 103, comma 2, fa invece riferimento agli atti in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020) e si prevede che i medesimi atti amministrativi, scaduti tra il 1° agosto 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, qualora non siano stati rinnovati, debbano intendersi validi e soggetti alla disciplina dell'articolo 103, comma 2, come modificato. Tale proroga non si applica al documento unico di regolarità contributiva che rimane assoggettato alla disciplina ordinaria.

Sono inoltre dettate specifiche disposizioni relative ai permessi e titoli di soggiorno in materia di immigrazione. In particolare, il comma 3 dell'articolo 3-*bis* estende la validità dei permessi di soggiorno di cittadini di Paesi terzi, nonché dei titoli di soggiorno in materia di immigrazione fino al 31 gennaio 2021 (data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 7 ottobre), compresi permessi e titoli aventi scadenza il 31 dicembre 2020. La disposizione fa riferimento ai permessi e ai titoli di cui al più volte citato articolo 103, commi 2-*quater* e 2-*quinquies*, del decreto-legge n. 18 del 2020. Questi commi estendono la validità dei permessi di soggiorno di cittadini di Paesi terzi fino al 31 agosto 2020, nonché dettano ulteriori disposizioni speciali sulla proroga dei termini e dell'efficacia dei titoli di soggiorno in materia di immigrazione. In proposito ricorda che già l'articolo 9 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ha sospeso per trenta giorni i termini per la presentazione della richiesta di primo rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno previsti, rispettivamente, in otto giorni lavorativi dall'ingresso dello straniero nel

territorio dello Stato e in almeno sessanta giorni prima della scadenza o nei sessanta giorni successivi alla scadenza. La circolare del Ministero dell'interno 24 marzo 2020 ha chiarito che, per quanto riguarda i procedimenti relativi ai migranti, la sospensione dei termini riguarda: il rilascio del nulla osta al lavoro stagionale; il rilascio del nulla osta al lavoro per casi particolari (ricerca, *blue card*, trasferimenti infrasocietari); la conversione dei permessi di soggiorno da studio a lavoro subordinato e da lavoro stagionale a lavoro subordinato non stagionale; il rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare; i permessi di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo; la cittadinanza per matrimonio e per residenza; l'attestazione di apolidia.

L'articolo 4 concerne l'inserimento del virus SARS-CoV-2 (con l'impiego della locuzione «Sindrome respiratoria acuta grave da coronavirus 2 (SARS-CoV-2)» nell'elenco degli «agenti biologici classificati», posto dalla disciplina in materia di sicurezza e salute sul lavoro. Tale elenco è definito – con riferimento alle attività lavorative che comportano l'uso dell'agente biologico o un'esposizione allo stesso – ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di salute e sicurezza sul lavoro relativa agli agenti biologici. La novella in esame costituisce il recepimento dell'articolo 1 della direttiva (UE) 2020/739 della Commissione, del 3 giugno 2020.

L'articolo 4-bis attribuisce all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il compito di verificare, mediante apposita istruttoria, la sussistenza di eventuali effetti distorsivi o di posizioni comunque lesive del pluralismo nei casi in cui un soggetto si trovi ad operare, contemporaneamente, nei mercati delle comunicazioni elettroniche e in un mercato diverso, ricadente nel sistema integrato delle comunicazioni (SIC).

L'articolo 5 dispone – fino al 15 ottobre 2020, salvo sopraggiunga prima un nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri – l'ultrattività del D.P.C.M. 7 settembre 2020 (che diversamente risulterebbe cessare gli effetti il 7 ottobre), nonché circa l'applicazione dei previsti obbli-

ghi di avere con sé e indossare un dispositivo di protezione delle vie respiratorie.

L'articolo 5-bis, modificando l'articolo 66, sesto comma, delle disposizioni attuative del codice civile, abbassa il quorum necessario per consentire la partecipazione alle assemblee condominiali in modalità di videoconferenza, prevedendo che si può ricorrere a tale modalità previo consenso della maggioranza dei condòmini (e quindi non più della totalità).

L'articolo 6 reca la clausola di invarianza finanziaria in relazione a tutte le disposizioni del decreto-legge, ad eccezione di quelle relative al n. 34-bis (Operazione «Strade sicure») dell'allegato 1 al decreto-legge n. 83 del 2020, per i cui oneri si provvede mediante la corrispondente riduzione del Fondo per le emergenze nazionali.

L'articolo 7 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Il decreto-legge è dunque vigente dall'8 ottobre 2020.

Per quanto attiene al contenuto del disegno di legge di conversione, l'articolo 1 dispone l'abrogazione del decreto-legge n. 129 del 2020, recante disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale, nonché l'abrogazione del decreto-legge n. 148 del 2020, recante disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020.

Si dispone, al contempo, che rimangano validi gli atti e i provvedimenti adottati e siano fatti salvi gli effetti e i rapporti giuridici dispiegatisi nel tempo della loro vigenza. Sono introdotte disposizioni aggiuntive al corpo del decreto-legge n. 125 del 2020, onde trasporre in esso e mantenere nell'ordinamento, le norme corrispondenti dei decreti-legge di cui si prevede l'abrogazione. In altri termini, la puntuale conversione dei due predetti decreti-legge è traspunta, sul piano sostanziale, in un altro procedimento, relativo alla conversione del decreto-legge n. 125 del 2010.

Per quel che attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento appaia in prevalenza riconducibile alle mate-

rie « ordinamento e organizzazione dello Stato e degli enti pubblici nazionali », « ordine pubblico e sicurezza » e « profilassi internazionale » che l'articolo 117, secondo comma, lettere g), h) e q) della Costituzione, riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato. Segnala, inoltre, come rilevi la materia « tutela della salute », attribuita alla competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

Con riferimento alle disposizioni recate dai decreti-legge n. 129 del 2020 e n. 148 del 2020, il cui contenuto viene trasposto nel corpo del decreto-legge in esame, rimanendo validi gli atti e i provvedimenti adottati e facendo fatti salvi gli effetti e i rapporti giuridici dispiegatisi nel tempo della loro vigenza, esse sono invece riconducibili, rispettivamente, alle materie di competenza legislativa esclusiva statale « sistema tributario e contabile dello Stato » e « legislazione elettorale di comuni, province e Città metropolitane », di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere e) e p), della Costituzione.

Segnala, infine, come per altre disposizioni inserite nel testo assumano rilievo le materie, sempre di competenza legislativa esclusiva statale, « tutela della concorrenza » e « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato », di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere e) e g), della Costituzione e la materia, di competenza concorrente, « ordinamento della comunicazione », di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con un'osservazione (*vedi allegato 7*), nella quale si chiede di specificare se le modifiche apportate dal Senato ai commi 1-*bis* e 1-*ter* dell'articolo 3 si applicano o meno alle procedure pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

La seduta termina alle 15.20.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 18 novembre 2020. — Presidenza del vicepresidente Fausto RACITI. — Interviene il Viceministro dell'interno Matteo Mauri.

La seduta comincia alle 15.20.

Sulla pubblicità dei lavori.

Fausto RACITI, *presidente*, propone che la pubblicità della seduta odierna sia assicurata anche attraverso il circuito chiuso in modalità liberamente accessibile tramite la rete *intranet* della Camera e, tramite apposite credenziali nominative, anche dalla rete *internet*, ai sensi di quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 31 marzo 2020.

Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

DL 130/2020: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-*bis*, 391-*bis*, 391-*ter* e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del *web* e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale.

C. 2727 Governo.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nell'odierna seduta antimeridiana.

Fausto RACITI, *presidente*, avverte che, come convenuto dai rappresentanti dei gruppi nella riunione dell'ufficio di presidenza svoltasi poc'anzi, in attesa di conoscere gli esiti dell'interlocuzione del presidente Brescia con il Presidente della Camera in merito alla richiesta di posticipare l'inizio della discussione in Assemblea del provvedimento in discussione, i gruppi hanno convenuto di contenere la durata e il numero degli interventi.

Avverte quindi che l'esame riprenderà dall'emendamento Lucaselli 1.97.

Emanuele PRISCO (FDI), intervenendo sull'emendamento Lucaselli 1.97, di cui è cofirmatario, evidenzia come tale proposta emendativa miri ad introdurre un principio di assoluto buon senso, prevedendo che le politiche migratorie intraprese dal Governo possono essere interrotte e sospese nei casi emergenziale dovuti a guerra, recessione economica, catastrofi e calamità naturali e pandemie.

Simona BORDONALI (LEGA) preannuncia che la Lega voterà a favore dell'emendamento Lucaselli 1.97, il quale risponde a un principio di assoluto buon senso, che dovrebbe sempre guidare l'attività del legislatore: dare prioritariamente attenzione ai cittadini italiani nell'attuazione delle politiche migratorie, soprattutto nelle fasi emergenziali che possono derivare da molteplici fattori, non riconducibili solo alle pandemie, come quella in corso, ma anche, ad esempio, alle calamità naturali, alle quali l'Italia è particolarmente esposta.

Sottolinea quindi la necessità di porre un freno all'accoglienza indiscriminata di immigrati clandestini a cui apre il decreto-legge in esame, che i cosiddetti decreti Salvini, rimasti poi inattuati, avevano tentato di contrastare e che il MoVimento 5 Stelle aveva aspramente criticato quando ancora aveva una visione politica lucida.

Felice Maurizio D'ETTORE (FI), intervenendo sull'emendamento Lucaselli 1.97, osserva come esso, alla stregua dei precedenti emendamenti esaminati, chieda di integrare il documento programmatico concernente le politiche migratorie introducendo il principio per cui dette politiche possono essere interrotte e sospese nei casi emergenziali dovuti, tra le altre ragioni, a pandemie. Sottolinea, peraltro, che ciò è coerente con la disciplina comunitaria, e si chiede per quale motivo il Governo non intenda richiamare la predetta normativa comunitaria concernente la disciplina emergenziale integrando quindi il testo all'esame con le disposizioni proposte dalle

opposizioni. Ritiene che tali proposte costituiscano dei ragionevoli contributi al miglioramento della normativa, giacché le condizioni in questione concernono fatti assai concreti come guerre, recessioni economiche, catastrofi e calamità naturali, e, appunto, pandemie. Osserva che l'Italia dovrebbe sentirsi tenuta a seguire gli indirizzi europei, considerando che l'Unione europea è competente anche in materia di definizione per le condizioni dell'ingresso di cittadini di Paesi terzi nel territorio dell'Unione. Ritiene, inoltre, che l'applicazione concreta delle disposizioni previste nel testo all'esame provocherà certamente un conflitto tra norme esistenti con possibili interventi da parte del giudice costituzionale. Anche per tali motivi ritiene che sarebbe preferibile quantomeno accantonare la proposta emendativa in esame, dando così tempo e modo al Governo di proporre un'opportuna riformulazione volta ad introdurre ragionevoli limiti agli ingressi in armonia con la normativa dell'Unione europea. Ribadisce che lo spirito degli emendamenti fin qui esaminati, e quindi dell'emendamento Lucaselli 1.97, sia inteso a calare nella realtà concreta la normativa relativa agli ingressi e che in tal modo non sarebbe minimamente snaturato quanto recato dal decreto bensì reso coerente con le condizioni effettive esistenti in un determinato momento. Ritiene, infatti, che la pandemia e le condizioni economiche attuali sono elementi di novità di cui si deve tener conto anche in questa materia. Riallacciandosi a quanto riferito dalla Ministra Lamorgese, in sede di audizione, che sottolineava che quanto recato nel decreto all'esame deve essere letto nel quadro degli obiettivi europei, crede che in tal senso possa essere inteso anche quanto proposto dall'emendamento all'esame.

Ylenja LUCASELLI (FDI), illustrando l'emendamento a sua prima firma 1.97, sottolinea come esso sia volto soprattutto a sollecitare le forze di maggioranza e di Governo a considerare l'opportunità che in materia si aggiunga il rispetto del principio dell'accoglienza dignitosa, che dipende anche dalle concrete condizioni in cui vive il nostro Paese. Crede che risponda a criteri

di lealtà, correttezza e veridicità constatare come l'Italia si trovi in una condizione emergenziale, come anche provato dal fatto che il Governo opera attraverso atti non legislativi quali gli ormai famosi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. Crede anche di poter dire che la recessione economica attuale sia paragonabile ad una calamità naturale. Poiché tutto questo risponde a verità, ritiene quindi non si possa prescindere dall'inserimento, nel decreto-legge, del principio per il quale l'accoglienza deve essere dignitosa ed umanitaria. È, quindi, dell'avviso che i flussi migratori debbano essere interrotti e ciò non solo per favorire la sicurezza dei cittadini italiani ma anche a vantaggio della sicurezza degli immigrati soprattutto in termini di tutela della salute. Al riguardo, peraltro, segnala che nelle regioni Lombardia, Emilia-Romagna e Toscana l'incidenza epidemiologica da Covid-19 sugli immigrati risulta molto alta, rilevando che purtroppo molti tra di essi non vengono presi in carico e curati dal Servizio sanitario nazionale e che non pochi immigrati restano, di fatto, reclusi e malati nei centri di accoglienza, cosa che, ritiene, è il contrario esatto di gentilezza e senso di umanità. Per tali motivi raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua prima firma 1.97.

La Commissione respinge l'emendamento Lucaselli 1.97.

Fausto RACITI, *presidente*, avverte che la deputata Stefania Ascari aggiunge la sua firma all'emendamento Boldrini 1.171 e che la deputata Quartapelle Procopio sottoscrive gli emendamenti Palazzotto 1.219, 1.242, 3.101, 4.287 e 15.01.

Galeazzo BIGNAMI (FDI) intervenendo sull'emendamento Lucaselli 1.98, ne sottolinea l'importanza, in considerazione del fatto che la realizzazione di *hotspot* attraverso accordi bilaterali internazionali potrebbe favorire il controllo degli immigrati e dei flussi d'immigrazione e quindi delle loro caratteristiche anche personali.

Igor Giancarlo IEZZI (LEGA), intervenendo sull'emendamento Lucaselli 1.98, ri-

tiene che uno dei suoi pregi, al di là del suo contenuto che condivide, sia di consentire l'introduzione nel dibattito del tema spinoso relativo agli accordi bilaterali. Sottolinea che il tema non è affatto nuovo e ricorda che già molti mesi orsono il Presidente del Consiglio Conte e il Presidente della Repubblica francese Macron avevano annunciato accordi bilaterali per la realizzazione di *hotspot*. Osserva, tuttavia, che ben poco è stato fatto e che, invece, il peso, anche economico, dell'immigrazione è stato lasciato interamente sulle spalle italiane. Rileva che in un momento come questo di crisi pandemica emergono anche aspetti minori che la mancata gestione del fenomeno migratorio acuisce. Si riferisce, ad esempio, ad una notizia che riguarda la denuncia di una sigla sindacale delle forze dell'ordine concernente la mancata esecuzione, da almeno 15 giorni, dei tamponi agli immigrati che arrivano in Sardegna: osserva, infatti, che ciò pone un problema per chiunque stia a contatto con i predetti immigrati, come ad esempio gli operatori delle forze dell'ordine, ma anche, in definitiva, ai migranti stessi, creando in tal modo un danno per tutti. Ritiene che ciò sia un problema serio che deve essere affrontato. In realtà, ricorda che su ciò sarebbe necessario un intervento dell'Unione europea, che però, sottolinea, appare del tutto disinteressata e non fa niente. È dell'avviso, peraltro, che ciò sia legato anche al ruolo marginale ricoperto dall'Italia in Europa, come anche dimostrato dalla mancata estensione al Governo italiano dell'invito a partecipare al recente tavolo istituito tra alcuni Paesi europei in materia di terrorismo e immigrazione.

Ylenja LUCASELLI (FDI) rileva come la realizzazione degli *hotspot* in collaborazione con i Paesi di provenienza dei migranti consentirebbe un'immigrazione regolare, dal momento che si procederebbe all'identificazione alla partenza, e contribuirebbe a combattere le organizzazioni criminali degli scafisti. Osserva come in tal modo farebbero ingresso nel territorio nazionale soltanto migranti di cui sia stato già accertato il diritto a rimanere nel nostro Paese.

Felice Maurizio D'ETTORE (FI) rileva come la proposta emendativa in esame si inserisca nella logica costruttiva fin qui seguita dalle forze di opposizione. Segnala come la realizzazione degli *hotspot* sia prevista nell'Agenda europea delle migrazioni anche con l'obiettivo di individuare i migranti economici e quelli che invece hanno diritto a fruire della protezione internazionale. Ritiene che il fatto che gli *hotspot* siano previsti dall'Agenda europea non possa certo impedire che il Governo italiano nella sua autonomia valuti la possibilità di creare *hotspot* nei Paesi di origine dei migranti, nell'ambito di accordi bilaterali.

Dichiara dunque di non comprendere le motivazioni del parere contrario della maggioranza, che, a suo avviso, continua a non prendere in considerazione le proposte di buon senso provenienti dalle opposizioni.

La Commissione respinge l'emendamento Lucaselli 1.98.

Ylenja LUCASELLI (FDI), illustrando l'emendamento a sua prima firma 1.99, rileva come esso, al pari dei precedenti, sia volto a riportare razionalità in un provvedimento a suo avviso disorganico e risponda a logiche di buon senso. Ritiene invece che l'atteggiamento della maggioranza sia ispirato da un approccio ideologico.

Sottolinea come gli strumenti giuridici internazionali di protezione dei rifugiati facciano riferimento agli scenari esistenti negli anni Cinquanta e come essi debbano essere adeguati alla realtà attuale, in primo luogo introducendo una distinzione tra migranti economici e rifugiati politici, anche al fine di assicurare la priorità a coloro i quali hanno effettivamente diritto alla protezione. Evidenzia come, sulla base dei dati forniti dalla Ministra dell'interno, la quota dei migranti economici sia superiore al 38 per cento, il che rende quanto mai necessaria l'introduzione di una distinzione, al fine di evitare che si spendano risorse a fronte di fenomeni migratori irregolari e di assicurare la giusta accoglienza a chi ne ha diritto.

Laura BOLDRINI (PD) ricorda come l'*iter* per il riconoscimento della protezione

internazionale sia caratterizzato nel nostro Paese da un procedimento nel corso del quale le domande sono sottoposte ad un vaglio stringente, compiuto da commissioni territoriali nelle quali sono rappresentati il Ministero dell'interno, l'Associazione nazionale dei comuni italiani e l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati.

Simona BORDONALI (LEGA), riferendosi alle considerazioni della deputata Boldrini, ricorda come il 70 per cento delle domande di protezione internazionale venga respinto e come sia presente nel nostro Paese un numero ingente di migranti irregolari che hanno richiesto la protezione internazionale. Osserva come la possibilità di reiterare la domanda di protezione ha fatto sì che nel periodo 2015-2016 numerosi migranti la cui domanda era stata respinta siano rimasti oltre due anni nelle strutture di accoglienza a carico dei cittadini italiani, per poi ricevere, al termine della procedura, un semplice foglio di via e continuare di fatto a circolare nel territorio nazionale.

Ritiene che fino al periodo 2015-2016 sia stato dato un segnale di disponibilità ad accogliere indiscriminatamente i migranti e rileva come con i «decreti Salvini» sia stato dato un segnale diverso, quello per cui l'ingresso dei migranti nel territorio nazionale deve avvenire nel rispetto del diritto internazionale. Contesta che vi sia l'intenzione, da parte delle opposizioni, di negare la tutela a chi ne ha diritto, ma osserva come con il provvedimento in esame si stia tornando a una situazione di apertura indiscriminata. L'emendamento in esame intende dunque affermare il principio per cui può restare in Italia soltanto chi ne ha diritto sulla base delle convenzioni internazionali. Rileva, infine, come il provvedimento in esame contenga norme che di fatto ostacolano l'attività delle commissioni territoriali.

Galeazzo BIGNAMI (FDI), intervenendo sull'emendamento Lucaselli 1.99, rileva come esso ponga la distinzione tra migranti economici e migranti politici. Sottolinea come tale proposta dovrebbe essere accolta con

favore dalle forze di maggioranza, in quanto, introducendo tale distinzione, si accelererebbero le procedure per il riconoscimento della protezione in favore di chi ne ha effettivamente titolo.

Felice Maurizio D'ETTORE (FI) rileva come l'emendamento Lucaselli 1.99 abbia un intento costruttivo e sia pienamente coerente con quanto previsto dall'Agenda europea delle migrazioni per quanto concerne la distinzione tra migranti economici e migranti politici.

Comprende come vi possano essere difficoltà nella definizione concreta delle due categorie, ma ritiene che la maggioranza, qualora intenda prendere in considerazione l'emendamento, possa comunque chiederne l'accantonamento a fini di ulteriore approfondimento.

Rileva come, qualora permanga il rifiuto da parte della maggioranza di introdurre questa distinzione, risulterebbe evidente che l'intento della maggioranza medesima è esclusivamente quello di ampliare in modo indiscriminato le possibilità di ingresso nel territorio nazionale.

La Commissione respinge l'emendamento Lucaselli 1.99.

Stefano CECCANTI (PD), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.100, rileva come tale proposta emendativa, lungi dal rimuovere il principio della programmazione, che resta fermo, mira a eliminare un vincolo di tipo cronologico al fine di consentire una programmazione più flessibile e improntata alle regole della sana economia di mercato, quindi al rapporto tra domanda e offerta, sulle quali i rappresentanti del gruppo Forza Italia, e in particolare il collega D'Ettore, dovrebbero concordare.

Felice Maurizio D'ETTORE (FI) ritiene che la precisazione svolta dal deputato Ceccanti abbia, in realtà, ulteriormente oscurato la finalità del suo emendamento, perché la soppressione del termine del 30 novembre inevitabilmente inficia il principio della programmazione, che necessita di

una cronologia. A suo avviso, l'emendamento in esame sottende, invece, la chiara volontà di superare i limiti vigenti, con il rischio di aprire lo spazio ad una libertà decisionale totalmente incontrollata.

Nicola MOLTENI (LEGA) sottolinea che l'emendamento in esame necessita di un'attenta analisi da parte della Commissione, in quanto propone una modifica alla disciplina dei decreti flussi, introdotta fin dal 1998 dalla legge Turco-Napolitano, con la soppressione del termine previsto per la programmazione triennale da parte del Governo sulla base delle esigenze del mercato del lavoro e del limite delle quote stabilite nel decreto emanato nell'anno precedente.

Considerata la grave situazione di crisi economica e sociale che i cittadini italiani stanno vivendo, con la perdita di posti di lavoro e con un tasso di disoccupazione molto elevato, ritiene criminale la scelta, sottesa all'emendamento in discussione, di incrementare le quote del decreto flussi. Evidenziate le ragioni per le quali a suo avviso l'ultima sanatoria, che avrebbe dovuto fornire risposte positive alle esigenze del settore agroalimentare, si è rivelata invece fallimentare, sottolinea il rischio che il decreto-legge crei nuova immigrazione illegale e, quindi, insicurezza e criminalità.

Dichiara poi di non essere disposto ad accettare lezioni di umanità dalla Sinistra, osservando che gli attuali centri di accoglienza offrono una lampante rappresentazione dei trattamenti inumani e degradanti a cui sono sottoposti i migranti, che avvengono, peraltro, nel silenzio delle istituzioni.

Ritiene quindi sbagliato e fortemente penalizzante per i cittadini italiani l'emendamento Ceccanti 1.100 la cui approvazione renderebbe ancor più inaccettabile il decreto-legge in oggetto non soltanto dal punto di vista politico e normativo, ma anche della sovranità dell'Italia.

Galeazzo BIGNAMI (FDI) si rivolge al deputato Ceccanti per chiedere chiarimenti sulla *ratio* della sua proposta emendativa, che, a suo avviso, sembra introdurre una « iperfetazione » normativa da cui deriverebbe una lesione delle prerogative parlamentari.

Il Viceministro Matteo MAURI chiarisce che la soppressione proposta dall'emendamento Ceccanti 1.100 del limite temporale del 30 novembre ha esclusivamente l'obiettivo di consentire al Governo, di qualsiasi colore politico, di poter intervenire in maniera più puntuale, tenendo conto degli elementi cui faceva riferimento il deputato Molteni, ed eliminando inutili rigidità.

Carmelo MICELI (PD), *relatore*, considerato che gli identici emendamenti Ungaro 1.215 e Raciti 1.216 risultano quasi coincidenti con l'emendamento Ceccanti 1.100, invita a riformulare i primi due emendamenti in un testo identico all'emendamento Ceccanti 1.100.

Il Viceministro Matteo MAURI concorda con il relatore.

Fausto RACITI, *presidente*, prende atto che i presentatori degli emendamenti 1.215 e 1.216 accolgono la proposta di riformulazione avanzata dal relatore.

La Commissione approva gli identici emendamenti Ceccanti 1.100, Ungaro 1.215 (*nuova formulazione*) e Raciti 1.216 (*nuova formulazione*) (vedi allegato 8).

Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) evidenzia come l'emendamento a sua prima firma 1.10 proponga la soppressione della lettera a) del comma 1, nella parte in cui reintroduce, rispetto alla formulazione recata dal decreto-legge n. 113 del 2018, il richiamo all'obbligo di rispettare gli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato, in materia di rifiuto o revoca del permesso di soggiorno che, a suo avviso, ha esclusivamente una valenza ideologica, in quanto vige a prescindere da un esplicito richiamo in tal senso. Richiama, a tale proposito, quanto rilevato dal Presidente della Repubblica in sede di emanazione di tale provvedimento.

Reputa quindi che la norma a cui il suo emendamento si riferisce sia la dimostrazione lampante del fatto che il decreto-legge serve solo a consentire alle forze di Governo di raggiungere il risultato politico

di poter dire agli italiani di aver cancellato i cosiddetti decreti Salvini. Resta fermo il fatto che il numero degli immigrati è aumentato a dismisura creando una situazione grave che ricade nell'esclusiva responsabilità dell'attuale maggioranza.

Ylenja LUCASELLI (FDI), intervenendo sull'emendamento a sua prima forma 1.102, concordando con quanto evidenziato dal deputato Iezzi, reputa superfluo e ridondante l'aver reintrodotta il riferimento al rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali, ai quali lo Stato è vincolato a prescindere da un esplicito richiamo in tal senso nel provvedimento in esame.

Emanuele PRISCO (FDI), ritenendo ovvio che gli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato trovino applicazione anche in materia di rifiuto o revoca dei permessi di soggiorno, pur comprendendo il senso politico dell'inciso di cui si propone la soppressione, preannuncia il voto a favore degli identici emendamenti Iezzi 1.10 e Lucaselli 1.102.

Felice Maurizio D'ETTORE (FI), dopo aver richiamato anch'egli quanto rilevato dal Presidente della Repubblica in sede di emanazione del decreto-legge n. 113 del 2018, reputa anch'egli ridondante e inspiegabile l'aver ripristinato l'inciso riferito al rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato. Avanza quindi l'ipotesi che in tal modo si intenda, in realtà, introdurre *extra ordinem* elementi di discrezionalità nella valutazione della portata applicativa della norma.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Iezzi 1.10 e Lucaselli 1.102.

Fausto RACITI, *presidente*, avverte che alle ore 17.15 sarà convocata una riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione. Rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta già convocata alle 18 di oggi.

La seduta termina alle 17.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 18 novembre 2020. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA, indi del vicepresidente Fausto RACITI. — Interviene il viceministro dell'interno Matteo Mauri.

La seduta comincia alle 18.**Sulla pubblicità dei lavori.**

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, propone che la pubblicità della seduta odierna sia assicurata anche attraverso il circuito chiuso in modalità liberamente accessibile tramite la rete *intranet* della Camera e, tramite apposite credenziali nominative, anche dalla rete *internet*, ai sensi di quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 31 marzo 2020.

Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

DL 130/2020: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del *web* e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale.

C. 2727 Governo.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nell'odierna seduta pomeridiana.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che l'esame del provvedimento riprenderà dall'emendamento Meloni 1.103.

Emanuele PRISCO (FDI), intervenendo sull'emendamento Meloni 1.103, di cui è cofirmatario, rileva come esso sia volto ad abolire il permesso di soggiorno per motivi umanitari rilasciato nelle fattispecie non previste dalle convenzioni internazionali.

Ricorda come in tal senso siamo state presentate due proposte di legge da parte del gruppo Fratelli d'Italia, a prima firma del senatore Fazzolari e della capogruppo Meloni.

Laura RAVETTO (FI) ritiene condivisibile l'emendamento in esame, volto ad abolire un istituto peculiare dell'ordinamento italiano, in virtù del quale viene riconosciuta una protezione in casi non previsti dalle convenzioni internazionali. Osserva come i permessi in tal modo rilasciati non vengano riconosciuti dagli altri Paesi europei, il che rischia di costringere di fatto i migranti presenti nel nostro Paese, che nella maggior parte dei casi sono solamente in transito, a trattenersi. Osserva come tali permessi costituiscano sostanzialmente un *escamotage* per sanare situazioni derivanti dall'incapacità delle autorità italiane di effettuare i rimpatri.

Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) ricorda come prima dell'adozione dei cosiddetti «decreti Salvini» fosse prevista, accanto alla protezione internazionale e alla protezione sussidiaria, rispondenti alle convenzioni internazionali, un'ulteriore forma di protezione riconosciuta soltanto dal nostro Paese sulla base di presupposti molto generici e osserva come il provvedimento in esame sia volto a reintrodurre tale forma di protezione.

Stigmatizza, inoltre, la previsione della conversione dei permessi di soggiorno in permessi per motivi di lavoro. Ricorda come i provvedimenti adottati dal precedente Governo prevedessero specifiche ipotesi per la concessione della protezione umanitaria, alle quali il provvedimento in esame ne aggiunge di ulteriori, talmente vaghe da costituire un vero e proprio *passe-partout* per poter soggiornare liberamente nel nostro Paese.

Rileva come il provvedimento in esame, ancor più dopo l'approvazione dell'emendamento Ceccanti 1.100, apra le porte a chiunque voglia entrare nel nostro Paese.

Ylenja LUCASELLI (FDI) sottolinea come i permessi di soggiorno per motivi umani-

tari, su cui interviene la proposta emendativa in esame, sono previsti solo in Italia e rileva come tali permessi di soggiorno vengano rilasciati sulla base di presupposti vaghi e generici, rendendo evidente l'impostazione del provvedimento in esame volto a favorire l'ingresso indiscriminato. Osserva come vada in tal senso anche la previsione della conversione del permesso di soggiorno in permesso di lavoro. Sottolinea come l'emendamento in esame, di cui raccomanda l'approvazione, sia fra l'altro volto ad eliminare l'aumento del termine di durata di tali permessi da uno a due anni.

La Commissione respinge l'emendamento Meloni 1.103.

Giuseppe BARTOLOZZI (FI), intervenendo sull'emendamento Lucaselli 1.107, ne chiede l'accantonamento ai fini di un ulteriore approfondimento, in quanto esso incide sulla situazione derivante dal combinato disposto degli articoli 1 e 15 del provvedimento in esame, che prefigura tre diversi regimi transitori sulla base dello stato dei relativi procedimenti. Rileva come l'accantonamento della proposta emendativa in esame consentirebbe altresì di valutare adeguatamente l'osservazione al riguardo contenuta nel parere reso dalla II Commissione. Nella stessa ottica chiede altresì l'accantonamento di tutti gli emendamenti relativi al tema della conversione del permesso di soggiorno in permesso per motivi di lavoro.

Carmelo MICELI (PD) accede alla richiesta di accantonamento dell'emendamento Lucaselli 1.107.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che l'emendamento Lucaselli 1.107 si intende accantonato.

Avverte che, per un mero errore materiale, in precedenza è stato indicato come ritirato l'emendamento Frusone 1.106, il quale è ancora all'esame ed è accantonato.

Laura RAVETTO (FI), intervenendo sull'emendamento Pella 1.110, sottolinea come esso non sia stato presentato a nome del

gruppo, bensì dal deputato Pella, ricevendo le istanze provenienti dall'ANCI. Rileva come si tratti di un tema controverso, sul quale sussistono posizioni diversificate anche all'interno del proprio gruppo, ma osserva come esso sia volto a fare fronte alla richiesta, in alcune realtà, di lavoratori stagionali in determinati periodi dell'anno. Pur nutrendo personalmente perplessità sulla soluzione proposta, ritiene che la proposta emendativa sia meritevole di riflessione e si aspetta, quindi, che sia presa in considerazione dalla maggioranza, anche quale atto di disponibilità nei confronti delle opposizioni.

Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA) evidenzia che, a suo avviso, il ritiro dell'emendamento Iovino 1.112, identico agli emendamenti 1.111 e 1.113, testimonia l'intento ambiguo delle disposizioni oggetto dell'emendamento stesso. I presentatori dell'emendamento poi ritirato, appartenenti al gruppo M5S, erano evidentemente consapevoli del reale intento delle norme, confuse e dal contenuto estremamente elastico, oggetto dell'emendamento soppressivo. Tali disposizioni consentono di fatto la creazione di posti di lavoro fittizi unicamente finalizzati a creare i presupposti per la regolarizzazione e consentire una sanatoria generalizzata degli immigrati irregolari.

Emanuele PRISCO (FDI), pur comprendendo lo spirito del collega Pella, attento alle esigenze degli enti locali e del mondo produttivo, ritiene impossibile che il proprio gruppo condivida forme di regolarizzazione generalizzata degli immigrati irregolari, in quanto occorre premiare chi rispetta le regole, non chi le viola. Ritiene che l'emendamento in esame rappresenti una sanatoria mascherata, simile a quella già attuata dalla Ministra Bellanova nel mondo agricolo.

Carmelo MICELI (PD), *relatore*, osserva che le posizioni di Forza Italia e di Fratelli d'Italia per la prima volta sono divergenti su emendamenti dell'opposizione, in quanto la deputata Ravetto insiste su un'ulteriore permesso di soggiorno straordinario, men-

tre il gruppo FdI ha una posizione contraria. Chiede di conoscere in merito la posizione della Lega.

Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) sottolinea che il modo più esplicito per chiarire la propria posizione è quella di esprimerla con il voto.

Carmelo MICELI (PD), *relatore*, chiede di accantonare l'emendamento 1.110.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che l'emendamento 1.110 è accantonato.

Laura RAVETTO (FI) illustra il suo emendamento 1.111, sottolinea esso è volto a sopprimere la lettera b) del comma 1. Stigmatizza l'eccessivo allargamento della sfera delle protezioni concesse dal provvedimento caratterizzata peraltro da un'enorme discrezionalità giuridica che rimette, di fatto, al magistrato il compito del legislatore. Richiama l'attenzione sull'assenza nel contesto europeo di permessi di soggiorno analoghi a quelli ora in discussione, per cui, a suo avviso, con questo provvedimento viene affermato il principio che l'Italia è la destinazione migliore per chi decida di emigrare.

Edoardo ZIELLO (LEGA), nel ricordare che nei giorni scorsi si è registrato un numero elevato di immigrazioni irregolari, sottolinea come provvedimenti come questo, che introduce ben 8 diversi motivi giustificativi dei permessi di soggiorno, involino a partire perché viene veicolato il messaggio che in Italia c'è posto per tutti. Allo stesso tempo viene messo in difficoltà il comparto occupazionale. Infatti, mentre per l'emergenza sanitaria si chiude tutto, il circuito dell'accoglienza viene alimentato, con una protezione umanitaria che dietro i motivi speciali cela l'estensione generalizzata del permesso di soggiorno. Ricorda che gli immigrati irregolari provengono per la maggior parte dalla Tunisia, dunque un Paese dove non ci sono guerre e dove le persone dovrebbero invece essere incentivate a rimanere per sviluppare l'economia locale. Stigmatizza il radicale cambiamento

di opinione dei deputati del Movimento 5 Stelle.

Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA), si dichiara preoccupato che si manifesti un «effetto farfalla» sul fronte dell'emigrazione. Basterà infatti una calamità nel Paese di origine a giustificare l'immigrazione nel nostro Paese, senza nessuna possibilità da parte dei magistrati di negare il diritto all'ingresso a chi lamenti una calamità nel suo Paese di origine, con effetti incontrollabili.

Ylenja LUCASELLI (FDI) stigmatizza l'automatismo della conversione in permessi di lavoro di una molteplicità di permessi di soggiorno, riguardanti le fattispecie più disparate, come motivi sportivi, assistenza ai minori, calamità e molto altro. Se si arriva per motivi diversi non c'è ragione di convertire il permesso ottenuto in un permesso di lavoro, per il quale viene inoltre abolito il requisito del reddito minimo. Porta ad esempio la propria esperienza personale di madre di due bimbi nati negli Stati Uniti che, per entrare in quel Paese, ha dovuto dimostrare reddito e posizione lavorativa, nonché fornire rassicurazioni circa il futuro rientro in Italia. Sottolinea che chi possiede i requisiti per entrare e lavorare in Italia deve poterlo fare, ma per questo deve essergli assicurato il diritto di convertire la causa giustificativa del proprio permesso di soggiorno. Chiede che sia ripristinata la richiesta del requisito del reddito minimo, la cui assenza rappresenta un insulto a chi cerca di venire in Italia regolarmente per lavorare.

Simona BORDONALI (LEGA), chiede ai relatori di accantonare il suo emendamento 1.113 e si dichiara disponibile ad accogliere un'eventuale proposta di riformulazione. Rileva poi come l'emendamento 1.112, presentato e poi ritirato dai deputati del Movimento 5 stelle, renda manifesto che anche all'interno della maggioranza ci sono perplessità in merito. Osserva che, analizzando l'articolo, si trovano voci per i permessi speciali prive senso, salvo quello di inviare ai migranti il messaggio di farsi

furbi e invitarli nel nostro Paese dove c'è una concreta possibilità di non essere rimandati a casa.

Giuseppe BARTOLOZZI (FI), si dichiara concorde con l'intervento del deputato Paolini, che richiama il Parlamento a evitare di dare eccessiva discrezionalità ai giudici, e su quello della deputata Lucaselli, che stigmatizza l'eccessivo automatismo della conversione dei permessi di soggiorno. È indubbio, a suo avviso, che si stia inserendo una sanatoria surrettizia. Ci sono persone che avendo perso i titoli per stare in Italia li vedranno convertiti in permessi di lavoro. Desta inoltre preoccupazione la norma introdotta dalla lettera g), riguardante i permessi di soggiorno per motivi religiosi. Richiama un parere del Consiglio di Stato che nega la possibilità di convertire requisiti riferibili a presupposti diversi, evidenziando che non si possono parificare situazioni diverse, collegando alle stesse i medesimi effetti. I giudici non potranno fare un controllo sulla sussistenza dei requisiti che avevano originariamente motivato i permessi dato che questi ultimi saranno automaticamente convertiti in prossimità della scadenza dei requisiti originari.

Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) lancia un appello ai sottoscrittori dell'emendamento 1.112 ad andare avanti e a non abbandonare la loro originaria battaglia politica. Ricorda ai deputati del Movimento 5 Stelle le loro origini politiche, volte a scardinare i poteri forti e la casta e li invita a non piegarsi alle logiche del Partito Democratico.

Gianni TONELLI (LEGA) osserva che da domani l'opposizione non avrà più la possibilità di dissentire perché i tempi verranno contingentati e anche in aula verrà posta la fiducia. Il comma di cui gli emendamenti in esame propongono la soppressione garantisce la permanenza in Italia di tutti coloro che sono qui per i mille motivi indicati nel provvedimento, senza eccezioni. Richiama quindi il Movimento 5 Stelle a ritrovare coerenza.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Ravetto 1.111 e Bordonali 1.113.

Nicola MOLTENI (LEGA), intervenendo sull'emendamento Vinci 1.21, richiama l'attenzione del Governo e della sua maggioranza parlamentare sulle conseguenze negative derivanti dallo spropositato ampliamento delle fattispecie di permesso di soggiorno introdotte dal presente provvedimento, che a suo avviso si riveleranno in sostanza funzionali a situazioni di sanatoria diffusa dei fenomeni di immigrazione irregolare o clandestina, ricordando come viceversa il precedente Governo avesse ad esempio limitato i casi di protezione umanitaria al ricorrere di circostanze del tutto eccezionali e straordinarie.

Nel rilevare ancora una volta l'intrinseca incoerenza ed illogicità dell'impianto sottostante l'intero provvedimento, evidenzia altresì come l'apertura indiscriminata del nostro Paese ai flussi migratori aggraverà ulteriormente, anche attraverso la possibilità di convertire il titolo di ingresso in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, il già difficile quadro occupazionale in cui si trova il nostro Paese.

Emanuele PRISCO (FDI), nel dichiarare il voto favorevole sull'emendamento Vinci 1.21, di cui apprezza l'assoluta ragionevolezza, stigmatizza l'incredibile varietà di permessi di soggiorno introdotti dal provvedimento in esame, evidenziando in particolare la genericità dei presupposti che caratterizza, rispetto alla normativa previgente, quello rilasciato per motivi di calamità naturale. Ritiene, inoltre, che il meccanismo di convertibilità in permessi di soggiorno per motivi di lavoro comporterà di fatto una regolarizzazione dei flussi migratori irregolari.

Alberto STEFANI (LEGA) tiene a precisare che la cosiddetta protezione umanitaria, in sostanza disciplinata dalla legge Turco-Napolitano del 1998, rappresenta un istituto assai differente rispetto alla protezione internazionale, che implica invece il riconoscimento dello *status* di rifugiato.

Tanto premesso, sottolinea come gli ordinamenti degli altri Paesi europei, in controtendenza rispetto a quanto previsto dal decreto-legge in discussione, prevedono criteri molto più stringenti in tema di rilascio dei permessi di soggiorno per motivi umanitari e che le convenzioni internazionali vigenti non contengono a ben vedere la previsione incondizionata del diritto all'accoglienza.

La Commissione respinge l'emendamento Vinci 1.21.

Riccardo MAGI (MISTO-CD-RI-+E), illustrando l'emendamento a sua prima firma 1.1, rimarca l'apparente contraddizione insita nelle posizioni espresse nel corso del presente dibattito, di cui pure apprezza nel complesso taluni interessanti spunti di riflessione, dai gruppi della Lega e di Fratelli d'Italia, che, da un lato, insistono ripetutamente sui profili di irregolarità che contraddistinguerebbero, a vario titolo, gli interventi nel campo delle politiche migratorie adottati dall'attuale Governo e, dall'altro, dichiarano la propria contrarietà rispetto all'introduzione di qualsivoglia misura volta a regolarizzare il fenomeno migratorio stesso.

In replica al deputato Stefani, precisa inoltre che i richiedenti protezione internazionale hanno diritto all'accoglienza, secondo quanto stabilito dalla Costituzione italiana e dalle leggi della Repubblica.

Richiama infine l'attenzione dei colleghi del centrodestra sui profili inerenti alla cosiddetta emigrazione per motivi economici, rammentando come il nostro Paese figura nelle ultime posizioni tra quelli europei per quanto concerne il numero di ingressi connessi a motivi di lavoro e come la normativa precedente al decreto-legge in esame non rispondesse in maniera efficace alle aspettative del tessuto produttivo italiano, come peraltro ribadito anche dai rappresentanti delle categorie economiche di recente auditi in Commissione. Auspica viceversa che il provvedimento in esame possa rappresentare solo il primo passo nella direzione di una riforma organica e compiuta della normativa vigente nella gestione dei flussi migratori.

Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA), nel contestare gli addebiti mossi alle forze politiche di centrodestra dal deputato Magi, osserva come la formulazione del suo emendamento 1.1 prefiguri in sostanza una indiscriminata estensione delle fattispecie di permesso di soggiorno, che si tradurranno inevitabilmente anche in una sanatoria dei casi di immigrazione irregolare.

Laura RAVETTO (FI), in replica alle argomentazioni in precedenza svolte dal deputato Magi, osserva come il suo emendamento 1.1, al pari delle finalità complessive del decreto-legge in esame, non si pone affatto nella logica di promuovere e favorire gli ingressi regolari di lavoratori stranieri, occorrendo viceversa a tale scopo l'adozione di una disciplina seria e coerente anche rispetto agli orientamenti assunti a livello europeo, pena l'impossibilità di assicurare ai migranti una effettiva accoglienza ed integrazione all'interno del nostro Paese e creando in tal modo solo false aspettative.

Nel rimarcare come peraltro una politica di accesso indiscriminato non garantirebbe al tessuto economico e produttivo italiano la disponibilità di manodopera qualificata, pone l'accento altresì sull'introduzione di ipotesi di permesso di soggiorno poco tipizzate e dai confini estremamente vaghi, che come tali si presteranno inevitabilmente a interpretazioni e prassi applicative altamente discrezionali e comporteranno costi aggiuntivi a carico dei contribuenti italiani a causa dell'assistenza sociale comunque da garantire ad un elevato numero di stranieri immigrati.

Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) non comprende la *ratio* dell'ultimo intervento del deputato Magi, che ha svolto prevalentemente considerazioni estranee al contenuto del suo emendamento 1.1, ravvisando come sullo stesso è stato peraltro curiosamente espresso un parere contrario da parte dei relatori, appartenenti a quella stessa maggioranza di Governo cui partecipa lo stesso deputato Magi.

Carmelo MICELI (PD), *relatore*, rileva come la proposta emendativa 1.1 presenti

profili di criticità, in quanto la previsione del presupposto dei motivi di studio non consente di accertare il possesso dei requisiti reddituali. Invita pertanto il presentatore a ritirare l'emendamento e a riproporne il contenuto in un ordine del giorno in Assemblea.

Riccardo MAGI (MISTO-CD-RI-+E) ritira il suo emendamento 1.1.

Simona BORDONALI (LEGA), intervenendo sull'emendamento Molteni 1.115, rileva come esso sia volto a prevedere quali requisiti per la conversione del permesso di soggiorno la disponibilità di un alloggio idoneo, di un reddito non inferiore all'importo dell'assegno sociale e di un'assicurazione sanitaria. Rileva come la proposta emendativa in esame sia volta a garantire condizioni di vita dignitosa per i richiedenti la conversione del permesso di soggiorno.

La Commissione respinge l'emendamento Molteni 1.115.

Giuseppe BARTOLOZZI (FI), intervenendo sull'emendamento Ravetto 1.116, ne chiede l'accantonamento in quanto esso, al pari dell'emendamento Lucaselli 1.107 precedentemente accantonato, incide sulle lettere *a)* ed *f)* del comma 1 dell'articolo 1.

Vittoria BALDINO (M5S), *relatrice*, rileva come le motivazioni addotte dalla deputata Bartolozzi per sostenere la necessità di accantonare l'emendamento 1.116, siano diverse rispetto a quelle che hanno indotto ad accantonare dell'emendamento Lucaselli 1.107, in quanto questo interviene sulla lettera *a)* del comma 1, mentre l'emendamento 1.116 incide sulle lettere *a)* e *f)* del comma 1, lettera *b)*, capoverso 1-*bis*.

Giuseppe BARTOLOZZI (FI) contesta le affermazioni della relatrice Baldino, in quanto il relatore Miceli, accedendo alla richiesta di accantonamento, ha fatto riferimento alla lettera *a)* citata.

Carmelo MICELI (PD), *relatore*, non condivide l'impostazione della deputata Barto-

lozzi, in quanto il rapporto tra l'emendamento in esame e quello precedentemente accantonato è di genere a specie, facendo l'emendamento in esame riferimento ad una pluralità di disposizioni, fra cui anche quella su cui incide l'emendamento accantonato.

Non accede, pertanto, alla richiesta di accantonamento dell'emendamento Ravetto 1.116.

Ylenia LUCASELLI (FDI) condivide le considerazioni della deputata Bartolozzi, ritenendo che debbano essere accantonate tutte le proposte emendative relative alle disposizioni cui fa riferimento l'articolo 15.

Laura RAVETTO (FI), pur condividendo le considerazioni delle deputate Bartolozzi e Lucaselli, ritiene comunque, dato l'atteggiamento pregiudiziale assunto dalla maggioranza, che anche qualora fosse accolta la proposta di accantonamento, l'emendamento sarebbe in ogni caso in seguito respinto.

Rileva come i presupposti previsti per la conversione del permesso di soggiorno siano tali da prefigurare una sanatoria generalizzata e come la posizione della maggioranza sia evidentemente ispirata da motivazioni di tipo ideologico. Sottolinea, inoltre, come l'approvazione delle disposizioni contenute nel provvedimento in esame comporteranno un insostenibile aumento del carico di lavoro delle commissioni territoriali.

Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA) sottolinea come l'estensione dei presupposti della protezione umanitaria potrebbero condurre, ad esempio, a ritenere meritevoli di protezione umanitaria tutti coloro che nel Paese di provenienza non hanno accesso alla rete, in quanto un documento sottoscritto nel 2015 dall'allora Presidente della Camera Boldrini e dal Presidente dell'Assemblea Nazionale francese configura come diritto fondamentale il diritto di connessione e come andasse nello stesso senso una proposta avanzata nel 2010 dal professor Rodotà.

Per quanto riguarda la conversione dei permessi di soggiorno in permessi per motivi di lavoro andrebbe semmai presa in considerazione l'ipotesi di permessi temporanei, di durata pari a quella del rapporto di lavoro, come avviene negli Stati Uniti.

La Commissione respinge l'emendamento Ravetto 1.116.

Igor Giancarlo IEZZI (LEGA), intervenendo sull'emendamento Molteni 1.118, di cui è cofirmatario, identico all'emendamento Lucaselli 1.117, rileva come esso sia volto a impedire la conversione del permesso per protezione speciale in permesso per motivi di lavoro. Ricorda come il permesso per protezione speciale sia stato previsto dai cosiddetti « decreti Salvini » e come il provvedimento in esame sia volto ad ampliarne non soltanto la durata, portandola da uno a due anni, ma, in maniera indiscriminata, anche i presupposti, al fine di aumentare a dismisura la possibilità di rilasciare tali permessi. Rileva come l'emendamento Iovino 1.121, presentato da deputati del Movimento 5 Stelle, andasse nella stessa direzione dell'emendamento in esame, esprimendo stupore per il fatto che tale emendamento sia stato ritirato dai presentatori senza fornire alcuna motivazione.

Ylenia LUCASELLI (FDI) rileva come la possibilità di convertire i permessi di protezione speciale in permessi per motivi di lavoro renda nulla l'eccezionalità dei presupposti che dovrebbero consentire la concessione dei permessi di protezione speciale. Rileva, inoltre, come l'ampliamento della possibilità di conversione dei permessi comporterà un notevole aggravio per la pubblica amministrazione. Esprime anch'ella stupore per il fatto che deputati della maggioranza abbiano ritirato un emendamento analogo senza fornire alcuna motivazione.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Lucaselli 1.117 e Molteni 1.118.

Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) illustra l'emendamento 1.119, il quale cerca di applicare il principio della riduzione del danno, stabilendo alcune condizioni e criteri quali i requisiti reddituali, abitativi e sanitari, pari a quelli richiesti in caso di ricongiungimento, per porre un limite all'allargamento e non gravare sul paese ospitante. L'allargamento dei permessi comporta infatti un aggravio per gli enti locali, tenuti a garantire il *welfare* e la protezione sociale alle persone senza reddito e senza casa. Ma dato che le risorse a disposizione degli enti non sono certo infinite, rileva come un aumento della domanda determinerebbe una condizione di affanno per gli stessi enti obbligandoli a scegliere su chi aiutare, limitando i diritti di molti italiani.

Edoardo ZIELLO (LEGA) osserva come l'emendamento 1.119 migliorerebbe la previsione che il decreto-legge introduce circa i permessi di soggiorno di carattere speciale convertibili in permessi di soggiorno. Il « decreto invasione » può trasformarsi in un'industria della marginalità per gli immigrati privi di requisiti reddituali che faranno pressione sul sistema di *welfare* sociale. Ci sono già molte famiglie italiane e immigrate regolari che chiedono buoni spesa, case popolari, e un'ulteriore presenza di nuovi poveri non potrebbe trovare risposte. Ricorda che il provvedimento non attribuisce nuove risorse ai comuni per videosorveglianza o assunzioni di vigili urbani.

Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA) ricorda il prevedibile intasamento per i tribunali, dato che si prevedono 4 livelli diversi di verifica dei requisiti per la permanenza, peraltro con il gratuito patrocinio dello Stato

Emanuele PRISCO (FDI) osserva come sia di assoluto buon senso richiedere per convertire il permesso di soggiorno di dimostrare di avere una casa e un reddito, anche per ragioni di sicurezza, per sapere dove vive il richiedente e assicurare che manifesti caratteristiche minime di adesione al paese in cui vive. Ricorda che non si possono accogliere tutti i migranti. Ri-

leva l'incentivazione all'immigrazione illegale sia la cifra di questo provvedimento, annunciato come correttivo al decreto sicurezza e trasformato invece in un decreto «immigrazione clandestina». Esiste la possibilità di modificare il decreto flussi per far venire in Italia, rispettando le regole, chi in Italia può essere accolto, mentre le procedure introdotte da questo provvedimento consentono invece di trasformare i permessi umanitari per altre finalità.

Alberto STEFANI (LEGA) riporta l'attenzione sul livello locale, ricordando che le maggiori difficoltà si manifesteranno in tale ambito, notando ironicamente come gli immigrati non si rivolgeranno certo ai parlamentari. In qualità di sindaco di un comune ricorda quindi che non si può agire senza analizzare le conseguenze del provvedimento sugli uffici sociali.

Simona BORDONALI (LEGA) ricorda che i requisiti stabiliti dall'emendamento 1.119 sono gli stessi già previsti all'interno del testo unico per i ricongiungimenti, laddove la soppressione di tali requisiti è prevista dall'articolo 1 in esame anche per quanto riguarda i dottorandi. Ritiene dunque che la maggioranza intenda accogliere chiunque nel territorio, indipendentemente dalle garanzie che possono offrire, creando problemi che ricadranno sugli amministratori locali che dovranno garantire servizi abitativi e diritto alla salute.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti 1.119 Bordonali e 1.120 Giannone.

Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) osserva che gli identici emendamenti 1.112 e 1.123 si riferiscono all'allargamento dei permessi di lavoro, in questo caso applicabili ai permessi per calamità. Come già osservato dal collega Molteni non ha senso prevedere una permanenza per chi viene per una calamità quando questa cessa di esistere. Non è facile definire una calamità né circoscrivere la durata di quel tipo di permesso, ma va esclusa la possibilità di allungare la permanenza sul territorio ospi-

tante al termine della calamità, quando va invece favorito il rientro in patria.

Emanuele PRISCO (FDI) evidenzia che, attraverso i due identici emendamenti Invernizzi 1.122 e Lucaselli 1.123, entrambi i gruppi della Lega e di Fratelli d'Italia chiedono di sopprimere la possibilità di convertire il permesso di soggiorno per calamità in permesso per motivi di lavoro. Sottolinea, inoltre, come l'articolo 1 amplii la nozione di calamità in modo indefinito e chiede in quale Paese dell'Africa non vi sia una «grave calamità». Sostiene che ogni previsione del comma 1 dell'articolo 1 allarga le possibilità di permanenza degli immigrati irregolari in Italia e chiede, quindi, di ripensare la disposizione oppure di accantonare gli emendamenti per riscrivere il testo secondo le proposte degli emendamenti successivi.

Igor Giancarlo IEZZI (LEGA), intervenendo sull'ordine dei lavori, riferisce che gli è pervenuta una lettera del Presidente Fico di risposta a una missiva che ha inviato al Presidente unitamente ai colleghi Sisto, Prisco e Colucci, in relazione alla dichiarazione di inammissibilità di talune proposte emendative. Rileva come la lettera del Presidente Fico dichiari inammissibile l'articolo aggiuntivo Dieni 5.03. Evidenzia al riguardo come vi siano numerose proposte emendative che intervengono sulla medesima tematica, stanziando risorse per i comuni di frontiera maggiormente coinvolti nella gestione dei flussi migratori. Propone, quindi, di verificare se sussista l'assenso dei gruppi ad affrontare tale tematica, per superare tale giudizio di inammissibilità.

Vittoria BALDINO (M5S), *relatrice*, concorda con il deputato Iezzi circa la necessità di verificare se sussistano le condizioni per discutere la tematica affrontata dagli emendamenti inammissibili concernenti le risorse da destinare ai comuni di frontiera, sulla base di un accordo unanime tra i gruppi.

Simona BORDONALI (LEGA) intervenendo sull'emendamento Invernizzi 1.122,

evidenzia la difficoltà a comprendere il concetto di permesso di soggiorno per calamità, soprattutto a seguito alla modifica dell'articolo 20-*bis* del Testo unico dell'immigrazione, operata dal decreto-legge in esame, ossia la sostituzione dell'espressione « contingente ed eccezionale » calamità con « grave » calamità. Richiama inoltre l'attenzione sul fatto che già nella previgente disciplina chi otteneva tale permesso poteva svolgere attività lavorativa.

Nicola MOLTENI (LEGA) chiede ai relatori e al Governo per quali motivi, oltre ad estendere le possibilità di conversione dei permessi di soggiorno speciali e la loro

durata, si preveda di convertirli in permessi di lavoro.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Invernizzi 1.122 e Lucaselli 1.123.

Fausto RACITI, *presidente*, informa che alle ore 10 di domani sarà convocata una riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. Rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani mattina.

La seduta termina alle 20.45.

ALLEGATO 1

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dei contributi in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero per l'anno 2020, nel capitolo 2309 – piano gestionale 1. Atto n. 213.

PARERE APPROVATO

La I Commissione Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni della Camera dei deputati,

esaminato lo schema di decreto interministeriale concernente il riparto dei contributi in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero per l'anno 2020, nel capitolo 2309 – piano gestionale 1 (Atto n. 213);

preso atto che la normativa vigente non specifica i criteri da seguire per il riparto dei contributi e che pertanto, seguendo la prassi ormai consolidata, lo schema di decreto ha fatto riferimento a tal fine alla proporzione di riparto che risulta dalla legge n. 93 del 1994, sulla base delle

istanze avanzate dalle associazioni interessate;

considerato che è in sede di legge di bilancio che vengono definiti ed eventualmente variati gli importi annualmente destinati al sostegno delle attività di promozione sociale e di tutela degli associati meritevoli del sussidio dello Stato;

visti i rendiconti relativi all'anno 2020 presentati al Ministero dell'interno dalle tre associazioni in favore delle quali si propone la ripartizione dei contributi, rendiconti trasmessi alle Camere unitamente allo schema di decreto in esame,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Disegno di legge C. 2670. Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020.**EMENDAMENTO APPROVATO**

Art. 1.

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

1-bis. Al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 7 sono inseriti i seguenti:

« Art. 7-bis.

(Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani fondamentali)

1. In attuazione della risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite n. 48/134 del 20 dicembre 1993 e della normativa europea in materia di contrasto alle discriminazioni, anche nei confronti dei lavoratori che esercitano il diritto alla libera circolazione all'interno dell'Unione europea, è istituita la Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani fondamentali, di seguito denominata "Commissione", con lo scopo di vigilare sulla protezione dei diritti fondamentali della persona, in particolare quelli stabiliti dall'articolo 2 della Carta Costituzionale e quelli individuati e riconosciuti dalle Convenzioni internazionali di cui l'Italia è parte.

2. La Commissione opera con piena indipendenza di giudizio e di valutazione ed è dotata di autonomia organizzativa, funzionale e finanziaria di proprio personale e di una propria sede, in un immobile pubblico ad essa esclusivamente destinato. La Commissione disciplina lo svolgimento

della propria attività mediante un regolamento interno da essa adottato.

3. La Commissione è organo collegiale costituito da cinque componenti scelti tra persone che offrano garanzie di indiscussa moralità, riconosciuta indipendenza, integrità ed elevata professionalità, con competenza comprovata ed esperienza pluriennale nel campo della promozione e della protezione dei diritti umani, dei diritti dei minori, del contrasto alle discriminazioni, anche con riferimento alla libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione europea, e delle scienze giuridiche, sociali, e umane in genere, in Italia e all'estero.

4. I componenti della Commissione sono nominati con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, nell'ambito di un elenco di quindici soggetti indicati dalle Commissioni parlamentari competenti a maggioranza dei due terzi dei rispettivi componenti, secondo modalità stabilite dai Regolamenti parlamentari. I componenti della Commissione sono scelti a seguito di una manifestazione d'interesse, assicurando un'adeguata rappresentanza di genere, tenendo conto della diversità etnica della società, della gamma di gruppi vulnerabili e garantendo il rispetto della diversità nonché la rappresentanza pluralistica delle forze sociali coinvolte nella promozione e nella protezione dei diritti umani. Il presidente della Commissione è eletto tra i componenti della Commissione dai componenti medesimi con votazione a maggioranza, rimane in carica per due anni e sei mesi e non può essere rieletto fino al termine del mandato.

5. I componenti della Commissione durano in carica cinque anni e il loro mandato non è rinnovabile. La prima nomina

dei componenti della Commissione è effettuata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con le stesse procedure adottate per la loro nomina, i componenti della Commissione possono essere revocati in qualsiasi momento qualora siano riscontrate manifeste violazioni dei doveri di ufficio e della garanzia di indiscussa moralità e integrità ovvero in caso di condanna per delitto non colposo. L'incarico di componente della Commissione cessa anche in caso di decesso, comprovato o accertato impedimento fisico o psichico di impedimento permanente e in caso di dimissioni. In caso di cessazione o revoca, si provvede alla sostituzione del componente. Alla sostituzione dei componenti cessati o revocati si provvede con le modalità previste dal comma 4.

6. Gli incarichi di presidente e di componente della Commissione sono incompatibili, a pena di decadenza, con qualsiasi carica elettiva o governativa, con altro impiego pubblico o privato, con qualsiasi incarico di amministrazione in società pubbliche o private, con l'esercizio di attività imprenditoriale o libero professionale e con incarichi in associazioni che svolgono attività nel settore dei diritti umani. Il presidente e i componenti della Commissione non possono svolgere alcuna attività nell'ambito o per conto di associazioni, partiti o movimenti politici.

7. All'atto dell'accettazione della nomina, il presidente e i componenti della Commissione sono collocati fuori ruolo, se dipendenti di amministrazioni pubbliche; se professori universitari di ruolo, sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Il personale collocato fuori ruolo o in aspettativa non può essere sostituito durante lo svolgimento dell'incarico presso la Commissione.

8. Al presidente e ai componenti della Commissione spetta un'indennità di funzione ridotta di un terzo rispetto al limite massimo retributivo previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Non può

essere prevista alcuna indennità aggiuntiva per il periodo di svolgimento della carica di presidente.

9. La Commissione, per lo svolgimento dei compiti a essa affidati, si avvale di un proprio ufficio di segreteria che risponde esclusivamente ad essa. L'organico iniziale dell'ufficio è costituito nel limite massimo di trenta unità, di cui un dirigente di livello generale, con funzioni di segretario generale, due dirigenti di livello non generale e ventisette unità di personale delle aree funzionali, a cui è attribuito il trattamento economico e giuridico previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Funzioni Centrali-Ministeri. L'assunzione del personale avviene mediante concorso pubblico finalizzato alla selezione di personale fornito dei requisiti stabiliti dalla normativa vigente. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 10, al fine di consentire l'immediato avvio delle sue attività, la Commissione si avvale inizialmente di un primo contingente di personale amministrativo e tecnico, non superiore a trenta unità, ad essa assegnato entro sei mesi dalla nomina dei suoi componenti ai sensi del comma 5, selezionato fra il personale dipendente della pubblica amministrazione in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità ed esperienza necessari, previsti dalla disciplina vigente e collocato dalle amministrazioni di appartenenza, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, in posizione di fuori ruolo con le modalità di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il servizio prestato presso la Commissione è equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato nelle amministrazioni di provenienza. All'atto del collocamento fuori ruolo e per la durata del medesimo i posti in dotazione organica lasciati vacanti sono resi indisponibili presso l'amministrazione di provenienza. I componenti della Commissione e dell'ufficio di segreteria nonché i soggetti di cui gli stessi si avvalgono per l'adempimento delle proprie funzioni sono tenuti al segreto sugli atti e sulle informazioni di cui sono venuti a conoscenza per ragione del proprio ufficio, ai sensi dell'articolo 15 del testo unico

delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

10. Con propri regolamenti, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, la Commissione definisce l'organizzazione e il funzionamento dei propri uffici, la dotazione organica nei limiti stabiliti ai sensi del comma 9, le modalità di pubblicità delle spese, la gestione amministrativa, contabile e finanziaria la quale è sottoposta al controllo successivo della Corte dei conti.

11. La Commissione può avvalersi della collaborazione di università e di centri di studio e di ricerca nonché di istituti specializzati di rilevazione statistica, organizzazioni non governative, di organizzazioni sociali e professionali, di associazioni e di osservatori nazionali e di altri organismi, forniti di competenza e professionalità riconosciute e comprovate, operanti nel campo della promozione e della protezione dei diritti umani. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

12. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 aprile 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 20 giugno 2007, è abrogato.

Art. 7-ter.

(Compiti della Commissione)

1. La Commissione ha il compito di:

a) vigilare sul rispetto dei diritti umani in Italia e su eventuali abusi perpetrati, con riferimento al diritto interno e alle norme e ai trattati internazionali;

b) vigilare sulla protezione dei diritti umani fondamentali e sulla parità di trattamento in conformità agli articoli 2 e 3 della Costituzione e delle Convenzioni internazionali di cui l'Italia è parte e sull'operatività ed efficacia degli strumenti di tutela predisposti dall'Italia sul rispetto dei diritti umani e relativamente al contrasto alle discriminazioni;

c) fornire assistenza indipendente alle vittime di violazioni dei diritti umani nel

dare seguito alle segnalazioni da essi inoltrate;

d) diffondere la massima conoscenza possibile degli strumenti di tutela vigenti anche mediante azioni di sensibilizzazione dell'opinione pubblica e la realizzazione di campagne di informazione e comunicazione in materia di protezione dei diritti umani fondamentali in conformità all'articolo 2 della Costituzione e delle Convenzioni internazionali di cui l'Italia è parte;

e) fungere da punto di contatto nello svolgimento di azioni di monitoraggio e verifica in materia di protezione dei diritti umani in conformità all'articolo 2 della Costituzione e delle Convenzioni internazionali e in materia di contrasto alle discriminazioni nei confronti di punti di contatto equivalenti in altri Stati membri dell'Unione europea al fine di cooperare e di scambiare informazioni utili. La Commissione collabora altresì con le autorità e le istituzioni e gli organismi pubblici, quali i difensori civili, i garanti dei diritti delle persone private della libertà personale e l'UNAR avvalendosi del ruolo di coordinamento amministrativo del Comitato interministeriale per i diritti umani, nonché con gli organismi internazionali preposti alla tutela dei diritti umani, in particolare con quelli delle Nazioni Unite, del Consiglio d'Europa e dell'Unione europea, e con gli omologhi organismi istituiti da altri Stati nel settore della promozione e della protezione dei diritti umani. La Commissione coopera con le Autorità nazionali indipendenti che si occupano di tutela dei diritti umani. In accordo con il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale o con l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza la Commissione può intervenire nelle materie di competenza;

f) svolgere monitoraggio e analisi delle politiche di prevenzione e di contrasto alle discriminazioni e alle violazioni dei diritti umani fondamentali della persona, in particolare quelli stabiliti dalla Costituzione e quelli individuati e riconosciuti dalle Convenzioni internazionali di cui l'Italia è parte;

g) formulare raccomandazioni e pareri motivati su questioni connesse al ri-

petto dei diritti umani fondamentali ai sensi dell'articolo 2 della Costituzione e delle Convenzioni internazionali di cui l'Italia è parte, nonché proposte di modifica della normativa vigente, anche sulla base degli elementi emersi dall'attività di vigilanza di cui alle lettere *a)* e *b)*). In particolare, può formulare proposte per la firma o la ratifica degli accordi internazionali in materia di diritti umani e di contrasto delle discriminazioni;

h) verificare l'attuazione delle convenzioni, degli accordi internazionali ratificati dall'Italia e delle norme di diritto dell'Unione Europea in materia di diritti umani, vigilando altresì sull'esecuzione delle sentenze della Corte europea dei Diritti dell'uomo concernenti lo Stato italiano e contribuendo alla redazione dei rapporti periodici che l'Italia è tenuta a sottoporre ai competenti organismi internazionali, nell'adempimento di specifici obblighi da essa derivanti;

i) redigere una relazione annuale indipendente al governo e alle Camere sull'attività svolta e sullo stato di attuazione degli atti internazionali e comunitari concernenti la promozione, la protezione e il rispetto dei diritti umani in Italia e il contrasto alle discriminazioni, sul rispetto dei diritti umani e sull'effettiva applicazione del principio di parità di trattamento e l'efficacia dei meccanismi di tutela e rimozione delle discriminazioni;

l) promuovere la cultura dei diritti umani e, anche in collaborazione con l'UNAR, della parità di trattamento e del contrasto alle discriminazioni attraverso studi, ricerche, corsi di formazione, scambi di esperienze, campagne di informazione, in collaborazione anche con le associazioni e con gli enti di cui all'articolo 6, con le altre organizzazioni non governative operanti nel settore e con gli istituti specializzati di rilevazione statistica, anche al fine di elaborare linee guida in materia di lotta alle discriminazioni coinvolgendo, attraverso percorsi educativi e informativi, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado; a tale scopo può fornire assistenza e rendere pareri per l'inserimento, nei pro-

grammi di formazione e aggiornamento del personale e nei codici deontologici nell'ambito delle categorie professionali, delle materie relative al rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, della parità di trattamento e del contrasto alle discriminazioni;

m) istituire un *forum* permanente per il pubblico confronto sul tema dei diritti umani al quale possono aderire le organizzazioni di volontariato, le associazioni, le fondazioni e i movimenti che nel loro statuto prevedono finalità o scopi attinenti alla protezione dei diritti umani e civili e al contrasto delle discriminazioni; il *forum* è consultato almeno semestralmente.

2. La Commissione, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, può chiedere alle pubbliche amministrazioni, nonché a qualsiasi soggetto o ente pubblico, di fornire le informazioni necessarie allo svolgimento dei suoi compiti istituzionali. Le amministrazioni e gli altri soggetti destinatari devono rispondere entro trenta giorni dalla data della richiesta. La Commissione, inoltre, può chiedere a enti e amministrazioni pubbliche di accedere a banche di dati o ad archivi, comunicando la richiesta al Garante per la protezione dei dati personali. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai dati e alle informazioni conservati nel centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nonché nella banca dati nazionale del DNA di cui alla legge 30 giugno 2009, n. 85.

3. Nell'ambito dei poteri di cui al presente articolo, la Commissione può richiedere l'esibizione di atti, verbali e documenti connessi alle presunte violazioni dei diritti umani nonché richiedere di svolgere visite presso le strutture interessate; i soggetti destinatari, fatti salvi gli obblighi di riservatezza ovvero riferibili al segreto istruttorio previsti per legge, trasmettono quanto richiesto entro 30 giorni dalla notificazione della richiesta.

4. La Commissione assicura che le procedure adottate nello svolgimento della propria attività siano basate sui principi di trasparenza e di imparzialità e ha l'obbligo di motivare gli atti adottati. La Commis-

sione pubblica i propri provvedimenti secondo criteri di trasparenza e può adottare le iniziative che ritiene opportune per diffondere tra il pubblico la conoscenza dei provvedimenti adottati e dell'attività svolta. ».

1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis, pari a 3,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, che costituisce limite di spesa, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio di previsione

2020-2022, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

1.1. *(Nuova formulazione)* Macina, Quarta-
tapelle Procopio, Scagliusi, Baldino, Pol-
lastrini, Bilotti, Fusacchia, Palazzotto,
Lattanzio.

ALLEGATO 3

Disegno di legge C. 2670. Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020.**RELAZIONE APPROVATA**

La I Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 126-ter del Regolamento, il disegno di legge C. 2670, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020, per quanto attiene ai profili di competenza della I Commissione;

rilevato come l'articolo 1 rechi disposizioni volte a contrastare le discriminazioni basate sulla nazionalità dei lavoratori e a recepire compiutamente la direttiva n. 2014/54/UE, relativa alle misure intese ad agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione;

osservato, in particolare, come tale articolo attribuisca espressamente all'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali (UNAR) il compito di occuparsi della promozione della parità di trattamento e della rimozione delle discriminazioni, fondate anche sulla nazionalità, nei confronti dei lavoratori che esercitano il diritto alla libera circolazione all'interno dell'Unione europea e ne enuncia i compiti;

rilevato come il medesimo articolo 1, a tal fine, preveda: al comma 1, una serie di modifiche al decreto legislativo n. 216 del 2003, di « attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro »; al comma 2, modifiche alla legge n. 300 del 1970 (Statuto dei lavoratori); al comma 3, la integrazione di ulteriori 3 unità del contingente di personale dell'UNAR;

ricordato, in tale contesto, come la Premessa alla Direttiva 2000/78/CE, indi-

chi, tra l'altro, che, il principio della parità di trattamento tra uomini e donne è ormai consolidato da un consistente *corpus* di norme comunitarie, in particolare dalla direttiva 76/207/CEE, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro;

preso atto delle norme recate dall'articolo 2, le quali, ai fini del corretto recepimento della direttiva 2011/98/UE, adeguano l'ordinamento interno all'evoluzione normativa sopravvenuta in materia di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;

rilevato infatti come tale articolo 2 contenga un insieme di novelle, le quali incidono sull'articolo 41 (relativo all'assistenza sociale) del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998), nonché su un novero di disposizioni speciali, relative a specifiche prestazioni sociali;

osservato che, nell'ambito del capo II (composto dagli articoli da 11 a 15) del disegno di legge, recante disposizioni in materia di spazio di libertà, sicurezza e giustizia, l'articolo 11, al fine di dare corretta attuazione della direttiva 2013/32/UE, modifica l'articolo 29 del decreto legislativo n. 25 del 2008, relativo ai casi di inammissibilità della domanda di concessione dello *status* di protezione internazionale a cittadini di Paesi terzi, specificando che è inammissibile la domanda nel caso in cui al richiedente sia stata riconosciuta la prote-

zione sussidiaria da parte di un altro Stato membro;

rilevato come l'articolo 12, concernente le disposizioni in materia di validità e rinnovo del documento di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, al fine di dare completa attuazione alle disposizioni previste dal regolamento (UE) n. 2017/1954, introduca un termine di validità per tale tipologia di documento pari a 10 anni per i cittadini stranieri maggiorenni, e a 5 anni per i minorenni, fermo restando che esso è idoneo ad attestare il riconoscimento del relativo *status*, nel corso della sua validità;

rilevato come l'articolo 13 introduca l'istituto della proroga del visto di ingresso degli stranieri per soggiorni di breve durata, al fine di dare compiuta attuazione a quanto previsto dall'articolo 33 del Regolamento (CE) n. 810/2009, istitutivo del codice comunitario dei visti;

preso atto che l'articolo 14 reca disposizioni in materia di rilascio dei documenti di viaggio europeo per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e di attuazione del regolamento (UE) 2016/1953, in particolare individuando nel questore l'autorità competente al rilascio;

preso atto del contenuto dell'articolo 15, che novella la legge n. 110 del 1975, recante norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi, al fine di dare attuazione alla direttiva (UE) 2019/68, che stabilisce le specifiche tecniche per la marcatura delle armi da fuoco e dei loro componenti essenziali, e alla direttiva (UE) 2019/69, che stabilisce le specifiche tecniche relative alle armi d'allarme o da segnalazione;

rilevato come l'articolo 31 novelli l'articolo 43 della legge n. 234 del 2012, che disciplina il diritto di rivalsa dello Stato nei confronti di regioni o di altri enti pubblici

responsabili di violazioni del diritto dell'Unione europea, consentendo al Ministro dell'economia e delle finanze – con proprio decreto, da adottare di concerto con i ministri competenti per materia, previa intesa con la Conferenza unificata per le materie di competenza delle regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano, degli enti locali – di definire i criteri e le procedure riguardanti il procedimento istruttorio propedeutico all'esercizio dell'azione di rivalsa;

osservato che il predetto articolo 31 è finalizzato a integrare l'istruttoria propedeutica all'esercizio dell'azione di rivalsa con elementi di merito di cui esclusivamente i Ministeri competenti sono in possesso, per le materie di volta in volta oggetto delle sentenze di condanna emanate dalla Corte di Giustizia dell'UE;

rilevato come il richiamato articolo 43 della legge n. 234 contribuisca a dare effettività ai principi di cui agli articoli 117 (coordinamento della finanza pubblica) e 119 della Costituzione (concernente l'obbligo di concorrere all'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea), in quanto è finalizzato a far ricadere gli oneri finanziari derivanti dalle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea o dalle Decisioni delle Istituzioni dell'UE sulle Amministrazioni centrali, regionali e locali responsabili degli stessi;

segnalato come il predetto articolo 31, con riferimento all'esercizio, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, della facoltà di definire, con decreto, i criteri e le procedure del procedimento istruttorio propedeutico all'azione di rivalsa, non chiarisca se tale fase istruttoria possa essere variamente modulata, con diversi decreti, a seconda delle materie oggetto dell'azione di rivalsa,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE.

ALLEGATO 4**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ruanda, con Allegati (C. 2413 Governo).****PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2413, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ruanda, con Allegati, fatto a Kigali il 20 agosto 2018 »;

evidenziato come l'Accordo, secondo quanto precisato nella relazione illustrativa, sia volto a regolamentare i servizi aerei tra l'Italia e il Ruanda, al fine di rafforzare ulteriormente i legami economici tra i due Paesi e di apportare vantaggi economici ai vettori aerei, agli aeroporti, ai

passaggeri, agli spedizionieri, all'industria del turismo e, in generale, all'economia dei due Stati;

rilevato, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 5**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica delle Filippine, con Allegati (C. 2414 Governo).****PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2414, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica delle Filippine, con Allegati, fatto a Roma il 30 ottobre 2017 »;

evidenziato come l'Accordo, che ha la finalità di disciplinare i rapporti bilaterali in materia di trasporto aereo, sia stato redatto in conformità alla normativa dell'Unione europea, prevedendo l'inserimento delle clausole standard previste dal regola-

mento (CE) n. 847/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004;

rilevato, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 6**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Seychelles, con Allegati (C. 2416 Governo).****PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2416, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Seychelles, con Allegati, fatto a Victoria il 1° aprile 2016 »;

evidenziato come l'Accordo di cui si propone la ratifica abbia l'obiettivo di regolamentare i servizi aerei tra l'Italia e la Repubblica di Seychelles, rafforzare ulteriormente i legami economici e contribuire a migliorare i vantaggi per il comparto

aereo, l'industria del turismo e, in generale, l'economia di entrambi i Paesi;

rilevato, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 7

DL 125/2020: Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020 (C. 2779 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2779, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020;

rilevato come il decreto-legge estenda fino al 31 gennaio 2021 la possibilità di adottare misure di contrasto dell'epidemia da COVID-19 nell'ambito dello stato di emergenza anch'esso prorogato al 31 gennaio con la delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020, prorogando, in particolare, al 31 gennaio 2021 l'efficacia delle disposizioni contenute nel decreto-legge n. 19 del 2020 e nel decreto-legge n. 33 del 2020 e prorogando al 31 dicembre 2020 numerose misure di carattere sanitario già prorogate dal 31 luglio al 15 ottobre dall'Allegato al decreto-legge n. 83 del 2020;

rilevato, per ciò che concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento appaia in prevalenza riconducibile alle materie « ordinamento e organizzazione dello Stato e degli enti pubblici nazionali », « ordine pubblico e sicurezza » e « profilassi internazionale », che l'articolo 117, secondo comma, lettere g), h) e q), riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato,

segnalato come rilevi inoltre la materia « tutela della salute », attribuita alla

competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

osservato poi come le disposizioni recate dai decreti-legge n. 129 del 2020 e n. 148 del 2020, il cui contenuto viene trasposto nel corpo del decreto legge, siano riconducibili, rispettivamente, alle materie di competenza legislativa esclusiva statale « sistema tributario e contabile dello Stato » e legislazione elettorale di Comuni, Province e Città metropolitane, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere e) e p), della Costituzione;

evidenziato, quindi, come, per altre disposizioni inserite nel testo del decreto-legge, assumano rilievo le materie, sempre di competenza legislativa esclusiva statale, « tutela della concorrenza » e « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato », di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere e) e g), della Costituzione, e la materia, di competenza concorrente tra Stato e regioni, « ordinamento della comunicazione », di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

rilevato come i commi 1-bis e 1-ter dell'articolo 3, inseriti dal Senato, riguardino gli accordi di ristrutturazione dei debiti delle imprese insolventi e i concordati preventivi, intervenendo, al comma 1-bis, in tema di omologazione del concordato preventivo o degli accordi di ristrutturazione dei debiti e disciplinando alcuni profili della disciplina sulle proposte del debitore insolvente, e prevedendo, al comma 1-ter, che dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto cessi l'applicazione del decreto ministeriale 4

agosto 2009, concernente le « modalità di applicazione », i « criteri » e le « condizioni di accettazione » da parte degli enti previdenziali nell'ambito delle procedure relative ai summenzionati accordi di ristrutturazione e concordati preventivi;

sottolineato come le previsioni di cui ai richiamati commi 1-*bis* e 1-*ter* dell'articolo 3 non specificchino se le novelle da essi recate riguardino anche le procedure già pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire se le norme recate dai commi 1-*bis* e 1-*ter* dell'articolo 3 si applichino anche alle procedure relative agli accordi di ristrutturazione e ai concordati preventivi già pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.

ALLEGATO 8

DL 130/2020: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-*bis*, 391-*bis*, 391-*ter* e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del *web* e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale (C. 2727 Governo).

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

Art. 1.

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

Oa) all'articolo 3, comma 4, quarto periodo, le parole: « , entro il 30 novembre, nel limite delle quote stabilite nell'ultimo decreto emanato » sono soppresse.

* **1.100.** Ceccanti, De Maria, Fiano, Pollastrini, Raciti, Viscomi.

* **1.215.** *(Nuova formulazione)* Ungaro, Marco Di Maio, Migliore.

* **1.216.** *(Nuova formulazione)* Raciti, Magi, Boldrini, Bruno Bossio, Fratoianni, Gribaudo, Lattanzio, Muroni, Orfini, Palazzotto, Pastorino, Pini, Rizzo Nervo, Sarli, Trizzino, Ungaro, Cenni.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ruanda, con Allegati, fatto a Kigali il 20 agosto 2018. C. 2413 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	91
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica delle Filippine, con Allegati, fatto a Roma il 30 ottobre 2017. C. 2414 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	91
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Seychelles, con Allegati, fatto a Victoria il 1° aprile 2016. C. 2416 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	91
DL n. 125/2020, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020. C. 2779 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione</i>)	92
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere</i>)	111
DL 130/2020: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del <i>web</i> e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale. C. 2727 Governo (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	93
ALLEGATO 2 (<i>Proposta alternativa di parere presentata dal gruppo Lega</i>)	113
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	119
DL n. 125/2020, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020. C. 2779 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione</i>)	101
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato</i>)	123
ATTI DEL GOVERNO:	
Sui lavori della Commissione	101
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della decisione quadro 2020/584/GAI, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri. Atto n. 201 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio</i>)	101

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea – « EPP0 ». Atto n. 204 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio</i>)	101
SEDE CONSULTIVA:	
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020. C. 2757 Governo, approvato dal Senato.	
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2019 (Doc. LXXXVII, n. 3) (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	102
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	110

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 18 novembre 2020. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Andrea Giorgis.

La seduta comincia alle 14.55.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ruanda, con Allegati, fatto a Kigali il 20 agosto 2018.

C. 2413 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta di ieri.

Mario PERANTONI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, in sostituzione della relatrice, onorevole Businarolo, impossibilitata a partecipare ai lavori della Commissione, formula una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal presidente.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo

della Repubblica delle Filippine, con Allegati, fatto a Roma il 30 ottobre 2017.

C. 2414 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta di ieri.

Carla GIULIANO (M5S), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Seychelles, con Allegati, fatto a Victoria il 1° aprile 2016.

C. 2416 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta di ieri.

Gianfranco DI SARNO (M5S), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

DL n. 125/2020, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020.

C. 2779 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla XII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta di ieri.

Mario PERANTONI, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri è stata svolta la relazione illustrativa del provvedimento e che il relatore, onorevole Cataldi, ha anticipato la proposta di parere per le vie brevi a tutti i commissari (*vedi allegato 1*).

Ingrid BISA (LEGA), avendo avuto modo di valutare il contenuto della proposta di parere del relatore, che come detto dal presidente è stata anticipata ai membri della Commissione, interviene per svolgere alcune considerazioni. Rileva preliminarmente, con riguardo ai profili di competenza della Commissione Giustizia, che le norme introdotte dal provvedimento in esame paiono intervenire in linea generale ad agevolare l'attività giudiziaria, citando in particolare il ricorso al processo telematico e alle udienze da remoto nonché lo snellimento delle procedure fallimentari. Esprime tuttavia la propria perplessità con riguardo alla modalità con cui tali norme vengono introdotte nel nostro ordinamento e alle difficoltà che ne deriveranno in fase applicativa. Ciò premesso, preannuncia il voto contrario del gruppo della Lega sulla proposta di parere predisposta dal relatore.

Giusi BARTOLOZZI (FI), nel ricollegarsi alle considerazioni testè svolte dalla collega

Bisa, ritenendo che la proposta di parere possa considerarsi sufficientemente esauritiva con riguardo ai profili di competenza della Commissione Giustizia, sottopone tuttavia all'attenzione del relatore il contenuto del parere del Comitato per la legislazione che, con riguardo ai commi 1-*bis* ed 1-*ter* dell'articolo 3 del provvedimento in materia di concordati preventivi, evidenzia l'opportunità di chiarire se le novelle introdotte si applichino anche ai concordati preventivi in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge. Nel riconoscere che, come rilevato dal relatore, la disposizione opportunamente introdotta dal Senato va nella direzione di favorire le imprese in difficoltà, ritiene tuttavia che l'osservazione del Comitato per la legislazione debba essere contenuta anche nella proposta di parere, al fine di facilitare l'applicazione della norma, chiarendo la volontà del Parlamento in merito.

Roberto CATALDI (M5S), *relatore*, nell'illustrare la proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame, che interviene in diversi ambiti in un'ottica di snellimento delle procedure, con significative ricadute per l'economia, con riguardo alle considerazioni svolte dalla collega Bartolozzi fa presente che si tratta di questioni interpretative di cui non può farsi carico. Pertanto nel ritenere che nel suo complesso il provvedimento meriti una valutazione positiva, sottolineando con particolare favore la misura introdotta con riguardo alla partecipazione in videoconferenza alle assemblee condominiali, conferma la propria proposta di parere favorevole.

Giusi BARTOLOZZI (FI), nel condividere l'opinione favorevole sulla disposizione relativa alle assemblee condominiali, introdotta dal Senato, ritiene non accettabile la risposta del relatore con riguardo al rilievo avanzato dal Comitato per la legislazione. Ribadisce infatti la necessità che la questione venga posta all'attenzione della Commissione di merito e, di conseguenza, all'Assemblea, al fine di promuovere la discussione sul tema e di pervenire ad un

chiarimento circa la volontà del legislatore, che sia di supporto all'attività interpretativa e applicativa di avvocati e giudici.

Ingrid BISA (LEGA), ad integrazione del suo precedente intervento, nel quale aveva fatto un riferimento generico alle modalità di introduzione delle nuove disposizioni nel nostro ordinamento, nel sottolineare l'incisività delle considerazioni della collega Bartolozzi, ritiene non irrilevante che il legislatore chiarisca la propria volontà, al fine di fugare eventuali dubbi in sede di giudizio, evitando difformi interpretazioni da parte dei diversi giudici fallimentari. Nel sottolineare pertanto l'esigenza di integrare la proposta di parere, chiede al sottosegretario Giorgis se possa fornire indicazioni circa l'intendimento del Governo in merito, nel caso in cui il relatore non sia in grado di assumersi la responsabilità di una decisione.

Roberto CATALDI (M5S), *relatore*, nel comprendere le esigenze di dare soluzione al problema posto dalle colleghe, evidenzia di aver ricevuto, in qualità di relatore, moltissime sollecitazioni con riguardo a questioni poste inevitabilmente dall'effettiva applicazione delle diverse norme del provvedimento, in ragione della loro natura generale e astratta. Ritiene però che le questioni applicative non debbano essere affrontate nel parere.

Giuseppe BARTOLOZZI (FI) protesta, ritenendo inaccettabile la risposta del relatore.

Mario PERANTONI, *presidente*, invita la collega Bartolozzi a non interrompere il relatore.

Roberto CATALDI (M5S), *relatore*, sottolinea l'opportunità di non esprimere all'interno della proposta di parere una propria interpretazione della questione posta dalla collega Bartolozzi, analogamente a quanto fatto anche con riguardo ad altre disposizioni del decreto. Pertanto, nel ritenere che le norme contenute nel provvedimento in esame siano ben scritte, fa pre-

sente che la loro interpretazione compete alla magistratura.

Giuseppe BARTOLOZZI (FI), nel sottolineare il proprio rispetto per il lavoro di tutti, evidenziando come non sia in questione, diversamente da quanto dichiarato dal relatore, l'ermeneutica applicativa di competenza della magistratura, ribadisce invece la necessità che il legislatore chiarisca la propria volontà.

Franco VAZIO (PD) ritiene che la considerazione della collega Bartolozzi non sia banale e meriti quindi il necessario approfondimento.

Roberto CATALDI (M5S), *relatore*, chiede al presidente di sospendere brevemente la seduta per consentirgli di valutare con attenzione la questione.

Mario PERANTONI, *presidente*, propone di riprendere l'esame del provvedimento dopo aver concluso l'esame del decreto-legge n. 130 del 2020, in modo da dare tempo al relatore, onorevole Cataldi, di approfondire le questioni sorte dal dibattito.

La Commissione consente.

Mario PERANTONI, *presidente*, rinvia quindi il seguito dell'esame.

DL 130/2020: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale.

C. 2727 Governo.

(Parere alla I Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni.*)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta di ieri.

Mario PERANTONI, *presidente*, ricorda che, come stabilito in ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, la Commissione procederà nella seduta odierna alla votazione della proposta di parere presentata ieri dal relatore, onorevole Bordo. Avverte che è stata presentata una proposta alternativa di parere dal gruppo della Lega (*vedi allegato 2*), che sarà posta in votazione solo ove respinta la proposta di parere del relatore.

Pierantonio ZANETTIN (FI), nel fare presente che la proposta di parere del relatore non può essere accolta dal gruppo di Forza Italia, ricorda di aver posto nelle sedute precedenti alcune questioni attinenti all'organizzazione degli uffici con particolare riguardo alla disposizione del provvedimento che prevede la composizione collegiale per i giudizi sulle controversie in materia di protezione internazionale. Rammenta a tale proposito che la Commissione ha acquisito sull'argomento il contributo del presidente del Tribunale di Venezia che ha evidenziato l'ulteriore aggravio comportato dalla citata disposizione per strutture già oberate da uno straordinario carico di lavoro. Nell'evidenziare pertanto che si metteranno a rischio anche i risultati ottenuti negli ultimi anni sul versante dello smaltimento dell'arretrato, sottolinea la propria insoddisfazione per il fatto che il relatore, pur avendo posto la questione tra le premesse della proposta di parere, non l'abbia poi tradotta in una osservazione. Preannuncia pertanto il voto contrario del gruppo di Forza Italia sulla proposta di parere favorevole con osservazioni predisposta dal relatore.

Giusi BARTOLOZZI (FI), intervenendo sull'ordine dei lavori, fa presente di aver saputo soltanto in questo momento della presentazione da parte del gruppo della Lega di una proposta alternativa di parere, che non le è stato possibile valutare nei contenuti. Nel precisare altresì di aver pre-

disposto un'articolata serie di osservazioni alla proposta del relatore, di cui i colleghi non hanno contezza, chiede che la votazione prevista per la seduta odierna venga rinviata, anche in considerazione del tempo a disposizione, visto che la Commissione di merito sta esaminando i primi emendamenti all'articolo 1. Ritiene infatti indispensabile che tutti vengano messi nelle condizioni di valutare con attenzione i rilievi avanzati al provvedimento e alla proposta di parere del relatore.

Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA), intervenendo sull'ordine dei lavori, ritiene opportuno che sia data la possibilità di illustrare le posizioni alternative sul provvedimento in esame, tanto più considerato che la votazione sulla proposta alternativa di parere della Lega risulterebbe preclusa dall'approvazione della proposta di parere del relatore.

Roberto TURRI (LEGA) fa presente che sull'applicazione Geocom non risulta depositata la proposta alternativa di parere presentata dalla collega Bartolozzi.

Mario PERANTONI, *presidente*, precisa che la collega Bartolozzi ha predisposto osservazioni riferite alla proposta di parere del relatore e non ha presentato alcuna proposta alternativa di parere.

Roberto TURRI (LEGA), indipendentemente dalla natura del documento presentato dalla collega Bartolozzi, sottolinea l'esigenza che il suo contenuto venga messo a disposizione di tutti i gruppi.

Michele BORDO (PD), *relatore*, invitando i colleghi a non perdere tempo, fa presente che, essendo il provvedimento all'ordine del giorno dei lavori della Commissione da diverse settimane, le eventuali osservazioni in merito ad esso avrebbero potuto essere avanzate già da tempo, precisando che la proposta alternativa di parere della Lega è disponibile sull'applicazione GeoCom. Nel fare altresì presente, a tale proposito, che la sede attuale è quella idonea ad illustrare i contenuti della pro-

posta alternativa di parere e a svolgere le dichiarazioni di voto sulla proposta di parere da lui predisposta, precisa che le osservazioni della collega Bartolozzi, volte ad introdurre integrazioni alla proposta di parere, sono state da lui prese in considerazione con grande attenzione. Evidenzia peraltro come non costituisca uno scandalo il fatto che la collega Bartolozzi esprima con riguardo ai contenuti del provvedimento una posizione diversa dalla maggioranza e dal relatore. Fatte tali considerazioni, ritiene che vi siano tutte le condizioni per procedere, nella seduta odierna, alla votazione della proposta di parere.

Mario PERANTONI, *presidente*, precisa che, come già chiarito dal relatore, la proposta alternativa di parere della Lega è stata pubblicata sull'applicazione GeoCom e tempestivamente messa a disposizione dei colleghi. Pertanto, fa presente che dopo gli interventi dei deputati che vorranno illustrare le proprie posizioni, si procederà alla votazione della proposta di parere del relatore, che, se accolta, precluderà la votazione della proposta alternativa di parere. Fa altresì presente che le osservazioni della collega Bartolozzi costituiscono contributi di riflessione per il relatore, che valuterà se tenerne conto o meno e che, se lo riterrà, potrà intervenire per motivare le proprie decisioni in merito.

Roberto TURRI (LEGA), intervenendo sull'ordine dei lavori, nel ritenere che le osservazioni della collega Bartolozzi non possano costituire un atto riservato tra il relatore e la stessa, ribadisce l'esigenza che anche tale contributo venga messo a disposizione di tutti i colleghi.

Mario PERANTONI, *presidente*, precisa che le osservazioni dei colleghi sulla proposta di parere del relatore sono svolte con spirito costruttivo, ritenendo che non possano essere strumentalmente utilizzate per creare difficoltà nell'andamento della seduta. Pertanto nel sottolineare che la collega Bartolozzi avrebbe potuto trasmettere le proprie osservazioni a tutti i colleghi, ribadisce comunque la possibilità per la

deputata di illustrare i propri rilievi e di chiedere conto al relatore del loro mancato accoglimento.

Giusi BARTOLOZZI (FI), intervenendo sull'ordine dei lavori, fa presente di aver richiesto in una precedente seduta al presidente di prevedere tempi distinti per la predisposizione della proposta di parere da parte del relatore e per la formulazione di eventuali rilievi da parte dei commissari, una volta valutato il contenuto. Rammenta altresì che in quell'occasione il presidente aveva fatto presente la possibilità di predisporre osservazioni anche in assenza di un termine prefissato. Tiene inoltre a far presente che le sue osservazioni, lungi dall'aver una funzione dilatoria, sono volte a fornire un utile contributo ad un dibattito serio, proficuo e costruttivo. Ribadisce pertanto la propria richiesta di rinviare la votazione della proposta di parere del relatore, ritenendola del tutto ragionevole ed evidenziando la volontà di far rimanere agli atti il contenuto delle proprie osservazioni.

Mario PERANTONI, *presidente*, invita a proseguire i lavori con le eventuali dichiarazioni di voto.

Manfredi POTENTI (LEGA), nell'esprimere la propria soddisfazione per il fatto che il collega Zanettin, nel suo precedente intervento, ha sottolineato le difficoltà organizzative della macchina giudiziaria che rischia di essere ulteriormente oberata dalle disposizioni introdotte dal provvedimento in esame, esprime tuttavia la propria meraviglia per il fatto che non sia stato messo in evidenza il capovolgimento di visione determinato dal decreto-legge. Ritiene infatti che tale capovolgimento, che va in una direzione opposta rispetto a quella stabilita dal precedente legislatore, richiede una reazione significativa che vada oltre gli interventi di tenore tecnico giuridico. Come evidenziato nella proposta alternativa di parere della Lega, il provvedimento in esame demolisce i testi normativi che avevano tradotto in termini legislativi le esigenze legate alla gestione di una migrazione in-

controllata, di cui l'Italia è vittima colpevole anche a causa dei suoi rapporti internazionali. Con riguardo alla proposta di parere del relatore, ritiene evidente la volontà del Governo di riaprire un canale di comunicazione con il continente africano, garantendo ai comandanti delle navi la possibilità di condurre nei porti nazionali i migranti, anche in violazione di specifiche indicazioni, come maldestramente previsto dal comma 2 dell'articolo 1 del provvedimento. Fa presente che la quasi totalità dei migranti provengono dalla Libia, che versa in uno stato di grave difficoltà sociale a causa delle azioni deliberate di un gruppo di criminali che si fregiano di incarichi istituzionali, tenendo in scacco un intero continente, anche a seguito della vicenda del trattenimento dei pescatori italiani.

Nell'evidenziare che con le disposizioni contenute nel provvedimento si favoriscono le organizzazioni clandestine che sfruttano il fenomeno migratorio, ritiene che l'Italia dovrebbe invece, garantire anche in linea con la convenzione internazionale sul diritto del mare, il controllo dei propri porti sanzionando penalmente, ai sensi dell'articolo 110 del codice penale, chi utilizza i canali criminali. Nel ritenere che, a fronte della gravità dell'impianto del provvedimento, le questioni di dettaglio siano poco significative, esprime la convinzione che si fornisca, con il decreto-legge, una blanda risposta alle grandi esigenze della massa umana in movimento. Pertanto, nell'esprimere la ferma contrarietà della Lega, all'impostazione del Governo, ritiene opportuno rendere edotti il relatore e la maggioranza del pericolo rappresentato dal messaggio che verrà inviato, con l'approvazione del provvedimento in esame, agli sfruttatori del traffico di esseri umani. Ritiene da ultimo che l'impostazione voluta dalla maggioranza, finirà per delegittimare le esigenze di tutte le persone che entrano nel nostro Paese per chiamata diretta e che potrebbero veder sfumare la loro unica possibilità.

Mario PERANTONI, *presidente*, ringrazia il collega Potenti per la chiarezza espositiva del punto di vista del suo gruppo sulla materia oggetto del provvedimento.

Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA) ritiene che il decreto-legge in discussione sia poco omogeneo in quanto prevede norme di natura penale, di natura amministrativa e norme che impattano sull'ordinamento penitenziario. A suo avviso tale eterogeneità mira a camuffare il reale scopo perseguito dal provvedimento, e cioè la legittimazione della presenza di chiunque è entrato, in qualsiasi maniera, nel territorio dello Stato. Sottolinea come l'articolo 1 del provvedimento preveda che non sono ammessi il respingimento, l'espulsione e l'estradizione di una persona quando vi siano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura. A suo avviso tale disposizione è di incerta attuazione essendo troppo vaga, così come ritiene non chiaramente comprensibile la fattispecie di divieto di espulsione che consegue al rischio di violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare e dell'effettivo inserimento sociale in Italia del clandestino. A suo avviso il Governo ha volutamente predisposto un provvedimento che contiene al suo interno parametri di impossibile accertamento oggettivo, proprio per nascondere il fine dello stesso. Per quanto attiene alla trasformazione degli illeciti amministrativi in illeciti penali, sottolinea come la sanzione amministrativa sia di immediata esecuzione, mentre la sanzione penale viene pagata al termine del processo, che mediamente dura tra i sei e i sette anni. Condivide quanto ricordato dal collega Zanettin in ordine ai « quattro gradi di giudizio » previsti dal provvedimento per gli immigrati, che renderanno più difficile la giustizia per gli italiani. Per quanto attiene inoltre all'intervento sull'articolo 391-bis del codice penale, volto a sanzionare chiunque agevoli il detenuto sottoposto alle restrizioni di cui all'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario nelle comunicazioni con l'esterno maggiorandone la pena, si domanda quale tipo di deterrenza possa avere su un soggetto sottoposto a tale regime una maggiorazione di due anni. A suo avviso tale disposizione non fa che dimostrare che il Governo prende in giro i cittadini camuffando, tra disposizioni di secondaria importanza, come ad esempio il

divieto di frequentare locali, una sanatoria per i clandestini. Per quanto attiene alle modifiche alla disciplina sul Garante nazionale dei diritti delle persone private delle libertà personali previste dall'articolo 13 del decreto-legge, non comprende le ragioni per le quali si sia voluta prevedere una proroga di due anni del mandato del collegio attualmente in carica. Sottolinea, infatti, che la maggioranza, avendo i numeri utili, avrebbe potuto tranquillamente confermare lo stesso. Concludendo, ritiene che approvando il provvedimento in esame la maggioranza farà un pessimo servizio ai cittadini ai quali si impongono, in ragione dell'emergenza sanitaria, norme draconiane per impedire loro di circolare nel territorio dello Stato mentre si permette la libera circolazione agli immigrati. Per tali ragioni, preannunciando la ferma contrarietà del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore, invita i colleghi ad accogliere la proposta alternativa di parere del gruppo della Lega.

Ciro MASCHIO (FDI) fa presente che il suo gruppo ha presentato presso la Commissione di merito numerose proposte emendative di buon senso volte a limitare i danni che il decreto-legge in esame provocherà, ma constata che non vi è stata alcuna disponibilità al confronto da parte della maggioranza. A suo avviso con il provvedimento in esame si assiste al delirio immigrazionista dell'Esecutivo che, in un momento storico particolare, vuole fornire all'opinione pubblica il chiaro messaggio che tutti i migranti irregolari possono tranquillamente circolare nel nostro Paese. Ricorda che le poche norme del decreto-legge in materia di immigrazione che era stato adottato dal precedente Governo e che mettevano un argine ai flussi migratori, a suo avviso l'unico provvedimento non negativo adottato da tale Esecutivo, avevano in parte dissuaso i migranti irregolari e gli scafisti, ma osserva come con l'attuale decreto-legge venga invece legittimata l'invasione di massa. Rileva che, mentre l'Unione europea regola in modo serio i propri confini esterni, l'Italia adotta questo provvedimento. Rammenta che il responsabile dell'attentato di Nizza del 29 ottobre scorso

è arrivato in Europa attraverso il nostro Paese e che lo stesso è risultato positivo al coronavirus e sottolinea come la vicenda stia mettendo in imbarazzo lo Stato italiano che non viene più considerato un interlocutore credibile da parte dell'Unione europea. Sottolinea quindi che già con la sanatoria voluta dalla Ministra Bellanova – che ha consentito di fare entrare in Italia quote di migranti necessari per il settore agricolo – era stato fatto passare il chiaro messaggio agli scafisti, ribadito dal decreto-legge in discussione, che in Italia è presente nuovamente un Governo disponibile a consentire loro di riprendere il *business* dell'immigrazione clandestina. Precisa che Fratelli d'Italia condivide il parere della Lega nelle parti in cui spiega le ragioni della contrarietà al provvedimento e preannuncia il voto contrario del suo gruppo alla proposta di parere del relatore. Auspica, da ultimo, che la maggioranza si fermi in tempo per evitare di fare un torto ai cittadini che non meritano, oltre al danno di vedere la propria libertà di circolazione e le proprie attività lavorative limitate da misure dettate da esigenze sanitarie, la beffa di assistere alla libera circolazione sul territorio degli immigrati clandestini.

Giusi BARTOLOZZI (FI), evidenzia preliminarmente l'inopportunità di un intervento in materia di migrazione durante una emergenza sanitaria come quella in atto, rilevando che la stessa ministra dell'Interno Lamorgese, nel corso di una audizione presso la I Commissione, pur sottolineando che il decreto-legge in esame risponde ai rilievi dalla Corte costituzionale, ha dichiarato che non si può non tenere conto della pandemia in corso. Si dichiara mortificata per l'andamento dei lavori, sottolineando che la richiesta di rinvio della votazione della proposta di parere è stata licenziata come una perdita di tempo, rammentando che analoga reazione si è registrata quando l'opposizione ha chiesto la riassegnazione del decreto-legge alle Commissioni riunite I e II. Rileva inoltre che le audizioni svolte dalla I Commissione si sono concentrate sui profili di competenza di quest'ultima e che i contributi scritti richiesti agli esperti dalla Com-

missione Giustizia sono pervenuti soltanto dopo che il termine per la presentazione di proposte emendative era già scaduto. Ciò premesso, fa presente al relatore, il quale non ha ritenuto di rispondere alla mail con cui trasmetteva le sue osservazioni, le difficoltà poste dalle norme, evidentemente scritte in modo frettoloso e da un legislatore poco attento, a partire dalle disposizioni transitorie introdotte dall'articolo 15, che, come correttamente evidenziato dal Comitato per la legislazione, necessitano di un approfondimento, al fine di evitare in un lasso di tempo ristretto, che va dall'approvazione del provvedimento in Consiglio dei ministri alla sua conversione in legge, tre regimi diversi in materia di rilascio di permesso di soggiorno e di esame della domanda di protezione internazionale. Fa inoltre presente che, come già evidenziato nelle sedute precedenti, gli articoli 4 e 5 del provvedimento in esame, intervengono in materia di competenza ripartita tra Stato e Regioni, ribadendo pertanto la necessità che sia acquisito il parere preventivo della Conferenza permanente delle Regioni e delle Province autonome, attraverso l'audizione dei suoi rappresentanti. Riallacciandosi alle considerazioni svolte dal collega Paolini in merito all'articolo 13, fa presente che la proroga, per un periodo di due anni oltre la scadenza naturale del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, rappresenta un *escamotage* per consentire il prolungamento del mandato della persona che attualmente ricopre tale incarico, che a norma di legge non è rielleggibile.

Pur sottolineando che si tratta di un aspetto che esula dalle competenze della Commissione Giustizia, esprime inoltre perplessità anche con riguardo alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attività del Garante, sottolineando come tale questione sia stata posta anche nella documentazione predisposta dagli uffici che hanno evidenziato la necessità di una integrazione della valutazione fornita dal Governo. Con riguardo inoltre alla modifica introdotta dall'articolo 8 del provvedimento all'articolo 391-bis del codice penale, fa presente che la pena prevista per la

concessione di telefoni cellulari ai detenuti sottoposti al regime di cui all'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario, risulta sproporzionata, essendo maggiore rispetto a quella fissata per il reato di procurata evasione. Sottolinea inoltre le ulteriori imprecisioni di natura tecnica con riguardo per esempio ai requisiti individuali per il permesso di lavoro previsti dal comma 1 dell'articolo 1 evidenziando la necessità di raccordare la lettera g) del comma 1 dell'articolo 1 che sospende, nell'articolo 27-ter, comma 9-bis del Testo unico sull'immigrazione, il riferimento ai requisiti reddituali per il rilascio del permesso per motivi di lavoro del ricercatore con il successivo comma 9-ter. Rileva inoltre che l'articolo 6 prevede, anche con riguardo ai reati commessi in occasione o a causa del trattenimento in uno dei centri di permanenza per il rimpatrio o delle strutture di primo soccorso e accoglienza, l'applicazione dell'istituto dell'arresto in flagranza differita. Al riguardo ritiene che la disposizione sia censurabile nella parte in cui si esprime in termine di prova piena e non prettamente indiziaria, proponendo di sostituire le parole « risulta » con le parole « risulterebbe » o similari. Si sofferma inoltre sulla necessità di meglio specificare i concetti contenuti all'articolo 11 e di rettificare il contenuto del comma 6 dell'articolo 4.

Mario PERANTONI, *presidente*, tiene a precisare di non aver mai considerato una perdita di tempo gli interventi della collega Bartolozzi, che, come tutti sanno, sono puntuali e forniscono utili contributi. Nel rilevare che non tutte le questioni sollevate sono di stretta competenza della Commissione Giustizia, ritiene che affrontarle in questa sede può rispondere all'esigenza di avere una visione complessiva del provvedimento.

Maura TOMASI (LEGA) rileva, in primo luogo, la mancanza dei presupposti di necessità ed urgenza del decreto-legge in discussione. Sottolinea, infatti, che sebbene il Presidente della Repubblica, prima con una lettera inviata il 4 ottobre 2018 al Presi-

dente del Consiglio dei Ministri in sede di promulgazione del decreto-legge 113 del 2018 e, successivamente, l'8 agosto 2019, con una lettera anche ai Presidenti di Camera e Senato in sede di promulgazione della legge n. 77 del 2019 di conversione del decreto-legge n. 53 del 2019, abbia inteso sottolineare e chiarire alcuni profili delle citate disposizioni tramite una loro rimodulazione da valutarsi alla luce dei principi costituzionali e di diritto internazionale vigenti in materia, la scelta di operare tale adeguamento non aveva però le medesime caratteristiche di necessità ed urgenza che hanno contraddistinto invece la necessaria adozione dei decreti-legge menzionati, in quanto, a differenza dell'impellente necessità di tutelare il territorio nazionale e la sicurezza dei cittadini e della Repubblica, come purtroppo i recenti fatti internazionali di natura terroristica hanno dimostrato, ben si sarebbe potuto procedere attraverso la « via parlamentare ». Si sarebbe così evitata l'ennesima forzatura del procedimento legislativo per soddisfare logiche di equilibrio partitico della maggioranza che hanno fatto sì che si assistesse peraltro al paradosso per cui il gruppo del Movimento Cinque Stelle, che quei due decreti-legge avevano votato, si è trovato ora nella parte opposta a doverli modificare. Rileva, quindi, che la lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 del provvedimento introduce all'articolo 5 del decreto legislativo n. 286 del 2008 il riferimento agli obblighi costituzionali o internazionali. A suo avviso tale disposizione appare pleonastica in quanto si tratta di obblighi di per sé cogenti, ma al tempo stesso eccessivamente vaga perché, di fatto, affida all'interprete il reperimento e l'ermeneutica di un numero indefinito di fonti internazionali, così da legittimare qualsiasi decisione volesse essere assunta nella sede amministrativa, determinando anche una sostanziale elusione della riserva di legge di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 10 della Costituzione in tema di disciplina dello straniero. Ritiene che già queste valutazioni sarebbero sufficienti per indurre il Parlamento ad astenersi da un tale modifica normativa. A suo avviso, se l'obiettivo

del provvedimento è quello di garantire la sicurezza, non risulta chiara la logica in base alla quale si accentui una marcata dinamica di permeabilità fra istituti diversi, come le fattispecie previste per l'ottenimento di un permesso di soggiorno o di un titolo di regolarizzazione e quelle per accedere a un successivo permesso di lavoro. Ritiene che la preoccupante attenuazione del rigore che dovrebbe caratterizzare la fase precedente di selezione dei soggetti che possono entrare e rimanere in Italia, rischia, con il decreto-legge in esame, di consentire forme di surrettizie sanatorie prive di una adeguata fase di severa verifica dei requisiti soggettivi sotto il profilo della personalità e del contesto relazionale di ciascun soggetto. Ritiene che il provvedimento in discussione dia luogo a discutibili « zone franche » nella necessaria e preliminare verifica di tali requisiti soggettivi per consentire a stranieri il permanere in Italia, che conducono, di fatto e non solo, alla stabilizzazione della presenza di immigrati irregolari nel nostro Paese in presenza di situazioni equiparabili a una sorta di « esimenti » sui generis ovvero di valutazioni troppo indefinite e sbilanciate in senso sfavorevole al rientro degli irregolari nei paesi di origine. Evidenzia quindi la necessità di precisare ulteriormente le fattispecie in sussistenza delle quali lo straniero possa esser fatto destinatario di permesso di soggiorno per ragioni meramente tutelative. A tale proposito rileva come, se all'articolo 5, comma 6, del provvedimento si fossero inserite dopo le parole « Stati contraenti » le seguenti: « nel rispetto delle disposizioni del diritto sovranazionale in materia di riconoscibilità dello status di rifugiato ovvero protezione sussidiaria », si sarebbe potuta evitare la discrezionalità dell'interprete di aprire alle migrazioni meramente economiche. Rileva quindi come la maggioranza debba farsi carico della decisione politica che assume. Evidenzia, inoltre che si sarebbe dovuta sopprimere la previsione di convertibilità del permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso di soggiorno per motivi di lavoro prevista dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge. Rileva, infatti, che il per-

messo di soggiorno per protezione speciale dovrebbe essere espunto dall'ordinamento giuridico, essendo esso connotato dal presupposto del carattere umanitario e rappresentando – come tale – un intollerabile incentivo all'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà sociale. Osserva che, diversamente, lo straniero entrato illegittimamente nel territorio dello Stato e fatto destinatario di un permesso per protezione speciale potrebbe grazie ad esso ottenere un permesso per motivi di lavoro e regolarizzare così una situazione *ab origine contra legem*, che favorirebbe – ed è questa a suo avviso la *ratio* della proposta – i flussi migratori verso l'Italia. Da ultimo, manifesta la propria contrarietà anche nei confronti della disposizione prevista dal numero 2) della lettera e) del comma 1 dell'articolo 1 in materia di permesso di soggiorno per protezione speciale. Sottolinea, in fine, come sarebbe stato più opportuno continuare a potenziare il sistema delle espulsioni che negli anni, ad eccezione della breve parentesi dettata dai « decreti Salvini » in materia di immigrazione, ha sofferto per la scarsità di risorse e di efficacia e necessita di una urgente riforma. A suo avviso ad un buon sistema di accoglienza ed integrazione è necessario che corrisponda un efficace sistema di espulsioni, per valorizzare l'immigrazione sana ed allontanare quella disfunzionale.

Michele BORDO (PD), *relatore*, nel ringraziare i colleghi per aver illustrato le loro posizioni in sede di dichiarazione di voto, tiene a chiarire l'equivoco sorto in avvio dell'esame del provvedimento nella seduta odierna, sottolineando che non ha mai pensato che la collega Bartolozzi lavori puntualmente sulle norme al fine di far perdere tempo alla Commissione. Nel precisare, inoltre, di non aver risposto alla mail della collega non per scortesia ma prevedendo di chiarire, nel corso della attuale discussione, la propria posizione in merito alle osservazioni sottopostegli, fa presente che si tratta di rilievi puntuali e meritevoli di attenzione su cui tuttavia le posizioni politiche sono legittimamente divergenti e che pertanto ritiene di non poter accogliere. A tale proposito fa presente che, in

particolare, alcuni di tali rilievi hanno un impatto importante sull'impianto del provvedimento con la conseguenza di snaturare il senso politico che la maggioranza intende attribuirgli. Precisa, inoltre, che a differenza di quanto dichiarato dai colleghi, il decreto-legge in esame non configura un'apertura incondizionata delle frontiere ma è volto a puntualizzare principi che sono contenuti nella nostra Carta costituzionale e che sono stati oggetto delle osservazioni del Presidente della Repubblica. Entrando nel merito delle singole questioni, con riguardo al rilievo avanzato dal collega Zannettin e ripreso dalla Lega e dall'onorevole Bartolozzi, fa presente che, pur avendo in un primo luogo pensato di tradurlo in una osservazione della sua proposta di parere, dopo un'ulteriore riflessione ha ritenuto che la composizione collegiale in sede di giudizio sulle controversie in materia di protezione internazionale, benché costituisca un aggravio per le strutture giudiziarie, rappresenti una garanzia indispensabile, tanto più considerato che sono in discussione diritti fondamentali delle persone. Accogliendo, inoltre, le considerazioni della collega Bartolozzi con riguardo alle disposizioni transitorie dell'articolo 15 che potrebbero, effettivamente, determinare l'applicazione di tre diversi regimi in tema di protezioni internazionale, propone di integrare la propria proposta di parere nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*) chiedendo alla Commissione di merito un supplemento di riflessione. Con riguardo alla pena prevista a seguito della modifica dell'articolo 391-*bis* del codice penale, nel riconoscere la sua sproporzione rispetto ad altri reati quale la procurata evasione, fa presente di non aver ritenuto di porre la questione al fine di contemperare esigenze diverse nonché di tenere conto degli orientamenti complessivi della maggioranza. A tale proposito fa presente, da un lato, che il reato di procurata evasione è molto più raro rispetto a quello di agevolazione delle comunicazioni con l'esterno e, dall'altro, che secondo parte della dottrina è la pena per la procurata evasione ad essere eccessivamente bassa.

Giusi BARTOLOZZI (FI), nel prendere atto dell'apertura dimostrata dal relatore, evidenzia la necessità di introdurre nella proposta di parere un'osservazione relativa alla questione della pena cui Forza Italia attribuisce grande rilevanza, al fine di provocare una riflessione da parte della Commissione di merito. Ribadisce analoga necessità, per quanto riguarda i rilievi avanzati sull'articolo 6 in materia di arresto in flagranza differita.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la nuova proposta di parere favorevole con osservazioni come riformulata dal relatore.

DL n. 125/2020, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020.

C. 2779 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla XII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato in precedenza.

Mario PERANTONI, *presidente*, chiede al relatore se ha approfondito i profili problematici evidenziati nel corso del dibattito svoltosi in precedenza.

Roberto CATALDI (M5S), *relatore*, anche con riferimento alle considerazioni svolte dalla collega Bartolozzi, riformula la proposta di parere precedentemente illustrata nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*)

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazione come riformulata dal relatore.

La seduta termina alle 17.05.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 18 novembre 2020. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI.

La seduta comincia alle 17.15.

Sui lavori della Commissione.

Mario PERANTONI, *presidente*, avverte che, poiché nella seduta in sede di Atti del Governo e in quella in sede consultiva non sono previste votazioni, ai deputati è consentita la partecipazione da remoto, in videoconferenza, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della decisione quadro 2020/584/GAI, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri.

Atto n. 201.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 12 novembre.

Mario PERANTONI, *presidente*, ricorda, altresì, che nella scorsa seduta il relatore, on. Di Sarno, aveva illustrato il provvedimento.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea – «EPPO».

Atto n. 204.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 12 novembre.

Mario PERANTONI, *presidente*, ricorda, altresì, che nella scorsa seduta la relatrice, onorevole Sarti, aveva illustrato il provvedimento.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 17.20.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 18 novembre 2020. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI.

La seduta comincia alle 17.20.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020.
C. 2757 Governo, approvato dal Senato.

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2019.

(Doc. LXXXVII, n. 3).

(Parere alla XIV Commissione).

(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Mario PERANTONI, *presidente*, avverte che la Commissione inizia l'esame, in sede consultiva, del disegno di legge C. 2757 Governo e della Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2019, per le parti di competenza. Ricorda che la Commissione è chiamata a trasmettere alla XIV Commissione, per le parti di competenza, una relazione sul disegno di legge di delegazione europea e un parere sulla Relazione consuntiva; potranno essere altresì trasmessi gli emendamenti al disegno di legge di delegazione europea approvati dalla Commissione, il cui termine per la presenta-

zione, sarà concordato nella riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, che si svolgerà al termine della seduta. Rammenta che gli emendamenti approvati dalle Commissioni di settore sono trasmessi alla XIV Commissione, che, peraltro, potrà respingerli solo per motivi di compatibilità con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale, mentre gli emendamenti respinti dalle Commissioni di settore non potranno essere presentati presso la XIV Commissione, che li considererà irricevibili. Gli emendamenti respinti dalle Commissioni potranno, peraltro, essere ripresentati in Assemblea.

Federico CONTE (LEU), *relatore*, con riguardo all'esame del disegno di legge di delegazione europea, rammenta che esso avviene, come è il caso del disegno di legge europea, secondo una procedura particolare, che prevede la presentazione di emendamenti non solamente presso la Commissione di merito ma anche presso le Commissioni in sede consultiva, le quali inoltre esprimono il parere anche sugli emendamenti presentati presso la stessa Commissione di merito. Fa inoltre presente che la legge di delegazione europea è – assieme alla legge europea – uno dei due strumenti predisposti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, al fine di adeguare periodicamente l'ordinamento nazionale a quello dell'Unione europea. Rammento a tale proposito che mentre la legge europea, il cui disegno di legge è tuttora all'esame della XIV Commissione, contiene disposizioni di diretta attuazione, la legge di delegazione europea contiene le disposizioni di delega necessarie per il recepimento da parte del Governo delle direttive e degli altri dell'Unione europea. Il contenuto del disegno di legge di delegazione europea è stabilito in linea generale dall'articolo 30, comma 2, della citata legge n. 234 del 2012; nell'esercizio delle deleghe legislative conferite, il Governo è tenuto al rispetto dei principi e criteri generali di delega, nonché degli specifici principi e criteri direttivi aggiuntivi eventualmente stabiliti dalla legge di delegazione europea, come previsto all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012. Ai sensi

dell'articolo 29, comma 7, della medesima legge il Governo deve inoltre dare conto dell'eventuale omesso inserimento delle direttive il cui termine di recepimento è scaduto o scade nel periodo di riferimento, considerati i tempi previsti per l'esercizio della delega, e fornire dati sullo stato delle procedure di infrazione, l'elenco delle direttive recepite o da recepire in via amministrativa, l'elenco delle direttive recepite con regolamento e l'elenco dei provvedimenti con i quali le singole regioni e province autonome hanno provveduto a recepire direttive nelle materie di loro competenza.

Evidenzia che il disegno di legge in esame, che a seguito delle modifiche approvate presso il Senato consta di 29 articoli, contiene anzitutto – all'articolo 1 – la delega legislativa al Governo per l'attuazione delle 38 direttive contenute nell'Allegato A, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale a 17 regolamenti europei. L'articolato contiene, inoltre, negli articoli da 3 a 29, principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega relativa a 17 delle 38 direttive dell'Allegato A e a 8 dei 17 regolamenti. Il Governo è tenuto a rispettare, oltre ai criteri specifici dettati dal disegno di legge, le procedure, i criteri direttivi e i termini per l'esercizio della delega agli articoli 30 e 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonché – dopo la modifica del Senato – a tener conto delle eccezionali conseguenze economiche e sociali derivanti dalla pandemia da COVID-19. Il disegno di legge contiene altresì – all'articolo 2 – una delega legislativa biennale per l'emanazione dei decreti legislativi recanti sanzioni penali ed amministrative per la violazione di precetti europei.

Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per una descrizione dettagliata del contenuto del provvedimento, precisa di soffermarsi, in questa sede, sui profili di stretta competenza della Commissione Giustizia. Segnala a tal fine, con riguardo all'articolo 3, che tra i principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 in materia di fornitura dei servizi di media audiovisivi, alla lettera *n*) figura l'aggiornamento dell'apparato

sanzionatorio amministrativo già previsto dal testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177) rispetto ai nuovi obblighi previsti dalla direttiva (UE) 2018/1808, sulla base dei principi di ragionevolezza, proporzionalità ed efficacia. Analogamente, anche all'articolo 4, che reca i principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche, è richiesta la revisione dell'apparato sanzionatorio amministrativo e penale, già previsto dal codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.

Osserva che l'articolo 8 reca i principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/789, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, la quale stabilisce norme relative all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni *online* degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici e che modifica la direttiva 93/83/CEE del Consiglio. Nella relazione illustrativa del disegno di legge in esame si evidenzia che la direttiva (UE) 2019/789 ha come obiettivi la promozione della fornitura transfrontaliera di servizi *online* che sono accessori a determinati tipi di programmi radiotelevisivi, nonché l'agevolazione della ritrasmissione di determinati programmi televisivi e radiofonici provenienti da altri Stati membri, effettuata da soggetti diversi rispetto all'organismo di diffusione che ha emesso la trasmissione iniziale. A tal fine la direttiva prevede: 1) a estendere il principio del « paese d'origine » ai servizi *online* accessori; 2) a introdurre l'obbligo di gestione collettiva per i diritti di ritrasmissione. Pertanto, al fine di raggiungere gli obiettivi indicati, l'articolo 8 individua due criteri direttivi da tenere in considerazione nell'esercizio della delega. In particolare, la lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 8 prevede che il decreto legislativo di attuazione definisca in modo restrittivo i « programmi di produzione propria che sono finanziati interamente dall'organismo di diffusione radiotelevisiva »,

in particolare riconducendo il concetto di « produzione propria » alla nozione di « produzione interna ». Fa presente che, in base al contenuto dell'articolo 3 della direttiva, che disciplina l'applicazione del principio del « paese d'origine » ai servizi *online* accessori degli organismi di diffusione radiotelevisiva, i programmi sopra indicati rientrano tra le tipologie che, in relazione all'esercizio del diritto d'autore, sono considerate come aventi luogo esclusivamente nello Stato membro in cui si trova la sede principale dell'organismo di diffusione radiotelevisiva.

Evidenzia, inoltre, che, ai sensi della lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 8, il decreto legislativo di attuazione della direttiva in questione è tenuto altresì a individuare i requisiti degli organismi di gestione collettiva autorizzati a rilasciare le licenze obbligatorie per la ritrasmissione, di cui all'articolo 4 della direttiva (UE) 2019/789. Tale articolo disciplina infatti l'esercizio dei diritti sulla ritrasmissione da parte di soggetti, titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi, diversi dagli organismi di diffusione radiotelevisiva, demandando agli Stati membri di provvedere affinché detti soggetti esercitino il loro diritto di concedere o rifiutare l'autorizzazione per una ritrasmissione esclusivamente attraverso organismi di gestione collettiva, i quali risultano, pertanto, incaricati della gestione dei diritti di ritrasmissione. Nell'esercizio di tale criterio di delega, il Governo è chiamato inoltre a tenere in considerazione, al fine di garantire l'omogeneità della normativa, quanto previsto dall'articolo 8 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, che reca attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso *online* nel mercato interno. Tale articolo 8 stabilisce infatti i requisiti degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendente che svolgono attività di amministrazione e di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore con riguardo alle opere musicali.

Segnala che l'articolo 9 reca i principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/790 sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale, prevedendo che il Governo, oltre ad applicare la definizione di « istituti di tutela del patrimonio culturale » nell'accezione più ampia possibile, al fine di favorire l'accesso ai beni in essi custoditi (lettera *a*)), disciplini le eccezioni o limitazioni ai fini dell'estrazione di testo e dati, al fine di garantire adeguati livelli di sicurezza delle reti e delle banche dati, e di definire – attesa la genericità della locuzione – il concetto di « accesso legale » alle opere nonché i requisiti dei soggetti coinvolti (lettera *b*)). Segnala a tale proposito che l'articolo 3 della direttiva disciplina l'estrazione di testo e di dati per scopi di ricerca scientifica, autorizzando i titolari dei diritti ad applicare misure adeguate a garantire la sicurezza e l'integrità delle reti e delle banche dati in cui sono ospitate le opere o altri materiali. Sotto il profilo soggettivo, l'articolo 3 demanda agli Stati membri di introdurre eccezioni a determinati diritti stabiliti dall'ordinamento europeo per le riproduzioni e le estrazioni effettuate da organismi di ricerca e istituti di tutela del patrimonio culturale.

Rileva che tra gli ulteriori criteri di delega figura inoltre, alla lettera *c*), la modalità di esercizio dell'opzione prevista all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva, che consente agli Stati membri di escludere o limitare l'eccezione al diritto d'autore per determinati utilizzi o tipi di opere o altri materiali. Il Governo è altresì tenuto a stabilire (lettera *d*)) le procedure che permettono ai titolari dei diritti, che non abbiano autorizzato gli organismi di gestione collettiva a rappresentarli, di escludere le loro opere o altri materiali dal meccanismo di concessione delle licenze di cui all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/790 o dall'applicazione dell'eccezione o limitazione di cui al paragrafo 2 del medesimo articolo. L'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva demanda agli Stati membri di disporre che organismi di gestione collettiva possano (a determinate condizioni) concludere contratti di licenza non

esclusiva a fini non commerciali con istituti di tutela del patrimonio culturale per la riproduzione e distribuzione al pubblico di opere o altri materiali fuori commercio presenti in modo permanente nella raccolta degli istituti medesimi. Ai sensi del successivo paragrafo 2, gli Stati membri sono autorizzati a introdurre eccezioni o limitazioni a determinati diritti, con l'obiettivo di consentire agli istituti di tutela del patrimonio culturale di mettere a disposizione, a fini non commerciali, opere o altri materiali fuori commercio presenti in modo permanente nella loro raccolta.

Rammenta che il Governo è inoltre tenuto a: stabilire requisiti specifici per determinare se un'opera e altri materiali possano essere considerati fuori commercio, esercitando l'opzione di cui all'articolo 8, paragrafo 5 della direttiva (lettera *e*)); individuare la disciplina applicabile nel caso l'opera, oltre ad essere fuori commercio, sia anche « orfana » (lettera *f*)); prevedere ulteriori misure di pubblicità a favore dei titolari dei diritti per quanto concerne la possibilità degli organismi di gestione collettiva di concedere in licenza opere o altri materiali (lettera *g*)); prevedere, ai sensi dell'articolo 15 della direttiva (UE) 2019/790, che – nel caso di utilizzo *online* delle pubblicazioni di carattere giornalistico – trovino adeguata tutela i diritti degli editori, tenendo in debita considerazione i diritti degli autori di tali pubblicazioni (lettera *h*)); definire il concetto di « estratti molto brevi » in modo da non pregiudicare la libera circolazione delle informazioni (lettera *i*)); definire la quota adeguata dei proventi percepiti dagli editori per l'utilizzo delle pubblicazioni di carattere giornalistico, destinata agli autori, tenendo in particolare considerazione i diritti di questi ultimi (lettera *l*)); definire la quota del compenso spettante agli editori nel caso in cui l'opera sia utilizzata in virtù di un'eccezione o di una limitazione, tenuti in debito conto i diritti degli autori. L'articolo 16 della direttiva conferisce infatti facoltà agli Stati membri di prevedere che – nel caso in cui un autore abbia trasferito o concesso un diritto mediante licenza a un editore – tale trasferimento o licenza co-

stituisca una base giuridica sufficiente affinché l'editore abbia diritto a una quota del compenso previsto per gli utilizzi dell'opera in virtù di un'eccezione o di una limitazione al diritto trasferito o concesso mediante licenza (lettera *m*)).

Per quanto riguarda le misure volte a garantire il buon funzionamento del mercato interno per il diritto d'autore, ricorda che l'articolo 17 della direttiva introduce un profilo di responsabilità in capo ai prestatori di servizi di condivisione di contenuti *online*, disponendo che essi siano responsabili per eventuali atti non autorizzati di comunicazione al pubblico, a meno che non dimostrino di aver compiuto i « massimi sforzi » per ottenere un'autorizzazione; per assicurare di non aver ricevuto segnalazioni al riguardo da parte dei titolari dei diritti; per impedirne il caricamento in futuro. Pertanto tenuto la lettera *n*) del comma 1 dell'articolo 9 prevede la definizione del concetto di « massimi sforzi », da applicarsi alla luce del principio di ragionevolezza. Sono infine indicati i seguenti criteri direttivi: individuare la disciplina relativa ai reclami e ai ricorsi prevista per gli utenti in caso di controversie con i prestatori di servizi (lettera *o*)); stabilire le modalità e i criteri del meccanismo di adeguamento contrattuale in mancanza di un accordo di contrattazione collettiva (lettera *p*)). In base all'articolo 20 della direttiva, il meccanismo di adeguamento contrattuale deve garantire che gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori) o i loro rappresentanti possano rivendicare una remunerazione ulteriore adeguata ed equa dalla parte con cui hanno stipulato un contratto per lo sfruttamento dei diritti, qualora la remunerazione inizialmente concordata si riveli sproporzionatamente bassa rispetto a tutti i proventi originati in un secondo tempo dallo sfruttamento delle loro opere o esecuzioni; stabilire le modalità e i criteri, anche variabili in base ai diversi settori e al genere di opera, per l'esercizio del diritto di revoca che permetta ai creatori di contenuti di riacquistare i propri diritti se le loro opere non vengono sfruttate dal licenziatario (lettera *q*)).

Segnala che l'articolo 21 reca principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1153 che contiene disposizioni per agevolare l'uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati. In particolare, il comma 1 prevede che il decreto legislativo o i decreti legislativi con cui il Governo darà attuazione alla citata direttiva siano adottati previo parere del Garante per la protezione dei dati personali. Il comma 2 stabilisce che nell'esercizio della delega il Governo osservi, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche specifici principi e criteri direttivi. In primo luogo, il Governo è tenuto ad assicurare il rispetto del vigente assetto istituzionale e di competenze stabilito dall'ordinamento nazionale, al fine di tenere conto della natura, dello *status* organizzativo, dei compiti e delle prerogative delle autorità e degli organismi interessati, ivi compresi i meccanismi esistenti per proteggere il sistema finanziario dal riciclaggio e dal finanziamento del terrorismo (lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 21). Il Governo è tenuto altresì a stabilire che l'accesso e la consultazione delle informazioni sui conti bancari, di cui all'articolo 4 della direttiva (UE) 2019/1153, e le richieste di informazioni finanziarie e di analisi finanziarie, di cui all'articolo 7 della medesima direttiva, siano previsti quando tali informazioni e analisi finanziarie siano necessarie per lo svolgimento di un procedimento penale o nell'ambito di un procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali di cui al codice antimafia (decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159). Fa presente che, ai sensi del citato articolo 4 della direttiva, gli Stati membri devono provvedere affinché le autorità nazionali competenti siano abilitate ad accedere alle informazioni sui conti bancari e a consultarle, direttamente e immediatamente, quando ciò è necessario per svolgere i loro compiti a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di un reato grave o per sostenere un'indagine penale relativa ad un reato grave, inclusi

l'identificazione, il reperimento e il congelamento dei beni connessi a tale indagine. L'articolo 7 della direttiva disciplina il sistema di richiesta di informazioni da parte delle autorità competenti alle unità di informazione finanziaria salvaguardando l'eventuale impatto di una richiesta informativa sulle indagini in corso. Ove, infatti, sussistano ragioni oggettive per supporre che la comunicazione delle informazioni in questione abbia un impatto negativo su indagini o analisi in corso o, in circostanze eccezionali, qualora la comunicazione delle informazioni sia palesemente sproporzionata rispetto agli interessi legittimi di una persona fisica o giuridica oppure non sia pertinente agli scopi per cui è stata richiesta, la unità di informazione finanziaria (UIF) non è in alcun modo tenuta a soddisfare la richiesta di informazioni. A tal fine, come richiesto dall'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva, il Governo è chiamato a designare quali autorità competenti abilitate ad accedere al registro centralizzato dei conti bancari, l'Ufficio nazionale per il recupero dei beni (ARO), istituito presso il Ministero dell'interno, e i soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, lettere *a*) e *c*), del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 4 agosto 2000, n. 269 (lettera *b*, numero 1 del comma 1 dell'articolo 21). A norma del citato decreto ministeriale si tratta: dell'autorità giudiziaria, ai sensi delle vigenti disposizioni del codice di procedura penale, ovvero degli ufficiali di polizia giudiziaria delegati dal pubblico ministero o specificamente designati dal responsabile, a livello centrale, dei servizi centrali o interprovinciali della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di Finanza (costituiti ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203); del Ministro dell'interno, del Capo della polizia – direttore generale della pubblica sicurezza, dei questori e del direttore della Direzione investigativa antimafia, quando ricorrono determinate circostanze.

Ricorda che, in linea con la disposizione dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva,

il Governo è chiamato inoltre a individuare, quali autorità abilitate a richiedere e ricevere informazioni finanziarie o analisi finanziarie dalle UIF, il nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia (lettera *b*), numero 2, del comma 1 dell'articolo 21). Infine, il Governo è tenuto ad agevolare la cooperazione tra le Forze di polizia (ai sensi del richiamato articolo 16, primo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, oltre alla Polizia di Stato, sono forze di polizia l'Arma dei carabinieri e il Corpo della guardia di finanza) secondo modalità definite d'intesa tra le medesime forze (lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 21).

Precisa che l'articolo 22, introdotto dal Senato, reca principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/904, che contiene disposizioni sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente. Segnalo, con riguardo ai profili di competenza della Commissione Giustizia, che tra i principi e criteri specifici è prevista (alla lettera *f*) del comma 1) l'introduzione, in linea con l'articolo 14 della direttiva, di una disciplina sanzionatoria effettiva, proporzionata e dissuasiva per i casi di violazione dei divieti e delle disposizioni previste dalla direttiva. In base alla suddetta disciplina i proventi delle sanzioni dovranno essere devoluti agli enti di appartenenza dei soggetti che procedono agli accertamenti delle violazioni e destinati, all'interno dei bilanci di tali enti, al potenziamento delle attività di controllo e all'accertamento delle violazioni. L'articolo 23, introdotto nel corso dell'esame in prima lettura presso il Senato, reca principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1937, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto (cosiddetto *whistleblowing*) dell'Unione, al fine di dare uniformità a normative nazionali assai eterogenee o frammentate nonché di valorizzare siffatto strumento. Il comma 1 (unico comma dell'articolo) stabilisce che nell'esercizio della delega il Governo osservi oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234,

anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici: a) modificare, in conformità alla disciplina della direttiva europea citata, la normativa vigente in materia di tutela degli autori di segnalazioni delle violazioni nei settori di cui all'articolo 2 della predetta direttiva (appalti pubblici, servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi; violazioni che ledono gli interessi finanziari dell'UE o il mercato interno) di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un contesto lavorativo pubblico o privato. La tutela si applica, ove opportuno, anche ai facilitatori, ai terzi o ai soggetti giuridici connessi con le persone segnalanti, di cui all'articolo 4, paragrafo 4 della stessa direttiva; b) curare il coordinamento con le disposizioni vigenti, assicurando un alto grado di protezione e tutela dei soggetti di cui alla lettera *a*), operando le necessarie abrogazioni e adottando le opportune disposizioni transitorie; c) esercitare l'opzione di cui all'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/1937 che consente l'introduzione o il mantenimento delle disposizioni più favorevoli ai diritti delle persone segnalanti e di quelle indicate dalla direttiva, al fine di assicurare comunque il massimo livello di protezione e tutela dei medesimi soggetti.

Segnala da ultimo che figurano inoltre all'articolo A del disegno di legge, per la cui attuazione non sono dettati criteri e principi specifici oltre a quelli generali della legge 234 del 2012, richiamati all'articolo 1 del provvedimento in esame: la direttiva (UE) 2018/1673 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale, volta a consentire una cooperazione transfrontaliera efficiente e rapida fra le autorità nazionali in materia; la direttiva (UE) 2019/713, volta a predisporre un quadro normativo efficace per combattere la frode e la contraffazione

dei mezzi di pagamento diversi dai contanti, con la finalità di prevenire i reati ma anche di prestare assistenza e sostegno alle vittime; la direttiva (UE) 2019/884 che introduce modifiche alla decisione quadro 2009/315/GAI per consentire uno scambio efficace di informazioni sulle condanne di cittadini di Paesi terzi tramite il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS).

Passando alla relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2019, rammenta che essa è presentata dal Governo alle Camere ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, dando conto nel dettaglio delle attività svolte nell'anno di riferimento nei vari ambiti del processo di integrazione europea e dell'appartenenza del nostro Paese all'Unione. A livello generale, il Governo evidenzia in primo luogo che il 2019 è stato caratterizzato dal rinnovo delle principali Istituzioni europee, del quale a parere del Governo è stato possibile apprezzare i primi effetti già con il piano per il Green Deal europeo e con la preannunciata strategia di politica industriale europea, nonché dalla conclusione del negoziato sulla Brexit che, con l'entrata in vigore dell'accordo di recesso nel febbraio 2020, dovrebbe consentire la salvaguardia dei rapporti economici, la difesa delle parità di condizioni e la tutela dei cittadini. La relazione – che ricostruisce l'azione del Governo nell'Unione europea settore per settore – si articola in quattro parti. La prima parte descrive le attività del Governo nel quadro generale del processo di integrazione dell'Unione europea, con riferimento ai principali temi istituzionali e al coordinamento delle politiche economiche. La seconda parte è dedicata alle politiche settoriali, con riferimento alle misure per il rafforzamento del mercato unico nelle diverse aree di intervento dell'Unione, alle politiche in materia di libertà, sicurezza e giustizia in Europa ed oltre i suoi confini, alla dimensione esterna dell'Unione. Nella terza parte – rivolta al tema delle politiche di coesione economica, sociale e territoriale – sono evidenziati i risultati conseguiti nell'attuale ciclo di pro-

grammazione e fornite le prime indicazioni sulle prossime prospettive finanziarie. La quarta parte, infine, è dedicata alle attività di coordinamento nazionale delle politiche europee. Sono illustrate le attività del Comitato interministeriale per gli affari europei (CIAE), nonché quelle in materia di informazione qualificata al Parlamento. Sono, altresì, evidenziate le attività riguardanti il contenzioso davanti alla Corte di Giustizia, la prevenzione e soluzione delle infrazioni, la tutela degli interessi finanziari e la lotta contro la frode, l'attuazione della normativa UE.

Con riguardo ai profili di competenza della Commissione Giustizia, evidenzia che il Governo segnala, in materia di cooperazione giudiziaria nel settore civile, la definitiva approvazione della direttiva (UE) 2019/1023 riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle relative procedure, di cui la relazione evidenzia, pur rammarricandosi del non elevato livello di ambizione dell'intervento, gli aspetti principali: riconoscimento di un periodo di tre anni per poter ottenere l'accesso alla liberazione dei debiti (decorrente da momenti diversi, a seconda delle peculiarità delle normative nazionali); necessità di avere nei diritti nazionali almeno una procedura per l'esdebitazione (che tuttavia concorrerà con quelle domestiche); uso dei mezzi di comunicazione elettronica nei procedimenti giudiziari (sebbene solo per alcuni atti determinati, e con un periodo lunghissimo di implementazione); raccolta obbligatoria di alcuni dati sulle « performance » dei procedimenti di insolvenza (laddove, tuttavia, la raccolta della mole più rilevante di dati è solo facoltativa). Il Governo sottolinea inoltre che dopo due intensi anni di negoziato, è stato inoltre approvato il regolamento (UE) 2019/1111 di revisione del quadro relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale e alla sottrazione internazionale di minori. L'obiettivo della revisione è quello di sviluppare ulteriormente lo spazio europeo di giustizia e di

ritti fondamentali basato sulla fiducia reciproca, eliminando gli ostacoli residui alla libera circolazione delle decisioni giudiziarie, conformemente al principio del reciproco riconoscimento, e proteggere meglio l'interesse superiore del minore semplificando le procedure e rendendole più efficaci.

Ricorda che sono tuttora in corso di esame le proposte di revisione di due regolamenti in materia di digitalizzazione della cooperazione civile (COM (2018) 378 e 379). Si tratta del regolamento (CE) n. 1206/2001 relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati Membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile e commerciale e del regolamento (CE) n. 1393/2007 relativo alla notificazione e alla comunicazione degli stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale. L'obiettivo comune di entrambe le proposte di revisione è quello di favorire la digitalizzazione e l'uso della tecnologia informatica negli scambi transfrontalieri tra autorità competenti in relazione all'assunzione delle prove e alla notificazione di documenti. Nella relazione si evidenzia che in generale le proposte realizzano una necessaria e non altrimenti rinviabile opera di digitalizzazione della cooperazione giudiziaria civile, approdando a soluzioni che garantiscono tempi più celeri e procedimenti meno costosi. Secondo il Governo tutto ciò viene fatto con attento bilanciamento degli interessi in gioco: i testi, infatti, sono caratterizzati da garanzie e tutele e prevedono anche una fase di implementazione degli strumenti, a cura degli Stati membri, per la ulteriore introduzione di previsioni garantiste a livello nazionale.

Con riguardo al settore penale, rileva che nella relazione – oltre a ricordare importanti atti dell'Unione europea che sono giunti alla fine del loro *iter*, quali il regolamento istitutivo della Procura europea, nonché la direttiva relativa alla lotta alla frode e alla contraffazione dei mezzi di pagamento diversi dal contante e la direttiva riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione – si fa presente che sono in corso i

negoziati su un importante pacchetto di proposte in materia di prove elettroniche. Si tratta della proposta di regolamento relativo agli ordini europei di produzione e conservazione di prove elettroniche in materia penale (COM (2018)225) e sulla proposta di direttiva recante norme armonizzate sulla nomina di rappresentanti legali ai fini dell'acquisizione di prove nei procedimenti penali (COM (2018) 226). L'obiettivo del futuro regolamento è quello di introdurre un meccanismo alternativo agli strumenti esistenti di cooperazione internazionale, per migliorare l'accesso transfrontaliero alle prove elettroniche creando un quadro giuridico che permetta di rivolgere i provvedimenti giudiziari direttamente ai fornitori di servizi stabiliti in un altro Stato membro. La proposta di direttiva sarà uno strumento essenziale per l'applicazione del futuro regolamento, in quanto definisce le norme per la nomina dei rappresentanti legali dei prestatori di servizi, il cui ruolo è ricevere e rispondere a tali ordini. La creazione della figura dei rappresentanti legali si è rivelata necessaria in considerazione della mancanza di un obbligo giuridico generale per i prestatori di servizi non UE di essere fisicamente presenti nell'Unione quando vi prestano servizi. Inoltre in tema di cooperazione giudiziaria internazionale, la relazione evidenzia l'approvazione del regolamento (UE) 2019/816 che impone la costruzione a livello europeo di un indice delle condanne in via definitiva di cittadini appartenenti a Paesi terzi (*ECRIS-Third Country Nationals*), alimentato dai Paesi membri di emissione delle condanne attraverso il conferimento dei dati anagrafici e delle impronte digitali dei suddetti. L'obiettivo è quello di garantire maggiore certezza ed univocità nell'identificazione di tali soggetti e, dunque, di aumentare l'efficacia del sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS) quale strumento di contrasto ai fenomeni criminosi di portata internazionale. Secondo il Governo tale strumento rappresenta un passaggio cruciale per fronteggiare in maniera più adeguata la minaccia del terrorismo internazionale e le problematiche poste dalla dimensione sem-

pre più transnazionale delle organizzazioni criminali, nonché un efficace strumento posto a disposizione della neo-istituita Procura Europea.

Sempre per quanto riguarda la sfida del terrorismo, rammenta che il Governo ha continuato a sostenere la proposta di regolamento presentata dalla Commissione europea relativa alla prevenzione della diffusione di contenuti terroristici online (COM (2018) 640). Tale proposta ha l'obiettivo di garantire un quadro giuridico certo sulla responsabilità dei fornitori di servizi online che offrono il proprio prodotto all'interno dell'UE (indipendentemente dalla loro collocazione geografica e dalla loro dimensione), i quali avranno l'obbligo di adottare una serie di misure volte a prevenire, nel rispetto della libertà di espressione, la diffusione in rete di contenuti riconducibili al terrorismo. In merito invece all'innovazione ed alla ricerca tecnologica applicate alla sicurezza, sul piano normativo, il Governo ha contribuito all'approvazione dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818, sulla cosiddetta interoperabilità delle banche dati dell'Unione europea che perseguono lo scopo di favorire la consultazione in tempo reale, a livello nazionale, di una serie di banche dati europee operanti in materia di sicurezza, giustizia, frontiere esterne e di gestione del fenomeno migratorio, alcune delle quali già attive (Sistema Informativo Schengen – SIS, EURODAC, Sistema Informativo Visti – VIS) e altre di prossima attivazione (Sistema di Entrate e Uscite – EES, Sistema informativo sull'autorizzazione al viaggio-ETIAS, Sistema informativo sulle condanne in sede penale dei cittadini dei Paesi terzi – ECRIS-TCN).

Enrico COSTA (Misto), nel constatare l'assenza del rappresentante del Governo,

sottolinea che avrebbe voluto sapere dall'Esecutivo se il provvedimento in esame è « blindato » o se esistano margini per modifiche. Rammenta che nel corso dell'esame del disegno di legge europea il presidente aveva dichiarato inammissibile un emendamento a sua firma. In tale occasione, ricorda che la presidenza aveva precisato che la sede idonea per esaminare quella proposta emendativa era quella relativa alla legge di delegazione europea. Preannuncia pertanto la ripresentazione di tale proposta, volta a recepire una direttiva che era già stata inserita nella legge di delegazione europea per l'anno 2017, per la quale però il Governo allora in carica aveva fatto scadere la delega per poi inviare una nota alla Commissione europea con la quale si affermava la sussistenza dell'adeguamento del nostro ordinamento alla direttiva in questione. Evidenzia, inoltre, che nella relazione del collega Conte si fa richiamo al recepimento della direttiva sulle indagini finanziarie e sui conti correnti. Si tratta di una serie di atti impattanti sul nostro ordinamento. Al di là del merito, rileva la vaghezza dei principi di delega e sottolinea come invece il compito del Parlamento sia quello di indirizzare il Governo su questi temi anche attraverso l'individuazione di principi di delega più stringenti.

Mario PERANTONI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 17.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 17.40 alle 18.10

ALLEGATO 1

**DL n. 125/2020, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020. C. 2779
Governo, approvato dal Senato.**

PROPOSTA DI PARERE

La II Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020 (A.C. 2779 Governo);

considerato che:

l'articolo 1, comma 1, lettera *b*), introducendo la lettera *hh-bis*) al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 19 del 2020, stabilisce – tra le misure adottabili secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio o sulla totalità di esso – l'obbligo, con specifiche esclusioni, di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, con possibilità di prevederne l'obbligatorietà dell'utilizzo nei luoghi al chiuso (diversi dalle abitazioni private) e in tutti i luoghi all'aperto;

per quanto riguarda il regime sanzionatorio, si considera applicabile la disciplina posta dall'articolo 4 del medesimo decreto-legge n. 19 del 2020 che, al comma 1, punisce, salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000;

come stabilito dal richiamato decreto-legge n. 19 del 2020, non si applicano le

sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità, con ciò evitando tra l'altro di contribuire ad un ulteriore aggravamento degli oneri a carico del nostro sistema giudiziario;

il comma 1-*bis* dell'articolo 3, introdotto dal Senato, interviene sulla disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa, di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, con l'obiettivo di agevolare le imprese nel corso delle procedure di concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione dei debiti;

tale modifica, che si configura come una risposta alla crisi economica e sociale scatenata dall'emergenza sanitaria in corso, dovrebbe consentire a molte imprese in difficoltà di evitare il fallimento, percorrendo a determinate condizioni soluzioni alternative, dato che consente ai tribunali di omologare il concordato preventivo o gli accordi di ristrutturazione dei debiti anche se la mancata adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti previdenziali o assistenziali determini il mancato raggiungimento delle relative percentuali minime. In tal caso è sufficiente che dalla relazione del professionista designato dal debitore risulti che la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti previdenziali o assistenziali sia conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria;

l'articolo 5-*bis*, introdotto nel corso dell'esame da parte del Senato, modifi-

cando l'articolo 66, sesto comma, delle disposizioni di attuazione del codice civile, interviene sul *quorum* necessario per consentire la partecipazione alle assemblee condominiali in modalità di videoconferenza, stabilendo che a tal fine non è più richiesta l'unanimità dei condomini (come precedentemente previsto dalla modifica introdotta con il comma 1-*bis* dell'articolo 63 del decreto-legge n. 104 del 2020 convertito nella legge n. 126 del 2020). è sufficiente ora il consenso della maggioranza dei condomini;

la disposizione è quindi finalizzata a semplificare e a rendere possibile, specialmente nel periodo emergenziale, lo svolgimento delle assemblee condominiali e conseguentemente a favorire l'adozione di delibere condominiali che possano dare il via

a lavori edilizi spesso bloccati per le difficoltà che gli amministratori hanno incontrato nell'emergenza COVID nel convocare le assemblee. Tutto questo dovrebbe avere forti ricadute sull'economia del Paese;

tale norma, pur introdotta in ragione dell'emergenza, ha carattere di stabilità, non essendo previsto un termine di efficacia per la sua applicazione, e quindi potrà rappresentare uno strumento utile anche per il futuro consentendo di limitare l'utilizzo di deleghe da parte di quei proprietari che per varie ragioni non hanno la possibilità di raggiungere la *location* fisica in cui si svolge un'assemblea condominiale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

DL 130/2020: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-*bis*, 391-*bis*, 391-*ter* e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del *web* e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale. C. 2727 Governo.

**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE PRESENTATA DAL GRUPPO
LEGA**

La II Commissione,

premessi che il decreto in conversione presenta palesi caratteri di incostituzionalità, quantomeno sotto il profilo della eterogeneità per materia. A fianco di norme in tema di immigrazione, si inseriscono modifiche sostanziali al codice penale, (articolo 131-*bis*, articolo 391-*bis* in relazione all'articolo 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354 – Ordinamento Penitenziario), alla normativa sul Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà;

considerato che:

L'articolo 7 modifica l'articolo 131-*bis* del codice penale, prevedendo che l'esclusione della specifica causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto sia circoscritta al reato commesso nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell'esercizio delle proprie funzioni e non più nei confronti di tutti i pubblici ufficiali. L'esclusione viene, invece, estesa ai casi di oltraggio a un magistrato in udienza (articolo 343 del codice penale);

il decreto-legge introduce una differenziazione fra i pubblici ufficiali coinvolti perché introduce una disparità di trattamento rispetto ad altri pubblici ufficiali, in quanto il riferimento ad una mera qualità soggettiva è elemento del tutto estrinseco rispetto alla logica della non punibilità. Escludere la forza pubblica dalla clausola di non punibilità equivale ad ammet-

tere che, quando le condotte – anche di solo oltraggio – si dirigono contro ufficiali od agenti di pubblica sicurezza, il danno/pericolo per il bene protetto deve sempre essere affermato in via presuntiva;

quanto al reato previsto dall'articolo 343, viene ora ad essere ricompreso fra le eccezioni alla non punibilità, dunque a costituire un'ipotesi in cui il fatto non potrebbe mai esser considerato lieve. Ma questa previsione – cioè appunto l'esclusione dal « beneficio » di cui all'articolo 131-*bis* del codice penale – sarebbe ragionevole se un'analoga esclusione fosse mantenuta anche per l'articolo 341-*bis* (che pure disciplina un caso di oltraggio a pubblico ufficiale);

viene, quindi, introdotta una discriminazione irragionevole, perché risulterebbe maggiormente « tutelato » il soggetto (istituzionale) che ha invece maggiori strumenti di reazione al medesimo tipo di fatti offensivi;

all'articolo 7 sarebbe indispensabile la soppressione dell'articolo stesso con il contestuale ripristino della normativa in materia di reati commessi nei confronti di un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni per i quali non opera l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall'articolo 131-*bis* del codice penale. In subordine si dovrebbe ripristinare la versione originaria dell'articolo 131-*bis*, ante 2019, eliminando del tutto il riferimento ai pubblici ufficiali. In alternativa, escludere la tenuità solo nel caso di condotte violente o

minacciose nei confronti di ufficiali e agenti della forza pubblica;

nell'ambito della normativa sul Garante, si proroga, in modo incomprensibile e illogico, il mandato dell'attuale titolare di ben 2 anni, oltre a consentire, al medesimo, mediante modifica dell'articolo 7 del decreto-legge 146 del 2013, di delegare le proprie prerogative a non meglio identificati « garanti territoriali » senza ben precisare se si tratti di garanti comunali, provinciali, o regionali. Non si precisa se i poteri siano attribuiti in via alternativa o congiunta e non si precisa quali siano i criteri di selezione di questi ultimi. Il tutto senza valutare le molteplici implicazioni che tale allargamento, potrà avere;

in conseguenza delle nuove misure, il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale viene ridenominato « Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale » e ne viene sancita l'operatività come meccanismo nazionale di prevenzione della tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, in coerenza con l'obbligo previsto dalla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, fatto a New York il 18 dicembre 2002;

il decreto-legge vorrebbe, secondo la relazione illustrativa, non trascurare il rafforzamento dei dispositivi a garanzia della sicurezza pubblica, rendendo più severe le norme in materia di agevolazione delle comunicazioni dei detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis dell'ordinamento Penitenziario;

a tal fine introduce, all'articolo 9, una nuova figura di reato, di cui all'articolo 391-ter del codice penale, mediante la quale sono sanzionate l'introduzione e la detenzione, all'interno degli istituti penitenziari, di telefoni cellulari e di dispositivi idonei a consentire la comunicazione con l'esterno;

nonostante l'importanza e l'esigenza della norma che mira ad impedire l'introduzione o l'utilizzo abusivo di cellulari clandestini in istituti penitenziari, si interviene al-

zando al di sopra del ragionevole la misura delle previsioni edittali. Infatti non solo si punisce ogni azione finalizzata alla « comunicazione » con altri – laddove prima si parlava di « agevolazioni » in favore di detenuti al regime speciale del 41-bis (già oggetto di censure sia da Corti italiane che europee), ma lo si fa con pene sproporzionate (fino a 6 anni, a soggetti peraltro, non di rado, già gravati da ergastolo e condanne di diversi lustri, spesso ultra 65/70enni), indipendentemente dalla natura della comunicazione: far arrivare a chi di dovere un « pizzino » in cui si ordina un omicidio, ovvero un biglietto con scritto solo « buon natale » potrà, comunque, costare da 2 a 6 anni di carcere, laddove la precedente punizione (da 1 a 4 e da 2 a 5 ove il complice fosse un pubblico ufficiale) appariva già congrua;

all'articolo 9, si ritiene opportuno ricomprendere nel disposto del primo comma anche, quale oggetto strumentale o mediato, che dir si voglia, del reato, le sim card, linguisticamente da intendersi come schede atte a permettere l'interscambio di dati ovvero comunicazioni vocali (laddove genericamente si fa riferimento oggidi ai soli dispositivi materiali, che interpretativamente potrebbero essere riferiti ai soli apparecchi fisici);

preso atto che:

vengono aggravate le sanzioni penali previste per il reato di rissa, di cui all'articolo 588 e vengono previste le misure del divieto di ingresso nei pubblici esercizi e nei locali di pubblico trattenimento o nelle loro adiacenze (rafforzando la capacità preventiva sul cosiddetto « DASPO urbano »), nonché ulteriori misure di contrasto del fenomeno dello spaccio di stupefacenti attraverso l'oscuramento dei siti web che, sulla base di elementi oggettivi, devono ritenersi utilizzati per la commissione di reati in materia di stupefacenti;

la norma sulle risse, peraltro non innovativa, è, in linea di principio teorico, positiva, ma rischia non solo di essere assolutamente sproporzionata (fino a 6 anni di carcere per una situazione nella quale, non di rado, si è coinvolti senza colpa o

nella quale si è intervenuti per difendere qualcuno;

all'articolo 7, si ritiene che la preclusione all'applicazione della causa di non punibilità per la « particolare tenuità del fatto » di cui al disposto dell'art. 131-bis del codice penale debba riguardare anche le ipotesi di violenza e minaccia ad un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle proprie funzioni. Così da proteggere, stante vieppiù il carattere deterrenziale della norma penale, anche soggetti che pur non essendo pubblici ufficiali esercitano comunque una funzione pubblica ex articolo 358 del codice penale (si pensi ai collaboratori scolastici o ai farmacisti, spesso oggetto di episodi di violenza e minaccia);

la parte, normata con l'articolo 11, relativa al c.d. « Daspo Urbano » è, di fatto, di difficile applicazione e facilmente aggirabile, e, quindi, sostanzialmente inutile. Infatti, se da un lato è apprezzabile l'intento di impedire che a soggetti anche solo denunciati o condannati in via non definitiva per taluni reati, sia vietato frequentare certi luoghi, è altrettanto evidente che se l'interessato spacciava in un certo locale, una volta inibitogli l'accesso a quel luogo, lungi dal tornare sulla retta via, troverà più semplice cambiare locale;

per poter aumentare la protezione della tranquillità degli esercizi pubblici e dei locali di pubblico trattenimento, ad oggetto della norma, l'applicabilità del divieto di accesso de quo dovrebbe essere estesa a tutte le persone condannate, anche con sentenza non definitiva, ovvero sottoposte ad indagini preliminari e riguardate da misure cautelari personali nell'ultimo triennio per qualsivoglia delitto non colposo contro la persona o il patrimonio ovvero afferente alla vendita o alla cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui al disposto dell'articolo 73 del testo unico emanato con decreto del Presidente della Repubblica 09 ottobre 1990 n. 309, ancorché aggravato ai sensi dell'articolo 604-ter del Codice Penale, senza distinzione di luoghi. Ciò consentirebbe altresì di risolvere il contrasto (attualmente presente nel testo in analisi) tra la mera sussistenza di una o più

denunce quale presupposto della comminabilità del divieto medesimo e i provvedimenti dell'autorità giudiziaria da valutarsi in prospettiva dell'effettiva sua comminazione, laddove la stessa mera sussistenza di una o più denunce non seguita dall'instaurazione di un procedimento penale con applicazione di misure cautelari risulterebbe irragionevole;

parimenti velleitario è il lodevole tentativo, destinato a rimanere tale, di poter oscurare siti web utilizzati per commettere reati: la gran parte dei traffici di stupefacenti – quelli gestiti dalla Criminalità Organizzata Nazionale e Straniera – non passa attraverso il web, e pertanto non risulta chiaro quale portata pratica avrà la norma. Non è di facile intuizione come si potranno « oscurare » siti basati in altri Stati, che operano con comunicazioni criptate che si svolgono, almeno per i « professionisti » del settore, nel « *dark web* ». Una norma poco chiara che conduce verso la liberalizzazione di fatto di qualsiasi ingresso o permanenza futura di immigrati irregolari sul territorio nazionale;

vieppiù, l'articolo 13 potrebbe annoverare un ultimo comma, contemplativo della più aspra sanzione della reclusione da sei mesi a due anni e della multa da euro 8.000,00 (ottomila/00) ad euro 20.000,00 (ventimila/00) nei casi di violazione di divieti e delle prescrizioni di cui alle disposizioni dei commi primo e terzo;

numerose perplessità del gruppo parlamentare Lega per Salvini Premier, gravano sul provvedimento de quo, con il quale si intende evidentemente smantellare un sistema normativo di protezione nazionale rispetto a fenomeni migratori massivi;

si tratta, nella sostanza, di un provvedimento ispirato, più che da una sincera volontà di affrontare e contenere il problema della immigrazione irregolare, dalla volontà politica, ideologica di cancellare il decreto-legge 4 ottobre 2013 n. 113 convertito in legge 1° dicembre 2013, n. 132, e il decreto-legge 14 giugno 2019 n. 53, convertito in legge 8 agosto 2019, noti come « Decreti Salvini », che pure avevano dimo-

strato, nei numeri, di coniugare in modo equilibrato accoglienza verso chi realmente ne aveva titolo, sicurezza verso le fasce più fragili dei richiedenti asilo – minori *in primis* – e meno tolleranza verso chi, sotto mendaci e presunte motivazioni umanitarie, altri non è che un migrante economico, destinato, assai spesso, nella migliore delle ipotesi, a venire sfruttato per lavori « in nero », in quella intermedia a perseguire con ogni mezzo il proprio illecito arricchimento con spaccio di droga, prostituzione, estorsione verso connazionali, *et similia*, anche sfruttando le maglie della legge generalmente meno rigide nel nostro Paese rispetto a quelle dei Paesi di provenienza e, nella peggiore, ad implementare i ranghi di nuove organizzazioni mafiose straniere o cellule terroristiche;

il convincimento negativo sul provvedimento in oggetto, si basa, tra le tante altre, sulle seguenti riscontrate criticità:

articolo 1, comma 1, lettera a): al mero fine di non dar luogo ad incertezze applicative a risoluzione delle quali si offrirebbe all'interprete lata discrezionalità, ed al fine di evitare le migrazioni meramente economiche, si reputa opportuno indicare le fattispecie in sussistenza delle quali lo straniero possa esser fatto destinatario di permesso di soggiorno per ragioni meramente « tutelative ». Appare di prioritario interesse riformulare il disposto del comma 6 dell'articolo 5 del decreto legislativo n.286 del 1998 mediante modifica del disposto della lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 in modo da inserire, dopo le parole « Stati contraenti », « nel rispetto delle disposizioni del diritto sovranazionale in materia di riconoscibilità dello status di rifugiato ovvero protezione sussidiaria »;

articolo 1, comma 1, lettera b): un punto critico del testo in esame è quello della convertibilità del permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Il permesso di soggiorno per protezione speciale deve essere espunto dall'ordinamento giuridico, essendo esso connotato dal presupposto del carattere umanitario e rappresentando un intollerabile incentivo all'a-

dempimento (imposto indistintamente a tutti i consociati dell'ordinamento giuridico nazionale medesimo, indi anche agli stranieri, dall'articolo 2 della Costituzione) dei doveri inderogabili di solidarietà sociale; diversamente opinando, infatti, lo straniero entrato illegittimamente nel territorio dello Stato e fatto destinatario di un permesso per protezione speciale potrebbe grazie ad esso ottenere un permesso per motivi di lavoro e regolarizzare così una situazione *ab origine contra legem*;

articolo 1, comma 1, lettera c): è indispensabile inserire una norma che limiti – a discrezione del Ministro dell'Interno quale autorità nazionale di pubblica sicurezza – la possibilità, per le persone salvate a seguito delle operazioni di soccorso e curabili a bordo delle imbarcazioni coinvolte in tali operazioni, di accedere alla terraferma, così pure da essere identificate agevolmente senza pericolo di fuga. La ratio della proposta è quella di evitare il pericolo di fughe incontrollate prima dell'identificazione e della valutazione della sussistenza dei motivi di proteggibilità alla stregua delle fonti di diritto sovranazionale;

il presupposto di questa proposta è che non esiste nel sistema ordinamentale di qualunque Stato alcuna norma che permetta ad un cittadino di entrare in un Paese senza i titoli di espatrio, ed ogni Stato sovrano ha il diritto dovere di manifestare la propria legittima capacità di interdizione al fenomeno. Il legislatore del '42 creò una norma che permette al Ministero infrastrutture e trasporti di fermare o disciplinare la navigazione marittima di concerto con il Ministero dell'Ambiente anche per ragioni di tutela dell'ambiente marino. Proponiamo l'inserimento, tra queste facoltà, anche dell'ipotesi di intervento per ragioni di sicurezza sanitaria, sentito il Ministero della Salute. Questo tipo di interdizione non sarebbe sbagliato, potendo inserire la previsione nell'articolo 1, al secondo comma della proposta in esame;

considerato ancora che:

l'articolo 98 della convenzione internazionale ONU sul Diritto del mare af-

ferma che ogni Stato si deve organizzare per creare un idoneo servizio di soccorso e salvataggio, esattamente affermando; « promuova la costituzione e funzionamento permanente di un servizio adeguato ed efficace di soccorso per la tutela marittima ed aerea e, quando le circostanze lo richiedono, collabora con altri stati ». Questo tipo di operatività deve rimanere di esclusiva spettanza dello Stato e non può essere autonomamente gestito da onlus prive di qualunque coordinamento con le autorità statali nei cui mari pretendono di operare e sui cui territori pretendono di sbarcare;

il presente decreto è una occasione, seppur nel negativo contesto di demolizione del sistema di prevenzione in essere rispetto al fenomeno dell'immigrazione massiva, per recare modificazioni alla parte delle « Disposizioni penali e Disciplinari » del Codice della Navigazione e, precisamente, attraverso l'inserimento di due nuove previsioni normative che vadano ad arricchire la portata del Titolo II del Libro I « Delle disposizioni penali »;

in particolare, con l'inserimento degli articoli 1099-*bis* e 1100-*bis*, proposti con emendamenti del gruppo della Lega, si darebbe certa rilevanza penale alle gravi condotte, quali la disobbedienza o la resistenza alle unità in pattugliamento nelle acque costiere, commesse contro qualunque imbarcazione militare od appartenente a Corpi od organi deputati a controlli marittimi, così superando la storica e datata definizione di « nave da guerra » di cui agli articoli 1099 e 1100 del Codice. Tale proposta va anche nel senso di armonizzare il Codice della navigazione all'evoluzione compiuta dalla normativa internazionale rispetto alla natura ed alla funzione dei natanti che non fossero espressamente destinati al compimento di attività militari, circostanza sulla quale la definizione del nostro codice parrebbe ad oggi lasciare aperti dei dubbi in alcuni settori dell'opinione pubblica o, peggio, dei giudici di merito, pur del tutto erroneamente;

le due fattispecie di reato di disobbedienza a nave da guerra di cui all'articolo 1099 del codice della navigazione e di resi-

stenza o di violenza contro nave da guerra di cui al pedissequo articolo 1100 del codice della navigazione hanno recentemente dimostrato di potersi prestare a queste restrittive e non opportune visioni interpretative. Si fa riferimento al caso della Comandante Karola Rackete. Ciò a dispetto di quelle che risultano essere le tendenze evolutive del diritto internazionale marittimo, maggiormente attente all'attuale contesto geopolitico. Infatti, alla globalizzazione dei mercati ed alla mondializzazione dell'economia lecita, si accompagnano fenomeni di criminalità transnazionale di vario tipo, (riciclaggio di denaro sporco, contrabbando, traffico internazionale di armi, di droga, di esseri umani), con la conseguente necessità di predisporre opportune azioni di contrasto anche al di là dei confini dei singoli Stati, con mezzi e strumentazioni di diversa natura e consistenza;

con l'approvazione delle proposte emendative del gruppo della Lega, i soggetti autori di condotte di reati di disobbedienza e di resistenza, dovranno così rispondere rispetto alla disobbedienza od anche alla resistenza, quando si trovino ad affrontare gli ordini impartiti da una nave equipaggiata con personale militare di polizia o appartenente a un corpo di Polizia;

è interesse del legislatore fornire al corpo normativo dello Stato italiano un testo di lettura univoco, rispettoso dell'evoluzione tecnologica e commerciale in atto e non più interpretabile rispetto alla esatta portata del concetto di nave da guerra. Come la stessa Corte di Cassazione aveva in passato confermato: « Il riferimento testuale alle navi da guerra non può quindi essere interpretato in senso riduttivo ma, nel suo più ampio ed esteso significato, alla luce delle modificazioni storiche avvenute dalla data di emanazione del codice ». Senza affrontare i diversi motivi per i quali, ancor più recentemente, la Corte di Cassazione ha espressamente stabilito che lo specifico reato di resistenza a « nave da guerra » previsto dal codice della navigazione sarebbe comunque da escludersi dal ritenuto adempimento del dovere di soccorso in mare (« L'obbligo di prestare soccorso non si esaurisce nell'atto di sottrarre i naufr-

ghi al pericolo di perdersi in mare, ma comporta l'obbligo accessorio e conseguente di sbarcarli in un luogo sicuro»), non possiamo giustificare od occultare dietro gesti di umanità verso persone bisognose di soccorso l'altrettanto prioritaria necessità che lo Stato mantenga la propria autorevolezza nella gestione di tutti i traffici marittimi che avvengano nella propria giurisdizione;

infine ma non meno importante; adeguare le norme di cui agli articoli 1099 e 1100 del Codice navigazione per cui chi disobbedisce o fa resistenza ad una nave militare o di forze di polizia, considerando le persone imbarcate alla stregua di una nave militare, subirà pari trattamento sanzionatorio. Se uno disobbedisce ad una nave appartenente alle forze di polizia deve essere punito evitando disquisizioni ormai superate sulla natura di nave da guerra o meno;

considerato infine che:

laddove l'attuale pandemia da COVID19 avrebbe dovuto indurre ad una maggiore vigilanza e repressione – *rectius*: « dissuasione subliminale preventiva » – di nuovi arrivi, il Governo e la maggioranza cancellano ogni forma di sostanziale tutela e possibilità di selezione verso chi arriva nel nostro Paese in modo irregolare, con l'ulteriore aggravante di fingere di ignorare che, ormai, i più arrivano da Paesi, quali ad esempio la Tunisia, dove non vi è alcuna situazione di guerra, carestia, calamità naturale. Basterà arrivare in Italia per poter restare, sanando di fatto anche le situazioni pregresse;

ma il tratto saliente del provvedimento è il tentativo di non farne percepire la reale portata, a tal proposito, l'articolo 1, comma 2, che, oltre a ridurre in modo molto significativo le sanzioni economiche prima previste, ne muta la natura giuridica, da amministrativa a penale, cosa che, ne diminuisce – di fatto – la efficacia deterrente. Questo depotenziamento è aggravato ulteriormente dalla cancellazione del sequestro finalizzato alla confisca della nave, alla responsabilità solidale per l'armatore col comandante, e dalla possibilità di confisca del natante in taluni casi;

si introducono tante e tali tipologie di situazioni legittimanti la permanenza in Italia che, di fatto, emergeranno difficoltà o impossibilità di accertamenti sulla reale situazione individuale di provenienza, ed inoltre si manifesterà maggiormente la scarsità di personale amministrativo e giudiziario che dovrà gestire gli innumerevoli contenziosi indotti;

motivi che spaziano dalla fuga da calamità non meglio circostanziate e, dunque, identificabili, per residenza elettiva, per acquisto di cittadinanza, per attività sportiva, per ragioni familiari o religiose, per assistenza a minori, per protezione speciale, per « fondati motivi » (difficilmente verificabili in concreto) che inducano a ritenere che esista il rischio di trattamenti inumani o degradanti (pure questi non meglio specificati nella tipologia e nel « quantum ». Si aggiunge addirittura la possibilità di restare in Italia allorché l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione al diritto al rispetto della propria vita privata e familiare. Norma che, per genericità ed elasticità consentirà, praticamente a chiunque, di restare nel nostro paese: « l'allontanamento dal territorio nazionale... » sarà considerato « lesivo del radicamento » e quindi inattuabile. L'illegittimità dell'ingresso e della permanenza divengono causa di legittimazione successiva della stessa;

occorre precisare e sottolineare le parole del presidente del Tribunale di Venezia « ...è bene ribadire che la richiesta di strumenti che consentano di rendere più agile e celere il rito non è soltanto dovuta – e ciò sarebbe bastevole – all'esigenza di affrancare i tribunali distrettuali da un numero insostenibile di procedimenti in materia di protezione internazionale, che costringono a sacrificare oltre ogni misura la tutela dei diritti dei cittadini, ma anche ad assicurare in tempi ragionevoli, e tali da essere conformi ai principi di cui all'articolo 111 Cost, i diritti dei richiedenti asilo...; »,

esprime

PARERE CONTRARIO.

ALLEGATO 3

DL 130/2020: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-*bis*, 391-*bis*, 391-*ter* e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del *web* e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale. C. 2727 Governo.

PARERE APPROVATO

La II Commissione,

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 130 del 2020, recante « Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-*bis*, 391-*bis*, 391-*ter* e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del *web* e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale »;

considerato che:

il decreto-legge in esame interviene per correggere e superare gli aspetti più critici e ritenuti incostituzionali dei decreti-legge n. 113 del 2018 e n. 53 del 2019;

il provvedimento risponde all'esigenza di dare seguito alle osservazioni formulate dal Presidente della Repubblica in sede di emanazione del decreto-legge n. 113 del 2018 e di promulgazione della legge n. 77 del 2019, che ha convertito in legge il decreto-legge n. 53 del 2019, stante che, a seguito dell'entrata in vigore di tali disposizioni e della loro prima applicazione, si è manifestata – come si legge nella relazione illustrativa del decreto-legge in esame – la straordinaria necessità e urgenza di chiarirne alcuni profili, tramite una loro rimodulazione che tenga conto dei principi costituzionali e di diritto internazionale vigenti in materia e di porre rimedio ad alcuni aspetti funzionali che avevano generato difficoltà applicative;

il 9 luglio 2020 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma che esclude i richiedenti asilo dall'iscrizione anagrafica, abolendo una delle parti più contestate del decreto-legge n. 113 del 2018, per due ordini di motivazioni: la norma è « irrazionale », perché non serve a controllare il territorio che è la finalità dichiarata dal decreto, e determina « irragionevole disparità di trattamento », visto che rende più difficile ai richiedenti asilo l'accesso ai servizi ad essi garantiti;

i precedenti decreti-legge, invece di garantire la sicurezza nei territori e nelle comunità, hanno stressato il sistema di accoglienza al punto da renderlo inefficace perché, di fatto, sono stati esclusi dai centri moltissimi immigrati finiti poi in condizioni di precarietà e clandestinità;

premesso che:

il decreto-legge in esame segna indubbiamente un miglioramento nella gestione del fenomeno migratorio nel nostro Paese, che non può e non deve essere ispirata solo da logiche emergenziali e da risposte securitarie;

il fenomeno dei flussi migratori, che è epocale e molto complesso, deve essere affrontato non con la propaganda ma con una visione che duri negli anni e che preveda innanzitutto una risposta europea insieme ad altri strumenti, quali gli accordi bilaterali con i Paesi di provenienza, canali legali di ingresso in Europa, migliori politiche di integrazione e di riconoscimento della protezione umanitaria;

rilevato che:

L'articolo 1 modifica il quadro dei divieti e dei limiti di navigazione per le imbarcazioni, prevedendo una deroga al divieto o limite di navigazione quando si tratta di navi che abbiano effettuato soccorso a norma delle convenzioni internazionali e che abbiano comunicato le operazioni alle autorità competenti nazionali o del loro Stato di bandiera;

in particolare il comma 2 dell'articolo 1 disciplina soltanto il transito e la sosta, senza più fare riferimento all'ingresso della nave nel mare territoriale, escludendo dalla previsione normativa le operazioni di soccorso immediatamente comunicate al centro di coordinamento competente e allo Stato di bandiera ed effettuate nel rispetto delle indicazioni della competente autorità per la ricerca e soccorso in mare, emesse in base ad obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali in materia di diritto del mare nonché dello statuto dei rifugiati;

nei casi di inosservanza del divieto o del limite posto la pena della multa è da euro 10.000 ad euro 50.000 (che si aggiunge alla reclusione fino a due anni già prevista per le violazioni all'articolo 83 del codice della navigazione);

sono contestualmente abrogate (articolo 1, comma 1, lettera c)) le disposizioni introdotte dal decreto-legge n. 53 del 2019 che prevedevano, in particolare, una sanzione amministrativa da 150.000 euro a 1.000.000 di euro, la responsabilità solidale dell'armatore con il comandante e la confisca obbligatoria della nave e l'eventuale distruzione dell'imbarcazione;

il riferimento all'adempimento delle indicazioni della competente autorità dovrebbe escludere esplicitamente l'ipotesi che le autorità competenti diano indicazioni contrarie al diritto internazionale, evitando che le navi che abbiano osservato gli obblighi internazionali di soccorrere le persone in mare debbano anche obbedire a centri di coordinamento diversi da quello italiano, che potrebbero ordinare di portare le persone soccorse in mare in Paesi in

cui avvengono violazioni dei diritti umani, certificate dalle organizzazioni delle Nazioni Unite o da altre organizzazioni umanitarie;

sarebbe pertanto utile prevedere che l'articolo 1, comma 2, non si applichi nei confronti di navi che abbiano prestato soccorso in mare, anche rifiutandosi di rispettare indicazioni di coordinamento incompatibili con la salvaguardia della vita e della sicurezza in mare, oppure che abbiano agito in assenza di coordinamento in ragione del rifiuto di prendere in carico la situazione da parte di tutte le autorità potenzialmente competenti;

L'articolo 2 interviene sulla procedura di esame delle domande di protezione internazionale, sulla relativa decisione e sulle procedure di impugnazione, attraverso alcune modifiche al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, di attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato;

in particolare il comma 1, lettera f), dell'articolo 2, incide sulla disciplina delle controversie in materia di decisioni di riconoscimento della protezione internazionale, recata dall'articolo 35-bis del decreto legislativo n. 25 del 2008, intervenendo sulle ipotesi di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e specificatamente sui casi di sospensione in presenza di «gravi e circostanziate ragioni e assunte ove occorrono sommarie informazioni» nel caso di ricorsi presentati: da parte di un soggetto nei cui confronti è stato adottato un provvedimento di trattenimento in un *hotspot* o un centro di permanenza e rimpatrio; contro il provvedimento di inammissibilità; avverso il provvedimento di rigetto per manifesta infondatezza; avverso un provvedimento adottato nei confronti di un soggetto proveniente da un Paese designato di origine sicuro, o fermato in condizioni di soggiorno irregolare, o che ha presentato domanda direttamente alla frontiera dopo aver eluso i controlli di frontiera;

la disposizione richiamata del decreto-legge specifica che il provvedimento di sospensione per gravi motivi deve essere adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*bis*, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, a norma della quale tutte le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti delle commissioni territoriali e della commissione nazionale per diritto di asilo, anche relative al mancato riconoscimento dei presupposti per la protezione speciale, e quelle aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti adottati dall'autorità preposta alla determinazione dello Stato competente all'esame della domanda di protezione internazionale, sono decise dal tribunale in composizione collegiale;

non ci si nasconde che la garanzia della collegialità, prevista in via eccezionale nelle controversie di primo grado, rischia di determinare un aggravio pesante per strutture già sottoposte ad un carico di lavoro straordinario, con la conseguenza di rendere più difficile e lento il lavoro dei giudici di primo grado e di vanificare i risultati ottenuti in termini di smaltimento dell'arretrato nel settore civile grazie alle riforme introdotte negli ultimi anni con l'introduzione degli istituti deflattivi e del processo telematico;

d'altra parte il ricorso alla composizione collegiale nello svolgimento del contenzioso in materia di protezione internazionale rappresenta una garanzia indispensabile circa una maggiore obiettività delle decisioni, ancora più importante quando, come in questo caso, si tratta di diritti umani fondamentali e dove, soprattutto, si è abolito il grado di appello, proprio per favorire una maggiore speditezza delle decisioni;

il comma 1, lettera *f*), numero 4), dell'articolo 2, novellando il comma 5 dell'articolo 35-*bis* del decreto legislativo n. 25 del 2008, dispone che la mera proposizione del ricorso sospende anche l'efficacia esecutiva del provvedimento che dichiara inammissibile una reiterata domanda di riconoscimento della protezione internazionale *ex* articolo 29, comma 1, lettera *b*) (nuova

domanda dopo rigetto da Commissione territoriale senza addurre nuovi elementi), introducendo la mancata applicazione dell'automatico effetto cautelare solo per la seconda dichiarazione di inammissibilità;

si determina così l'ampliamento di un istituto, quale quello relativo alla sospensione automatica del provvedimento contestato, in controtendenza rispetto alla normazione processual-amministrativa più recente, volta ad introdurre deterrenti all'utilizzo strumentale di mezzi processuali;

andrebbe quindi valutata l'opportunità di modificare la novella di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *f*), numero 4), eliminando l'ipotesi della sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento che dichiara inammissibile una reiterata domanda di riconoscimento della protezione internazionale *ex* articolo 29, comma 1, lettera *b*);

l'articolo 15 introduce alcune disposizioni transitorie finalizzate a stabilire l'applicazione di alcune modifiche introdotte con il decreto-legge in esame anche ai procedimenti in corso, nella fase sia amministrativa sia giurisdizionale, in particolare prevedendo, al comma 1, l'applicazione ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del decreto (22 ottobre 2020) delle disposizioni introdotte dall'articolo 1, comma 1, di cui alla: lettera *a*), che prevede che il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno non possano essere adottati quando ricorrano seri motivi derivanti dal rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato; lettera *e*), che estende l'ambito di applicazione del divieto di respingimento o espulsione o estradizione di una persona verso uno Stato ai sensi dell'articolo 19 del testo unico in materia di immigrazione; lettera *f*), che riformula le previsioni in materia di permesso di soggiorno per calamità;

l'applicabilità immediata riguarda i procedimenti in corso di natura amministrativa, ossia dinanzi alle commissioni territoriali e al questore, nonché di natura giurisdizionale, ossia i procedimenti dinanzi alle sezioni specializzate dei tribu-

nali, escludendosi esplicitamente l'applicabilità immediata delle disposizioni richiamate con riferimento ai procedimenti giurisdizionali pendenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge, nei quali si stia svolgendo il giudizio di rinvio a seguito di annullamento da parte della Corte di cassazione ai sensi dell'articolo 384, comma secondo, del codice di procedura civile;

lo stesso articolo 15, al comma 2, dispone in ordine all'applicazione delle disposizioni in materia di procedure per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui all'articolo 2 del decreto-legge, anche ai procedimenti pendenti davanti alle commissioni territoriali alla data di entrata in vigore del decreto-legge, ossia al 22 ottobre 2020;

eventuali modifiche parlamentari alle disposizioni richiamate nell'articolo 15 potrebbero dar luogo a tre diversi regimi per la medesima fattispecie; quello applicabile ai procedimenti conclusi prima dell'entrata in vigore del decreto; quello applicabile ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del decreto ma conclusi prima della conversione e quello applicabile ai

procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 1, comma 2, si valuti l'opportunità di non applicare la previsione normativa alle navi che abbiano prestato soccorso in mare, anche rifiutandosi di rispettare indicazioni di coordinamento incompatibili con la salvaguardia della vita e della sicurezza in mare, oppure che abbiano agito in assenza di coordinamento in ragione del rifiuto di prendere in carico la situazione da parte di tutte le autorità potenzialmente competenti;

b) all'articolo 2, comma 1, lettera *f)*, numero 4), si valuti l'opportunità di eliminare l'ipotesi della sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento che dichiara inammissibile una reiterata domanda di riconoscimento della protezione internazionale ex articolo 29, comma 1, lettera *b)*;

c) si valuti l'opportunità di rivedere la disposizione transitoria di cui all'articolo 15.

ALLEGATO 4

DL n. 125/2020, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020. C. 2779
Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

La II Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020 (A.C. 2779 Governo);

considerato che:

l'articolo 1, comma 1, lettera *b*), introducendo la lettera *hh-bis*) al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 19 del 2020, stabilisce – tra le misure adottabili secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio o sulla totalità di esso – l'obbligo, con specifiche esclusioni, di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, con possibilità di prevederne l'obbligatorietà dell'utilizzo nei luoghi al chiuso (diversi dalle abitazioni private) e in tutti i luoghi all'aperto;

per quanto riguarda il regime sanzionatorio, si considera applicabile la disciplina posta dall'articolo 4 del medesimo decreto-legge n. 19 del 2020 che, al comma 1, punisce, salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000;

come stabilito dal richiamato decreto-legge n. 19 del 2020, non si applicano le

sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità, con ciò evitando tra l'altro di contribuire ad un ulteriore aggravamento degli oneri a carico del nostro sistema giudiziario;

il comma 1-*bis* dell'articolo 3, introdotto dal Senato, interviene sulla disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa, di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, con l'obiettivo di agevolare le imprese nel corso delle procedure di concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione dei debiti;

tale modifica, che si configura come una risposta alla crisi economica e sociale scatenata dall'emergenza sanitaria in corso, dovrebbe consentire a molte imprese in difficoltà di evitare il fallimento, percorrendo a determinate condizioni soluzioni alternative, dato che consente ai tribunali di omologare il concordato preventivo o gli accordi di ristrutturazione dei debiti anche se la mancata adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti previdenziali o assistenziali determini il mancato raggiungimento delle relative percentuali minime. In tal caso è sufficiente che dalla relazione del professionista designato dal debitore risulti che la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti previdenziali o assistenziali sia conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria;

il decreto-legge non esplicita se le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1-*bis* si applichino anche alle procedure in corso;

sarebbe peraltro auspicabile valutare l'opportunità di introdurre, in un apposito provvedimento, un limite temporale all'espressione dell'assenso o del diniego da parte dell'amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali o assistenziali, nell'ambito delle procedure di accordo di ristrutturazione dei debiti, superato il quale il silenzio venga considerato silenzio-diniego;

l'articolo 5-*bis*, introdotto nel corso dell'esame da parte del Senato, modificando l'articolo 66, sesto comma, delle disposizioni di attuazione del codice civile, interviene sul quorum necessario per consentire la partecipazione alle assemblee condominiali in modalità di videoconferenza, stabilendo che a tal fine non è più richiesta l'unanimità dei condomini (come precedentemente previsto dalla modifica introdotta con il comma 1-*bis* dell'articolo 63 del decreto-legge n. 104 del 2020 convertito nella legge n. 126 del 2020). è sufficiente ora il consenso della maggioranza dei condomini;

la disposizione è quindi finalizzata a semplificare e a rendere possibile, specialmente nel periodo emergenziale, lo svolgi-

mento delle assemblee condominiali e conseguentemente a favorire l'adozione di delibere condominiali che possano dare il via a lavori edilizi spesso bloccati per le difficoltà che gli amministratori hanno incontrato nell'emergenza COVID nel convocare le assemblee. Tutto questo dovrebbe avere forti ricadute sull'economia del paese;

tale norma, pur introdotta in ragione dell'emergenza, ha carattere di stabilità, non essendo previsto un termine di efficacia per la sua applicazione, e quindi potrà rappresentare uno strumento utile anche per il futuro consentendo di limitare l'utilizzo di deleghe da parte di quei proprietari che per varie ragioni non hanno la possibilità di raggiungere la *location* fisica in cui si svolge un'assemblea condominiale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di meglio esplicitare l'ambito applicativo delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1-*bis* chiarendo se le stesse siano applicabili alle procedure in corso.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sull'azione internazionale dell'Italia per l'attuazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e l'efficacia del quadro normativo nazionale e del sistema italiano di cooperazione.	
Audizione, in videoconferenza, del Presidente dello <i>International Fund for Agricultural Development</i> (IFAD), Gilbert Houngho (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	126

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sull'azione internazionale dell'Italia per l'attuazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e l'efficacia del quadro normativo nazionale e del sistema italiano di cooperazione.	
Audizione, in videoconferenza, della Direttrice Generale della <i>International Development Law Organization</i> (IDLO), Jan Beagle (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	126

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	127
---	-----

RISOLUZIONI:

7-00556 Delmastro Delle Vedove: Sulla crisi nella regione del Nagorno Karabakh.	
7-00575 Fassino: Sulla crisi nella regione del Nagorno Karabakh (<i>Seguito della discussione congiunta – Ritiro della risoluzione n. 7-00556 e approvazione della risoluzione n. 8-00089</i>)	127
ALLEGATO 1 (<i>Risoluzione approvata dalla Commissione</i>)	139
Sui lavori della Commissione	129

SEDE CONSULTIVA:

DL 130/2020: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131- <i>bis</i> , 391- <i>bis</i> , 391- <i>ter</i> e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del <i>web</i> e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale. C. 2727 Governo (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	130
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	141
Nuove norme in materia di illeciti agro-alimentari. Nuovo testo C. 2427 Governo (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	132
Norme per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare. Testo unificato C. 164 Paolo Russo, C. 1317 Bologna, C. 1666 De Filippo, C. 1907 Bellucci, C. 2272 Panizzut (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	133
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020. C. 2757 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione).	
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2019. Doc. LXXXVII, n. 3 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter del Regolamento, e rinvio</i>)	134

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulle dinamiche del commercio internazionale e interesse nazionale.

Audizione, in videoconferenza, dell'europarlamentare Tiziana Beghin, membro della Commissione Commercio internazionale del Parlamento europeo (*Svolgimento e conclusione*) 138

ERRATA CORRIGE 138

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 18 novembre 2020. — Presidenza del presidente Piero FASSINO.

La seduta comincia alle 10.

Sull'azione internazionale dell'Italia per l'attuazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e l'efficacia del quadro normativo nazionale e del sistema italiano di cooperazione.

Audizione, in videoconferenza, del Presidente dello International Fund for Agricultural Development (IFAD), Gilbert HOUNGBO.

(Svolgimento e conclusione).

Piero FASSINO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

Gilbert HOUNGBO, *Presidente dello International Fund for Agricultural Development (IFAD)*, svolge un intervento sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD), Maurizio LUPI (M-NI-USEI-C !-AC) e Piero FASSINO, *presidente*.

Gilbert HOUNGBO, *Presidente dello International Fund for Agricultural Development (IFAD)*, risponde ai quesiti posti e forniscono ulteriori precisazioni.

Piero FASSINO, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 10.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 18 novembre 2020. — Presidenza del presidente Piero FASSINO.

La seduta comincia alle 11.

Sull'azione internazionale dell'Italia per l'attuazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e l'efficacia del quadro normativo nazionale e del sistema italiano di cooperazione.

Audizione, in videoconferenza, della Direttrice Generale della International Development Law Organization (IDLO), Jan Beagle.

(Svolgimento e conclusione).

Piero FASSINO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

Jan BEAGLE, *Direttrice Generale della International Development Law Organization (IDLO)*, svolge un intervento sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, Lia QUARTAPELLE

PROCOPIO (PD) e Paolo FORMENTINI (LEGA).

Jan BEAGLE, *Direttrice Generale della International Development Law Organization (IDLO)*, risponde ai quesiti posti e forniscono ulteriori precisazioni.

Piero FASSINO, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 11.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 18 novembre 2020.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12 alle 12.35.

RISOLUZIONI

Mercoledì 18 novembre 2020. — Presidenza del presidente Piero FASSINO. — Interviene la viceministra degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Marina Sereni.

La seduta comincia alle 13.

7-00556 Delmastro Delle Vedove: Sulla crisi nella regione del Nagorno Karabakh.

7-00575 Fassino: Sulla crisi nella regione del Nagorno Karabakh.

(Seguito della discussione congiunta – Ritiro della risoluzione n. 7-00556 e approvazione della risoluzione n. 8-00089).

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni in titolo, rinviata, da ultimo, nella seduta del 12 novembre scorso.

Piero FASSINO, *presidente*, facendo seguito alle intese informali già raggiunte in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, presenta un nuovo ulteriore nuovo testo della risoluzione a sua prima firma, che recepisce le proposte di riformulazione pervenute, da ultimo, in particolare dai Gruppi di Forza Italia e della Lega, nell'auspicio di un voto il più possibile unitario sull'atto di indirizzo a sua prima firma (*vedi allegato 1*). Procede quindi ad illustrare gli elementi innovativi del testo presentato recati sia in premessa sia nella parte dispositiva, dicendosi assai soddisfatto per avere registrato, seppur informalmente, il consenso unanime dei Gruppi sull'ultima versione della risoluzione a sua prima firma.

La Viceministra Marina SERENI esprime parere favorevole sulle riformulazioni apportate dal presentatore alla risoluzione n. 7-00575.

Edmondo CIRIELLI (FDI), esprimendo apprezzamento per l'impegno del Presidente Fassino nel volere predisporre un testo il più possibile condiviso anche accogliendo talune proposte dell'opposizione, rileva che nel primo punto delle premesse sarebbe opportuno conservare la formulazione di « Repubblica indipendente dell'Artsakh »: è un dato storico, infatti, che tale Repubblica si è costituita con questo nome, sia pure unilateralmente e senza ottenere il riconoscimento della Comunità internazionale. Ritiene che l'omissione di tale dicitura costituisca un eccesso di preoccupazione, anche tenuto conto della specifica sensibilità sul punto da parte azera. Ribadisce, inoltre, l'opportunità di inserire un passaggio sul divieto dell'uso della forza come mezzo per risolvere le controversie internazionali, considerato il nostro esplicito dettato costituzionale.

Vito COMENCINI (LEGA), ringraziando a sua volta il Presidente Fassino per avere accolto le richieste avanzate dal proprio Gruppo, sottolinea l'esigenza che il Parlamento approvi celermente questa importante risoluzione per suggellare e sostenere

il percorso di pacificazione avviato con il cessate il fuoco del 9 novembre scorso, per fare pervenire la solidarietà al popolo armeno che ha tanto sofferto per il conflitto e, infine, per censurare l'aggressività e le mire espansionistiche della Turchia, che ancor oggi non riconosce il genocidio perpetrato ai danni degli armeni nel secolo scorso. Esprime speciale apprezzamento per l'approccio equilibrato della risoluzione nei riguardi delle rivendicazioni sia azere sia armene e concorda sulla opportunità di non menzionare il nome della Repubblica indipendente, tanto più che essa non è riconosciuta dalla Comunità internazionale ed è stata, essa stessa, motivo di conflitto tra i popoli della regione.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE (FDI), associandosi ai ringraziamenti e all'apprezzamento espresso dai colleghi per il lavoro di mediazione svolto dal Presidente Fassino, evidenzia gli elementi, di particolare interesse per il suo Gruppo, che sono stati recepiti nella proposta di compromesso all'esame: la critica alle interferenze turche; la denuncia della presenza di miliziani jihadisti; l'auspicio di un rilancio dell'azione del Gruppo di Minsk. Si rammarica, al contrario, per la rinuncia ad una più severa condanna della condotta imperialista di Ankara e alla connessa revoca dello *status* di Paese candidato, grazie al quale il regime di Ankara continua a fruire di miliardi di aiuti di provenienza UE. Si associa, inoltre, alla richiesta del collega Cirielli sulla « Repubblica indipendente dell'Artsakh », tema sul quale chiede un supplemento di riflessione, valutando l'opportunità di premettere l'aggettivo « sedicente ». Al riguardo, esprime il timore che il nome sia stato espunto su pressione della Farnesina, quando invece il Parlamento dovrebbe mantenere la sua autonomia e riconoscere oggettivamente i dati della storia.

Ritenendosi in ogni caso gratificato nel merito dal testo elaborato dal Presidente Fassino e anche in omaggio allo sforzo costruttivo da lui fatto, annuncia il ritiro della propria risoluzione n. 7-00556.

Maurizio LUPI (M-NI-USEI-C !-AC), associandosi ai ringraziamenti al Presidente, ricorda che su questi temi la Commissione ha sempre cercato punti di convergenza se non addirittura l'unanimità delle posizioni. Segnalando di aver sottoscritto, a suo tempo, la risoluzione n. 7-00556 Delmastro delle Vedove, preannuncia il voto favorevole al testo di compromesso presentato dal presidente Fassino, che ha raggiunto un pregevole punto di mediazione.

Osvaldo NAPOLI (FI), associandosi alle considerazioni del collega Lupi e preannunciando il voto favorevole di Forza Italia sul testo di risoluzione presentata da ultimo dal Presidente Fassino, auspica che il testo possa essere trasmesso anche a quei consigli comunali in cui, negli ultimi, giorni, si è sviluppato un dibattito parallelo su questi stessi temi dagli esiti imprevedibili e per i quali potrebbe essere utile acquisire la posizione unitaria della Commissione Affari esteri e comunitari della Camera dei deputati.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD), preannunciando il voto favorevole del Partito Democratico alla proposta di risoluzione presentata dal presidente, che rappresenta il punto più avanzato di compromesso, si associa all'auspicio del collega Napoli circa la trasmissione dell'atto ai soggetti esponenziali delle regioni e degli enti locali. È importante dare al Paese la misura della unità delle forze politiche italiane in materia di politica estera.

Gennaro MIGLIORE (IV), associandosi alle espressioni di apprezzamento per il lavoro svolto dal Presidente Fassino, che ha tenuto in debita considerazione anche le richieste delle opposizioni, preannuncia il voto favorevole di Italia Viva sulla più recente versione della risoluzione n. 7-00575, qui presentata.

Piero FASSINO, *presidente*, ringraziando tutti i colleghi per i preziosi contributi che hanno consentito di approdare ad un testo condiviso, accogliendo in parte le ulteriori richieste dell'onorevole Cirielli, propone di

inserire, alla fine del primo punto del dispositivo la seguente frase: « e a perseguire soluzioni fondate su negoziati e non sull'uso della forza ». Quanto alle premesse, propone di mantenere la formulazione attuale, che rappresenta il punto di compromesso più avanzato, anche a fronte delle pressioni ricevute negli ultimi giorni dalle rappresentanze diplomatiche di entrambi i contendenti. Sottolinea l'importanza di difendere la sovranità del Parlamento e di mantenere la convergenza sul testo condiviso nel segno di uno spirito davvero cooperativo tra i Gruppi.

Edmondo CIRIELLI (FDI) accetta la proposta del Presidente, non trattandosi di questione dirimente e precisando che la sua osservazione sulla « Repubblica indipendente dell'Artsakh » era ispirata al rispetto di una verità storica, difficilmente confutabile, tant'è che anche in recenti interlocuzioni con l'Ambasciata azera tale riferimento non è stato oggetto di troppa attenzione.

Piero FASSINO, *presidente*, segnalando di essere stato anch'egli interpellato dalle rappresentanze diplomatiche dei due Paesi – Armenia e Azerbaijan – conferma che la questione del nome è tutt'altro che irrilevante e che, pertanto, è opportuno mantenere l'attuale formulazione. Ringrazia in ogni caso il collega per avere acconsentito a mantenere l'unanimità fin qui registrata sul testo.

La Viceministra Marina SERENI esprime parere favorevole sulla proposta di riformulazione della risoluzione relativamente al tema dell'uso della forza.

La Commissione approva, quindi, all'unanimità la risoluzione n. 7-00575 Fassino, come riformulata, che assume il n. 8-00089.

Sui lavori della Commissione.

Piero FASSINO, *presidente*, ricorda che in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, è stato ri-

chiesto l'intervento di un rappresentante del Governo per un primo approfondimento sui gravi fatti che stanno accadendo in Etiopia, in vista di un ciclo di audizioni preliminari alla discussione di una proposta di risoluzione, in corso di presentazione da parte della collega Emiliozzi.

La Viceministra Marina SERENI segnala che il Consiglio dei Ministri degli esteri dell'UE dovrebbe occuparsi, tra le altre cose, di questa vicenda nella riunione programmata, in videoconferenza, domani 19 novembre. Precisa che la crisi attuale nasce da conflittualità pregresse, dalle tensioni fra le autorità centrali dell'Etiopia e quelle della regione del Tigray, acuitesi a seguito delle recenti elezioni locali svolte nella medesima regione, nonostante il rinvio di quelle generali a causa dell'emergenza pandemica. Ricorda che il 4 novembre scorso tali tensioni hanno portato le forze di liberazione del Tigray ad attaccare l'esercito regolare etiope, che a sua volta ha reagito nel tentativo di riportare l'ordine. La situazione rimane complessa e delicata, con il rischio di una ulteriore *escalation*, che preoccupa non solo l'Italia, ma l'intera Unione europea, entrambe favorevoli alla riapertura del dialogo e alla cessazione delle ostilità. Al riguardo, ricorda che, secondo fonti autorevoli di stampa, sia l'Unione europea sia l'Unione africana si sono offerte per promuovere una iniziativa di mediazione, fin qui respinta dal presidente Abiy. Tra l'altro, la situazione è ulteriormente deteriorata dalla crisi umanitaria, che sta inducendo molti abitanti del Tigray a fuggire verso il Sudan, determinando una situazione di instabilità che mette a rischio l'intero Corno d'Africa.

Ribadisce, quindi, l'opportunità di approfondire nuovamente la materia a seguito della riunione del Consiglio affari esteri dell'UE in programma domani.

La Commissione prende atto.

Piero FASSINO, *presidente*, ringrazia la Viceministra Sereni per avere fornito alla Commissione un primo inquadramento sulla situazione in Corno d'Africa, in attesa di

approfondire il tema quanto prima anche alla luce delle decisioni assunte in sede europea.

La seduta termina alle 13.25.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 18 novembre 2020. — Presidenza del presidente Piero FASSINO. — Interviene la viceministra degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Marina Sereni.

La seduta comincia alle 13.30.

DL 130/2020: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale.

C. 2727 Governo.

(Parere alla I Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 3 novembre scorso.

Gennaro MIGLIORE (IV), *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole, di cui dà lettura (*vedi allegato 2*).

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE (FDI), in via preliminare, segnala che il provvedimento in titolo è ancora oggetto dell'attività emendativa presso la Commissione di merito. Pertanto, la III Commissione si appresta ad esprimere un parere su un testo provvisorio, che potrebbe essere radicalmente modificato. Evidenzia, quindi, l'opportunità di soprassedere e di esprimere il parere in una fase successiva, sul testo risultante dall'esame delle proposte emendative.

Piero FASSINO, *presidente*, segnala che il provvedimento in esame è calendarizzato in Aula a partire da lunedì prossimo 23 ottobre e che è assai improbabile potere ricevere dalla Commissione di merito il testo emendato in tempo utile per l'espressione del parere da parte di questa Commissione.

Gennaro MIGLIORE (IV), *relatore*, ricordando che non è la prima volta che la Commissione si trova ad esprimere un parere sul testo di un decreto-legge soggetto ad una tempistica particolarmente serrata, rileva che la richiesta del collega Delmastro delle Vedove sarebbe legittima e comprensibile solo nel caso in cui il testo venisse drasticamente modificato in sede referente sulle parti di competenza. In ogni caso nulla vieta a questa Commissione di tornare ad esprimersi sul provvedimento in titolo in una fase più avanzata dell'*iter* in sede referente.

Alberto RIBOLLA (LEGA), associandosi alle considerazioni del collega Delmastro delle Vedove, ribadisce l'assoluta contrarietà della Lega al provvedimento in esame, evidenziando che il Movimento 5 Stelle si appresta a smontare una disciplina da esso stesso approvata sotto il precedente Esecutivo. Tale voltafaccia risulta ancor più inaccettabile nella situazione attuale in cui, secondo i dati forniti dalla Ministra Lamorgese, si registra una crescita esponenziale degli sbarchi e un afflusso incontrollato di immigrati clandestini che rasenta davvero una vera e propria invasione.

A fronte di queste evenienze, sarebbe opportuno inasprire ancor di più la normativa, esattamente l'opposto di quanto sta facendo l'attuale Governo, che estende la concessione dei permessi di soggiorno, introduce il diritto all'iscrizione anagrafica per gli immigrati e sopprime i poteri del Ministro dell'Interno in materia di transito delle navi. Al riguardo, ricorda che tale misura, introdotta con i decreti-sicurezza dell'allora Ministro Salvini, ha consentito di ridurre in maniera significativa gli sbarchi ma anche, di conseguenza, i naufragi e le morti in mare. Al contrario, la nuova

disciplina in esame agevola le partenze dalle coste libiche e asseconda le attività opache delle ONG che pattugliano la zona di mare antistante la Tunisia o la Libia.

Reitera, quindi, l'invito al gruppo del Movimento 5 Stelle a riflettere attentamente su quanto si apprestano ad approvare.

Edmondo CIRIELLI (FDI), nel ribadire la ferma contrarietà di Fratelli d'Italia alle politiche del Governo in materia di contrasto all'immigrazione clandestina per motivi pragmatici e contro un approccio ideologico al tema, contesta il presunto ed enfatico cambio radicale di strategia della maggioranza: fa presente, infatti, che la stessa Ministra dell'Interno ha auspicato una maggiore cooperazione a livello UE per fermare gli sbarchi crescenti, a conferma del fatto che il problema dell'immigrazione incontrollata rimane irrisolto. Evidenzia, inoltre, che, in base al parere proposto dal relatore, i colleghi del Movimento 5 Stelle, approvando i precedenti «decreti sicurezza», avrebbero avallato una disciplina contraria al diritto internazionale ed ai principi costituzionali: tuttavia, ricorda che, all'epoca, in sede di voto sulle pregiudiziali di costituzionalità, i colleghi votarono compattamente contro tale illegittimità. Segnala, inoltre, che l'Italia, rispetto alla Grecia, la Spagna, la Francia e a Malta è il Paese che garantisce il più ampio rispetto delle norme internazionali sui non respingimenti e garantisce la piena tutela dei diritti umani. Trova, infine, del tutto inaccettabile il ridimensionamento dei poteri di intervento del Ministero dell'Interno sul transito delle navi, dal momento che la nuova disciplina esclude il suo intervento anche in caso di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica. Si tratta a suo avviso di una evidente forzatura ad un quadro di regole coerenti.

Laura BOLDRINI (PD) ricorda a tutti i colleghi che sui cosiddetti «decreti sicurezza» dell'allora Ministro Salvini ci sono state diverse pronunce della Corte costituzionale, non ultima quella relativa all'iscrizione anagrafica degli immigrati: tale misura risulta peraltro condivisa da molti

amministratori locali, che in tale modo possono esercitare maggior controllo sui propri territori. Segnala, altresì, che anche il Presidente della Repubblica in occasione della promulgazione del secondo decreto-legge Salvini aveva espresso forti riserve sulla proporzionalità delle misure sanzionatorie nei confronti delle ONG, nonché sul mancato rispetto delle convenzioni internazionali.

Pertanto, sulla base di queste considerazioni, con il provvedimento in esame la maggioranza vuole riportare la normativa italiana nell'alveo della legalità, sia sotto il profilo dell'ordinamento interno sia sotto il profilo di quello internazionale.

Erasmus PALAZZOTTO (LEU) ricorda il dettato dell'articolo 73 del Regolamento in merito alla necessità che il parere possa essere espresso prima che si deliberi su un provvedimento e sui tempi per l'esame in sede consultiva di disegni di legge di conversione di decreti-legge. Nel merito, si associa alle considerazioni della collega Boldrini circa la necessità, al di là degli obiettivi politici, di adeguare la normativa italiana alle sentenze della Corte costituzionale, nonché ai richiami del Presidente della Repubblica. Al riguardo, segnala la profonda divergenza di valutazioni tra maggioranza e opposizione sulla gestione del fenomeno migratorio e sull'accoglienza che, ad avviso dei partiti dell'attuale maggioranza, deve essere impostata in modo tale da non produrre clandestinità ed illegalità, come accadeva con la disciplina previgente. Sottolinea che la linea che segna la distanza dai gruppi di opposizione è data dal ritenere che la sicurezza si conquisti attraverso il riconoscimento di diritti, tanto più in una fase di crisi pandemica in cui vi è assoluta esigenza di fare emergere situazioni di irregolarità su tutto il territorio dello Stato. I decreti sicurezza dell'allora Ministro Salvini si sono d'altra parte rivelati inefficaci sul terreno della riduzione della clandestinità, non essendo peraltro stati accompagnati da una efficace politica di rimpatri. Ringraziando, quindi, il relatore per l'impegno profuso, preannuncia il voto favorevole del gruppo Liberi e Uguali.

Vito COMENCINI (LEGA), replicando alla collega Boldrini, che ha alluso ad una presunta illegalità della disciplina previgente, di cui il gruppo Lega è invece tuttora orgoglioso, ricorda che essa è stata approvata con il voto favorevole del Movimento 5 Stelle. Pertanto, i colleghi di questo Gruppo dovrebbero prendere atto della ambiguità e contraddittorietà dei propri comportamenti. Dissentendo dal collega Palazzotto, evidenzia l'esigenza primaria di tutelare gli immigrati che sono giunti nel nostro Paese in maniera regolare, che non possono e non accettano di essere messi sullo stesso piano dei clandestini. Evidenzia che l'immigrazione illegale può essere fonte anche di criminalità, come dimostrano i recenti attentati terroristici in Francia ed Austria. Quanto al tema dei soccorsi in mare, segnala che l'accondiscendenza nei riguardi delle ONG non contribuisce a salvare vite, anzi favorisce l'incremento delle morti in mare e fenomeni odiosi come la tratta degli esseri umani. Ribadisce, pertanto, il voto contrario del Gruppo Lega.

Simone BILLI (LEGA) riguardo ad un aspetto specifico della nuova normativa, ovvero la concessione del permesso di soggiorno umanitario, segnala che i decreti sicurezza dell'allora Ministro Salvini avevano lodevolmente circoscritto e tipizzato i casi di concessione di tali permessi speciali, destinati effettivamente alle categorie più vulnerabili. Analogamente, si era operato anche un giro di vite sulle attività degli SPRAR, assicurando che andassero a beneficio dei soli richiedenti asilo, sulla falsariga di quanto accade in Svizzera, dove gli immigrati titolari di protezione internazionale vengono formati ed avviati al lavoro. Evidenzia, altresì, l'esigenza di un supporto più concreto da parte delle istituzioni europee in materia di gestione dei flussi migratori.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE (FDI), esprimendo riserve sulla interpretazione delle norme del Regolamento richiamate dal collega Palazzotto, si associa alle riflessioni dei colleghi circa l'inefficacia del provvedimento in esame nel combattere

l'immigrazione irregolare. In particolare, giudica aberrante la limitazione dei poteri di intervento del Ministro dell'Interno sul transito delle navi anche in caso di tutela della dell'ordine pubblico e della sicurezza. Si associa, altresì, allo stupore dei colleghi della Lega circa il comportamento del Movimento 5 Stelle, i cui rappresentanti oggi sono significativamente silenti e di cui censura l'atteggiamento velatamente irridente, laddove invece dovrebbero chiarire come sia possibile allearsi dapprima alla Lega di Matteo Salvini e poi ad un partito che ha tra i suoi maggiori riferimenti la collega Boldrini. Parallelamente, riconosce ai colleghi del Partito Democratico, di Liberi e Uguali e di Italia Viva di aver vinto la loro battaglia culturale sul tema migratorio.

Dimitri COIN (LEGA) ribadisce le argomentazioni dei suoi colleghi, segnalando che la stessa Ministra Lamorgese ha denunciato l'aumento degli sbarchi e, di conseguenza, dei morti. Di fronte alle sfide della pandemia e alle sue conseguenze economiche, in particolare sui livelli occupazionali, la disciplina proposta non propone alcuna soluzione efficace, ma anzi contribuisce ad accrescere la preoccupazione l'angoscia dei sindaci e rende l'Italia il « centro d'accoglienza d'Europa », senza alcun supporto dai *partners* europei.

Cristian ROMANIELLO, *relatore*, rivolgendosi al collega Delmastro delle Vedove, sottolinea che nessun esponente del proprio Gruppo ha assunto atteggiamenti derisori e che tali accuse vanno dunque ripedite al mittente.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Nuove norme in materia di illeciti agro-alimentari.
Nuovo testo C. 2427 Governo.

(Parere alla II Commissione).

(*Esame e conclusione – Nulla osta*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Riccardo OLGATI, *relatore*, in via generale, segnala che il provvedimento riprende in larga parte i contenuti del progetto di riforma del diritto sanzionatorio agroalimentare elaborato dalla Commissione istituita nel 2015 presso l'ufficio legislativo del Ministero della Giustizia e presieduta dal dott. Giancarlo Caselli.

I principali obiettivi della riforma possono essere individuati: nella rielaborazione della struttura delle fattispecie incriminatrici poste a difesa degli interessi tradizionalmente tutelati in materia alimentare (la salute pubblica e i delitti contro l'industria e il commercio), per adeguare la disciplina punitiva al cambiamento del sistema di produzione, trasformazione e vendita di beni alimentari; nell'individuazione di strumenti idonei a contrastare fenomeni particolarmente gravi di frode alimentare, che si manifestano attraverso condotte illecite svolte in forma stabile e organizzata nell'ambito delle attività d'impresa.

Per perseguire tali obiettivi, il disegno di legge, che si compone di tredici articoli, interviene sulle norme del codice penale relative ai delitti di comune pericolo contro la salute pubblica e la sicurezza di acque, alimenti e medicinali e in generale intervenendo a tutela del sistema produttivo italiano anche in sede internazionale contro fenomeni di alterazione o contraffazione.

Riguardo ai profili di competenza, segnala l'articolo 10 del disegno di legge, che incide sull'articolo 16 della legge n. 99 del 2009, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia, stabilendo che, ai fini della destinazione di beni sequestrati o confiscati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria, la disciplina in ordine alla destinazione di tali beni trovi applicazione anche in riferimento ai delitti di frode agroalimentare di cui ai nuovi articoli 517-*quater*.1 (Agropirateria), 517-*sexies* (Frode nel commercio di alimenti) e 517-*septies* (Commercio di alimenti con segni mendaci).

Alla luce di queste considerazioni, propone che la Commissione voglia esprimere

un nulla osta al seguito dell'esame sul provvedimento in titolo.

Alberto RIBOLLA (LEGA), preannunciando il voto di astensione della Lega, segnala che nella Commissione di merito i colleghi del Gruppo hanno provato, senza successo, a promuovere l'approvazione di emendamenti che avrebbero di gran lunga migliorato il testo in esame.

La Commissione approva la proposta di nulla osta formulata dal relatore.

Norme per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare.

Testo unificato C. 164 Paolo Russo, C. 1317 Bologna, C. 1666 De Filippo, C. 1907 Bellucci, C. 2272 Paniz-zut.

(Parere alla XII Commissione).

(Esame e conclusione – Nulla osta).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Cristian ROMANIELLO (M5S), *relatore*, illustra il provvedimento, evidenziando innanzitutto che la finalità è tutelare il diritto alla salute delle persone affette da malattie rare, attraverso misure volte a garantire l'uniformità della erogazione nel territorio nazionale delle prestazioni e dei medicinali, inclusi quelli orfani; l'aggiornamento periodico dei livelli essenziali di assistenza e dell'elenco delle malattie rare; il coordinamento, il riordino e il potenziamento della Rete nazionale, comprensiva dei centri che fanno parte delle Reti di Riferimento Europee (ERN), per la prevenzione, la sorveglianza, la diagnosi e la terapia delle malattie rare; il sostegno alla ricerca.

In via generale, segnala che con la definizione «malattie rare», secondo una definizione adottata in ambito di Unione europea, si intendono le patologie eterogenee con una prevalenza nella popolazione inferiore a cinque casi ogni 10 mila abitanti, che comportano tuttavia difficoltà diagnostiche, onerosità del trattamento clinico ed esiti invalidanti. Per le loro peculiarità, esse

richiedono la promozione di azioni comuni per la condivisione delle conoscenze e per riunire risorse frammentate tra gli Stati membri, incentivando la collaborazione anche in ottica transnazionale.

In questa ottica, il terzo Programma dell'UE in materia di salute (2014-2020), sancito con il Regolamento (UE) n. 282 del 2014, ha fatto espresso riferimento all'obiettivo di sostenere la creazione di un sistema di reti di riferimento europee a favore dei pazienti le cui patologie richiedono cure altamente specialistiche ed una particolare concentrazione di risorse o di competenze, come nel caso delle malattie rare.

Quanto alla definizione di « farmaco orfano », di cui all'articolo 3, rileva che, in conformità ai criteri stabiliti dal regolamento comunitario n. 141 del 2000, esso è destinato alla diagnosi, alla profilassi o alla terapia di un'affezione che comporta una minaccia per la vita o la debilitazione cronica e che colpisce non più di cinque individui su diecimila; sulla base di questi presupposti, è poco probabile che, in mancanza di incentivi, la commercializzazione di tale farmaco sia così redditizia da giustificare l'investimento necessario.

Di particolare interesse ai fini della III Commissione è l'articolo 5, comma 4, il quale prevede che, in deroga a quanto stabilito dal regolamento di cui al decreto del Ministro della Sanità 11 febbraio 1997, è consentita l'importazione di farmaci in commercio in altri Paesi anche per usi non autorizzati nei Paesi di provenienza, purché compresi nei piani diagnostico-terapeutici personalizzati, nonché dei medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata. Tali farmaci devono essere richiesti da una struttura ospedaliera, anche se utilizzati per assistenze domiciliari, e sono posti a carico del Servizio sanitario nazionale.

Alla luce di queste considerazioni, non ravvisando profili di stretta competenza

della nostra Commissione, propone di esprimere nulla osta all'ulteriore corso del provvedimento in esame.

Alberto RIBOLLA (LEGA), preannunciando il voto favorevole della Lega, auspica che il provvedimento, che tra l'altro aumenta i fondi a favore della ricerca, venga approvato celermente.

La Commissione approva la proposta di nulla osta formulata dal relatore.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020.

C. 2757 Governo, approvato dal Senato.

(Relazione alla XIV Commissione).

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2019.

Doc. LXXXVII, n. 3.

(Parere alla XIV Commissione).

(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD), *relatrice*, analizzando in primo luogo il disegno di legge di delegazione europea, segnala che, ai sensi dell'articolo 30 della legge 234 del 2012, esso reca disposizioni volte, essenzialmente, a delegare il Governo per il recepimento delle direttive, l'attuazione degli altri atti dell'UE o la modifica o abrogazione di disposizioni vigenti limitatamente a quanto necessario per garantire la conformità dell'ordinamento ai pareri motivati o alle sentenze di condanna della Corte di giustizia.

Segnala che, a seguito delle modifiche approvate presso il Senato, il disegno di legge consta ora di ventinove articoli, che recano disposizioni di delega riguardanti il recepimento di trentotto direttive europee inserite nell'allegato A, nonché l'adeguamento della normativa nazionale a diciassette regolamenti europei. L'articolato con-

tiene, altresì, principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega relativa a 18 direttive.

Rileva che, come di consueto, le materie trattate nella legge di delegazione europea sono eterogenee. Specifico interesse per la Commissione Affari esteri riveste l'articolo 18, che reca principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/881, relativo all'ENISA, l'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza. Ricorda che l'ENISA ha il compito di coadiuvare l'UE e i Paesi membri nell'azione volta a prevenire, rilevare e reagire ai problemi di sicurezza dell'informazione, promuovendo, tra l'altro, la cooperazione fra le squadre nazionali di pronto intervento informatico. In particolare, il comma 2 dell'articolo 18 prevede che il Governo designi il Ministero dello Sviluppo economico quale « autorità nazionale di certificazione della cibersicurezza ». Ricorda, peraltro, che la sicurezza informatica è disciplinata, altresì, dalla direttiva (UE) 2016/1148, recepita nell'ordinamento italiano con il decreto legislativo n. 65 del 2018, che attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica – di cui fa parte anche il Ministro degli Affari esteri – l'adozione della strategia nazionale di sicurezza cibernetica per la tutela della sicurezza delle reti e dei sistemi di interesse nazionale.

Segnala anche l'articolo 28, introdotto al Senato, che reca principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1159, che, intervenendo in materia di requisiti minimi di formazione per la gente di mare, adegua il diritto dell'Unione alle proposte di revisione della Convenzione internazionale sugli standard di addestramento, abilitazione e tenuta della guardia per i marittimi. Tale Convenzione, originariamente conclusa nel 1978 ed entrata in vigore nel 1984, è stata oggetto di una prima revisione approfondita nel 2010; nel 2015 e nel 2016 sono state approvate ulteriori modifiche – che si vuole col provvedimento in esame introdurre nel diritto dell'Unione – relative, in particolare, al

reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare; al riconoscimento dei certificati rilasciati da Paesi terzi; al riesame, da parte della Commissione europea, della qualificazione dei Paesi terzi.

Segnalare altresì la direttiva (UE) 2019/883, contenuta nell'Allegato A, che ha l'obiettivo di proteggere l'ambiente marino dagli effetti negativi degli scarichi dei rifiuti delle navi che utilizzano porti situati nel territorio dell'Unione e di garantire nel contempo il buon funzionamento del traffico marittimo. La direttiva intende allineare la legislazione dell'UE alla Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi (« Convenzione MARPOL »), la quale stabilisce i divieti generali relativi agli scarichi delle navi in mare, nonché le condizioni alle quali alcuni tipi di rifiuti possono essere scaricati nell'ambiente marino. Osserva che la direttiva si applica a tutte le navi, indipendentemente dalla loro bandiera, che fanno scalo o che operano in un porto di uno Stato membro, a esclusione delle navi adibite a servizi portuali, e con l'eccezione delle navi militari da guerra, delle navi ausiliarie o di altre navi possedute o gestite da uno Stato e impiegate, al momento, solo per servizi statali a fini non commerciali.

Da ultimo, ai fini delle competenze della III Commissione, menziona una specifica disposizione – l'articolo 11 – della direttiva (UE) 2020/262, che stabilisce il regime generale delle accise, anch'essa contenuta nell'Allegato A. Tale articolo stabilisce che i prodotti sottoposti ad accisa sono esentati dal pagamento dell'accisa quando sono destinati a essere utilizzati: *a)* nel quadro di relazioni diplomatiche o consolari; *b)* da organizzazioni internazionali riconosciute come tali dalle autorità pubbliche dello Stato membro ospitante, e dai membri di tali organizzazioni, nei limiti e alle condizioni fissati dalle Convenzioni internazionali o dagli accordi di sede; *c)* dalle forze armate di qualsiasi Stato membro diverso dallo Stato membro nel quale è esigibile l'accisa, nella misura in cui tali forze partecipino a uno sforzo di difesa svolto ai fini della realizzazione di un'attività dell'U-

nione nell'ambito della Politica di sicurezza e di difesa comune; *d*) dalle forze armate di qualsiasi Stato che sia parte contraente del trattato Nord Atlantico, diverso dallo Stato membro nel quale è esigibile l'accisa; *e*) dalle forze armate del Regno Unito di stanza a Cipro in virtù del trattato relativo all'istituzione della Repubblica di Cipro del 16 agosto 1960; *f*) per il consumo nel quadro di un accordo concluso con Paesi terzi o organizzazioni internazionali.

Passando all'esame della relazione consultiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2019, segnala che è stata trasmessa al Parlamento il 18 maggio 2020, quindi con un ritardo significativo rispetto al termine di presentazione – 28 febbraio – previsto dall'articolo 13 della citata legge 234 del 2012.

Analogamente alle precedenti, la relazione è articolata in quattro parti e in cinque allegati. In premessa, evidenzia che molte delle questioni affrontate risultano superate alla luce della pandemia da COVID-19, che ha reso necessaria l'adozione di misure straordinarie inedite per rispondere agli effetti immediati della crisi, innescando una revisione degli orientamenti di carattere strategico e incidendo sull'andamento dei principali negoziati in corso, primo fra tutti quello sul nuovo quadro finanziario pluriennale 2021-2027.

Rileva che la prima parte della relazione è dedicata agli sviluppi del processo di integrazione europea e alle questioni istituzionali: in questo ambito, si dà conto, tra le altre cose, della posizione del Governo italiano in favore dello svolgimento della Conferenza sul futuro dell'Europa, posizione che è stata successivamente esplicitata nel *non paper*, approvato dal Comitato Interministeriale Affari Europei il 14 febbraio 2020, nel quale si indica che la discussione sul futuro dell'Europa dovrà prevedere un forte coinvolgimento della società civile e dei Parlamenti nazionali. Segnala che l'avvio della Conferenza, inizialmente previsto il 9 maggio 2020, è stato rinviato a causa della pandemia.

Con riguardo alla *Brexit*, la relazione accenna alle iniziative che Unione europea

ha portato avanti nell'ambito del negoziato sul futuro partenariato con Londra: al riguardo, osserva che si tratta di una materia che è in piena evoluzione e proprio nel corso di questa settimana è in corso di svolgimento un *round* negoziale che potrebbe essere decisivo per definire gli esiti delle trattative.

Precisa che nella seconda parte della relazione c'è una sezione specifica dedicata alla politica estera e di sicurezza comune (PESC) e alla politica di sicurezza e difesa comune (PSDC), che tratta anche del supporto alla missione EUNAVFOR MED Sophia, il cui mandato è terminato il 31 marzo 2020 contestualmente all'avvio della nuova missione militare dell'UE nel Mediterraneo EUNAVFOR MED IRINI, nonché alla politica europea di vicinato (PEV) e all'allargamento ai Paesi dei Balcani occidentali. Segnala, in proposito, l'approvazione della riforma della procedura dei negoziati di adesione e l'apertura dei negoziati di adesione con Albania e Repubblica della Macedonia del Nord, obiettivo raggiunto anche grazie un'intensa azione di sensibilizzazione messa in atto dal Governo italiano – e fortemente supportata da questa Commissione – per preservare la centralità della politica di allargamento nell'agenda europea. Ricorda che in questo ambito, peraltro, il 6 ottobre 2020 la Commissione europea ha presentato la comunicazione sulla politica di allargamento 2020 e il piano economico di investimenti globale per i Balcani occidentali.

Per quanto riguarda la Politica di vicinato, rivolta sia ai Paesi del Partenariato orientale (Armenia, Azerbaijan, Bielorussia, Georgia, Moldova e Ucraina), sia a quelli del Vicinato meridionale (Algeria, Autorità palestinese, Egitto, Giordania, Israele, Libano, Libia, Marocco, Siria, Tunisia) la relazione segnala che l'Italia ha contribuito in maniera costruttiva ad attuare in concreto la « nuova » PEV, varata nel novembre del 2015 e basata sui principi di differenziazione, inclusività e appropriazione (*ownership*) delle politiche da parte dei destinatari, promossi dalla nuova PEV, in vista della definizione congiunta delle priorità strategiche di cooperazione.

Osserva che, in tema di collaborazione con Paesi terzi, la relazione evidenzia che il Governo ha continuato ad adoperarsi per facilitare le relazioni tra UE e Federazione russa, consapevole che la principale criticità della politica europea del « doppio binario » – ideata per conciliare le diverse sensibilità degli Stati membri in seno alla UE – consiste nel calibrare le giuste dosi di fermezza (nelle ipotesi di violazioni del diritto internazionale) e di dialogo, a seconda delle tematiche e degli scenari. In particolare, l'Italia ha posto l'esigenza di un approccio strategico che vada al di là dello strumento sanzionatorio, ponendo l'accento sull'opportunità di sostenere la società civile russa ed il settore privato, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese, per stimolare riforme economiche e democratiche. Nell'ottica italiana, lo sforzo del dialogo verso Mosca dovrà continuare a favorirne il cammino di riavvicinamento al mondo occidentale, anche tramite l'individuazione di un chiaro ruolo del Paese all'interno di un'architettura securitaria.

Evidenzia che il Governo ha altresì sostenute le iniziative europee volte a rafforzare il dialogo politico e la cooperazione con i Paesi africani, anche in coerenza con il dichiarato impegno della nuova Commissione a rendere il 2020 un anno dedicato all'Africa. Al riguardo, segnala che il Consiglio europeo del 15-16 ottobre scorso ha ribadito l'impegno a portare avanti gli sforzi internazionali per l'alleviamento del debito dei Paesi africani e ha chiesto al Consiglio dell'UE di preparare un approccio comune al riguardo entro la fine di novembre 2020.

In materia di politica commerciale, in un contesto caratterizzato da un crescente protezionismo e dalla sfiducia, da parte di alcuni Paesi, nel sistema multilaterale degli scambi, sottolinea che nel corso del 2019 l'Italia ha continuato a sostenere l'azione dell'UE in materia commerciale, adoperandosi per il rafforzamento della *leadership* europea e promuovendo il ruolo proattivo dell'UE nel processo di riforma dell'Organizzazione mondiale del commercio. L'azione del Governo ha riguardato, nello specifico, la negoziazione ed attuazione di una serie di accordi, tra gli altri, con i seguenti

Paesi: Giappone, Singapore, Vietnam, Messico, Paesi del Mercosur (Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay), Australia e Nuova Zelanda. Particolare rilievo assume, inoltre, la conclusione dell'accordo con la Cina sulla tutela reciproca di cento indicazioni geografiche per parte, tra cui ventisei italiane. Tale accordo, approvato in via definitiva dal Parlamento europeo l'11 novembre scorso, prevede che il numero delle indicazioni geografiche potrà crescere fino ad un totale di duecentosettantacinque per parte (cinquantacinque italiane) nell'arco dei quattro anni successivi all'entrata in vigore dell'accordo.

Rileva che, nell'ambito della cooperazione, nel 2019 la principale priorità del Governo è stata il negoziato del regolamento istitutivo dello Strumento per il Vicinato, lo sviluppo e cooperazione internazionale (NDICI nell'acronimo inglese), che costituirà la principale fonte di finanziamento dell'azione esterna dell'Unione europea nel 2021-2027. Nel negoziato, l'Italia ha continuato a promuovere la centralità delle proprie priorità di politica estera ottenendo di riservare una quota adeguata di fondi per finanziare la cooperazione con il Vicinato e l'Africa Subsahariana, anche in ambito migratorio. Al riguardo, osserva che il negoziato sul nuovo Strumento è ancora in via di definizione, rientrando nel più ampio dibattito sul nuovo Quadro finanziario pluriennale 2021-2027.

Per quanto concerne, infine, la presenza italiana nel Servizio europeo di azione esterna (SEAE), segnala che nel 2019 è proseguita l'azione volta a consolidare e accrescere le posizioni acquisite nei gradi apicali del Servizio, ove l'Italia è ancora lo Stato membro più rappresentato a livello di Capi Delegazione: venti rispetto ai diciassette della Germania, ai sedici della Spagna ed ai quindici della Francia. Resta, invece, ancora limitato il numero di Agenti temporanei (funzionari distaccati dal Ministero degli affari esteri o da altre Amministrazioni dello Stato): sotto questo profilo, l'Italia si colloca infatti al di sotto della posizione cui potrebbe aspirare in base al teorico calcolo del rapporto popolazione/ Agenti temporanei.

Conclusivamente, esprime l'auspicio di pervenire in tempi rapidi all'approvazione della legge di delegazione europea, al fine di garantire quanto prima l'adeguamento del nostro ordinamento nazionale al quadro normativo europeo, anche in un'ottica di definizione e soprattutto di prevenzione di procedure di contenzioso: al riguardo, segnala che, secondo i dati del Dipartimento per le politiche europee, aggiornati al 30 ottobre scorso, sono 20 (su un totale di 85) le procedure di infrazione in corso per mancato recepimento di direttive.

La viceministra Marina SERENI si riserva di intervenire nel prosieguo del dibattito.

Piero FASSINO, *presidente*, ricordando che sussiste la possibilità di presentare emendamenti anche presso la XIV Commissione, propone di fissare il termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge di delegazione europea alle ore 18 di lunedì 23 novembre prossimo.

La Commissione conviene.

Piero FASSINO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 18 novembre 2020. — Presidenza del vicepresidente Pino CABRAS.

La seduta comincia alle 15.

Sulle dinamiche del commercio internazionale e interesse nazionale.

Audizione, in videoconferenza, dell'europarlamentare Tiziana Beghin, membro della Commissione Commercio internazionale del Parlamento europeo.

(Svolgimento e conclusione).

Pino CABRAS, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

Tiziana BEGHIN, *membro della Commissione Commercio internazionale del Parlamento europeo*, svolge un intervento sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, Simona SURIANO (M5S) e Pino CABRAS, *presidente*.

Tiziana BEGHIN, *membro della Commissione Commercio internazionale del Parlamento europeo* risponde ai quesiti posti e forniscono ulteriori precisazioni.

Pino CABRAS, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 470 del 12 novembre 2020, a pagina 279:

all'ottava riga, sostituire le parole « *Seguito esame e conclusione* » con le seguenti « *Seguito esame e rinvio* »;

nella prima colonna, a pagina 280, alla settima riga, sostituire le parole « *Seguito esame e conclusione* » con le seguenti « *Seguito esame e rinvio* »;

nella prima colonna, a pagina 281, alla ventiduesima riga, dopo le parole « *Laura BOLDRINI (PD)* » aggiungere la seguente « *, Relatrice,* »

ALLEGATO 1

Risoluzione n. 7-00575 Fassino: Sulla crisi nella regione del Nagorno Karabakh.**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La III Commissione,

premessi che:

il Nagorno-Karabakh – regione storicamente abitata in prevalenza da una radicata e storica comunità armena che dagli anni '80 rivendica il diritto all'auto-determinazione – nel 1991 si è unilateralmente costituita, con il sostegno dell'Armenia, in Repubblica indipendente, non riconosciuta dalla comunità internazionale;

tale decisione ha suscitato tra il 1991 e il 1994 un conflitto armato tra Azerbaijan e Armenia che ha causato 30.000 vittime e centinaia di migliaia di sfollati;

dal 1993 l'Armenia ha esercitato il controllo – oltretutto sul Nagorno-Karabakh propriamente detto – anche su sette distretti totalmente azeri;

sulla questione si è espresso il Consiglio di Sicurezza dell'ONU con quattro diverse Risoluzioni e successivamente l'OSCE anche nel quadro del processo negoziale guidato dai *Co-Chair* del Gruppo di Minsk;

sin dal 1994 si sono susseguiti episodi di conflitto armato, fino a che il 27 settembre 2020 – a seguito di una iniziativa dell'Azerbaijan – sono riprese le ostilità tra Armenia e Azerbaijan che, nonostante tre tregue umanitarie, hanno causato la morte di almeno 5.000 persone, nonché ingenti danni a infrastrutture, abitazioni e monumenti di valore storico;

la Turchia ha esplicitamente appoggiato l'intervento militare azero;

secondo molte fonti, sul teatro di guerra avrebbero operato gruppi di miliziani radicali;

il 9 novembre i Presidenti Putin, Alyev e Pashinyan hanno sottoscritto una dichiarazione che prevede l'immediato cessate il fuoco, la restituzione all'Azerbaijan di territori occupati dall'Armenia e il dispiegamento lungo la nuova linea di contatto di una forza di interposizione russa;

detto Accordo ha consentito di far cessare il conflitto armato e di evitare ancor più gravi *escalation* militari, fermo restando che per normalizzare le relazioni tra Armenia e Azerbaijan e per definire lo status del Nagorno-Karabakh si richiederanno successivi negoziati;

al fine di favorire una soluzione stabile e condivisa di pace, la Presidenza del Gruppo di Minsk ha annunciato di voler riprendere la sua iniziativa di mediazione, fino ad oggi inibita dagli opposti veti delle parti in conflitto;

l'Alto Rappresentante dell'Unione europea per la politica estera, Josep Borrell, ha annunciato lo stanziamento di circa un milione di euro in aiuti umanitari europei per soccorrere le popolazioni civili colpite dal conflitto,

impegna il Governo:

a sollecitare tutte le Parti a rispettare il cessate il fuoco e ad attuare gli impegni convenuti con l'Accordo del 9 novembre e a perseguire soluzioni fondate su negoziati e non sull'uso della forza;

a sostenere la decisione della Presidenza del Gruppo del Gruppo di Minsk di riprendere la sua iniziativa volta a favorire una soluzione duratura e condivisa di pace e stabilità;

a sostenere, in tutte le sedi opportune, le iniziative di ONU e Unione europea utili a tal fine;

a sollecitare ogni Paese terzo ad astenersi da ogni forma di interferenza e di sostenere le iniziative di mediazione messe in campo dalle Istituzioni internazionali;

a richiedere a tutti gli attori della regione di contrastare ogni forma di presenza e iniziativa di miliziani estremisti e radicali;

a richiedere a tutte le Parti interessate di garantire nei territori da loro controllati il rientro degli sfollati, la tutela dei diritti umani, il rispetto dell'identità di ogni comunità e del pluralismo culturale e religioso, l'integrità e la preservazione del patrimonio storico;

a sostenere ogni iniziativa volta a tutelare la popolazione armena del Nagorno-Karabakh e il suo patrimonio culturale e religioso, custode di una presenza millenaria del cristianesimo;

a porre in sede OSCE – istituita come Organizzazione per la Sicurezza e la Co-

operazione in Europa – la necessità di una verifica sull'efficacia delle sue politiche e dei suoi strumenti, anche alla luce delle sue difficoltà ad esercitare un ruolo attivo nella crisi del Nagorno-Karabakh;

a garantire il massimo impegno dell'Italia, d'intesa con le Istituzioni europee e internazionali, nell'assicurare i necessari aiuti umanitari alle popolazioni civili colpite dal conflitto e per contribuire alla stabilizzazione e ricostruzione della regione;

a sollecitare i Paesi della regione a garantire la regolarità dei flussi energetici di oleodotti e gasdotti connessi all'Italia e all'Europa.

(8-00089) « Fassino, Cabras, Formentini, Suriano, Quartapelle Procopio, Zoffili, Valentini, Delmastro Delle Vedove, Migliore, Palazzo, Lupi ».

ALLEGATO 2

DL 130/2020: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-*bis*, 391-*bis*, 391-*ter* e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del *web* e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale (C. 2727 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La III Commissione,

esaminato per le parti competenza il decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, recante Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-*bis*, 391-*bis*, 391-*ter* e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del *web* e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale;

apprezzato il radicale cambiamento di strategia in materia di immigrazione, protezione internazionale e di politiche di integrazione, evidenziato dal provvedimento, anche in recepimento dei richiami formulati dal Presidente della Repubblica in sede di emanazione e promulgazione dei cosiddetti «decreti-legge sicurezza» (decreti-legge n. 113 del 2018 e n. 53 del 2019);

essendo assolutamente necessario e urgente ripristinare il pieno rispetto dei principi costituzionali e di diritto internazionale vigenti in materia;

apprezzato il ripristino delle norme previgenti sul divieto di espulsione e di respingimento dello straniero nel caso in cui il rimpatrio comporti per l'interessato il rischio di tortura e anche il rischio di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti;

ritenuta significativa la nuova disciplina relativa al divieto di transito e di

sosta di navi nel mare territoriale, che non può essere disposto in caso di operazioni di ricerca e soccorso in mare;

valutate positivamente le modifiche apportate al procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale in chiave di maggiore conformità alle direttive europee vigenti, a favore di persone vulnerabili o nei casi in cui si possa presumere un uso strumentale della domanda;

ritenute opportune le nuove competenze delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, con riguardo al divieto di espulsione per stranieri che versino in condizioni di salute di particolare gravità;

ritenendo di particolare significato, ai fini di una migliore definizione della condizione giuridica dello straniero in Italia e in ottemperanza della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 9 luglio 2020 e dell'articolo 3 della Costituzione, la affermazione del diritto all'iscrizione anagrafica, con la disciplina delle relative modalità e del rilascio della carta d'identità, per i richiedenti asilo, per scongiurare irragionevoli disparità di trattamento e consentire l'accesso a servizi garantiti, in particolare in riferimento ai casi di convertibilità dei permessi di soggiorno in permessi per motivi di lavoro;

valutata assai positivamente la ridefinizione del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale in «Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà

personale » che diventa così il meccanismo nazionale di prevenzione della tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, in coerenza con l'obbligo previsto dalla legge 9 novembre 2012, n. 195, recante ratifica ed esecuzione del Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, fatto a New York il 18 dicembre 2002;

e con specifico riferimento alle norme di competenza:

evidenziato in particolare l'articolo 1, comma 1, lettera *a*), del provvedimento che novella l'articolo 5, comma 6, del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, al fine di consentire il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfa le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti « fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano », con ciò ripristinando il richiamo esplicito ad obblighi costituzionali ed internazionali dello Stato italiano abrogato dal citato decreto-legge n. 113 del 2018;

evidenziato, altresì, l'articolo 1, comma 1, lettera *c*), che abroga l'articolo 11, comma 1-*ter*, del Testo Unico sopra citato, introdotto con il decreto-legge n. 53 del 2018, in base alla quale il Ministro dell'Interno può limitare o vietare l'ingresso, il transito o la sosta di navi nel mare territoriale – salvo che si tratti di naviglio militare o di navi in servizio governativo non commerciale – per motivi di ordine e sicurezza pubblica; ovvero quando si concretizzassero le condizioni di cui alla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del Mare (cd. Convenzione di Montego Bay), limitatamente alle violazioni delle leggi di immigrazione;

sottolineata anche la norma di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *e*), numero

1), recante una complessiva riformulazione dell'articolo 19, comma 1.1, del citato Testo Unico secondo la quale, difformemente da quanto previsto dal decreto-legge n. 113 del 2018, non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti, in piena applicazione dell'articolo 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare – in attuazione dell'articolo 8 della CEDU e in linea con la giurisprudenza della stessa CEDU in materia di limiti ai provvedimenti di rimpatrio, nonché con la giurisprudenza elaborata dalla Corte di cassazione sul tema, a partire dalla sentenza della I sezione civile n. 4455 del 23 febbraio 2018 – a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine;

richiamato l'articolo 1, comma 2, che prevede che il provvedimento di limitazione o divieto possa riguardare il transito e la sosta delle navi nel mare territoriale, senza più fare riferimento all'ingresso delle medesime;

segnalato che è al contempo disposta l'esclusione del divieto per le operazioni di soccorso immediatamente comunicate al

centro di coordinamento competente e allo Stato di bandiera ed effettuate nel rispetto delle indicazioni della competente autorità per la ricerca e soccorso in mare, emesse in base agli obblighi derivanti dalle Convenzioni internazionali in materia di diritto del mare, nonché dalla Convenzione delle Nazioni Unite relativa allo statuto dei rifugiati, fermo restando quanto previsto dal Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per combattere il traffico di migranti via terra, via mare e

via aria del 2000, entrato in vigore il 1° gennaio 2004;

evidenziato, infine, anche l'articolo 3, comma 1, lettera *c*), capoverso 3), lettera *a*), che prevede la riduzione da centottanta a novanta giorni del termine di trattenimento dello straniero richiedente protezione internazionale e la prorogabilità dello stesso di trenta giorni se lo straniero è cittadino di un Paese con cui l'Italia abbia sottoscritto accordi in materia di rimpatri, esprime

PARERE FAVOREVOLE.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del direttore dell'editoriale Analisi Difesa, dott. Gianandrea Gaiani, nell'ambito dell'esame, in sede consultiva, del decreto-legge n. 130 del 2020, recante « Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131- <i>bis</i> , 391- <i>bis</i> , 391- <i>ter</i> e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale » (C. 2727 Governo)	145
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	145
-----------------------------------	-----

DL 130/2020: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131- <i>bis</i> , 391- <i>bis</i> , 391- <i>ter</i> e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale. C. 2727 Governo (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole, con osservazione</i>)	145
--	-----

ALLEGATO 1 (<i>Parere alternativo presentato dal gruppo della Lega</i>)	150
---	-----

ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	152
--	-----

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020. C. 2757 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione).

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2019. Doc. LXXXVII, n. 3 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito esame congiunto e conclusione – Relazione favorevole e Parere favorevole</i>)	147
--	-----

ALLEGATO 3 (<i>Relazione approvata dalla Commissione</i>)	154
---	-----

ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	155
--	-----

DL 125/2020: Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020. C. 2779 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole, con osservazione</i>)	147
--	-----

ALLEGATO 5 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	156
--	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori	148
-----------------------------------	-----

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 06/2020, relativo al completamento di progettazione e qualifica del nuovo elicottero da esplorazione e scorta (NEES). Atto n. 215 (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	148
--	-----

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 07/2020, relativo all'approvvigionamento di 100 veicoli di nuova blindo centauro per le unità dell'Esercito italiano, comprensivi di supporto logistico decennale. Atto n. 216 (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	148
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 18/2020, relativo all'ammodernamento e rinnovamento di un sistema satellitare per le telecomunicazioni governative. Atto n. 217 (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	148
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sulla pianificazione dei sistemi di difesa e sulle prospettive della ricerca tecnologica, della produzione e degli investimenti funzionali alle esigenze del comparto difesa.	
Audizione di rappresentanti della Leonardo S.p.A (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	148
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	149

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 18 novembre 2020.

Audizione del direttore dell'editoriale Analisi Difesa, dott. Gianandrea Gaiani, nell'ambito dell'esame, in sede consultiva, del decreto-legge n. 130 del 2020, recante « Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale » (C. 2727 Governo).

L'audizione informale è stata svolta dalle 11 alle 12.15.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 18 novembre 2020. — Presidenza del vicepresidente Roger DE MENECH. — Intervengono i sottosegretari di Stato per la difesa, Giulio Calvisi e Angelo Tofalo.

La seduta comincia alle 14.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Roger DE MENECH, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata

anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

DL 130/2020: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale.

C. 2727 Governo.

(Parere alla I Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole, con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 4 novembre 2020.

Roger DE MENECH, *presidente*, ricorda che nella seduta del 4 novembre la relatrice, onorevole Corda, ha illustrato i contenuti del provvedimento riservandosi di presentare una proposta di parere a conclusione della discussione generale. Ricorda, altresì, che con le audizioni dell'ammiraglio Caffio e del dottor Gaiani si è conclusa l'attività istruttoria deliberata dalla Commissione.

Avverte che il gruppo della Lega ha presentato una proposta di parere alternativa (*vedi allegato 1*).

In sostituzione della relatrice, onorevole Corda, impossibilitata a prendere parte ai lavori odierni, presenta e illustra una proposta di parere favorevole, con una osservazione (*vedi allegato 2*).

Il sottosegretario Angelo TOFALO condivide la proposta di parere testé rappresentata.

Salvatore DEIDDA (FDI) si rammarica che nella proposta di parere del relatore non vi sia alcun riferimento ai temi che le opposizioni hanno evidenziato nel corso del dibattito e lamenta come tutto appaia assai distante dalla situazione reale. Sembra quasi che con il provvedimento in esame, lo Stato riconosca di non riuscire a porre un freno al fenomeno degli sbarchi di piccoli gruppi di persone, quasi ammettendo l'incapacità di fermare l'immigrazione clandestina. Ribadisce che la stragrande maggioranza di coloro che giungono sulle nostre coste dopo aver attraversato il Mediterraneo su mezzi di fortuna non fuggono da guerre e persecuzioni, e non possono considerarsi dei rifugiati. Permettendo loro di entrare clandestinamente in Italia, si opera una discriminazione verso coloro che scelgono in canali ufficiali per ottenere i documenti necessari per lavorare. Preannuncia, quindi, un voto contrario sulla proposta di parere del relatore, dichiarando, invece, di concordare e voler sottoscrivere la proposta alternativa del gruppo della Lega.

Maria TRIPODI (FI) sottoscrive la proposta alternativa del gruppo della Lega e preannuncia, a sua volta, un voto contrario sulla proposta del relatore.

Roberto Paolo FERRARI (Lega) prende atto che la maggioranza è rimasta sorda ai rilievi mossi dalle opposizioni e si stupisce che non abbia voluto nemmeno dare ascolto alle preoccupazioni manifestate dai soggetti invitati alle audizioni. Le misure volte a eliminare le sanzioni agli armatori e a sopprimere il divieto di ingresso nelle acque territoriali per le navi che trasportano immigrati clandestini hanno, di fatto, va-

nificato i decreti sicurezza varati dal Governo Conte I, andando ben oltre la necessità di dare risposte ai rilievi che erano stati formulati dal Capo dello Stato in sede di promulgazione. La sua proposta alternativa di parere, di cui raccomanda l'approvazione, evita di commettere questi errori, rifuggendo dalla tentazione di rendere più facile l'approdo al nostro Paese dei natanti che imbarcano i migranti ed evidenziando, in particolare, la sussistenza di criticità e problemi rimasti irrisolti.

Conclude ricordando che i risultati di questa politica possono esseri riassunti in due drammatici eventi recentemente accaduti: l'attentato terroristico a Nizza e la morte, per annegamento, di un neonato, di appena sei mesi, in un naufragio a largo della Libia.

Fabio Massimo BONIARDI (Lega) cita alcuni recenti dati sul fenomeno migratorio, resi disponibili dal ministero dell'interno, sottolineando, in particolare, il considerevole aumento degli sbarchi sulle coste italiane, la bassissima percentuale di clandestini in possesso dei requisiti per ottenere l'asilo politico, la loro provenienza da Paesi non in guerra, l'altissimo aumento dei reati commessi da stranieri e da immigrati clandestini. Conclude segnalando come l'effetto diretto di questo provvedimento sia stato di incrementare la sensazione di insicurezza dei cittadini nei territori. Preannuncia, quindi, un voto contrario sulla proposta del relatore, raccomandando l'approvazione della proposta di parere alternativa presentata dal suo gruppo e si rammarica che il Governo non l'abbia neanche presa in considerazione.

Roberto Paolo FERRARI (Lega), pur mantenendo la contrarietà alla proposta di parere del relatore, sollecita la maggioranza a considerare almeno l'opportunità di meglio definire il concetto introdotto dall'osservazione, aggiungendo, in fine, le seguenti parole « per le operazioni di soccorso in zona SAR effettuate in zona italiana ».

Roger DE MENECH, *presidente e relatore*, conferma la propria proposta.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020.

C. 2757 Governo, approvato dal Senato.

(Relazione alla XIV Commissione).

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2019.

Doc. LXXXVII, n. 3.

(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito esame congiunto e conclusione – Relazione favorevole e Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti, rinviato nella seduta dell'11 novembre 2020.

Roger DE MENECH, *presidente*, comunica che non sono state presentate proposte emendative riferite al disegno di legge di delegazione.

Roberto ROSSINI (M5S), *relatore*, presenta una proposta di relazione favorevole sul disegno di legge di delegazione europea 2019-2020 (*vedi allegato 3*).

Il sottosegretario Angelo TOFALO la condivide.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione, approva la proposta del relatore di relazione favorevole sul disegno di legge di delegazione europea 2019-2020.

Roberto ROSSINI (M5S), *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole, con una osservazione, sulla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2019 (*vedi allegato 4*).

Il sottosegretario Angelo TOFALO la condivide.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole sulla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2019.

DL 125/2020: Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020.

C. 2779 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla XII Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole, con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 17 novembre 2020.

Giovanni Luca ARESTA (M5S), *relatore*, presenta ed illustra la sua proposta di parere favorevole con una osservazione (*vedi allegato 5*).

Il sottosegretario Giulio CALVISI condivide la proposta del relatore.

Roberto Paolo FERRARI (Lega) ribadisce la posizione contraria del proprio gruppo sul provvedimento che spazia su temi assai diversi. Apprezza, tuttavia, lo sforzo compiuto dal relatore e l'apertura alle sollecitazioni mosse durante il dibattito. Sarebbe, tuttavia auspicabile rendere più vincolante per il Governo l'impegno, trasformando l'osservazione in una condizione. Preannuncia, comunque, un voto di astensione.

Giovanni Luca ARESTA (M5S), *relatore*, mantiene la sua proposta di parere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.10.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 18 novembre 2020. — Presidenza del vicepresidente Roger DE MENECH. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giulio Calvisi.

La seduta comincia alle 15.10**Sulla pubblicità dei lavori.**

Roger DE MENECH, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 06/2020, relativo al completamento di progettazione e qualifica del nuovo elicottero da esplorazione e scorta (NEES).

Atto n. 215.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 17 novembre 2020.

Roger DE MENECH, *presidente*, avverte che la Commissione Bilancio non si è ancora espressa sulle conseguenze di carattere finanziario ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento. Avverte, altresì, che tali rilievi saranno, presumibilmente, trasmessi nel corso della prossima settimana.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 07/2020, relativo all'approvvigionamento di 100 veicoli di nuova blindo centauro per le unità dell'Esercito italiano, comprensivi di supporto logistico decennale.

Atto n. 216.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 17 novembre 2020.

Roger DE MENECH, *presidente*, dopo aver ricordato che non sono ancora stati trasmessi i rilievi della Commissione Bilancio, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 18/2020, relativo all'ammodernamento e rinnovamento di un sistema satellitare per le telecomunicazioni governative. Atto n. 217.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 17 novembre 2020.

Roberto Paolo FERRARI (Lega), ricordando come sui programmi d'arma in esame si sia registrato un ampio consenso nella Commissione, auspica che la Commissione Bilancio trasmetta i propri rilievi con tempestività.

Roger DE MENECH, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.15.**INDAGINE CONOSCITIVA**

Mercoledì 18 novembre 2020. — Presidenza del vicepresidente Roger DE MENECH.

La seduta comincia alle 15.20.

Indagine conoscitiva sulla pianificazione dei sistemi di difesa e sulle prospettive della ricerca tecnologica, della produzione e degli investimenti funzionali alle esigenze del comparto difesa.

Audizione di rappresentanti della Leonardo S.p.A.

(Svolgimento e conclusione).

Roger DE MENECH, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione, dando il benvenuto dottor Pasquale Di Bartolomeo (*Chief Commercial Officer*) e ai suoi coadiutori, ingegnere Angelo Pansini, avvocato Nicolò Mardegan e dottor Pier Lorenzo Antonini – e ai colleghi deputati che parteciperanno alla seduta secondo le modalità stabilite nella riunione della Giunta per il Regolamento del 4 novembre 2020.

Pasquale DI BARTOLOMEO, *Chief Commercial Officer*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, per porre domande e formulare osservazioni, da remoto, il deputato Giovanni RUSSO (M5S), la deputata Maria TRIPODI (FI), il deputato Alberto PAGANI (PD), da remoto, il

deputato Matteo PEREGO DI CREMNAGO (FI) e la deputata Il Wanda FERRO (FDI) e, infine, il deputato Roberto Paolo FERRARI (LEGA).

Pasquale DI BARTOLOMEO, *Chief Commercial Officer*, risponde ai quesiti posti e svolge ulteriori considerazioni.

Roger DE MENECH, *presidente*, ringrazia il dottor Di Bartolomeo per il suo intervento, tutti i partecipanti e dichiara, quindi, conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.25 alle 16.35.

ALLEGATO 1

DL 130/2020: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-*bis*, 391-*bis*, 391-*ter* e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del *web* e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale (C. 2727 Governo).

PARERE ALTERNATIVO PRESENTATO DAL GRUPPO DELLA LEGA

La Commissione Difesa della Camera, esaminati i profili di propria competenza dell'Atto Camera 2727, Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-*bis*, 391-*bis*, 391-*ter* e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del *web* e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale;

rilevate le finalità del provvedimento, che mira a modificare significativamente le misure di contrasto ai flussi migratori irregolari che raggiungono l'Italia, rendendo sostanzialmente più facile l'approdo al nostro paese dei natanti che imbarcano i migranti sulle coste nord-africane e dell'Asia Minore per condurli verso le coste del nostro Paese;

manifestando preoccupazione per l'effetto di incentivazione che l'ammorbidente della disciplina preesistente potrà comportare su un fenomeno che risulta già nuovamente in aumento ed è comunque difficile da governare anche sotto il profilo del mantenimento della sicurezza interna e dell'ordine pubblico, cui le Forze armate concorrono con l'Operazione «*Strade Sicure*» ed attraverso l'attività di istituto dell'Arma dei Carabinieri;

prendendo altresì atto delle indicazioni giunte dalle audizioni di cui la Commissione ha deliberato lo svolgimento;

evidenziando, in particolare, la sussistenza di criticità e problemi rimasti irrisolti, come il difetto di tutela penale nei confronti del naviglio appartenente ai corpi armati dello Stato vittima di atti di violenza e resistenza, già emerso in relazione alla vicenda che ha coinvolto la Sea Watch 3 ed un'imbarcazione della Guardia di Finanza, cui in giudizio non è stato riconosciuto lo status di nave da guerra;

sottolineando inoltre come le misure contenute nel provvedimento in esame complichino, invece di agevolarlo, il compito di contribuire alla sicurezza delle acque territoriali del nostro Paese, gravante in capo alle Forze armate ed ai Corpi armati dello Stato;

rilevando altresì come neanche in occasione dell'emanazione del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130 si sia provveduto ad affrontare il problema tecnico di definire esattamente il concetto giuridico di «traffico inoffensivo», presupposto di qualsiasi politica di prevenzione e repressione di tutto ciò che non ne fa parte, in quanto illecito o pericoloso per l'ordine pubblico e la sicurezza nazionale, come accade nel caso in cui tra i migranti irregolari s'infiltrino dei terroristi;

evidenziando infine la mancata previsione di misure atte a potenziare le attività di sorveglianza marittima nel mare territoriale del nostro Paese, nelle sue adia-

cenze e nelle stesse zone di *Search and Rescue* affidate all'Italia;

ritenendo che dalla conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130 possano derivare rischi aggiuntivi

dal punto di vista della sicurezza nazionale del nostro Paese,

esprime

PARERE CONTRARIO.

ALLEGATO 2

DL 130/2020: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-*bis*, 391-*bis*, 391-*ter* e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del *web* e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale (C. 2727 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La IV Commissione (Difesa),

esaminato per le parti di competenza il disegno di legge C. 2727 Governo, di conversione del DL 130/2020, recante: « Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-*bis*, 391-*bis*, 391-*ter* e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del *web* e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale »;

considerato che il provvedimento risponde all'esigenza di dare seguito alle osservazioni formulate dal Presidente della Repubblica in sede di emanazione del decreto-legge n. 113 del 2018 e di promulgazione della legge n. 77 del 2019, che ha convertito in legge il decreto-legge n. 53 del 2019, in quanto a seguito dell'entrata in vigore di tali disposizioni e della loro prima applicazione, si è manifestata – come precisato nella relazione illustrativa allegata al decreto-legge in esame – la straordinaria necessità e urgenza di chiarirne alcuni profili, tramite una loro rimodulazione che tenga conto dei principi costituzionali e di diritto internazionale vigenti in materia e di porre rimedio ad alcuni aspetti funzionali che avevano generato difficoltà applicative;

considerato che il provvedimento reca, tra le altre, disposizioni concernenti la sicurezza della navigazione e il soccorso in mare, interessi alla cui tutela sono preposte

diverse strutture dello Stato e, in via prioritaria, il Corpo delle capitanerie di Porto, quale corpo specializzato della Marina militare, dipendente funzionalmente dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti per i compiti attribuiti a tale dicastero in materia di navigazione e trasporto marittimo, vigilanza nei porti, demanio marittimo e sicurezza della navigazione;

ribadito che l'obbligo di salvare la vita in mare costituisce un preciso obbligo degli Stati e, a tal fine, l'Italia partecipa, in ambito europeo e internazionale, a diverse operazioni nel Mediterraneo, che prevedono tra i diversi compiti anche il salvataggio dei migranti a rischio e il contrasto al traffico di migranti;

osservato che l'articolo 1, comma 2, interviene sulla disciplina relativa alla possibilità di limitazione o al divieto di transito e di sosta delle navi mercantili nel mare territoriale quando ricorrano motivi di ordine e sicurezza pubblica, ovvero quando si concretizzano, limitatamente alle violazioni delle leggi di immigrazione vigenti, le condizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare di Montego Bay del 1982;

rilevato, in particolare, che la nuova disciplina sostituisce quella introdotta nel TU immigrazione (articolo 11 del D.lgs. n. 286 del 1998) dal decreto-legge n. 53 del 2019 (c.d. decreto *sicurezza-bis*). Rispetto a tale previsione si dispone, nello specifico, che il provvedimento di limitazione o divieto del Ministro dell'interno, – adottato di concerto con i ministri della Difesa e

delle infrastrutture e dei trasporti-, possa riguardare il transito e la sosta delle navi, senza più fare riferimento all'ingresso delle medesime; è al contempo disposta l'esclusione dei richiamati poteri interdittivi per le operazioni di soccorso immediatamente comunicate al centro di coordinamento competente e allo Stato di bandiera ed effettuate nel rispetto delle indicazioni della competente autorità per la ricerca e soccorso in mare, emesse in base agli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali in materia di diritto del mare, nonché dello statuto dei rifugiati;

considerato che il riferimento alle «operazioni di soccorso immediatamente comunicate al centro di coordinamento competente», contenuto nel secondo periodo del comma 2 dell'articolo 1, potrebbe apparire eccessivamente generico, generando dubbi interpretativi in merito al suo concreto ambito di applicazione. Poiché la norma in questione costituisce deroga ad un principio generale, parrebbe opportuno precisare in modo più chiaro i presupposti in presenza dei quali è derogata la misura di interdizione in capo al Ministro dell'Interno, di concerto con i Ministri della Difesa e delle Infrastrutture e dei trasporti, circa eventuali limitazioni al transito o alla sosta di navi mercantili nel mare territoriale. Al riguardo, appare ragionevole stabilire che tali limitazioni operino esclusivamente in presenza di operazioni di soccorso segnalate alle competenti strutture del Comando generale della Guardia costiera italiana, quale centro nazionale di coordinamento del soccorso marittimo;

rilevato, altresì, che dagli elementi acquisiti nel corso delle audizioni è emerso che lo Stato di bandiera della nave che ha effettuato il soccorso potrebbe utilmente collaborare nell'individuazione del luogo sicuro di approdo, qualora il porto più vicino, individuato ai sensi della Convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio di Amburgo del 27 aprile 1979, non possieda le necessarie garanzie di sicurezza sanitaria per il personale soccorso

e l'equipaggio. Inoltre, dalle medesime audizioni è emerso che lo Stato di bandiera della nave che ha effettuato il soccorso è tenuta a certificare la conformità del naviglio alle Convenzioni internazionali e alla legislazione vigente in materia di sicurezza della navigazione e ambientale;

preso atto che la crisi pandemica dovuta alla diffusione del virus Covid-19 ha reso particolarmente complessa la gestione dei migranti da parte del personale della Marina militare, delle Capitanerie di porto e della Guardia di finanza, appare ormai non procrastinabile un accordo a livello europeo per una più equa ripartizione, tra i diversi paesi, delle persone soccorse in mare che necessitano di protezione ai sensi del decreto in esame;

osservato, infine, che con riferimento alla disciplina sanzionatoria si prevede che nei casi di inosservanza del divieto o del limite posto dal comma 2 dell'articolo 1 la pena della multa è da euro 10.000 ad euro 50.000 (che si aggiunge alla reclusione fino a due anni già prevista per le violazioni all'articolo 83 del codice della navigazione); sono contestualmente abrogate (art.1, comma 1, lettera c)) le disposizioni introdotte dal decreto-legge n. 53 del 2019 che prevedevano, in particolare, una sanzione amministrativa da 150.000 euro a 1.000.000 di euro, la responsabilità solidale dell'armatore con il comandante e la confisca obbligatoria della nave e l'eventuale distruzione dell'imbarcazione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

All'articolo 1, comma 2, secondo periodo, dopo le parole «immediatamente comunicate al centro di coordinamento competente e allo Stato di bandiera» aggiungere le seguenti «, segnalate al Comando Generale della Guardia costiera italiana in qualità di *Italian Maritime Rescue Coordination Centre*».

ALLEGATO 3

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020 (C. 2757 Governo, approvato dal Senato).**RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La IV Commissione (Difesa),

esaminata, per la parte di propria competenza, la « Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2019 » (Doc. LXXXVII, n. 3);

considerato che, per quanto concerne i profili di competenza della Commissione Difesa, rilevano in particolare i primi due paragrafi del capitolo 10 della parte seconda della Relazione, dedicati, rispettivamente, alla « Politica estera e di sicurezza comune » e alla « Politica di sicurezza e difesa comune »;

sottolineato come la Relazione, con riguardo alla Politica estera e di sicurezza comune, precisi che il Governo ha lavorato affinché l'area mediterranea, caratterizzata da forte instabilità, assumesse una dimensione centrale, confermando l'accento sull'elaborazione di politiche migratorie efficaci, nonché sullo sviluppo della capacità dei Paesi vicini di gestire in proprio i fenomeni che impattano sulla sicurezza dell'Europa;

evidenziato, con riguardo alla Politica di sicurezza e difesa comune, che nel 2019 è stata avviata la fase di attuazione e consolidamento della Cooperazione strutturata permanente (PESCO), con l'obiettivo

di assicurare efficienza decisionale e rigorosi meccanismi di verifica degli impegni assunti dagli Stati partecipanti e che, in particolare, nell'ultimo periodo dell'anno, è stato formalmente avviato il processo di revisione strategica della PESCO, che mira a rivedere le procedure di gestione della Cooperazione strutturata permanente per renderla sempre più rilevante ed efficace,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti il Governo l'opportunità di adoperarsi in sede europea perché sia rivista la decisione assunta dal Consiglio UE il 27 marzo 2015, con la quale è stato istituito il cosiddetto « meccanismo Athena » nell'ambito della Politica estera e di sicurezza comune. La revisione auspicata è nel senso che il Consiglio opti per un ampliamento delle cosiddette spese comuni, disponendo un finanziamento diretto e totale delle stesse e ridefinendo la quota annuale versata dagli Stati membri non solo in relazione al PIL nazionale degli Stati ma tenendo anche in considerazione il numero dei dispositivi (uomini e mezzi) messi a disposizione dal singolo Stato membro nelle operazioni.

ALLEGATO 4

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2019 (Doc. LXXXVII, n. 3).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La IV Commissione (Difesa),

esaminato, per la parte di propria competenza, il disegno di legge recante « Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020 » (C. 2757 Governo);

rilevato che:

l'articolo 4 reca i principi e i criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/1972, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche, prevedendo, tra i criteri e i principi direttivi enunciati per l'attuazione della delega, anche la definizione di un regime autorizzatorio che non pregiudichi la facoltà delle amministrazioni competenti di usare lo spettro radio per fini di ordine pubblico, pubblica sicurezza e difesa l'integrazione delle limitazioni fatte salve dalla direttiva 2018/1972 per fini di ordine pubblico, pubblica

sicurezza e difesa, includendo le esigenze di sicurezza dello Stato secondo quanto previsto dal codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;

l'articolo 18 disciplina l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni sul quadro di certificazione della cybersicurezza, contenute nel regolamento (UE) 2019/881, che ha istituito l'ENISA (l'Agenzia dell'Unione europea per la cybersicurezza);

la definizione della strategia nazionale di sicurezza cibernetica per la tutela della sicurezza delle reti e dei sistemi di interesse nazionale compete al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica, di cui fa parte anche il ministro della Difesa,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE.

ALLEGATO 5

DL 125/2020: Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020 (C. 2779 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La IV Commissione (Difesa),

esaminato il testo del disegno di legge A.C. 2779 nelle sedute del 17 e 18 novembre 2020;

premesso che:

lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 è stato, da ultimo, prorogato, fino al 31 gennaio 2021, con deliberazione del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2020;

rilevato che:

con il decreto-legge in esame vengono prorogate, dal 15 ottobre 2020 fino al 31 gennaio 2021, le misure di contenimento dell'epidemia previste dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020 e dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 33 del 2020, nonché – fino al 31 dicembre 2020 – le misure previste dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 83 del 2020, dettando ulteriori interventi per fronteggiare l'emergenza e garantire la continuità operativa del sistema di allerta COVID;

l'allegato 1 al decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, reca un elenco di norme i cui termini sono stati prorogati al 31 dicembre 2020 (dal 15 ottobre 2020) dallo stesso decreto-legge;

l'articolo 1, comma 3, lettera *b*), del provvedimento in esame novella l'allegato al decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, al fine di prevedere la proroga, fino al 31 dicembre 2020, di ulteriori disposizioni non contemplate dal citato allegato;

il punto 1 della lettera *b*) proroga, sostituendo il numero 16-*ter*, le disposi-

zioni dei commi 6 e 7, dell'articolo 87, del decreto-legge n. 18 del 2020 (Cura Italia), che consentono di dispensare temporaneamente il personale delle Forze armate, di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco dalla presenza in servizio, anche ai soli fini precauzionali, nonché di collocare d'ufficio tale personale in licenza straordinaria, in congedo straordinario o in malattia, con esclusione della computabilità di tali giorni di assenza dal tetto massimo dei 45 giorni di licenza straordinaria, in caso di assenza per malattia o quarantena;

il punto 8 della lettera *b*) inserisce, nell'allegato, al numero 34-*bis*, le disposizioni contenute all'articolo 35 del decreto-legge n. 104 del 2020 (decreto « Agosto »), garantendo fino al 31 dicembre 2020 l'incremento delle 753 unità di personale, aggiuntive alle 7.050 unità del contingente ordinario impiegato nel dispositivo di ordine pubblico « *Strade Sicure* » e permettendo la corresponsione, anche a tale personale, delle 40 ore di straordinario a pagamento;

considerata, comunque, come emerso dagli esiti delle numerose audizioni svolte dalla Commissione nell'ambito dell'indagine conoscitiva su « *Strade Sicure* », che il monte ore possa convergere fino ad un massimo di 70 ore con valori e livelli paritetici a quelli delle altre Forze di Polizia, apprestando, a tal fine, le necessarie risorse finanziarie,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti il Governo l'opportunità di elevare, auspicabilmente fino a 70 ore, il

numero di ore di straordinario a favore del personale delle Forze armate impiegato nell'ambito del dispositivo di ordine pubblico «*Strade Sicure*».

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Sui lavori della Commissione	159
DL 125/20: Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020. C. 2779 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole</i>) .	159
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020. C. 2757 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione).	
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2019. Doc. LXXXVII, n. 3 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	168

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di trasparenza nel settore dell'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e per il contrasto dell'evasione dell'obbligo assicurativo. C. 2104 Alemanno (<i>Esame e rinvio</i>)	180
--	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1129, relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE, e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1131, sui fondi comuni monetari. Atto n. 203 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	182
---	-----

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2014/65/UE per quanto riguarda gli obblighi di informazione, la <i>governance</i> del prodotto e i limiti di posizione per sostenere la ripresa dalla pandemia di COVID-19. COM (2020) 280 final.	
Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 per quanto riguarda il prospetto UE della ripresa e adeguamenti mirati per gli intermediari finanziari per sostenere la ripresa dalla pandemia di COVID-19. COM (2020) 281 final.	
Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2017/2402 che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione e instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate per sostenere la ripresa dalla pandemia di COVID-19. COM (2020) 282 final.	
Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda adeguamenti del quadro sulle cartolarizzazioni per sostenere la ripresa economica dalla pandemia di COVID-19. COM (2020) 283 final (<i>Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio</i>)	188

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	191
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
Sulla pubblicità dei lavori	191
5-05002 Pastorino: Operazioni di cartolarizzazioni dei crediti di UBI Banca	191
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	194
5-05001 Fragomeli: Erogazione del contributo a fondo perduto agli operatori economici colpiti dalla crisi legata all'emergenza epidemiologica	192
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	196
5-05003 Sangregorio: Credito d'imposta per i canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo e affitto d'azienda	192
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	201
5-05004 Porchietto: Criticità relative all'utilizzo obbligatorio del registratore telematico per la trasmissione dei corrispettivi all'Agenzia delle entrate	192
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	203
5-05005 Bignami: Chiarimenti in ordine ai limiti previsti nelle erogazioni di aiuti alle imprese nell'ambito del <i>Temporary Framework</i>	193
ALLEGATO 5 (Testo della risposta)	205
5-05006 Raduzzi: Requisiti dei componenti della Commissione tecnica del FIR – Fondo indennizzo risparmiatori	193
ALLEGATO 6 (Testo della risposta)	206
5-05007 Tarantino: Applicazione di aliquote IVA nel settore della ristorazione	193
ALLEGATO 7 (Testo della risposta)	208

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 18 novembre 2020. — Presidenza del presidente Luigi MARATTIN. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessio Mattia Villarosa.

La seduta comincia alle 12.30.

Sui lavori della Commissione.

Luigi MARATTIN, *presidente*, ricorda ai commissari che le relazioni ai provvedimenti all'ordine del giorno della seduta odierna della Commissione Finanze sono reperibili sull'applicazione *GeoCom*.

Marco OSNATO (FDI) augura buon lavoro alla collega Lucia Albano, che è stata proclamata eletta lo scorso 22 ottobre e ha manifestato il proprio desiderio di entrare a far parte della Commissione Finanze.

Luigi MARATTIN, *presidente*, ricordando di aver già annunciato, nella seduta dello scorso 4 novembre, l'ingresso dell'onorevole Albano tra i componenti della Commissione, rinnova alla deputata i migliori auguri di buon lavoro.

DL 125/20: Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020.

C. 2779 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla XII Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Luigi MARATTIN, *presidente*, ricorda che la discussione generale in Assemblea del

presente provvedimento è prevista a partire dalle ore 10 di venerdì 20 novembre prossimo e che la Commissione Finanze dovrà quindi esprimere il proprio parere nella seduta odierna.

Giovanni CURRÒ (M5S), *relatore*, avverte che la Commissione Finanze avvia oggi l'esame – ai fini del parere da rendere alla XII Commissione Affari sociali, del decreto-legge n. 125 del 2020, recante Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale. (C. 2779).

Il decreto-legge – che si compone ora di 11 articoli – è stato approvato con numerose modificazioni dal Senato e dovrà essere convertito in legge entro il prossimo 6 dicembre.

Nel rinviare al Dossier predisposto dagli Uffici per una analisi dettagliata dei contenuti del provvedimento, segnala che si limiterà in questa sede a richiamare le disposizioni di competenza della Commissione Finanze.

Si tratta in primo luogo del comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione, introdotto dal Senato, che prevede l'abrogazione del decreto-legge 20 ottobre 2020, n. 129, recante disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale. Il comma dispone, al contempo, che rimangano validi gli atti e i provvedimenti adottati e siano fatti salvi gli effetti e i rapporti giuridici dispiegatisi in tempo della vigenza del decreto-legge. Sono quindi introdotte disposizioni aggiuntive al corpo del decreto-legge n. 125 – i commi 1-3 dell'articolo 1-bis, che saranno illustrati più avanti – onde trasporre in esso e mantenere nell'ordinamento le norme corrispondenti del decreto-legge di cui si prevede l'abrogazione.

Passando all'articolo 1 del decreto-legge, la lettera *b*) del comma 3 novella l'allegato 1 del decreto-legge n. 83 del 2020, recante un elenco di norme i cui termini sono prorogati dal decreto-legge in esame dal 15 ottobre 2020 al 31 dicembre 2020. Per quanto di interesse della Commissione,

ricorda che la citata lettera *b*) inserisce le seguenti nuove voci:

articolo 106 del decreto-legge n. 18 del 2020 (legge n. 27/2020), recante Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società. La proroga in esame concerne le norme applicabili alle assemblee sociali convocate entro il 31 dicembre 2020 (termine previsto dal comma 7 dell'articolo 106 e così prorogato). Il comma 1 dell'articolo 106 qui richiamato posticipa il termine entro il quale l'assemblea ordinaria delle società per azioni e delle società a responsabilità limitata dev'essere necessariamente convocata (da centoventi a centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio). Il comma 2 consente un più ampio ricorso ai mezzi di telecomunicazione per lo svolgimento delle assemblee, anche in deroga alle disposizioni statutarie. In aggiunta, con esclusivo riferimento alle società a responsabilità limitata, il comma 3 consente che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto. I commi 4 e 5 mirano a incentivare un più ampio ricorso al conferimento di deleghe di voto ai rappresentanti designati da società con azioni quotate nei mercati regolamentati, ammesse alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione o diffuse fra il pubblico in misura rilevante. Il comma 6 prevede che anche le banche popolari, le banche di credito cooperativo, le società cooperative e le mutue assicuratrici, in deroga alle disposizioni legislative e statutarie che prevedono limiti al numero di deleghe conferibili ad uno stesso soggetto, possano designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall'articolo 135-*undecies* del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria – TUF. Il comma 8, infine, dispone che per le società a controllo pubblico l'applicazione delle disposizioni dell'articolo in esame non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

articolo 4 del decreto-legge n. 23 del 2020 (legge n. 40 del 2020), recante Sottoscrizione semplificata dei contratti bancari e assicurativi. Con la proroga in esame si

stabilisce che, fino 31 dicembre 2020, specifici contratti relativi alla prestazione di servizi bancari e finanziari si intendono validamente conclusi se il cliente esprime il proprio consenso mediante il proprio indirizzo di posta elettronica non certificata o con altro strumento idoneo, ove risultino rispettate alcune specifiche condizioni;

articolo 33 del decreto-legge n. 34 del 2020 (legge n. 77 del 2020), in materia di servizi di investimento. Il citato articolo 33 stabilisce che, fino 31 dicembre 2020, per effetto della proroga disposta dal decreto-legge n. 125 del 2020 in esame, specifici contratti relativi alla prestazione di servizi finanziari e assicurativi si intendono validamente conclusi se il cliente esprime il proprio consenso mediante comunicazione inviata dal proprio indirizzo di posta elettronica non certificata o con altro strumento idoneo, laddove risultino rispettate alcune specifiche condizioni. Per effetto del comma 2-*bis* viene ripristinato fino al 31 dicembre 2020 l'obbligo di notificare preventivamente alla CONSOB i documenti contenenti le informazioni chiave (KID) per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIPs), che comprendono anche i prodotti di investimento assicurativo (IBIP);

articolo 34 del decreto-legge n. 34 del 2020 (legge n. 77 del 2020), recante Disposizioni in materia di Buoni fruttiferi postali, che consente temporaneamente, in deroga alla normativa vigente, la stipula per via telefonica dei contratti di collocamento dei Buoni fruttiferi postali dematerializzati, nel rispetto delle previsioni sulla comunicazione delle condizioni contrattuali e delle informazioni preliminari disposte dal Codice del consumo per la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori (commi 1 e 2). Per effetto del decreto-legge in esame, tale possibilità di stipula viene estesa anche ai contratti stipulati fino al 31 dicembre 2020.

Segnala al riguardo che tale termine non coincide con la nuova durata dello stato di emergenza, dichiarato con delibera

del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2020, e fissata al 31 gennaio 2021.

L'articolo dispone inoltre che i buoni fruttiferi postali il cui termine di prescrizione cade nel periodo di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 sono esigibili dai sottoscrittori o dagli aventi causa entro due mesi successivi al termine del predetto stato di emergenza (comma 3).

Come precisato dal Governo nella relazione illustrativa, la disposizione è finalizzata ad assicurare maggiori risorse per il sostegno al finanziamento per la realizzazione degli investimenti a supporto dell'economia del Paese nonché a prevedere l'adozione di procedure semplificate in linea con le misure di prevenzione della diffusione del virus COVID-19 di cui alla normativa vigente in materia. Si tratterebbe di una soluzione volta a contemperare l'esigenza di accesso ai prodotti di risparmio postale, nella forma di buoni fruttiferi postali, di quella parte della popolazione con bassa propensione all'uso di canali telematici digitali e di quella che non dispone affatto di tali canali, con quella di assicurare l'adozione delle misure di prevenzione della diffusione del coronavirus di cui alla normativa vigente in materia, a tutela dei lavoratori del servizio postale e dei sottoscrittori dei buoni fruttiferi postali. La norma per tale via assicurerebbe maggiori risorse per il sostegno, tra l'altro, del finanziamento delle infrastrutture nazionali e del sistema imprenditoriale attraverso il risparmio postale;

articolo 221, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020 (legge n. 77 del 2020), recante Disposizioni concernenti il processo telematico, la partecipazione da remoto alle udienze civili, i colloqui. Si dispone la proroga – dal 31 ottobre al 31 dicembre 2020 – delle disposizioni di cui all'articolo 221, commi da 3 a 10, del Decreto Rilancio (decreto-legge n. 34 del 2020) concernenti, in particolare, il processo telematico e le udienze da remoto nel processo civile.

Sempre con riferimento all'articolo 1, i commi aggiuntivi da 4-*quinquies* a 4-*septies*

– introdotti al Senato – prorogano al 31 gennaio 2021 il termine per la pubblicazione, da parte dei comuni, sul sito del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, delle aliquote e dei regolamenti concernenti i tributi comunali. È altresì prorogata al 31 dicembre 2020 la data entro la quale il comune deve inserire il prospetto delle aliquote IMU e il relativo regolamento sul Portale del federalismo fiscale. Resta fermo il termine per il versamento della seconda rata IMU al 16 dicembre 2020. L'eventuale differenza positiva tra l'IMU calcolata e l'imposta versata entro il 16 dicembre 2020 è dovuta senza applicazione di sanzioni e interessi entro il 28 febbraio 2021.

Ricorda che l'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 prevede che, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

In dettaglio, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno e dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti

pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. Analoga disciplina è prevista per l'IMU dai commi dall'articolo 1, comma 762, della legge n. 160 del 2019.

Segnala che i predetti termini sono già stati prorogati dall'articolo 107, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2020 (cosiddetto Cura Italia), rispettivamente al 31 ottobre e al 16 novembre.

In particolare, il comma 4-*quinquies* modifica il citato articolo 107 del decreto-legge n. 18 del 2020 per prorogare ulteriormente, dal 16 novembre 2020 al 31 gennaio 2021, il termine per la pubblicazione sul sito *internet* del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, da parte dei comuni, delle aliquote e dei regolamenti concernenti i tributi comunali e l'imposta municipale propria (IMU).

È altresì ulteriormente prorogata, dal 28 ottobre al 31 dicembre 2020, la data entro la quale il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote IMU e il testo del relativo regolamento, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Il successivo comma 4-*sexies* conferma il termine del 16 dicembre 2020 per il versamento dell'IMU previsto dall'articolo 1, comma 762, della legge n. 160 del 2019 (Legge di bilancio 2020), da effettuare sulla base dei citati atti pubblicati nel sito *internet* del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze.

Ricorda che il versamento dell'imposta è effettuato in due rate, il 16 giugno e il 16 dicembre. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. In sede di prima applicazione dell'imposta, nel 2020 la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019. Il versamento

della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote pubblicato nel sito del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno (31 dicembre per l'anno 2020, con le modifiche introdotte dalla norma in commento).

Il comma 4-*septies* precisa che l'eventuale differenza positiva tra l'IMU calcolata sulla base degli atti pubblicati ai sensi dell'illustrato comma 4-*sexies* e l'imposta versata entro il 16 dicembre 2020 sulla base degli atti pubblicati ai sensi del comma 4-*ter* è dovuta senza applicazione di sanzioni e interessi entro il 28 febbraio 2021. Nel caso emerga una differenza negativa, il rimborso è dovuto secondo le regole ordinarie.

Ricorda poi che ai sensi dell'articolo 1, comma 724, della legge 147 del 2013, nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento relativo all'IMU di importo superiore a quello dovuto, l'istanza di rimborso va presentata al comune che, all'esito dell'istruttoria, provvede alla restituzione per la quota di propria spettanza, segnalando al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno l'importo totale, la quota rimborsata o da rimborsare a proprio carico nonché l'eventuale quota a carico dell'erario che effettua il rimborso.

L'articolo 1, comma 4-*undecies*, introdotto al Senato, modifica l'articolo 36 del decreto-legge n. 34 del 2019 (decreto « Crescita »), posticipando al 31 gennaio 2021 il termine per l'adozione dei regolamenti per definire le condizioni e le modalità di svolgimento di una sperimentazione per le attività che perseguono l'innovazione di servizi e prodotti finanziari, creditizi e assicurativi mediante l'utilizzo nuove tecnologie. Viene ampliata la durata massima potenziale della sperimentazione, specificando che la stessa potrà essere prorogata per ulteriori dodici mesi. Viene inoltre chiarito che fra le caratteristiche della sperimentazione i decreti definiscono i limiti di operatività, i casi in cui un'attività può essere ammessa a sperimentazione, nonché

i casi in cui è ammessa la proroga. Si prevede inoltre che Banca d'Italia, Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – CONSOB e l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni – IVASS, nell'ambito delle proprie competenze, adottino i provvedimenti per l'ammissione alla sperimentazione.

Tali modifiche vengono introdotte in considerazione della crescente diffusione dell'accesso ai servizi finanziari in modalità digitale da parte di cittadini e imprese a seguito dell'emergenza epidemiologica, della Comunicazione della Commissione europea relativa a una strategia in materia di finanza digitale per l'UE del 24 settembre 2020 (COM (2020) 591 final), nonché delle proroghe di cui al comma 3, n. 3) e n. 4), dell'articolo 1 del decreto in esame.

Si ricorda che i commi dal 2-*bis* al 2-*decies* dell'articolo 36 contengono norme volte a promuovere l'innovazione e la competizione del mercato dei capitali, attraverso la creazione di uno spazio tecnico-normativo sperimentale e temporaneo per le imprese del settore finanziario che operano attraverso la tecnologia (cosiddetto Fintech), con una regolamentazione semplificata, assicurando un livello di protezione adeguata per gli investitori. A tali fini, il comma 2-*bis* delega al Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia, la CONSOB e l'IVASS, l'adozione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in della legge di conversione del decreto « Crescita », di uno o più regolamenti per definire le condizioni e le modalità di svolgimento di una sperimentazione (cosiddetto *regulatory sandbox*) per le attività che perseguono l'innovazione di servizi e prodotti finanziari, creditizi e assicurativi mediante l'utilizzo nuove tecnologie.

L'articolo 1, comma 4-*duodecies* – introdotto dal Senato – detta misure riguardanti gli organi delle società *in house*, disponendo l'applicazione a tali società, dal 17 marzo 2020 al 15 dicembre 2020, della disciplina prevista dal codice civile in materia di cessazione degli organi amministrativi e di controllo, in luogo della disciplina prevista dalla legislazione vigente nella stessa

materia per le società a partecipazione pubblica.

Nel dettaglio, si dispone innanzitutto che, in ragione dell'emergenza da COVID-19, dal 17 marzo 2020 e fino al 15 dicembre 2020, non si applica l'articolo 11, comma 15, del decreto legislativo n. 175 del 2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), ai sensi del quale agli organi di amministrazione e controllo delle società *in house* (società in controllo pubblico, titolari di affidamenti diretti di contratti pubblici) si applica il decreto-legge n. 293 del 1994 (Disciplina della proroga degli organi amministrativi) convertito, con modificazioni, dalla legge n. 444 del 1994.

Ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 293 del 1994, gli organi amministrativi svolgono le funzioni loro attribuite sino alla scadenza del termine di durata per ciascuno di essi previsto ed entro tale termine debbono essere ricostituiti.

In base all'articolo 3, inoltre, gli organi amministrativi non ricostituiti nel termine di cui all'articolo 2 sono prorogati per non più di 45 giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo (comma 1). Inoltre, nel periodo in cui sono prorogati, gli organi scaduti possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità (comma 2). Infine, gli atti non rientranti fra quelli indicati nel comma 2, adottati nel periodo di proroga, sono nulli (comma 3).

Ai sensi dell'articolo 4, entro il periodo di proroga gli organi amministrativi scaduti debbono essere ricostituiti (comma 1). Nei casi in cui i titolari della competenza alla ricostituzione siano organi collegiali e questi non procedano alle nomine o designazioni ad essi spettanti almeno tre giorni prima della scadenza del termine di proroga, la relativa competenza è trasferita ai rispettivi presidenti, i quali debbono comunque esercitarla entro la scadenza del termine medesimo (comma 2).

In base all'articolo 6, infine, decorso il termine massimo di proroga senza che si sia provveduto alla loro ricostituzione, gli organi amministrativi decadono (comma 1)

e tutti gli atti adottati dagli organi decaduti sono nulli (comma 2). I titolari della competenza alla ricostituzione e nei casi di cui all'articolo 4, comma 2, i presidenti degli organi collegiali sono responsabili dei danni conseguenti alla decadenza determinata dalla loro condotta, fatta in ogni caso salva la responsabilità penale individuale nella condotta omissiva (comma 3).

In base al comma in esame, inoltre, nel suddetto periodo, agli organi delle società *in house* si applicano gli articoli 2385, comma 2, e 2400, comma 1, ultimo periodo, del codice civile.

L'articolo 2385 del codice civile disciplina la cessazione degli amministratori delle imprese. In particolare, il comma 2 prevede che la cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il consiglio di amministrazione è stato ricostituito.

L'articolo 2400 del codice civile disciplina, invece, la nomina e cessazione dall'ufficio dei sindaci. Il comma 1, ultimo periodo, in particolare, dispone che la cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

Nel medesimo periodo, sono altresì fatti salvi gli atti posti in essere da tali organi e la loro eventuale cessazione, per scadenza del termine, non produce effetti fino a quando gli stessi non siano stati ricostituiti.

I commi da 1 a 3 dell'articolo 1-*bis*, introdotto dal Senato, recano proroghe di termini in materia di riscossione. Come già ricordato in precedenza – quando si è illustrato l'articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione – essi riproducono le disposizioni del decreto-legge n. 129 del 2020, di cui si prevede l'abrogazione, con salvezza degli effetti.

Ricorda innanzitutto che le misure recate dal decreto-legge n. 129 del 2020 – e trasposte nell'articolo 1-*bis*, commi da 1 a 3, del decreto-legge in esame – prorogano dal 15 ottobre al 31 dicembre 2020 i termini di sospensione del versamento di somme derivanti da cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi, accertamenti esecutivi doganali, ingiunzioni fiscali degli enti territoriali e accertamenti esecutivi degli

enti locali, che devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.

Con le modifiche di cui alla lettera *a*) del comma 1, che intervengono sui commi 1 e 2-*ter* dell'articolo 68 del decreto-legge n. 18 del 2020 (cosiddetto « Cura Italia ») (modificato dall'articolo 154 del decreto-legge « Rilancio » (decreto-legge n. 34 del 2020) e, da ultimo, dall'articolo 99, comma 1 del decreto-legge « Agosto » (n. 104 del 2020), viene estesa ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 dicembre 2020 la cosiddetta « decadenza lunga » del debitore: con riferimento a tali richieste, la decadenza del beneficio della rateazione accordata dall'agente della riscossione e gli altri effetti di legge legati alla decadenza si verificano in caso di mancato pagamento di dieci, anziché cinque rate, anche non consecutive.

Si tratta dei versamenti che sono scaduti a partire dall'8 marzo 2020 (comma 2-*ter*) e, con riferimento ai debitori aventi residenza/sede operativa/sede legale nei comuni della « zona rossa », quelli che sono scaduti dal 21 febbraio 2020 (ai sensi del comma 2-*bis* del medesimo articolo 68).

La lettera *b*) del comma 1 introduce quindi un nuovo comma 4-*bis* all'articolo 68 del decreto-legge n. 18 del 2020. Per effetto delle modifiche in esame, per i carichi – tributari e non tributari – affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione (di cui ai commi 1 e 2-*bis* dell'articolo 68 del decreto-legge n. 18 del 2020, quindi fino al 31 dicembre 2020) sono prorogati di 12 mesi:

il termine entro il quale lo stesso agente deve notificare la cartella ai fini del riconoscimento del diritto al discarico per inesigibilità;

i termini di decadenza e prescrizione in scadenza nell'anno 2021 per la notifica delle cartelle di pagamento, anche in deroga alle disposizioni dello Statuto del contribuente che vietano di prorogare tali termini.

Con riferimento alla proroga di un anno dei termini di decadenza, la disposizione fa

salvi gli eventuali maggiori termini risultanti dalle disposizioni dell'articolo 157, comma 3, del decreto-legge « Rilancio », n. 34 del 2020, che a loro volta hanno prorogato i termini di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento relative a una serie di dichiarazioni degli anni passati.

Viene altresì precisato che, per quanto riguarda specificamente i termini di decadenza e prescrizione per la notifica delle cartelle di pagamento in scadenza nell'anno 2020, resta ferma la proroga automatica di due anni (fino al 31 dicembre 2022) disposta ordinariamente dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo n. 159 del 2015 per i territori interessati da eventi eccezionali.

La relazione illustrativa del Governo annessa al decreto-legge n. 129 del 2020 chiarisce che il rinvio al richiamato articolo 12, comma 2, del decreto legislativo n. 159 del 2015 trova applicazione per tutti i comuni del territorio nazionale, in considerazione della generalizzata dichiarazione dello stato di emergenza che interessa l'intero Paese.

Il comma 2 dell'articolo 1-*bis* proroga dal 15 ottobre al 31 dicembre 2020 la sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall'agente di riscossione sulle somme dovute a titolo di stipendio, pensione e trattamenti assimilati. Le norme in esame a tal fine intervengono sull'articolo 152 del decreto Rilancio (decreto-legge n. 34 del 2020) come successivamente modificato dall'articolo 99 del decreto « Agosto » (decreto-legge n. 104 del 2020).

Si segnala che la redazione dell'articolo in esame non appare in linea con il disposto dell'articolo 2, comma 4 dello Statuto del contribuente ai sensi del quale, per garantire la chiarezza e la trasparenza delle disposizioni tributarie, le relative disposizioni modificative debbono essere introdotte riportando il testo conseguentemente modificato, mentre nel caso in esame vengono riportati esclusivamente il termine previgente e quello sostituito.

Il comma 3 reca la norma di copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'arti-

colo in esame, quantificati in 109,5 milioni di euro per l'anno 2020 e 72,8 milioni per l'anno 2021, in termini di saldo netto da finanziare, e in 316 milioni di euro per l'anno 2020 e 210 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di indebitamento netto e di fabbisogno.

Alla copertura di tali oneri si provvede:

quanto a 275,8 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte dell'Agenzia delle entrate, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge n. 129 del 2020 (vale a dire, entro il 30 novembre prossimo), a valere sulle somme trasferite alla predetta Agenzia per effetto dell'articolo 65 del decreto-legge n. 18 del 2020 (cosiddetto « Cura Italia ») e dell'articolo 28 del decreto-legge n. 34 del 2020 (cosiddetto « Rilancio »).

Si tratta delle somme riconducibili ai seguenti crediti d'imposta:

per i canoni di locazione di botteghe e negozi (immobili rientranti nella categoria catastale C/1), riconosciuto per l'anno 2020 dall'articolo 65 del decreto-legge n. 18 del 2020, nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020;

per i canoni di locazione, di *leasing* o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo, concesso dall'articolo 28 del decreto-legge n. 34 del 2020, nella misura del 60 per cento dell'ammontare mensile del canone, ovvero del 30 per cento in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda.

Secondo quanto riportato nella Relazione tecnica annessa al decreto-legge n. 129, sulla base del monitoraggio condotto dall'Agenzia delle entrate, la spesa effettiva per i suddetti crediti di imposta ammonta, alla metà del mese di ottobre

2020, a 720 milioni di euro complessivi, rispetto ad una disponibilità di risorse pari a 1.780,4 milioni di euro, già trasferite all'Agenzia. Si ricorda che nelle relazioni tecniche dei decreti-legge citati si stimavano oneri pari a 1.499 milioni di euro per il credito d'imposta di cui all'articolo 28 del decreto-legge n. 34 del 2020 e a 356,3 milioni per il credito d'imposta di cui all'articolo 65 del decreto-legge n. 18 del 2020.

Tenuto conto delle modalità di fruizione dei crediti di imposta e dell'andamento effettivo della spesa, la medesima Relazione tecnica stima, nel complesso, che nell'anno 2020 l'onere riferibile ai due citati crediti d'imposta risulterà inferiore rispetto a quanto originariamente previsto. Pertanto, il versamento da parte dell'Agenzia della somma di 275,8 milioni di euro per l'anno 2020 all'Erario non determinerà maggiori esigenze finanziarie per il riconoscimento dei crediti di imposta.

quanto a 72,8 milioni di euro per l'anno 2021, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 55, del decreto-legge n. 225 del 2010;

Il comma 55 del decreto-legge n. 225 del 2020 prevede, per le società che esercitano attività bancaria e finanziaria, la trasformazione in crediti d'imposta, qualora nel bilancio individuale delle società venga rilevata una perdita d'esercizio, delle attività per imposte anticipate iscritte in bilancio, relative a svalutazioni di crediti non ancora dedotte dal reddito imponibile ai sensi del comma 3 dell'articolo 106 del Testo unico delle imposte sui redditi – TUIR (di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986), nonché di quelle relative al valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali, i cui componenti negativi sono deducibili in più periodi d'imposta ai fini delle imposte sui redditi. Ciò al fine di favorire la patrimonializzazione delle banche italiane nel contesto dell'applicazione dell'Accordo di Basilea III sul capitale bancario che, a seguito della crisi dei mercati, richiede requisiti più elevati di patrimonializzazione degli

istituti bancari. In relazione a tale disposizione, il successivo comma 60 ne quantificava l'onere in 141 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011.

quanto a 40,2 milioni di euro per l'anno 2020 e 137,2 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di indebitamento e fabbisogno, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali.

Si tratta del Fondo istituito dall'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008, con dotazione in termini di sola cassa. Il Fondo, allocato sul capitolo 7593 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, presenta nel bilancio per il 2020-2023 uno stanziamento pari a 186 milioni per il 2020, 463 milioni per il 2021 e 514 milioni per il 2022.

I commi da 4 a 6 dell'articolo 1-*bis*, introdotto dal Senato, prevedono la sospensione di adempimenti e versamenti nei confronti degli armatori delle imbarcazioni sequestrate da autorità libiche il 1° settembre 2020.

In particolare, il comma 4 sospende, dal 1° settembre al 31 dicembre 2020, i termini per gli adempimenti e i versamenti dei tributi nonché dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, dovuti dagli armatori delle imbarcazioni sequestrate dalle autorità libiche in data 1° settembre 2020. I versamenti sospesi possono essere eseguiti a decorrere dal 10 gennaio 2021 mediante corresponsione del 70 per cento dell'importo dovuto in un'unica soluzione o nel numero massimo di 120 rate mensili, senza applicazione di sanzioni e interessi. Non si procede alla restituzione delle somme eventualmente versate eccedenti il 70 per cento. Rimane ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Il comma 5 subordina l'applicazione del beneficio di cui al comma 4 all'autorizzazione della Commissione europea (in base al richiamato articolo 108, paragrafo 3, del

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea) e specifica che la misura è concessa ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» (C/2020/1863 del 19 marzo 2020), e successive modificazioni, e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione, e successive modificazioni.

Ricorda che, in base alla suddetta sezione 3.1, e successive modificazioni, la Commissione considererà aiuti di Stato compatibili con il mercato interno quelli che rispettino, tra le altre, le seguenti condizioni: siano di importo non superiore a 800.000 euro (per impresa e al lordo di qualsiasi imposta o altro onere); siano concessi entro il 30 giugno 2021.

Agli oneri derivanti dalla sospensione in oggetto, pari a 204.000 euro per il 2020, si provvede mediante utilizzo dello stanziamento Fondo per il riaccertamento dei residui passivi di parte corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui all'articolo 34-*ter*, comma 5, della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009).

I commi 1-*bis* e 1-*ter* dell'articolo 3, inseriti dal Senato, concernono gli accordi di ristrutturazione dei debiti delle imprese insolventi e i concordati preventivi.

In particolare, il comma 1-*bis* reca alcune novelle al Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Le novelle di cui alle lettere *a)* e *b)* prevedono che il tribunale omologhi il concordato preventivo o gli accordi di ristrutturazione dei debiti anche qualora, da un lato, la mancata adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie determini il mancato raggiungimento delle relative percentuali minime, ma, dall'altro, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista designato dal debitore, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza

o assistenza obbligatorie sia conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.

La novella di cui alla lettera *c*) concerne alcuni profili della disciplina sulle proposte del debitore insolvente relative alla conclusione di un accordo di ristrutturazione dei debiti o di un concordato preventivo. Le modifiche riguardano una precisazione (numero 1)) sull'ambito del riferimento ai crediti di natura chirografaria, cioè non supportati da garanzie specifiche, il criterio di individuazione dell'ufficio dell'ente previdenziale e assistenziale presso cui deve essere presentata una copia della proposta di accordo di ristrutturazione e della relativa documentazione (numero 3)), l'introduzione della previsione (numero 2)) che l'attestazione del professionista designato dal debitore, con riferimento ai crediti tributari o contributivi e relativi accessori, abbia ad oggetto anche la convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale – profilo che deve costituire specifica valutazione da parte del tribunale. La formulazione letterale di quest'ultima norma si riferisce alla sola proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti.

Potrà essere valutata l'opportunità – in relazione alla novella di cui alla lettera *a*) – di estendere la medesima previsione anche alla proposta di concordato preventivo e di chiarire se le novelle in esame riguardino anche le procedure già pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Il comma 1-*ter* prevede che dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto cessi l'applicazione del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 4 agosto 2009, concernente le « modalità di applicazione », i « criteri » e le « condizioni di accettazione » da parte degli enti previdenziali nell'ambito delle procedure relative ai summenzionati accordi di ristrutturazione e concordati preventivi.

In conclusione formula una proposta di parere favore sul provvedimento in esame.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020.

C. 2757 Governo, approvato dal Senato.

(Relazione alla XIV Commissione).

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2019.

Doc. LXXXVII, n. 3.

(Parere alla XIV Commissione).

(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti.

Luigi MARATTIN, *presidente*, avverte che per il presente punto all'ordine del giorno, non essendo previsto che la Commissione svolga votazioni, è consentita la partecipazione da remoto in videoconferenza dei deputati e del rappresentante del Governo, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso.

Ricorda quindi che l'esame del disegno di legge di delegazione europea si svolge secondo le procedure dettate dall'articolo 126-*ter* del Regolamento, in base alle quali le Commissioni in sede consultiva esaminano le parti di competenza e deliberano una relazione sul disegno di legge, nominando altresì un relatore, che può partecipare alle sedute della XIV Commissione. La Commissione dovrà esprimere sul disegno di legge una relazione, accompagnata dagli eventuali emendamenti approvati.

La relazione approvata è trasmessa alla XIV Commissione; le eventuali relazioni di minoranza sono altresì trasmesse alla XIV Commissione, dove possono essere illustrate da uno dei proponenti.

L'articolo 126-*ter*, comma 5, del Regolamento prevede che le Commissioni di settore possano esaminare ed approvare emendamenti al disegno di legge di delegazione europea, per le parti di competenza. Gli emendamenti approvati dalle Commissioni di settore sono trasmessi alla XIV Commissione, che, peraltro, potrà respingerli solo per motivi di compatibilità

con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale.

La facoltà per le Commissioni di settore di esaminare e votare emendamenti è sottoposta alla disciplina di seguito indicata.

In primo luogo, infatti, possono ritenersi ricevibili solo gli emendamenti il cui contenuto è riconducibile alle materie di competenza specifica di ciascuna Commissione di settore. Nel caso in cui membri della Commissione intendano proporre emendamenti che interessano gli ambiti di competenza di altre Commissioni, tali emendamenti dovranno essere presentati presso la Commissione specificamente competente.

In secondo luogo, per quanto riguarda l'ammissibilità, l'articolo 126-ter, comma 4, del Regolamento stabilisce che, fermi i criteri generali di ammissibilità previsti dall'articolo 89, i Presidenti delle Commissioni competenti per materia e il Presidente della Commissione Politiche dell'Unione europea dichiarano inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che riguardino materie estranee all'oggetto proprio del disegno di legge, come definito dalla legislazione vigente (articolo 30 della legge n. 234 del 2012).

In particolare, segnala che sono considerati inammissibili per estraneità al contenuto proprio gli emendamenti recanti modifiche di discipline vigenti, anche attuative di norme europee o previste da leggi comunitarie, per le quali non si presentino profili di incompatibilità con la normativa europea.

In ogni caso, i deputati hanno facoltà di presentare emendamenti direttamente presso la XIV Commissione, entro i termini dalla stessa stabiliti.

Gli emendamenti respinti dalle Commissioni di settore non potranno essere presentati presso la XIV Commissione, che li considererà irricevibili. Gli emendamenti respinti dalle Commissioni potranno, peraltro, essere ripresentati in Assemblea.

Per prassi consolidata, gli emendamenti presentati direttamente alla XIV Commissione sono trasmessi alle Commissioni di settore competenti per materia, ai fini dell'espressione del parere. Al riguardo, se-

gnala che la XIV Commissione Politiche dell'Unione europea ha avviato l'esame congiunto dei provvedimenti nella seduta di mercoledì 11 novembre scorso, e che, allo stato, il termine per la presentazione di emendamenti è fissato per il prossimo 26 novembre.

Il termine di presentazione degli emendamenti presso la Commissione Finanze potrà essere concordato nella riunione dell'Ufficio di Presidenza, già convocata per la giornata odierna, e potrebbe essere fissato già nella giornata di domani.

Marco LACARRA (PD), *relatore*, avverte che la VI Commissione Finanze affronta, ai fini del parere da rendere alla XIV Commissione Politiche dell'Unione europea, l'esame del disegno di legge di delegazione europea per gli anni 2019-2020, che rappresenta lo strumento legislativo principale con il quale l'Italia assicura, annualmente, l'adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento dell'Unione europea.

Come disposto dalla legge n. 234 del 2012, con la legge di delegazione europea viene conferita al Governo la delega legislativa per dare attuazione alle direttive europee, e alle decisioni quadro in scadenza, nonché ai regolamenti europei.

Il provvedimento in esame, già approvato dal Senato, consta di 29 articoli, che recano disposizioni di delega riguardanti il recepimento di 38 direttive europee inserite nell'allegato A, nonché l'adeguamento della normativa nazionale a 17 regolamenti europei. L'articolato contiene, inoltre, principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega relativa a 18 direttive.

Passando all'illustrazione dei contenuti del disegno di legge, avverte che si soffermerà esclusivamente sugli articoli 1 e 2, di portata generale, e sulle disposizioni di competenza della Commissione Finanze (articoli 10, 11, 13, 16, 17, 20, 21, 24, 25, 26, 27 e 29), rinviando al dossier predisposto dai Servizi di documentazione per un'analisi dettagliata dell'intero contenuto del provvedimento.

L'articolo 1, comma 1, reca la disposizione di delega al Governo per l'attuazione delle direttive europee inserite nell'allegato A del disegno di legge. Per quanto riguarda

i termini, le procedure, i principi e i criteri direttivi della delega, viene fatto rinvio agli articoli 31 e 32 della citata legge n. 234 del 2012, nonché ai principi e criteri direttivi previsti dalla presente legge e si prevede che si tenga conto delle eccezionali conseguenze economiche e sociali derivanti dalla pandemia da COVID-19. Il comma 2 prevede che gli schemi di decreto legislativo recanti attuazione delle direttive siano sottoposti al parere delle competenti Commissioni parlamentari. Il comma 3, infine, rinvia per la copertura degli eventuali oneri o minori entrate derivanti dagli emanandi decreti legislativi, qualora non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, al Fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-*bis* della legge n. 234 del 2012.

L'articolo 2 conferisce al Governo una delega legislativa per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 33 della legge n. 234 del 2012.

L'articolo 10 detta i principi e criteri direttivi specifici per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/878 e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/876. Il primo atto integra e modifica la direttiva 2013/36/UE (*Capital Requirements Directive* – CRD), il secondo il regolamento (UE) n. 575/2013 (*Capital Requirements Regulation* – CRR), che definiscono un sistema armonizzato di requisiti minimi riferiti al capitale e ad altri strumenti che una banca deve detenere affinché si possa ritenere che sia in grado di operare in condizioni di sicurezza e di far fronte autonomamente alle perdite operative. Tali regole costituiscono i parametri da rispettare per assicurare una gestione sana e prudente degli enti creditizi e la prima linea (preventiva) di difesa contro le crisi che possono colpire i soggetti che svolgono attività legate al credito. I citati atti europei, insieme alle regole sul risanamento e la risoluzione delle banche, contenute nella direttiva 2014/59/UE (*Bank Recovery and Resolution Directive* – BRRD) e nel regolamento (UE) n. 806/2014 (*Single Resolution Mechanism Regulation* –

SRMR), per i quali si veda il successivo articolo 11, costituiscono la normativa unitaria (*single rulebook*) del settore a livello europeo.

La lettera *a*) del comma 1 specifica che il Governo dovrà apportare alla normativa vigente, e in particolare al decreto legislativo n. 385 del 1993 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia – TUB), le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2019/878 e all'applicazione del regolamento (UE) 2019/876, tenendo conto degli orientamenti delle Autorità di vigilanza europee.

La lettera *b*) prevede la possibilità di ricorrere, per l'attuazione della normativa europea, alla disciplina secondaria adottata dalla Banca d'Italia, la quale dovrà anch'essa tener conto degli orientamenti emanati dalle Autorità di vigilanza europee.

La lettera *c*) stabilisce che il Governo dovrà confermare, ai sensi dell'articolo 53 del TUB, l'individuazione nella Banca d'Italia dell'autorità competente a esercitare le opzioni che la direttiva (UE) 2019/878 e il regolamento (UE) 2019/876 attribuiscono agli Stati membri.

La lettera *d*) prevede l'attribuzione all'autorità designata ai sensi dell'articolo 53-*ter* del TUB – ovvero la Banca d'Italia, già individuata come autorità macro-prudenziaria – i poteri previsti dagli articoli 124 (Esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili) e 164 (Perdita in caso di *default*) del CRR, come modificati dal regolamento (UE) 2019/876.

La lettera *e*) delega il Governo a estendere la disciplina delle sanzioni amministrative di cui al titolo VIII del TUB alle violazioni delle disposizioni dettate in attuazione della CRD e del CRR, nel rispetto dei criteri, dei limiti e delle procedure previste dalle disposizioni nazionali vigenti che disciplinano l'esercizio del potere sanzionatorio.

La lettera *f*), con riferimento al potere di rimuovere il soggetto incaricato della revisione legale dei conti in banche e imprese di investimento, previsto in attuazione dell'articolo 1, punto 15), della direttiva (UE) 2019/878, delega il Governo a estenderne

l'applicazione a tutti gli enti sottoposti a regime cosiddetto intermedio, disciplinati dal TUB e dal TUF.

Infine, la lettera *g*) prevede che il Governo apporti alla disciplina in materia di assetti proprietari contenuta nel TUB e nel TUF, le modifiche volte ad assicurarne la conformità agli orientamenti delle Autorità di vigilanza europee in materia e, in particolare, alle previsioni riguardanti l'individuazione delle partecipazioni rilevanti acquisite in via indiretta e tramite patti parasociali.

Il comma 2 reca la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 11 detta i principi e criteri direttivi specifici per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/879 e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2014/806. Il primo atto integra e modifica la direttiva 2014/59/UE (*Bank Recovery and Resolution Directive – BRRD*) che, insieme al regolamento (UE) n. 806/2014 (*Single Resolution Mechanism Regulation – SRMR*), definisce un sistema armonizzato di regole sul risanamento e la risoluzione delle crisi bancarie. Ricorda che i citati atti, insieme alla direttiva 2013/36/UE (*Capital Requirements Directive – CRD*) e al regolamento (UE) n. 575/2013 (*Capital Requirements Regulation – CRR*), già menzionati con riferimento all'articolo 10 del presente provvedimento, costituiscono la normativa unitaria (*single rulebook*) del settore a livello europeo.

La lettera *a*) del comma 1 specifica che il Governo è delegato ad apportare alla normativa vigente e, in particolare, a quella di recepimento della direttiva BRRD, contenuta nei decreti legislativi n. 180 del 2015 e n. 385 del 1993 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia – TUB) e n. 58 del 1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria – TUF), le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2019/879, nonché all'applicazione del regolamento (UE) n. 806/2014 (SRMR), come modificato dal regolamento (UE) 2019/877, e delle pertinenti norme tecniche di regolamenta-

zione e di attuazione, tenendo conto degli orientamenti dell'Autorità bancaria europea – ABE.

La lettera *b*) specifica che il Governo è chiamato a garantire la coerenza tra la disciplina nazionale di recepimento della direttiva e il quadro normativo dell'Unione europea in materia di vigilanza bancaria, gestione delle crisi e tutela dei depositanti.

La lettera *c*) prevede il ricorso, per l'attuazione della normativa europea, alla disciplina secondaria adottata dalla Banca d'Italia, la quale dovrà tener conto degli orientamenti emanati dalle Autorità bancaria europea.

La lettera *d*) delega il Governo ad avvalersi della facoltà, prevista dalla direttiva (UE) 2019/879, volta alla tutela dei titolari di depositi esclusi dai relativi schemi di garanzia, in caso di sospensione degli obblighi di pagamento e di consegna, nel corso di una risoluzione o prima del suo avvio.

La lettera *e*) delega il Governo ad avvalersi delle facoltà, previste dall'articolo 44-bis della direttiva BRRD, allo scopo di assicurare la tutela degli investitori al dettaglio nell'ambito della disciplina sulla commercializzazione degli strumenti finanziari computabili nel requisito minimo di passività soggette ad opzioni di salvataggio interno (*bail-in*), in grado di determinarne la svalutazione o la conversione in capitale.

La lettera *f*) delega il Governo ad avvalersi della facoltà di imporre, alle società italiane capogruppo di un gruppo bancario, l'obbligo di richiedere alle proprie controllate, con sede legale in Stati terzi, l'inserimento, nei contratti finanziari da esse conclusi, di una clausola che riconosca l'esercizio, da parte dell'autorità di risoluzione, dei poteri di sospensione degli obblighi di pagamento e di consegna, di limitazione dell'escussione di garanzie e di sospensione dei meccanismi terminativi, previsti dalla direttiva BRRD.

La lettera *g*) delega il Governo ad apportare alla normativa di cui alla precedente lettera *a*) ogni altra modifica e integrazione volta a chiarire la disciplina applicabile e ad assicurare maggiore efficacia ed efficienza alla gestione delle crisi di tutti

gli intermediari ivi disciplinati, anche tenendo conto di quanto previsto dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, e delle esigenze di celerità delle relative procedure.

La lettera *h*) delega il Governo ad apportare al citato decreto legislativo n. 180 del 2015 e al TUB le modifiche e le integrazioni necessarie ad assicurare la coerenza con il regolamento SRMR, come modificato dal regolamento (UE) 2019/877.

La lettera *i*) specifica, infine, che il Governo dovrà coordinare la disciplina delle sanzioni previste dal decreto legislativo n. 180 del 2015 e dal TUB, con quanto previsto dagli articoli 38, 39, 40 e 41 del SRMR.

Il comma 2 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Al riguardo, con specifico riferimento alla lettera *e*) del comma 1, relativa alla delega ad avvalersi delle facoltà di cui all'articolo 44-*bis* della direttiva BRRD, come modificata dalla direttiva (UE) 2019/879, segnala che, alla luce dell'ampia discrezionalità che il citato articolo 44-*bis* riconosce agli Stati membri, la delega appare generica e potrebbe non fornire adeguati criteri e principi in grado di indirizzare le complesse scelte da effettuare nel decreto legislativo.

L'articolo 13 reca i principi e i criteri direttivi specifici che il Governo è tenuto a osservare nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1160 e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1156. I citati atti si inseriscono nel quadro delle iniziative di revisione del Piano di azione per l'Unione dei Mercati dei Capitali assunte dall'Unione europea nel marzo 2018. Il Piano mira a ridurre la frammentazione del mercato interno dei capitali attraverso la rimozione degli ostacoli di tipo normativo.

Ricorda che il mercato europeo dei fondi di investimento è ancora prevalentemente organizzato su base nazionale: infatti il 70 per cento delle attività è gestito da fondi registrati esclusivamente per la vendita nel mercato nazionale, mentre soltanto il 37

per cento degli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) e circa il 3 per cento dei fondi di investimento alternativi (FIA) sono registrati per la vendita in più di tre Stati membri. La direttiva ha l'obiettivo di facilitare la distribuzione transfrontaliera dei fondi di investimento rendendola meno costosa e riducendo gli attuali ostacoli normativi, consentendo ai gestori di distribuire, e in alcuni casi di gestire, i propri fondi sul territorio europeo, garantendo la tutela degli investitori.

Le lettere *a*) e *b*) del comma 1 delegano il Governo ad apportare al Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria – TUF, di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento, rispettivamente, della direttiva (UE) 2019/1160 e del regolamento (UE) 2019/1156 e delle relative norme tecniche di attuazione. I poteri e le competenze di vigilanza previsti dai citati atti europei saranno attribuiti alla Commissione nazionale per le società e la borsa – CONSOB e alla Banca d'Italia, secondo le rispettive attribuzioni e finalità, indicate negli articoli 5 e 6 del medesimo TUF.

La lettera *c*) delega ad apportare le modifiche al TUF concernenti la disciplina sull'operatività transfrontaliera delle società di gestione del risparmio, delle società di gestione UE e dei Gestori di fondi di investimento alternativi – GEFIA UE nel caso di stabilimento di succursali, prevenendo il ricorso alla disciplina secondaria, adottata dalla CONSOB e dalla Banca d'Italia.

La lettera *d*) delega ad apportare le modifiche al TUF concernenti la disciplina in tema di strutture per gli investitori nel contesto della commercializzazione in Italia di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari – OICVM UE e fondi di investimento alternativi – FIA UE, prevenendo il ricorso alla disciplina secondaria, adottata dalla CONSOB e dalla Banca d'Italia.

La lettera *e*) delega ad apportare le modifiche al TUF concernenti la disciplina relativa al contenuto e alle modifiche della

lettera di notifica, trasmessa al proprio Stato membro di origine da un OICVM che intenda commercializzare le proprie quote in uno Stato membro diverso dal proprio Stato membro d'origine. Anche in questo caso si prevede il ricorso alla disciplina secondaria, adottata dalla CONSOB e dalla Banca d'Italia.

La lettera *f)* delega ad apportare le modifiche al TUF al fine di recepire la disciplina in tema di ritiro della notifica, nel caso in cui un gestore intenda interrompere la commercializzazione di un OICVM o di un FIA in uno o più Stati membri. Vengono attribuiti alla CONSOB i relativi poteri e competenze e si prevede il ricorso alla disciplina secondaria adottata, dalla CONSOB e dalla Banca d'Italia.

La lettera *g)* delega ad apportare le modifiche al TUF per il recepimento della disciplina in tema di pre-commercializzazione di FIA. Vengono attribuiti alla CONSOB i relativi poteri e competenze e si prevede il ricorso alla disciplina secondaria adottata, dalla CONSOB e dalla Banca d'Italia.

La lettera *h)* prevede che la CONSOB e la Banca d'Italia, in base alle rispettive competenze previste dal TUF, siano designate quali autorità competenti alla pubblicazione delle disposizioni nazionali relative ai requisiti per la commercializzazione.

Le lettere *i)* ed *l)* prevedono la designazione della CONSOB quale autorità competente rispettivamente alla pubblicazione delle disposizioni nazionali relative a spese ed oneri e alla trasmissione all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati – ESMA delle informazioni previste dagli articoli 5, 8, 10 e 13 del regolamento (UE) 2019/1156.

Le lettere *m)*, *n)* e *o)* prevedono che siano rispettivamente attribuiti alla CONSOB le competenze e i poteri in tema di pre-commercializzazione di fondi europei per il *venture capital* e fondi europei per l'imprenditoria sociale, i poteri di vigilanza e di indagine già previsti dal citato TUF per l'esercizio delle funzioni previste dal regolamento (UE) 2019/1156, il potere di imporre le sanzioni e le altre misure ammi-

nistrative in caso di violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1156.

La lettera *p)* delega a prevedere le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea, per i settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti, assicurando un appropriato grado di protezione dell'investitore e di tutela della stabilità finanziaria.

La lettera *q)* delega infine il Governo a prevedere che la CONSOB e la Banca d'Italia adottino la disciplina secondaria di loro competenza entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo previsto dal presente articolo 13.

Il comma 2 reca la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 16 delega il Governo all'adozione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, di uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/1991, il quale modifica il regolamento (UE) 345/2013 relativo ai fondi europei per il *venture capital* – EuVECA e il regolamento (UE) 346/2013 relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale – EuSEF. Il nuovo regolamento amplia la gamma delle imprese ammissibili e diminuisce i costi associati alla commercializzazione dei fondi all'interno dell'Unione. La revisione è volta a soddisfare le necessità di finanziamento dell'economia reale e di potenziamento della crescita economica e dell'occupazione.

In dettaglio, tra i criteri di delega previsti al comma 2, segnala l'introduzione di modifiche al TUF al fine:

di attribuire i poteri di vigilanza alla CONSOB e alla Banca d'Italia, secondo le rispettive competenze (lettera *a)*);

di prevedere la possibilità, per i gestori di fondi d'investimento alternativi – FIA, autorizzati ai sensi della direttiva 2011/61/UE, di gestire e commercializzare fondi europei per il *venture capital* e i fondi europei per l'imprenditoria sociale, in modo da permettere alle imprese in cerca di investimenti l'accesso ai finanziamenti of-

ferti da una gamma più vasta e più differenziata di fondi (lettera *b*));

di disciplinare la cooperazione e lo scambio di informazioni con le autorità competenti degli Stati membri e con l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (lettera *c*));

di disciplinare il regime sanzionatorio (lettera *d*));

a prevedere le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea, per i settori interessati dalla normativa da attuare (lettera *e*)).

Il comma 3 reca la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 17 delega il Governo all'adozione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, di uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2019/518, relativo alle commissioni applicate ai pagamenti transfrontalieri nell'Unione europea e alle commissioni di conversione valutaria. Il regolamento consente ai consumatori e le imprese di Stati membri dell'Unione, non appartenenti alla zona euro, di effettuare pagamenti transfrontalieri in euro allo stesso costo di quelli nazionali. Sono inoltre disciplinate dal regolamento le informazioni sulle commissioni applicate per il servizio di conversione valutaria da parte dei prestatori di servizi di pagamento, anche nel caso di utilizzo di bancomat (ATM).

La lettera *a*) del comma 2 stabilisce che sia prevista l'applicazione di sanzioni amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive per le violazioni degli obblighi informativi sulle commissioni valutarie. Nel corso dell'esame presso il Senato è stato stabilito che i decreti dovranno prevedere che le infrazioni siano sanzionate solo quando abbiano carattere rilevante secondo criteri definiti, con provvedimento di carattere generale, dalla Banca d'Italia.

La lettera *b*) delega il Governo a prevedere le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione euro-

pea, per i settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di assicurare la corretta e integrale applicazione del regolamento e realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti.

L'articolo 20 delega il Governo ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1238 sul prodotto pensionistico paneuropeo – PEPP, che crea un nuovo tipo di prodotto pensionistico individuale ad adesione volontaria con caratteristiche armonizzate su base europea. I prodotti che rientreranno nel PEPP potranno essere offerti da compagnie di assicurazione, banche, fondi pensione professionali, imprese di investimento e gestori di attivi, che beneficeranno di un passaporto europeo in base al quale potranno vendere tali prodotti finanziari in diversi Stati membri. Si tratta di prodotti di previdenza complementare volti a integrare i regimi pensionistici individuali pubblici, professionali e nazionali.

I criteri di delega dettati dal comma 2 svolgono anche la funzione di esercitare le opzioni previste dal regolamento in oggetto. In particolare si prevede che l'autorità competente per gli adempimenti procedurali e per la pubblicazione sul proprio sito *internet* delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali che disciplinano la fase di accumulo e le condizioni relative alla fase di decumulo, ovvero la trasformazione del capitale accumulato in prestazione pensionistica, sia la Commissione di vigilanza sui fondi pensione – COVIP, mentre per le attività di vigilanza è prevista una ripartizione tra la stessa COVIP, la Banca d'Italia, la CONSOB e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni – IVASS.

Si prevede inoltre che sia disposto un trattamento fiscale analogo a quello previsto per le forme pensionistiche complementari, con la possibilità di privilegiare la rendita vitalizia quale forma di erogazione della prestazione. Si impone ai fornitori di PEPP di fornire ai risparmiatori proiezioni pensionistiche aggiuntive rispetto a quelle

previste dal regolamento, in modo da permettere la confrontabilità con i prodotti nazionali di previdenza complementare. Si prevede l'obbligo della forma scritta per la richiesta di trasferimento del risparmiatore e la definizione di un limite per le commissioni e gli oneri di trasferimento. È infine definita la disciplina sanzionatoria.

L'articolo 21, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, detta i principi e criteri direttivi specifici per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1153, la quale reca disposizioni per agevolare l'uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati e abroga la decisione 2000/642/GAI del Consiglio. La direttiva mira a rafforzare la collaborazione tra gli organi investigativi e le Unità di informazione finanziaria – UIF, nel rispetto dei principi di indipendenza operativa di queste ultime. Il provvedimento disciplina gli scambi informativi tra UIF, organi investigativi nazionali ed Europol, per consentire l'uso più esteso possibile delle informazioni e delle analisi finanziarie prodotte dalle UIF a supporto di indagini per reati gravi, categoria più ampia di quella dei reati presupposto associati al riciclaggio.

Sottolinea che i decreti legislativi per l'attuazione della citata direttiva dovranno essere adottati previo parere del Garante per la protezione dei dati personali.

Il comma 2 definisce i seguenti principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega:

assicurare il rispetto del vigente assetto istituzionale e di competenze stabilito dall'ordinamento nazionale (lettera *a*));

circoscrivere l'accesso alle informazioni sui conti bancari e alle altre informazioni finanziarie ai casi in cui esse siano necessarie per lo svolgimento di un procedimento penale o per l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali di cui al codice antimafia (lettera *b*));

agevolare la cooperazione tra le forze di polizia, comprendendo in tale categoria la Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri e

il Corpo della guardia di finanza, secondo modalità definite d'intesa tra le medesime Forze di polizia (lettera *c*)).

Il comma 3 reca la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 24, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, delega il Governo ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Ricorda che il rischio di sostenibilità è riferito alla sensibilità del valore dell'investimento all'ipotesi del verificarsi di eventi o condizioni di tipo ambientale, sociale o di *governance*.

Il regolamento (UE) 2019/2088 impone ai partecipanti ai mercati finanziari e ai consulenti finanziari che forniscono consulenza in materia di investimenti o di assicurazioni riguardo ai prodotti di investimento assicurativi (IBIP), indipendentemente dalla progettazione dei prodotti finanziari e dal mercato di riferimento, di pubblicare politiche scritte sull'integrazione dei rischi di sostenibilità e di assicurare la trasparenza di tale integrazione. Obiettivo del regolamento è quello di rafforzare la protezione per gli investitori finali e migliorare l'informativa a loro destinata, anche nel caso di acquisti transfrontalieri per gli investitori finali.

Per l'adeguamento non sono previsti specifici principi e criteri direttivi, ma si rinvia a quelli generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012 (comma 2). Il comma 3 reca la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 25, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, delega il Governo ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2402, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e il

regolamento (CE) n. 1060/2009 e il regolamento (UE) n. 648/2012.

Ricorda in proposito che è all'esame delle Istituzioni europee una Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2017/2402 che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione e instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate per sostenere la ripresa dalla pandemia di COVID-19 (COM (2020) 282 *final*), che è posta all'ordine del giorno della Commissione Finanze per la seduta odierna, nell'ambito dell'esame di Atti dell'Unione europea.

Il citato regolamento definisce la cartolarizzazione e stabilisce gli obblighi di *due diligence*, di mantenimento del rischio e di trasparenza incumbenti alle parti che intervengono nelle cartolarizzazioni, i criteri per la concessione di crediti, i requisiti per vendere cartolarizzazioni a clienti al dettaglio, un divieto di ricartolarizzazione, i requisiti per le società veicolo per la cartolarizzazione – SSPE, nonché le condizioni e le procedure relative ai repertori di dati sulle cartolarizzazioni.

Il comma 2 elenca i principi e criteri direttivi specifici a cui il Governo dovrà attenersi nell'esercizio della delega:

apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni necessarie ad assicurare la corretta applicazione del regolamento (UE) 2017/2402 (lettera *a*));

individuare la Banca d'Italia, l'IVASS, la CONSOB e la COVIP, secondo le relative attribuzioni, quali autorità competenti (lettera *b*));

prevedere, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalle autorità individuate ai sensi della lettera *b*) (lettera *c*));

le autorità competenti di cui alla lettera *b*) devono: disporre di poteri di vigilanza, cooperare e scambiare informazioni con l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati – ESMA, l'Autorità bancaria europea – EBA e l'Autorità eu-

ropea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali – EIOPA, adempiere agli obblighi informativi verso l'ESMA relativamente alle sanzioni amministrative imposte, individuare forme di coordinamento operativo per l'esercizio delle competenze e dei poteri loro attribuiti (lettera *d*));

attuare l'articolo 32 del regolamento (UE) 2017/2402, relativo alle sanzioni amministrative, coordinando dette sanzioni con quelle disciplinate dalle disposizioni nazionali vigenti sull'esercizio del potere sanzionatorio da parte della Banca d'Italia, dell'IVASS, della CONSOB e della COVIP. Sono inoltre individuati i minimi edittali delle sanzioni (lettera *e*)).

Il comma 3, rinviando all'articolo 31, comma 5, della legge n. 234 del 2012, consente l'emanazione di disposizioni integrative e correttive entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto legislativo, fermo restando il rispetto dei principi e criteri direttivi fissati.

Il comma 4 reca la clausola di neutralità finanziaria.

L'articolo 26, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, reca principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/2162, relativa all'emissione di obbligazioni garantite e alla vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite. La direttiva è finalizzata ad assicurare un alto livello di protezione degli investitori tramite l'adozione di requisiti di armonizzazione a cui saranno soggette tutte le obbligazioni garantite emesse nell'Unione europea. Tali requisiti sono intesi a garantire lo sviluppo organico e continuo di mercati delle obbligazioni garantite ben funzionanti nell'Unione e a limitare i rischi potenziali e le vulnerabilità per la stabilità finanziaria. La direttiva si applica alle obbligazioni garantite emesse da enti creditizi stabiliti nell'Unione.

La lettera *a*) del comma 1 specifica che il Governo dovrà apportare alla normativa vigente e, in particolare, al decreto legislativo n. 385 del 1993, recante il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia

– TUB, e alla legge n. 130 del 1999, recante disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2019/2162, incluso l'eventuale esercizio delle opzioni ivi previste.

Le lettere *b)* e *c)* impongono di individuare nella Banca d'Italia l'autorità competente a esercitare la vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite e attribuendo alla stessa i relativi poteri.

La lettera *d)* prevede il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalla Banca d'Italia, la quale dovrà tenere conto degli orientamenti emanati dalle Autorità di vigilanza europee.

La lettera *e)* reca criteri specifici relativi alla modifica dell'impianto sanzionatorio connesso alla disciplina delle obbligazioni garantite.

La lettera *f)* prevede che il Governo si avvalga della facoltà relativa al requisito per la riserva di liquidità dell'aggregato di copertura. Per « aggregato di copertura » la direttiva intende l'insieme chiaramente definito di attività che garantiscono gli obblighi di pagamento collegati alle obbligazioni garantite, che sono segregate dalle altre attività possedute dall'ente creditizio emittente.

La lettera *g)* prevede che il Governo si avvalga della facoltà relativa all'emissione di obbligazioni garantite con strutture delle scadenze estensibili.

La lettera *h)* prevede che il Governo attribuisca all'autorità competente per la vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite la facoltà di esercitare l'opzione di fissare per le obbligazioni garantite un livello minimo di eccesso di garanzia inferiore al livello fissato dall'articolo 1 della direttiva.

La lettera *i)* prevede infine che il Governo apporti alla normativa vigente le modifiche e le integrazioni necessarie per coordinare le disposizioni in materia di obbligazioni garantite da crediti nei confronti di piccole medie e imprese con il quadro normativo armonizzato per le obbligazioni garantite europee.

Il comma 2 reca la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 27, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, reca principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/2034, relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento, e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/2033, relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento. La direttiva e il regolamento citati fanno parte di un pacchetto finalizzato a stabilire un nuovo quadro giuridico per le imprese di investimento. In particolare, la direttiva mira a stabilire un regime prudenziale specifico per le imprese di investimento che non sono sistemiche, in virtù delle loro dimensioni e delle loro interconnessioni con altri attori finanziari ed economici. Le imprese di investimento sistemiche, che hanno modelli imprenditoriali e profili di rischio simili a quelli di enti creditizi significativi, rimangono invece soggette al previgente quadro prudenziale derivante dal regolamento (UE) n. 575/2013 e dalla direttiva 2013/36/UE.

La lettera *a)* del comma 1 specifica che il Governo dovrà apportare alla normativa vigente e, in particolare, al decreto legislativo n. 385 del 1993, recante il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia – TUB, e al decreto legislativo n. 58 del 1998, Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria – TUF, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2019/2034 e per l'applicazione del regolamento (UE) 2019/2033, nonché delle relative norme tecniche di regolamentazione e attuazione.

La lettera *b)* stabilisce che siano previste disposizioni in materia di autorizzazione, vigilanza prudenziale e gestione delle crisi per le imprese di investimento che si qualificano come enti creditizi, secondo quanto previsto dalla normativa espressamente richiamata dalla medesima lettera *b)*.

La lettera *c)* consente inoltre di prevedere il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalla Banca d'Italia e dalla CONSOB, che dovranno tenere conto degli orientamenti emanati dalle Autorità di vigilanza europee.

La lettera *d*) impone al Governo di designare la Banca d'Italia e la CONSOB quali autorità competenti per l'esercizio delle funzioni e dei poteri nei confronti delle imprese diverse da quelle di cui alla lettera *b*).

La lettera *e*) impone al Governo di designare la Banca d'Italia quale autorità competente a decidere sull'applicazione alle imprese di investimento delle norme della direttiva 2013/36/UE (*Capital Requirements Directive – CRD*) e del regolamento (UE) n. 575/2013 (*Capital Requirements Regulation – CRR*), già citati in relazione ai precedenti articoli 10 e 11, prevedendo adeguate forme di coordinamento con la CONSOB.

La lettera *f*) delega al Governo a confermare la Banca d'Italia quale autorità competente ad esercitare, ove opportuno, le discrezionalità in materia di politiche e prassi di remunerazione per le imprese di investimento.

La lettera *g*) prevede che il Governo apporti alla normativa nazionale di recepimento della direttiva MiFID e di attuazione del regolamento (UE) n. 600/2014, cosiddetto MiFIR, le modifiche e le integrazioni necessarie all'applicazione della direttiva e del regolamento in oggetto con riferimento alla disciplina delle imprese di Paesi terzi che prestano servizi e attività di investimento con o senza stabilimento di succursale. È inoltre previsto il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalla CONSOB e dalla Banca d'Italia. Viene poi previsto di confermare l'attribuzione alle anzidette autorità dei poteri e delle competenze di vigilanza già previsti con riguardo alle imprese di Paesi terzi, ivi inclusi i poteri di controllo e di intervento sui prodotti espressamente indicati.

La lettera *h*) prevede che il Governo apporti le opportune modifiche alla disciplina delle sanzioni amministrative previste dal TUB e dal TUF, per attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB il potere di applicare le sanzioni e le misure amministrative ivi previste per le violazioni delle disposizioni dettate in attuazione della direttiva e del regolamento in oggetto.

Il comma 2 reca la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 29, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, detta i principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1151, relativa all'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario. La direttiva stabilisce disposizioni specifiche relative alla costituzione *online* di società di capitali, alla registrazione di succursali e alla presentazione di documenti e informazioni da parte di società e succursali. Le procedure previste dovrebbero consentire l'intero svolgimento della costituzione delle società e della registrazione delle succursali *online* e facilitare pertanto la costituzione delle società e la registrazione delle loro succursali, riducendo i costi, le tempistiche e gli oneri amministrativi in particolare per micro, piccole e medie imprese – PMI.

Il comma 1 stabilisce che nell'esercizio della delega il Governo osservi l'impegno a prevedere che la costituzione di società a responsabilità limitata e società a responsabilità limitata semplificata con sede in Italia, con capitale versato mediante conferimenti in danaro, avvenga *online* e sia stipulata, anche in presenza di un modello *standard* di statuto, con atto pubblico formato mediante l'utilizzo di una piattaforma che consenta la videoconferenza e la sottoscrizione dell'atto con firma elettronica riconosciuta.

Il comma 2 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Avverte poi che la Commissione inizia oggi anche l'esame della Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2019, che è oggetto di esame congiunto con il disegno di legge di delegazione europea 2019-2020.

Ricorda che l'articolo 13, comma 2, della legge n. 234 del 2012 disciplina il contenuto proprio della Relazione consuntiva e la sua presentazione da parte del Governo. La Relazione fornisce elementi di informazione e di valutazione su una serie di tematiche riguardanti gli sviluppi del processo di integrazione europea, la partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'UE e in generale alle attività delle

Istituzioni europee per la realizzazione delle principali politiche settoriali, l'attuazione in Italia delle politiche di coesione economica, sociale e territoriale, nonché il seguito dato e le iniziative assunte in relazione ai pareri, alle osservazioni e agli atti di indirizzo delle Camere. Si tratta, pertanto, del principale strumento per una verifica *ex post* dell'attività svolta dal Governo nei vari ambiti e della condotta assunta nelle sedi decisionali europee, nel quadro di una costante interlocuzione e di un raccordo con il Parlamento su tali temi.

La Relazione consuntiva per il 2019, analogamente alle precedenti, è articolata in quattro parti e in cinque allegati.

La prima parte della Relazione è dedicata agli sviluppi del processo di integrazione europea e alle questioni istituzionali. La seconda parte, che rappresenta la parte più consistente della Relazione, è dedicata alle politiche orizzontali e settoriali: migrazione, mercato interno, fiscalità e unione doganale, politiche industriali e per la concorrenza, ricerca e sviluppo tecnologico, ambiente ed energia, trasporti, agricoltura e pesca, politica estera e di sicurezza, allargamento, occupazione, affari sociali, tutela della salute, istruzione, gioventù, sport, cultura, turismo, giustizia e affari interni. Con specifico riferimento alle materie di competenza della Commissione finanze, rilevano le politiche in materia di mercato interno, fiscalità e unione doganale.

Evidenzia che la maggior parte delle politiche è stata interessata dall'adozione non solo di misure eccezionali per fronteggiare le conseguenze provocate dalla pandemia, ma anche di iniziative in attuazione dei nuovi orientamenti strategici della Commissione europea. La crisi pandemica ha, inoltre, comportato una revisione degli orientamenti di carattere strategico e ha influito sull'andamento dei principali negoziati in corso, primo fra tutti quello sul nuovo quadro finanziario pluriennale 2021-2027 (QFP).

La terza parte riguarda l'attuazione delle politiche di coesione economica, sociale e territoriale ed evidenzia l'avanzamento finanziario, misurato in termini di rapporto percentuale tra spesa certificata al 31 di-

cembre 2019 e risorse programmate nell'ambito degli obiettivi tematici (OT). La quarta parte si occupa delle questioni riguardanti il coordinamento nazionale delle politiche europee. La Relazione fornisce elementi di informazione sul contenzioso. Completano il documento una serie di allegati in conformità con la normativa di riferimento.

Il documento dà infine conto dei seguiti ai documenti finali approvati nel 2019 dalle competenti commissioni della Camera e dal Senato in esito all'esame di atti europei.

Preannuncia sin d'ora, in conclusione, l'orientamento favorevole sul disegno di legge di delegazione europea 2019-2020 e sulla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2019.

Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA segnala che l'Ufficio legislativo del Ministro per gli affari europei raccomanda una celere approvazione del disegno di legge di delegazione europea 2019-2020 per consentire al Governo di disporre delle deleghe utili per l'attuazione urgente delle direttive europee ivi contenute. A tal fine, senza voler in alcun modo disconoscere la sovranità del Parlamento, auspica che il disegno di legge non debba essere trasmesso al Senato per una terza lettura.

Luigi MARATTIN, *presidente*, prendendo atto della richiesta formulata dal rappresentante del Governo, ribadisce, come sottolineato anche dal sottosegretario Villarosa, la sovranità del Parlamento nell'esercizio della funzione legislativa.

Quindi, nessuno chiedendo di intervenire, dichiara chiusa la discussione generale congiunta dei provvedimenti e rinvia il seguito dell'esame degli stessi ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.40.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 18 novembre 2020. — Presidenza del presidente Luigi MARATTIN. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'e-

conomia e le finanze Alessio Mattia Villarosa.

La seduta comincia alle 12.40.

Disposizioni in materia di trasparenza nel settore dell'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e per il contrasto dell'evasione dell'obbligo assicurativo. C. 2104 Alemanno.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Luigi MARATTIN, *presidente*, rammenta che per la seduta odierna, non essendo previsto che la Commissione svolga votazioni, è consentita la partecipazione da remoto in videoconferenza dei deputati e del rappresentante del Governo, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso

Massimo UNGARO (IV), *relatore*, avverte che la Commissione Finanze è chiamata ad esaminare in sede referente la proposta di legge C. 2104, a firma della deputata Alemanno ed altri, in materia di trasparenza nel settore dell'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e per il contrasto dell'evasione dell'obbligo assicurativo.

La proposta di legge, che si compone di tre articoli, introduce alcune disposizioni volte a incrementare il livello di trasparenza alla base del rapporto contrattuale in materia di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile (RC auto) derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti. In tal senso il testo prevede l'introduzione di un sistema di valutazione della soddisfazione del servizio offerto dalle imprese di assicurazione, nonché la definizione delle garanzie di base valide per tutti i contratti. Si prevede infine l'istituzione di un'apposita struttura presso il Ministero dell'Interno avente il compito di contrastare l'evasione dell'obbligo assicurativo.

L'articolo 1, commi 1 e 2, prevede che il Ministro dello sviluppo economico predisponga, sentito l'Istituto di vigilanza delle assicurazioni – IVASS, un questionario per la valutazione delle imprese di assicurazione, con particolare riferimento alla consulenza e all'assistenza fornita al cliente in sede di stipula del contratto di assicurazione e di risarcimento del danno. L'assicurato esprime annualmente, in concomitanza del rinnovo del contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, mediante la compilazione del questionario, il proprio gradimento rispetto all'assistenza ricevuta dall'impresa di assicurazione, con particolare riferimento alla stipula e alla gestione della polizza e al risarcimento dei danni.

I commi da 3 a 5 del medesimo articolo 1 dispongono l'istituzione, presso il Ministero dello sviluppo economico, di una banca dati nella quale sono inserite le valutazioni effettuate dagli assicurati sulla base del questionario compilato, mentre i dati statistici che emergono dai questionari con riferimento a ciascuna impresa di assicurazione sono pubblicati annualmente nel sito *internet* del Ministero dello sviluppo economico. Sulla base dei dati raccolti, il Ministro dello sviluppo economico redige una scheda di valutazione, da pubblicare nel sito *internet* del medesimo Ministero, sulla qualità del servizio fornito agli assicurati da parte delle imprese di assicurazione.

Al riguardo evidenzia che l'IVASS, tra i cui compiti istituzionali vi è anche quello del controllo della correttezza e della trasparenza nelle relazioni tra impresa di assicurazione e cliente, pubblica sul proprio sito *internet* i dati sui reclami ricevuti dalle imprese di assicurazione. Tramite questa pubblicazione è possibile conoscere l'incidenza dei reclami, sia rispetto al fatturato di ciascuna impresa, espressa in termini di numero di reclami ricevuti per ogni milione di euro di premi raccolti, sia rispetto al numero dei contratti in essere.

Si potrebbe pertanto valutare l'opportunità di coordinare questa attività già svolta dall'IVASS con i compiti attribuiti al Mini-

stero dello sviluppo economico dalla norma testé illustrata.

L'articolo 2 stabilisce che, al fine di favorire una maggiore trasparenza nel settore dell'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore, nonché una scelta contrattuale più consapevole da parte del consumatore, sono definite le garanzie di base, ovvero il pacchetto di coperture minime previste dalla polizza, per i contratti di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, ferma restando la determinazione dei premi assicurativi ai sensi della vigente normativa in materia.

Le relative modalità attuative sono definite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare sentiti l'IVASS, l'Associazione nazionale tra le imprese assicuratrici – ANIA, le principali associazioni rappresentative degli intermediari assicurativi e le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative.

In proposito segnala che, successivamente alla presentazione della proposta di legge in esame, è stato emanato, in attuazione dell'articolo 22, comma 4, del decreto-legge n. 179 del 2012, il decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2020, n. 54, che reca la definizione del contratto base di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.

Sinteticamente, il richiamato decreto stabilisce che lo schema contrattuale di base deve necessariamente prevedere e distinguere:

le clausole minime necessarie ai fini dell'adempimento dell'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, limitatamente ai soli veicoli a motore;

In particolare l'impresa assicura i rischi della responsabilità civile per i danni involontariamente causati a terzi dalla circolazione del veicolo, da chiunque guidato, su strade di uso pubblico o in aree a queste equiparate, entro il limite dei massimali minimi obbligatori per legge. La sosta, la

fermata, il movimento del veicolo e tutte le operazioni preliminari e successive sono espressamente equiparate alla circolazione. Sono assicurati inoltre i danni derivanti dalla circolazione in qualsiasi area privata, mentre sono esclusi quelli causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali e verifiche preliminari e finali.

le condizioni aggiuntive che ciascuna compagnia assicurativa offre al consumatore;

le clausole limitative della copertura assicurativa che incidono sulla diminuzione del premio;

le clausole di ampliamento della copertura assicurativa che incidono sull'aumento del premio.

Alla luce di tale intervento si potrebbe valutare l'opportunità di un coordinamento normativo con l'articolo 2 del testo in esame.

L'articolo 3 introduce infine misure volte al contrasto dell'evasione dell'obbligo assicurativo mediante l'istituzione, presso il Ministero dell'interno, di un'apposita struttura con il compito di effettuare il controllo dei dati provenienti dall'ANIA e di quelli presenti nel pubblico registro automobilistico per la segnalazione ai comuni dei veicoli sprovvisti dell'assicurazione obbligatoria. I criteri e le modalità di attuazione di questa disposizione saranno definiti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

In proposito segnala che l'ANIA ha stimato che, nel 2018, 2,7 milioni di veicoli, pari al 6 per cento del totale dei veicoli circolanti, non possedevano una copertura assicurativa.

Sottolineando come il costo della copertura assicurativa per la responsabilità civile Auto sia in Italia superiore alla media europea, pur se in diminuzione rispetto al passato per effetto degli interventi del legislatore, conclude la propria esposizione

segnalando l'opportunità di svolgere un breve ciclo di audizioni finalizzato ad approfondire le problematiche affrontate dal provvedimento e ad acquisire elementi conoscitivi dai soggetti coinvolti dal provvedimento medesimo.

Maria Soave ALEMANNI (M5S) ringrazia il relatore per la dettagliata esposizione del provvedimento, del quale è prima firmataria. Concordando sulla considerazione che la normativa in materia è stata modificata rispetto al momento di presentazione della proposta di legge, sottolinea come anche la crisi pandemica in atto abbia avuto effetti sul settore assicurativo.

Segnala quindi come le questioni affrontate dal provvedimento riguardino tutti i cittadini, sia i proprietari di veicoli, obbligati ad assicurarsi, sia i pedoni, che potrebbero subire danni da conducenti non assicurati. Esprime infine apprezzamento per l'intenzione manifestata dal relatore di svolgere un breve ciclo di audizioni.

Luigi MARATTIN, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta e avverte che l'eventuale svolgimento di audizioni potrà essere discusso in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

La seduta termina alle 12.45.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 18 novembre 2020. — Presidenza del presidente Luigi MARATTIN. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessio Mattia Villarosa.

La seduta comincia alle 12.45.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1129, relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE,

e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1131, sui fondi comuni monetari.

Atto n. 203.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Luigi MARATTIN, *presidente*, rammenta che per la seduta odierna, non essendo previsto che la Commissione svolga votazioni, è consentita la partecipazione da remoto in videoconferenza dei deputati e del rappresentante del Governo, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso.

Ricorda inoltre che il termine per l'espressione del parere parlamentare sul provvedimento è fissato per il 12 dicembre prossimo.

Luca MIGLIORINO (M5S), *relatore*, segnala che lo schema di decreto legislativo del quale la Commissione Finanze avvia oggi l'esame – ai fini del parere da rendere al Governo – intende dare attuazione alle disposizioni recate dal regolamento (UE) 2017/1129, relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione a negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1131, sui fondi comuni monetari – FCM.

Le disposizioni di delega relative all'attuazione di entrambi i regolamenti sono contenute nella legge di delegazione europea 2018 (articoli 9 e 10 della legge n. 117 del 2019).

Il regolamento (UE) 2017/1129 stabilisce i requisiti per la redazione, approvazione e modalità di diffusione del prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica di titoli o la loro ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato che ha sede o opera in uno Stato membro. Il prospetto è un documento che contiene tutte le informazioni su una determinata società e sugli strumenti finanziari oggetto di offerta. Sulla base di tali informazioni gli investitori dovrebbero essere in grado di effettuare scelte

di investimento consapevoli. Nella loro redazione, gli emittenti di strumenti finanziari sono chiamati a bilanciare l'esigenza di fornire un'informazione completa e, allo stesso tempo, efficace e comprensibile. La riforma nasce dall'esigenza di contenere gli oneri per le imprese, in particolare piccole e medie – PMI, connessi al rispetto degli obblighi di tale disciplina, garantendo al contempo che gli investitori siano adeguatamente informati sui prodotti in cui stanno investendo.

La revisione della normativa persegue, inoltre, il fine di garantire una maggiore armonizzazione normativa e, pertanto, la direttiva 2003/71/CE è stata sostituita con un regolamento direttamente applicabile dal 21 luglio 2019. La CONSOB ha adeguato la regolamentazione secondaria con la delibera n. 21016 del 24 luglio 2019. In particolare, è stato previsto che le offerte al pubblico aventi ad oggetto titoli il cui corrispettivo totale di ciascuna offerta nell'Unione europea, calcolato su un periodo di 12 mesi, è compreso tra 1 e 8 milioni di euro, sono esenti dall'obbligo di pubblicazione del prospetto, così innalzando la soglia precedentemente fissata a 5 milioni di euro.

La disciplina nazionale sul prospetto – qui oggetto di modifica – è contenuta nella Parte IV, Titolo II del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria – TUF, sull'offerta al pubblico e nel regolamento CONSOB n. 11971/1999 (Regolamento emittenti). La disciplina sanzionatoria è contenuta nella Parte V, Titoli I e II del TUF, sulle sanzioni penali e amministrative nei confronti degli emittenti. In particolare, l'articolo 173-*bis* punisce il reato di falso in prospetto, mentre all'articolo 191 sono sanzionate in via amministrativa le violazioni delle norme sull'offerta al pubblico di sottoscrizione e di vendita.

La legge di delegazione europea 2018, al comma 3 dell'articolo 9, individua i principi e i criteri direttivi specifici ai quali il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega.

In particolare, le lettere *a)* e *b)* dispongono di adottare le occorrenti modifica-

zioni alla normativa vigente, con l'obiettivo di assicurare l'integrità dei mercati finanziari e un appropriato grado di tutela degli investitori.

Ai sensi della lettera *c)* il Governo è chiamato a prevedere il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalla CONSOB. Si prevede inoltre che venga attribuito alla CONSOB, ai sensi della lettera *e)*, il potere di esercitare il coordinamento fra la disciplina della nota di sintesi del prospetto e quella di cui al documento contenente le informazioni chiave (KID – *Key information document*) a norma del regolamento (UE) n. 1286/2014, relativo a talune categorie di prodotti finanziari, detti «preassemblati» in quanto il loro valore dipende dall'andamento di altri prodotti o indici connessi agli andamenti dell'economia e di specifici mercati. La lettera *f)* dispone la necessità di prevedere l'attribuzione della responsabilità delle informazioni fornite nei documenti pubblicati ai sensi del regolamento all'emittente o ai suoi organi di amministrazione, direzione o controllo, all'offerente, al soggetto che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato o al garante, a seconda dei casi. La lettera *g)* individua nella CONSOB l'autorità competente, responsabile dell'espletamento dei compiti previsti dal regolamento. La lettera *h)* dispone l'attribuzione alla CONSOB del potere di imporre le sanzioni amministrative e le altre misure amministrative per le violazioni del Regolamento. La lettera *i)* delega il Governo ad apportare le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, al fine di prevedere che le decisioni adottate in applicazione al regolamento siano adeguatamente motivate e soggette a diritto di impugnazione. La lettera *l)* dispone la necessità di adeguare la disciplina dei sistemi interni di segnalazione delle violazioni (cosiddetto *whistle-blowing*), che vengono estesi alle violazioni della disciplina del prospetto.

Il regolamento (UE) 2017/1131, che si applica dal 21 luglio 2018, reca invece disposizioni sui fondi comuni monetari (FCM). I FCM rappresentano uno strumento di finanziamento a breve termine per gli enti finanziari, le società e le am-

ministrazioni pubbliche. Secondo i dati riportati dal Governo, tali fondi rappresentano in Europa circa il 22 per cento dei titoli di debito a breve termine emessi da amministrazioni o società e il 38 per cento di quelli emessi dal settore bancario.

Evidenza che per gli investitori, i FCM costituiscono strumenti di gestione delle attività a breve termine caratterizzati da elevata liquidità, diversificazione, stabilità del valore e rendimento basato sul mercato. I FCM sono utilizzati principalmente dalle società desiderose di investire le eccedenze di disponibilità liquide per un periodo breve.

Con circa 1.000 miliardi di euro di attività gestite, i FCM rappresentano una categoria di fondi distinti da tutti gli altri fondi comuni che, per la maggior parte (circa l'80 per cento in base alla consistenza delle attività e il 60 per cento in base a quello del numero di fondi) sono soggetti alla direttiva 2009/65/CE (cosiddetta UCITS) sugli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari – OICVM. La parte restante è soggetta alle norme della direttiva 2011/61/UE sui gestori di fondi di investimento alternativi – GEFIA.

I FCM sono caratterizzati da un patrimonio gestito superiore, in media, a quello di altre categorie di fondi. I FCM domiciliati in alcuni Stati membri, quali Francia, Irlanda e Lussemburgo, rappresentano oltre il 95 per cento del mercato. La rilevanza di tale comparto e le sue implicazioni sul rischio sistemico hanno determinato l'adozione di una normativa specifica da parte dell'Unione europea. Sottolinea quindi che, dato che i FCM svolgono un ruolo centrale nel finanziamento a breve termine di entità come banche, società o amministrazioni pubbliche, le «corse al riscatto» possono avere conseguenze di natura macroeconomica, paragonabili alle «corse agli sportelli» per il ritiro di depositi bancari.

Il regolamento (UE) 2017/1131 introduce norme comuni per aumentare la liquidità dei FCM e garantire loro una struttura stabile, nonché per introdurre un livello minimo di attività liquide giornaliere e settimanali. Il regolamento contiene an-

che norme volte a garantire che i FCM investano in attività ben diversificate e di elevata qualità, in particolare sotto il profilo dell'affidabilità creditizia. Queste misure garantiscono che la liquidità del fondo sia adeguata per soddisfare le richieste di riscatto degli investitori. Viene prevista una riserva patrimoniale – la cosiddetta riserva NAV – per assorbire i movimenti dei mercati dei capitali, pari al 3 per cento delle attività gestite dal FCM. Sono rafforzati i requisiti di trasparenza tesi a garantire che l'investitore comprenda correttamente il profilo di rischio e il rendimento del suo investimento.

La disciplina dei FCM e dei relativi gestori si inserisce nel quadro normativo sulla gestione collettiva del risparmio previsto, nel nostro ordinamento, dalla Parte II, Titolo III del TUF, nonché dal regolamento sulla gestione collettiva del risparmio della Banca d'Italia, dal regolamento n. 20307/2018 (Regolamento intermediari) e dal regolamento emittenti della CONSOB.

La legge di delegazione europea 2018, al comma 3 dell'articolo 10, individua i principi e i criteri direttivi specifici ai quali il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega, in aggiunta ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012.

In particolare, le lettere *a)* e *b)* dispongono di adottare le occorrenti modificazioni alla normativa vigente al fine di attuare il regolamento. Tra i settori di intervento, è incluso quello della revisione legale dei fondi comuni di investimento. La lettera *c)* dispone di apportare le necessarie modifiche e integrazioni alle disposizioni contenute nel TUF, affinché le autorità di vigilanza dispongano dei poteri di vigilanza e di indagine necessari per l'esercizio delle loro funzioni. La lettera *d)* delega il Governo a prevedere che le autorità possano imporre le sanzioni e le altre misure amministrative stabilite dalla parte V, titolo II, del TUF, in materia di disciplina degli intermediari.

Le norme di delega dispongono, sia con riferimento al regolamento sul prospetto sia a quello sui FCM, la clausola di invarianza finanziaria.

Passando all'illustrazione dello schema in esame, segnala che nella relazione che lo accompagna il Governo fa presente che lo schema di decreto legislativo è stato elaborato previo confronto a livello tecnico con i competenti uffici di CONSOB e Banca d'Italia. Per quanto riguarda il regolamento sul prospetto, le misure sono state sottoposte ad una consultazione pubblica sul sito del Dipartimento del Tesoro, che si è conclusa il 10 aprile 2020. La scelta di un unico decreto legislativo è stata ritenuta la più idonea sotto il profilo dell'economicità dell'azione amministrativa in quanto, secondo i termini previsti dalla legge n. 117 del 2019, il decreto doveva essere adottato entro il 2 novembre 2020, ovvero 12 mesi dall'entrata in vigore della legge n. 117 (tale termine è così fissato sia dall'articolo 9, sia dall'articolo 10 della stessa legge di delegazione). Questo termine è ora posticipato al 2 febbraio 2021.

Ricorda che l'articolo 31, comma 3, della legge n. 234 del 2012, sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, prevede che, ove il termine per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti sugli schemi di decreto legislativo adottati in attuazione di norme europee scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.

L'atto del Governo in esame è stato assegnato in data 2 novembre 2020, con termine per l'espressione del parere delle Commissioni di merito fissato al 12 dicembre 2020; di conseguenza, il termine per l'esercizio della delega è ulteriormente posticipato dal 2 novembre 2020 al 2 febbraio 2021.

Passando all'illustrazione dell'articolo, ricorda che l'articolo 1 integra nel TUF la definizione di fondi comuni monetari – FCM e individua la Banca d'Italia e la CONSOB quali autorità nazionali competenti ai fini della vigilanza sulle disposizioni recate dal regolamento sui FCM, attribuendo alle stesse i necessari poteri, nel rispetto delle relative competenze e finalità di vigilanza. Viene inoltre integrato nell'ar-

ticolo 4-*undecies* del TUF, che disciplina l'istituto del *whistleblowing*, il riferimento alla segnalazione delle violazioni di norme previste dal regolamento sul prospetto.

L'articolo 2 modifica la disciplina degli intermediari contenuta nella Parte II del TUF (articolo 9), con particolare riferimento alle norme sulla revisione legale, chiarendo che il giudizio sul rendiconto rilasciato dal soggetto già incaricato della revisione legale dell'intermediario è circoscritto ai fondi di diritto italiano, anche ove gli stessi siano gestiti da soggetti esteri. I fondi italiani gestiti da operatori esteri vengano assoggettati alla normativa concernente gli enti sottoposti al cosiddetto regime intermedio, con conseguente attribuzione delle funzioni di vigilanza sui relativi revisori alla CONSOB.

In proposito ricorda che tale regime prevede l'applicazione solo di alcune delle – più stringenti – regole in materia di revisione applicate agli enti di interesse pubblico. L'articolo 19-*bis*.1 sottopone a regime intermedio:

a) le società emittenti strumenti finanziari, che, ancorché non quotati su mercati regolamentati, sono diffusi tra il pubblico in maniera rilevante;

b) le società di gestione dei mercati regolamentati;

c) le società che gestiscono i sistemi di compensazione e di garanzia;

d) le società di gestione accentrata di strumenti finanziari;

e) le società di intermediazione mobiliare;

f) le società di gestione del risparmio ed i relativi fondi comuni gestiti;

g) le società di investimento a capitale variabile e quelle a capitale fisso;

h) gli istituti di pagamento di cui alla direttiva 2009/64/CE;

i) gli istituti di moneta elettronica;

l) gli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del TUB.

Il bilancio di esercizio e, ove applicabile, il bilancio consolidato degli enti sottoposti a regime intermedio è assoggettato a revisione legale. Per tali enti, la revisione legale non può essere esercitata dal collegio sindacale.

L'articolo 3 modifica la disciplina degli emittenti di strumenti finanziari, contenuta nella Parte IV del TUF, per garantire la piena attuazione del regolamento sul prospetto. In particolare, in considerazione del fatto che le principali norme sono contenute in tale atto e, pertanto, direttamente applicabili, vengono adeguate le definizioni e le regole relative all'offerta al pubblico e all'ammissione alla negoziazione di titoli. Al contempo viene rivista, in analogia con le novità previste per i titoli, la disciplina dei prodotti finanziari diversi da questi.

In particolare, segnala il nuovo articolo 94 del TUF, che attua l'articolo 11 del regolamento europeo, il quale disciplina la responsabilità per la veridicità delle informazioni contenute nel prospetto. La norma dispone che l'emittente o l'offerente – a seconda dei casi, ovvero offerta di sottoscrizione o vendita –, nonché l'eventuale garante e le persone responsabili di talune parti delle informazioni contenute nel prospetto rispondono, queste ultime limitatamente a tali parti, dei danni subiti dall'investitore che abbia fatto ragionevole affidamento sulla veridicità e completezza delle informazioni contenute nel prospetto e in un suo eventuale supplemento, a meno che non provino di aver adottato ogni diligenza allo scopo di assicurare che le informazioni in questione fossero conformi ai fatti e non presentassero omissioni tali da alterarne il senso.

Il medesimo articolo 3 identifica inoltre i poteri che la CONSOB può esercitare per garantire il rispetto della normativa e le deleghe alla regolamentazione secondaria che la stessa dovrà emanare per disciplinare specifici aspetti della disciplina (articolo 95).

In dettaglio, la CONSOB stabilisce con regolamento:

con riferimento alle offerte di titoli, la procedura di approvazione del prospetto e degli eventuali supplementi, nonché il contenuto della domanda di approvazione;

con riferimento alle offerte di prodotti finanziari diversi dai titoli, la procedura e i termini di approvazione del prospetto, e degli eventuali supplementi, nonché il contenuto della domanda di approvazione. La CONSOB può, inoltre, stabilire con regolamento il contenuto del prospetto in relazione a particolari categorie di prodotti finanziari;

le modalità da osservare per diffondere notizie, per svolgere indagini di mercato ovvero per raccogliere intenzioni di acquisto o di sottoscrizione;

le modalità di svolgimento dell'offerta anche al fine di assicurare la parità di trattamento tra i destinatari;

le procedure organizzative e decisionali interne per l'adozione dell'atto finale di approvazione del prospetto, anche mediante attribuzione della competenza a personale con qualifica dirigenziale;

le norme di correttezza che sono tenuti ad osservare l'emittente, l'offerente e gli intermediari finanziari incaricati dell'offerta pubblica di prodotti finanziari, nonché coloro che si trovano in rapporto di controllo o di collegamento con tali soggetti;

secondo un criterio di proporzionalità degli oneri amministrativi a carico degli emittenti, i casi in cui vige l'obbligo di sostituzione della nota di sintesi con il documento contenente le informazioni chiave – KID previsto dal regolamento (UE) n. 1286 del 2014 (Regolamento « PRIIPs »), nel caso in cui i prodotti offerti ricadano nella categoria dei prodotti preassemblati, in quanto i due documenti perseguono la medesima finalità.

Richiama, in particolare, le disposizioni introdotte con il nuovo articolo 99 del TUF, che attribuisce alla CONSOB il potere di sospendere l'offerta, estendendone e adattandone i contenuti alle offerte di prodotti finanziari diversi dai titoli; il potere di vietare l'offerta, o sospendere la negoziazione in un mercato regolamentato, MTF od OTF, se accerta che la disciplina è stata violata o ha ragionevole motivo di sospettare che potrebbe essere violata; il potere di rendere pubblico il fatto che l'offerente o l'emittente non ottempera ai propri obblighi; il potere di sospendere il procedimento di approvazione del prospetto o sospendere o limitare l'offerta pubblica di strumenti finanziari nel caso in cui l'autorità competente si avvalga del potere di imporre un divieto o una restrizione, fino a quando tale divieto o restrizione siano cessati; il potere di adottare tutte le misure opportune per tutelare gli investitori, informandone senza ritardo la Commissione e l'ESMA, nel caso in cui, nonostante le misure adottate dall'autorità competente dello Stato membro di origine, l'emittente, l'offerente o il soggetto che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato o gli intermediari finanziari incaricati dell'offerta pubblica, perseverino nella violazione; il potere di chiedere l'inclusione nel prospetto di informazioni supplementari.

In materia di pubblicità dell'offerta, la CONSOB può:

a) sospendere in via cautelare la pubblicità riferita all'offerta avente ad oggetto titoli o a prodotti finanziari diversi dai titoli, in caso di fondato sospetto di violazione;

b) vietare la pubblicità, in caso di accertata violazione delle disposizioni o delle norme precedentemente indicate;

c) vietare l'esecuzione dell'offerta, in caso di mancata ottemperanza ai provvedimenti di sospensione o divieto emanati (articolo 101 del TUF).

L'articolo 4 attua nell'ordinamento nazionale l'impianto sanzionatorio previsto dal regolamento sul prospetto.

L'articolo 188 del TUF, che disciplina gli abusi di denominazione, viene integrato al fine di includere tra le fattispecie da sanzionare anche l'utilizzo abusivo della denominazione Fondo comune monetario o FCM. L'articolo 190 del TUF, che disciplina le sanzioni amministrative pecuniarie associate alla violazione di obblighi da parte degli intermediari, viene integrato per estendere le sanzioni anche ai gestori di OICVM e di FIA, in caso di violazione delle disposizioni del regolamento FCM, nonché relative disposizioni attuative. L'articolo 191 del TUF vigente, che reca le sanzioni per le violazioni della disciplina dell'offerta al pubblico di sottoscrizione e vendita, è stato riformulato consolidando in un'unica disposizione l'impianto sanzionatorio relativo alle offerte al pubblico di prodotti finanziari.

L'articolo 5 adotta le modifiche necessarie per dare compiuta attuazione alle modifiche in materia di revisione legale previste dall'articolo 2. In particolare, il decreto è stato integrato al fine di attribuire espressamente la qualifica di enti sottoposti a regime intermedio – ESRI a tutti i fondi comuni di investimento di diritto italiano, indipendentemente dal gestore di riferimento.

L'articolo 6 reca il termine di centotanta giorni dall'entrata in vigore del decreto di cui allo schema in esame per l'adeguamento della disciplina secondaria.

L'articolo 7 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Si riserva quindi di formulare una proposta di parere sul provvedimento in una prossima seduta, anche sulla base di eventuali osservazioni svolte dai colleghi.

Luigi MARATTIN, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.50.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 18 novembre 2020. — Presidenza del presidente Luigi MARATTIN. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'e-

conomia e le finanze Alessio Mattia Villarosa.

La seduta comincia alle 12.50.

Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2014/65/UE per quanto riguarda gli obblighi di informazione, la governance del prodotto e i limiti di posizione per sostenere la ripresa dalla pandemia di COVID-19.

COM (2020) 280 final.

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 per quanto riguarda il prospetto UE della ripresa e adeguamenti mirati per gli intermediari finanziari per sostenere la ripresa dalla pandemia di COVID-19.

COM (2020) 281 final.

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2017/2402 che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione e instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate per sostenere la ripresa dalla pandemia di COVID-19.

COM (2020) 282 final.

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda adeguamenti del quadro sulle cartolarizzazioni per sostenere la ripresa economica dalla pandemia di COVID-19.

COM (2020) 283 final.

(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti.

Luigi MARATTIN, *presidente*, segnala che per la seduta odierna, non essendo previsto che la Commissione svolga votazioni, è consentita la partecipazione da remoto in videoconferenza dei deputati e del rappresentante del Governo, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso.

Luca PASTORINO (LEU), *relatore*, avverte che la Commissione avvia oggi l'esame di un pacchetto di iniziative adottate dalla Commissione europea che riveste la massima importanza non soltanto per gli operatori dei mercati finanziaria ma anche, più in generale, per i cittadini e i risparmiatori europei. Si tratta di una proposta di direttiva e di tre proposte di regolamento con le quali la Commissione europea prosegue il lavoro di traduzione, sul piano normativo, degli obiettivi fissati con il progetto dell'Unione dei mercati dei capitali.

Lanciato nel 2015 e successivamente parzialmente rivisto e aggiornato nel 2017, il progetto non si limita a promuovere una integrale unificazione dei mercati dei capitali a livello europeo ma mira a offrire ai sistemi produttivi europei canali di finanziamento alternativi a quello tradizionale costituito dal credito bancario. In questa prospettiva si collocano, in particolare, gli obiettivi di favorire la diffusione del *private equity* e del *venture capital*, attività per le quali il nostro Paese registra un ritardo particolarmente grave rispetto ai *partner* più evoluti.

Ricorda che sul fenomeno dell'eccessiva dipendenza dal credito bancario per il finanziamento dell'economia reale sono stati prodotti vari studi e ricerche.

Al riguardo evidenzia che se è indubbio che, per un verso, una maggiore prossimità tra operatore bancario e attività economiche può giovare, per altro verso l'assenza di strumenti alternativi di finanziamento degli investimenti ha fortemente condizionato le prospettive di sviluppo dell'economia nazionale che appare tuttora in larga parte sottocapitalizzata nel raffronto con le economie dei nostri *partner*.

Questa maggiore debolezza del sistema italiano ha comportato, soprattutto nelle fasi di più acuta crisi, quale quella drammatica che stiamo vivendo per effetto della pandemia COVID-19, la necessità di un massiccio intervento pubblico a sostegno di imprese più esposte all'impatto delle crisi.

Rileva che proprio la drammatica crisi in corso ha indotto la Commissione europea a velocizzare la presentazione di quelle

che appaiono le più significative delle proposte che compongono il pacchetto in esame: le proposte di regolamento COM(2020)282 e 283, recanti modifiche alla disciplina in materia di cartolarizzazioni. Si tratta di due provvedimenti che mirano esplicitamente a promuovere un rilancio del mercato delle cartolarizzazioni in Europa allo scopo di ridurre il peso, gravante sui bilanci delle banche europee, degli ingenti crediti deteriorati i cui volumi inevitabilmente aumenteranno in misura esponenziale proprio in conseguenza della crisi COVID-19.

Negli scorsi anni, dopo l'esplosione della crisi economico-finanziaria del 2007-2008, le banche europee hanno compiuto notevoli sforzi per ridurre le dimensioni dei crediti deteriorati da oltre 1.170 miliardi di euro a 636 miliardi di euro. Questo processo ha interessato in particolare l'Italia che tra i Paesi europei era quella più esposta sotto questo profilo, per cui il volume complessivo dei crediti deteriorati – NPL era stato sostanzialmente ridimensionato portandolo da 278 a 137 miliardi di euro. Come prevedibile, con l'aggravarsi della crisi, la tendenza alla riduzione si è interrotta e il rischio, che appare una certezza, è di una rapidissima nuova esplosione dei crediti deteriorati, che secondo autorevoli stime potrebbero raggiungere in Europa i 1.500 miliardi di euro.

La crescita del peso dei crediti deteriorati nelle banche incide sui requisiti patrimoniali previsti dalle autorità monetarie a salvaguardia della stabilità complessiva del sistema finanziario. Appare quindi comprensibile la preoccupazione delle istituzioni europee per adottare iniziative che permettano di fronteggiare questa emergenza che rischia di diventare esplosiva.

Merita ricordare, a questo proposito, che l'iniziativa della Commissione europea trae origine da una relazione dell'Autorità bancaria europea – ABE la quale ha evidenziato la persistenza di vincoli e limiti nella disciplina delle cartolarizzazioni che ne limiterebbero la fruibilità. Ciò varrebbe in particolare per le cartolarizzazioni di esposizioni deteriorate – le cosiddette STS – per le quali non esisterebbe una ade-

guata normativa a livello europeo e che a giudizio dell'Autorità bancaria andrebbe introdotta quanto prima anche con riferimento ai profili che attengono al mantenimento del rischio.

In estrema sintesi, le cartolarizzazioni si sono effettivamente rivelate uno strumento molto utile per ridurre il volume dei crediti a rischio nei bilanci delle banche. Si tratta di operazioni attraverso le quali i crediti, generalmente raccolti in pacchetti misti, vengono trasferiti ad un soggetto specificamente costituito (cosiddetta società veicolo) il quale provvede in primo luogo all'emissione di titoli destinati alla circolazione per finanziarie l'acquisto dei crediti e, successivamente, al recupero dei crediti stessi e al rimborso dei titoli emessi.

Nel nostro Paese negli ultimi anni la legislazione in materia di cartolarizzazioni, adottata con la legge n. 130 del 1999, ha subito diverse modifiche proprio allo scopo di incentivare lo smobilizzo di crediti deteriorati in modo da sostenere le banche nello sforzo di soddisfare i requisiti patrimoniali, anche ai fini di una loro migliore valutazione in sede di *rating*, e di alleggerirne i bilanci per liberare risorse per la concessione di nuovi crediti.

Particolare rilievo, tra le iniziative adottate a livello nazionale, ha assunto l'introduzione della possibilità della concessione di una garanzia dello Stato nelle operazioni di cartolarizzazione che abbiano come sottostante crediti in sofferenza, le cosiddette GACS.

L'obiettivo di una ripresa del mercato delle cartolarizzazioni nasce essenzialmente per alleviare le condizioni molto critiche a cui possono essere esposte le banche per effetto della drammatica recessione provocata dalla pandemia, che impedirà a tanti operatori economici di adempiere nei tempi e nella misura prevista alle obbligazioni assunte con l'accensione di crediti presso le banche. Si tratta di una preoccupazione condivisibile che non può essere intesa come un regalo fatto alle banche ma che nasce dalla consapevolezza che il fallimento di istituti bancari, specie se di dimensioni significative, può pregiudicare la sostenibilità dell'intero sistema finanziario europeo

con effetti a cascata difficilmente rimediabili.

Tuttavia, ferma restando la evidente ragionevolezza dell'obiettivo che la Commissione europea intende perseguire, non si può sottovalutare il fatto che oggetto delle operazioni di cartolarizzazioni sono, appunto, crediti concessi a imprese produttive che rischiano oggi di chiudere definitivamente con un danno non meno grave sotto il profilo della continuità dell'attività imprenditoriale e sul piano occupazionale.

Né si può trascurare che una eventuale generalizzata ripresa del mercato delle cartolarizzazioni a livello europeo potrebbe porre le operazioni che riguardano crediti accesi nel nostro Paese in una condizione di svantaggio per cui, per effetto di una eventuale saturazione, potrebbe risultare più difficile collocare sul mercato ingenti volumi di crediti deteriorati concessi a imprese italiane e, conseguentemente, più faticoso il loro recupero. Una tale eventualità potrebbe concorrere a peggiorare ulteriormente le condizioni già drammatiche dei debitori interessati.

Osserva che questo è un profilo che non può essere trascurato e tale da giustificare la necessità di una valutazione estremamente accurata delle proposte avanzate dalle Istituzioni europee per capirne appieno tutte le potenziali ricadute non solo sul sistema bancario, ma più in generale, sul sistema economico e produttivo italiano.

Per questo motivo ritiene sia opportuno svolgere un rapido giro di audizioni di alcuni soggetti qualificati, a partire dall'autorità di vigilanza e dalle organizzazioni rappresentative dei consumatori, per valutare appieno la portata delle modifiche proposte dalle istituzioni europee e il loro potenziale impatto sul sistema italiano.

In estrema sintesi, rinviando alla accurata documentazione predisposta dai competenti uffici, le due proposte di regolamento mirano a introdurre nell'ordinamento europeo:

a) una definizione delle cartolarizzazioni di esposizioni deteriorate. In proposito, verrebbero adottate disposizioni spe-

cifiche per quanto concerne i fattori di ponderazione del rischio;

b) l'individuazione di criteri e regole specifici per tali cartolarizzazioni per quanto concerne il valore da mantenere nei libri dell'*originator* per cui si sposterebbe tendenzialmente sul cosiddetto *special service* il compito di provvedervi, stante la maggiore prossimità di quest'ultimo con gli operatori di mercato tra i quali verrebbero collocati i titoli;

c) la previsione dell'esonero dall'obbligo di verifica dei criteri per la concessione del credito semplificando notevolmente la procedura;

d) l'inserimento di una disciplina specifica per le cartolarizzazioni sintetiche nel bilancio, semplici, trasparenti e standardizzate (STS). L'introduzione dell'etichetta « STS » mirerebbe a indicare una tipologia di operazioni che rispettano criteri accettabili sotto il profilo della diligenza.

Portata più limitata ma comunque significativa, specie per i risparmiatori, hanno le altre modifiche all'ordinamento europeo proposte dalla Commissione europea con il pacchetto in esame. In particolare, per quanto concerne la proposta di direttiva recante modifica alla direttiva MIFID II, la Commissione europea intenderebbe ricalibrare gli obblighi di documentazione e informazione gravanti sugli operatori di mercato, ferma restando la necessità di un'adeguata protezione dei risparmiatori, in particolare dei clienti al dettaglio.

Le modifiche si muovono, appunto, nel senso di ridimensionare taluni obblighi di informazione, in particolare su supporto cartaceo. Gli interventi prospettati riguardano per lo più gli adempimenti nei confronti di clienti professionali o controparti qualificate.

A questo proposito, ritiene apprezzabile l'iniziativa assunta dal Governo italiano perché si evitino modifiche alla normativa che possano pregiudicare la situazione degli investitori al dettaglio, a partire dai piccoli risparmiatori per cui l'auspicio è che si proceda con la massima cautela.

Da ultimo, la proposta di regolamento COM(2020)281 apporta alcune modifiche alla disciplina sui prospetti informativi volte specificamente a introdurre una nuova tipologia di prospetto, facile da produrre per le imprese interessate per raccogliere sui mercati nuovi capitali, tuttavia limitato alle emittenti le cui azioni siano già negoziate in un mercato regolamentato o in un mercato delle piccole e medie imprese da almeno 18 mesi. Si stabilirebbe, appunto, la possibilità di utilizzare un prospetto semplificato, al massimo di trenta pagine, con una breve nota di sintesi di due pagine. Vengono inoltre introdotte ulteriori novità per quanto concerne la semplificazione di alcuni adempimenti riguardanti la pubblicazione di un supplemento al prospetto per titoli emessi da banche.

Su questi specifici aspetti il Governo italiano avrebbe manifestato il timore che le novità prospettate non siano sufficienti per favorire una rapida ricapitalizzazione delle imprese interessate, in particolare per il fatto che talune misure di semplificazione prospettate avrebbero carattere temporaneo e riguarderebbero le sole emissioni di azioni e non anche di obbligazioni.

Anche su questi profili appare opportuno procedere ad alcuni approfondimenti per valutare in che misura il pacchetto delle misure e proposte avanzate dalla Commissione europea risponda alle esigenze specifiche del nostro sistema.

Luigi MARATTIN, *presidente*, sottolinea come sia opportuno che il Parlamento nazionale svolga con attenzione il proprio ruolo nella fase ascendente di esame dei provvedimenti normativi europei, al fine di evitare, come di frequente accaduto – cita l'esempio della direttiva sulle risoluzioni bancarie –, che la consapevolezza degli aspetti problematici emerga solo nel momento in cui il loro *iter* è concluso e non è più possibile apportarvi modifiche.

Indi, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame congiunto dei provvedimenti ad altra seduta, avvertendo che lo svolgimento di audizioni potrà essere oggetto di valutazione nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rap-

presentati dei gruppi, convocato al termine della seduta.

La seduta termina alle 13.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13 alle 13.25.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 18 novembre 2020. — Presidenza del presidente Luigi MARATTIN. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessio Mattia Villarosa.

La seduta comincia alle 13.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Luigi MARATTIN, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Avverte inoltre che per la seduta odierna, non essendo previsto che la Commissione svolga votazioni, è consentita la partecipazione da remoto in videoconferenza dei deputati e del rappresentante del Governo, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso.

5-05002 Pastorino: Operazioni di cartolarizzazioni dei crediti di UBI Banca.

Stefano FASSINA (LEU) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario.

Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Stefano FASSINA (LEU) evidenzia di non nutrire dubbi sulla correttezza formale della procedura seguita per la carto-

larizzazione in oggetto. Ritene invece non siano stati adeguatamente valutati gli aspetti sostanziali dell'operazione, a causa di vuoti normativi che dovrebbero essere colmati al più presto per evitare che si realizzino interventi economici di questa rilevanza senza possibilità di svolgere alcun monitoraggio.

Sottolinea come la possibilità che in operazioni del genere possa essere coinvolta una società che ha come socio unico una fondazione di diritto olandese, la quale presenta caratteristiche tali da non rientrare nella vigilanza della Banca d'Italia, né della CONSOB, sia un serio problema che il legislatore dovrebbe prendere in considerazione, anche in previsione delle future numerose operazioni di cartolarizzazione che saranno poste in essere in conseguenza della crisi economica in atto.

Si dichiara infine insoddisfatto per la mancata risposta alla questione della verifica, da parte del Credito Fondiario S.p.A., della possibilità per i debitori di UBI Banca, ceduti *pro soluto* e in blocco, di rientro *in bonis*.

5-05001 Fragomeli: Erogazione del contributo a fondo perduto agli operatori economici colpiti dalla crisi legata all'emergenza epidemiologica.

Gian Mario FRAGOMELI (PD), intervenendo da remoto, illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Gian Mario FRAGOMELI (PD), intervenendo da remoto, si dichiara soddisfatto per la risposta del rappresentante del Governo, che ha confermato la celere erogazione dei contributi a fondo perduto, anche per i ristori previsti dagli ultimi provvedimenti, emanati a seguito della ripresa autunnale della pandemia.

Si riserva comunque di valutare la distribuzione territoriale e per categorie economiche dei beneficiari dei ristori erogati, come risultante dai prospetti allegati alla

risposta del Sottosegretario Villarosa e sottolinea come la situazione attuale sia estremamente fluida in considerazione della possibilità per una regione di passare da una ad altra area, tra quelle individuate nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020.

5-05003 Sangregorio: Credito d'imposta per i canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo e affitto d'azienda.

Manfred SCHULLIAN (MISTO-MIN.LING.), intervenendo da remoto, illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario.

Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Manfred SCHULLIAN (MISTO-MIN.LING.), intervenendo da remoto, si dichiara soddisfatto per la risposta del rappresentante del Governo, dalla quale risulta che la decisione della Commissione europea C (2020)7595 final ha autorizzato l'estensione del credito di imposta per i canoni di locazione di immobili a uso non abitativo e affitto di azienda.

5-05004 Porchietto: Criticità relative all'utilizzo obbligatorio del registratore telematico per la trasmissione dei corrispettivi all'Agenzia delle entrate.

Claudia PORCHIETTO (FI) illustra la propria interrogazione.

Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Claudia PORCHIETTO (FI), pur esprimendo apprezzamento per la dettagliata risposta del Sottosegretario Villarosa, ribadisce l'opportunità che siano adottati provvedimenti, quali la proroga del termine per l'adeguamento e la sospensione delle sanzioni, in favore delle circa 200.000 imprese

che ancora non si sono dotate dei registratori telematici. Evidenzia che si tratta di imprese di piccole dimensioni, che stanno risentendo in modo drammatico della crisi economica conseguente alla pandemia e che avranno serie difficoltà a dotarsi dei nuovi registratori entro la fine del corrente anno.

5-05005 Bignami: Chiarimenti in ordine ai limiti previsti nelle erogazioni di aiuti alle imprese nell'ambito del *Temporary Framework*.

Galeazzo BIGNAMI (FDI) illustra la propria interrogazione.

Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Galeazzo BIGNAMI (FDI) si dichiara soddisfatto della risposta ricevuta limitatamente all'auspicio che si possa effettivamente pervenire a una conferma dell'applicazione del beneficio in oggetto con riferimento alla singola impresa e non all'intero gruppo, anche ai fini della disciplina fiscale. Ricorda che, in caso contrario, sorgerebbe l'obbligo di procedere al saldo IRAP entro il prossimo 30 novembre, di restituire le somme ricevute oltre il limite degli 800.000 euro e un'eventuale responsabilità penale degli amministratori delle imprese al ricorrere di determinate condizioni. Si augura quindi che la questione possa trovare una soluzione al più presto.

5-05006 Raduzzi: Requisiti dei componenti della Commissione tecnica del FIR – Fondo indennizzo risparmiatori.

Raphael RADUZZI (M5S), intervenendo da remoto, illustra la propria interrogazione.

Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Raphael RADUZZI (M5S), intervenendo da remoto, si dichiara soddisfatto della risposta del rappresentante del Governo, apprezzando in particolare l'impegno personale del Sottosegretario e la prospettata possibilità di inserire misure di accelerazione per i rimborsi ai risparmiatori nella prossima legge di bilancio.

5-05007 Tarantino: Applicazione di aliquote IVA nel settore della ristorazione.

Leonardo TARANTINO (LEGA), intervenendo da remoto, illustra la propria interrogazione.

Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Leonardo TARANTINO (LEGA), intervenendo da remoto, si dichiara soddisfatto e ringrazia il Sottosegretario Villarosa per la risposta precisa, che consente di chiarire la misura dell'aliquota IVA applicabile alla vendita per asporto. Chiede poi che l'interpretazione testé fornita sia diffusa presso le associazioni di categoria, che non ne sono ancora a conoscenza.

Luigi MARATTIN, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.15.

ALLEGATO 1

5-05002 Pastorino: Operazioni di cartolarizzazioni dei crediti di UBI Banca.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Si risponde all'interrogazione in riferimento inerente ad operazioni di cartolarizzazione effettuate dalla Società RIENZA SPV srl.

Al riguardo, sentite anche la Banca d'Italia e la CONSOB, per i rispettivi aspetti di competenza, si rappresenta quanto di seguito esposto.

Preliminarmente si osserva, su un piano meramente astratto, che gli incassi delle operazioni di cartolarizzazioni vanno ad esclusivo beneficio dei portatori delle *notes* o delle *quote* emesse e non del veicolo (che resta appunto un mero contenitore e non fa attività di gestione).

È prassi consolidata, proprio per evitare ipotesi di conflitto di interessi, che i veicoli di cartolarizzazione siano di proprietà di «Enti orfani» (ovvero che non abbiano alcun interesse commerciale nelle operazioni sottostanti).

Nello specifico la Banca d'Italia ha evidenziato che, in base alla regolamentazione vigente, non autorizza le operazioni di cartolarizzazione. Dette operazioni prevedono la costituzione di società veicolo di cartolarizzazione ex legge 130/99 (*Special Purpose Vehicle* – SPV), che costituiscono un'entità giuridica tenuta a garantire la segregazione delle attività sottostanti ai titoli emessi nell'ambito della cartolarizzazione. La compagine sociale degli SPV, per prassi di mercato, può ricondursi anche a *Stitching*, fondazioni di diritto olandese, senza scopo di lucro che hanno quale unica finalità la detenzione del capitale della SPV.

Le SPV non sono soggette alla vigilanza della Banca d'Italia, la quale semplicemente tiene e aggiorna un elenco costituito in relazione agli obblighi statistici e di comunicazione anagrafica degli SPV sulla base di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1075/2013 della BCE. La società

RIENZA SPV risulta iscritta in tale elenco dal maggio 2017.

Quanto all'operazione riferita dagli interroganti, la Banca d'Italia ha precisato che Rienza SPV – nell'ambito della complessa operazione di risoluzione di Banca delle Marche, Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio, Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti – ha acquisito parte dei crediti deteriorati delle banche stesse classificati come *Unlikely to Pay*, non riconducibili a rapporti di *leasing*.

Il contratto preliminare firmato nel gennaio 2017 con UBI per la cessione (avvenuta a maggio 2017) delle banche-ponte costituite nell'ambito della citata procedura di risoluzione prevedeva, tra le condizioni, lo scorporo di una rilevante quota di crediti deteriorati dalle banche-ponte stesse.

A tal fine, è stato sottoscritto con *Questio Capital Management SGR S.p.A.*, per conto del Fondo Atlante II, un *Memorandum of Understanding* nel quale sono state definite le caratteristiche essenziali di un'operazione di dismissione dei crediti deteriorati delle banche cedenti, da realizzarsi mediante cessioni di crediti a tre società veicolo per la cartolarizzazione e dei rapporti giuridici a un patrimonio destinato, a tal fine costituiti da Credito Fondiario S.p.A.. I crediti deteriorati oggetto di cessione non sono mai entrati nella disponibilità di UBI, ma sono stati ceduti direttamente dalle banche ponte, tramite contratti sottoscritti dai propri amministratori, alle SPV.

CONSOB, infine, fa presente, per la parte di competenza, che non dispone di informazioni di vigilanza utili ai fini del riscontro dei quesiti posti nell'interrogazione, in quanto Rienza SPV srl non rientra tra gli emittenti vigilati dalla Commissione medesima, non essendo una società con azioni

quotate su mercati regolamentati italiani o europei, né un emittente diffuso.

Inoltre, la società in questione ha un capitale sociale di 10.000 euro e quindi sotto la soglia che obbliga le srl a nominare un revisore legale. Infatti, per la nomina di un organo di controllo nelle srl (sindaci o revisore legale), devono essere superati almeno due dei seguenti parametri:

attivo patrimoniale: 4 milioni di euro;

ricavi da vendite e prestazioni: 4 milioni di euro;

numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità.

La Rienza SPV è ampiamente sotto tali soglie.

Per completezza di informazione, CONSOB evidenzia, infine, che UBI Banca ha riportato nel fascicolo di bilancio consolidato al 31 dicembre 2017 informazioni qualitative e quantitative specifiche sull'operazione di cartolarizzazione citata nell'interrogazione (operazione Rienza SPV srl, pag. 324 e seguenti del fascicolo).

ALLEGATO 2

5-05001 Fragomeli: Erogazione del contributo a fondo perduto agli operatori economici colpiti dalla crisi legata all'emergenza epidemiologica.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti chiedono di conoscere quali siano i primi risultati relativi all'erogazione dei contributi a fondo perduto in favore degli operatori delle attività economiche interessate dalle restrizioni introdotte a causa della pandemia da COVID-19, con particolare riferimento ai tempi di erogazione e al dettaglio dei beneficiari suddivisi per tipologia di attività e territorio di appartenenza.

Al riguardo, sentiti gli uffici competenti, si rappresenta quanto segue.

Come si legge dal comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate del 7 novembre 2020, i bonifici sono stati disposti lo scorso 6 novembre, ossia decorsi nove giorni dall'emanazione del decreto-legge n. 137 del 2020, avvenuta il 28 ottobre 2020.

In particolare sono stati inviati i mandati di pagamento per un importo totale di 964,8 milioni di euro a favore delle 211.488 imprese più colpite dalle misure di contenimento della seconda ondata dell'epidemia COVID-19. I contributi sono stati erogati in soli nove giorni dall'emanazione del Decreto Ristori, grazie alla procedura informatica gestita dal partner tecnologico Sogei, e senza richiedere alcun adempimento ai contribuenti coinvolti che vedranno accreditarsi le somme maggiorate

direttamente sul conto corrente indicato nella domanda relativa al primo contributo a fondo perduto previsto dal Decreto Rilancio.

A ricevere i contributi sono anche 154 mila bar, pasticcerie, gelaterie e ristoranti per un importo di oltre 726 milioni di euro e 25 mila operatori dell'ospitalità per 106 milioni di euro. Sono, invece, circa 9 mila i beneficiari che operano nelle attività sportive e di intrattenimento e nel trasporto.

Tra le altre attività con più erogazioni spiccano quelle artistiche (2.935), quelle di supporto alle imprese (1.482) e quelle professionali (1.206).

Con riferimento al territorio di appartenenza, sono 32 mila i beneficiari con sede nel territorio della Lombardia, più di 20 mila nel Lazio, 17 mila circa in quattro regioni (Veneto, Campania, Toscana ed Emilia Romagna), circa 13 mila in Sicilia e Puglia e oltre 5 mila in Calabria e Marche.

Per maggiori dettagli, nei prospetti allegati viene evidenziata la suddivisione dei contributi erogati in base:

- 1) alla tipologia di attività dichiarata dai beneficiari ai fini dell'anagrafe tributaria;
- 2) alla regione/provincia di domicilio fiscale degli stessi.

Allegato 1

Prima erogazione automatica contributo a fondo perduto Articolo 1 DL n. 137/2020 (Decreto Ristori ¹)			
Tipologia di attività	N. soggetti	Importo contributo (in euro)	Importo medio pro capite (in euro)
ALLOGGIO	25.109	106.611.485	4.246
SERVIZI ALLA PERSONA	1.993	8.755.520	4.393
ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE	1.206	5.694.910	4.722
ATTIVITÀ CREATIVE, ARTISTICHE E DI INTRATTENIMENTO	2.935	14.227.782	4.848
SERVIZI TURISTICI	1.614	8.621.842	5.342
BAR, GELATERIE, PASTICCERIE E SERVIZI DI RISTORAZIONE	154.762	726.386.165	4.694
ATTIVITÀ DI NOLEGGIO E LEASING OPERATIVO	661	3.681.962	5.570
ATTIVITÀ DI ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE	1.532	7.649.058	4.993
ATTIVITÀ DI PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA, DI VIDEO E DI PROGRAMMI TELEVISIVI, DI REGISTRAZIONI MUSICALI E SONORE	549	3.496.622	6.369
ATTIVITÀ DI SUPPORTO PER LE FUNZIONI D'UFFICIO E ALTRI SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE	1.482	9.472.246	6.392
ATTIVITÀ RIGUARDANTI LE LOTTERIE, LE SCOMMESSE, LE CASE DA GIOCO	1.478	7.368.872	4.986
ATTIVITÀ SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DI DIVERTIMENTO	8.839	48.137.314	5.446
ISTRUZIONE	286	1.396.686	4.884
TRASPORTO	9.042	13.273.239	1.468
Totale	211.488	964.773.703	4.562

Allegato 2

Domicilio fiscale del beneficiario		Prima erogazione automatica contributo a fondo perduto Articolo 1 DL n. 137/2020 (Decreto Ristori ¹)		
Regione	Provincia	N. soggetti	Importo contribuito (in euro)	Importo medio pro capite (in euro)
ABRUZZO	AQ	1.436	5.562.207	3.873
ABRUZZO	CH	1.376	5.581.408	4.056
ABRUZZO	PE	1.181	5.222.113	4.422
ABRUZZO	TE	1.321	5.495.349	4.160
ABRUZZO Totale		5.314	21.861.077	4.114
BASILICATA	MT	771	3.488.737	4.525
BASILICATA	PZ	1.176	4.319.787	3.673
BASILICATA Totale		1.947	7.808.524	4.011
CALABRIA	CS	2.285	7.941.603	3.476
CALABRIA	CZ	1.055	3.867.778	3.666
CALABRIA	KR	430	1.462.974	3.402
CALABRIA	RC	1.132	4.181.841	3.694
CALABRIA	VV	604	1.933.318	3.201
CALABRIA Totale		5.506	19.387.514	3.521
CAMPANIA	AV	1.276	4.620.042	3.621
CAMPANIA	BN	868	3.189.713	3.675
CAMPANIA	CE	2.318	9.015.930	3.890
CAMPANIA	NA	8.270	38.271.017	4.628
CAMPANIA	SA	4.323	17.512.329	4.051
CAMPANIA Totale		17.055	72.609.031	4.257
EMILIA ROMAGNA	BO	3.699	16.786.095	4.538
EMILIA ROMAGNA	FC	1.535	7.273.923	4.739
EMILIA ROMAGNA	FE	1.145	5.322.355	4.648
EMILIA ROMAGNA	MO	2.215	10.649.736	4.808
EMILIA ROMAGNA	PC	1.160	5.259.526	4.534
EMILIA ROMAGNA	PR	1.532	7.363.943	4.807
EMILIA ROMAGNA	RA	1.516	7.476.105	4.931
EMILIA ROMAGNA	RE	1.686	8.011.992	4.752
EMILIA ROMAGNA	RN	2.666	12.450.353	4.670
EMILIA ROMAGNA Totale		17.154	80.594.028	4.698
FRIULI VENEZIA GIULIA	GO	523	2.475.799	4.734
FRIULI VENEZIA GIULIA	PN	986	4.552.438	4.617
FRIULI VENEZIA GIULIA	TS	880	4.048.648	4.601
FRIULI VENEZIA GIULIA	UD	2.223	9.658.410	4.345
FRIULI VENEZIA GIULIA Totale		4.612	20.735.295	4.496
LAZIO	FR	1.521	6.097.589	4.009
LAZIO	LT	1.912	8.307.121	4.345
LAZIO	RI	442	1.747.426	3.953
LAZIO	RM	15.532	78.222.206	5.036
LAZIO	VT	1.164	5.191.279	4.460
LAZIO Totale		20.571	99.565.621	4.840
LIGURIA	GE	3.278	15.326.928	4.676
LIGURIA	IM	1.332	6.257.369	4.698
LIGURIA	SP	1.252	6.486.440	5.181
LIGURIA	SV	2.039	9.381.215	4.601
LIGURIA Totale		7.901	37.451.952	4.740
LOMBARDIA	BG	3.501	16.310.804	4.659
LOMBARDIA	BS	4.949	22.506.668	4.548
LOMBARDIA	CO	1.972	10.036.294	5.089
LOMBARDIA	CR	1.164	5.157.706	4.431
LOMBARDIA	LC	1.006	4.749.564	4.721
LOMBARDIA	LO	584	2.608.275	4.466
LOMBARDIA	MB	2.083	9.660.216	4.638
LOMBARDIA	MI	10.838	55.154.924	5.089
LOMBARDIA	MN	1.181	5.529.298	4.682

Domicilio fiscale del beneficiario		Prima erogazione automatica contributo a fondo perduto Articolo 1 DL n. 137/2020 (Decreto Ristori ¹)		
Regione	Provincia	N. soggetti	Importo contribuito (in euro)	Importo medio pro capite (in euro)
LOMBARDIA	PV	1.723	7.407.876	4.299
LOMBARDIA	SO	910	4.110.004	4.516
LOMBARDIA	VA	2.434	11.700.444	4.807
LOMBARDIA Totale		32.345	154.932.073	4.790
MARCHE	AN	1.499	7.419.944	4.950
MARCHE	AP	896	4.369.571	4.877
MARCHE	FM	638	2.693.920	4.222
MARCHE	MC	1.004	5.002.736	4.983
MARCHE	PU	1.477	7.099.327	4.807
MARCHE Totale		5.514	26.585.498	4.821
MOLISE	CB	799	2.904.401	3.635
MOLISE	IS	358	1.231.731	3.441
MOLISE Totale		1.157	4.136.132	3.575
PIEMONTE	AL	1.340	6.130.002	4.575
PIEMONTE	AT	725	3.054.369	4.213
PIEMONTE	BI	510	2.053.504	4.026
PIEMONTE	CN	2.375	10.697.494	4.504
PIEMONTE	NO	1.138	5.540.856	4.869
PIEMONTE	TO	6.776	30.511.202	4.503
PIEMONTE	VB	836	4.395.933	5.258
PIEMONTE	VC	594	2.379.902	4.007
PIEMONTE Totale		14.294	64.763.262	4.531
PUGLIA	BA	4.114	17.882.318	4.347
PUGLIA	BR	1.318	5.096.774	3.867
PUGLIA	BT	1.344	5.295.991	3.940
PUGLIA	FG	2.003	7.120.403	3.555
PUGLIA	LE	2.777	10.869.263	3.914
PUGLIA	TA	1.508	6.052.887	4.014
PUGLIA Totale		13.064	52.317.636	4.005
SARDEGNA	CA	1.270	5.887.079	4.636
SARDEGNA	NU	967	3.299.427	3.412
SARDEGNA	OR	593	2.108.235	3.555
SARDEGNA	SS	2.340	9.751.788	4.167
SARDEGNA	SU	1.069	3.965.729	3.710
SARDEGNA Totale		6.239	25.012.258	4.009
SICILIA	AG	1.131	4.156.004	3.675
SICILIA	CL	597	2.013.005	3.372
SICILIA	CT	2.284	9.983.693	4.371
SICILIA	EN	410	1.392.185	3.396
SICILIA	ME	2.087	8.502.741	4.074
SICILIA	PA	2.813	12.137.892	4.315
SICILIA	RG	944	4.108.517	4.352
SICILIA	SR	1.205	5.166.719	4.288
SICILIA	TP	1.437	5.993.520	4.171
SICILIA Totale		12.908	53.454.276	4.141
TOSCANA	AR	1.269	6.224.576	4.905
TOSCANA	FI	4.183	22.316.239	5.335
TOSCANA	GR	1.411	6.695.828	4.745
TOSCANA	LI	1.850	8.404.644	4.543
TOSCANA	LU	1.930	9.769.186	5.062
TOSCANA	MS	847	3.801.996	4.489
TOSCANA	PI	1.770	8.462.866	4.781
TOSCANA	PO	755	3.728.456	4.938
TOSCANA	PT	1.036	5.024.021	4.849
TOSCANA	SI	1.586	8.705.690	5.489

Domicilio fiscale del beneficiario		Prima erogazione automatica contributo a fondo perduto Articolo 1 DL n. 137/2020 (Decreto Ristori")		
Regione	Provincia	N. soggetti	Importo contributo (in euro)	Importo medio pro capite (in euro)
TOSCANA Totale		16.637	83.133.502	4.997
TRENTINO ALTO ADIGE	BZ	4.124	18.217.409	4.417
TRENTINO ALTO ADIGE	TN	2.802	13.102.328	4.676
TRENTINO ALTO ADIGE Totale		6.926	31.319.737	4.522
UMBRIA	PG	2.506	12.674.095	5.058
UMBRIA	TR	756	3.608.444	4.773
UMBRIA Totale		3.262	16.282.539	4.992
VALLE D'AOSTA	AO	1.134	5.206.484	4.591
VALLE D'AOSTA Totale		1.134	5.206.484	4.591
VENETO	BL	1.049	4.238.544	4.041
VENETO	PD	2.786	13.344.324	4.790
VENETO	RO	767	3.385.740	4.414
VENETO	TV	2.742	13.066.394	4.765
VENETO	VE	4.139	22.936.244	5.541
VENETO	VI	2.708	12.210.121	4.509
VENETO	VR	3.756	18.430.645	4.907
VENETO Totale		17.947	87.612.012	4.882
NON RESIDENTE	--	1	5.252	5.252
NON RESIDENTE Totale		1	5.252	5.252
Totale complessivo		211.488	964.773.703	4.562

ALLEGATO 3

5-05003 Sangregorio: Credito d'imposta per i canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo e affitto d'azienda.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti evidenziano che l'articolo 77 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 ha previsto l'estensione anche alle strutture termali del credito d'imposta per i canoni di locazione di immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda, introdotto dall'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e ne ha prorogato la validità fino al 31 dicembre 2020.

In relazione a tale agevolazione, gli Onorevoli interroganti chiedono « quali iniziative intende intraprendere il Governo affinché il credito di imposta previsto, in materia di credito di imposta per i canoni di locazione di immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda, possa considerarsi efficace e autorizzato da parte della Commissione europea come già accaduto per la proroga della moratoria straordinaria sui finanziamenti per le PMI di cui al comma 2 dello stesso articolo 77 del predetto decreto-legge, ciò a seguito di quanto rappresentato dal MEF con il comunicato stampa del 29 settembre 2020 ».

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

Al fine di contenere gli effetti negativi determinati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'articolo 77 del citato decreto-legge n. 104 del 2020, ha introdotto due ulteriori misure di aiuto, in particolare: *a)* col comma 1, si è provveduto ad estendere anche alle strutture termali il credito d'imposta previsto dall'articolo 28 del decreto-legge n. 34 del 2020 (rapportato alla locazione di beni immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento di attività imprenditoriali), e ad ampliare la portata e

l'efficacia temporale del beneficio a favore delle imprese turistico recettive; 2) col comma 2, si è provveduto a prorogare, fino al 31 marzo 2021, la moratoria straordinaria per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale prevista dall'articolo 56, comma 2, lettera *c)*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, a favore delle PMI del settore turistico.

Il comma 3 del citato articolo 77 del decreto-legge n. 104 del 2020 ha subordinato l'efficacia di entrambe le agevolazioni di cui ai riferiti commi 1 e 2, all'autorizzazione della Commissione europea (ex articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea).

Tanto premesso, con particolare riguardo al beneficio dell'estensione del credito d'imposta per i canoni di locazione di immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda, si segnala che detta agevolazione è stata autorizzata con la decisione della Commissione europea n. C(2020) 7595 final del 28 ottobre 2020.

Con tale decisione della Commissione europea sono state altresì autorizzate ulteriori misure (modifiche all'articolo 28 del DL 34/2020 introdotte in sede di conversione con modificazioni in legge n. 77/20; modifiche all'articolo 177 dello stesso DL 34/2020 in materia di esenzione dall'IMU settoriali; articolo 78 del decreto-legge n. 104/77, sempre in materia di IMU), circostanza che ha reso maggiormente complessa l'adozione della decisione da parte delle autorità europee.

Giova, infine, precisare che le risposte agli interpelli da parte dell'Agenzia delle entrate menzionate dagli Onorevoli interroganti sul punto, si sono limitate a richiamare esclusivamente la previsione di cui al citato comma 3 dell'articolo 77, senza introdurre, in via interpretativa, alcuna limi-

tazione alle ordinarie modalità di fruizione del bonus affitti e sono state notificate ai contribuenti istanti prima della pubblicazione della predetta autorizzazione.

La loro pubblicazione sul sito dell'Agenzia è avvenuta, come di consueto, in con-

formità a quanto previsto dal Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 7 agosto 2018, al fine di rendere noti i chiarimenti resi con tali risposte, senza alcun effetto di « blocco alla fruizione » della relativa agevolazione.

ALLEGATO 4

5-05004 Porchietto: Criticità relative all'utilizzo obbligatorio del registratore telematico per la trasmissione dei corrispettivi all'Agenzia delle entrate.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti fanno riferimento all'imminente scadenza del termine entro il quale i commercianti al minuto dovranno dotarsi di un apposito strumento in grado di memorizzare e trasmettere online i dati dei corrispettivi giornalieri all'Agenzia delle entrate. A tale proposito, nel segnalare come ciò si traduca in un aggravio notevole per molte imprese non dotate di registratore telematico (Rt), chiedono di sapere se siano state individuate alternative all'utilizzo obbligatorio di quest'ultimo ovvero se non si ritenga opportuno prorogare il termine sopra citato del 1° gennaio 2021.

Al riguardo, sentiti gli uffici competenti, si rappresenta quanto segue.

Per assolvere all'obbligo dell'invio dei corrispettivi previsto dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, l'esercente ha oggi a disposizione diverse soluzioni. Oltre all'opzione di dotarsi di un nuovo apparecchio Registratore Telematico (cosiddetto «nativo»), le regole tecniche definite dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 28 ottobre 2016 prevedono la possibilità di «adattare» gli esistenti Misuratori Fiscali (in linguaggio comune indicati come Registratori di Cassa), già in possesso degli esercenti, alla trasmissione telematica dei corrispettivi.

L'operazione di adattamento è stata resa possibile su quasi tutti i modelli Registratori di Cassa in commercio, con pochissime esclusioni legate ai modelli più obsoleti. Questa soluzione è stata prevista sin dall'inizio proprio per consentire ai produttori di effettuare l'adattamento dei modelli di Registratori di Cassa già in produzione, e agli esercenti di potersi adeguare mantenendo gli apparecchi già in uso, aggiornati,

riducendo conseguentemente la spesa di adeguamento.

Un'ulteriore opzione, disponibile da Giugno 2020, prevede che l'esercente possa emettere i documenti commerciali on-line, attraverso un servizio web dell'Agenzia delle entrate, utilizzando un Personal Computer o un dispositivo mobile connessi in rete.

Alla data del 31 ottobre 2020 la platea degli esercenti che risultano dotati di registratore telematico (o server RT) ovvero che utilizzano la procedura web messa a disposizione dall'Agenzia delle entrate, risultava di quasi 1,4 milioni di soggetti.

Ciò evidenzia che la gran parte degli operatori IVA soggetti all'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi ha già provveduto ad adeguarsi al nuovo processo, abbandonando la pregressa modalità di certificazione dei corrispettivi (scontrino o ricevuta fiscale). Tale operazione è avvenuta con gradualità nell'arco degli ultimi due anni, anche a seguito delle modifiche normative e regolamentari che hanno previsto la non applicazione delle sanzioni stabilite dall'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo n. 127/15 per coloro che, pur mantenendo l'onere di emettere uno scontrino o ricevuta fiscale, inviavano mensilmente all'Agenzia delle entrate i dati dei corrispettivi giornalieri registrati mediante apposito flusso telematico.

Conseguentemente, come più volte emerso anche nel corso dei confronti con le associazioni di categorie, il registratore telematico (o server RT per gli operatori con almeno 3 punti cassa nello stesso punto vendita) e la procedura web gratuita messa a disposizione dall'Agenzia delle Entrate sono strumenti che, di fatto, hanno già sostituito, per la stragrande maggioranza degli operatori, il vecchio registratore di

cassa ovvero il vecchio bollettario « madre/figlia » delle ricevute fiscali, dimostrando di essere facilmente gestibili da qualsiasi tipologia di esercente.

L'Agenzia delle Entrate ha, inoltre, da tempo avviato i necessari approfondimenti tecnici e giuridici per affiancare ai due strumenti oggi in vigore (RT e procedura web) ulteriori strumenti tecnologici attraverso cui effettuare l'adempimento di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, tra cui sistemi evoluti di pagamento e soluzioni esclusivamente *software*, con l'obiettivo di integrare il più possibile il processo di certificazione fiscale con quello del pagamento elettronico (nel caso di sistemi evoluti di pagamento) ovvero per integrare il più possibile il processo di certificazione fiscale con quello di gestione amministrativa (integrazione con i software gestionali).

Tuttavia, gli approfondimenti realizzati non consentono ancora – ad oggi – di

essere certi che tali soluzioni siano in grado di garantire i requisiti di « sicurezza e inalterabilità » dei dati nella fase di memorizzazione e trasmissione telematica previsti dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 127/15, al pari dei registratori telematici e della procedura web.

Inoltre, allorquando saranno individuati gli accorgimenti tecnici per rispettare tale garanzia, l'Agenzia delle entrate dovrà notificare alla Commissione UE la bozza del provvedimento e delle relative specifiche tecniche che disciplineranno le nuove soluzioni per rispettare le disposizioni della direttiva UE/2015/1535.

Deve, comunque, sottolinearsi che tali innovativi strumenti rappresenterebbero più una evoluzione degli strumenti già disponibili sul mercato che, come detto, sono già adeguati e sufficienti per il rispetto delle disposizioni normative.

ALLEGATO 5

5-05005 Bignami: Chiarimenti in ordine ai limiti previsti nelle erogazioni di aiuti alle imprese nell'ambito del *Temporary Framework*.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti chiedono se siano in corso contatti con la Commissione europea finalizzati a chiarire i termini di applicazione della sezione 3.1 del « Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della Covid-19 » ove si prevede, tra l'altro, che la Commissione considererà gli aiuti di Stato compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera *b*), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, purché l'importo complessivo dell'aiuto non superi 800.000 euro per impresa.

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

Giova preliminarmente osservare che la Commissione europea con Decisione C(2020) 4447 final del 26 giugno 2020 (SA 57429) ha autorizzato, sulla base della suddetta sezione 3.1 del quadro temporaneo, quattro misure fiscali previste dal decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 recante « Misure urgenti in materia di salute, Sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 », tra le quali l'agevolazione di cui all'articolo 24 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 con il quale si prevede che non è dovuto il versamento del saldo IRAP relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019 nonché il versamento della prima rata dell'acconto relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.

Come rilevato dagli Onorevoli interroganti, il riconoscimento di tale beneficio è sottoposto al limite degli 800.000 per impresa secondo la nozione di « impresa unica » sostenuta dalla Commissione europea, ricavabile altresì dalla circolare del Dipartimento per le Politiche Europee della Pre-

sidenza del Consiglio del 18 giugno 2020, che non consente di riferire la predetta con riferimento alla singola impresa, dovendosi invece considerare l'unità economica consistente nel gruppo di imprese soggetto a controllo giuridico o economico.

A seguito del quarto emendamento al Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della COVID-19, adottato il 13 ottobre 2020, oltre a estendersi l'operatività del quadro temporaneo al 30 giugno 2021, è stata altresì introdotta una nuova categoria di aiuti ammissibili sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti a causa della crisi economica innescata dall'emergenza sanitaria che possono essere considerati compatibili con l'articolo 107 par. 3 lett. *b*) Trattato sul Funzionamento dell'unione europea, subordinatamente al rispetto di determinate condizioni, nel limite di importo complessivo dell'aiuto di 3 milioni di euro per impresa (sezione 3.12).

Rispetto alla riconducibilità dell'agevolazione prevista dal citato articolo 24 del decreto-legge n. 34/2020 alla citata Sezione 3.12, si segnala che sono attualmente in corso contatti con i competenti Servizi della Commissione europea in ordine alla possibilità di applicare tale sezione – e, quindi, il più alto massimale di aiuti ammissibili ivi previsto – anche alla disciplina fiscale ivi compresa quella prevista per l'Irap già autorizzata con decisione della Commissione sul caso SA. 57429.

Tale iniziativa si è resa indispensabile in conseguenza della nozione di impresa unica ritenuta applicabile dalla Commissione europea anche alla disciplina di aiuti adottata mediante il richiamato *Temporary framework*.

ALLEGATO 6

5-05006 Raduzzi: Requisiti dei componenti della Commissione tecnica del FIR – Fondo indennizzo risparmiatori.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Ringrazio gli Onorevoli Raduzzi e Curro per i quesiti che hanno posto e che mi consentono di chiarire alcuni aspetti legati all'operatività del Fondo Indennizzo Risparmiatori (FIR) che, come sapete, è oggetto di grande attenzione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri e del sottoscritto.

Devo, in primo luogo, evidenziare che tutti i membri della Commissione tecnica, al momento di accettare l'incarico, hanno confermato il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 9 del decreto ministeriale 10 maggio 2019. Sono a conoscenza delle segnalazioni effettuate dalle associazioni dei risparmiatori e, pertanto, sarà mia cura chiedere al Presidente della Commissione tecnica una nuova conferma, da parte di tutti i membri della medesima Commissione, del possesso dei requisiti previsti dall'articolo 9 del decreto ministeriale 10 maggio 2019, e conseguentemente informerò i competenti uffici del Ministero.

Specificato questo e passando al profilo delle modalità di lavoro della Commissione tecnica del Fondo, mi pare utile riportare alcuni dati.

Quanto all'attività svolta dalla Commissione tecnica, va premesso che sono state istituite tre Sottocommissioni, ognuna costituita da tre Commissari, ai fini dell'esame delle domande di indennizzo trasmesse dalla Segreteria tecnica, all'esito della lavorazione preistruttoria.

La Commissione tecnica del FIR, dopo aver superato la fase iniziale dei lavori, si sta riunendo senza soluzione di continuità, esaminando le istanze con cadenza settimanale a partire dallo scorso mese di ottobre, consentendo la valutazione, sinora, di oltre 3.300 domande, con una media di circa 400 domande a riunione (1.600 al

mese). Le riunioni svolte sono state complessivamente 23.

Aggiungo poi che la Commissione, a seguito della delibera assunta lo scorso 1° ottobre, sulla misura degli indennizzi concedibili, con la quale è stata determinata la percentuale dell'anticipo del 40 per cento in attesa della predisposizione del piano di riparto, ha avviato le procedure relative alle disposizioni di pagamento a favore dei singoli aventi diritto, consentendo la liquidazione di acconti per circa euro 4.600.000,00.

Non vi è dubbio, ad ogni modo, che sarebbe auspicabile che la Commissione tecnica, con l'ausilio della Segreteria tecnica, incrementasse ancora di più la propria operatività, arrivando a deliberare su di un numero di pratiche maggiore, al fine di poter validamente terminare i propri lavori entro il termine preventivato.

Ora, mi preme rimarcare che la questione del miglioramento delle modalità e dei tempi di decisione della Commissione tecnica deve essere affrontata considerando le peculiarità giuridiche della disciplina del Fondo Indennizzo Risparmiatori.

Ci tengo a rappresentare che è stata avviata un'intensa interlocuzione tra la stessa Commissione tecnica e gli Uffici competenti del Tesoro, proprio con il fine di individuare, entro il perimetro normativo consentito, *best practices* per rendere più efficiente ed agevole il lavoro di quest'ultima.

Una strada che si sta verificando è quella dell'approvazione «massiva» delle istanze da parte della Commissione. Questo sempre considerando le caratteristiche giuridiche del procedimento in questione (e dunque la divisione dei compiti istruttori e decisorio tra la Segreteria e la Commissione

Tecnica), e nel solco di quanto accade già in altri settori dell'attività della pubblica amministrazione.

Concludo informando gli Onorevoli di aver chiesto ai preposti uffici del Ministero dell'Economia e delle Finanze, nell'ambito

delle mie prerogative Istituzionali, uno specifico intervento nella Legge di Bilancio 2021 per aumentare all'80 per cento l'anticipo che la Commissione tecnica conferisce ai risparmiatori in attesa della predisposizione del piano di riparto.

ALLEGATO 7

5-05007 Tarantino: Applicazione di aliquote IVA nel settore della ristorazione.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti, con riferimento alle disposizioni che, per motivi di contenimento dei rischi di contagio da COVID-19, hanno previsto la chiusura anticipata di bar e ristoranti permettendo dopo le 18.00 unicamente il servizio da asporto, segnalano come vi sia una differenza di percentuali IVA applicate sul servizio al tavolo (10 per cento) e quello da asporto (22 per cento). Chiedono, pertanto, di sapere se, non si ritenga opportuno allineare l'aliquota da asporto a quella da tavolo così da evitare ulteriori aggravii a carico dei consumatori.

Al riguardo, sentiti gli uffici competenti, si rappresenta quanto segue.

Ai sensi del n. 121) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, scontano l'IVA al 10 per cento le « somministrazioni di alimenti e bevande, effettuate anche mediante distributori automatici (...) ».

Tale disposizione recepisce il n. 12-bis) dell'allegato III alla direttiva 2006/112/CE, che consente agli Stati membri di assoggettare ad aliquote ridotte i « servizi di ristorazione e catering (...) ».

In proposito, preliminarmente, si rileva che la somministrazione presuppone la consumazione *in loco* degli alimenti (salvo il caso del *catering*), mentre le vendite da asporto sono, a tutti gli effetti, cessioni di beni, con la conseguenza che scontano l'aliquota applicabile in dipendenza della singola tipologia di bene alimentare venduto.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020, all'articolo 1, lettera *ee*), è stato stabilito che le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle 18.00; il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo,

salvo che siano tutti conviventi; dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 24:00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

Con il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, all'articolo 2, comma 4, lettera *c*), è stata prevista, per le aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto, la sospensione delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o a contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per le attività di confezionamento che di asporto nonché, fino alle ore 22:00, la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

Allo stato attuale, tuttavia, tenuto conto che la riduzione dei coperti per il rispetto degli stringenti vincoli igienico-sanitari per la somministrazione *in loco* degli alimenti, la vendita da asporto e la consegna a domicilio rappresentano modalità integrative mediante le quali i titolari dei suddetti esercizi possono svolgere la loro attività, anche se dotati di locali, strutture, perso-

nale e competenze astrattamente caratterizzanti lo svolgimento dell'attività di somministrazione, abitualmente svolta dagli stessi.

Alla luce di quanto suesposto, entrambe le ipotesi possono rientrare nell'applicazione delle aliquote ridotte ai sensi del punto 12-*bis* o ai sensi del punto 1 dell'allegato III della direttiva IVA che elenca beni e servizi ai quali è possibile applicare l'aliquota ridotta in conformità dell'articolo 98 della direttiva IVA.

La Corte di Giustizia UE si è espressa al riguardo con sentenza del 10 marzo 2011 nelle cause riunite C-497- C-502/09, Bog e altri, prima dell'adozione del Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 2011. La stessa Corte, peraltro, è stata recentemente investita da un giudice polacco nella pregiudiziale C-703/19, rispetto al trattamento IVA dei casi di asporto in caso di strutture adibite a ristorazione.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Intermediazione e gestione dei diritti d'autore e liberalizzazione del settore. C. 1305 Battelli, C. 1735 Lattanzio e C. 2716 Vacca (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	211
Riconoscimento della qualifica di attrice o attore professionista e istituzione del registro nazionale. C. 2568 Madia (<i>Esame e rinvio</i>)	217
Disposizioni per la riorganizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore. C. 544 Gelmini e C. 2387 Invidia (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 2692</i>)	222
Disposizioni in materia di reclutamento e stato giuridico dei ricercatori universitari e degli enti di ricerca, nonché di dottorato e assegni di ricerca. C. 208 Fregolent, C. 783 Torto, C. 1608 Melicchio e C. 2218 Piccoli Nardelli (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 1382 e C. 2294</i>)	224

SEDE CONSULTIVA:

Legge di delegazione europea 2019-2020. C. 2757 Governo, approvato dal Senato.	
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2019. Doc. LXXXVII, n. 3 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	225
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	234

RISOLUZIONI:

7-00570 Casa e 7-00583 De Angelis: Iniziative per la memoria di Gigi Proietti (<i>Discussione e conclusione – Approvazione delle risoluzioni n. 7-00570 e n. 7-00583</i>)	234
ALLEGATO 1 (Nuovo testo della risoluzione n. 7-00570)	240
7-00423 Vacca, 7-00550 Lattanzio, 7-00552 Belotti, 7-00553 Piccoli Nardelli, 7-00557 Mollicone e 7-00558 Aprea: Su beni culturali e tecnologia digitale (<i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i>)	235

SEDE CONSULTIVA:

DL 125/2020: Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020. C. 2779 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	236
ALLEGATO 2 (Parere approvato)	241

SEDE REFERENTE

Mercoledì 18 novembre 2020. – Presidenza della presidente Vittoria CASA. – Intervengono, in videoconferenza, la Viceministra dell'istruzione Anna Ascani e la sottosegretaria di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Anna Laura Orrico.

La seduta comincia alle 10.05.

Intermediazione e gestione dei diritti d'autore e liberalizzazione del settore.

C. 1305 Battelli, C. 1735 Lattanzio e C. 2716 Vacca.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 10 novembre 2020.

Vittoria CASA, *presidente*, ricorda che il relatore ha già illustrato le proposte di legge C. 1305 e C. 1735 e si è riservato di riferire oggi sulla proposta di legge C. 2716 Vacca.

Gabriele TOCCAFONDI (IV), *relatore*, rileva che la proposta di legge C. 2716 Vacca – sottoscritta anche dal deputato Battelli, già presentatore della proposta di legge C. 1305, di cui aveva riferito alla Commissione nella precedente seduta – ha come obiettivo dichiarato quello di completare il processo di liberalizzazione del mercato delle opere dell'ingegno avviato con il recepimento in Italia della direttiva europea 2014/26/UE del 2014, concernente la gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e la concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online: recepimento intervenuto con il decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35.

La proposta di legge intende favorire lo sviluppo della creatività e garantire protezione agli autori delle opere e agli altri aventi diritto con il rendere più flessibili, efficienti, produttive e trasparenti le transazioni contrattuali tra le società di ge-

stione collettiva e gli enti di gestione indipendente, da una parte, e gli utilizzatori delle opere dell'ingegno e dei materiali protetti dai diritti connessi, dall'altra parte, nelle fasi di rilascio delle licenze, di negoziazione dei compensi, di fissazione delle tariffe, di incasso dei pagamenti e di ripartizione degli introiti tra gli aventi diritto.

La proposta prevede innanzitutto una revisione sistematica della legge 22 aprile 1941, n. 633 (che disciplina la protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio), e, indirettamente del regolamento di esecuzione della legge stessa, contenuto nel regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369.

In dettaglio, gli articoli 1 e 2 modificano, rispettivamente, la citata legge n. 633 del 1941 e la legge n. 2 del 2008, che reca disposizioni concernenti la Società italiana degli autori ed editori-SIAE.

In primo luogo, la proposta stabilisce nuove disposizioni in materia di intermediazione e gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi, con l'obiettivo esplicitamente dichiarato di prevenire abusi di posizione dominante e comportamenti potenzialmente lesivi della concorrenza. Come le proposte C. 1305 e la C. 1735, anche la proposta di legge C. 2716 Vacca estende alle entità di gestione indipendente la possibilità di svolgere l'attività di intermediazione dei diritti d'autore, richiamando esplicitamente la libera concorrenza.

L'articolo 180 della legge n. 633 del 1941 è conseguentemente modificato nel senso di prevedere che l'attività di intermediario, comunque attuata e sotto ogni forma – anziché essere riservata in via esclusiva alla SIAE, come oggi previsto – sia esercitata dagli organismi di gestione collettiva e dalle entità di gestione indipendente, in regime di libera concorrenza, fermo restando il soddisfacimento, da parte di questi soggetti, di specifici requisiti elencati dalla proposta di legge (all'articolo 182-*bis*).

La proposta specifica peraltro che è in ogni caso salvo il diritto dei titolari dei diritti di concedere licenze per l'uso non commerciale di diritti o tipi di opere e altri materiali protetti di loro scelta.

In conseguenza della liberalizzazione, la proposta in esame modifica o abroga le disposizioni della legge n. 633 che riconoscono particolari prerogative pubblicistiche alla SIAE.

Nella prospettiva della liberalizzazione del settore, le competenze della SIAE sono ridefinite, come nelle altre due proposte di legge, ed è dettata una disciplina intesa a favorire un processo graduale di trasformazione della SIAE. In particolare, la proposta provvede a separare l'attività istituzionale di intermediazione e gestione collettiva del diritto d'autore dalle funzioni pubblicistiche attualmente affidate alla SIAE. Nel progetto in esame la SIAE cessa di essere un ente pubblico economico e continua ad esercitare l'attività di intermediazione come soggetto privato, in una delle forme previste della legge.

Le funzioni di carattere pubblicistico affidate fino ad oggi alla SIAE sono trasferite a un nuovo organismo: l'Agenzia del diritto d'autore e dei diritti connessi, che viene istituita dalla proposta di legge in esame. Ad essa è affidato di assicurare il buon andamento del mercato di riferimento e quindi il regolare funzionamento degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendenti nel campo della tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi. All'Agenzia costituenda è inoltre affidato il compito di sostenere la promozione delle iniziative culturali e la protezione delle opere dell'ingegno e dei materiali protetti dai diritti connessi. Le sono affidate altresì la costituzione e la tenuta di un registro pubblico delle opere e dei materiali protetti, che deve contenere tutte le informazioni sul regime dei diritti rilevanti. Il registro è pensato per essere aperto, condivisibile e interoperabile, in modo che possa agevolare il rilascio delle licenze per le utilizzazioni delle opere e dei materiali protetti e la riscossione e la ripartizione dei relativi compensi agli aventi diritto. L'Agenzia è chiamata, altresì, a gestire la rete territoriale che attualmente fa capo alla SIAE, mettendola a disposizione delle società di gestione collettiva del diritto d'autore e dei diritti connessi che ne facciano richiesta.

Inoltre, all'Agenzia vengono attribuite funzioni di mediazione in caso di controversie tra le parti riguardanti la richiesta di licenze per la messa a disposizione di opere audiovisive, nonché funzioni di risoluzione alternativa delle controversie. Al riguardo la relazione di accompagnamento della proposta Vacca richiama quanto previsto dall'articolo 13 della direttiva europea 2019/790/UE sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale, il cui recepimento – lo ricorda per inciso – è previsto nell'ambito del disegno di legge di delegazione europea attualmente all'esame della XIV Commissione (atto Camera 2757) e di cui la Commissione inizierà oggi l'esame in sede consultiva. Si tratta nel complesso di funzioni che – nella valutazione dei proponenti il testo in esame – non interferiscono con quelle dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) in materia di tutela del diritto d'autore *on line* e di controllo delle qualifiche degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendente, né con quelli affidati all'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCOM) sulla verifica delle possibili distorsioni del sistema concorrenziale.

Per favorire il buon andamento del mercato di riferimento, l'Agenzia è anche incaricata della gestione di una banca di dati informatica nella quale dovranno essere registrate le opere dell'ingegno e i materiali protetti, i titolari dei diritti amministrati e le condizioni di licenza per l'utilizzo economico delle opere, comprese le tariffe; la banca dati è pensata come liberamente condivisibile e interoperabile. In vista della costituzione e della manutenzione della banca dati, gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendente sono chiamati a fornire all'Agenzia, a pena di sanzione, le informazioni in loro possesso sul regime dei diritti delle opere dell'ingegno e dei materiali protetti.

Nella parte che istituisce l'Agenzia (articolo 2), la proposta di legge ne disciplina dettagliatamente la fisionomia e le funzioni, nonché le modalità di approvazione dello statuto e quelle di selezione dei membri del suo consiglio di amministrazione.

In particolare, l'Agenzia opera in piena autonomia, con indipendenza di giudizio e di valutazione. Ai suoi ruoli del personale si accede mediante concorso pubblico. L'Agenzia ha compiti innanzitutto di vigilanza: vigila sugli organismi di gestione collettiva e sulle entità di gestione indipendente del diritto d'autore, esercitando poteri di ispezione e di accesso; e vigila sul libero andamento e sulla concorrenza del mercato. Inoltre, può gestire servizi di accertamento e riscossione di imposte, contributi e diritti, anche in regime di convenzione con pubbliche amministrazioni, regioni, enti locali e altri enti pubblici o privati; è chiamata a promuovere, d'intesa con i Ministeri competenti, studi e iniziative per incentivare la creatività dei giovani autori italiani e agevolare la fruizione pubblica, libera e gratuita a fini didattici ed educativi delle opere dell'ingegno diffuse attraverso reti telematiche e digitali; cura la banca di dati di cui si è detto; e può segnalare al Governo l'opportunità di interventi, anche legislativi, in relazione alle innovazioni tecnologiche e all'evoluzione, sul piano interno e internazionale, del settore delle comunicazioni.

La proposta Vacca sancisce anche il divieto di costituire posizioni dominanti in capo a uno stesso soggetto, anche attraverso soggetti controllati e collegati. Al fine di prevenirlo, gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendente dei diritti d'autore sono tenuti a comunicare all'Agenzia le operazioni di concentrazione di cui sono parti al fine dell'esercizio delle rispettive competenze.

Per quanto riguarda lo statuto dell'Agenzia, la proposta specifica che esso deve definire i poteri, il funzionamento e l'organizzazione dell'organo e che deve essere approvato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia.

Quanto invece ai consiglieri di amministrazione, è previsto che siano cinque, compreso il presidente e l'amministratore delegato, e che durino in carica per cinque anni, non rinnovabili. I consiglieri sono

scelti attraverso una procedura ad evidenza pubblica, sulla base dei *curricula* che i candidati inviano a seguito di un avviso pubblico. È previsto che due componenti siano selezionati sulla base delle competenze economico-giuridiche e due altri sulla base delle competenze tecnico-scientifiche, fermo per tutti il requisito dell'esperienza dirigenziale presso soggetti pubblici o privati operanti nei settori dell'editoria e nella promozione e nella tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi. Non è comunque ammessa la candidatura a consigliere di coloro che nei sette anni precedenti alla nomina abbiano ricoperto cariche di Governo o cariche politiche elettive, a qualunque livello, ovvero incarichi o uffici di rappresentanza nei partiti politici, né i soggetti che si trovino in una delle situazioni di incompatibilità o conflitto di interesse elencate dalla proposta di legge. Se i candidati che soddisfano i requisiti sono più di quelli da nominare, l'Agenzia procede a un sorteggio. Nella selezione dei candidati un ruolo speciale è attribuito alle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono chiamate ad audire i soggetti sorteggiati per valutarne i profili, secondo le diverse aree di competenza. Qualora una Commissione parlamentare, con la maggioranza dei due terzi dei componenti, esprima parere contrario su un soggetto audito, l'Agenzia deve procedere all'estrazione di un nuovo nominativo per la medesima area di competenza; le Commissioni parlamentari procedono quindi a una nuova audizione, fermo restando che, se dopo trenta giorni non si sono espresse, il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo nomina consiglieri di amministrazione i candidati sorteggiati. Il presidente del consiglio di amministrazione può essere indicato dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo. In mancanza di sua indicazione, il presidente è eletto dal consiglio di amministrazione.

Per la fase di transizione, al termine della quale la SIAE cesserà di essere un ente pubblico economico sottoposto alla vigilanza statale, è previsto un arbitrato inteso alla ricognizione della provenienza e consistenza dei beni immobili della società:

quelli che risulteranno derivati da un'originaria cessione da parte dello Stato o da acquisti finanziati con proventi derivanti da attività pubblicitiche saranno trasferiti al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, mentre la parte non avente valore artistico-culturale è previsto sia alienata per alimentare un fondo ministeriale finalizzato alla promozione, alla formazione e alla diffusione della cultura musicale, artistica, editoriale e delle attività a esse connesse e al finanziamento del fondo pensionistico di settore già esistente o di un nuovo fondo pensionistico.

La separazione delle funzioni istituzionali e pubblicitiche assegnate alla SIAE è prevista anche in relazione all'attività esercitata dai funzionari della rete territoriale, che è trasferita all'Agenzia del diritto d'autore e dei diritti connessi e che può da questa essere messa a disposizione degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendente, sulla base di convenzioni.

In connessione con la revisione del ruolo della SIAE, la proposta di legge abolisce l'istituto del contrassegno SIAE e la disciplina penale connessa, a tal fine sopprimendo il riferimento al contrassegno contenuto negli articoli 171-*bis*, 171-*ter* e 171-*sexies* e abrogando gli articoli 171-*septies* e 181-*bis* della legge n. 633 del 1941.

Più in dettaglio, la proposta contiene anche una serie di innovazioni su ambiti specifici: nel caso di un'opera creata con il contributo di più autori – con riferimento alla quale il diritto di autore, in base all'articolo 10 della legge n. 633, appartiene in comune a tutti i coautori – la proposta Vacca (come anche la proposta C. 1735 Lattanzio) precisa che ciascun autore ha il diritto di affidare la gestione dei propri diritti a un soggetto diverso da quello scelto dagli altri autori.

A parte questo, la proposta di legge Vacca stabilisce un nuovo inquadramento giuridico della figura professionale del disk jockey-DJ, che è inserito nell'elenco degli artisti interpreti ed esecutori, assieme agli attori, ai cantanti, ai musicisti, ai ballerini e alle altre persone che rappresentano, cantano, recitano, declamano o eseguono

opere dell'ingegno. Sempre in merito ai DJ, la proposta Vacca introduce nella legge n. 633 un articolo 80-*bis*, che precisa i contorni di questa figura, individuandolo come l'artista che, attraverso la scelta personale e la conoscenza teorico e pratica musicale e tecnologica, esegue in pubblico, in un'unica sequenza, più brani musicali lecitamente acquisiti, in qualsiasi formato e in un unico flusso, grazie all'utilizzo di strumenti audio analogici o digitali ovvero con qualsiasi altra tecnologia. La proposta precisa inoltre che – nell'esercizio della sua attività professionale di esecuzione in pubblico di brani musicali lecitamente acquisiti, in qualsiasi formato e con l'uso di qualsiasi tecnologia – il disc jockey-DJ ha diritto a riprodurre tali brani a uso professionale, senza dover corrispondere alcun compenso.

La proposta interviene anche sull'articolo 46 della legge n. 633, in base al quale, già ora, gli autori della musica, delle composizioni musicali e delle parole che accompagnano la musica hanno diritto di percepire direttamente da coloro che proiettano pubblicamente l'opera un compenso separato per la proiezione. Al riguardo la proposta precisa che, in assenza di accordo fra le parti, il compenso separato per la proiezione è stabilito ogni anno mediante protocollo stipulato tra l'Agenzia del diritto d'autore e diritti connessi e le associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale dei soggetti beneficiari, secondo le norme da precisare con il regolamento di esecuzione. In caso di dissenso, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Intervenendo anche sull'articolo 46-*bis* della stessa legge – che disciplina i diritti degli autori delle opere cinematografiche e assimilate – la proposta in esame sancisce che il compenso spettante a costoro non è rinunciabile e che, in difetto di accordo fra le categorie interessate, esso è stabilito ogni anno con protocollo tra l'Agenzia del diritto d'autore e diritti connessi e le associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale dei soggetti beneficiari e degli utilizzatori; in caso di dissenso, si

provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Inoltre, con lo scopo di semplificare le procedure di rilevazione delle esecuzioni musicali che avvengono in locali aperti al pubblico o in occasione di festival musicali e anche al fine di consentire un sempre più esteso utilizzo del criterio analitico per la ripartizione dei relativi compensi, la proposta stabilisce che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sia introdotto l'obbligo, per i titolari dei locali e gli organizzatori dei festival, di attivare un sistema di rilevazione digitale dei brani eseguiti in pubblico. Il sistema si dovrà riferire alla banca dati nazionale per l'acquisizione delle relative informazioni sul regime dei diritti, in modo da comunicare direttamente alle *collecting* le *playlist* eseguite.

Anche per quanto riguarda il compenso per apparecchi e supporti di registrazione audio, la proposta modifica la disciplina vigente. Resta fermo, in base all'articolo 71-*octies*, che il compenso è corrisposto alla SIAE, la quale provvede a ripartirlo al netto delle spese, ma cambia il criterio di riparto: non più per il cinquanta per cento agli autori e ai loro aventi causa e per il cinquanta per cento ai produttori di fonogrammi, ma per il cinquanta per cento agli autori e ai loro aventi causa e per l'altro cinquanta per cento, in parti uguali, ai produttori di fonogrammi e agli artisti interpreti o esecutori.

La proposta modifica anche la disciplina del compenso per gli apparecchi e i supporti di registrazione video: resta fermo che esso è corrisposto alla SIAE, che provvede a ripartirlo al netto delle spese, ma cambia il criterio di riparto: non più per il trenta per cento agli autori e per il restante settanta per cento, in parti uguali, tra i produttori originari di opere audiovisive, i produttori di videogrammi e gli artisti interpreti o esecutori, bensì per il trenta per cento agli autori e, per il restante settanta per cento, in parti uguali, tra i produttori originari indipendenti di opere audiovisive, i produttori di videogrammi e gli artisti interpreti o esecutori, tramite i rispettivi organismi di gestione collettiva ed entità di

gestione indipendente iscritti nell'elenco redatto dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Per i dettagli di questa proposta di legge, estremamente articolata, rinvia al testo. Si limita a dire, prima di concludere, che gli articoli 3, 4 e 5 della proposta di legge introducono nel decreto legislativo n. 35 del 2017, nel decreto-legge n. 262 del 2006 e nel decreto legislativo n. 60 del 1999 modifiche consequenziali alla riforma illustrata.

L'articolo 6, infine, stabilisce in merito all'entrata in vigore della legge, fissata dopo sei mesi dalla pubblicazione, e prevede inoltre che nei sei mesi di *vacatio legis* il Governo provveda a modificare il regolamento di cui al regio decreto n. 1369 del 1942, per adeguarlo alla riforma.

Gianluca VACCA (M5S), *relatore*, premesso che la proposta di legge di cui è primo firmatario è il frutto di un lavoro di approfondimento durato due anni, evidenzia che si tratta di un tema estremamente importante. L'obiettivo della proposta è quello di migliorare un sistema, quello della protezione del diritto d'autore e dei diritti connessi, che, anche per effetto degli interventi disposti a livello di Unione europea, è comunque già cambiato o in via di cambiamento. Lo scopo del provvedimento è quello di aumentare le tutele e i proventi degli autori e degli altri titolari di diritti attraverso un sistema più razionale, semplice, chiaro e funzionale di gestione dei diritti. Osserva, tra l'altro, che l'evasione del pagamento per il diritto d'autore o connesso dipende anche dalla complessità della normativa di riferimento e dalla frammentazione del quadro giuridico. Anche per questo reputa utile costituire una banca dati delle opere e dei diritti, come proposto nel progetto di legge a sua prima firma. Per quanto riguarda l'Agenzia del diritto d'autore e dei diritti connessi, essa ha il compito di svolgere in posizione neutrale tutte le funzioni pubblicistiche che oggi sono attribuite alla SIAE. Ritiene che la discussione delle proposte di legge in titolo possa procedere parallelamente alla discussione della legge di delegazione europea, la quale contiene il recepimento della direttiva co-

siddetta *copyright* (n. 790/2019), in quanto le proposte di legge in esame si sovrappongono solo in parte alla materia toccata dalla predetta direttiva. Infine, considerato che le proposte di legge disegnano non un intervento circoscritto, ma una riforma complessiva, reputa opportuno un dibattito serio e approfondito, che preveda anche l'audizione degli *stakeholder* e delle categorie interessate.

Paolo LATTANZIO (MISTO) concorda sull'opportunità di svolgere un ciclo di audizioni sulla materia. Si tratta infatti di una materia non solo tecnicamente complessa, ma oltremodo delicata, in quanto la normativa sull'intermediazione del diritto d'autore impatta su un *asset* – il mondo della cultura – di primaria importanza strategica per il Paese. Interventi organici come quello in esame in settori di questa rilevanza, anche economica, devono essere valutati con estrema prudenza. Ritiene una necessità primaria quella di valorizzare la creazione, la produzione, la diffusione della cultura, nel contempo salvaguardando le caratteristiche specifiche dell'attuale sistema di tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi, che è il frutto di una lunga stratificazione ed esperienza e che vede l'Italia al sesto posto al mondo per livello di tutela.

Ciò premesso, sottolinea che occorre prendere coscienza del fatto che la politica sta arrivando tardi. Il mercato ha infatti già incominciato a muoversi e ha affrontato le diverse problematiche interne, stabilendo accordi e fissando regole di cui la politica non può non tenere conto. Esiste infatti un mercato del diritto d'autore, che funziona sulla base di accordi presi allo scopo di prevenire possibili contenziosi.

Reputa poi importante lavorare alla riforma alla luce di dati concreti. Serve anzitutto capire quanto costerebbe una possibile riforma dal punto di vista della fiscalità generale: serve chiedersi, ad esempio, quanto costerebbe istituire un'Agenzia o un'Autorità di settore. A suo avviso, è sempre meglio migliorare quanto esiste piuttosto che distruggere l'esistente per ricostruire da capo. È inoltre indispensabile, a suo parere, acquisire dati di proiezione

sull'impatto che le modifiche normative ipotizzate avrebbero sul mercato di riferimento, per evitare che, pur pensata con le migliori intenzioni, la riforma produca danni agli autori in Italia.

Dopo aver quindi ribadito che il sistema della protezione del diritto d'autore in Italia è il frutto di una lunga stratificazione ed esperienza e che occorre la massima prudenza per conservare quanto di buono è stato fin qui acquisito, ricorda che non ci sono soltanto, da tutelare, i grandi autori ed editori. C'è da considerare una pluralità di autori e di settori, soprattutto occorre tenere conto della specificità di settori meno appetibili del mercato, come ad esempio la lirica e il teatro, per i quali è necessaria una tutela anche di natura pubblica. L'esperienza di altri Paesi ha infatti mostrato che la privatizzazione rischia di sacrificare alcuni settori.

Richiama infine l'attenzione sul valore territoriale della cultura, sottolineando come in Italia ogni comunità abbia il suo specifico patrimonio culturale. Esiste una capillarità della cultura in Italia che non è controllabile se non attraverso un soggetto che non operi solo con scopo di lucro. Rimarca che il privato che agisce solo per profitto non ha interesse a coprire con il suo servizio tutto il territorio nazionale, perché ci sono aree in cui non realizza guadagno: lo dimostra l'esperienza fatta con le reti di comunicazione.

Conclude ribadendo l'importanza di svolgere un ciclo di audizioni che fornisca alla Commissione il quadro di conoscenza e la sensibilità necessari per affrontare nel modo giusto un tema estremamente complesso, con radici profonde, come quello della protezione del diritto d'autore.

Flavia PICCOLI NARDELLI (PD), premesso di concordare sulla richiesta di un ciclo di audizioni, esprime l'avviso che, data la complessità del tema in discussione, sia opportuna una pausa di riflessione per consentire a tutti i commissari l'approfondimento delle questioni poste dalle proposte di legge in titolo. Questo anche al fine di evitare la sovrapposizione della discussione in corso sulle proposte di legge in titolo con quella legata alle risoluzioni n. 7-00423 e

congiunte sul tema « beni culturali e tecnologia digitale » e a quella che inizierà oggi sul disegno di legge di delegazione europea.

Luigi CASCIELLO (FI), premesso che l'argomento è importante e che affrontarlo è certamente opportuno, invita a procedere con la necessaria prudenza. È indispensabile, a suo avviso, un dibattito che sia il più ampio e approfondito possibile. Rilevato come le proposte di legge in esame intervengano anche sulla disciplina della SIAE, sottolinea che la Società ha in questo momento al suo vertice una figura importante per profilo e per storia, qual è quella di Mogol, la cui posizione ritiene sarà importante acquisire nell'ambito delle audizioni.

Paola FRASSINETTI (FDI), intervenendo da remoto, premesso incidentalmente che si tratta di una materia estremamente specialistica, anche dal punto di vista giuridico, invita fin da ora tutti a evitare un approccio riformatore punitivo. Quanto alla proposta di svolgere un ciclo di audizioni, la condivide, ritenendo che sia indispensabile approfondire i temi anche sentendo esperti, oltre che soggetti e categorie interessati dalla riforma.

Alessandro FUSACCHIA (MISTO-CD-RI+E), premesso che si tratta di un'iniziativa importante, concorda sul fatto che la discussione richiede un confronto approfondito. Da una parte si tratta di un tema difficile e complesso e dall'altra parte la riforma di cui si discute ha carattere non puntuale, ma organico. Occorre pertanto una riflessione accurata per capire quale intervento sia effettivamente utile, anche in considerazione del fatto che il settore si è comunque trasformato, adattandosi alle novità, pur a fronte di un'immobilità normativa.

Per quanto riguarda l'Agenzia istituita dalla proposta di legge C. 2716 Vacca, esprime perplessità rispetto al meccanismo del sorteggio delineato dall'articolo 2. A suo giudizio, nell'ambito del ciclo di audizioni che la Commissione svolgerà, sarebbe opportuno acquisire il punto di vista di esperti

anche su questo punto specifico, per capire quanto il sorteggio come modalità di selezione delle persone per incarichi pubblici sia compatibile con il sistema costituzionale italiana e se abbia precedenti nell'ordinamento.

Daniele BELOTTI (LEGA) si associa alla richiesta di un ciclo di audizioni di alto livello, sottolineando come il settore dello spettacolo sia tra quelli più gravemente colpiti dalla crisi economica in atto e invitando quindi alla massima prudenza, in quanto qualunque intervento normativo, tanto più uno di vasta portata, può avere ripercussioni pesanti su destinatari, che devono essere quindi valutate con la massima attenzione.

Vittoria CASA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Riconoscimento della qualifica di attrice o attore professionista e istituzione del registro nazionale.
C. 2568 Madia.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Vittoria CASA, *presidente*, comunica che la proposta di legge in titolo, inizialmente non prevista nel programma dei lavori della Commissione per il trimestre ottobre-dicembre 2020, vi è stata inserita sulla base di quanto deciso nell'ambito dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

La Commissione prende atto.

Rosa Maria DI GIORGI (PD), *relatrice*, introducendo l'esame della proposta di legge C. 2568, presentata dai deputati del gruppo del Partito democratico Madia, Piccoli Nardelli, Serracchiani, Prestipino, Ciampi, Viscomi e Romina Mura, evidenzia che essa si prefigge di stabilire forme di regolamentazione per l'accesso alle professioni nel settore dello spettacolo.

Chiarisce che la proposta in esame trae origine dalla constatazione del fatto che gli attori e le attrici vivono spesso in una condizione incerta: incerta sia per la mancanza di tutele e di diritti riconosciuti, sia per la caratteristica intermittenza e saltuarietà del lavoro. Anche in considerazione degli effetti della pandemia in atto che ha certamente acuito le difficoltà degli operatori del settore, la proposta interviene per porre le basi di una regolamentazione dell'accesso alle professioni nel settore dello spettacolo, ai fini del riconoscimento professionale della figura di attore e in particolare modo della tutela giuridica del lavoro dell'attore e delle attrici.

Sottolinea che la proposta si inserisce anche nella scia della risoluzione del Parlamento europeo del 7 giugno 2007 (2006/2249/INI) sullo statuto sociale degli artisti: una risoluzione volta alla salvaguardia degli artisti professionisti, che, tra l'altro, raccomanda alla Commissione e agli Stati membri di creare per loro un registro professionale europeo. Intento della proposta in esame è quello di definire lo status di attore e attrice, attraverso l'individuazione di specifici requisiti, e di istituire al contempo, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il registro nazionale delle attrici e degli attori professionisti, cui si può accedere sulla base del possesso dei requisiti.

Rileva, in dettaglio, che l'articolo 1 sancisce il riconoscimento, da parte dello Stato, dell'alto valore sociale della professione di attrice e di attore quale forma di rappresentazione vivente e personificata dell'espressione artistica e narrativa e stabilisce che si considerano attrici e attori professionisti coloro che esercitano tale attività in via esclusiva o prevalente rispetto ad altre attività lavorative o professionali e che sono in possesso degli specifici requisiti dettagliati dall'articolo 2. L'articolo 2 individua per l'appunto i requisiti che occorre possedere per avere il riconoscimento della qualifica di attrice o di attore professionista e l'iscrizione nel registro. In primo luogo, occorre che per un periodo di almeno cinque anni i redditi derivanti dalla professione di attrice e di attore costitui-

scano più del 50 per cento del proprio reddito complessivo da lavoro. Occorre, in aggiunta, il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti: un diploma rilasciato da istituti pubblici o privati autorizzati alla formazione di attrici e attori riconosciuti a livello nazionale o regionale, di durata almeno triennale; oppure il versamento di un numero minimo di contributi previdenziali, secondo quanto specificato in dettaglio dal medesimo articolo 2.

Evidenzia che l'articolo 3 istituisce, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il registro nazionale delle attrici e degli attori professionisti, demandando a un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali la disciplina delle modalità per l'iscrizione – che deve avvenire comunque su domanda – delle attrici e degli attori professionisti nel registro e per l'eventuale loro cancellazione. Il decreto deve essere emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sentite la Conferenza Stato-regioni, le associazioni professionali dei lavoratori e degli operatori del settore e le organizzazioni sindacali e imprenditoriali maggiormente rappresentative, per gli ambiti e nei limiti delle rispettive competenze. Per il registro è prevista la pubblicazione nel sito *internet* istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Chiarisce, in particolare, che la proposta di legge precisa che il registro non costituisce in alcuna forma un albo professionale e che la mancata iscrizione al registro stesso non preclude in alcun modo la possibilità di esercitare la professione di attrice e di attore. In proposito, sottolinea la non obbligatorietà dell'iscrizione al citato registro da parte degli attori, evidenziando che si tratta di un aspetto delicato della proposta di legge.

Per quanto riguarda il requisito del diploma, ricorda che, a livello nazionale, tra le istituzioni preposte alla formazione degli attori, ci sono quelle inserite nell'ambito del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale (AFAM). Si tratta dell'Accademia nazionale di arte drammatica « Silvio d'Amico », nonché delle

seguenti istituzioni non statali, autorizzate dal Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca e, dal 2020, dal Ministero dell'università e della ricerca: l'Accademia internazionale di teatro; The Bernstein School of Musical Theater; la Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi; la Scuola del Teatro musicale. In particolare, le istituzioni AFAM istituiscono e attivano corsi di formazione di primo e di secondo livello – di durata, rispettivamente, triennale (cui si accede con il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado) e biennale –, all'esito dei quali sono rilasciati diplomi accademici di primo e di secondo livello.

Rammenta che, nell'ambito dei corsi di formazione professionale riconosciuti dalle regioni, si possono ricordare, a titolo di esempio, i seguenti, cui si accede con il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado: il corso di Alta formazione per attore della Scuola di recitazione del Teatro Stabile di Genova (regione Liguria), che si articola in un biennio cui segue la Masterclass di specializzazione; quello della Scuola di Teatro «Luca Ronconi» del «Piccolo» Teatro di Milano (regione Lombardia), che prevede un corso della durata di tre anni; quello della Scuola di formazione per attori della Fondazione del Teatro Stabile di Torino (regione Piemonte), che prevede un corso di studi suddiviso in due anni di formazione ed un anno di specializzazione.

Precisa che esistono, inoltre, svariate altre scuole, alcune delle quali riconosciute a livello nazionale. Si possono ricordare, in particolare, la Scuola Nazionale di Cinema della Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia, che prevede, tra l'altro, un corso di recitazione della durata di tre anni, per l'accesso al quale è necessario il possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado; l'Accademia d'arte del dramma antico della Fondazione Istituto nazionale del dramma antico, che prevede un corso triennale di recitazione, per l'ammissione al quale non è specificatamente richiesto il possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado. A suo avviso, occorre riflettere sull'opportunità o meno di specificare che anche con

tali percorsi si può acquisire il riconoscimento della qualifica di attrice o attore professionista utile per l'inserimento nel registro nazionale.

Per quanto riguarda invece il requisito dei contributi versati, sottolinea che il comma 2 dell'articolo 2 dispone che, in sede di prima applicazione, il numero minimo di contributi previdenziali sia di 150 versamenti effettuati nel corso della vita lavorativa, con alcuni specifici codici di categoria. Il comma 3 dello stesso articolo 2 introduce un elemento di flessibilità, specificando che il numero minimo di contributi previdenziali e i criteri di calcolo di cui al comma 2 possono essere modificati, entro un minimo e un massimo del 10 per cento, con apposito regolamento di esecuzione della legge.

Nel concludere, rileva l'opportunità che la Commissione svolga un ciclo di audizioni sul provvedimento, per acquisire l'opinione del settore di riferimento, duramente colpito dalla grave crisi pandemica in corso.

Nicola ACUNZO (MISTO), intervenendo da remoto, evidenzia che, con il provvedimento in esame, non solo si adempie a un invito che da tempo l'Unione europea ha rivolto al nostro Paese, ma si provvede finalmente a dare una risposta alla categoria, che da tempo chiede un inquadramento legislativo della figura di attore e attenzione al comparto.

A suo avviso, la proposta di legge C. 2568, di cui sono senz'altro condivisibili le finalità, necessita di una valutazione nel dettaglio, per assicurarsi che con la stessa si possa garantire al settore, che a seguito della pandemia in corso sta vivendo una grave crisi, adeguato sostegno e vicinanza. Ritiene che sarà possibile fornire tale sostegno solo se il registro previsto dalla proposta di legge servirà in qualche modo anche per aprire maggiori opportunità lavorative a chi vi è iscritto, soprattutto fornendo connessioni e visibilità: a tal fine è però necessario che il registro non resti un fatto a sé, ma sia richiamato per esempio negli accordi europei per le coproduzioni internazionali. Serve, in altre parole, che il registro sia strumento per un sostegno pub-

blico al settore del cinema e dello spettacolo in generale.

Sottolinea poi che quello dell'attore non è un semplice mestiere, ma è piuttosto una vocazione, e che non tutti i grandi attori hanno fatto un percorso di formazione specifico. Evidenzia pertanto la necessità che chi svolge tale attività senza possedere i requisiti necessari per avere il riconoscimento della qualifica di attrice o di attore professionista e l'iscrizione nel registro possa continuare a farlo. Per tale ragione condivide il richiamo della relattrice all'importanza del passaggio della proposta di legge in cui si precisa che l'iscrizione al registro non è condizione per l'esercizio della professione di attore.

Ciò premesso, osserva che si tratterà di capire meglio quali sono gli istituti autorizzati alla formazione cui si fa riferimento nell'articolo 2, comma 1, lettera *a*). Ricorda infatti che le scuole di recitazione che potrebbero fornire ai giovani la formazione adeguata per il conseguimento dei requisiti necessari per l'inserimento nel registro sono moltissime, sparse in tutta Italia. Rileva però anche che, per quanto diffuse in tutto il territorio, queste scuole non sono ovunque: occorre quindi promuoverne la diffusione per aiutare chi intende intraprendere questa strada, sulla base di una vocazione. Al momento, infatti, è spesso necessario trasferirsi in altra città per poter frequentare queste scuole, con tutti i costi che ne derivano. Ritiene che la Commissione dovrebbe svolgere un ciclo di audizioni anche per individuare quali scuole potrebbero rilasciare il diploma previsto dalla proposta di legge. A suo avviso, inoltre, si dovrebbero prevedere rimborsi spese per chi, iscritto nel registro, debba spostarsi sul territorio per motivi di studio o per svolgere attività legate alla professione, quali ad esempio, le prove.

In conclusione, nel dichiarare la propria disponibilità ad apportare alla discussione anche il contributo della sua esperienza personale nella professione, auspica che si possa presto addivenire alla approvazione di un provvedimento utile a una categoria, quella degli attori, che necessita di urgente sostegno.

Federico MOLLICONE (FDI) ritiene che il tema oggetto del provvedimento sia di fondamentale importanza per costruire un'architettura differente del rapporto tra mondo dello spettacolo, da una parte, e INPS e istituzione in generale, dall'altra parte.

Nel rammentare che il suo gruppo ha sempre avuto attenzione per i lavoratori dello spettacolo e, tra l'altro, ha sostenuto la proposta della deputata Carbonaro di svolgere l'indagine conoscitiva sul lavoro e la previdenza nel settore dello spettacolo, sottolinea la necessità di impostare il ragionamento a partire dall'esigenza di difendere i diritti di chi ha fatto dello spettacolo il proprio lavoro. Ricorda, infatti, che al momento i lavoratori dello spettacolo hanno tutele deboli o inesistenti e che l'ordinamento del settore è confuso e lacunoso, al punto che, quando è stato costretto a intervenire, a seguito della crisi pandemica, il Governo ha dovuto individuare criteri particolari per consentire anche agli attori di accedere ai sussidi – a suo avviso comunque scarsi – previsti per altre categorie di lavoratori.

Dichiarando quindi il sostegno del suo gruppo al provvedimento in discussione, sottolinea la necessità di chiarire che, oltre a quella degli attori, vi sono numerose altre forme di *performance* legate all'ambito dello spettacolo dal vivo. Rileva inoltre come non sia sufficiente censire le strutture di formazione esistenti, essendo indispensabile anche stabilire requisiti e predisporre un albo nel quale iscrivere, per accreditarle, le scuole di recitazione. A suo avviso, il sistema attuale delle scuole è sclerotizzato, prevedendo soltanto poche accademie alle quali si accede sulla base di criteri di selezione non uniformi.

Auspica che Commissione possa lavorare proficuamente su questo tema, così come su quello del diritto di autore, oggetto delle proposte di legge C. 1305 e abbinata, di cui si è discusso. In proposito, preannuncia la presentazione, da parte del suo gruppo, di una proposta di legge sull'identica materia, da abbinare alle proposte di legge C. 1305, C. 1735 e C. 2716. Evidenzia, da ultimo, la necessità che la Commis-

sione avvii un ciclo di audizioni sul provvedimento in discussione.

Luigi CASCIELLO (FI) annuncia che è in via di presentazione, da parte del suo gruppo, la proposta di legge C. 2745, a sua prima firma, che prevede interventi in favore dei lavoratori dello spettacolo e l'istituzione di un registro dei lavoratori del settore dello spettacolo, dell'intrattenimento e dello svago, la quale proposta tocca anche l'aspetto previdenziale. Auspica che la proposta in questione possa essere abbinata a quella in esame.

Sottolinea quindi che la Commissione Cultura ha già svolto numerose audizioni sulla materia e che nel corso di tale attività conoscitiva è emersa la necessità di riorganizzare il settore, composto da operatori attualmente non tutelati.

Cristina PATELLI (LEGA) osserva che, con l'indagine conoscitiva sul lavoro e la previdenza nel settore dello spettacolo, la Commissione ha avuto la possibilità di audire numerose categorie, ascoltando le loro proposte in materia di previdenza e di sostegno del reddito. Nel corso di tale attività conoscitiva è emerso come, in questo periodo difficile di chiusure legate alla pandemia, si siano acuitizzate problematiche relative allo *status* di taluni soggetti, appartenenti a categorie già in seria difficoltà da anni. Sottolinea come tali criticità si siano cronicizzate a causa della burocrazia e della vetustà delle norme esistenti. Per tutti questi motivi, dichiara che il suo gruppo accoglie con favore la proposta di legge della quale oggi la Commissione avvia l'esame, sottolineando come si tratti di un punto di partenza per cominciare a intervenire sul mondo vastissimo, frastagliato e complesso dei soggetti che operano nel settore dello spettacolo dal vivo.

Preannuncia, quindi, la presentazione, da parte del suo gruppo, di una proposta di legge sul riconoscimento della qualifica del ruolo di attrice e di attore, di cui auspica l'abbinamento a quella in esame. Anticipa, inoltre, la presentazione anche di una proposta di legge sulla qualifica dell'artista di opera lirica e di direttore d'orchestra operante in regime di libera professione.

Concorda, infine, con la relatrice sull'opportunità di prevedere una serie di audizioni per approfondire il tema.

Alessandra CARBONARO (M5S), intervenendo da remoto, concorda sull'opportunità che la Commissione svolga audizioni sul provvedimento in discussione, anche se, a suo parere, dovrebbe trattarsi di audizioni mirate al tema della proposta in esame, dal momento che, sulle problematiche più generali, la categoria è stata già sentita nelle audizioni informali collegate all'indagine conoscitiva su lavoro e previdenza nel settore dello spettacolo. Al riguardo, informa che sta lavorando a una proposta di documento conclusivo dell'indagine conoscitiva in questione.

Condivide le osservazioni del deputato Acunzo sulla necessità di collegare il registro degli attori agli accordi di coproduzione. Quanto all'aspetto previdenziale, fa presente che si tratta di un aspetto diverso, connesso con la competenza della XI Commissione. Ricorda, al riguardo, che è in corso di presentazione una proposta di legge a prima firma della deputata Grignani in materia di lavoratori dello spettacolo, che si augura possa essere assegnata dalla Presidenza della Camera, congiuntamente, anche alla VII Commissione.

Per quanto attiene al tema della formazione, osserva che, sebbene in tale campo alcuni enti siano particolarmente importanti, vi sono, dislocate sul territorio, numerose scuole teatrali e di recitazione. Ritiene opportuno valutare di censire tali scuole, per ottenere un quadro chiaro della situazione esistente. Evidenzia inoltre che, sebbene la formazione sia importante per svolgere l'attività di attore, numerosi esponenti della categoria non hanno seguito il percorso accademico. Invita pertanto la Commissione a valutare attentamente i requisiti per l'iscrizione nel registro.

Certa che, grazie anche al contributo fornito dall'indagine conoscitiva sul lavoro e la previdenza nel settore dello spettacolo, si possa addivenire alla predisposizione di un testo normativo, come da tempo richiesto dagli interessati, auspica – per quanto non di competenza di questa Commissione – che sia presto affrontata la materia della

tutela previdenziale degli attori. Evidenzia, infatti, l'atipicità del lavoro dell'artista dello spettacolo, che non si esaurisce nel momento della *performance*, ma si svolge anche nelle lunghe giornate di formazione, di studio e di preparazione allo spettacolo.

Rosa Maria DI GIORGI (PD), *relatrice*, con riferimento alla proposta di legge della deputata Gribaudo, cui ha fatto riferimento la collega Carbonaro, rileva che essa investe aspetti che riguardano principalmente la competenza della Commissione Lavoro e ha contenuti che, a suo parere, non dovrebbero essere trasferiti nel dibattito sulla proposta di legge in titolo. A suo avviso, è necessario tenere distinte le questioni di diritto del lavoro e previdenziali da quelle poste dal provvedimento in discussione oggi, per evitare il rischio di appesantire la discussione sulla proposta in esame e di rallentarne l'approvazione.

Vittoria CASA, *presidente*, coglie l'occasione dell'intervento della relatrice per ricordare, con riferimento ai diversi annunci di presentazioni di proposte di legge, che il primo presupposto per l'abbinamento di una proposta di legge ad altre già all'esame è che la proposta sia assegnata alla stessa Commissione o alle stesse Commissioni riunite. Fa quindi presente che non potranno comunque essere abbinati alla proposta di legge in esame progetti non assegnati in via esclusiva alla VII Commissione.

Flavia PICCOLI NARDELLI (PD), nel ringraziare la relatrice e i colleghi intervenuti nel dibattito, sottolinea che la proposta di legge in discussione risponde all'esigenza di aiutare una categoria, quella degli attori, troppo a lungo trascurata dal legislatore, le cui difficoltà, già gravi per la vaghezza e lacunosità delle norme di riferimento, si sono acuite con la crisi pandemica. Sottolinea l'intenzione dei proponenti il progetto in esame, tra cui lei, di predisporre un testo leggero, concentrato su una specifica richiesta del settore, proprio in vista di un esame veloce e di una celere approvazione. Evidenzia, infatti, come spesso sia difficile, su un testo troppo denso

e ambizioso, pervenire alla condivisione, mentre invece è auspicabile trovare sulla materia una linea comune.

Alessandra CARBONARO (M5S), intervenendo da remoto, dichiara di condividere le considerazioni della relatrice e della deputata Piccoli Nardelli.

Nicola ACUNZO (MISTO), intervenendo da remoto, condivide le osservazioni della deputata Carbonaro sull'opportunità di un censimento delle scuole di formazione per attori e rinnova l'auspicio di un rapido esame del provvedimento, al fine di addivenire ad una celere regolamentazione della materia.

Vittoria CASA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la riorganizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore.

C. 544 Gelmini e C. 2387 Invidia.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 2692).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 6 ottobre 2020.

Vittoria CASA, *presidente*, comunica che è stata assegnata alla Commissione la proposta di legge n. 2692 Bucalo e Frassinetti, che – vertendo sull'identica materia – è stata abbinata a quelle già in discussione. Avverte che sono state annunciate altre proposte di legge sull'argomento, le quali, via via che saranno assegnate, saranno valutate ai fini dell'abbinamento.

Gabriele TOCCAFONDI (IV), *relatore*, ad integrazione delle relazioni già svolte sulle proposte di legge C. 544 Gelmini e C. 2387 Invidia, riferisce oggi in merito alla proposta di legge C. 2692 Bucalo, abbinata per ultima, la quale reca disposizioni per la riorganizzazione e il potenziamento del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore.

Obiettivo della proposta di legge è quello di inserire nel sistema di istruzione e formazione tecnica superiore il settore dell'alto artigianato artistico, inteso come espressione di moltissime arti e mestieri della tradizione italiana, quali la moda, l'agroalimentare, la ceramica, la gioielleria, i tessuti, gli argenti, gli accessori, gli strumenti musicali, i presepi, il vetro, il mosaico e il ferro battuto.

La proposta si compone di tre articoli e di due allegati.

L'articolo 1 stabilisce che le fondazioni ITS – che assumono la denominazione di fondazioni *smart academy* – costituiscono parte del sistema educativo nazionale e, insieme alle università e alle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, sono preposte alla formazione terziaria professionalizzante in corrispondenza alle esigenze culturali e professionali scaturite dallo sviluppo di nuovi modelli produttivi e di servizi connessi con la trasformazione digitale delle imprese in tutti gli ambiti del tessuto economico. In questa ottica, le fondazioni *smart academy* sono chiamate ad assicurare una formazione finalizzata alla creazione di un'infrastruttura immateriale dei processi e dei prodotti nei settori della manifattura e dei servizi, per favorire la costituzione di reti di imprese competitive, operanti nel mercato del lavoro digitalizzato e globale.

L'articolo 2, al comma 1, detta disposizioni per l'inserimento dell'alto artigianato artistico nel percorso formativo correlato all'area « Nuove tecnologie per il *made in Italy* » prevista dall'articolo 2, comma 1, numero 4), del decreto interministeriale del 7 settembre 2011, il quale reca le norme generali sui diplomi degli I.T.S. e le relative figure nazionali di riferimento, nonché la verifica e la certificazione delle competenze.

Il comma 2 rimanda agli allegati 1 e 2 della proposta di legge, che definiscono gli standard delle competenze tecnico-professionali connesse all'alto artigianato artistico e individuano il riferimento di ciascuna figura ai sistemi di classificazione statistica delle attività economiche e delle professioni. Il comma 3 dell'articolo 2 ri-

mette al Governo di apportare al decreto ministeriale sopra citato le modifiche necessarie per adeguarlo alle indicazioni di legge.

L'articolo 3 reca la clausola di neutralità finanziaria.

L'allegato 1 – cui ha fatto cenno – riproduce il contenuto dell'allegato D del decreto interministeriale del 7 settembre 2011, concernente il percorso formativo correlato all'area « Nuove tecnologie per il *made in Italy* », aggiungendovi però, alla fine, l'ambito 4.6 « Alto artigianato artistico », in cui viene individuata la figura di « Tecnico superiore per la promozione, il *marketing* e l'internalizzazione dei manufatti dell'alto artigianato artistico ».

Analogamente, l'allegato 2 riproduce l'allegato G del decreto interministeriale del 7 settembre 2011, per la parte relativa all'area 4 « Nuove tecnologie per il *made in Italy* », modificandolo solo per aggiungere il riferimento della figura prevista all'allegato 1 ai sistemi di classificazione statistica delle attività economiche e delle professioni e alle aree professionali.

Valentina APREA (FI), intervenendo da remoto, ringrazia le deputate Bucalo e Frassinetti per il contributo. Ritene necessario che la Commissione prosegua a questo punto celermente nell'esame del provvedimento. Accoglie favorevolmente la notizia che all'interno del disegno di legge di bilancio per l'anno 2021 sono stati previsti finanziamenti per le fondazioni ITS, ma sottolinea che, proprio per tale ragione, e ancor più necessario rendere tali istituti maggiormente attrattivi in tempi rapidi. Invita, quindi, i gruppi parlamentari che volessero presentare proposte di legge sulla materia a farlo il più celermente possibile.

Paola FRASSINETTI (FDI), intervenendo da remoto, sottolinea che la proposta di legge in esame, della quale è cofirmataria, è volta a ribadire l'importanza del *made in Italy* anche nel settore artistico. Sottolinea quindi la necessità di inserire nel sistema di istruzione e formazione tecnica superiore il settore dell'alto artigianato artistico.

Vittoria CASA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di reclutamento e stato giuridico dei ricercatori universitari e degli enti di ricerca, nonché di dottorato e assegni di ricerca.

C. 208 Fregolent, C. 783 Torto, C. 1608 Melicchio e C. 2218 Piccoli Nardelli.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 1382 e C. 2294).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'11 dicembre 2019.

Vittoria CASA, *presidente*, dopo aver ricordato che, sui provvedimenti in esame, è stato costituito un comitato ristretto, cui è affidato il compito di definire un testo di riferimento, informa la Commissione che il comitato si sta riunendo e sta portando avanti il suo lavoro. Avverte quindi che la seduta della Commissione plenaria è stata convocata per dare modo al relatore di riferire sulle due altre proposte di legge che, vertendo sulla stessa materia di quelle già all'esame della Commissione, sono state loro abbinare, anche sulla scorta di quanto deciso nell'ambito dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi: la proposta di legge n. 1382 Melicchio e la proposta di legge n. 2294 Angiola.

Alessandro MELICCHIO (M5S), *relatore*, riferisce alla Commissione sulle due ulteriori proposte di legge che – alla luce dei lavori del Comitato ristretto e del testo che in quella sede si sta discutendo – l'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi della Commissione ha convenuto di abbinare a quelle già in esame in materia di reclutamento e stato giuridico dei ricercatori universitari e degli enti di ricerca, nonché di dottorato e assegni di ricerca.

Si tratta della sua proposta di legge C. 1382, che modifica all'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, e reca disposizioni per la valorizzazione del titolo di dottore di ricerca, e della proposta di legge

C. 2294 Angiola, che prevede modifiche alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, in materia di stato giuridico e trattamento economico dei ricercatori universitari a tempo indeterminato.

La proposta di legge C. 1382 è finalizzata a valorizzare il titolo di dottore di ricerca. Al tal fine si propone in primo luogo di stabilire una migliore e più corretta definizione del dottorato di ricerca. Attualmente, l'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, recita: «I corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca forniscono le competenze necessarie per esercitare, presso università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione». La proposta C. 1382 aggiunge a queste parole: «e altre attività qualificate corrispondenti all'elevato livello di specializzazione e di formazione raggiunto» (articolo 1). Al medesimo fine di valorizzare il titolo di dottore di ricerca, la proposta stabilisce che – nella valutazione dei titoli per le selezioni pubbliche – il punteggio attribuito al titolo di dottore di ricerca non è inferiore a quello dei CFU ad esso riconosciuti e che il periodo di ricerca del dottorato è valutato come esperienza lavorativa pregressa nel processo di selezione (articolo 2). È poi incrementato l'importo delle borse di dottorato (articolo 3) e, al fine di favorire l'assunzione di personale altamente qualificato, si prevede per le imprese che assumono personale in possesso del titolo di dottore di ricerca una deducibilità del costo di tali dipendenti (articolo 4).

Per quanto riguarda la proposta di legge Angiola C. 2294, essa si prefigge di riequilibrare le differenze – in termini di progressione di carriera e di trattamento economico – intercorrenti tra le varie figure di ricercatore: differenze che nascono dalla coesistenza di disposizioni normative diverse per la disciplina di figure analoghe.

La proposta, composta di un solo articolo, apporta modifiche a tre articoli della legge n. 240 del 2010 (gli articoli 6, 16 e 24) per consentire ai ricercatori a tempo indeterminato che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di seconda fascia di poter essere

inquadri nel ruolo di professori associati aggiunti per un periodo di tre anni. Nella proposta in esame, il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso alla seconda fascia da parte dei ricercatori a tempo indeterminato diventa titolo, su richiesta, per l'immissione nell'incarico di professore associato aggiunto per un periodo di tre anni. La valutazione, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato è rimessa all'università nel corso del terzo anno di attività. In caso di valutazione negativa, alla scadenza del terzo anno nel relativo incarico, il professore associato aggiunto è ricollocato nel ruolo dei ricercatori a tempo indeterminato.

Flavia PICCOLI NARDELLI (PD) rende noto che, come già anticipato al relatore per le vie brevi, si riserva di presentare, in tempi rapidi, proposte emendative al testo predisposto dal relatore in sede di comitato ristretto, in modo che si possa arrivare alla conclusione del lavoro del comitato.

Vittoria CASA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.40.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 18 novembre 2020. — Presidenza della presidente Vittoria CASA. — Intervengono, in videoconferenza, la Viceministra dell'istruzione Anna Ascani e la sottosegretaria di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Anna Laura Orico.

La seduta comincia alle 11.40.

**Legge di delegazione europea 2019-2020.
C. 2757 Governo, approvato dal Senato.**

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2019.

Doc. LXXXVII, n. 3.

(Parere alla XIV Commissione).

(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto degli atti in titolo.

Vittoria CASA, *presidente*, ricorda che l'esame in sede consultiva del disegno di legge di delegazione europea avviene ai sensi dell'articolo 126-ter del regolamento, il quale prevede che ciascuna Commissione esamini le parti del disegno di legge di propria competenza e approvi a conclusione una relazione per la XIV Commissione, nominando altresì un relatore che può partecipare alle sedute della XIV Commissione. Possono essere presentate relazioni di minoranza. È possibile la presentazione di emendamenti, che, se approvati, sono acclusi alla relazione per la XIV Commissione, che può respingerli solo per motivi di compatibilità con la normativa comunitaria o per esigenze di coordinamento generale.

Gianluca VACCA (M5S), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata a formulare una relazione per la XIV Commissione sulle parti di propria competenza del disegno di legge di delegazione europea 2019-2020 e a esprimere il parere sul Documento contenente la relazione consuntiva relativa al 2019. Il disegno di legge – approvato dal Senato il 29 ottobre 2020 – contiene deleghe legislative al Governo per il recepimento di direttive europee e per l'attuazione di altri atti dell'Unione europea.

Ricorda che la legge di delegazione europea rappresenta, insieme alla legge europea, lo strumento legislativo che assicura il periodico adeguamento dell'ordinamento italiano a quello dell'Unione europea, in base alle disposizioni di cui alla legge n. 234 del 2012 sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. In particolare, l'articolo 30, comma 2, della citata legge n. 234 del 2012 stabilisce che con la legge di delegazione europea viene conferita al Governo la delega legislativa per dare attuazione alle direttive europee e alle decisioni quadro, nonché agli obblighi direttamente riconducibili al recepimento di atti legislativi europei.

A seguito delle numerose modifiche approvate dall'altro ramo del Parlamento, il disegno di legge consta ora di 29 articoli, che recano disposizioni di delega riguardanti il recepimento di 38 direttive europee (elencate nell'allegato A), nonché l'adeguamento della normativa nazionale a 17 regolamenti europei. L'articolato contiene, inoltre, principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega relativa a 18 direttive. Il Senato ha inoltre modificato il titolo della legge per inserirvi il riferimento all'anno in corso. Il titolo è quindi diventato: « Legge di delegazione europea 2019-2020 ».

Passando al contenuto del disegno di legge di delegazione europea, rileva che esso copre una serie di materie eterogenee che spaziano su molti temi. Prima di riferire sugli articoli che incidono sulla competenza della VII Commissione, segnala che l'articolo 1 reca, come di consueto, la delega generale al Governo per dare attuazione alle direttive contenute nel citato allegato A, nel rispetto delle procedure e dei criteri direttivi generali stabiliti agli articoli 31 e 32 della legge n. 234 del 2012.

La formulazione della norma è stata quest'anno integrata con il riferimento anche al rispetto dei criteri specifici di delega e con l'estensione della delega anche all'attuazione degli altri atti europei, come i regolamenti, indicati nell'articolato. Per quanto attiene ai termini, alle procedure, ai principi e ai criteri direttivi della delega, rinvia agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Nel corso dell'esame al Senato, è stata inserita al comma 1 la cosiddetta « clausola Covid », secondo la quale, nell'adozione dei decreti legislativi, il Governo dovrà tenere altresì conto delle eccezionali conseguenze economiche e sociali derivanti dalla pandemia da Covid-19. La norma prevede, inoltre, che gli schemi di decreto legislativo siano sottoposti al parere delle competenti Commissioni parlamentari e che eventuali spese non contemplate dalla legislazione vigente che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possano essere previste nei decreti legislativi attuativi esclusivamente nei limiti necessari per l'adempimento degli obblighi di attuazione

dei medesimi provvedimenti. Riguardo alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle direttive, qualora non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del Fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge n. 234 del 2012. Inoltre, qualora in sede di conferimento della delega non sia possibile quantificare gli oneri finanziari, si può procedere in tal senso al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi, al fine di non ritardare l'attuazione delle direttive.

L'articolo 2 prevede la consueta delega legislativa per l'adozione di disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi discendenti da precetti europei non trasfusi in leggi nazionali.

L'articolo 3 reca principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 sui servizi di media audiovisivi, che avviene mediante l'introduzione di modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (di cui al decreto legislativo n. 177 del 2005). La norma è stata modificata dal Senato, nell'ottica di una maggiore tutela dei minori dai contenuti potenzialmente nocivi presenti sulla rete Internet, contro l'utilizzo dei media per la diffusione di *fake news*, oltre che per contenere il livello sonoro delle comunicazioni commerciali e per adeguare le disposizioni sanzionatorie.

Più in dettaglio, tra i principi e criteri direttivi specifici cui il Governo deve attenersi per la definizione dei decreti legislativi attuativi, segnala: il riordino delle disposizioni del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (lettera *a*); un'adeguata tutela della dignità umana e dei minori riguardo ai contenuti audiovisivi, con attribuzione dei relativi compiti, inclusi quelli di auto-regolamentazione e co-regolamentazione, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni quale Autorità nazionale di regolamentazione di settore (lettera *b*); la tutela dei consumatori di servizi di *media* audiovisivi anche mediante il ricorso a procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie e meccanismi

di indennizzo in caso di disservizi, da affidare all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (lettera *c*); il contenimento del livello sonoro delle comunicazioni commerciali, in accordo con le delibere dell'Autorità delle garanzie nelle comunicazioni (lettera *f*)).

Segnala, inoltre, i seguenti criteri direttivi, pensati a tutela dei minori: alla lettera *g*), la protezione dei minori da contenuti, anche pubblicitari, che possono arrecare danno al loro sviluppo fisico, mentale o morale, incluso il divieto di pubblicità relativa al gioco d'azzardo; alla lettera *h*), l'offerta, da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi, di informazioni adeguate sui contenuti che possano nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori, in associazione a un'avvertenza acustica qualora i contenuti siano fruiti su dispositivi mobili; alla lettera *i*), la tutela dei minori dai contenuti, anche pubblicitari, non appropriati che accompagnano programmi per bambini o vi sono inclusi, relativi a prodotti alimentari o bevande, anche alcoliche, che contengono sostanze la cui assunzione eccessiva nella dieta generale non è raccomandata, nonché la previsione di idonee misure, anche di autoregolamentazione e co-regolamentazione, tese a ridurre l'esposizione dei bambini alle comunicazioni commerciali audiovisive per tali bevande e prodotti alimentari; infine, alla lettera *n*) l'aggiornamento dell'apparato sanzionatorio amministrativo già previsto dal testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, rispetto ai nuovi obblighi previsti dalla citata direttiva, sulla base dei principi di ragionevolezza, proporzionalità ed efficacia.

L'articolo 8 reca i principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/789, che stabilisce norme sull'esercizio del diritto d'autore e diritti connessi, volte a promuovere la fornitura transfrontaliera di servizi *online* accessori a determinati tipi di programmi radiotelevisivi, nonché l'agevolazione della ritrasmissione di determinati programmi televisivi e radiofonici provenienti da altri Stati membri, effettuata da soggetti diversi rispetto all'organismo di diffusione che ha emesso la

trasmissione iniziale. A tal fine, la direttiva provvede a estendere il principio del « Paese d'origine » ai servizi *online* accessori, nonché a introdurre l'obbligo di gestione collettiva per i diritti di ritrasmissione. I principi e criteri direttivi specificamente dettati al Governo per il recepimento di questa direttiva prevedono: la definizione in modo restrittivo dei « programmi di produzione propria che sono finanziati interamente dall'organismo di diffusione radio-televisiva » di cui alla direttiva, in particolare riconducendo il concetto di « produzione propria » alla nozione di « produzione interna » (lettera *a*)); l'individuazione dei requisiti degli organismi di gestione collettiva autorizzati a rilasciare le licenze obbligatorie, tenendo anche in considerazione i requisiti degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendente che svolgono attività di amministrazione e di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore (lettera *b*)).

L'articolo 9 contiene i principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva europea 2019/790, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale (cosiddetta direttiva *copyright*).

Ricorda che le questioni affrontate da questa direttiva sono trattate anche da alcune risoluzioni in discussione in questa Commissione: la risoluzione 7-00423 a mia prima firma, e altre risoluzioni ad essa abbinate. Si dovrà quindi riflettere – insieme al Governo – per coordinare le due discussioni.

I principi e criteri direttivi specifici dettati al Governo per il decreto legislativo di attuazione di questa direttiva sono i seguenti: applicare la definizione di « istituti di tutela del patrimonio culturale » nell'accezione più ampia possibile, al fine di favorire l'accesso ai beni in essi custoditi; disciplinare le eccezioni o limitazioni ai fini dell'estrazione di testo e dati, garantendo adeguati livelli di sicurezza delle reti e delle banche dati, nonché definire l'accesso legale e i requisiti dei soggetti coinvolti; esercitare l'opzione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva in questione (UE 2019/790), che consente di escludere o limitare l'applicazione dell'eccezione o limi-

tazione di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo, per determinati utilizzi o tipi di opere o altri materiali. Infatti l'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva demanda agli Stati membri di introdurre eccezioni o limitazioni a determinati diritti stabiliti dall'ordinamento europeo per consentire l'utilizzo digitale di opere e altri materiali esclusivamente per finalità illustrativa ad uso didattico, nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale perseguito e purché risultino soddisfatte determinate condizioni. Il paragrafo 2 conferisce facoltà agli Stati membri di prevedere che l'eccezione o limitazione adottata a norma del paragrafo 1 « non si applichi o non si applichi per determinati utilizzi o tipi di opere o altri materiali, tra cui il materiale destinato principalmente al mercato dell'istruzione o gli spartiti musicali, ove siano facilmente reperibili sul mercato opportune licenze che autorizzino gli atti di cui al paragrafo 1 del presente articolo e rispondano alle necessità e specificità degli istituti di istruzione ».

Un altro criterio direttivo previsto dal provvedimento prevede di stabilire le procedure che permettano ai titolari dei diritti che non abbiano autorizzato gli organismi di gestione collettiva a rappresentarli di escludere le loro opere o altri materiali dal meccanismo di concessione delle licenze di cui all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/790 o dall'applicazione dell'eccezione o limitazione di cui al paragrafo 2 del medesimo articolo. Ricordo che l'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva demanda agli Stati membri di disporre che organismi di gestione collettiva possano (a determinate condizioni) concludere contratti di licenza non esclusiva a fini non commerciali con istituti di tutela del patrimonio culturale per la riproduzione e distribuzione al pubblico di opere o altri materiali fuori commercio presenti in modo permanente nella raccolta degli istituti medesimi. Ai sensi del successivo paragrafo 2, gli Stati membri sono autorizzati a introdurre eccezioni o limitazioni a determinati diritti, con l'obiettivo di consentire agli istituti di tutela del patrimonio culturale di mettere a disposizione, a fini non commer-

ciali, opere o altri materiali fuori commercio presenti in modo permanente nella loro raccolta).

Ulteriori criteri direttivi chiedono di esercitare l'opzione di cui all'articolo 8, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2019/790, che consente di stabilire requisiti specifici per determinare se un'opera e altri materiali possano essere considerati fuori commercio e consente altresì agli Stati membri di introdurre requisiti specifici (quali una data limite) che non vadano « al di là di quanto necessario e ragionevole »; di individuare la disciplina applicabile nel caso l'opera, oltre ad essere fuori commercio ai sensi dell'articolo 8 della direttiva (UE) 2019/790, sia anche « orfana » e quindi soggetta alle disposizioni della direttiva 2012/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012. Ricordo che ai sensi della direttiva 2012/28/UE, un'opera è considerata « orfana » se nessuno dei titolari dei diritti su tale opera è stato individuato oppure, anche se uno o più di loro sia stato individuato, nessuno di loro è stato rintracciato nonostante sia stata svolta e registrata una ricerca diligente dei titolari dei diritti.

Un altro criterio è quello di prevedere, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/790, ulteriori misure di pubblicità a favore dei titolari dei diritti oltre quelle previste dal paragrafo 1 del medesimo articolo. Ricorda che l'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva demanda agli Stati membri di provvedere a che – se necessario per accrescere la consapevolezza generale dei titolari dei diritti – siano adottate ulteriori misure di pubblicità adeguate per quanto concerne la possibilità degli organismi di gestione collettiva di concedere in licenza opere o altri materiali.

Un altro criterio è quello di prevedere, ai sensi dell'articolo 15 della direttiva (UE) 2019/790, che – nel caso di utilizzo *online* delle pubblicazioni di carattere giornalistico da parte dei prestatori di servizi della società dell'informazione – trovino adeguata tutela i diritti degli editori, tenendo in debita considerazione i diritti degli autori di tali pubblicazioni.

Ulteriori criteri sono: definire il concetto di « estratti molto brevi » in modo da

non pregiudicare la libera circolazione delle informazioni; definire la quota adeguata dei proventi percepiti dagli editori per l'utilizzo delle pubblicazioni di carattere giornalistico, destinata agli autori, tenendo in particolare considerazione i diritti di questi ultimi; definire la quota del compenso di cui all'articolo 16 della direttiva (UE) 2019/790 spettante agli editori nel caso l'opera sia utilizzata in virtù di un'eccezione o di una limitazione, tenuti in debito conto i diritti degli autori.

Un altro criterio è definire le attività di cui all'articolo 17, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2019/790, con particolare riferimento al livello di diligenza richiesto al fine di ritenere integrato il criterio dei « massimi sforzi », nel rispetto del principio di ragionevolezza. Ricorda che l'articolo 17, paragrafo 4, della direttiva dispone che, qualora non sia concessa alcuna autorizzazione, i prestatori di servizi di condivisione di contenuti *online* sono responsabili per atti non autorizzati di comunicazione al pubblico, compresa la messa a disposizione del pubblico, di opere e altri materiali protetti dal diritto d'autore.

Altri principi direttivi sono: individuare la disciplina relativa ai reclami e ai ricorsi di cui all'articolo 17, paragrafo 9, della direttiva (UE) 2019/790, ivi compreso l'organismo preposto alla gestione delle rispettive procedure; stabilire le modalità e i criteri del meccanismo di adeguamento contrattuale previsto in mancanza di un accordo di contrattazione collettiva applicabile; stabilire le modalità e i criteri, anche variabili in base ai diversi settori e al genere di opera, per l'esercizio del diritto di revoca di cui all'articolo 22 della direttiva (UE) 2019/790.

Per quanto riguarda la relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2019, richiama l'attenzione sul capitolo 4.8 in tema di diritto d'autore.

Il Governo ricorda l'adozione della citata direttiva (UE) 2019/789, facendo presente che il testo iniziale del provvedimento è stato profondamente rivisto, anche grazie al contributo dato dal Governo italiano, sotto l'aspetto di una minore vincolatività (trasformazione da regolamento in diret-

tiva) e soprattutto di un considerevole restringimento del campo di operatività del « principio del Paese d'origine ». Quest'ultimo è stato limitato alle azioni di comunicazione e messa a disposizione al pubblico aventi a oggetto: i programmi radiofonici e i programmi televisivi forniti al pubblico nell'ambito di un servizio on-line accessorio. Tale modifica – evidenzia la relazione – ha consentito di salvaguardare il sistema delle esclusive territoriali in ambito comunitario, ossia il diritto esclusivo di trarre profitti dallo sfruttamento dell'opera in ciascun Paese europeo, che rappresenta il perno del sistema di finanziamento, produzione e distribuzione dei contenuti della complessa filiera dell'industria audiovisiva europea (autori, produttori, distributori, emittenti commerciali, fornitori di servizi media audiovisivi, agenzie pubbliche di settore, etc.). La relazione evidenzia anche l'espressa esclusione dal campo di applicazione della direttiva delle trasmissioni di eventi sportivi.

La relazione ricorda poi l'adozione della direttiva (UE) 2019/790, anch'essa elencata tra le direttive che la legge di delegazione europea delega al Governo ad attuare. La direttiva – si legge nella relazione – intende riformare il settore del diritto d'autore, nell'ambito del mercato unico digitale, attraverso una serie di interventi finalizzati ad adeguare il quadro giuridico relativo al diritto d'autore alle esigenze derivanti dagli sviluppi tecnologici e alle nuove forme di utilizzazione in ambiente digitale; garantire un più ampio accesso ai contenuti attraverso una semplificazione nelle procedure di concessione di licenze su alcune tipologie di opere protette (opere fuori commercio) e l'incentivazione dell'utilizzo del sistema delle licenze collettive con effetto esteso; introdurre forme di indennizzo/compensazione di talune utilizzazioni in ambiente digitale che hanno acquisito rilevanza economica, ma che, nel quadro regolatorio attuale, sfuggono al controllo degli autori o sono per nulla o scarsamente remunerative, generando un *value gap* (ossia una perdita di introiti per i creatori dei contenuti a vantaggio esclusivo degli intermediari che li veicolano); e consentire un

riequilibrio del mercato degli intermediari attraverso una serie di strumenti a vantaggio dei creatori dei contenuti (autori, artisti interpreti o esecutori) rispetto alle controparti contrattuali (produttori e editori), mediante l'introduzione di un principio di equa remunerazione, di obblighi di trasparenza e di meccanismi di adeguamento dei compensi, nonché la previsione di un diritto di revoca.

La relazione informa che – nelle fasi finali del negoziato – il Governo italiano ha proposto sostanziali modifiche al testo della proposta normativa, segnatamente agli articoli 11 (Protezione delle pubblicazioni di carattere giornalistico in caso di utilizzo digitale) e 13 (Utilizzo di contenuti protetti da parte di prestatori di servizi di condivisione di contenuti *on-line*), diventati, nel testo finale, rispettivamente articoli 15 e 17.

La relazione dà anche conto della banca dati opere orfane e del progetto «Agorateka», riportando che anche nel 2019 è proseguita la collaborazione dell'Italia con l'EU IPO – l'Ufficio europeo per la proprietà intellettuale, a cui è affidata la gestione della banca dati europea delle opere orfane e della piattaforma *web* Agorateka, il portale paneuropeo dei contenuti digitali finalizzato a incentivare l'utilizzo legale di film, *e-book*, musica, videogiochi e programmi televisivi. L'EU IPO ha annunciato che verrà presto creato un nuovo portale *web* dedicato alle opere fuori commercio; tale portale tematico, che dovrebbe essere reso disponibile entro giugno 2021, sarà utilizzato dalle istituzioni culturali, dalle organizzazioni di gestione collettiva e dalle autorità pubbliche competenti nel settore specifico, nonché dai titolari dei diritti e dal pubblico in generale.

Rimanda anche al capitolo 5.1, su ricerca e sviluppo tecnologico, dove il Governo riferisce che l'anno 2019 è stato caratterizzato dall'attuazione di politiche di investimento relative al capitale umano per garantire sviluppo e attrazione di professionalità di elevato profilo, dalla messa a valore di contributi settoriali coordinati nell'ambito del negoziato sul futuro dell'Europa e sulla prossima programmazione

finanziaria dell'Unione europea, dalla creazione di una *governance* multilivello volta a sostenere una programmazione sinergica dei finanziamenti in materia di ricerca e innovazione, dalla realizzazione di progetti tematici di forte impatto su temi strategici e tecnologie abilitanti (*Key Enabling Technologies*) e dallo sviluppo e consolidamento delle infrastrutture di ricerca.

La relazione contiene paragrafi specifici – cui rimando – su PON Ricerca e Innovazione 2014-20, sul Programma quadro di Ricerca e Innovazione dell'Unione europea «Horizon Europe», sul Programma nazionale di ricerche in Antartide – PNRA e sulle politiche italiane nel settore aerospaziale.

Rinvia poi al capitolo 14.1, che riguarda le politiche per l'istruzione e la formazione e al capitolo 14.3 che riguarda le politiche per lo sport.

Per quanto riguarda l'istruzione, segnala in particolare che, con riguardo ai Fondi Strutturali Europei per l'istruzione, è proseguita l'attuazione degli interventi finanziati con le risorse del Programma Operativo Nazionale plurifondo FSE – Fondo sociale europeo e FESR – Fondo europeo di sviluppo regionale «Per la Scuola – competenze e ambienti per l'apprendimento» 2014-2020, tenendo conto delle linee di indirizzo dettate dalla politica ordinaria per l'istruzione.

Nel corso del 2019 è proseguita, inoltre, l'attuazione del Programma Erasmus + 2014-2020. Con riferimento al nuovo programma Erasmus Plus, la relazione precisa che entrerà in vigore per il periodo 2021-2027, e continuerà ad essere un importante strumento per la creazione di uno «Spazio europeo dell'istruzione» (*European Education Area*). La proposta della Commissione europea è quella di realizzare lo Spazio europeo dell'istruzione entro il 2025, potenziando ulteriormente la mobilità e la cooperazione transfrontaliera nei settori dell'istruzione e della formazione, con il fine ultimo di migliorare la competitività e la coesione del sistema Europa.

Per quanto riguarda lo sport, la relazione riporta tra l'altro che il Governo ha contribuito al negoziato sul nuovo regola-

mento relativo al programma « Erasmus Plus » (2021-2027), volto a sostenere anche nei prossimi anni azioni relative al settore sport. Per ciò che concerne il programma Erasmus + 2019, si è registrato un notevole successo da parte dei candidati italiani. Inoltre, al fine di promuovere la partecipazione sportiva e l'attività fisica in tutto il Paese, è stato presentato e realizzato, con il cofinanziamento della Commissione europea, il progetto Settimana Europea per lo Sport – Ewos 2019 Italia, per la cui realizzazione sono state attivate collaborazioni con le associazioni sportive dilettantistiche in coordinamento con quanto dettato dalla Commissione europea.

Per quanto riguarda la cultura, rinvia al capitolo 15 della relazione, in cui si ricorda, tra l'altro che il Governo ha curato i seguiti dell'Anno europeo del patrimonio culturale 2018 ed assicurato la partecipazione al Gruppo di esperti della Commissione sul patrimonio culturale « Cultural Heritage Forum ». La relazione riporta i risultati dell'evento « Matera capitale europea della cultura 2019 ». Ricorda gli sviluppi del programma Europa Creativa: che è il programma UE dedicato alla cultura e alla creatività, riproposto nel Quadro finanziario pluriennale 2021-2027. La relazione ricorda che il Fondo di garanzia per le imprese culturali e creative, attualmente erogato a valere su Europa Creativa 2014-2020, nel prossimo Quadro finanziario pluriennale sarà riassorbito nel nuovo programma dell'Unione per gli strumenti finanziari strategici, InvestEU. Il Governo ha proseguito a monitorare l'applicazione della direttiva UE 2014/60 relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro. È stato adottato il regolamento (UE) 2019/880 sull'introduzione e l'importazione di beni culturali nell'Unione, con specifico riferimento a quelli creati o rivenuti in Paesi terzi.

Federico MOLLICONE (FDI) ricorda che la direttiva cosiddetta « copyright » (direttiva (UE) 2019/790 sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale) contiene una misura di enorme rilevanza strategica per il settore editoriale e non

soltanto: una misura che interviene per sanare l'enorme squilibrio – rilevato dall'AGCOM sin dal 2014 nel Rapporto sui servizi di Internet e la pubblicità *online* – tra il valore che la produzione di contenuti editoriali genera per il sistema di internet e i ricavi percepiti dai produttori di quei contenuti. Si tratta di uno squilibrio che arreca danni incalcolabili all'intero sistema dell'informazione e che rischia di comprometterne il funzionamento, che è vitale per la vita democratica delle comunità. Fa presente che si tratta di una questione della massima rilevanza, che dà vita a uno scontro – che è ormai anche uno scontro a livello geopolitico tra Europa e Stati Uniti – tra gli editori dei giornali e le grandi piattaforme internet, i cosiddetti *Over the top*, che hanno base in America, i quali si appropriano dei contenuti editoriali senza pagare corrispettivo.

Richiama l'articolo 15 della direttiva, che introduce un « diritto connesso » in favore degli editori di giornali: a questi viene riconosciuto il diritto esclusivo di autorizzare o di vietare la riproduzione diretta o indiretta, nonché la messa a disposizione, dei loro contenuti editoriali su internet da parte delle piattaforme di condivisione dei contenuti. Di fatto, con questa misura gli editori hanno finalmente la possibilità di negoziare accordi con le piattaforme per ottenere la remunerazione dell'utilizzo dei contenuti da loro prodotti.

Ricorda che in Francia – Paese all'avanguardia europea nella discussione di questo tema pressoché ignorato in Italia – all'indomani dell'entrata in vigore della direttiva e della misura sul diritto connesso, nell'ottobre 2019, Google ha modificato unilateralmente le impostazioni dei propri servizi, sui quali, da quel momento in poi, non sono più presenti immagini in miniatura ed estratti di testo di articoli di giornale, ma solo titolo e collegamento ipertestuale ai contenuti pubblicati sui siti dei singoli editori di giornali: una risposta in pedissequa osservanza della lettera del testo di legge. Per evitare tale degradante modalità di visualizzazione e il conseguente declassamento nei risultati del motore di ricerca, le aziende editoriali francesi hanno dovuto

autorizzare Google a pubblicare le anteprime e le immagini dei propri articoli a titolo gratuito. Nell'annunciare l'adozione di tali misure in riferimento ai servizi francesi, Google ha aggiunto che le stesse misure saranno applicate via via in tutta l'Unione europea, in risposta all'implementazione della direttiva copyright. Allo stesso tempo, però, le azioni intraprese dagli editori francesi su vari fronti sembrano aver spinto Google ad avviare trattative – ma solo con alcuni editori – per il pagamento dei diritti di licenza per i contenuti editoriali, con grave pregiudizio degli editori più piccoli e del pluralismo dell'informazione, oltre che in violazione dello spirito della normativa comunitaria e dei suoi obiettivi di armonizzazione della disciplina a tutela del diritto d'autore.

Ricorda che con una decisione del 9 aprile 2020, l'Autorità francese per la concorrenza – su reclamo degli editori – ha stabilito l'obbligo per gli aggregatori e i motori di ricerca di concludere entro tre mesi dalla richiesta formale degli editori – su base individuale o per il tramite delle associazioni di categoria o enti delegati – i negoziati per il riconoscimento del diritto connesso introdotto dall'articolo 15 della direttiva copyright. Tali negoziati devono svolgersi in buona fede e concludersi con la definizione della quota di remunerazione spettante agli editori: Google è obbligato a rendere trasparenti i ricavi che realizza in tutti i suoi servizi grazie all'uso dei contenuti editoriali e, proporzionalmente a questi valori, gli editori hanno il diritto di individuare una quota di remunerazione, che sarà oggetto di negoziazione tra le parti. La decisione dell'Antitrust francese è stata, di recente, confermata dalla Corte d'appello di Parigi che – rigettando il ricorso presentato da Google – ha ribadito l'obbligo per il motore di ricerca americano di negoziare attivamente con gli editori di giornali. Pertanto, se dovesse permanere la situazione di stallo, si aprirà una nuova fase, quella della nomina di un mediatore.

Fa presente che, al di fuori del perimetro comunitario, analogo andamento ha avuto l'interlocuzione tra il Governo australiano e gli Over the top: dopo nove mesi

di tentativi infruttuosi, soprattutto per quanto riguarda il tema della remunerazione dei contenuti editoriali, lo scorso 19 aprile 2020 il Governo australiano ha incaricato l'Antitrust nazionale di redigere un codice di condotta obbligatorio entro luglio 2020, con l'obiettivo di approvarlo ufficialmente entro questo novembre 2020.

Sulla scorta delle esperienze che ha ricordato, ritiene necessario – per evitare lo stallo che si verrebbe a creare in assenza di una previsione di negoziazione obbligatoria a carico degli OTT – che il decreto legislativo di recepimento della direttiva copyright specifichi che gli editori devono essere tutelati con la previsione di un meccanismo di negoziazione obbligatoria tra le parti interessate, ossia OTT da un lato ed editori dall'altro, questi ultimi anche attraverso le associazioni di categoria maggiormente rappresentative: un meccanismo che stabilisca una adeguata quota di proventi che gli editori hanno diritto di percepire; e specifichi inoltre che, in caso di mancato accordo entro un termine prestabilito, spetti all'Autorità di settore definire le condizioni, anche economiche, dell'utilizzazione dei contenuti editoriali da parte delle piattaforme digitali.

Con riferimento poi alla definizione di « estratti molto brevi », ricorda che l'esperienza di altri Stati membri dell'Unione europea, in particolare di Spagna e Germania, ha portato all'attenzione condotte potenzialmente lesive dei diritti degli editori poste in essere da Google. Infatti, a seguito dell'emanazione, negli anni scorsi, di previsioni normative dirette a tutelare in questi Paesi i diritti connessi degli editori in relazione ai « brevi estratti », la reazione del motore di ricerca – parla di Google, ma il problema riguarda tutti gli Over the top – è stata, nel caso spagnolo, di chiudere il servizio Google News e, in Germania, così come di recente in Francia, di rimettere all'editore la scelta relativa alla pubblicazione delle anteprime degli articoli, senza il riconoscimento di nessun compenso.

Tenendo conto di queste esperienze, la sua parte politica ritiene che il legislatore delegato, nell'individuare la nozione di « breve estratto » dovrà garantire un'ade-

guata qualità delle informazioni veicolate attraverso i motori di ricerca e fissare un limite quantitativo al di là del quale devono essere assicurati i diritti di cui al comma 1 dell'articolo 15 della direttiva. L'obiettivo è quello di non pregiudicare la libera circolazione delle informazioni né l'efficacia dei diritti previsti dalla direttiva, come chiesto anche dal Considerando 58 della direttiva, nella convinzione che, se l'uso dell'estratto molto breve ha una funzione sostitutiva della pubblicazione o comunque dispensa il lettore dal prenderne visione, esso dà luogo a un'evidente violazione del diritto connesso.

In conclusione, prende atto che l'Unione europea ha posto la questione della sovranità tecnologica – che a suo avviso va chiarita in questo caso come sovranità digitale – e ritiene essenziale che anche in Italia si comincia a prendere consapevolezza della portata enorme, per il futuro dei Paesi europei, delle poste in gioco in questi scontri.

Conclude riportando integralmente il contenuto dell'ordine del giorno G/1721/18/14 presentato al Senato nell'ambito dell'esame del disegno di legge in titolo, preannunciando che proporrà al relatore e alla Commissione osservazioni per la relazione che la Commissione dovrà trasmettere alla XIV Commissione.

Paolo LATTANZIO (MISTO) rileva l'importanza, ai fini dell'esame della VII Commissione, dell'articolo 9 del disegno di legge di delegazione europea, che aiuta autori e i giornalisti a vedere più garantito il proprio lavoro. Ritiene che il tema degli *Over-the-top* sia centrale e che dovrà essere affrontato anche in sede di esame delle proposte di legge in materia di diritto d'autore.

Ritiene importante informare la Commissione che ieri, presso la Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, si sono svolte le audizioni di Nello Scavo e di Angela Caponetto – due giornalisti sotto protezione – e che questi hanno sottolineato come spesso la delegittimazione che arriva dalla politica nei confronti dell'editoria e dei giornalisti contri-

buisce a rendere quegli stessi giornalisti e giornaliste più esposti ai rischi. Ritiene pertanto che il riconoscimento del lavoro del giornalismo contenuto nel disegno di legge di delegazione europea sia particolarmente importante, anche da questo punto di vista.

Con riferimento all'articolo 3 del disegno di legge di delegazione europea, evidenzia che lo stesso tratta anche dei media digitali e dei minorenni. Ritiene di cruciale rilevanza che la Commissione si occupi di tale questione, in primo luogo in quanto, a suo avviso, è necessario ragionare sempre di più sull'importanza dell'educazione dei giovani all'uso critico dei media, attraverso un confronto, a partire dalle scuole, che insegni a decodificare in modo consapevole e critico i messaggi del bombardamento mediatico a cui continuamente i giovani sono sottoposti.

In secondo luogo, ritiene che la Commissione, vista la centralità dei minori nell'articolo 3 del disegno di legge di delegazione europea, potrebbe essere chiamata a dare una lettura che guardi dal basso, inteso proprio come « altezza dei beneficiari ». Evidenzia infatti che la lettura sulla tutela sui messaggi pubblicitari, non appropriati che accompagnano programmi per bambini, relativi all'alimentazione e all'obesità sono aspetti che hanno un impatto molto forte anche sulla cultura. Esprime infine soddisfazione per la nomina della nuova Garante per l'infanzia e l'adolescenza, essendo certo che Carla Garlatti potrà far sentire con grande forza la propria voce in questa fase.

Flavia PICCOLI NARDELLI (PD) condivide le osservazioni del deputato Lattanzio: è un tema importante, sul quale auspica vi sia la condivisione, in vista della presentazione di ordini del giorno, non solo da parte dell'intera maggioranza, ma anche delle forze di opposizione.

Vittoria CASA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 18 novembre 2020.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.20 alle 12.45.

RISOLUZIONI

Mercoledì 18 novembre 2020. — Presidenza della presidente Vittoria CASA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Anna Laura Orrico.

La seduta comincia alle 14.20.

7-00570 Casa e 7-00583 De Angelis: Iniziative per la memoria di Gigi Proietti.

(Discussione e conclusione – Approvazione delle risoluzioni n. 7-00570 e n. 7-00583).

Vittoria CASA, *presidente*, illustrando la sua risoluzione n. 7-00570, dopo aver sottolineato che l'iniziativa per commemorare Gigi Proietti è, in qualche modo, un atto dovuto, fa presente che la risoluzione impegna il Governo all'istituzione di una borsa di studio, a lui intitolata, presso un'accademia di arte drammatica nonché a sostenere iniziative e attività dedicate alla sua memoria che possono concretizzarsi in riconoscimenti per gli studenti più meritevoli e nell'intitolazione in suo onore di aule o sale destinate all'attività teatrale. Evidenzia l'importanza di tali iniziative per dare un segnale nel settore culturale, ricordando l'impegno di Proietti nell'insegnamento del teatro al punto di essere annoverato tra i grandi maestri. Avverte che, per maggiore chiarezza, ha riformulato la sua risoluzione (*vedi allegato 1*), inserendo, dopo le parole « studenti più meritevoli » le seguenti: « delle scuole di teatro e di cinema ».

Felice MARIANI (M5S) riferisce di aver conosciuto personalmente Gigi Proietti qualche anno fa e ne sottolinea il lato umano,

accanto al valore di artista. Racconta che, pur provenendo loro da ambiti diversi, essendo Proietti un attore e lui un atleta di judo a livello agonistico, Proietti si era subito mostrato interessato e attento alla sua attività sportiva. Nel sottolineare che, nello sport come nel teatro, la lealtà e l'agonismo sono elementi ugualmente necessari, commenta che si tratta di virtù che in Proietti potevano essere grandemente apprezzate.

Flavia PICCOLI NARDELLI (PD) ringrazia la presidente per aver presentato la risoluzione n. 7-00570, che esprime lo spirito di tutta la Commissione, manifesta apprezzamento per la proposta di iniziative in favore dei giovani.

Gianluca VACCA (M5S) nel condividere le considerazioni del deputato Mariani in favore del contenuto della risoluzione, sottolinea l'importanza del valore formativo delle iniziative da istituire in memoria di Gigi Proietti.

Gabriele TOCCAFONDI (IV) dichiara che il gruppo di Italia Viva è favorevole alla risoluzione Casa. Ritiene che, nonostante gli atti sottoposti all'esame della Commissione siano sempre numerosi, è comunque opportuno trovare il tempo anche per porre attenzione a questo atto di riconoscimento in memoria di Gigi Proietti, anche perché la risoluzione presta attenzione alle attività dei giovani.

Daniele BELOTTI (LEGA), intervenendo sui lavori della Commissione, chiede che la risoluzione n. 7-00583 De Angelis, che prevede anch'essa iniziative per la memoria di Gigi Proietti, sia discussa insieme con la risoluzione Casa.

Vittoria CASA, *presidente*, fa presente che la risoluzione n. 7-00583 De Angelis – che è stata annunciata all'Assemblea soltanto ieri e della cui presentazione il gruppo della Lega non ha preavvisato né informato la presidenza fino a questo momento – non è prevista all'ordine del giorno dei lavori

della Commissione. Sospende quindi la seduta per valutare il da farsi.

La seduta, sospesa alle 14.25, riprende alle 14.40.

Vittoria CASA, *presidente*, premesso di aver accertato il consenso unanime dei rappresentanti dei gruppi e rilevato che la materia è comunque all'ordine del giorno, in quanto questo già prevede per oggi la discussione di una risoluzione avente ad oggetto iniziative in memoria di Proietti, propone che la risoluzione n. 7-00583 De Angelis sia discussa fin da questa seduta. Aggiunge che la rappresentante del Governo concorda ed è pronta ad esprimere il parere anche sulla risoluzione De Angelis.

La Commissione concorda.

Sara DE ANGELIS (LEGA), ringraziati la presidente e i commissari per aver consentito alla discussione della sua risoluzione, la illustra, ricordando come il giorno della morte di Gigi Proietti sia stato un momento di svolta vissuto da un'intera comunità, in particolare dalla città di Roma, che si è raccolta tutta insieme per condividere il dolore per la perdita di uno dei suoi figli più illustri. Poiché Gigi Proietti è stato, oltre che un gigante della cultura, un grande uomo, ritiene doveroso che le istituzioni lo commemorino in modo adeguato. In particolare, fa presente che nella risoluzione da lei presentata è proposta l'istituzione, oltre che di borse di studio e di un premio annuale intitolati alla sua memoria, di un concorso letterario a tema ispirato alla sua figura, ed è sollecitata la promozione di occasioni pubbliche in cui ripercorrere liberamente, con la collaborazione di attori professionisti e anche degli studenti delle scuole di recitazione di Roma, la carriera artistica di Gigi Proietti.

La sottosegretaria Anna Laura ORRICO, premesso che le risoluzioni presentate accostano in modo opportuno la figura di Gigi Proietti ad attività di formazione dei giovani, esprime il parere favorevole del Governo su entrambe.

Federico MOLLICONE (FDI), premesso di aver chiesto l'intitolazione a Gigi Proietti del *Globe Theatre* già dopo poche ore dalla sua morte, racconta di aver collaborato con il grande attore quando è stato presidente della commissione cultura di Roma Capitale. Sottolinea che Proietti non è stato soltanto un attore e un capocomico, ma una figura che si inserisce nel modo più degno nella tradizione dei grandi attori italiani, come fu in particolare Petrolini, negli anni Trenta. Si rammarica del fatto che, durante la commemorazione pronunciata al *Globe Theatre* da Walter Veltroni, quest'ultimo abbia voluto attribuirgli un'appartenenza politica, quando, invece, la sua attività appartiene a tutti e rappresenta tutti, senza che rilevi la sua posizione politica. A nome del suo gruppo dichiara il voto favorevole su entrambe le risoluzioni presentate e chiarisce di non avere presentato una risoluzione autonoma perché questo non avrebbe avuto significato, non volendo differenziare in modo immotivato la sua posizione da quella della risoluzione Casa.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la risoluzione n. 7-00570 Casa, nel nuovo testo (*vedi allegato 1*).

Vittoria CASA, *presidente*, avverte che la risoluzione n. 7-00583 De Angelis sarà posta in votazione per le parti non assorbite e non precluse dall'approvazione della risoluzione n. 7-00570.

La Commissione approva la risoluzione n. 7-00583 De Angelis.

7-00423 Vacca, 7-00550 Lattanzio, 7-00552 Belotti, 7-00553 Piccoli Nardelli, 7-00557 Mollicone e 7-00558
Apnea: Su beni culturali e tecnologia digitale.

(*Seguito della discussione congiunta e rinvio*).

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni in titolo, rinviata nella seduta del 14 ottobre 2020.

Vittoria CASA, *presidente*, ricorda che sul tema delle risoluzioni sono state svolte audizioni informali. Ricorda nuovamente che quasi tutte le risoluzioni richiamano le novità introdotte dalla direttiva 2019/790/UE, la cui attuazione è oggetto dell'articolo 9 del disegno di legge di delegazione europea 2019-2020, che il Senato ha trasmesso e che è ora all'esame della XIV Commissione in sede referente e delle altre Commissioni, compresa questa, in sede consultiva. Ricorda, infine, che il deputato Vacca si era incaricato di lavorare ad un possibile testo unitario.

Paolo LATTANZIO (Misto), intervenendo sull'organizzazione dei lavori, chiede che la discussione della risoluzione n. 7-00550, a sua prima firma, proceda separatamente da quella delle altre risoluzioni in titolo, in quanto la sua finalità è diversa.

Vittoria CASA, *presidente*, prende atto della richiesta del deputato Lattanzio, cui, se non ci sono obiezioni, ritiene si possa dare seguito, salvo quanto sarà deciso in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Gianluca VACCA (M5S), tenuto conto della richiesta del deputato Lattanzio, rispetto alla quale non ha obiezioni, chiede di poter disporre di qualche altro giorno per completare il lavoro in vista della auspicata definizione di una risoluzione unitaria.

Federico MOLLICONE (FDI) si dichiara non contrario alla richiesta di rinvio della discussione avanzata dal deputato Vacca.

Vittoria CASA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione di tutte le risoluzioni ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 18 novembre 2020. — Presidenza della presidente Vittoria CASA. — In-

terviene la sottosegretaria di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Anna Laura Orrico.

La seduta comincia alle 14.45.

DL 125/2020: Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020.

C. 2779 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla XII Commissione).

(Esame e conclusione — Parere favorevole con osservazione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Manuel TUZI (M5S), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata a rendere alla Commissione Affari sociali il parere sugli aspetti di propria competenza del decreto-legge n. 125 del 2020, nel testo risultante dall'esame del Senato, che ha apportato modificazioni al provvedimento iniziale.

Il decreto-legge introduce misure urgenti connesse con la proroga dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta antiCovid-19, nonché misure per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020.

Ricorda che lo stato di emergenza era previsto terminare il 15 ottobre 2020, ma il Consiglio dei ministri, con deliberazione del 7 ottobre 2020, lo ha prorogato — come noto — al 31 gennaio 2021. Il decreto-legge in esame, emanato lo stesso 7 gennaio, rinnova, con alcuni elementi di novità, l'impianto normativo costruito dall'inizio della pandemia con i decreti-legge nn. 19, 33 e 83 del 2020. Si riferisce, in particolare, alle disposizioni che prevedono la possibilità per il Governo di adottare misure per contenere i rischi sanitari derivanti della diffusione del virus SARS-Cov-2; e alla facoltà per le Regioni di introdurre misure derogatorie rispetto a quelle previste a livello nazionale.

Entrando nello specifico delle disposizioni – e premesso che parlerà solo delle norme di competenza di questa Commissione – segnala innanzitutto l'articolo 1, comma 1, lettera *b*) che prevede – tra le misure che possono essere stabilite nelle situazioni di rischio – l'obbligo di tenere sempre con sé la mascherina e di usarla – oltre che nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private – in tutti i luoghi all'aperto. Sono comunque esclusi da tali obblighi alcuni soggetti, tra cui coloro che svolgono un'attività sportiva.

Fa presente che altra disposizione di interesse della VII Commissione è il comma *4-bis* inserito dal Senato nell'articolo 1. Premesso che sono prorogati ulteriormente, dal 15 ottobre al 31 dicembre 2020, i mandati dei componenti degli organi statutari degli enti pubblici di ricerca, ad esclusione dell'ISTAT, che scadono o sono scaduti durante il periodo di emergenza epidemiologica, il comma *4-bis* introdotto dal Senato precisa che, qualora i mandati in questione siano già scaduti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame (quindi al più tardi il 7 dicembre), si deve procedere al loro rinnovo entro il 31 gennaio 2021. La disposizione riguarda i 14 enti pubblici vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca e 5 enti vigilati da altri Ministeri.

Illustra poi l'articolo *1-ter* – inserito dal Senato – che proroga di un anno, dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021, il termine per alcune assunzioni, da parte di pubbliche amministrazioni, su posti derivanti da cessazioni dall'impiego verificatesi in determinati anni. Per quanto di interesse della VII Commissione, la proroga concerne, tra l'altro, l'assunzione di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato da parte delle università statali. Precisa che tali facoltà sono ammesse – fatte salve alcune possibili maggiorazioni per le assunzioni di ricercatori a tempo determinato – nel limite di un contingente complessivamente corrispondente a una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale cessato negli anni 2011-2012; al 50 per cento di quella relativa al personale cessato negli anni 2013-2014; al

60 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno 2015; all'80 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno 2016; al 100 per cento di quella relativa al personale cessato negli anni 2017-2018. Gli enti pubblici di ricerca non rientrano nelle norme in esame in quanto l'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo n. 218 del 2016 ha attribuito a tali enti la facoltà di reclutare il personale corrispondente al proprio fabbisogno con esclusione di ogni vincolo, salvi i limiti stabiliti dal medesimo decreto.

Riferisce che è poi ulteriormente prorogata dal 15 ottobre al 31 dicembre 2020 la previsione per cui, nell'espletamento delle procedure valutative per il passaggio al ruolo dei professori associati dei ricercatori universitari a tempo determinato di tipo B, le commissioni devono tenere conto delle limitazioni all'attività di ricerca scientifica dovute allo stato di emergenza.

Riferisce inoltre che è prorogata ulteriormente, sempre al 31 dicembre 2020, la previsione per cui il gruppo di lavoro operativo per l'inclusione a livello di istituzione scolastica può svolgere le sue riunioni in videoconferenza.

Fa presente che è prorogata ulteriormente, al 31 dicembre 2020, la riduzione a sette giorni del termine per l'espressione dei pareri del Consiglio superiore della pubblica istruzione (CSPI). Ricorda che il termine ordinario è di venti giorni e che il Consiglio esprime pareri sugli indirizzi in materia di definizione delle politiche del personale della scuola; sulle direttive del Ministro in materia di valutazione del sistema dell'istruzione; sugli obiettivi, indirizzi e standard del sistema di istruzione definiti a livello nazionale nonché sulla quota nazionale dei curricoli dei diversi tipi e indirizzi di studio; sull'organizzazione generale dell'istruzione.

Fa presente che è prorogata ulteriormente – al 31 dicembre 2020 – la previsione per cui, nei casi di impossibilità a proseguire l'incarico da parte degli organi monocratici di istituzioni dell'AFAM, subentra nell'incarico il sostituto individuato dalla legge o dallo statuto, ovvero, in man-

canza, il decano dei professori di prima fascia delle strutture interessate.

Fa presente che è prorogata al 31 dicembre 2020 la previsione che autorizza gli enti locali a procedere al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori (cd. SAL), per interventi di edilizia scolastica anche in deroga ai limiti fissati nell'ambito dei contratti di appalto.

Infine fa presente che sono prorogate al 31 dicembre 2020 alcune previsioni per accelerare gli interventi di edilizia scolastica. In particolare, si tratta della previsione per cui tutti gli atti e i decreti relativi a procedure per l'assegnazione di risorse in materia di edilizia scolastica, nonché i concerti o i pareri da parte di altre pubbliche amministrazioni centrali, devono essere acquisiti entro 10 giorni dalla richiesta formale; e la previsione in base alla quale, decorso il termine di 10 giorni, il Ministero dell'istruzione, deve indire un'apposita conferenza di servizi entro 3 giorni, convocando tutte le amministrazioni interessate e trasmettendo loro il provvedimento da adottare. Tutto ciò premesso, propone di esprimere parere favorevole sul decreto-legge n. 125 del 2020.

Federico MOLLICONE (FDI), pur comprendendo l'urgenza di esprimere il parere sul decreto-legge n. 125 del 2020, contesta l'organizzazione dei lavori della Commissione, ritenendo che i provvedimenti posti all'ordine del giorno di oggi siano troppi, il che impedisce ai commissari di approfondire i contenuti di tutti e di svolgere un esame adeguato. Riguardo al decreto-legge in titolo, fa presente che il gruppo di Fratelli d'Italia ha presentato due emendamenti in Commissione affari sociali. Il primo emendamento concerne l'esonero dei beneficiari di sovvenzioni dall'obbligo di rinnovare alcuni documenti nel periodo di proroga dello stato di emergenza. In particolare fa riferimento al DURC, il documento unico di regolarità contributiva, la cui mancanza ha bloccato in molti casi l'erogazione di fondi per le imprese, anche nel settore del teatro e dello spettacolo. Al riguardo riferisce che lo stesso presidente dell'INPS Tridico ha dichiarato che il DURC potrebbe essere acquisito in un secondo

momento rispetto all'erogazione dei fondi. Quindi, riferisce che il secondo emendamento presentato dal suo gruppo in Commissione Affari sociali riguarda l'obbligo di indossare le mascherine protettive anti-Covid anche a scuola ed è volto a promuovere l'utilizzo di mascherine riciclabili e compostabili. Chiede al relatore e alla maggioranza di valutare l'inserimento nella proposta di parere di osservazioni che riprendano le questioni, a suo avviso importanti, che ha richiamato. Annuncia che, qualora la sua richiesta fosse accettata, il suo gruppo si astrirebbe dalla votazione, mantenendo comunque il giudizio contrario.

Gianluca VACCA (M5S), pur ritenendo che le questioni poste dal deputato Mollicone tocchino solo in parte le competenze della VII Commissione, propone di sospendere la seduta per dare la possibilità al relatore di valutare la richiesta.

Vittoria CASA, *presidente*, apprezza le circostanze, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle 15, riprende alle 15.15.

Manuel TUZI (M5S), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con un'osservazione (*vedi allegato 2*).

La sottosegretaria Anna Laura ORRICO valuta favorevolmente la proposta di parere del relatore.

Federico MOLLICONE (FDI), nel ringraziare la Commissione per la sensibilità dimostrata verso i temi da lui posti alla sua attenzione, ribadisce la contrarietà del gruppo di Fratelli d'Italia rispetto al provvedimento, e preannuncia quindi l'astensione dalla votazione sulla proposta di parere.

Gianluca VACCA (M5S) dichiara il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Flavia PICCOLI NARDELLI (PD), a nome del suo gruppo, preannuncia il voto favorevole sulla proposta di parere.

Daniele BELOTTI (LEGA) dichiara la contrarietà del gruppo della Lega al provvedimento in esame e quindi alla proposta di esprimere su di esso parere favorevole, in coerenza con la posizione assunta dalla sua parte politica nelle altre deliberazioni aventi ad oggetto lo stato di emergenza. Esprime tuttavia, a nome del gruppo, il giudizio favorevole sull'osservazione proposta dal deputato Mollicone e inserita nella proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Daniele BELOTTI (LEGA), intervenendo sui lavori della Commissione, lamenta nuovamente in questa sede, perché resti agli atti, quanto già lamentato in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti

dei gruppi, ossia che, per decisione della maggioranza, la Commissione è spesso chiamata ad esaminare in una sola seduta provvedimenti importanti come il decreto-legge in titolo, oppure vede concentrati in una sola giornata, come oggi, molti provvedimenti non urgenti, mentre trascura di discutere atti importanti, come la risoluzione del deputato Sasso sul personale precario della scuola, di cui il suo gruppo ha chiesto invano di riprendere la discussione.

Vittoria CASA, *presidente*, premesso di non voler riaprire il confronto svoltosi in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si limita a chiarire, con riferimento ai tempi di esame del decreto-legge in titolo, che il disegno di legge di conversione è stato trasmesso dal Senato e assegnato alla Commissione soltanto giovedì 12 novembre e che la sua discussione sulle linee generali in Assemblea è prevista per venerdì 20.

La seduta termina alle 15.25.

ALLEGATO 1

Risoluzioni 7-00570 Casa e 7-00583 De Angelis: Iniziative per la memoria di Gigi Proietti.**NUOVO TESTO DELLA RISOLUZIONE N. 7-00570**

La VII Commissione,

premessi che:

in data 2 novembre 2020 muore uno dei più grandi ed eclettici artisti italiani proprio il giorno del suo ottantesimo compleanno: Gigi Proietti;

attore, drammaturgo e regista è stato un vero mattatore, un artista capace di passare dalla musica leggera a Shakespeare senza alcuna apparente difficoltà;

eclettico come nessun altro, ha calcato le scene dei più importanti teatri italiani, ha una carriera ricca e lunghissima, talento unico arricchito dalla sua inconfondibile autoironia;

romano di origini ma aperto al mondo e alla cultura, fu sua la decisione di costruire un Globe Theatre shakespeariano nel 2003 all'interno dei giardini di Villa Borghese, «per commuovere il pubblico più largo possibile con la poesia e la tragedia del Bardo», soleva dire;

il suo primo intento nell'avviare al successo l'attività del Globe Theatre è stato quello di dare spazio a giovani compagnie d'attori che si cimentavano con i grandi testi shakespeariani;

«Era l'espressione genuina dello spirito romanesco», come sottolineato da più parti e in vari messaggi di cordoglio, tra i numerosissimi giunti alla famiglia e che testimoniano il grande affetto che gli italiani nutrono nei suoi confronti;

è stato docente di recitazione teatrale e cinematografica, formando più generazioni di attori e protagonisti dello spettacolo italiano;

è per quanto fin qui esposto che si ritiene opportuno mantenere vivo il ricordo di uno dei più grandi artisti nazionali, da qualcuno definito «l'ultimo dei grandi»,

impegna il Governo:

a porre in essere le più opportune iniziative volte, per quanto di competenza, a promuovere il ricordo di Gigi Proietti, anche attraverso l'istituzione di una borsa di studio intitolata a suo nome presso una Accademia d'arte drammatica, destinata a giovani talentuosi che vogliano intraprendere tale, non sempre facile, percorso;

a sostenere iniziative ed attività dedicate alla memoria di Gigi Proietti, che possano concretizzarsi in riconoscimenti destinati agli studenti più meritevoli delle scuole di teatro e di cinema oltre che nella denominazione in suo onore di aule o sale destinate alle attività teatrali, affinché, proprio all'interno di tale attività, i giovani possano prendere coscienza del proprio mondo interiore, imparando ad esercitare un controllo sulle proprie emozioni e superando difficoltà ed insicurezze, essendo altresì spronati a potenziare le capacità creative, così come incitava a fare proprio l'eterno Gigi Proietti.

(7-00570) (Nuova formulazione) « Casa, Carbonaro, Del Sesto, Testamento, Tuzi, Mellicchio, Vacca, Cimino, Mollicone ».

ALLEGATO 2

DL 125/2020: Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020. (C. 2779 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato il disegno di legge C. 2779 Governo, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

si valuti l'eventuale opportunità di adottare iniziative, nell'ambito del decreto-legge, al fine di garantire che i documenti unici di regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, per i datori di lavoro privati del settore dello spettacolo, con sede operativa nel territorio dello Stato, conservino la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, assicurando comunque l'assolvimento degli obblighi di versamenti contributivi e previdenziali da parte dei medesimi datori di lavoro in caso risultino beneficiari di contributi di ristoro.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

Sull'ordine dei lavori	242
7-00555 Braga, 700569 Labriola e 7-00577 Lucchini: Rafforzamento dell'istituto dei contratti di fiume (<i>Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00092</i>)	243
ALLEGATO 1 (<i>Risoluzione approvata dalla Commissione</i>)	248

SEDE CONSULTIVA:

D.L. n. 125/2020: Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020. C. 2779 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	244
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	252
D.L. n. 150/2020: Misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario. C. 2772 Governo (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	245
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	253
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	246

INTERROGAZIONI:

5-01867 Colaninno: Messa in sicurezza del ponte di Borgoforte (MN)	246
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	254
5-03658 Ficara: Tempi per la realizzazione da parte di Anas dell'intervento di risanamento conservativo del ponte di Cassibile nel territorio della provincia di Siracusa	247
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	255
AVVERTENZA	247

RISOLUZIONI

Mercoledì 18 novembre 2020. — Presidenza della presidente Alessia ROTTA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente, il territorio e la tutela del territorio e del mare, Roberto Morassut.

La seduta comincia alle 14.45.

Sull'ordine dei lavori.

Alessia ROTTA, *presidente*, propone di anticipare la discussione delle risoluzioni, per procedere poi all'esame in sede consultiva dei provvedimenti all'ordine del giorno.

La Commissione concorda.

**7-00555 Braga, 700569 Labriola e 7-00577 Lucchini:
Rafforzamento dell'istituto dei contratti di fiume.**

(Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00092).

La Commissione prosegue l'esame congiunto della discussione delle risoluzioni rinviato nella seduta dell'11 novembre scorso.

Alessia ROTTA, *presidente*, avverte che la collega Braga ha inviato informalmente ai gruppi, e segnatamente ai presentatori degli altri atti di indirizzo, un nuovo testo che si propone come testo unitario e che accoglie altresì le istanze avanzate dai colleghi nel corso del dibattito.

Chiara BRAGA (PD), come anticipato dalla presidente, fa presente di aver svolto alcune interlocuzioni con i colleghi presentatori degli altri atti all'esame e con gli altri colleghi intervenuti nel corso del dibattito, che ringrazia tutti per aver concorso ad arricchire il testo originario della propria risoluzione, pervenendo all'elaborazione di un testo che accoglie le istanze avanzate dagli altri gruppi.

In particolare si riferisce al richiamo ai contratti di lago, aree umide, lagune, costiere, litorali marini e falde, che estende a suo giudizio in modo corretto lo strumento dei contratti di fiume, come richiesto dal collega Butti e dalla collega Deiana, al rafforzamento della centralità del tema delle manutenzioni periodiche dei bacini e sottobacini idrografici nonché alla corretta manutenzione dei corsi d'acqua, in particolare in tratti a maggiore pericolosità per i centri abitati, di cui all'impegno *sub* 4), come richiesto dalla collega Lucchini. Nell'impegno *sub* 9) si prevede inoltre il coinvolgimento, oltre che degli agricoltori, anche di altri soggetti privati, come richiesto dalla collega Labriola.

Fa presente che le due colleghe presentatrici degli altri atti di indirizzo, impossibilitate a partecipare alla seduta, hanno tuttavia dichiarato la volontà dei sottoscrittori dei propri atti di indirizzo di apporre

la propria firma anche al testo così riformulato.

Alessio BUTTI (FDI) ringrazia la collega Braga per aver accolto le istanze da lui avanzate nel corso del dibattito, sottolineando ancora una volta la centralità dei laghi e l'importanza di estendere in tal senso lo strumento del contratto di fiume. Sottolinea favorevolmente altresì le integrazioni al testo volte ad accogliere le richieste degli altri gruppi politici, che condivide.

Preannuncia quindi il voto favorevole del proprio gruppo sull'atto di indirizzo in discussione, auspicando che ci possa essere una condivisione unanime da parte di tutti i gruppi, che rappresenterebbe a suo giudizio un segnale fortemente positivo per i territori.

Il sottosegretario Roberto MORASSUT, nell'esprimere parere favorevole sull'atto di indirizzo in esame, propone alcune riformulazioni, volte a precisare il ruolo di pianificazione delle Autorità di bacino e a coordinarlo con quello dei contratti di fiume, peraltro già anticipate all'onorevole Braga.

A tal fine propone che al sesto capoverso della premessa, dopo la parola economica, siano inserite le seguenti: « purché conforme alla pianificazione di bacino vigente ». Propone che la stessa integrazione venga apportata al settimo capoverso delle premesse, dopo la parola acquatici, nonché nel secondo impegno della parte dispositiva. Con riguardo al settimo impegno, propone di inserire dopo la parola « contribuendo » le seguenti: « attraverso forme di consultazione e partecipazione » (*vedi allegato 1*).

Chiara BRAGA (PD) accoglie le proposte di riformulazione avanzate dal rappresentante del Governo.

Tullio PATASSINI (LEGA), intervenendo in sede di dichiarazione di voto, sottolinea l'importanza dell'istituto dei contratti di fiume e ringrazia, a nome del proprio gruppo, la collega Braga per il lavoro di sintesi operato sul testo originario della

propria risoluzione, mai scontato, come dimostra la recente discussione delle risoluzioni aventi ad oggetto il piano di investimenti per la infrastrutturazione del Mezzogiorno testé svolta dalla Commissione congiuntamente con la Commissione trasporti.

Condivide le integrazioni apportate al testo originario, volte a prevedere la manutenzione idraulica periodica dei bacini e sottobacini idrografici per il corretto deflusso delle acque, che si rende evidente in particolare nei momenti di maggiore criticità, dove vengono messe in pericolo gli *habitat* umani e industriali.

Condivide pertanto le finalità della risoluzione e preannuncia pertanto il voto favorevole del proprio gruppo sul testo riformulato dalla collega Braga.

La Commissione approva all'unanimità il testo unificato delle risoluzioni 7-00555 Braga, 700569 Labriola e 7-00577 Lucchini, che prende il numero 8-00092 (*vedi allegato 1*).

La seduta termina alle 15.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 18 novembre 2020. — Presidenza della presidente Alessia ROTTA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente, il territorio e la tutela del territorio e del mare, Roberto Morassut.

La seduta comincia alle 15.

D.L. n. 125/2020: Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020.

C. 2779 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla XII Commissione).

(Seguito esame e conclusione — Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 17 novembre scorso.

Umberto BURATTI (PD), *relatore*, ricorda che, nella seduta di ieri, il collega Foti aveva richiamato l'attenzione sulla disposizione che permette alle regioni di adottare proprie misure nelle more dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, giudicandola ormai superflua alla luce dell'adozione del decreto del presidente del consiglio dei ministri del 3 novembre scorso.

Osserva che in realtà, il comma 2, lettera *a*), innova l'attuale ordinamento in quanto attribuisce la facoltà delle Regioni di introdurre misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 in deroga a quelle contenute nei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri solo se si tratti di misure più restrittive, salvo che sia altrimenti disposto dai medesimi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. La disposizione in esame quindi novella l'articolo 1, comma 16, terzo periodo, del decreto-legge n. 33 del 2020 che effettivamente consente alle Regioni di introdurre misure derogatorie rispetto a quelle disposte dai decreti del presidente del consiglio dei ministri, (adottati ai sensi dell'art. 213 del decreto-legge n. 19 del 2020), esclusivamente nelle more dell'adozione di ulteriori decreti del Presidente del Consiglio dei ministri e con contestuale informazione nei confronti del Ministro della salute.

Le richiamate misure derogatorie, prima dell'entrata in vigore del presente decreto-legge, potevano essere sia di carattere ampliativo, che di carattere restrittivo, rispetto a quanto disposto nei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. La modifica introdotta dalla lettera *a*) in commento, da un lato, conferma la possibilità per le Regioni di adottare misure più restrittive e, dall'altro, comprime il margine di discrezionalità in capo alle stesse per l'adozione di misure ampliative. Queste possono essere adottate nei soli casi (eventualmente) previsti dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, nel rispetto dei criteri ivi indicati, previa intesa con il Ministro della salute (non essendo più sufficiente la mera

comunicazione al medesimo titolare del Dicastero).

Presenta quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Alessio BUTTI (FDI) fa presente che si sarebbe aspettato un parere più coraggioso da parte del relatore. Pur comprendendo l'ambito delle competenze della Commissione, quasi esclusivamente riconducibile al ruolo della protezione civile, osserva in primo luogo la discrasia tra la proroga dello stato di emergenza al 31 gennaio 2021 e quella della *app* Immuni al 31 dicembre 2021.

Ritiene che, nel Paese delle catastrofi naturali – terremoti, alluvioni, frane, provocate anche dall'attività dell'uomo – la Protezione Civile rivesta un ruolo determinante, anche grazie all'impiego dei volontari sul territorio, che ringrazia, che deve essere migliorato in termini di efficienza. In particolare stigmatizza l'assenza di una infrastruttura informatica unica che raccolga tutti i dati disponibili – di cui soprattutto in questo momento generato dalla crisi pandemica si sente la mancanza – che permetterebbe alla Protezione Civile di intervenire in modo più efficace e tempestivo.

Come il relatore sa bene, avendo rivestito il ruolo di sindaco in una comunità importante, ci si avvale ancora di un sistema promiscuo digitale ed analogico, costosissimo da gestire, e che andrebbe senz'altro superato. A tal fine avrebbe auspicato che nel parere ci fosse stato un invito al Governo per la rivisitazione del codice della protezione civile, intervenendo in modo chirurgico su alcune disposizioni, passibili tuttavia di determinare forti miglioramenti nelle procedure generate dalle emergenze. Osserva, al riguardo, che – come sostenuto frequentemente negli ultimi tempi dagli esperti – alle pandemie ci si deve abituare e ritiene pertanto indispensabile costruire un sistema che a regime abbia procedure e modelli in grado di funzionare in modo continuo e non solo nelle situazioni di crisi.

Preannuncia pertanto il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore, auspicando in ogni caso che la Commissione affronti seriamente la questione della modifica del codice della pro-

tezione civile, a suo giudizio ormai indifferibile.

Umberto BURATTI (PD), *relatore*, ricorda che quando rivestiva il ruolo di sindaco di Forte dei Marmi, il prefetto Gabrielli, allora responsabile della Protezione Civile, gli faceva presente che se ai sindaci fossero state chiare le responsabilità in materia di protezione civile ci sarebbe stato un forte problema di candidature. Questo per dire che i sindaci rivestono un ruolo fondamentale con responsabilità importanti nel campo della protezione civile, che impongono una rivisitazione del codice di protezione civile atta a permettere agli amministratori locali di non agire in emergenza, ma di prevenire le emergenze e di intervenire in modo efficace in caso di crisi.

Condivide pertanto la necessità di lavorare per consentire che i poteri dei sindaci siano di volta in volta adeguati all'intervento da svolgere, di carattere più o meno straordinario, senza necessità di dover ricorrere ogni volta a strutture commissariati. Pur ravvedendo tale esigenza, ritiene si tratti di un lavoro che la Commissione deve svolgere in una sede opportuna, non essendo riconducibile ad una condizione da apporre nella proposta di parere al provvedimento in esame.

La Commissione, approva, quindi la proposta di parere favorevole presentata dal relatore (*vedi allegato 2*).

D.L. n. 150/2020: Misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario.

C. 2772 Governo.

(Parere alla XII Commissione).

(*Seguito esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 17 novembre scorso.

Giuseppe D'IPPOLITO (M5S), *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Tullio PATASSINI (LEGA) giudica curiosa la vicenda che si è generata intorno alla gestione della sanità calabrese, essendo stati nominati tre commissari che, per ragioni diverse, non sono in grado di svolgere tale ruolo. Invita a restituire ai calabresi la loro sanità, potendosi in questo modo ottenere risultati migliori rispetto a quelli ottenuti da un commissario che non ha neanche redatto il piano pandemico, come risulta dagli organi di stampa. Avanza forti perplessità sul provvedimento in esame, che non affronta suo giudizio in modo compiuto ed efficace la questione della gestione della sanità in Calabria.

Erica MAZZETTI (FI) osserva che si sono succeduti ben tre candidati commissari nel giro di pochi giorni nessuno dei quali ad oggi ricopre tale ruolo. Giudica bizzarra la ragione della rinuncia dell'ultimo candidato, con il quale evidentemente il Governo non ha preventivamente interloquito e ritiene offensive per gli operatori sanitari calabrese le dichiarazioni del precedente commissario. Gli eventi succedutisi negli ultimi giorni rendono a suo giudizio surreale discutere di questo tema nei termini in cui lo sta facendo la Commissione.

Al Sud le infrastrutture sanitarie sono certamente più problematiche di quelle delle regioni del Nord e a tale riguardo si domanda quale sia la ragione per la quale il Governo e la maggioranza non accedano alle risorse del MES con le quali si potrebbe affrontare la questione e colmare le profonde lacune del settore sanitario. Osserva che la maggioranza si schiaccia sull'ideologia di una delle sue componenti che ideologicamente rifiuta il MES, cui il suo gruppo auspica invece si possa fare ricorso.

Con riguardo alla nomina di un commissario *ad acta* per la gestione della sanità calabrese, ritiene che ci siano due sole strade da seguire: nominare come commissario qualcuno che abbia indiscutibili competenze, e si riferisce in particolare al dottor Bertolaso, ovvero ad un soggetto di pari competenza che appartenga al territorio e che conosca quindi meglio di altri le condizioni sanitarie ed economiche della regione.

La Commissione, approva, quindi la proposta di parere favorevole presentata dal relatore (*vedi allegato 3*).

La seduta termina alle 15.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 18 novembre 2020.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.20 alle 15.50.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 18 novembre 2020. — Presidenza della presidente Alessia ROTTA. — Interviene, da remoto, il sottosegretario di Stato alle infrastrutture e trasporti, Roberto Traversi.

La seduta comincia alle 15.50.

Alessia ROTTA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni a risposta in Commissione in materia di Infrastrutture.

Ricorda che, a norma dell'articolo 132, comma 2, del regolamento, dopo la risposta del rappresentante del Governo, l'interrogante ha facoltà di replicare per non più di cinque minuti.

5-01867 Colaninno: Messa in sicurezza del ponte di Borgoforte (MN).

Il sottosegretario Roberto TRAVERSI, intervenendo da remoto, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Matteo COLANINNO (IV) si dichiara soddisfatto della risposta del sottosegretario, che ringrazia.

5-03658 Ficara: Tempi per la realizzazione da parte di Anas dell'intervento di risanamento conservativo del ponte di Cassibile nel territorio della provincia di Siracusa.

Il sottosegretario Roberto TRAVERSI, intervenendo da remoto, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Paolo FICARA (M5S) ringrazia il sottosegretario per la risposta, che contiene elementi che aveva acquisito informalmente durante una interlocuzione con Anas avente ad oggetto la manutenzione della rete viaria della Sicilia orientale. Auspica che i tempi indicati dal Sottosegretario vengano rispettati puntualmente, al fine di intervenire su un punto di connessione fondamentale, che versa in condizioni critiche, utilizzato da migliaia di lavoratori e pendolari che hanno come unica alternativa la rete autostradale, e ridare sicurezza ad un tratto

importante al servizio della Sicilia orientale.

Alessia ROTTA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 16.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno, in sede di interrogazioni a risposta immediata, non sono stati trattati:

5-02334 Foti: Ripristino della viabilità sulla strada Porrettana in corrispondenza di Pavana (PT).

5-04543 Foti: Esperimento delle procedure necessarie all'utilizzazione dei tratti funzionali già ultimati della variante alla strada provinciale 6 di Carpaneto Piacentino (PC).

ALLEGATO 1

7-00555 Braga, 700569 Labriola e 7-00577 Lucchini: Rafforzamento dell'istituto dei contratti di fiume.**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La VIII Commissione,

premessi che:

il Forum economico mondiale 2019 ha ribadito come la sicurezza idrica sia la principale istanza geopolitica del futuro, perché rappresenta la rete «che tiene insieme le sfide su cibo, energia, clima, crescita economica e sicurezza che l'economia mondiale dovrà affrontare nel corso dei prossimi due decenni». L'acqua rappresenta quindi uno dei settori prioritari in cui una buona *governance* partecipata diventa fondamentale per la tutela e la salute dei corpi idrici;

la corretta gestione dei bacini idrografici, unita ad un'efficace azione di tutela delle acque, è per il nostro Paese, oggi più che mai, una delle questioni prioritarie da affrontare, alla luce soprattutto degli ormai evidenti e sempre più gravi effetti dei cambiamenti climatici, con conseguenti costi economici, ambientali e di vite umane;

fiumi, laghi e zone umide, lagune costiere, litorali marini e falde sono ambienti naturali in cui hanno luogo importanti servizi ecosistemici, pertanto la loro tutela e corretta gestione sono fondamentali per garantire l'uso plurimo delle acque;

la recente « Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 » afferma che « occorre adoperarsi di più per ristabilire gli ecosistemi di acqua dolce e le funzioni naturali dei fiumi », eliminando o adeguando le barriere che impediscono il passaggio dei pesci migratori, recuperando la continuità ecologica e geomorfologica per ripristinare un naturale flusso di sedimenti. È determinante garantire una manutenzione del territorio che asseconi la naturale dinamica fluviale, tutelando i ser-

vizi ecosistemici e intervenendo puntualmente sulla base di piani redatti con competenze interdisciplinari;

già nel 2000, il *World Water Forum* definisce i contratti di fiume come forme di accordo che permettono di « adottare un sistema di regole in cui i criteri di utilità pubblica, rendimento economico, valore sociale, sostenibilità ambientale intervengono in modo paritario nella ricerca di soluzioni efficaci per la riqualificazione di un bacino fluviale »;

i contratti di fiume, disciplinati in Italia dall'articolo 68-*bis* del Testo unico ambientale, rappresentano uno strumento con una forte carica innovativa ed ideale nella pianificazione e cura delle acque e possono fornire un contributo fondamentale per innalzare la qualità della gestione ambientale dei territori fluviali, mettendo in atto una gestione integrata dei rischi idraulico-geologici e una manutenzione dei corsi d'acqua secondo principi di inclusività, sostenibilità ambientale, sociale, organizzativa ed economica, purché conformi alle previsioni della pianificazione di bacino vigente. Attualmente essi trovano riferimento in tutti i piani di gestione distrettuali, come misure non strutturali dei relativi programmi di misure, in quanto strumenti utili ad una più efficiente ed efficace attuazione degli obiettivi di buona qualità ambientale e di sicurezza previsti a livello comunitario dalla direttiva quadro « acque » (2000/60/CE), e dalle direttive « alluvioni » (2007/60/CE), « habitat » (92/43/CEE) e « strategia marina » (2008/56/CE);

i contratti di fiume, intesi anche nelle forme dei contratti di lago, aree umide, lagune costiere, litorali marini e falde, coinvolgono in maniera costante soggetti che operano nel territorio, incentivando la con-

divisione, il sostegno e la responsabilità nelle azioni che si intendono perseguire, e favorendo una maggiore consapevolezza delle comunità locali sul valore del bene acqua e degli ecosistemi acquatici. Purché conformi alle previsioni della pianificazione di bacino vigente, essi rappresentano un'opportunità per coinvolgere la base del governo territoriale dei bacini idrografici ed incrementare l'efficacia dell'azione delle pubbliche amministrazioni avviando quella manutenzione del territorio che troppo spesso manca e che rappresenta un prerequisito fondamentale per la prevenzione dei disastri naturali e il superamento della sola logica dell'emergenza nonché per il sostegno a uno sviluppo ecocompatibile, anche sul piano economico, dei territori;

i contratti di fiume possono avere inoltre un ruolo centrale per preservare la biodiversità, gli ecosistemi e le loro funzioni, nonché per la riduzione della vulnerabilità ai fenomeni naturali estremi;

i contratti di fiume hanno peraltro dimostrato di sapere integrare tra loro discipline, obiettivi e politiche per la gestione integrata dei corpi idrici e dei bacini idrografici, attraverso il miglioramento della *governance multi-stakeholder* e la promozione della partecipazione attiva;

in Italia sin dal 2007 il Tavolo nazionale sui contratti di fiume ha operato mettendo a sistema le esperienze di contratti di fiume diffuse sul territorio nazionale, contribuendo allo scambio di conoscenze, progettualità e buone pratiche che ne ha consentito una significativa diffusione in tutto il Paese, così come risulta dal documento di posizione e proposta approvato dalla relativa Assemblea nel corso di tre sessioni tenutesi nel mese di luglio 2020, fatto proprio dal presente atto di indirizzo. Oggi in Italia si contano oltre 200 processi di contratti di fiume in essere a diversi stadi di sviluppo e, tra questi, diverse decine sottoscritti ed in fase di attuazione dei rispettivi programmi d'azione, distribuiti in tutte le regioni italiane e ricomprendenti, oltre che gli ambiti fluviali, anche altri ecosistemi acquatici quali laghi, aree umide, lagune costiere, litorali marini e falde;

si ravvisa pertanto la necessità di sostenere un rafforzamento ed una evoluzione attuativa dei contratti di fiume, a partire dall'inserimento dello strumento dei contratti di fiume all'interno della nuova programmazione europea 2021-2027 e del piano di riparto dei fondi del *Recovery Fund*, riconoscendone la capacità di integrare nel rispetto delle diversità dei singoli territori, tutti i cinque obiettivi strategici, ed in particolare gli obiettivi 2 e 5, della programmazione della politica di coesione 2021-2027; i contratti di fiume possono inoltre contribuire al raggiungimento degli obiettivi fissati dal *Green Deal Europeo*, nonché all'attuazione della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile;

la risoluzione n. 8-00271 approvata nel corso della XVII legislatura dalla Commissione VIII impegnava il Governo *pro tempore* ad una serie di interventi sull'attuazione dei contratti di fiume che oggi richiedono di essere aggiornati e ulteriormente rafforzati, anche alla luce dei nuovi programmi comunitari, rafforzando l'azione dell'Osservatorio nazionale dei contratti di fiume costituitosi presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Preso atto che nella definizione di contratto di fiume rientrano anche – come previsto dalle linee guida in materia elaborate dal MATTM – i contratti di lago, di costa, di acque di transizione, di foce e di falda,

impegna il Governo:

1) ad adottare le iniziative di competenza per inserire i contratti di fiume nel quadro delle politiche di sostegno delle amministrazioni coinvolte nell'attuazione dei progetti *green* proposti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per accedere anche ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e l'utilizzo delle risorse del *Recovery Fund*;

2) a sostenere lo strumento dei contratti di fiume in ragione della loro capacità di superare una logica meramente amministrativa e settoriale e di sviluppare

Partenariati Pubblico Privati (PPP) stabili e costituiti, in grado di produrre programmi d'azione partecipati con concrete ricadute territoriali maggiormente efficaci, promuovendo progetti innovativi e integrati con priorità ad infrastrutture « verdi » e « blu », conformi alle previsioni della pianificazione di bacino vigente, che concorrono alla definizione e all'attuazione degli strumenti di pianificazione di distretto a livello di bacino e sottobacino idrografico, finalizzate al ripristino della naturalità dei bacini idrici italiani, al fine di migliorarne la qualità e lo stato ecologico, garantendo la tutela degli ecosistemi e della biodiversità e ridurre il rischio idraulico;

3) ad adottare le iniziative di competenza per inserire i contratti di fiume nell'Accordo di partenariato e nei programmi operativi oggetto della nuova programmazione 2021-2027, garantendo la coerenza con l'attuazione degli strumenti di pianificazione di distretto a livello di bacino e sottobacino idrografico e un adeguato supporto finanziario ai processi e ai programmi d'azione;

4) a promuovere anche attraverso i contratti di fiume, in collaborazione con le regioni e le autorità di distretto, interventi di manutenzione idraulica sostenibile e **periodica dei bacini e sottobacini idrografici** che mirino al mantenimento delle caratteristiche naturali dell'alveo, **alla corretta manutenzione delle foci e della sezione fluviale anche al fine di ripristinare in tratti di particolare pericolosità per abitati e infrastrutture adeguate sezioni idrauliche per il deflusso delle acque;**

5) a salvaguardare attraverso i contratti di fiume la varietà e la molteplicità delle biocenosi riparie, preservando le funzioni ecosistemiche del corso d'acqua e degli ecosistemi ripariali e tutelando le zone umide perialveali e perifluviali, quali i boschi ripariali e tutti quegli *habitat* appartenenti all'ecosistema fluviale;

6) a promuovere, per quanto di competenza, i contratti di fiume intesi anche nelle forme dei contratti di lago, aree umide, lagune costiere, litorali marini e falde, af-

finché trovino un adeguato riconoscimento nella programmazione regionale 2021-2027 per il tramite delle Regioni interessate, attraverso premialità e incentivi nelle misure dei programmi FEARS-PSR, FESR, FSE tenuto anche conto dei contenuti delle proposte strategiche in materia ambientale (implementazione dei contratti di fiume) fatte al Governo dalla Conferenza delle regioni del dicembre 2019;

7) a riconoscere ai contratti di fiume il ruolo già attribuito dalla Strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici in corso di approvazione, contribuendo attraverso forme di consultazione e partecipazione alla definizione degli scenari e dei piani in relazione alla mitigazione della vulnerabilità delle risorse idriche e al contenimento dell'impatto degli eventi estremi;

8) ad attivarsi, nell'ambito delle proprie competenze, affinché i programmi d'azione dei contratti di fiume vengano considerati dalle Regioni per la stesura delle strategie regionali per lo sviluppo sostenibile « Verso un'Europa sostenibile entro il 2030 », al fine di individuare i principali strumenti per contribuire al raggiungimento degli obiettivi della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile nonché ai contenuti dell'Agenda 2030 sullo Sviluppo sostenibile, adottata nel 2015 dall'Assemblea generale dell'Onu;

9) ad assumere iniziative volte a valorizzare il coinvolgimento di soggetti privati, in particolare degli agricoltori, che tramite i contratti di fiume accettano di svolgere attivamente un ruolo di presidio e manutenzione del territorio;

10) ad adottare iniziative per destinare una quota percentuale di risorse europee e nazionali in materia di dissesto idrogeologico e cambiamenti climatici a interventi individuati nei contratti di fiume;

11) a favorire una maggiore sinergia e continuità tra le strategie e le scelte operate dalle Autorità di bacino distrettuale (Adbd), i lineamenti delle politiche regionali e le istanze delle comunità locali in materia di gestione dei bacini idrografici nella prossima fase di aggiornamento dei piani di gestione dei distretti idrografici;

12) a consolidare e potenziare, attraverso la prosecuzione della linea di intervento prevista dal PON *Governance*, le attività dell'Osservatorio nazionale dei contratti di fiume nell'ambito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, affinché possa svolgere con efficacia ancora maggiore il ruolo di monitoraggio, coordinamento, supporto e di impulso dello sviluppo dei contratti di fiume sul territorio nazionale, incrementando anche l'attività di formazione rivolta alle amministrazioni pubbliche su tali temi;

13) a promuovere iniziative di corretta informazione e formazione multidisciplinare in merito alle tipologie d'intervento, ai criteri e alle modalità di esercizio della manutenzione sostenibile dei corpi

idrici superficiali, delle foci, dell'alveo e della sezione fluviale degli stessi;

14) ad adottare iniziative volte a prevedere che i contratti di fiume siano riconosciuti e utilizzati nei programmi di educazione ambientale nelle scuole in materia di acqua e inseriti nella nuova programmazione INFEA (Informazione educazione ambientale).

(8-00092) « Braga, Lucchini, Labriola, Rotta, Deiana, Pezzopane, Cortelazzo, Fregolent, Muroni, Plangger, Badole, Benvenuto, Buratti, Casino, Daga, D'Eramo, Ilaria Fontana, Gava, Gelmini, Mazzetti, Morgoni, Parolo, Patassini, Pellicani, Raffaelli, Rixi, Ruffino, Valbusa, Vallotto ».

ALLEGATO 2

D.L. n. 125/2020: Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020. C. 2779 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il D.L. n. 125 del 2020, recante Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020 (C. 2779 Governo, approvato dal Senato);

ricordato che il provvedimento in esame proroga al 31 gennaio 2021 la dichiarazione dello stato di emergenza che scadeva il 15 ottobre 2020;

richiamate le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 4-*duodevicies* e 4-*undevicies*, introdotti al Senato, che prorogano lo stato di emergenza per gli eccezionali

eventi meteorologici verificatisi in alcune regioni nel 2018 (Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto) e nelle province autonome di Trento e Bolzano, nonché la prorogabilità, fino al 31 dicembre 2024, delle contabilità speciali dei commissari delegati delle regioni e province autonome colpite da determinati eventi calamitosi del 2017 e 2018, in cui sono confluite risorse per la mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico e per altri investimenti, tenuto conto dell'impossibilità di concludere gli interventi finanziati a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

D.L. n. 150/2020: Misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario. C. 2772 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il decreto-legge n. 150 del 2020 (C. 2772 Governo), recante « Misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario »;

richiamate le previsioni dell'articolo 3 che reca misure volte ad accelerare le procedure di approvvigionamento di beni, servizi e lavori di manutenzione, la predisposizione del programma operativo per la gestione dell'emergenza da COVID-19 e del

Piano triennale straordinario, delineando le funzioni del Commissario straordinario;

apprezzata la finalità sottesa al comma 1 di realizzare risparmi di spesa mediante il ricorso alle centrali di acquisto esistenti;

valutata positivamente la ratio del comma 3 di accelerare il processo di esecuzione delle opere di edilizia sanitaria, i cui progetti risultano finanziati;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 4

5-01867 Colaninno: Messa in sicurezza del ponte di Borgoforte (MN).**TESTO DELLA RISPOSTA**

In relazione al finanziamento del ponte di Borgoforte, ricordo che con il decreto n. 1 del 3 gennaio 2020, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è stato assentito un finanziamento complessivo di euro 3.553.219,63, come richiesto dalla Provincia di Mantova, a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 891, della legge di bilancio 2019 – per la messa in sicurezza di circa 76 ponti relativi al bacino del fiume Po, classificati come prioritari secondo criteri legati al miglioramento della sicurezza, al traffico interessato e alla popolazione servita.

Nello scorso mese di aprile, è stata già trasferita alla Provincia di Mantova la prima *tranche* delle risorse assegnate.

Il trasferimento della seconda, della terza e della quarta *tranche* avverrà sulla base dello stato di avanzamento dei lavori e

della rendicontazione trasmessa dal soggetto attuatore.

Più in generale, evidenzio che, al fine di accelerare gli interventi di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione dei ponti e viadotti esistenti, oltre alle risorse previste dal Fondo infrastrutture 2018 e dal Fondo investimenti 2019, l'articolo 49, comma 1, del decreto-legge cosiddetto agosto, ha istituito – nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – un fondo da ripartire, con una dotazione di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza.

Inoltre, con la legge di bilancio per il 2021 verranno stanziati ulteriori risorse aventi la medesima finalità.

ALLEGATO 5

5-03658 Ficara: Tempi per la realizzazione da parte di Anas dell'intervento di risanamento conservativo del ponte di Cassibile nel territorio della provincia di Siracusa.

TESTO DELLA RISPOSTA

La società ANAS riferisce di aver approvato, lo scorso 30 marzo, il progetto riguardante l'intervento di consolidamento del ponte Cassibile, lungo la strada statale 115 Sud Occidentale Sicula, per un investimento pari a circa 1.150.000 euro.

Il successivo mese di giugno, la società ha acquisito l'autorizzazione sismica da parte del Genio Civile di Siracusa e ha consegnato i lavori all'impresa esecutrice al termine della stagione estiva, così da evi-

tare disagi all'utenza e per tener conto delle richieste della Riserva Naturale Orientata Cavagrande del Cassibile.

Le opere di cantierizzazione sono in fase di conclusione e le lavorazioni – che inizieranno entro il corrente mese di novembre per una durata stimata in 294 giorni – saranno eseguite mantenendo il transito attivo con l'istituzione di un senso unico alternato.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti della Direzione VI – Interventi finanziari nell'economia del Dipartimento del Tesoro e dell'Ispettorato Generale per gli Affari Economici della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito della discussione della risoluzione n. 7-00488 Ficara sul contratto di servizio tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Trenitalia Spa	257
--	-----

SEDE CONSULTIVA:

DL 125/2020: Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020. C. 2779 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame</i>)	257
---	-----

ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	268
--	-----

DL 130/2020: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131- <i>bis</i> , 391- <i>bis</i> , 391- <i>ter</i> e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del <i>web</i> e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale. C. 2727 Governo (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	262
---	-----

ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	269
--	-----

DL 125/2020: Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020. C. 2779 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	263
---	-----

RISOLUZIONI:

7-00488 Ficara: Contratto di servizio tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Trenitalia Spa (<i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione di un nuovo testo n. 8-00093</i>)	265
---	-----

ALLEGATO 3 (<i>Nuovo testo approvato</i>)	270
---	-----

7-00540 Bergamini, 7-00564 Paita, 7-00576 Donina e 7-00584 Luciano Cantone: Iniziative urgenti relative alla disciplina sul trasporto funiviario e al sostegno alle aziende del settore (<i>Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione 8-00094, del testo unificato n. 8-00095 e della risoluzione 7-00576</i>)	266
---	-----

ALLEGATO 4 (<i>Nuovo testo approvato</i>)	275
---	-----

ALLEGATO 5 (<i>Testo unificato delle risoluzioni approvato</i>)	276
---	-----

ALLEGATO 6 (<i>Testo approvato</i>)	278
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020. C. 2757 Governo, approvato dal Senato.

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2019 Doc. LXXXVII, n. 3 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Relazione favorevole sul disegno di legge C. 2757 – Parere favorevole sul Doc. LXXXVII, n. 3</i>)	267
ALLEGATO 7 (Relazione approvata)	280
ALLEGATO 8 (Parere approvato)	282
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	267
COMITATO RISTRETTO:	
Modifiche al codice della strada. Esame C. 24-192-193-219-234-264-367-681-777-1051-1113-1187-1234-1245-1348-1358-1364-1366-1368-1399-1400-1601-1613-1801/A	267

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 18 novembre 2020.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti della Direzione VI – Interventi finanziari nell'economia del Dipartimento del Tesoro e dell'Ispettorato Generale per gli Affari Economici della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito della discussione della risoluzione n. 7-00488 Ficara sul contratto di servizio tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Trenitalia Spa.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.05 alle 12.35.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 18 novembre 2020. — Presidenza della presidente Raffaella PAITA. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Salvatore Margiotta.

La seduta comincia alle 15.

DL 125/2020: Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa

del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020.

C. 2779 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla XII Commissione).

(Esame).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Luciano NOBILI (PD), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere, per i profili di competenza, alla XII Commissione Affari sociali, sul disegno di legge di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020 (C. 2779, approvato dal Senato).

Il provvedimento introduce una serie di misure connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica, deliberata dal Consiglio dei ministri lo scorso 7 ottobre.

In particolare, l'articolo 1 dispone la proroga al 31 gennaio 2021 delle disposizioni che prevedono la possibilità di adottare con D.P.C.M., secondo le procedure già definite dalla legislazione vigente, misure volte a contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del Co-

vid-19. L'elenco di tali misure, contenuto nel decreto-legge n. 19 dello scorso mese di marzo, è integrato con la possibilità di imporre l'obbligo di avere sempre con sé i dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di doverli utilizzare in circostanze ulteriori rispetto a quelle già previste dalla normativa vigente.

Nelle more dell'adozione dei D.P.C.M., è confermata la facoltà delle regioni di adottare temporaneamente misure maggiormente restrittive, mentre misure ampliative potranno essere introdotte nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai D.P.C.M. e d'intesa con il Ministro della salute.

Con riferimento ai profili di interesse della Commissione, segnala in particolare le seguenti disposizioni.

L'articolo 1, comma 4-*quater*, introdotto dal Senato posticipa dal 31 dicembre 2020 al 30 aprile 2021 il termine di validità dei documenti di riconoscimento e di identità con scadenza dal 31 gennaio 2020 (data della dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19), già prorogato dal decreto-legge cd. « Cura-Italia » (articolo 104, comma 1, DL n. 18/2020). Tra tali documenti rientrano anche le patenti di guida e le patenti nautiche.

L'articolo 1, comma 4-*octies*, anch'esso introdotto dal Senato, dispone il differimento dal 31 luglio 2020 al 31 dicembre 2020 del termine per l'adozione dei provvedimenti di riorganizzazione degli uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ivi compresi quelli di diretta collaborazione.

I commi da 4 a 6 dell'articolo 1-*bis*, introdotto dal Senato, prevedono la sospensione, dal 1° settembre al 31 dicembre 2020, dei termini per gli adempimenti e i versamenti dei tributi nonché dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, dovuti dagli armatori delle imbarcazioni sequestrate dalle autorità libiche in data 1° settembre 2020.

L'articolo 2, comma 1, reca alcune modifiche alla disciplina della cosiddetta « App Immuni » e della gestione e utilizzo della

relativa piattaforma (di cui all'articolo 6 del DL n. 28/2020).

Le modifiche concernono:

l'introduzione del riferimento all'interoperabilità con le piattaforme che svolgano le medesime finalità nel territorio dell'Unione europea (lettera *a*) del comma 1);

la proroga del termine finale per l'utilizzo dell'applicazione e della piattaforma, nonché del termine finale per il trattamento dei relativi dati personali e per la cancellazione o la conversione in forma definitivamente anonima degli stessi dati. In particolare, il termine è fissato alla data di cessazione delle esigenze di protezione e prevenzione sanitaria, legate alla diffusione, anche a carattere transfrontaliero, del COVID-19, da individuare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute; in ogni caso, il termine non può essere successivo al 31 dicembre 2021 (attualmente il termine coincide con la data di cessazione dello stato di emergenza e, comunque, non può essere successivo al 31 dicembre 2020) (lettera *b*) del comma 1). Ai fini della copertura degli oneri derivanti dalla suddetta proroga, pari a 3 milioni di euro per il 2021, si provvede con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri (comma 2).

Il comma 1-*bis*, introdotto dal Senato, prevede che i lavoratori del settore pubblico e privato possano utilizzare i propri dispositivi telematici e telefonici durante l'orario di lavoro, anche in deroga ai regolamenti aziendali e ai fini della fruizione della App Immuni durante il medesimo orario, fino alla conclusione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19.

L'articolo 4-*bis*, introdotto al Senato, attribuisce all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il compito di verificare, mediante apposita istruttoria, la sussistenza di eventuali effetti distorsivi o di posizioni comunque lesive del pluralismo nei casi in cui un soggetto si trovi ad operare, con-

temporaneamente, nei mercati delle comunicazioni elettroniche e in un mercato diverso, ricadente nel sistema integrato delle comunicazioni (SIC).

In particolare, l'articolo in questione, al comma 1, prevede che a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame e per i successivi sei mesi, in considerazione delle difficoltà operative e gestionali derivanti dall'emergenza sanitaria, qualora un soggetto si trovi ad operare contemporaneamente nei mercati delle comunicazioni elettroniche e in un mercato diverso, ricadente nel sistema integrato delle comunicazioni (SIC), anche attraverso partecipazioni in grado di determinare un'influenza notevole ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è tenuta ad avviare un'apposita istruttoria, il cui termine di conclusione è fissato in sei mesi dalla data di avvio del procedimento.

L'attività istruttoria dell'Autorità indipendente dovrà essere volta a verificare la sussistenza di effetti distorsivi o di posizioni comunque lesive del pluralismo sulla base di criteri previamente individuati, che devono tenere conto, tra l'altro, dei ricavi, delle barriere all'ingresso nonché del livello di concorrenza nei mercati coinvolti.

L'Autorità può eventualmente adottare i provvedimenti di cui all'articolo 43, comma 5, del Testo unico dei servizi media audiovisivi e radiofonici (decreto legislativo n. 177 del 2005), ossia i provvedimenti necessari per eliminare o impedire il formarsi delle posizioni dominanti o comunque lesive del pluralismo; qualora accerti il compimento di atti o di operazioni idonee a determinare una situazione vietata ne inibisce la prosecuzione e ordina la rimozione degli effetti, anche imponendo dismissioni di aziende o di rami di azienda, ed indicando nel provvedimento stesso un congruo termine (non superiore a dodici mesi) entro il quale provvedere alla dismissione.

L'articolo 4-bis richiama inoltre la recente sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 3 settembre 2020, C-719/18, con cui la Corte ha accolto il ricorso presentato da Vivendi contro l'Au-

torità per le garanzie delle Comunicazioni e Mediaset Spa, stabilendo la contrarietà al diritto dell'Unione – e in particolare all'articolo 49 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea che sancisce il diritto di stabilimento - dell'articolo 43, comma 11, del testo unico dei servizi media audiovisivi e radiofonici (decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Quest'ultimo prevede che le imprese, anche attraverso società controllate o collegate, i cui ricavi nel settore delle comunicazioni elettroniche, sono superiori al 40 per cento dei ricavi complessivi di quel settore, non possono conseguire nel sistema integrato delle comunicazioni ricavi superiori al 10 per cento del sistema medesimo.

Si ricorda che la vicenda ha avuto origine dal ricorso presentato dalla società Vivendi contro la delibera n. 178/17/CONS dell'Autorità per le garanzie delle Comunicazioni, che aveva ritenuto la posizione della società Vivendi non conforme alle prescrizioni di cui al citato comma 11 dell'articolo 43 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in ragione delle partecipazioni azionarie dalla stessa detenute nelle società Telecom Italia S.p.A. e Mediaset S.p.A., e aveva pertanto ordinato alla società Vivendi di rimuovere la posizione vietata.

Il comma 2 dell'articolo 4-bis prevede che le disposizioni di cui al comma 1 si applichino anche ai procedimenti già conclusi dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in applicazione del comma 11 dell'articolo 43 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

Il comma 3 dispone infine che l'Autorità provveda agli adempimenti previsti dai commi 1 e 2, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Formula quindi una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame (*vedi allegato 1*).

Alessandro MORELLI (Lega), nel ringraziare il relatore per il lavoro svolto, desidera formulare alcune osservazioni sul testo all'esame della commissione.

In particolare, conferma come permangano forti dubbi da parte del suo gruppo sulla disciplina in introdotta sulla App Immuni ed in particolare sulla questione della effettiva anonimizzazione dei dati e sulla cancellazione dei medesimi al termine dello stato di emergenza. Di fronte a tale proroga ritiene permangano anche oggi i dubbi già precedentemente espressi dal suo gruppo sulla effettiva tutela dei dati gestiti dall'applicazione.

Interviene quindi sull'approvazione, durante l'esame da parte del Senato, dell'emendamento cosiddetto « salvascalate » volto ad affrontare e risolvere la nota questione fra la società Vivendi e Mediaset.

Su tale questione prende atto di come il gruppo del Movimento 5 stelle, che ha da sempre combattuto la proprietà della società Mediaset, abbia di fatto cambiato totalmente visione e che oggi si è dichiarato disponibile ad approvare una disposizione volta a tutelare tale proprietà. Si tratta di una posizione sulla quale ritiene che occorra che gli elettori del Movimento 5 Stelle siano edotti in modo adeguato.

Nel condividere pienamente l'obiettivo della tutela delle aziende italiane, nutre forti dubbi sull'efficacia della norma introdotta al Senato anche rispetto al posizionamento dell'Italia in Europa.

Ritiene che l'emendamento votato in tutta fretta dal Senato si ponga come unico scopo quello della protezione della società Mediaset e non affronti il tema più ampio di proteggere da improvvise scalate anche altre aziende italiane. Al riguardo si chiede se a seguito della pandemia non sia effettivamente assai cambiata la posizione sul mercato di società come ENI ed ENEL. Dichiarando quindi di non comprendere appieno la strategia posta in campo dalla maggioranza e ritiene sarebbe stato più utile approvare una norma ampiamente condivisa, volta alla salvaguardia della proprietà di tutte le aziende italiane e non solo di una in particolare ribadendo comunque di non avere alcuna difficoltà ad interventi finalizzati alla tutela della proprietà della società Mediaset. Ciò nondimeno ritiene che la soluzione proposta dalla maggioranza non faccia che peggiorare il conten-

zioso tra le due società e produca in realtà dei danni per gli interessi del Paese che si vorrebbero tutelare.

Elena MACCANTI (Lega) preannuncia il voto contrario della Lega sul provvedimento in esame, che giudica del tutto inappropriato nel suo impianto generale, nonché nel merito di alcune disposizioni specifiche. Con riferimento alla prevista proroga dei documenti d'identità dei quali risultano quindi incluse anche le patenti ritiene che le recenti decisioni adottate con decreto ministeriale al fine di sospendere lo svolgimento degli esami di abilitazione, non facciano che peggiorare la grave crisi del settore delle scuole guida e degli uffici della motorizzazione civile, che si troveranno in una situazione di estrema difficoltà al termine della pandemia.

Con riferimento alla portata della proroga dei documenti di identità si chiede se sia prevista anche la proroga del foglio rosa. Sul punto chiede un chiarimento al relatore e al Governo.

Davide GARIGLIO (PD), nel ricordare le dimissioni di cinque ministri in occasione dell'approvazione della legge Mammì, interviene sulle considerazioni svolte dal collega Morelli, evidenziando come nell'attuale evoluzione del sistema delle telecomunicazioni si assista ad una sostanziale unificazione del mercato radiotelevisivo con quello dell'elettronica, come testimoniato dal diffondersi della *smart-TV*. Al riguardo ritiene sia utile prevedere norme a tutela delle società operanti nel mercato, al fine di evitare abusi di posizioni dominanti, condividendo quindi anche l'intervento posto in essere al Senato, a tutela della vicenda Mediaset.

Più in generale, ritiene che la legittima contrapposizione politica non possa far trascurare gli interessi delle aziende rispetto a pericolose scalate da parte di società estere, ricordando come recentemente il COPASIR, organo presieduto da un componente di opposizione, abbia richiamato l'attenzione sui rischi di acquisizione di aziende strategiche italiane da parte di imprese straniere, anche europee. Ribadisce dun-

que di difendere le scelte compiute dal Senato.

Con riferimento alle considerazioni svolte dalla collega Maccanti, condivide l'opportunità di ascoltare e risolvere i problemi concreti che provengono da specifici settori, quale quello della motorizzazione civile, al fine di scongiurare l'aggravarsi di crisi funzionali e di operatività.

Marco SILVESTRONI (FdI) nel condividere l'intervento svolto dalla collega Maccanti stigmatizza la poca efficacia delle misure messe in campo dal governo per affrontare l'attuale pandemia, dichiarando una posizione assolutamente contraria da parte del suo gruppo sull'impianto complessivo del provvedimento in esame nonché sul metodo adottato dal governo dei DPCM; preannuncia quindi il voto contrario del suo gruppo sul provvedimento in esame.

Federica ZANELLA (FI), nel condividere le considerazioni e le preoccupazioni avanzate dai colleghi intervenuti sulla questione dell'applicazione Immuni, ritiene vi sia un *vulnus* nella tutela della *privacy* dei dati che risultano di fatto non anonimi o anonimizzati. Si chiede in particolare perché la proroga sia stata fatta per un anno, dal momento che lo stato di emergenza dovrebbe terminare ben prima.

Con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 4-*sexies*, dichiara di non comprendere effettivamente la portata della norma che prevede la proroga del termine per procedere alla riorganizzazione degli uffici del ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Luciano NOBILI (PD), *relatore*, con riferimento alla questione della proroga del foglio rosa, ritiene che la proroga della disposizione relativa ai documenti di riconoscimento riguardi soltanto la patente. Con riferimento alla questione dell'applicazione Immuni, ricorda l'ampio lavoro di approfondimento svolto dalla Commissione sulla questione dell'anonimità dei dati, precisando che la proroga del termine previsto non riguarda una modifica della disciplina

di merito vigente; sulla questione specifica della cancellazione dei dati prevista al termine dello stato di emergenza e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, sottolinea di ritenere scarsamente efficace l'applicazione approntata dal governo non per questioni legate alla tutela della *privacy* ma per le debolezze del sistema di tracciamento dei contagi che dovrebbe attivarsi sulla base delle notifiche dei contatti segnalati dalla App.

Mauro ROTELLI (FdI) desidera stigmatizzare in generale la gestione dell'emergenza da parte del governo, che ha assunto provvedimenti da cui traspare una assoluta mancanza di fiducia nei confronti dei cittadini. In particolare, ritiene che l'applicazione Immuni abbia fallito il suo scopo, anche se non è informato di quale sia l'efficacia delle applicazioni utilizzate negli altri paesi.

Preannuncia il voto contrario del suo gruppo sul provvedimento in esame, ritenendo come vi sia l'assoluta mancanza di specifiche iniziative per il settore dei trasporti e per il rilancio dei settori produttivi. Stigmatizza altresì l'estremo ritardo con cui il governo continua a non procedere alla nomina dei commissari straordinari al fine di garantire la realizzazione delle opere considerate strategiche e urgenti.

Elena MACCANTI (Lega) insiste per avere chiarimenti da parte del rappresentante del governo sulla questione della proroga dei fogli rosa anche in base a quanto annunciato dal Viceministro Cancellieri che ha riferito dell'imminenza di uno specifico decreto ministeriale. In particolare, ritiene sia necessario chiarire quali siano le regioni effettivamente coinvolte dalla eventuale sospensione degli esami, operata con atti amministrativi, al fine di consentirne una adeguata programmazione.

Luciano NOBILI (PD), *relatore*, precisa che la questione dei fogli rosa potrebbe rientrare nella proroga della validità degli atti abilitativi disposte in via generale dall'articolo 3-*bis*, comma 1, lettera *b*), del provvedimento in esame.

Elena MACCANTI (Lega) chiede al sottosegretario Margiotta un chiarimento ulteriore al fine di comprendere se nella citata proroga di atti amministrativi possa essere ricompreso anche il foglio rosa.

Il sottosegretario Salvatore MARGIOTTA ritiene di dover svolgere un approfondimento sul punto.

Davide GARIGLIO (PD) ritiene condivisibile la richiesta di un ulteriore approfondimento formulata dalla collega Maccanti, chiedendo alla presidenza se sia possibile rinviare in un secondo momento della seduta la trattazione del provvedimento.

Raffaella PAITA, *presidente*, sospende la trattazione del provvedimento in esame, al fine di consentire al governo di svolgere gli opportuni approfondimenti.

DL 130/2020: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale.

C. 2727 Governo.

(Parere alla I Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'11 novembre 2020.

Vincenza BRUNO BOSSIO (PD), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole con una condizione volta ad espungere dall'articolo 1, comma 2, il riferimento all'articolo 19, paragrafo 2, lettera g), della Convenzione delle nazioni unite sul diritto del mare, prevedendo invece la conformità all'intero complesso normativo della Convenzione (*vedi allegato 2*).

Alessandro MORELLI (Lega) ringrazia la relatrice per il lavoro svolto e per gli spunti forniti alla discussione, ribadendo i dubbi già formulati sull'urgenza delle modifiche ai c.d. decreti sicurezza previsti dal provvedimento in esame. Al riguardo ricorda come quei provvedimenti siano stati assunti dal precedente governo circa due anni fa.

Nel ribadire di giudicare estremamente importante che in questa sede si sia confermata la previsione di un concerto fra il Ministro dell'interno e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e di un intervento del Presidente del Consiglio, riferisce sinteticamente alcuni dati contenuti nei rapporti dell'UNHCR sui morti in mare, evidenziando come grazie ai decreti «sicurezza» del ministro Salvini vi sia stata una rilevantissima riduzione delle morti in mare, dalle 4578 del 2016 alle 750 del 2019.

Al riguardo osserva come la riduzione delle partenze e degli sbarchi abbia evidentemente consentito di ridurre il fenomeno dei morti in mare.

Nello stigmatizzare il brusco cambio di posizione su alcuni temi rilevanti da parte del gruppo del Movimento 5 Stelle, conferma la posizione contraria del suo gruppo sul provvedimento in esame.

Edoardo RIXI (Lega), nel condividere le preoccupazioni formulate dal collega Morelli, ricorda i recenti fatti di Nizza, dove è emerso chiaramente come vi sia una stretta connessione tra la politica dell'immigrazione clandestina e la libera circolazione di terroristi anche in Europa.

Nel segnalare come recentemente l'Italia sia stata esclusa da un'importante riunione che doveva affrontare le modifiche agli accordi di Schengen, esprime forti preoccupazioni circa tale segnale di debolezza per il nostro Paese, ribadendo di giudicare le modifiche proposte del provvedimento in esame assolutamente non condivisibili né opportune nel contrasto del fenomeno dell'immigrazione clandestina e del terrorismo.

Al riguardo segnala le recenti dichiarazioni del sindaco di Nizza, che ha indirettamente accusato l'Italia per il grave attentato subito.

Ricordando come l'Italia rispetto al fenomeno dell'immigrazione clandestina sia di fatto un paese di passaggio, giudica grave procedere unilateralmente alla modifica della disciplina vigente in tema di contrasto all'immigrazione.

Domenico FURGIUELE (Lega) ritiene che l'attuale emergenza sanitaria e la conseguente crisi economica non rappresentino il contesto favorevole per procedere alla modifica della disciplina introdotta dai decreti «sicurezza», che sono stati oltretutto votati anche dal gruppo del Movimento 5 Stelle. Ritiene infatti che il fenomeno dell'immigrazione clandestina rappresenti anche un pericolo dal punto di vista sanitario, soprattutto per le regioni del Sud.

Federica ZANELLA (FI), nel ritenere necessario assumere un atteggiamento coerente rispetto alla posizione assunta nel corso dell'esame dei decreti «sicurezza», preannuncia il voto contrario del gruppo di Forza Italia sul provvedimento in esame.

Mauro ROTELLI (FdI), nel riconoscere coerente la posizione assunta dal Partito democratico, che evidentemente ha scelto di modificare la disciplina introdotta con i decreti «sicurezza», giudica all'opposto del tutto non coerente la posizione che oggi assume il gruppo del Movimento 5 Stelle rispetto ai provvedimenti che ha votato facendo parte del precedente Governo.

Più in generale, si chiede se questi repentini cambi di posizione nonché le evidenti tensioni che emergono continuamente nell'ambito della maggioranza possano effettivamente garantire interventi a tutela degli interessi del Paese e dei cittadini, giudicando assolutamente pericoloso che vi siano corridoi spalancati per l'immigrazione clandestina sul territorio nazionale.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con una condizione della relatrice (*vedi allegato 1*).

Raffaella PAITA, *presidente*, sospende la trattazione dei provvedimenti in sede consultiva per passare alla discussione delle risoluzioni all'ordine del giorno.

La seduta, sospesa alle 16.05, è ripresa alle 16.15.

DL 125/2020: Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020.

C. 2779 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla XII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione riprende l'esame del provvedimento, precedentemente sospeso.

Il sottosegretario Salvatore MARGIOTTA dichiara di aver chiesto agli uffici del ministero di svolgere un approfondimento sulle questioni sollevate dalla collega Maccanti ma che al momento non è possibile fornire tutti gli elementi informativi richiesti.

Elena MACCANTI (Lega) ringrazia il sottosegretario Margiotta per la sua disponibilità anche in considerazione del fatto che l'argomento oggetto della richiesta di chiarimento non rientra nella delega a lui attribuita. Ribadisce peraltro che sulla richiesta di chiarimento vi è una difficoltà evidente.

Umberto DEL BASSO DE CARO (PD) chiede alla presidenza se non sia opportuno un rinvio dell'espressione del parere da parte della Commissione, al fine di consentire al governo di effettuare gli opportuni approfondimenti.

Raffaella PAITA, *presidente*, nel ritenere che dalla lettura del nuovo articolo 3-bis, comma 1, lettera b), del provvedimento in esame nonché del direttore generale della motorizzazione del 12 agosto 2020 si possa comunque dedurre quale sia la portata delle disposizioni in esame, ricorda come la Commissione sia chiamata ad esprimere il

parere al più tardi entro domani mattina, dal momento che il provvedimento è inserito nel calendario dei lavori dell'Assemblea per la giornata di venerdì 20 novembre.

Elena MACCANTI (Lega) desidera chiarire che la richiesta di chiarimento sulla portata delle norme contenute nell'articolo 3-bis non deve essere considerata strettamente connessa all'espressione del parere da parte della Commissione nella seduta di oggi.

Davide GARIGLIO (PD), nel giudicare assolutamente legittima la richiesta di chiarimenti avanzata dalla collega Maccanti, desidera innanzitutto ringraziare il sottosegretario Margiotta per la sua disponibilità consueta anche ad affrontare temi che non rientrano nelle deleghe a lui attribuite. Quanto al prosieguo dell'esame ritiene che se l'approfondimento richiesto sia dirimente ai fini dell'espressione del parere è possibile anche valutare il rinvio della seduta ad altra data.

Elena MACCANTI (Lega), nel ribadire la stima nei confronti dell'operato del sottosegretario Margiotta, ritiene che probabilmente dovrebbe essere il Viceministro Cancellieri a fornire gli adeguati chiarimenti. Ribadisce peraltro che la questione per il suo gruppo non è il rinvio dell'espressione del parere.

Carmela GRIPPA (M5S), al fine di superare le criticità emerse nel dibattito, propone al relatore di valutare la possibilità di inserire nella proposta di parere un'osservazione volta a garantire che si chiarisca la portata delle disposizioni contenute nell'articolo 3-bis del provvedimento al fine di esplicitare che tra i documenti amministrativi oggetto di proroga si può considerare ricompreso anche il foglio rosa.

Davide GARIGLIO (PD) chiede alla presidenza di valutare il rinvio dell'espressione del parere da parte della Commissione trasporti.

Elena MACCANTI (Lega) desidera lasciare agli atti che la richiesta di rinvio del parere è stata avanzata dalla maggioranza.

Luciano NOBILI (PD), *relatore*, nel giudicare corretta la richiesta di chiarimento avanzata dalla collega Maccanti, ritiene che dalla lettura del decreto del direttore generale della motorizzazione si possa comprendere la portata delle disposizioni in discussione. In ogni caso non si oppone ad un rinvio dell'espressione del parere.

Raffaella PAITA, *presidente*, ribadisce che la Commissione trasporti deve necessariamente esprimere il parere entro la mattina di domani.

Luciano CANTONE (M5S) invita la presidenza ed il relatore a considerare la proposta formulata dalla collega Grippa volta ad inserire una specifica osservazione nella proposta di parere.

Raffaella PAITA, *presidente*, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle 16.30, è ripresa alle 16.40.

Emanuele SCAGLIUSI (M5S) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sul provvedimento in esame. Con riferimento alla questione della proroga relativa ai termini previsti per la gestione dei dati dell'applicazione Immuni ritiene che tale proroga sia necessaria al fine di affrontare adeguatamente la seconda ondata del virus. Con riferimento alle disposizioni contenute all'articolo 4-bis non ritiene che il Senato abbia inserito una norma specifica a tutela della società Mediaset ma che si sia proceduto semplicemente a colmare un vuoto normativo. Più in generale ritiene che in un momento successivo sarà opportuno porre mano ad una modifica dell'attuale disciplina recata dalla legge Gasparri. Con riferimento alla questione sollevata dalla collega Maccanti ritiene che il governo si sia evidentemente impegnato in questa sede a chiarire la portata di tali disposizioni al

fine di verificare l'effettiva proroga del foglio rosa.

Elena MACCANTI (Lega) ribadisce il voto contrario del suo gruppo sul provvedimento in esame, ritenendo che il sottosegretario Margiotta fornirà certamente gli opportuni approfondimenti da lei richiesti.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore (*vedi allegato 1*).

La seduta termina alle 16.50.

RISOLUZIONI

Mercoledì 18 novembre 2020. — Presidenza della presidente Raffaella PAITA. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Salvatore Margiotta.

La seduta comincia alle 16.05.

7-00488 Ficara: Contratto di servizio tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Trenitalia Spa.

(Seguito della discussione e conclusione – Approvazione di un nuovo testo n. 8-00093).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione, rinviata nella seduta del 7 ottobre 2020.

Paolo FICARA (M5S) illustra una proposta di riformulazione della risoluzione a sua prima firma, ringraziando per il loro contributo i soggetti auditi anche nella seduta di oggi, che hanno fornito importanti chiarimenti sul processo di revisione del contratto di servizio. In particolare, evidenzia che nella nuova formulazione si prevede esplicitamente che la società Trenitalia nell'attuazione degli impegni assunti nel contratto di servizio tenga conto di quanto stabilito nella delibera dell'Autorità di regolazione dei trasporti dell'8 febbraio 2018. Evidenzia altresì il nuovo impegno volto a destinare le risorse relative alle penali applicate alla società al miglioramento della

qualità del servizio offerto e all'incremento dei collegamenti o all'applicazione di agevolazioni tariffarie delle tratte che presentano maggiori criticità. Riferisce quindi sugli specifici impegni relativi alla procedura di revisione del contratto nonché sull'impegno volto a reintrodurre il parere delle Commissioni parlamentari competenti sul contratto di servizio con Trenitalia e sui relativi aggiornamenti. Al riguardo ritiene che laddove vi sia gestione di risorse pubbliche occorra il giusto coinvolgimento del Parlamento. Ringrazia quindi i colleghi intervenuti per il loro contributo al dibattito nonché il rappresentante del governo per la sua disponibilità.

Il sottosegretario Salvatore MARGIOTTA esprime parere favorevole sul testo della risoluzione in esame nel testo riformulato, giudicandolo un ottimo lavoro.

Umberto DEL BASSO DE CARO (PD) chiede al relatore se sia possibile modificare la formulazione dell'impegno relativo alla reintroduzione del parere delle commissioni parlamentari sul contratto di servizio al fine di rafforzare l'efficacia, in particolare sostituendo le parole « ad adottare iniziative per reintrodurre il parere » con le parole: « a reintrodurre il parere ».

Paolo FICARA (M5S) accoglie la proposta di modifica del collega Del Basso De Caro.

Il sottosegretario Salvatore MARGIOTTA sulla proposta di modifica da ultimo avanzata dichiara di rimettersi alla Commissione.

La Commissione approva la risoluzione in esame nel nuovo testo proposto dal presentatore e successivamente riformulato, che assume il numero 8-00093 (*vedi allegato 3*).

Raffaella PAITA, *presidente*, sospende la seduta in sede di risoluzioni, che riprenderà al termine del seguito dell'esame in sede consultiva del disegno di legge C. 2779.

La seduta, sospesa alle 16.15, è ripresa alle 16.50.

7-00540 Bergamini, 7-00564 Paita, 7-00576 Donina e 7-00584 Luciano Cantone: Iniziative urgenti relative alla disciplina sul trasporto funiviario e al sostegno alle aziende del settore.

(Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione 8-00094, del testo unificato n. 8-00095 e della risoluzione 7-00576).

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni, rinviata nella seduta del 4 novembre 2020.

Raffaella PAITA, *presidente* avverte che è stato presentato un testo unificato delle risoluzioni 7-00564 Paita e 7-00584 Luciano Cantone, che è in distribuzione.

Il sottosegretario Salvatore MARGIOTTA esprime parere favorevole sul testo unificato delle risoluzioni Paita e Luciano Cantone.

Con riferimento alla risoluzione a prima firma Bergamini, esprime parere favorevole a condizione che sia riformulata con l'espunzione dell'impegno volto ad estendere *sic et simpliciter* la proroga anche alle revisioni generali previste per il prolungamento della vita tecnica degli impianti. Trattandosi di impianti che sono alla fine della vita tecnica dopo 30 o 40 anni, ritiene che per motivi di sicurezza non possa essere prorogato l'uso. Può invece essere riconosciuto ai concessionari del servizio il tempo per intervenire in modo che gli impianti possano rientrare in funzione l'anno successivo.

Ad ogni modo chiarisce che gli impianti che dovrebbero essere sospesi dall'esercizio per motivi tecnici in quanto arrivati a fine vita dell'esercizio, sono un numero estremamente ridotto, pari a circa 12 impianti rispetto ai 3000 attualmente previsti.

Esprime infine parere favorevole sul testo della risoluzione a prima firma Donina.

Deborah BERGAMINI (FI) desidera sollevare preliminarmente una questione po-

litica e di metodo, che riguarda i rapporti fra maggioranza ed opposizione e sul ruolo che l'opposizione dovrebbe avere soprattutto nel contesto della pandemia. Nel ricordare come nella Commissione trasporti è consuetudine affrontare e risolvere problemi concreti, ricorda di essere stata la presentatrice della prima risoluzione, introducendo quindi il tema degli impianti a fune all'attenzione della Commissione. Sottolinea quindi che dal punto di vista del metodo sarebbe stata preferibile modificare la risoluzione a sua prima firma invece che presentare altre risoluzioni come effettivamente è stato fatto dai gruppi di maggioranza. Ritiene che si sia persa un'occasione preziosa per rompere uno schema e per dare un segnale di cambiamento, che auspica possa avvenire per altri provvedimenti al fine di favorire un clima di collaborazione costruttiva che tutti sembrano auspicare. Preannuncia quindi che voterà il testo di tutte le risoluzioni presentate ed accetta la riformulazione proposta dal governo della risoluzione a sua prima firma.

Davide GARIGLIO (PD) ringrazia il sottosegretario Margiotta per aver saputo affrontare il tema proposto dalle risoluzioni in esame e per aver voluto individuare alcune soluzioni tecniche condivisibili. Ritiene che sia estremamente importante che la Commissione oggi approvi tali atti di indirizzo, al fine di dare un segnale importante al settore della montagna che vive un momento di grave difficoltà.

Preannuncia che voterà a favore anche delle risoluzioni presentate dai gruppi di opposizione.

Luciano CANTONE (M5S) ringrazia il governo e i colleghi per aver voluto affrontare la questione della revisione generale degli impianti, che rappresenta certamente un nodo da sciogliere. Apprezza l'intervento della collega Bergamini e lo spirito di collaborazione dimostrato, preannunciando il voto favorevole su tutte le risoluzioni presentate, anche dai gruppi di opposizione.

Giuseppe Cesare DONINA (Lega) ringrazia la collega Bergamini per aver introdotto

il tema degli impianti a fune e preannuncia il voto favorevole del suo gruppo su tutte le risoluzioni in esame.

Raffaella PAITA, *presidente*, nel condividere il richiamo formulato dalla collega Bergamini sulla necessità di un metodo di leale collaborazione costruttiva nell'affrontare temi rilevanti all'attenzione della Commissione, pone in votazione le risoluzioni.

La Commissione, con distinte votazioni, approva all'unanimità la risoluzione 7-00540 Bergamini, nel testo riformulato che assume il nuovo numero 8-00094 (*vedi allegato 4*), il testo unificato delle risoluzioni 7-00564 Paita e 7-00584 Luciano Cantone, che assume il nuovo numero 8-00095 (*vedi allegato 5*), e la risoluzione 7-00576 Donina (*vedi allegato 6*).

La seduta termina alle 17.05.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 18 novembre 2020. — Presidenza della presidente Raffaella PAITA. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Salvatore Margiotta.

La seduta comincia alle 17.05.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020.

C. 2757 Governo, approvato dal Senato.

(Relazione alla XIV Commissione).

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2019.

Doc. LXXXVII, n. 3.

(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Relazione favorevole sul disegno di legge C. 2757 – Parere favorevole sul Doc. LXXXVII, n. 3).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto, rinviato nella seduta dell'11 novembre 2020.

Raffaella PAITA, *presidente*, avverte che non sono stati presentati emendamenti al disegno di legge di delegazione europea 2019-2020.

Luciano CANTONE (M5S), *relatore*, illustra una proposta di relazione favorevole sul disegno di legge di delegazione europea 2019-2020, nonché una proposta di parere favorevole sulla relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2019 che saranno poste in votazione separatamente.

La Commissione, con distinte votazioni, approva la proposta di relazione favorevole sul disegno di legge di delegazione europea (*vedi allegato 7*), nonché la proposta di parere favorevole sulla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2019 (*vedi allegato 8*).

La Commissione nomina, altresì, il deputato Luciano Cantone quale relatore per riferire presso la XIV Commissione.

La seduta termina 17.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 18 novembre 2020.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 17.10 alle 17.15.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 18 novembre 2020.

Modifiche al codice della strada.

Esame C. 24-192-193-219-234-264-367-681-777-1051-1113-1187-1234-1245-1348-1358-1364-1366-1368-1399-1400-1601-1613-1801/A.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 17.15 alle 17.25.

ALLEGATO 1

DL 125/2020: Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020 (C. 2779 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 125 del 2020, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la conti-

nuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020 (C. 2779 Governo, approvato dal Senato),

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

DL 130/2020: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-*bis*, 391-*bis*, 391-*ter* e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del *web* e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale (C. 2727 Governo).

PARERE APPROVATO

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-*bis*, 391-*bis*, 391-*ter* e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del *web* e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale (C. 2727 Governo);

rilevato che il decreto-legge è stato emanato per modificare i precedenti provvedimenti di urgenza in materia di sicurezza al fine di adeguarli ai principi costituzionali e di diritto internazionale vigenti in materia, anche a seguito delle osserva-

zioni formulate dal Presidente della Repubblica;

sottolineato che all'articolo 1, comma 2, sulle limitazioni al transito e alla sosta delle navi per motivi di ordine e sicurezza pubblica, occorre superare il richiamo alla Convenzione delle nazioni unite sul diritto del mare per i soli profili di cui all'articolo 19, paragrafo 2, lettera *g*), risultando invece necessario il richiamo all'intero complesso di norme previste dalla convenzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 1, comma 2, sia espunto il riferimento all'articolo 19, paragrafo 2, lettera *g*), della Convenzione delle nazioni unite sul diritto del mare, prevedendo invece la conformità all'intero complesso normativo della Convenzione.

ALLEGATO 3

7-00488 Ficara: Contratto di servizio tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Trenitalia Spa.**NUOVO TESTO APPROVATO**

La IX Commissione,

premessi che:

i servizi di trasporto ferroviario di interesse nazionale (passeggeri e merci) da sottoporre al regime degli obblighi di servizio pubblico sono regolati con contratti di servizio (articolo 38 della legge n. 166 del 2002, modificato dall'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge n. 159 del 2007);

l'affidamento del servizio deve avvenire da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nel rispetto della normativa europea: si tratta in particolare del regolamento (UE) 1370/2007 che disciplina i servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che, nella sua formulazione originaria, non prevedeva l'obbligo di espletamento di una gara per il servizio pubblico di trasporto per ferrovia; si prevede infatti la possibilità, all'articolo 5, di procedere con affidamento diretto, se non vietato dalle legislazioni nazionali. Tale disposizione sarà applicabile fino al 25 dicembre 2023. Dopo tale data l'affidamento del servizio dovrà seguire le regole stabilite dal regolamento 14 dicembre 2016, n. 2016/2338, che ha modificato il regolamento (UE) 1370/2007. Tuttavia, in considerazione di un'esplicita eccezione prevista per la fase di transizione al nuovo regime, il vigente contratto di servizio potrà restare in vigore fino al 2026;

in base alla legge n. 166 del 2002, i contratti di servizio devono avere durata non inferiore a cinque anni, con possibilità di revisioni annuali delle caratteristiche quantitative e qualitative dei servizi senza necessità di procedere a modifiche contrattuali. Sono stipulati tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'impresa ferroviaria individuata sulla base della vi-

gente normativa di settore, previa acquisizione del parere del CIPE sullo schema di contratto proposto dall'amministrazione;

il 19 gennaio 2017 è stato definito tra Trenitalia e i Ministeri competenti il nuovo contratto di servizio 2017-2026, di durata decennale, per il trasporto passeggeri di interesse nazionale, che è sottoposto a regime di obbligo di servizio pubblico per garantire il diritto alla mobilità. Il nuovo contratto ha durata decennale, anziché quinquennale come il precedente, scaduto nel 2014 e prorogato negli ultimi due anni, ed è relativo al « servizio ferroviario universale ». Il contratto comprende il network degli Intercity che garantiscono i collegamenti di media/lunga percorrenza tra medi e grandi centri urbani: gli Intercity giorno e gli Intercity notte. Il contratto di servizio (CdS) a media e lunga percorrenza 2017-2026 vede tra gli obiettivi principali il mantenimento di tutti i collegamenti ferroviari precedentemente in essere con incremento di oltre 1,8 milioni di treni/chilometro, servizi aggiuntivi a bordo treno, rinnovo e sostituzione del vecchio materiale rotabile IC nel corso dei primi tre anni di validità del CdS;

sugli schemi dei contratti di servizio non è più previsto il parere delle competenti Commissioni parlamentari, in base al comma 2-ter dell'articolo 9 del decreto-legge n. 159 del 2007, che ha soppresso le parole « contratti di servizio » nel comma 1 dell'articolo 1 della legge 238 del 1993, facendo venire meno il parere parlamentare su tale tipologia di contratti;

a fronte di investimenti pubblici aggiuntivi di circa 100 milioni di euro annui rispetto al passato, il contratto prevede un piano di investimenti nel materiale rotabile per circa 300 milioni di euro. Oltre ai ricavi

ottenuti da Trenitalia dalla vendita dei biglietti, le cui tariffe sono determinate per assolvere la funzione di « servizio universale », vengono corrisposti a Trenitalia dei corrispettivi, ad integrazione dei ricavi, per 347.922.703 euro per il 2017 e 365.922.703 euro per gli anni 2018-2026;

in numerosi rapporti di settore si evince che il problema del trasporto ferroviario in Italia è che fuori dalle direttrici principali dell'alta velocità, e dalle regioni che in questi anni hanno investito, la situazione del servizio è peggiorata, con meno treni in circolazione, e di conseguenza si riduce il flusso dei passeggeri. Solo negli ultimi anni c'è stato un recupero dell'offerta di servizio Intercity – treni fondamentali nelle direttrici fuori dall'alta velocità, in particolare al Sud e nei collegamenti con i centri capoluogo di provincia – ma dal 2010 al 2017 la riduzione delle risorse, con proroghe del contratto tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Trenitalia, ha portato ad una riduzione drastica dei collegamenti che emerge con chiarezza dal bilancio consolidato di Trenitalia;

dal rapporto « Pendolaria 2019 », si evidenzia come per quanto riguarda gli intercity, si stanno investendo 300 milioni di euro tra interventi di ristrutturazione dei mezzi e la riconversione dell'intera flotta, grazie al rinnovo del contratto tra Ministero e Trenitalia, ma al contempo, tra i dati positivi sulla crescita della mobilità su ferro, si segnalano realtà diverse che palesano differenze nella qualità e nell'offerta di servizio ferroviario tra le diverse parti d'Italia;

dai dati « Pendolaria 2019 » si rileva che i convogli a lunga percorrenza finanziati con il contributo pubblico, principalmente gli Intercity, l'offerta in termini di treni-chilometro è scesa dal 2010 al 2018 del 16,7 per cento e parallelamente sono calati i passeggeri del 45,9 per cento. Per il 2019 i dati sono in leggera ripresa per quanto riguarda il numero di passeggeri, ma per questa tipologia di treni si è lontani dai dati del 2010 sia per l'offerta sia per la frequentazione;

dalla « Relazione informativa circa i servizi finanziari in regime di obbligo di servizio pubblico relativa al Contratto di servizio per il trasporto ferroviario di passeggeri a media e lunga percorrenza 2017/2026. Anno 2018 » trasmessa annualmente dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al CIPE emergono numerose criticità nel raggiungimento degli obiettivi contrattualmente prefissati e un trend che, relativamente agli indicatori di puntualità, regolarità e pulizia, vede spesso valori inferiori al 2017, in particolare:

a) gli indici di puntualità con riferimento ai ritardi entro i 30 ed i 60 minuti per l'anno 2018 sono risultati inferiori al valore obiettivo prefissato attestandosi per i ritardi entro i 30 minuti ad un valore di 92,2 a fronte di un obiettivo di 93,9 e per i ritardi entro i 60 minuti ad un valore di 96,8 a fronte di un obiettivo fissato di 97,9. Destano, inoltre, non poca preoccupazione i dati degli indici di puntualità riferiti ad alcune direttrici di traffico quali la Sicilia-Milano (83,58), la Sicilia-Roma (87,54) e la Roma-Puglia (86,54);

b) l'indice relativo all'efficienza del servizio, rapportata ai treni soppressi, limitati e giunti con ritardo superiore alle 2 ore, risulta essere pari ad un valore di 98,6 rispetto al valore obiettivo atteso di 99,1;

c) in relazione alla « qualità percepita » dagli utenti i parametri concernenti pulizia e condizioni igieniche del treno, *comfort* del treno, *security* e viaggio nel complesso sono risultati inferiori a quelli attesi nonostante nel 2018 vi sia stato un aumento degli interventi di pulizia con treno in marcia;

d) nel corso del 2018 vi è stato un incremento dell'attività ispettiva rispetto all'anno precedente che tuttavia è stata limitata sulle tratte in arrivo/partenza da Roma a causa di un'insufficiente disponibilità finanziaria che non rende possibile l'estensione dell'attività all'intero territorio nazionale;

sempre dalla suddetta relazione emerge che, a seguito di disallineamenti riscontrati fra i valori previsti e quelli con-

suntivi nel piano degli investimenti per l'anno 2017 (235,70, milioni di euro a fronte del valore riportato nella certificazione di 154,9 milioni di euro), è stata determinata una sanzione di euro 4.038.904,60;

negli ultimi mesi del 2019 e i primi del 2020 si è registrato un aumento dell'offerta del servizio treni notte in diversi Paesi europei. Questo servizio era quasi scomparso in tutta Europa, a parte qualche tratta nei Paesi più a Est. Diversi Paesi europei hanno quindi rilanciato i servizi notturni, negli ultimi anni quasi scomparsi per effetto dell'alta velocità diurna e dei voli *low cost*. Numerosi esempi si sono registrati in Austria, Germania, Belgio e Svezia. Tuttavia, l'emergenza COVID-19 ha determinato una forte riduzione, se non una completa soppressione, di questo tipo di collegamenti a causa delle sempre più stringenti misure restrittive che hanno limitato il perimetro dei servizi essenziali sia a mercato che *intercity*;

con l'allentamento delle misure restrittive e la ripresa delle normali attività, che dovrà avvenire con tutte le precauzioni del caso e il rispetto delle misure anti-contagio che verranno definite, il trasporto ferroviario di lunga percorrenza, diurno e notturno, potrebbe addirittura essere preferito al trasporto aereo, sia per una questione di sicurezza che per motivazioni di natura ambientale e climatica alla base del maggiore interesse esploso negli ultimi mesi;

l'articolo 5, comma 1, lettera o), del contratto di servizio passeggeri 2017-2026 ha previsto di «destinare annualmente, in caso di mutamento del quadro regolatorio che lo consenta, la quota dello 0,15 per cento dell'ammontare dello stanziamento di bilancio alla finalità di consentire studi di monitoraggio sui servizi prestati e valutazione del bacino di traffico soggetto a obblighi di servizio pubblico, nonché all'espletamento e all'effettuazione di ispezioni e controllo a bordo treno anche mediante ricorso a terzi e all'utilizzo di applicazioni innovative »;

tale disposizione, prevista nella legge di bilancio per il 2020 (articolo 1, comma

159), ha assegnato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la somma di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026 per il potenziamento delle attività di monitoraggio e vigilanza relative all'esecuzione del contratto di servizio di media e lunga percorrenza in essere con Trenitalia spa, per la verifica della qualità dei servizi erogati all'utenza e per il miglioramento degli stessi;

dal punto di vista della qualità dei servizi all'utenza, vale la pena ricordare che, a far data dal 2008, si è avuta una gestione intermittente ed emergenziale del servizio di accompagnamento e assistenza alla clientela di carrozze letto e cuccette sui treni *intercity* notte e numerose sono state le lamentele del personale impiegato relativamente all'inquadramento contrattuale e alle condizioni di lavoro notturno;

l'articolo 12 del contratto di servizio passeggeri 2017-2026 disciplina la revisione del contratto stesso. Al comma 12.1 è previsto che entro e non oltre il mese di marzo 2020, le Parti (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ministero dell'economia e delle finanze e Trenitalia spa) avviano le procedure per la revisione dell'offerta, con particolare riferimento al programma degli investimenti per il materiale rotabile e delle condizioni di equilibrio economico-finanziario del contratto per il periodo 2022-2026. Il comma 12.2 prevede che la società trasmetterà ai Ministeri, entro e non oltre il mese di maggio 2020, una relazione in cui vengono indicati: i dati preconsuntivi per il periodo 2017-2020; i dati previsti per il periodo successivo insieme alla proposta di aggiornamento degli equilibri contrattuali; i dati annuali a consuntivo relativi al primo periodo contrattuale e la previsione per il successivo periodo contrattuale. Entro il mese di giugno 2020, (comma 12.3), i Ministeri inviano le proprie controdeduzioni e, se del caso, avviano un contraddittorio;

la delibera dell'Autorità di regolazione dei trasporti (ART) n. 16 dell'8 febbraio 2018 rivede le « condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto passeggeri per ferrovia, nazionali e locali, connotati

da oneri servizio pubblico », toccando diversi punti basilari come gli indicatori e i livelli minimi di regolarità e puntualità del servizio, di pulizia e comfort del materiale rotabile e altro (Misura 4 punti 7, 8, 9, 10; Misura 5 punti 1,2,3,4; Misura 10). La stessa ART ha espressamente previsto che le misure si applicano sia ai contratti affidati direttamente che ai contratti stipulati in data precedente a quella di entrata in vigore dell'atto regolatorio;

nel 2017 l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha sanzionato con 5 milioni di euro Trenitalia s.p.a. per una pratica commerciale gravemente scorretta, consistente nell'omissione di numerose soluzioni di viaggio dall'insieme dei risultati derivanti dalla consultazione del motore orario (il sistema telematico di informazione, ricerca e acquisto di biglietti accessibile alla clientela sul sito internet *www.trenitalia.com*, tramite App Trenitalia per *smartphone* e *tablet* e presso le emittitrici *self service* (Ess) di stazione), nel caso di selezione della banca dati denominata « tutti i treni » (ridenominata, già nel corso del procedimento istruttorio, in « principali soluzioni »);

ad oggi, pur in presenza di un funzionamento del motore orario in senso più completo e trasparente verso gli utenti, attraverso l'implementazione di misure tecniche che l'Autorità ha ritenuto idonee a superare i profili omissivi e ingannevoli della pratica commerciale censurata, il sito di Trenitalia, ad avviso dei firmatari del presente atto, non dà la stessa visibilità della omonima impresa ferroviaria Thello, che effettua collegamenti notturni su tratte franco-italiane (Parigi-Venezia, Marsiglia-Milano), acquistata nel 2016 da Trenitalia, servizio che gode addirittura di un sito *internet* dedicato;

Trenitalia spa è un'azienda partecipata al 100 per cento da Ferrovie dello Stato italiane spa, a sua volta partecipata al 100 per cento dal Ministero dell'economia e delle finanze. La capogruppo controlla le società operative nei quattro settori della filiera: trasporto, infrastruttura, servizi immobiliari e altri servizi e svolge attività di

natura societaria tipiche di una holding (gestione delle partecipazioni, controllo azionario e altro), oltre che di tipo industriale. In particolare, il Ministero dell'economia e delle finanze, attraverso il Dipartimento del tesoro, gestisce le proprie partecipazioni attraverso la definizione dei consigli di amministrazione, le decisioni sulla composizione degli organi sociali e sui compensi erogati, l'analisi dei bilanci e la fissazione degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali;

ai sensi dell'articolo 5.1, lettera g), del contratto di servizio passeggeri di interesse nazionale 2017-2026 è la stessa Trenitalia che trasmette al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, trimestralmente, la relazione sul servizio e sulla qualità erogata, attraverso una sua valutazione del servizio, attraverso l'inserimento dei dati in un *software*, le cui risultanze danno un quadro generale, senza possibilità di valutare le singole corse o un'area o macroarea del Paese. Ne deriva dunque l'impossibilità di sanzionare i singoli ritardi o gruppi di ritardi; il calcolo viene fatto su base nazionale, compensando dunque la maggiore efficienza del Nord con le inefficienze del Sud;

inoltre, lo stesso contratto specifica, che qualora l'ammontare delle penali applicate alla società in uno specifico anno sia superiore al 2 per cento (due per cento) del corrispettivo annuo di cui all'articolo 9 del medesimo contratto, i Ministeri valutano la possibilità di rimodulare il sistema di penalità di cui ai commi seguenti, al fine di ricondurlo ad equità,

impegna il Governo:

a) a verificare il rispetto da parte di Trenitalia degli impegni assunti nel contratto di servizio 2017-2026 per porre rimedio all'annoso problema del rinnovo del materiale rotabile e del miglioramento della qualità complessiva dei servizi relativi ai treni a lunga percorrenza, per aumentare affidabilità e qualità dei servizi e recuperare margini di appetibilità della clientela, in particolare nel Sud Italia tenendo conto

di quanto stabilito nella delibera dell'Autorità di regolazione dei trasporti (Art) n. 16 dell'8 febbraio 2018;

b) in sede di revisione dell'offerta, ad attivare misure volte al potenziamento del meccanismo di rilevazione della qualità e del grado di soddisfazione, al fine di registrare sistematicamente le peculiarità e le criticità delle diverse aree del Paese, nonché per quanto concerne la regolazione delle sanzioni in essere;

c) a destinare le risorse relative alle penali applicate alla Società, al miglioramento della qualità del servizio offerto, all'incremento dei collegamenti o all'applicazione di agevolazioni tariffarie nelle tratte che presentano le maggiori criticità;

d) nell'ambito della revisione del contratto:

1) a prevedere un tavolo tecnico in cui, oltre ai Ministeri vigilanti e la Società stessa, siano chiamate a partecipare le associazioni di consumatori o di categoria maggiormente rappresentative nel settore dei trasporti, al fine di migliorare il servizio con riferimento alle problematiche espresse in premessa;

2) ad adottare iniziative per prevedere che tale servizio possa diventare un'alternativa sicura e ambientalista, proprio in riferimento all'emergenza COVID-19, sia

per i viaggi diurni, sia per quelli notturni, non prescindendo anche dalle criticità relative alla gestione del personale impiegato a bordo in questi anni;

3) ad aumentare, nei limiti della disponibilità finanziaria, l'offerta dei collegamenti determinando un incremento del rapporto treni/chilometro garantito ad oggi;

4) ad aumentare l'offerta dei servizi aggiuntivi a bordo parametrando la stessa sulla base di quanto viene già offerto sui treni alta velocità;

5) a potenziare il numero di treni notte anche da e verso gli altri paesi europei;

e) a potenziare le attività di vigilanza e monitoraggio in capo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, relative all'esecuzione del servizio, con adeguate risorse umane e finanziarie;

f) a reintrodurre il parere delle Commissioni parlamentari competenti sul contratto di servizio pubblico tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Trenitalia spa e sui relativi aggiornamenti.

(8-00093) « Ficara, Scagliusi, Barbuto, Barzotti, Luciano Cantone, Carinelli, Chiazzese, De Girolamo, De Lorenzis, Grippa, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Serritella, Spessotto, Termini ».

ALLEGATO 4

7-00540 Bergamini: Iniziative urgenti relative alla disciplina sul trasporto funiviario e al sostegno alle aziende del settore.**NUOVO TESTO APPROVATO**

La IX Commissione,

premessi che:

il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, all'articolo 14-ter, ha disposto una proroga dei termini per gli adempimenti tecnici e amministrativi relativi agli impianti a fune in servizio pubblico;

nello specifico il comma 1 prevede che al fine di garantire la continuità del servizio di pubblico trasporto mediante impianti a fune, le scadenze relative alle revisioni generali e speciali quinquennali nonché quelle relative agli scorrimenti e alle sostituzioni delle funi e al rifacimento dei loro attacchi di estremità sono prorogate di dodici mesi, qualora sia trasmessa prima delle suddette scadenze all'Autorità di sorveglianza, da parte del direttore o del responsabile dell'esercizio, una dettagliata e completa relazione in merito ai controlli effettuati, ai provvedimenti adottati e all'esito delle verifiche e delle prove eseguite, contenente l'attestazione della sussistenza delle condizioni di sicurezza per l'esercizio pubblico;

l'attuazione di tale disposizione è demandata dal comma 4 del medesimo articolo ad un decreto ministeriale che avrebbe dovuto essere adottato entro due mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge;

ad oggi, nonostante siano spirati i termini previsti per l'adozione, l'atto non risulta ancora emanato e, conseguentemente, non può considerarsi applicabile la proroga dei termini prevista dalla norma in oggetto;

la mancata attuazione dell'articolo 14-ter sta creando incertezza e preoccupazione tra gli operatori del settore. Tra le

questioni che destano maggiore incertezza c'è il tema delle revisioni generali previste per il proseguimento dell'esercizio dell'impianto dopo la scadenza della vita tecnica di cui agli articoli 6 e 7 del decreto direttoriale del Ministero delle infrastrutture e trasporti del 7 gennaio 2016;

poiché il sopra citato decreto per il prolungamento della vita tecnica richiede le revisioni generali di cui al punto 2.5 dell'allegato al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 1° dicembre 2015, i termini di tali revisioni sono oggetto della proroga di cui al comma 1 dell'articolo 14-ter del decreto-legge n. 23 del 2020 e sarebbe opportuno, secondo i firmatari del presente atto che il decreto attuativo del sopracitato articolo specificasse che la proroga si applica anche ai termini per le revisioni generali richieste per il prolungamento della vita tecnica degli impianti,

impegna il Governo:

a procedere quanto prima all'adozione del decreto ministeriale attuativo dell'articolo 14-ter del decreto-legge n. 23 del 2020;

a prevedere adeguate misure di sostegno a favore dei lavoratori e delle imprese del settore; ad adottare ogni iniziativa utile a consentire, per la stagione invernale, la massima capienza possibile per gli impianti funiviari, pur nel rispetto dei protocolli sanitari e della sicurezza degli utenti, proporzionalmente equivalente a quella prevista per i mezzi del trasporto pubblico locale.

(8-00094) « Bergamini, Baldelli, Zanella, Sozzani, Pentangelo, Rosso, Mulè, Porchietto, Zangrillo ».

ALLEGATO 5

7-00564 Paita e 7-00584 Luciano Cantone: Iniziative urgenti relative alla disciplina sul trasporto funiviario e al sostegno alle aziende del settore.**TESTO UNIFICATO DELLE RISOLUZIONI APPROVATO**

La IX Commissione,

premesso che:

il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, rubricato Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali, all'articolo 14-ter, ha disposto una proroga dei termini per gli adempimenti tecnici e amministrativi relativi agli impianti a fune in servizio pubblico;

in particolare, si dispone che, al fine di garantire la continuità del servizio di trasporto pubblico le scadenze relative alle revisioni generali e speciali quinquennali nonché quelle relative agli scorrimenti e alle sostituzioni delle funi e al rifacimento dei loro attacchi di estremità, sono prorogate di dodici mesi. Al comma 4 del medesimo articolo è previsto, inoltre, che le procedure per l'attuazione siano stabilite mediante regolamento adottato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;

con riferimento al decreto succitato si segnala che ad oggi, nonostante siano spirati i termini previsti per l'adozione, l'atto non risulta ancora emanato;

come tutti i settori, anche quello degli impianti a fune ha subito gli effetti negativi delle misure di contenimento del contagio da COVID-19;

la stagione turistica invernale nelle regioni interessate in particolar modo dal turismo montano inizia ufficialmente l'8

dicembre e va avanti fino ai primi di aprile. I lavoratori coinvolti sono molteplici, dunque, non solo coloro che sono direttamente impiegati nel trasporto di persone, ma evidentemente sono da ricomprendersi anche i maestri di sci, le guide alpine, tutta la filiera della ristorazione e dell'accoglienza. In particolare, nella regione alpina e appenninica i lavoratori del settore sono circa quindicimila per un fatturato medio 1.1 miliardi annui;

il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, cosiddetto decreto Ristori 1, prevede all'articolo 1, comma 3, che i contributi a fondo perduto per ristorare le attività economiche penalizzate dalla pandemia siano sottesi alla presentazione da parte degli imprenditori del fatturato di aprile 2020 e che questo sia inferiore ai due terzi all'ammontare dello stesso nel medesimo mese di aprile 2019;

in questi giorni, in sede di conferenza delle Regioni sono al vaglio tutte le misure da includere nel protocollo di sicurezza per la gestione dell'emergenza sanitaria e la sua compatibilità con la fruizione della montagna da parte di tutti coloro che vorrebbero farlo,

impegna il Governo:

a) ad adottare ogni iniziativa per una rapida riapertura degli impianti a fune non appena lo consentirà l'evoluzione della situazione epidemiologica, nel rispetto di tutte le norme di sicurezza;

b) a procedere quanto prima all'adozione del decreto ministeriale attuativo dell'articolo 14-ter del decreto-legge n. 23 del 2020;

c) ad adottare, in considerazione della situazione di emergenza COVID-19 e per

tutta la durata della stessa, ogni iniziativa di competenza per consentire che, per gli impianti che sono giunti a scadenza di fine vita tecnica, siano prorogati i termini per l'esecuzione degli adempimenti di cui al paragrafo 2.5 dell'allegato tecnico A al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 1° dicembre 2015, n. 203, di dodici mesi a decorrere dal termine dello stato di emergenza, facendo sì che nelle more dell'esecuzione degli adempimenti sia sospeso l'esercizio al pubblico dei suddetti impianti a fune e, durante il periodo di sospensione gli esercenti degli impianti interessati possano procedere alla predisposizione di tutte le attività necessarie per realizzare gli interventi di cui al citato paragrafo 2.5 dell'allegato tecnico A;

d) a promuovere, in sede di Conferenza Stato-regioni, con urgenza e per tutta la durata della stagione turistica invernale, un tavolo di concertazione integrato dalle aziende del settore e gli enti territoriali interessati al fine di monitorare l'efficacia ed il rispetto delle norme vigenti nonché del protocollo di prossima emanazione relativo al trasporto funiviario valutando altresì un aggiornamento mensile di questo, al fine di assicurare la fruizione degli im-

pianti in sicurezza e di tenere conto di quanto previsto per i mezzi del trasporto pubblico locale;

e) a dare la massima evidenza, per quanto di competenza, del protocollo di sicurezza al fine di incentivare un flusso turistico informato, responsabile e sostenibile che permetta di salvare l'imminente stagione invernale;

f) ad assumere iniziative urgenti a sostegno della tenuta economica ed occupazionale dell'intero settore, già duramente provato dalle limitazioni introdotte nella stagione turistica estiva, nonché di tutte le imprese e dei lavoratori dell'indotto;

g) a tenere conto, nella definizione dei criteri per l'erogazione delle misure economiche di sostegno al settore a seguito dell'emergenza epidemiologica, delle peculiarità stagionali dei flussi turistici montani;

h) ad adottare ogni iniziativa, anche normativa, volta alla semplificazione dei procedimenti, ai fini di una celere ed efficiente realizzazione di nuovi impianti funiviari.

(8-00095) « Paita, Luciano Cantone, Gari-
glio, Fregolent, Nobili, Elisa
Tripodi, Del Barba ».

ALLEGATO 6

7-00576 Donina: Iniziative urgenti relative alla disciplina sul trasporto funiviario e al sostegno alle aziende del settore.**TESTO APPROVATO**

La IX Commissione,

premessi che:

nel quadro giuridico italiano, l'attività degli impianti a fune è soggetta alle regolamentazioni del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed alle relative prescrizioni tecniche in materia di sicurezza;

nei territori alpini e appenninici operano un totale di 400 aziende con quasi 2.000 impianti di risalita, e nel settore sono impiegati circa 15.000 addetti per un fatturato di 1.100 milioni di euro annui;

il settore degli impianti funiviari è stato tra i più colpiti economicamente dalle misure volte a limitare la diffusione dei contagi da Covid-19, in particolare per quanto riguarda la limitazione della capienza dei singoli mezzi, ulteriormente prorogati dagli ultimi provvedimenti adottati dal Governo;

l'articolo 14-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, ha disposto una proroga dei termini per gli adempimenti tecnici e amministrativi relativi agli impianti a fune in servizio pubblico;

nello specifico, il comma 1 del citato articolo 14-ter prevede che – al fine di garantire la continuità del servizio di pubblico trasporto mediante impianti a fune – le scadenze relative alle revisioni generali e speciali quinquennali nonché quelle relative agli scorrimenti e alle sostituzioni delle funi e al rifacimento dei loro attacchi di estremità sono prorogate di dodici mesi, qualora sia trasmessa prima delle suddette scadenze all'Autorità di sorveglianza, da parte del direttore o del responsabile del-

l'esercizio, una dettagliata e completa relazione in merito ai controlli effettuati, ai provvedimenti adottati e all'esito delle verifiche e delle prove eseguite, contenente l'attestazione della sussistenza delle condizioni di sicurezza per l'esercizio pubblico;

l'attuazione di tale disposizione è demandata dal comma 4 del medesimo articolo ad un decreto ministeriale che avrebbe dovuto essere adottato entro due mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge; ad oggi, i termini per l'adozione del predetto decreto ministeriale sono decorsi inutilmente, senza che il prescritto regolamento sia stato adottato e con ciò generando incertezza e preoccupazione tra gli operatori del settore;

ad aggravare la situazione del settore vi è la chiusura degli impianti di risalita disposta, da ultimo, dall'articolo 1, comma 9, lettera *mm*), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020;

il funzionamento degli impianti e i limiti di capienza che saranno previsti producono una forte ricaduta economica sia sul settore che sui territori ove è abitualmente praticata l'attività sciistica, in considerazione dell'ormai imminente avvio della stagione invernale;

il 28 ottobre 2020 si è riunito un tavolo tecnico interregionale, al quale hanno preso parte le imprese del settore di Lombardia, Piemonte, Veneto, Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e delle province autonome di Trento e Balzano, che hanno condiviso un documento tecnico riguardante le modalità organizzative, procedurali e di presidio per l'apertura della prossima stagione invernale;

il Governo ha recentemente riconosciuto un contributo a fondo perduto ai

soggetti economici interessati dalle misure restrittive adottate con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020, ivi compresi i gestori degli impianti di risalita e tutti gli operatori del comparto invernale;

occorre considerare in proposito la necessità di un sostegno che tenga conto dei reali periodi di attività di tali operatori,

impegna il Governo:

a procedere quanto prima all'adozione del decreto ministeriale attuativo dell'articolo 14-*ter* del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, così da superare ogni eventuale incertezza in ordine all'efficacia della proroga disposta dalla medesima disposizione;

ad adottare, con la massima sollecitudine, ogni iniziativa volta alla definizione

delle modalità organizzative, procedurali e di presidio per l'apertura della prossima stagione invernale, tenendo adeguatamente in considerazione il documento approvato dal tavolo tecnico interregionale all'uopo riunitosi il 28 ottobre 2020;

ad adottare ogni iniziativa, anche normativa, volta al superamento dei vincoli burocratici che ostano alla celere ed efficiente realizzazione di nuovi impianti funiviari;

ad adottare iniziative per prevedere adeguate misure di sostegno a favore dei lavoratori e delle imprese del settore, avendo cura di parametrare l'entità degli aiuti economici ai periodi di elevato e concreto esercizio degli impianti.

(7-00576) « Donina, Maccanti, Rixi, Capitano, Furgiuele, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zordan, Parolo, Colmellere ».

ALLEGATO 7

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020 (C. 2757 Governo, approvato dal Senato).**RELAZIONE APPROVATA**

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020 (C. 2757 Governo, approvato dal Senato),

rilevato che il disegno di legge, all'articolo 3, indica i principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva UE 2018/1808, che modifica la direttiva sui servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato; in particolare oltre ai principi e ai criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 si richiede al Governo di riordinare le disposizioni del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, attraverso l'emanazione di un nuovo testo unico dei servizi di media digitali;

rilevato che il disegno di legge, all'articolo 4, reca principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2018/1972, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche; in particolare, è previsto il riordino delle disposizioni del vigente Codice delle comunicazioni elettroniche (decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259), attraverso l'adozione di un nuovo codice per l'armonizzazione della normativa di settore;

considerato che l'articolo 5, nell'ambito dei principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2018/2001, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, dispone, fra l'altro:

di favorire la diffusione e l'uso di sistemi di accumulo dell'energia, compresi i veicoli elettrici, anche attraverso un iter autorizzativo semplificato, e le connesse esigenze di ricerca e sviluppo, tenendo conto del principio di neutralità tecnologica (lettera *i*); di favorire lo sviluppo dei biocarburanti ai fini del raggiungimento degli obiettivi delle fonti rinnovabili nel settore dei trasporti (lettera *n*); di introdurre misure per la promozione dell'utilizzo di energia elettrica rinnovabile per la ricarica di veicoli elettrici, al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione nel settore dei trasporti (lettera *z*);

rilevato, altresì, che l'articolo 18 contiene specifici principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Titolo III « Quadro di certificazione della cybersicurezza » del regolamento (UE) 2019/881, relativo all'ENISA, l'Agenzia dell'Unione europea per la cybersicurezza, e alla certificazione della cybersicurezza per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione e che abroga il regolamento (UE) n. 526/2013 (« regolamento sulla cybersicurezza »);

segnalato che l'articolo 28 contiene principi ed i criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1159 che, intervenendo in materia di requisiti minimi di formazione per la gente di mare, adegua il diritto dell'Unione alle proposte di revisione della Convenzione internazionale sugli standard di addestramento, abilitazione e tenuta della guardia per i marittimi (SCTW) e abroga la direttiva 2005/45/CE;

segnalate, infine, fra le direttive inserite nell'allegato A del disegno di legge in esame, la delega per il recepimento della direttiva (UE) 2019/520, avente ad oggetto

l'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale e intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sul mancato pagamento dei pedaggi stradali nell'Unione, per la direttiva (UE) 2019/883 relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE, per la direttiva (UE) 2019/1161, che modifica la direttiva 2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada, per la direttiva (UE) 2019/770 relativa a determinati aspetti dei

contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali;

sottolineato che, per le direttive il cui termine di recepimento risulti già scaduto o in procinto di scadere, occorre che il testo dei relativi schemi di decreto legislativo sia portato rapidamente all'attenzione delle competenti Commissioni parlamentari,

delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE.

ALLEGATO 8

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2019 (Doc. LXXXVII, n. 3).**PARERE APPROVATO**

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminata la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2019 (Doc. LXXXVII, n. 3), per le parti di competenza;

premessi che la Relazione dà conto dello stato di attuazione dei principali dossier in corso di esame con particolare riferimento, per quanto riguarda il settore delle comunicazioni, al mercato unico digitale, allo sviluppo del 5G e delle reti di ultima generazione, nonché alle iniziative in corso volte a rafforzare la cybersicurezza;

considerato che, con riferimento al settore dei trasporti, oltre che a dar conto delle attività svolte dal Governo con riferimento alla definizione delle disposizioni relative all'omologazione dei veicoli, si dà conto delle attività riferite al pacchetto dei regolamenti sull'autotrasporto, con riferimento al cabotaggio delle merci, recentemente pubblicati; inoltre con riferimento alla discussione in corso sulla revisione della rete trans-europea globale in termini di inclusione di nuovi nodi e aggiorna-

mento dello stato di sezioni stradali, ferroviarie e fluviali, la Relazione dà conto delle trattative alle quali l'Italia ha partecipato e delle posizioni assunte, con particolare riferimento ai profili concernenti il finanziamento di tali infrastrutture;

segnalato che, con riferimento al trasporto aereo, ampio spazio è dedicato alla descrizione delle attività finalizzate alla conclusione di accordi globali e Common Aviation Area (CAA) condotti dalla Commissione europea, nonché alle iniziative per la protezione ambientale nel trasporto aereo con l'obiettivo di riduzione delle emissioni gassose, al fine di garantire l'impegno internazionale, comunitario e nazionale per il contenimento dei cambiamenti climatici;

rilevato che, con riferimento al settore marittimo, la Relazione dà conto delle attività del Governo in relazione all'implementazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla realizzazione di infrastrutture per i combustibili alternativi (2014/94/UE),

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali, in videoconferenza, sul rilancio del commercio alla luce della crisi causata dall'emergenza epidemiologica.	
Audizione di rappresentanti dell'Istituto nazionale di statistica (Istat)	283
Audizione di rappresentanti di Faib Confesercenti, Fegica Cisl e Figisc Confcommercio	283
Audizione di rappresentanti dell'Unione nazionale giovani dottori commercialisti ed esperti contabili	283
Audizione di rappresentanti di Ebay GmbH	283
Audizione di rappresentanti di Cosmetica Italia	283
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	283

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 18 novembre 2020.

Audizioni informali, in videoconferenza, sul rilancio del commercio alla luce della crisi causata dall'emergenza epidemiologica.

Audizione di rappresentanti dell'Istituto nazionale di statistica (Istat).

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.05 alle 10.25.

Audizione di rappresentanti di Faib Confesercenti, Fegica Cisl e Figisc Confcommercio.

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.30 alle 11.

Audizione di rappresentanti dell'Unione nazionale giovani dottori commercialisti ed esperti contabili.

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.10 alle 11.25.

Audizione di rappresentanti di Ebay GmbH.

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.25 alle 11.35.

Audizione di rappresentanti di Cosmetica Italia.

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.35 alle 11.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 18 novembre 2020.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.10 alle 12.55 e dalle 14.35 alle 15.10.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Pordenone, dottor Raffaele Tito, nell'ambito della discussione della risoluzione 7-00407 Moschioni, concernente la situazione lavorativa del personale civile impiegato presso la base militare di Aviano	285
--	-----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-05022 Zangrillo: Attuazione delle disposizioni legislative in favore dei lavoratori transfrontalieri, di cui all'articolo 103- <i>bis</i> del decreto-legge n. 77 del 2020	285
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	297
5-05023 Rizzetto: Applicazione delle disposizioni a tutela dei lavoratori fragili nell'attuale fase di emergenza sanitaria	285
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	299
5-05024 Durigon: Effettività della tutela dell'integrazione salariale nell'attuale fase di emergenza sanitaria	286
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	300
5-05025 Amtrano: Iniziative di materia di requisiti tecnici dei dispositivi di protezione individuale	286
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	301
5-05026 Epifani: Situazione lavorativa dei dipendenti dei punti vendita Venchi S.p.a.	286
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	303
5-05027 Viscomi: Campagna dell'INPS per l'accertamento dell'esistenza in vita dei pensionati italiani residenti all'estero	287
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	304

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020. C. 2757 Governo, approvato dal Senato.	
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2019. Doc. LXXXVII, n. 3 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	287
DL 130/2020: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131- <i>bis</i> , 391- <i>bis</i> , 391- <i>ter</i> e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del <i>web</i> e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale. C. 2727 Governo (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	295
<i>ALLEGATO 7 (Parere approvato)</i>	306

ALLEGATO 8 (Proposta alternativa di parere dei deputati Giaccone, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Minardo, Moschioni, Murelli)	307
DL 125/2020: Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020. C. 2779 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XII Commissione) (Seguito esame e conclusione – Parere favorevole)	295
ALLEGATO 9 (Parere approvato)	309
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	296

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 18 novembre 2020.

Audizione del Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Pordenone, dottor Raffaele Tito, nell'ambito della discussione della risoluzione 7-00407 Moschioni, concernente la situazione lavorativa del personale civile impiegato presso la base militare di Aviano.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.30 alle 13.45.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 18 novembre 2020. — Presidenza della presidente Debora SERRACCHIANI. – Interviene da remoto la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Francesca Puglisi.

La seduta comincia alle 14.05.

Debora SERRACCHIANI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-TV* della Camera dei deputati.

5-05022 Zangrillo: Attuazione delle disposizioni legislative in favore dei lavoratori transfrontalieri, di cui all'articolo 103-bis del decreto-legge n. 77 del 2020.

Giorgio MULÈ (FI), intervenendo da remoto, in qualità di cofirmatario dell'atto di sindacato ispettivo, illustra l'interrogazione,

volta a sapere dal Governo se sono state superate le criticità alla base della mancata erogazione dei ristori in favore dei lavoratori transfrontalieri, evidenziate dal Governo in riferimento all'interrogazione n. 5-04948, cui è stata data risposta lo scorso 5 novembre.

La Sottosegretaria Francesca PUGLISI, intervenendo da remoto, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Giorgio MULÈ (FI), constatando il cortocircuito burocratico che impedisce al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di trovare una soluzione al problema, si dichiara mortificato per la mancanza di credibilità dimostrata dallo Stato italiano, che si dimostra incapace di applicare una legge in vigore nell'ordinamento nazionale, lasciando inattuati i diritti dei lavoratori. Preannuncia, comunque, che proseguirà a impegnarsi perché le amministrazioni coinvolte diano finalmente seguito alla volontà del legislatore, erogando i contributi cui i lavoratori transfrontalieri hanno diritto.

5-05023 Rizzetto: Applicazione delle disposizioni a tutela dei lavoratori fragili nell'attuale fase di emergenza sanitaria.

Federico MOLLICONE (FDI), in qualità di cofirmatario dell'atto di sindacato ispettivo, illustra l'interrogazione, volta a sapere dal Governo quali misure intenda adottare perché le disposizioni in materia di accesso alle modalità di lavoro agile da parte dei

lavoratori in condizioni di fragilità siano rese effettive, superando le resistenze dei datori di lavoro, da più parti denunciate.

La Sottosegretaria Francesca PUGLISI, intervenendo da remoto, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Federico MOLLICONE (FDI) non può dichiararsi soddisfatto, in quanto la risposta della sottosegretaria rappresenta una situazione smentita dalla realtà dei fatti. È quindi necessario intervenire immediatamente, vista la durezza della seconda ondata della pandemia da COVID-19, in quanto i lavoratori fragili non possono rimanere senza tutele a cause di lacune normative o di disposizioni di difficile applicazione. Sollecita, pertanto, il Governo a impegnarsi in tal senso, superando le attuali inadempienze.

5-05024 Durigon: Effettività della tutela dell'integrazione salariale nell'attuale fase di emergenza sanitaria.

Eva LORENZONI (LEGA), in qualità di cofirmataria dell'atto di sindacato ispettivo, illustra l'interrogazione, richiamandosi al testo depositato.

La Sottosegretaria Francesca PUGLISI, intervenendo da remoto, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Eva LORENZONI (LEGA), ringraziando la sottosegretaria, sollecita il Governo a mantenere alta l'attenzione, perché siano superate le difficoltà evidenziate e ancora persistenti. La drammaticità della situazione, infatti, non lascia spazio a incertezze e rende necessario evitare gli errori. A tale scopo, la sua parte politica continuerà a vigilare e a pretendere il massimo impegno da parte del Governo.

5-05025 Amitrano: Iniziative di materia di requisiti tecnici dei dispositivi di protezione individuale.

Valentina BARZOTTI (M5S), in qualità di cofirmataria dell'atto di sindacato ispet-

tivo, rinuncia a illustrare l'interrogazione, richiamandosi al testo depositato.

La Sottosegretaria Francesca PUGLISI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Valentina BARZOTTI (M5S), pur ringraziando la sottosegretaria, si dichiara solo parzialmente soddisfatta della risposta, perché ritiene necessario uno sforzo ulteriore per assicurare, specialmente agli operatori sanitari, dispositivi di protezione individuali efficienti e sicuri. I dati drammatici sull'aumento del numero dei contagi in corsia e nei luoghi di cura testimoniano la necessità di intervenire immediatamente, aggiornando il contenuto del decreto ministeriale 2 maggio 2001, coordinandolo con il testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, e avviando tavoli di confronto con le parti sociali per la verifica dei protocolli di sicurezza.

5-05026 Epifani: Situazione lavorativa dei dipendenti dei punti vendita Venchi S.p.a.

Stefano FASSINA (LEU), in qualità di cofirmatario dell'atto di sindacato ispettivo, illustra l'interrogazione, volta a sapere dal Governo quali misure intenda adottare per evitare l'aggiramento della normativa vigente in materia di blocco dei licenziamenti e accesso alla cassa integrazione con causale COVID 19, messo in atto da aziende, come la Venchi S.p.a., con sedi in diverse regioni, e denunciato dalle organizzazioni sindacali.

La Sottosegretaria Francesca PUGLISI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Stefano FASSINA (LEU), pur ringraziando la sottosegretaria, ritiene insufficienti gli interventi fin qui adottati dal Governo, che si prestano all'aggiramento sistematico, come dimostrato dalla vicenda segnalata nell'atto di sindacato ispettivo. Occorre un intervento immediato o con una modifica di uno dei decreti-legge at-

tualmente all'esame del Parlamento o con una specifica previsione nel disegno di legge di bilancio, che il Governo si appresta a presentare, per evitare che i lavoratori siano costretti a licenziarsi, rinunciando così alla cassa integrazione, perché non possono sostenere il trasferimento in un'altra regione.

5-05027 Viscomi: Campagna dell'INPS per l'accertamento dell'esistenza in vita dei pensionati italiani residenti all'estero.

Francesca LA MARCA (PD), in qualità di cofirmataria dell'atto di sindacato ispettivo, illustra l'interrogazione, che sottolinea la necessità di adottare provvedimenti che tutelino la salute dei pensionati italiani residenti all'estero, i quali, a causa della necessità di rispondere alle richieste dell'INPS nell'ambito della campagna di accertamento dell'esistenza in vita, affollano i patronati e sono costretti a produrre una documentazione di difficile reperimento, soprattutto nell'attuale recrudescenza della pandemia da COVID-19, che sta colpendo territori, come quelli canadesi, che sembravano avere superato l'emergenza.

La Sottosegretaria Francesca PUGLISI, intervenendo da remoto, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Francesca LA MARCA (PD), pur ringraziando la sottosegretaria perché l'articolazione della risposta dimostra la sensibilità del Governo riguardo alla problematica da lei segnalata, non può dichiararsi soddisfatta, in quanto ritiene che i provvedimenti enunciati dalla rappresentante del Governo non siano sufficienti a tutelare i pensionati italiani residenti all'estero. Infatti, a suo giudizio, solo la sospensione dei termini per la trasmissione della documentazione fino alla cessazione della pandemia sarebbe utile a evitare di danneggiare la salute degli interessati, che, altrimenti, continueranno a rivolgersi ai patronati per le loro necessità, esponendosi al pericolo di contagio.

Debora SERRACCHIANI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.55.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 18 novembre 2020. — Presidenza della presidente Debora SERRACCHIANI.

La seduta comincia alle 14.55.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020.
C. 2757 Governo, approvato dal Senato.

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2019.

Doc. LXXXVII, n. 3.

(Parere alla XIV Commissione).

(*Esame congiunto e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti.

Debora SERRACCHIANI, *presidente*, comunica che la Commissione è convocata, ai sensi dell'articolo 126-*ter* del Regolamento, per l'esame congiunto, in sede consultiva, del disegno di legge n. 2757, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020, approvato dal Senato, e della Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2019 (Doc. LXXXVII, n. 3).

Avverte che i deputati possono partecipare in videoconferenza secondo le modalità stabilite nella riunione della Giunta per il regolamento del 4 novembre 2020.

Ricorda, inoltre, che le Commissioni in sede consultiva esaminano le parti di competenza e approvano una relazione sul disegno di legge di delegazione europea, nominando altresì un relatore, che può partecipare alle sedute della XIV Commis-

sione. La relazione, trasmessa alla XIV Commissione, potrà essere accompagnata da eventuali emendamenti approvati dalle Commissioni.

Fa presente che possono ritenersi ricevibili solo gli emendamenti il cui contenuto è riconducibile alle materie di competenza specifica di ciascuna Commissione di settore. Nel caso in cui membri della Commissione intendano proporre emendamenti che interessano gli ambiti di competenza di altre Commissioni, tali emendamenti dovranno essere presentati presso la Commissione specificamente competente. Gli emendamenti presentati saranno quindi sottoposti allo specifico vaglio da parte della Presidenza della Commissione ai fini della verifica della loro ammissibilità. Fa presente, in ogni caso, che i deputati hanno facoltà di presentare emendamenti direttamente presso la XIV Commissione, entro i termini dalla stessa stabiliti. Gli emendamenti approvati dalle Commissioni di settore e trasmessi alla XIV Commissione potranno essere respinti solo per motivi di compatibilità con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale. Gli emendamenti respinti dalle Commissioni di settore non potranno essere presentati presso la XIV Commissione, che li considererà irricevibili, ma potranno, peraltro, essere ripresentati in Assemblea.

Ricorda, infine, che, per prassi consolidata, gli emendamenti presentati direttamente alla XIV Commissione sono trasmessi alle Commissioni di settore competenti per materia, ai fini dell'espressione del parere, che assume una peculiare valenza procedurale.

Dà quindi la parola al relatore, onorevole D'Alessandro, per la sua relazione introduttiva.

Camillo D'ALESSANDRO (IV), *relatore*, con riferimento alla legge di delegazione europea, ricorda preliminarmente che essa, unitamente alla legge europea, consente il periodico aggiornamento dell'ordinamento nazionale a quello dell'Unione europea, sulla base della legge n. 234 del 2012. In particolare, la legge di delegazione europea, come previsto dagli articoli 29 e 30 della legge n. 234, reca esclusivamente le dispo-

sizioni di delega necessarie per il recepimento delle direttive e degli altri atti dell'Unione europea nell'ordinamento nazionale. Nell'esercizio delle deleghe legislative conferite, il Governo è tenuto al rispetto dei principi e criteri generali di delega, nonché di eventuali ulteriori specifici principi e criteri direttivi aggiuntivi.

Passando al contenuto del disegno di legge in esame, che viene esaminato nell'ambito della cosiddetta « sessione europea » espressamente disciplinata dall'articolo 126-ter del Regolamento della Camera, rileva che esso si compone di ventinove articoli e di un Allegato A, contenente l'elenco delle direttive da recepire con la delega conferita dall'articolo 1, da attuare secondo i termini, le procedure, i principi e i criteri direttivi di carattere generale indicati dagli articoli 31 e 32 della legge n. 234 del 2012.

A tale riguardo, con riferimento all'elenco dell'Allegato A e in relazione alle materie di interesse della XI Commissione, segnala, in primo luogo, al n. 14, la direttiva (UE) 2019/878, che fa parte di un pacchetto di proposte volte a modificare il quadro normativo dell'Unione bancaria, adottate per fornire un quadro armonizzato sia alle norme prudenziali volte a prevenire nuovi casi di crisi sistemiche nel settore bancario (CRD e CRR), sia alle procedure di risoluzione delle crisi degli operatori del medesimo settore (BRRD). Tra le novità introdotte, segnala, in particolare, modifiche alla disciplina dei prestiti garantiti dalla cessione di una quota dello stipendio o della pensione, l'obbligo per le società cui si applicano le disposizioni di applicare un principio di parità retributiva fra uomini e donne che svolgono compiti identici o equivalenti. Il termine di recepimento della direttiva è il 28 dicembre 2020. Segnala, inoltre, che l'articolo 10 del disegno di legge reca i principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega da parte del Governo.

Di particolare interesse per la XI Commissione è, al n. 24, la direttiva (UE) 2019/1152 relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea. Essa, che si applica a tutti i lavoratori nell'UE

che hanno un contratto o un rapporto di lavoro, pone a carico del datore di lavoro l'obbligo di informare, entro termini indicati dalla norma, i lavoratori per iscritto degli elementi essenziali del rapporto di lavoro, elenca una serie di diritti minimi dei lavoratori, individua gli obblighi degli Stati membri finalizzati a garantire l'effettività delle tutele dei lavoratori. Il termine per il recepimento della direttiva è il 1° agosto 2022.

La direttiva (UE) 2019/1158 (Allegato A, n. 26) stabilisce prescrizioni minime relative al congedo di paternità, al congedo parentale, al congedo per prestatori di assistenza e a modalità di lavoro flessibili per i lavoratori che sono genitori o prestatori di assistenza. In particolare, essa prevede diritti individuali: al congedo di paternità, della durata di dieci giorni lavorativi indennizzati; al congedo parentale, della durata di quattro mesi, con la corresponsione della relativa indennità; al congedo per prestatori di assistenza, di cinque giorni lavorativi all'anno, e al diritto di assentarsi dal lavoro per cause di forza maggiore derivanti da ragioni familiari urgenti; a modalità di lavoro flessibili per lavoratori che siano genitori di figli di età non inferiore a otto anni o prestatori di assistenza, la cui durata può essere soggetta a una limitazione definita ragionevole. La direttiva, inoltre, prevede l'esplicita tutela dei diritti dei lavoratori che rientrano al lavoro, il divieto di ogni discriminazione e di licenziamento. Segnala che rimane ferma la facoltà, per gli Stati membri, di introdurre o mantenere disposizioni più favorevoli ai lavoratori eventualmente già in vigore negli ordinamenti nazionali. Il termine di recepimento è fissato al 2 agosto 2022.

La direttiva (UE) 2019/1159 (Allegato A, n. 27) modifica la direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare e che abroga la direttiva 2005/45/CE riguardante il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare. Essa adegua il diritto dell'Unione alle recenti proposte di revisione della Convenzione internazionale sugli *standard* di ad-

destramento, abilitazione e tenuta della guardia per i marittimi (SCTW), conclusa sotto gli auspici dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO). Tra le modifiche si segnalano, in particolare, il reciproco riconoscimento di talune tipologie di certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare; il riconoscimento, su iniziativa degli Stati membri ad opera della Commissione europea, dei certificati della gente di mare rilasciati da paesi terzi. Il termine per il recepimento è fissato al 2 agosto 2021. L'articolo 28 del disegno di legge reca principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega. Infatti, il comma 1, lettera a), ai fini di identificare in maniera inequivoca le navi e la gente di mare imbarcata a cui applicare esclusivamente la direttiva 2008/106/CE, prevede l'introduzione delle definizioni di « acque protette » e di « acque adiacenti alle acque protette », recate dalla medesima direttiva 2008/106/CE. Sulla base della lettera b), nella elaborazione di tali definizioni, dovrà tenersi conto dei criteri utilizzati dagli altri Paesi membri, allo scopo di non penalizzare la gente di mare.

La direttiva (UE) 2019/1937 (Allegato A, n. 31) riguarda la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione. Essa, in particolare, reca disposizioni volte a fornire ai segnalanti (i cosiddetti *whistleblower*) una tutela uniforme in tutti gli Stati membri e armonizzata tra i vari settori, introducendo regole comuni che impongano l'adozione di canali di segnalazione efficaci, riservati e sicuri e, al tempo stesso, garantiscano una protezione efficace degli informatori da possibili ritorsioni. Di particolare interesse è la definizione del *whistleblower*, ovvero la persona fisica che segnala o divulga informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito delle sue attività professionali, a prescindere dalla natura di tali attività o del fatto che il rapporto di lavoro sia nel frattempo terminato o non ancora iniziato. Pertanto, rientrano tra i segnalanti tutelati dalla direttiva le persone aventi la qualifica di « lavoratori » ai sensi dell'articolo 45 TFUE, ossia le persone che nel settore privato e in quello pubblico forniscono, per un certo periodo

di tempo, a favore di terzi e sotto la direzione di questi, determinate prestazioni verso il corrispettivo di una retribuzione. La protezione deve, quindi, essere concessa anche ai lavoratori con contratti atipici, quali quelli a tempo parziale e a tempo determinato, nonché a chi ha un contratto o un rapporto di lavoro con un'agenzia interinale, ai tirocinanti e ai volontari. Le medesime tutele devono, altresì, essere applicate a lavoratori autonomi, consulenti, subappaltatori e fornitori. Sono, infine, tutelati gli azionisti e le persone negli organi direttivi. La direttiva, inoltre, tutela anche i cosiddetti facilitatori, ossia coloro che assistono una persona segnalante nel processo di segnalazione in un contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere riservata, i terzi connessi con le persone segnalanti, quali ad esempio colleghi o familiari, e i soggetti giuridici collegati al segnalante. Segnala anche che la direttiva impone l'obbligo di istituire canali di segnalazione interni a tutte le imprese con almeno 50 lavoratori, indipendentemente dalla natura delle loro attività, nonché a tutti i soggetti giuridici del settore pubblico, compresi quelli di proprietà o sotto il controllo degli stessi. Il medesimo obbligo si applica alle piccole e medie imprese che operano nel settore dei servizi finanziari esposti a rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, nonché a società con un numero di dipendenti inferiore sulla base della valutazione degli Stati membri, per esempio a causa dei notevoli rischi che possono derivare dalle loro attività. Nel settore pubblico, invece, l'obbligo di istituire canali *whistleblowing* potrà essere derogato, a discrezione del singolo Stato membro, per i soli Comuni con meno di 10.000 abitanti. L'articolo 23 introduce i principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega da parte del Governo. Si tratta, in particolare, dell'adattamento dell'ordinamento interno alle disposizioni della direttiva, nonché dell'introduzione o del mantenimento delle disposizioni più favorevoli ai segnalanti eventualmente già in vigore. A tale proposito, ricorda che la legge n. 179 del 2017 reca una disciplina dell'istituto, rispetto alla quale il recepimento della direttiva comporterà,

tra l'altro, un ampliamento degli ambiti di applicazione e del novero dei soggetti da tutelare.

L'articolo 2 delega il Governo all'adozione di disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare o amministrativa o in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative.

Dei successivi articoli, che conferiscono deleghe al Governo o per il recepimento di direttive o per il coordinamento della legislazione nazionale con i principi introdotti da regolamenti europei, risulta di interesse per la XI Commissione l'articolo 20, che detta principi e criteri direttivi specifici che il Governo è tenuto a osservare, in aggiunta ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, nell'esercizio della delega per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1238, sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP). Tale regolamento introduce un nuovo tipo di prodotto pensionistico individuale ad adesione volontaria con caratteristiche armonizzate su base europea. In particolare, tale prodotto di previdenza complementare potrà essere offerto da compagnie di assicurazione, banche, fondi pensione professionali, imprese di investimento e gestori di attivi, che beneficeranno di un passaporto europeo in base al quale potranno vendere tali prodotti finanziari in diversi Stati membri. I principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega sono elencati al comma 2: l'individuazione delle autorità competenti di riferimento (lettere *a*), *b*) e *c*)); definizione di un trattamento fiscale analogo a quello previsto per le forme pensionistiche complementari, anche prevedendo l'obbligo della sussistenza di requisiti che garantiscano al risparmiatore in PEPP un livello di tutela almeno analogo a quello derivante dalla sottoscrizione di forme pensionistiche complementari già esistenti (lettera *d*)); esercizio da parte del Governo delle opzioni in materia

di proiezioni pensionistiche aggiuntive, per facilitare la confrontabilità dei prodotti (lettera *e*)), di accumulo del sotto-conto nazionale del PEPP (lettera *f*)), di richiesta di trasferimento del risparmiatore in PEPP (lettera *g*)), di determinazione dell'ammontare delle commissioni e degli oneri in caso di trasferimento (lettera *h*)), di determinazione delle condizioni della fase di decumulo e di erogazione del sottoconto nazionale (lettera *i*)), di promozione della rendita vitalizia quale forma di erogazione della prestazione (lettera *l*)), di rimborso dei vantaggi e degli incentivi concessi ai risparmiatori in PEPP (lettera *m*)); attribuzione alle autorità competenti del potere sanzionatorio per le violazioni della normativa (lettere *n*) e *o*)); introduzione delle necessarie modifiche all'ordinamento nazionale (lettera *p*) e previsione di forme di coordinamento e di intesa tra le autorità competenti per dare esecuzioni alle disposizioni (lettera *q*)).

Segnala, infine, che nella relazione illustrativa, sulla base di quanto previsto dall'articolo 29, comma 7, della legge n. 234 del 2012, si dà conto, tra l'altro, anche dello stato delle procedure di infrazione pendenti alla data del 27 novembre 2019, delle direttive attuate in via amministrativa nel 2018, delle direttive europee che non necessitano di attuazione in quanto l'ordinamento nazionale risulta conforme al dettato normativo europeo, nonché l'elenco delle direttive recepite con regolamento e l'elenco dei provvedimenti con i quali le singole regioni e province autonome hanno provveduto a recepire direttive nelle materie di loro competenza.

Passa quindi a illustrare il contenuto della Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea 2019 (DOC LXXXVII, n. 3), ricordando che essa è uno degli strumenti informativi che il Governo è tenuto a trasmettere annualmente al Parlamento, sulla base dell'articolo 13, comma 2, della legge n. 234 del 2012. La relazione si articola in quattro parti: sviluppo del processo di integrazione europea e questioni istituzionali; principali politiche orizzontali e settoriali; attuazione delle politiche di coesione economica, so-

ciali e territoriale; coordinamento nazionale delle politiche europee. Il testo è corredato da cinque Appendici: l'elenco dei Consigli dell'Unione europea e dei Consigli europei; i flussi finanziari dall'Unione europea all'Italia nel 2019; lo stato di recepimento delle direttive; il seguito dato agli atti di indirizzo parlamentari; l'elenco degli acronimi.

In questa sede, preannuncia che si concentrerà essenzialmente sugli aspetti che più direttamente sono riconducibili alle competenze della Commissione.

Segnala preliminarmente che, come risulta nella prima parte, capitolo 1, paragrafo 1.2, all'intenzione del Governo di attuare la direttiva (UE) 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (« Direttiva *Whistleblower* ») corrisponde l'inserimento di tale direttiva tra quelle facenti parte del disegno di legge di delegazione europea (n. 31 dell'Allegato e articolo 23).

Passa, quindi, alla Parte II, riguardante le politiche settoriali. In particolare, al capitolo 2 (Politiche per il mercato interno dell'Unione), paragrafo 2.1 (Mercato unico dei beni e servizi), la relazione dà conto dell'impegno del Governo in relazione alle qualifiche professionali. Nello specifico, nel corso del 2019, in applicazione dell'articolo 59 della direttiva 2005/36/CE (riconoscimento delle qualifiche professionali), così come modificata dalla direttiva 2013/55/UE, che ha introdotto l'esercizio di trasparenza, recepita dal decreto legislativo n. 15 del 2016, il Governo ha proseguito nel monitoraggio delle nuove regolamentazioni introdotte nell'ordinamento italiano e dei requisiti d'accesso alle professioni regolamentate, eventualmente resi meno rigidi o eliminati.

Al paragrafo 2.4, relativo all'Unione dei mercati dei capitali, uno specifico approfondimento è dedicato al regolamento (UE) 2019/1238 sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP), in cui sono state recepite le osservazioni del Governo italiano relative al ruolo della COVIP quale Autorità competente sui prodotti pensionistici, alla necessità di includere i fondi pensione tra i soggetti autorizzati a realiz-

zare i PEPP, al ruolo degli operatori di minori dimensioni in relazione alla portabilità del prodotto, alla tutela del potenziale aderente e alla riduzione delle distorsioni nella competizione tra operatori. Ricorda che su tale argomento interviene il disegno di legge di delegazione europea 2019-2020, in corso di esame da parte del Parlamento, che, all'articolo 20, delega il Governo ad adottare le misure necessarie per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del citato regolamento (UE) 2019/1238.

Al Capitolo 8, in materia di trasporti, paragrafo 8.1, sul trasporto stradale, la Relazione consuntiva dà conto del successo dell'Italia, impegnata a introdurre correttivi nei testi: della proposta di modifica dei regolamenti (CE) n. 1071/2009 e (CE) n. 1072/2009 in materia di accesso alla professione di trasportatore su strada; della proposta di modifica del regolamento (CE) n. 561/2006, per quanto riguarda le prescrizioni minime in materia di periodi di guida massimi giornalieri e settimanali, di interruzioni minime e di periodi di riposo giornalieri o settimanali; del regolamento (CE) n. 165/2014 per quanto riguarda il posizionamento per mezzo dei tachigrafi; della proposta di modifica della direttiva n. 2006/22/CE, per quanto riguarda le prescrizioni di applicazione della normativa sociale e il distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada (*lex specialis*).

Passa, quindi, al Capitolo 11, in materia di occupazione. Come si legge al paragrafo 11.1, le Amministrazioni sono state molto impegnate, nel corso del 2019, nell'attuazione dell'Agenda europea per le competenze, di cui alla Comunicazione della Commissione COM(2016)381, fornendo anche supporto ai processi di implementazione di alcuni strumenti legislativi, tra i quali la Raccomandazione sui percorsi di miglioramento delle competenze degli adulti, la Raccomandazione sulla revisione del quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente e la Decisione sul quadro comune per la fornitura di servizi migliori per le competenze e le qualifiche.

Nel campo delle politiche attive del lavoro, di cui al paragrafo 11.2, nel corso del 2019 il Governo si è impegnato a contrastare la disoccupazione, specialmente quella giovanile, anche ricorrendo ai programmi operativi nazionali finanziati dal Fondo sociale europeo, tra cui, in particolare, il Programma operativo nazionale dell'Iniziativa per l'occupazione giovanile – PON IOG, il Programma operativo nazionale sistemi di politiche attive per l'occupazione – Pon SPAO e il Programma operativo complementare del Pon SPAO – Poc SPAO, con le cui risorse sono stati finanziati incentivi all'assunzione, rispettivamente, di giovani NEET (*not in education, employment or training*) e di lavoratori del Meridione (« Occupazione sviluppo Sud »). È stata inoltre implementata l'attività della rete EURES, mirata al sostegno della mobilità professionale dei giovani dai 18 ai 35 anni e delle imprese. L'impegno del Governo si è concentrato anche sull'apprendistato, nell'ambito della *European alliance for apprenticeships* (EaFA), e sui percorsi di miglioramento delle competenze degli adulti, in attuazione della specifica raccomandazione del Consiglio europeo (*Upskilling pathways Recommendation*).

Il paragrafo 11.3 dà conto dell'impegno del Governo nel campo della salute e della sicurezza sul lavoro nel corso del 2019. In particolare, segnala la partecipazione italiana al processo di approvazione della direttiva (UE) 2019/130, che modifica la direttiva 2004/37/CE, in materia di esposizione a sostanze chimiche cancerogene o mutagene nei luoghi di lavoro, al negoziato sul testo contenente la proposta di direttiva relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea, concluso con l'adozione definitiva della direttiva (UE) 2019/1152, nonché a quello per l'adozione del testo finale del regolamento istitutivo della Autorità europea del lavoro (ELA). Il Governo ha anche garantito l'impegno a partecipare agli incontri per orientare gli Stati membri verso una trasposizione, uniforme e corretta, della direttiva (UE) 2018/957, relativa al distacco dei lavoratori, nell'ambito di una prestazione di servizi. È proseguita anche l'attività nell'ambito della

Piattaforma europea sul lavoro non dichiarato nonché nello specifico comitato riguardante l'attività ispettiva. A tale ultimo riguardo, la Relazione segnala lo svolgimento, nel mese di novembre 2019, della valutazione del sistema ispettivo italiano in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ad opera di un gruppo di valutazione di nove esperti provenienti da diversi Stati membri. Viene sottolineato anche l'impegno del Governo italiano per l'attuazione al regolamento (UE) 2018/724, che ha istituito lo Sportello unico digitale (*Single digital market*), nonché per il coordinamento delle autorità italiane competenti in materia di distacco transnazionale.

Al paragrafo 11.4, sulla sicurezza sociale dei lavoratori, la Relazione si sofferma sull'impegno italiano nella ricerca di soluzioni di compromesso nel negoziato, non ancora concluso, per l'approvazione della riforma del regolamento 883/2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (COM(2016)815).

Dopo avere segnalato che, al Capitolo 12, in materia di affari sociali, il paragrafo 12.1 approfondisce l'attività del Governo per l'attuazione del Reddito di cittadinanza, rileva che al paragrafo 12.2 la Relazione dà conto dell'impegno del Governo nel negoziato che ha portato all'approvazione della direttiva (UE) 2019/1158, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza (*Work life balance*), impegno che continua con la partecipazione a un Gruppo di lavoro tecnico per l'elaborazione di linee guida per la trasposizione della nuova normativa europea negli ordinamenti nazionali. Nel medesimo ambito, la Relazione segnala la presentazione da parte del Governo italiano del Progetto «REFLEX – REconciliation and FLEXibility: reconciling new work and care needs», che ha ottenuto il finanziamento dalla Commissione Europea a valere sulle risorse del Programma REC (*Rights, Equality and Citizenship – Diritti, parità e cittadinanza*), con l'obiettivo di sistematizzare e modellizzare un sistema di *welfare* aziendale che si ponga in futuro come riferimento nazio-

nale per tutte le imprese del territorio italiano.

Come si legge nel paragrafo 12.3, l'azione di promozione delle politiche di parità e pari opportunità si è sostanziata, nel 2019, nell'adozione di diverse misure volta a promuovere l'occupazione femminile e la crescita professionale delle donne in tutti i settori di impiego, accrescere le opportunità del loro inserimento lavorativo nei settori dove sono attualmente sottorappresentate, ridurre le disparità salariali, promuovere forme di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro attraverso l'introduzione di modalità di lavoro più agili e flessibili (*smart working*), orientate al lavoro per obiettivi anziché alla logica della presenza in ufficio.

Il paragrafo 12.4 dà conto dell'azione del Governo per l'integrazione socio-lavorativa dei migranti, attraverso, tra gli altri, il progetto «Percorsi per la formazione, il lavoro e l'integrazione dei giovani migranti», incardinato nel sistema dei servizi territoriali per il lavoro, la formazione e l'integrazione e finanziato con risorse del Fondo sociale europeo. Anche il progetto «PUOI – Protezione Unita a Obiettivo Integrazione» è finanziato con risorse del Fondo sociale europeo ed è basato sull'attivazione di 4.500 percorsi di politica attiva del lavoro, che prevedono l'accesso a una serie di servizi integrati per l'inserimento socio-lavorativo e a un tirocinio extracurricolare di sei mesi, e sul coinvolgimento degli operatori pubblici e privati del mercato del lavoro. Nel 2019 sono state realizzate anche numerose iniziative per il contrasto al fenomeno del caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura, a sostegno del Piano triennale di interventi in corso di definizione da parte del «Tavolo caporalato». Tali iniziative sono state elaborate attraverso il coordinamento e l'integrazione delle risorse europee, nazionali e regionali, con l'obiettivo di evitare la frammentazione della spesa e la sovrapposizione degli interventi.

Al paragrafo 12.5, in materia di politiche per la parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni, la Relazione si sofferma sulla partecipazione attiva dell'I-

talia nel Comitato per la libera circolazione dei lavoratori nell'ambito dell'Unione europea. Sul medesimo argomento, il Governo si è impegnato a dare piena attuazione alla direttiva 2014/54/UE, anche a seguito delle osservazioni della Commissione europea in merito alle lacune dell'ordinamento italiano, sia relativamente all'esplicito riconoscimento del principio della parità di trattamento di tutti i lavoratori dell'Unione europea e dei loro familiari in ragione della nazionalità, sia per quanto riguarda l'esplicita previsione normativa di un organismo nazionale deputato alla promozione, analisi, controllo e sostegno della parità di trattamento dei lavoratori dell'Unione e dei loro familiari senza discriminazioni fondate sulla nazionalità, restrizioni o ostacoli ingiustificati. Tale impegno si è concretizzato in uno specifico intervento normativo di modifica del decreto legislativo n. 215 del 2003, disposto dall'articolo 1 del disegno di legge europea 2019-2020, attualmente all'esame del Parlamento. Infine, nell'ambito del medesimo Comitato, il Governo italiano si è impegnato nei lavori per la corretta implementazione della direttiva 2014/50/UE, relativa ai requisiti minimi per migliorare la mobilità dei lavoratori tra gli Stati membri, e l'acquisizione e il mantenimento dei diritti a pensione complementare, anche tramite la compilazione di appositi specifici questionari richiesti dalla Commissione europea.

Al Capitolo 19, riguardante le pubbliche amministrazioni, al paragrafo 19.2, la Relazione rileva che anche nel corso del 2019 il Governo italiano si è impegnato per il rafforzamento della cooperazione europea, anche mediante il sostegno alla mobilità internazionale dei dipendenti pubblici italiani, consentendo loro di essere collocati in posizione di fuori ruolo presso gli organismi internazionali e, quindi, anche presso le istituzioni europee. Sulla base di specifici programmi, il personale coinvolto, per un periodo tra i due e i sei anni, ha la possibilità di arricchire il proprio bagaglio professionale con l'esperienza maturata all'estero, da spendere, al rientro nel nostro Paese, nell'Amministrazione di apparte-

nenza. Alla data del 31 dicembre 2019, il personale collocato fuori ruolo era di circa 400 unità, buona parte delle quali collocate presso le Istituzioni europee e gli organismi di difesa della Nato. Il Governo, inoltre, ha assicurato la presenza di quattordici unità di personale qualificato presso le Istituzioni/ Agenzie dell'Unione europea nella posizione di Esperto nazionale distaccato (END) e di *Temporary Agent* (TA), in contesti strategici nei quali si definisce la *policy* marittima europea.

Nella Parte III, la Relazione illustra lo stato di attuazione delle politiche di coesione economica, sociale e territoriale. Al Capitolo 1, il paragrafo 1.1. fa il punto sui risultati raggiunti nella politica di coesione nel 2019 per temi prioritari, misurando l'avanzamento finanziario in termini di rapporto percentuale tra spesa certificata al 31 dicembre 2019 e risorse programmate, considerando sia la quota di cofinanziamento dell'Unione europea sia la quota di cofinanziamento nazionale. In particolare, per quanto riguarda specificatamente il FSE, nell'ambito dell'Obiettivo tematico (OT) 8 « Occupazione », sono proseguiti gli interventi di stimolo alla domanda di lavoro, le politiche di attivazione dell'offerta e di efficientamento del sistema del lavoro, favorendo l'aumento della resilienza del mercato del lavoro italiano. Inoltre, la Relazione fornisce i dati attuativi della misura Incentivo Occupazione Sviluppo Sud (IOSS), che intende favorire l'assunzione di persone in stato disoccupazione con un'età compresa tra i 16 e i 34 anni al momento dell'assunzione. A fronte di una copertura finanziaria pari 320 milioni di euro a valere sul Programma operativo nazionale « Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione » e sul Programma operativo complementare « Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione », alla data del 12 novembre 2019 l'ammontare complessivo delle risorse riferite alle domande di incentivo confermate è pari a 275 milioni di euro. Il numero complessivo di assunzioni incentivate con IOSS è pari a 60.828. La tipologia di contratti sottoscritti nel periodo considerato è riferita, per il 95,5 per cento, ad assunzioni a tempo indeterminato, mentre

la parte rimanente (4,5 per cento) è riferita a contratti di apprendistato.

Con riferimento alle procedure di infrazione, infine, la Relazione segnala la condanna dell'Italia da parte della Corte di giustizia dell'Unione europea nell'ambito delle procedure 2007/2229 e 2012/2202, relative, rispettivamente, al mancato recupero di aiuti concessi per interventi a favore dell'occupazione (contratti formazione lavoro) e al mancato recupero degli aiuti concessi a favore delle imprese nel territorio di Venezia e Chioggia.

Debora SERRACCHIANI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 130/2020: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale.

C. 2727 Governo.

(Parere alla I Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta di mercoledì 11 novembre 2020.

Debora SERRACCHIANI, *presidente*, comunica che l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame in sede consultiva, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla I Commissione (Affari costituzionali), del disegno di legge C. 2727 Governo, di conversione del decreto-legge n. 130 del 2020, recante misure urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del

Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, rinviato nella seduta dello scorso 11 novembre.

Avverte che, poiché l'esame del provvedimento da parte dell'Assemblea è previsto a partire da lunedì 23 novembre e la Commissione di merito non ha concluso l'esame in sede referente, la Commissione esprimerà il parere di competenza nella seduta odierna, sul testo originario del decreto-legge.

Avverte altresì che i deputati del gruppo Lega hanno presentato una proposta alternativa di parere.

Poiché nessuno chiede di intervenire, chiede al relatore, onorevole Viscomi, di illustrare la sua proposta di parere favorevole.

Antonio VISCOMI (PD), *relatore*, illustra la sua proposta di parere favorevole (*vedi allegato 7*).

Gualtiero CAFFARATTO (LEGA) illustra la proposta alternativa di parere, presentata dai deputati del gruppo Lega (*vedi allegato 8*).

Debora SERRACCHIANI, *presidente*, poiché nessun altro chiede di intervenire, pone in votazione la proposta di parere favorevole del relatore, avvertendo che, in caso di sua approvazione, si intenderà preclusa la votazione sulla proposta alternativa di parere, presentata dai deputati del gruppo Lega.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore (*vedi allegato 7*).

DL 125/2020: Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020.

C. 2779 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla XII Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta di ieri, martedì 17 novembre 2020.

Debora SERRACCHIANI, *presidente*, avverte che l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame in sede consultiva, ai fini dell'espressione del parere alla XII Commissione (Affari sociali), del disegno di legge n. 2779 Governo, di conversione del decreto-legge n. 125 del 2020, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE)2020/739 del 3 giugno 2020, approvato dal Senato, rinviato nella seduta di ieri, martedì 17 novembre.

Ricorda che in tale seduta, il relatore, onorevole Cubeddu, ha svolto la sua relazione e che nella seduta odierna la Commissione procederà all'espressione del parere di competenza.

Invita, quindi, il relatore a formulare la sua proposta di parere.

Sebastiano CUBEDDU (M5S), relatore, illustra la sua proposta di parere favorevole (*vedi allegato 9*).

Paolo ZANGRILLO (FI) e Andrea GIACONE (LEGA) preannunciano, a nome dei rispettivi gruppi, l'astensione nella votazione sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore (*vedi allegato 9*).

La seduta termina alle 15.10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 18 novembre 2020.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.10 alle 15.25.

ALLEGATO 1

5-05022 Zangrillo: Attuazione delle disposizioni legislative in favore dei lavoratori transfrontalieri, di cui all'articolo 103-bis del decreto-legge n. 77 del 2020.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il presente atto parlamentare, l'Onorevole interrogante pone il problema della situazione dei lavoratori frontalieri residenti in Italia, che svolgono la propria attività nei Paesi confinanti o limitrofi ai confini nazionali ovvero operanti nei Paesi confinanti o limitrofi extra-UE, derivante dalla mancata emanazione del decreto attuativo previsto dall'articolo 103-bis, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020.

La norma citata, ha autorizzato la spesa di 6 milioni di euro, per l'anno 2020, per l'erogazione di benefici a favore dei lavoratori sopra menzionati, previa emanazione di un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, che stabilisca i criteri per il riconoscimento del beneficio nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla norma.

In particolare, l'odierno interrogante, chiede un chiarimento in ordine alle criticità riscontrate nell'individuazione della platea dei beneficiari del contributo previsto dall'articolo 103-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Per maggiore chiarezza, voglio ribadire che, nella predisposizione dello schema del suddetto decreto interministeriale, è risultato complesso il corretto inquadramento dell'attività svolta per l'individuazione delle tipologie di lavoratori coinvolti, in particolare per ciò che concerne i lavoratori co.co.co. o titolari di partita IVA all'estero ed è da chiarire se siano inclusi nella platea dei beneficiari anche gli iscritti alle altre casse professionali.

La corretta definizione della numerosità della platea dei beneficiari della presta-

zione risulta indispensabile anche per la determinazione della misura individuale del contributo da erogare e della durata dello stesso nel rispetto dei limiti di spesa autorizzati, di cui al comma 1, del più volte citato articolo 103-bis.

Ulteriore elemento di complessità è rappresentato dall'esatta individuazione del requisito della cessazione involontaria dell'attività.

Se, infatti, in ordine ai co.co.co., tale riferimento è ammissibile nei confronti del committente straniero, più problematica risulta la definizione di cessazione involontaria per i titolari di partita IVA.

Inoltre, si pone anche un problema in ordine alla dichiarazione del possesso dei requisiti da parte dei lavoratori interessati per l'accesso al beneficio di cui trattasi.

Infatti, l'autocertificazione può essere ammessa solo qualora sia suscettibile di controllo nell'ambito nazionale; in ambito internazionale, la prova di eventuali requisiti è ammissibile solo attraverso lo scambio di formulari esteri, anche al fine di escludere la percezione di eventuali benefici da parte dello Stato estero (disoccupazione, pensione e altro) ovvero la ripresa dell'attività lavorativa che escluderebbe il diritto a percepire il beneficio.

Da quanto ho esposto, si può comprendere che il ritardo nell'emanazione del decreto attuativo del disposto del nuovo articolo 103-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non è certamente dovuto ad atteggiamenti di incomprensibile inerzia dell'amministrazione che rappresento, ma bensì alla necessità di chiarire aspetti che la norma, nella sua genericità, non contempla.

Al riguardo, per maggiore chiarezza, voglio anche ricordare quale è stata la genesi della norma di cui trattiamo, che ha introdotto i benefici a favore dei lavoratori frontalieri.

Tale disposizione, di iniziativa parlamentare, scaturita dunque dal dialogo interistituzionale tra Governo e Parlamento, è stata assentita, per la relazione tecnica, dal Mi-

nistero dell'economia e delle finanze che, oggi, in qualità di amministrazione concorrente, dovrà rendere il proprio assenso sulla bozza di decreto in fase di predisposizione. Di conseguenza, non posso che ribadire che l'amministrazione che rappresenta sta facendo quanto possibile per addivenire ad una rapida definizione del provvedimento di cui si invoca l'emanazione.

ALLEGATO 2

5-05023 Rizzetto: Applicazione delle disposizioni a tutela dei lavoratori fragili nell'attuale fase di emergenza sanitaria.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Passo ad illustrare l'atto concernente i lavoratori fragili.

Subito voglio sottolineare che come evidenziato dall'Onorevole interrogante il legislatore ha previsto, a decorrere dal 16 ottobre 2020 e fino al 31 dicembre 2020, per i lavoratori fragili l'esercizio, di norma, dell'attività lavorativa in modalità agile anche « attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto ».

Al riguardo, faccio presente che la disposizione richiamata è volta proprio a favorire il più ampio ricorso al lavoro agile per i lavoratori che si trovino in condizioni di fragilità. Tali condizioni andranno valutate, caso per caso, dal datore di lavoro, anche sulla base di quanto accertato dal medico competente in relazione alle specifiche situazioni personali. Ciò, al fine di evitare che lavoratrici e lavoratori in condizione di particolare fragilità fisica possano essere inutilmente esposti al rischio di contagio da COVID-19 in occasione di lavoro, ovvero nel corso degli spostamenti per raggiungere il luogo di lavoro.

Ciò comporta, pertanto, che nei luoghi di lavoro, tutti gli attori della sicurezza siano adeguatamente coinvolti nell'attuazione delle misure di prevenzione previste per la gestione della pandemia, con la pos-

sibilità di tenere conto sia delle specificità dei singoli contesti produttivi che delle situazioni personali del personale occupato.

Peraltro, nelle diverse occasioni in cui si è reso necessario fornire indirizzi interpretativi sull'applicazione del lavoro agile nell'attuale fase emergenziale, questo Ministero ha sempre ribadito il principio della più ampia possibilità del ricorso al lavoro agile anche nelle forme semplificate previste in questa circostanza eccezionale. E ciò a conferma che tale modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, è da intendersi – in questa fase particolare che stiamo attraversando – come una preziosa opportunità per coniugare in maniera efficace le esigenze produttive ed organizzative dei datori di lavoro con quelle di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e della collettività in generale.

In conclusione, posso senz'altro affermare che uno degli impegni di questo esecutivo è dunque quello di riformulare l'attuale disciplina del lavoro agile, promuovendone la diffusione, affinché sia possibile determinare in maniera più oggettiva *performance* e produttività del lavoro, attraverso un'adeguata formazione dei lavoratori. L'obiettivo è quello di aggiornare il quadro delle regole e delle tutele affinché il lavoro agile possa costituire una componente essenziale per un mondo del lavoro più moderno, inclusivo e flessibile.

ALLEGATO 3

5-05024 Durigon: Effettività della tutela dell'integrazione salariale nell'attuale fase di emergenza sanitaria.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Passo ad illustrare l'atto concernente l'individuazione della platea dei lavoratori beneficiari degli ammortizzatori sociali ivi previsti, e in particolare ai lavoratori a termine, il cui contratto è stato rinnovato e prorogato dopo il 13 luglio 2020, e alle fattispecie di quelli coinvolti dai trasferimenti di azienda ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile, nonché alle cessioni di contratto individuale di cui all'articolo 1406 del codice civile.

Al riguardo voglio ricordare il quadro normativo riferito alle problematiche sopra rilevate.

Il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 ha specificato che i dipendenti interessati agli interventi di integrazione salariale, di cui agli articoli da 19 a 22-*quinquies* del decreto in parola siano quelli in forza – all'azienda richiedente – alla data del 23 febbraio 2020. Successivamente, l'articolo 41 del decreto-legge n. 23 del 2020 ha esteso la tutela anche ai dipendenti assunti a decorrere dal 24 febbraio 2020 e fino al 17 marzo 2020.

Una ulteriore modifica è stata apportata dall'articolo 68 comma 1 lettera *h*) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 che ha sostituito la data del 23 febbraio con quella del 25 marzo del 2020.

Infine, con l'introduzione prima del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e successivamente con il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, si è continuato a fare espresso richiamo agli articoli sopra citati da 19 a 22-*quinquies* del decreto-legge n. 18 del 2020 per prorogare le tutele ivi previste.

Il legislatore ha, evidentemente, voluto garantire alle imprese tutte, ancora colpite

dalla crisi economica ingenerata dalla diffusa pandemia, interventi di integrazione salariale già individuati dagli articoli di cui al capo I del titolo II (articoli da 19 a 22-*quinquies*) del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni. Tale espresso richiamo sembra suggerire che i lavoratori tutelati con la cassa integrazione, prevista dai sopra richiamati atti normativi a decorrere dal 13 luglio, siano sempre gli stessi individuati dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

A conferma di tale interpretazione, secondo un criterio di continuità di provvedimenti, è intervenuto l'articolo 12, comma 1, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 e successivamente l'articolo 12 comma 2 del recente decreto Ristori-*bis*.

In particolare, l'articolo 12 decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 dispone che: « [...] Le sei settimane devono essere collocate nel periodo ricompreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021 » e allo stato, con il Ristori-*bis* si dispone che le tutele in parola « siano riconosciuti anche in favore dei lavoratori in forza alla data di entrata in vigore » del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149.

Secondo l'enunciato quadro di sistema rappresento che l'obiettivo del Governo è senz'altro non lasciare indietro nessuno ma anzi cercare di tutelare tutte le categorie di lavoratori.

Pertanto, concludo evidenziando che il tema è all'attenzione del Ministero del lavoro che proseguirà con il massimo impegno a promuovere iniziative al fine di dare sostegno a tutti i lavoratori e ai cittadini colpiti dalla pandemia in atto anche attraverso le norme contenute nel disegno di legge di bilancio.

ALLEGATO 4

5-05025 Amitrano: Iniziative di materia di requisiti tecnici dei dispositivi di protezione individuale.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il presente atto parlamentare, l'Onorevole interrogante pone l'attenzione sui requisiti tecnici dei dispositivi di protezione individuale e sulla eventuale necessità di adottare misure più stringenti sui controlli previsti sugli stessi, al fine di limitare il mercato ed il commercio di dispositivi di protezione individuale realizzati non a norma di legge.

In via preliminare, occorre evidenziare che il decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 (Cura Italia) ha previsto disposizioni straordinarie per la gestione dell'emergenza COVID-19; l'articolo 15, in particolare, ha previsto la possibilità di produrre, importare e immettere sul mercato mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale, realizzate in deroga alle vigenti disposizioni. In particolare, sono previste due distinte e separate procedure di validazione in deroga alle normative vigenti, attribuite rispettivamente alla competenza dell'Istituto superiore di sanità (comma 2), per la validazione straordinaria delle mascherine chirurgiche a uso medico (DM), e dell'Inail (comma 3), per la validazione straordinaria dei dispositivi di protezione individuale (DPI). La procedura di validazione in deroga non si applica ai prodotti già in possesso di una valida marcatura CE.

Per completezza, si precisa che per le mascherine reperibili in commercio prive del marchio CE, che non siano né Dispositivi Medici, né Dispositivi di Protezione Individuale – e che quindi non possono essere destinate né all'utilizzo degli operatori sanitari durante il servizio, né alla protezione dei lavoratori per i quali è prescritto l'uso di specifici dispositivi di sicurezza – non è prevista alcuna procedura di validazione straordinaria, ai sensi dell'articolo 15, ma tali mascherine possono es-

sere prodotte e messe in commercio, ai sensi dell'articolo 16 del citato decreto-legge n. 18 del 2020, sotto la responsabilità del produttore, che deve comunque garantire la sicurezza del prodotto.

La deroga introdotta dal legislatore con la citata disposizione fino al termine dello stato di emergenza riguarda la procedura e la relativa tempistica e non gli *standard* di qualità e sicurezza dei DPI, che si andranno a produrre, importare e commercializzare e che devono assicurare la rispondenza alle norme vigenti. Terminato il periodo di emergenza, sarà ripreso il percorso ordinario e i DPI, validati in attuazione della disposizione richiamata, per continuare a essere prodotti, importati o commercializzati, dovranno ottenere la marcatura CE seguendo la procedura *standard*.

In sostanza, si tratta solo di una disposizione di semplificazione dell'*iter* per l'immissione in commercio dei DPI nel nostro Paese, rispetto alla più articolata e complessa procedura ordinaria, che non prevede alcuna deroga rispetto agli *standard* di qualità e di sicurezza previsti dalla legge.

In tale contesto, l'Inail ha il compito di pronunciarsi proprio sulla rispondenza degli stessi alle norme vigenti e la procedura straordinaria attribuita all'Istituto non interferisce con le altre procedure di carattere ordinario per l'immissione sul mercato dei prodotti, a cui si affianca per le ragioni connesse all'emergenza sanitaria in corso.

In sintesi, la procedura di validazione dei DPI in deroga, condotta dall'Inail, ha consentito la messa in commercio di DPI conformi ai requisiti tecnici più significativi ai fini del contenimento del contagio, soprattutto quelli destinati alla salvaguardia delle vie respiratorie, previsti dalle normative europee di riferimento e quelle internazionali di equivalente livelli. Pertanto,

solo il 5 per cento delle migliaia di richieste pervenute sono state autorizzate per la messa sul mercato dei DPI, mentre il 95 per cento non hanno superato il processo di validazione e dunque non sono state autorizzate per la produzione e l'importazione.

L'attività di validazione in deroga è fondata sul rispetto dei requisiti tecnici previsti dalle norme tecniche armonizzate a livello europeo o sulle equivalenti norme tecniche vigenti nei paesi extraeuropei (soprattutto USA e Cina). La semplificazione adottata per la deroga riguarda essenzialmente le procedure tecniche ed amministrative previste dal regolamento UE 425/2016 ma non il mancato rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza.

Concludendo, va evidenziato che non può essere esclusa l'immissione sul mercato di prodotti che non abbiano conseguito la validazione in deroga da parte dell'Inail e adottati come « mascherine di comunità » fermo restando che non si configurano, sotto il profilo legislativo, come dispositivi di protezione individuale.

Con riferimento ad ulteriori interventi in materia, si rappresenta che con l'articolo 66-bis della legge 17 luglio 2020, n. 77, di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, sono state introdotte rilevanti modifiche all'articolo 15 del decreto-legge n. 18 del 2020, con particolare riferimento all'importazione e all'immissione in commercio di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale, rivedendo le competenze rispettivamente dell'ISS e dell'Inail in relazione allo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19.

Da ultimo evidenzio che, per effetto delle modifiche, disposte a partire dal 4 agosto scorso, sono rimaste nella competenza dell'Istituto (ed in parallelo dell'ISS

per le mascherine chirurgiche) la valutazione esclusivamente delle richieste presentate dai produttori con sede in un Paese dell'Unione europea di dispositivi di protezione individuale, mentre quelle presentate dagli importatori sono passate nella sfera di responsabilità delle regioni. La disposizione normativa, inoltre, ha previsto la definizione di criteri semplificati di validazione, in deroga alle norme vigenti, che assicurino l'efficacia protettiva idonea all'utilizzo specifico fino al termine del citato stato di emergenza.

Detti criteri semplificati, sono stati approvati, ai sensi della citata legge, da uno specifico comitato composto da rappresentanti di INAIL, regioni, Accredia, UNI, Associazioni degli organismi notificati, e sono consultabili anche sul sito INAIL.

La modifica normativa ha risposto all'esigenza di favorire l'attivazione di una filiera corta e di prossimità, con il coinvolgimento nell'attività di verifica e di validazione delle strutture più qualificate operanti nei differenti territori (ossia Università, Centri di ricerca e laboratori specializzati, Organismi Notificati e Laboratori accreditati) attuando una modalità più funzionale a meglio interpretare e rispondere alle differenti esigenze e fabbisogni espressi dai diversi territori e realtà produttive. Tale scelta è preferibile rispetto ad una gestione unica e centralizzata in quanto più flessibile, più consapevole degli specifici fabbisogni e meglio in grado di valorizzare adeguatamente le singole realtà presenti sul territorio. A livello centrale è riservato invece un ruolo di supporto dell'attività svolta a livello regionale e di monitoraggio rispetto all'applicazione dei citati criteri semplificati di validazione in deroga.

ALLEGATO 5

5-05026 Epifani: Situazione lavorativa dei dipendenti dei punti vendita Venchi S.p.a.

TESTO DELLA RISPOSTA

Passo ad illustrare l'atto riguardante la chiusura dei punti vendita Venchi spa siti nell'aeroporto di Fiumicino e il trasferimento di alcuni dipendenti fuori dalla regione.

L'assessorato al lavoro del comune di Fiumicino, espressamente interpellato, ha reso noto di essersi subito attivato chiedendo un incontro tra le parti interessate al fine di poter avere una panoramica completa e precisa sulla situazione in atto.

L'incontro, in modalità telematica, è stato fissato per il prossimo 25 novembre.

Il Ministero del lavoro seguirà con attenzione le decisioni conseguenti dall'esito dell'incontro al fine di poter eventualmente intervenire, ove richiesto.

Sono, pertanto, in condizione di assicurare la più ampia disponibilità del Ministero che rappresento al fine di individuare, insieme alle altre istituzioni coinvolte, le soluzioni più idonee per i lavoratori dell'azienda in parola, mettendo in campo tutti gli strumenti previsti dalla normativa vigente a salvaguardia dei livelli occupazionali.

ALLEGATO 6

5-05027 Viscomi: Campagna dell'INPS per l'accertamento dell'esistenza in vita dei pensionati italiani residenti all'estero.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il presente atto parlamentare, l'Onorevole interrogante pone l'attenzione sulla campagna di accertamento in vita dei pensionati italiani residenti all'estero, avviata dall'Inps, chiedendo che si addivenga ad una sospensione della campagna o, in alternativa, ad una modifica delle modalità di accertamento che preveda l'autocertificazione, al fine di evitare di esporre al rischio di contagio da COVID-19 la categoria degli anziani, che si avvalgono degli uffici dei patronati per tale adempimento.

Al riguardo, si evidenzia che l'articolo 36, del cosiddetto decreto « Cura Italia » ha statuito che gli Istituti di patronato, in deroga all'articolo 4 del decreto ministeriale 10 ottobre 2008, n. 193 attuativo della legge 30 marzo 2001, n. 152, possono acquisire, fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, il mandato di patrocinio in via telematica, fermo restando che la immediata regolarizzazione del citato mandato ai sensi della normativa vigente intervenga una volta cessata l'attuale situazione emergenziale prima della formalizzazione della relativa pratica all'istituto previdenziale. Gli istituti possono, altresì, approntare una riduzione degli orari di apertura al pubblico a fronte della necessità di ridurre il numero di personale presente negli uffici, diminuendo così l'afflusso dell'utenza, il servizio all'utenza può essere modulato, assicurando l'apertura delle sedi solo nei casi in cui non sia possibile operare mediante l'organizzazione dell'attività con modalità a distanza. Conseguentemente, in attuazione di tali deroghe alla normativa primaria, il Ministero che rappresento ha fornito delucidazioni ai patronati specificando che gli Istituti di Patronato, in deroga all'articolo 7 del decreto ministeriale n. 193 del 2008, al fine di tutelare la salute del proprio personale e

degli utenti, potranno organizzare la propria attività, fino al perdurare del periodo di emergenza sanitaria, con modalità a distanza, assicurando comunque l'operatività delle sedi – unicamente per le fattispecie per le quali risulta necessario il cosiddetto *front office*.

Ciò premesso, sulla questione è stato interessato anche il Ministero degli esteri e della cooperazione internazionale che ha fornito ulteriori delucidazioni a riguardo. In particolare, il Ministero degli esteri ha evidenziato che già dal mese di marzo 2020, nella fase iniziale dell'emergenza sanitaria a causa del contagio da COVID-19, l'Inps, di concerto con Citibank, ha posto in essere una serie di iniziative per venire incontro alle esigenze dei pensionati che riscuotono all'estero, messi a dura prova dalla delicata situazione del diffondersi dell'epidemia.

L'Inps ha chiesto la collaborazione al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per comunicare a tutte le Sedi diplomatico-consolari il rinvio della campagna di accertamento di esistenza in vita (CEV). Tali comunicazioni sono state fornite dalla Direzione Generale per gli Italiani all'Estero (DGIT) alla rete diplomatico-consolare via *mail*, in data 26 marzo e 7 aprile 2020, nel pieno della prima ondata della pandemia.

Inoltre, per venire incontro alle esigenze dei pensionati che non avevano potuto presentare o concludere le verifiche dell'attestazione dell'esistenza in vita nelle tornate di controllo precedenti, l'Inps ha condiviso con Citibank la decisione di non sospendere comunque i pagamenti delle pensioni, concedendo un periodo di tempo maggiore per presentare la documentazione relativa alla tornata di febbraio-luglio 2020.

Durante il mese di agosto, in considerazione dell'evoluzione del contagio da COVID-19 e della necessità primaria di tutelare la salute dei pensionati, l'Inps ha condiviso con Citibank ulteriori dilazioni alla programmazione del processo di verifica.

Il Maeci ha comunicato a tutte le sedi, in data 20 agosto 2020, le ulteriori dilazioni alle modalità di svolgimento delle campagne di accertamento in vita previste, nonché la modulistica e la tempistica relative al processo di verifica. L'Inps ha infine previsto il differimento dell'avvio della campagna di accertamento dell'esistenza in vita al mese di ottobre 2020 e conseguentemente la Direzione Generale per gli Italiani all'Estero ne ha informato le sedi il 5 ottobre 2020.

Con l'aggravarsi della situazione sanitaria in maniera repentina, il Ministero degli esteri e l'Inps, di concerto con Citibank e con la collaborazione dei patronati, hanno deciso di introdurre una modalità supplementare, aggiuntiva (e non sostitutiva) dell'accertamento di esistenza in vita dei percettori di pensioni con residenza estera. La novità di tale modalità consiste nel verifi-

care l'esistenza in vita del connazionale mediante una videochiamata effettuata attraverso applicativi quali Whatsapp, Skype, Zoom, Webex o Microsoft Teams. Tale procedura completamente dematerializzata è stata realizzata dalla collaborazione dell'Inps con il Maeci e permette, quindi, ai pensionati di portare a termine l'accertamento completamente da remoto. Si tratta di soluzioni innovative che mirano a ridurre l'incidenza dei contagi in modo selettivo, perché consentono di proteggere i pensionati italiani che vivono all'estero, che possono completare la procedura richiesta per l'accreditamento regolare della pensione senza dover mai lasciare la propria dimora.

Infatti, l'Inps e il Maeci, sin dal primo manifestarsi della pandemia, preoccupate di tutelare il più possibile anche la salute dei pensionati residenti all'estero e dei cosiddetti testimoni accettabili, vale a dire i funzionari consolari, gli operatori di patronato e gli altri soggetti abilitati all'attestazione, hanno messo in atto un *modus operandi* idoneo a garantire al contempo la continuità dell'erogazione delle pensioni.

ALLEGATO 7

DL 130/2020: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-*bis*, 391-*bis*, 391-*ter* e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del *web* e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale (C. 2727 Governo).

PARERE APPROVATO

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 2727 Governo, di conversione del decreto-legge n. 130 del 2020, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-*bis*, 391-*bis*, 391-*ter* e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del *web* e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale;

preso atto che il provvedimento è volto a rimodulare alcune disposizioni dei decreti-legge n. 113 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 132 del 2018, e n. 53 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2019 (i cosiddetti decreti « Sicurezza » e « Sicurezza-*bis* »), la cui applicazione si è rivelata non agevole, anche alla luce delle osservazioni formulate dal Presidente della Repubblica su ambedue i provvedimenti;

considerato che il decreto-legge reca anche misure finalizzate a rafforzare i dispositivi a garanzia della sicurezza pubblica;

rilevato che la competenza della Commissione risulta limitata alle disposizioni in

materia di permesso di soggiorno e controlli di frontiera, di cui all'articolo 1, con particolare riferimento alle modifiche al decreto legislativo n. 286 del 1998, recate dal comma 1, lettere *b*), *g*) e *h*), in materia di convertibilità in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ove ne ricorrano i requisiti, di alcune tipologie di permessi di soggiorno;

condivise le disposizioni dell'articolo 4, che prevedono la distinzione in due livelli dei servizi erogati dal Sistema di accoglienza, e considerato che il supporto all'orientamento lavorativo e alla formazione è riservato a specifiche categorie di soggetti richiedenti protezione internazionale, in conformità alle osservazioni della Corte dei conti sulla necessità di evitare l'accesso indiscriminato ai percorsi di formazione professionale, con gravosi oneri finanziari a carico della finanza pubblica;

apprezzata la previsione, all'articolo 5, di ulteriori percorsi di integrazione, alla scadenza del periodo di accoglienza, volti all'inserimento sociale dei beneficiari, con riguardo, tra gli altri, all'orientamento all'inserimento lavorativo, sulla base di linee di intervento individuate nell'ambito del Piano nazionale per l'integrazione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 8

DL 130/2020: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-*bis*, 391-*bis*, 391-*ter* e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del *web* e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale (C. 2727 Governo).

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEI DEPUTATI GIACCONE, CAFFARATTO, CAPARVI, DURIGON, LEGNAIOLI, EVA LORENZONI, MINARDO, MOSCHIONI, MURELLI

La Commissione XI,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 2727 Governo, di conversione del decreto-legge n. 130 del 2020, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-*bis*, 391-*bis*, 391-*ter* e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del *web* e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale;

premesso che il provvedimento all'esame è volto al superamento dei decreti legge n. 113 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 132 del 2018, e n. 53 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2019 (i cosiddetti decreti «Sicurezza» e «Sicurezza-*bis*»), più per ragioni ideologiche dell'attuale maggioranza di Governo che non per reali e concrete necessità di affrontare diversamente le problematiche inerenti l'ingresso nel nostro territorio di immigrati irregolari;

considerato, a riprova di quanto detto, il numero degli sbarchi di migranti irregolari: al 13 novembre scorso, 31.214 contro i 9.944 registrati a novembre 2019 (da fonti del Ministero dell'interno);

rilevato che l'intervento legislativo di cui al presente decreto-legge stride, anche,

con la seconda ondata di pandemia in corso e con la crisi economica che attanaglia il nostro Paese, quale diretta conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19: è del tutto contraddittoria, difatti, la politica governativa di limitare la circolazione dei cittadini e le loro libertà costituzionali, nonché fermare l'attività lavorativa di migliaia di cittadini, con la chiusura di bar, ristoranti, negozi, e via dicendo, nell'ottica di contenere il rischio di contagi da COVID-19, e, al contempo, non limitare in alcun modo gli sbarchi né le fughe dai Centri di accoglienza di positivi al COVID-19;

ritenuto che, indubbiamente, la scelta del Governo di puntare su un'accoglienza di massa e indistinta sta provocando sovraccollamento e trasformando i Centri medesimi – specie nei territori di primo approdo – in focolai di contagio da nuovo Coronavirus e in bombe sociali pronte a esplodere; in tale contesto, non appare opportuna né congrua, per la situazione attuale in Italia, la scelta di procedere a un «nuovo sistema di accoglienza», di cui all'articolo 4 del provvedimento in esame, con la previsione di servizi aggiuntivi, tra cui l'orientamento al lavoro e la formazione professionale, costituenti – nella particolare fase storica pandemica – un ulteriore ed eccessivo utilizzo di risorse pubbliche, che, invero, potrebbero essere dirottate verso altre priorità;

osservato che, parimenti, si rinviene, nelle disposizioni di cui all'articolo 1 del provvedimento, in materia di convertibilità in permesso di soggiorno per motivi di lavoro di una serie di permessi cosiddetti « speciali » – quali: permesso di soggiorno per protezione speciale, permesso di soggiorno per calamità, permesso di soggiorno per acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide, permesso di soggiorno per attività sportiva, permesso di soggiorno per lavoro di tipo artistico, permesso di soggiorno per motivi religiosi, permesso di soggiorno per assistenza minori – il fondato rischio del concretizzarsi di rapporti di lavoro fittizi e del celarsi, dietro questi rapporti, del pericolo terroristico;

considerato che non possono, all'uopo, sottovalutarsi i recenti episodi di Nizza e Vienna, che impongono una seria e puntuale riflessione sulle politiche migratorie adottate dal Governo in carica e sulla conseguente necessità di interventi più stringenti, invece che di allentamento delle maglie, come rinvenibile in tutte le disposizioni del provvedimento in esame;

ritenuto che l'aumento considerevole dei permessi di soggiorno per motivi di lavoro, quale conseguenza dell'applica-

zione delle norme di cui all'articolo 1 del provvedimento in esame, rischia infatti di non avere alcun effetto positivo sui livelli occupazionali nazionali, come peraltro confermato anche dalla recente sanatoria per il settore agricolo, tenuto altresì conto della grave crisi economico-produttiva che il Paese sta attraversando in conseguenza delle misure restrittive connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19; ne deriva che i tanti permessi di soggiorno convertiti in permessi di lavoro saranno presumibilmente soggetti a rapide e imprevedibili fluttuazioni correlate al disastroso – e incerto nel futuro prossimo – quadro socio-economico, con evidenti ripercussioni anche sotto il profilo socio-assistenziale;

osservato che, da ultimo, si rinviene l'assoluta contraddizione, con riguardo sempre alle disposizioni di cui all'articolo 1, tra un aumento esponenziale di permessi convertibili e la totale mancanza di norme atte a compensare il maggiore aggravio per gli enti pubblici coinvolti e, dunque, la relativa carenza di organico,

esprime

PARERE CONTRARIO.

ALLEGATO 9

DL 125/2020: Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020 (C. 2779 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 2779 Governo, di conversione del decreto-legge n. 125 del 2020, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE)2020/739 del 3 giugno 2020;

preso atto delle modifiche introdotte dal Senato della Repubblica nel corso dell'esame in prima lettura;

apprezzate le proroghe recate all'articolo 1, comma 3, delle disposizioni introdotte dai decreti-legge che si sono susseguiti per il contrasto alla pandemia da COVID-19 e riguardanti, in particolare, il lavoro agile, la sorveglianza sanitaria per i lavoratori in condizioni di fragilità e di quelli esposti al rischio di contagio, il personale sanitario e quello delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

rilevata, ai commi da 4 a 6 dell'articolo 1-*bis*, la sospensione dei termini per gli adempimenti e i versamenti dei tributi nonché dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, dovuti dagli armatori delle imbarcazioni sequestrate dalle autorità libiche in data 1° settembre 2020;

considerata la proroga, disposta dall'articolo 1-*ter*, del termine per effettuare assunzioni da parte di talune pubbliche amministrazioni;

osservato che l'articolo 3, al comma 1, proroga al 31 ottobre 2020 i termini riguardanti la richiesta di accesso agli interventi di integrazione salariale con causale COVID-19 e la trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo dei trattamenti stessi,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, in videoconferenza, di Antonino Spirli, vicepresidente della Giunta regionale della regione Calabria, nell'ambito dell'esame del disegno di legge (C. 2772 Governo), di conversione del decreto-legge n. 150/2020 recante misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario	310
--	-----

SEDE REFERENTE:

DL 125/2020: Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020. C. 2779 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	311
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative</i>)	323

RISOLUZIONI:

7-00562 Carnevali: Iniziative per la tutela e la cura dei pazienti con patologie oncologiche (<i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione di un nuovo testo</i>)	318
ALLEGATO 2 (<i>Nuovo testo della risoluzione presentato dalla deputata Carnevali</i>)	347
ALLEGATO 3 (<i>Nuovo testo della risoluzione approvato dalla Commissione</i>)	353

SEDE REFERENTE:

DL 150/2020: recante misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	320
---	-----

SEDE REFERENTE:

DL 125/2020: Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020. C. 2779 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	322
---	-----

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 18 novembre 2020.

Audizione, in videoconferenza, di Antonino Spirli, vicepresidente della Giunta regionale della regione Calabria, nell'ambito dell'esame del disegno di legge (C. 2772 Governo), di conversione del decreto-legge

n. 150/2020 recante misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.30 alle 13.50.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 18 novembre 2020. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE. — Intervengono le sottosegretarie di Stato per i rapporti con il parlamento, Simona Flavia Malpezzi, e per la salute, Sandra Zampa.

La seduta comincia alle 14.30.

DL 125/2020: Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020.

C. 2779 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 17 novembre 2020.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta la relatrice, deputata Rostan, ha svolto la relazione.

Ricorda, altresì, che alle ore 16 di ieri è scaduto il termine per la presentazione delle proposte emendative. Avverte che sono state presentate 70 proposte emendative, alcune delle quali presentano profili di criticità relativamente alla loro ammissibilità. Al riguardo ricorda che, trattandosi di un decreto-legge, il regime di ammissibilità delle proposte emendative è stabilito dall'articolo 96-bis, comma 7, del Regolamento, ai sensi del quale non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera. La necessità di rispettare rigorosamente tali criteri si impone ancor più a seguito delle sentenze della Corte costituzionale n. 22 del 2012, n. 32 del 2014, dell'ordinanza n. 34 del 2013 e della sentenza n. 5 del 2018.

Alla luce di tali considerazioni, avverte che devono considerarsi inammissibili per estraneità di materia le seguenti proposte

emendative: Bellucci 1.7, in quanto reca una normativa concernente il sistema di elezione del presidente della provincia e dei consiglieri provinciali nonché del sindaco metropolitano e del consiglio metropolitano; Bitonci 1-ter.05, in quanto introduce una disciplina relativa alla definizione agevolata dei carichi affidata all'agente della riscossione con riferimento al periodo 1° gennaio 2018 – 31 dicembre 2019; Bitonci 1-ter.06, volto a introdurre una disciplina per la definizione agevolata dei redditi d'impresa facendo riferimento al periodo 1° gennaio 2000 – 31 dicembre 2018; Bitonci 1-ter.08, volto a introdurre una disciplina a regime concernente la definizione agevolata delle controversie tributarie; Novelli 3-bis.01 e Binelli 3-bis.010, in quanto tesi a prorogare la data di applicazione delle riduzioni delle tariffe incentivanti per il fotovoltaico; Bond 3-bis.02, volto a modificare una norma in materia di aiuti alle piccole imprese; Galli 3-bis.09, in quanto recante disposizioni in materia di concessioni ad uso geotermico; Bagnasco 4-bis.01, volto a introdurre una disciplina a regime in materia di semplificazione dei contratti pubblici.

Avverte che il termine per la presentazione di eventuali ricorsi avverso i giudizi di inammissibilità testé pronunciati è fissato alle ore 17 della giornata odierna.

Avverte altresì che è possibile procedere, nel frattempo, all'esame e alla votazione dei restanti emendamenti in quanto le suddette proposte emendative, sulle quali pendono i termini per la presentazione di eventuali ricorsi, sono tutte aggiuntive di commi o di articoli.

La Commissione acconsente.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, dà, quindi, la parola alla relatrice, deputata Rostan, e alla rappresentante del Governo, per l'espressione dei rispettivi pareri sulle proposte emendative presentate (*vedi allegato 1*).

Michela ROSTAN (IV), *relatrice*, nel ringraziare tutti i presentatori delle proposte di modifica avanzate al provvedimento in

oggetto, ricorda che il testo in esame è stato già ampiamente modificato nel corso dell'esame al Senato, accogliendo anche numerosi emendamenti presentati dalle opposizioni. In relazione a quelli presentati in questo ramo del Parlamento, rileva che molti di essi denotano un approccio costruttivo e propongono misure in favore di persone in condizioni di fragilità o propongono di intervenire in materie rilevanti quali la scuola o le misure di assistenza. Rileva, in proposito, che i temi proposti andrebbero affrontati all'interno di un disegno di legge diverso da quello in discussione, per il quale siano stanziati risorse finanziarie adeguate. Ritiene, pertanto, che gli emendamenti presentati possano costituire una base per interventi normativi successivi, a partire dalla legge di bilancio. In conclusione, ribadendo lo spirito costruttivo che caratterizza molti degli emendamenti presentati, invita al ritiro i presentatori di tutte le proposte emendative presentate, precisando che altrimenti il parere è da considerarsi contrario.

La sottosegretaria Simona Flavia MALPEZZI esprime parere conforme a quello della relatrice e si unisce alle considerazioni fatte da quest'ultima. Ricorda che il provvedimento in esame è stato determinato dall'esigenze di prolungare la validità di alcune disposizioni in ragione della proroga dello stato di emergenza determinato dalla pandemia da COVID-19, in un contesto di sostanziale invarianza di spesa. Pertanto, in relazione a determinate problematiche, invita i presentatori a presentare ordini del giorno, al fine di promuovere l'individuazione di adeguate soluzioni in altri provvedimenti, con adeguata copertura finanziaria.

Vito DE FILIPPO (IV), dichiarando di comprendere l'impostazione data dalla relatrice e dalla rappresentante del Governo rispetto alla valutazione delle proposte emendative, segnala di averne presentata una relativa al tema della proroga della validità del documento unico di regolarità contributiva (DURC). Ritira, quindi, il proprio emendamento 3-bis.1, riservandosi di

presentare un ordine del giorno, con l'auspicio che possa essere trovata rapidamente una risposta alla problematica oggetto dello stesso.

La sottosegretaria Simona Flavia MALPEZZI riconosce i problemi connessi alla validità dei DURC, oggetto di disposizioni già inserite nei decreti cosiddetti « rilancio » e « semplificazioni ».

Maria Teresa BELLUCCI (FDI) segnala di avere presentato, in qualità di cofirmataria, l'emendamento 3-bis.4, identico a quello ritirato dal collega De Filippo. Pone in evidenza, in proposito, le difficoltà che incontrano numerosi soggetti appartenenti al Terzo settore in relazione alla validità dei DURC, con connesse problematiche nell'azione a sostegno delle persone con fragilità. Fa presente che anche l'INPS avrebbe manifestato una valutazione favorevole rispetto alla proroga di tale documento. Si augura pertanto che sia riconsiderato il parere espresso sulla propria proposta emendativa, ribadendo l'importanza fondamentale di una proroga per consentire l'attività degli enti del Terzo settore.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, comunica che la Commissione esaminerà le proposte emendative riferite all'articolo 1.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Bellucci 1.9 e Varchi 1.10 e 1.11.

Massimiliano PANIZZUT (LEGA) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Lazzarini 1.22, di cui è cofirmatario, volto a ridurre le sanzioni in caso di mancato rispetto dell'obbligo di avere con sé i dispositivi di protezione.

La Commissione respinge l'emendamento Lazzarini 1.22.

Rossana BOLDI (LEGA) insiste per la votazione dell'emendamento a sua prima firma 1.16, nonché dell'emendamento Panizzut 1.17, di cui è cofirmataria, ribadendo il principio, da lei evidenziato più

volte, per cui le misure restrittive della libertà personale non possono essere adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Boldi 1.16. e Panizzut 1.17.

Massimiliano PANIZZUT (LEGA) raccomanda l'approvazione dell'emendamento De Martini 1.15, di cui è cofirmatario, volto a consentire alle regioni l'adozione di misure ampliative, e non solo restrittive, rispetto a quelle adottate a livello nazionale.

La Commissione respinge l'emendamento De Martini 1.15.

Roberto NOVELLI (FI) invita a riconsiderare il parere espresso sull'emendamento Pella 1.2, di cui è cofirmatario, ricordando che i sindaci dei numerosissimi piccoli comuni italiani hanno subito un notevole aggravio di responsabilità in ragione della pandemia in atto.

Segnala che tale emendamento, sostenuto anche dall'ANCI, è volto ad assicurare a tali sindaci una maggiore possibilità di ottenere congedi dal lavoro per svolgere la loro funzioni.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Pella 1.2 e Sutto 1.18 e gli emendamenti Bagnasco 1.3 e Gemmato 1.13.

Massimiliano PANIZZUT (LEGA) sollecita l'approvazione degli emendamenti a sua prima firma 1.20, 1.14 e 1.21, volti a sopprimere le disposizioni materia di immigrazione e accoglienza, recate dai decreti-legge n. 18 e n. 34 del 2020.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Panizzut 1.20, 1.14 e 1.21 e Gemmato 1.8.

Massimiliano PANIZZUT (LEGA) sollecita l'approvazione dell'emendamento Iezzi 1.19, di cui è cofirmatario, volto a ridurre

il rinvio dello svolgimento delle elezioni comunali.

La Commissione respinge l'emendamento Iezzi 1.19.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, ricorda che l'emendamento Bellucci 1.7 è stato dichiarato inammissibile.

Roberto NOVELLI (FI) sottoscrive l'emendamento Labriola 1.1.

La Commissione respinge l'emendamento Labriola 1.1.

Roberto NOVELLI (FI) raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua prima firma 1.4, segnalando l'importanza dell'adozione di un decreto del Ministro della salute, da adottare di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, per la gestione a livello nazionale dei pazienti affetti da Covid-19 presso il proprio domicilio.

La sottosegretaria Simona Flavia MALPEZZI fa presente che, al riguardo, sono state emanate linee guida dal Ministero della salute, ferma restando l'autonomia di scelta da parte dei singoli medici.

Roberto NOVELLI (FI), nel rilevare come le linee guida abbiano una diversa valenza rispetto a un decreto ministeriale previsto da una norma di rango legislativo, pur riconoscendo l'esigenza di preservare l'autonomia dei medici, osserva tuttavia che in una situazione inedita e complessa come quella attuale sarebbe utile inserire elementi di uniformità.

Elena CARNEVALI (PD) rileva che le linee guida relative alle terapie di assistenza domiciliari rappresentato a suo avviso un traguardo importante, da accogliere con favore, al fine di assicurare una maggiore uniformità di cura. Osserva, inoltre, come le linee guida consentono una maggiore flessibilità rispetto a un decreto ministeriale, segnalando che quelle attuali sono state elaborate con la collaborazione

delle associazioni dei professionisti sanitari coinvolti.

Rossana BOLDI (LEGA) rileva che le linee guida attualmente adottate appaiono scarsamente innovative e, di fatto, suggeriscono un utilizzo a domicilio solo del paracetamolo, non prendendo in considerazione altre sostanze quali cortisonici e l'eparina, peraltro utilizzate nel trattamento delle polmoniti in condizioni ordinarie. Nell'esprimere perplessità rispetto a tale scelta, sottolinea che andrebbe garantita ai medici la possibilità di utilizzare tutte le opzioni terapeutiche da essi ritenute opportune.

Vito DE FILIPPO (IV) pone in evidenza la delicatezza delle misure relative all'assistenza domiciliare richiamando una recente sentenza del Tar del Lazio, nonché deliberazioni assunte dall'Istituto superiore di sanità, volte a sottolineare la necessità di adottare adeguate misure organizzative, utilizzando in primo luogo le Unità speciali di continuità assistenziale (USCA).

Guido DE MARTINI (LEGA), partendo dalla considerazione che le USCA, istituite in ragione di una ogni 50 mila abitanti, non possono esaurire le necessità dell'assistenza domiciliari, ribadisce l'importanza del ruolo dei medici di medicina generale, gli unici in grado di coprire in maniera capillare le esigenze del territorio. Ricorda che, attraverso una assistenza domiciliare adeguata, è possibile evitare il sovraffollamento delle strutture di pronto soccorso e, di conseguenza, di quelle ospedaliere. Condividendo le perplessità espresse dalla collega Boldi, dichiara di non comprendere le ragioni alla base della scelta di non promuovere l'utilizzo della idrossiclorochina, segnalando, sulla base della propria esperienza di medica professionista, che numerosi pazienti la utilizzano anche per lunghi periodi di tempo.

Silvana NAPPI (M5S) rileva che, pur in presenza di un protocollo, il medico deve sempre adeguare la terapia sulla base del singolo caso, scegliendo le cure più appropriate.

Segnala, inoltre, l'utilità dello strumento della telemedicina.

La Commissione respinge l'emendamento Novelli 1.4.

Roberto NOVELLI (FI) sottoscrive l'emendamento Bond 1.5.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Bond 1.5, sottoscritto dal deputato Novelli, e gli articoli aggiuntivi Lucaselli 1.02, 1.03 e 1.04.

Maria Teresa BELLUCCI (FDI) raccomanda l'approvazione dell'articolo aggiuntivo a sua prima firma 1.05, ponendo all'attenzione della Commissione la difficile situazione in cui si trovano molte strutture residenziali per anziani a causa della mancanza di personale, in particolare in conseguenza del passaggio di molti infermieri al Servizio sanitario nazionale.

Sottolinea che tale criticità determina una situazione potenzialmente esplosiva, con gravi conseguenze per persone in condizioni di estrema fragilità, che rischiano di essere lasciate sole in un momento molto difficile della loro vita.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Bellucci 1.05.

Maria Teresa BELLUCCI (FDI), intervenendo sull'articolo aggiuntivo a sua prima firma 1.06, segnala che esso riguarda un tema particolarmente importante e delicato, rappresentato dalla mancata inclusione degli alunni con disabilità in conseguenza della attuale pandemia. Segnala, infatti, che in alcune situazioni si stanno di fatto ricostituendo quelle che, oltre quarant'anni fa, venivano definite « classi differenziali » e ricorda che il superamento di tale condizione ha rappresentato una conquista fondamentale, nell'ottica dell'inclusione, ottenuta sulla base delle più importanti conoscenze scientifiche in materia. Dichiara che non è possibile affrontare in tal modo l'attuale emergenza sanitaria, ricordando che in molti casi gli alunni stanno vivendo un'esperienza traumatica, che ne

sottolinea la diversità e l'esclusione. Evidenza che la proposta emendativa in discussione è volta a promuovere forme di flessibilità e ricorda che tutti gli studi dimostrano che, per l'apprendimento, è fondamentale che esso venga svolto in contesto empatico. In conclusione, ribadisce che non è possibile avallare una scelta dalle conseguenze scellerate ed invita, pertanto, la Commissione ad assumersi le proprie responsabilità in proposito.

La sottosegretaria Simona Flavia MALPEZZI, in relazione all'articolo aggiuntivo 1.06, segnala che il comma 2 appare sicuramente ultroneo in quanto la normativa vigente già vieta la formazione di classi differenziali. In relazione al contenuto del comma 1, ricorda che nell'ambito dell'autonomia scolastica numerose scuole, in accordo con le famiglie, hanno assunto iniziative per affrontare il problema della didattica per alunni con disabilità nell'attuale contesto sanitario, tenendo conto che per non tutte le situazioni è possibile lo svolgimento della didattica a distanza. Sono stati individuati pertanto percorsi specifici, assicurando la massima empatia con gli alunni coinvolti. Ritiene che possa essere presentato un ordine del giorno volto a rafforzare tale previsione, ribadendo che i percorsi attualmente individuati hanno visto il coinvolgimento delle famiglie interessate, ferma restando l'esigenza di riconoscere l'autonomia scolastica.

Michela ROSTAN (IV), *relatrice*, nel riconoscere la validità delle preoccupazioni espresse dalla collega Bellucci, la invita nuovamente a ritirare la proposta emendativa al fine di presentare un ordine del giorno in Assemblea.

Maria Teresa BELLUCCI (FDI), nel segnalare che l'autonomia scolastica non può rappresentare uno strumento per adottare qualunque tipo di metodologia scolastica, raccoglie la sollecitazione proveniente dalla relatrice e ritira l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 1.06, al fine di presentare un ordine del giorno volto a sensibilizzare

anche il Governo rispetto alla problematica da lei presentata.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Bellucci 1.07 e 1.08, Mollicone 1.09, 1.010 e 1.011, Bellucci 1.012, 1.013 e 1.014.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, avverte che la Commissione esaminerà le proposte emendative riferite all'articolo 1-*bis*.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Bignami 1-*bis*.4, Bellucci 1-*bis*.3 e 1-*bis*.2.

Massimiliano PANIZZUT (LEGA) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Bitonci 1-*bis*.5, di cui è cofirmatario, volto a prorogare i termini per la scadenza delle cartelle di pagamento.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Bitonci 1-*bis*.5 e Bagnasco 1-*bis*.1.

Massimiliano PANIZZUT (LEGA) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Viviani 1-*bis*.7, di cui è cofirmatario, avente la finalità di sostenere i familiari dei marittimi italiani costretti a rimanere in Libia.

La sottosegretaria Simona Flavia MALPEZZI ricorda che al Senato è stata approvata una proposta per prevedere aiuti ai marittimi fino alla fine del 2020 ed è stato presentato un ordine del giorno, sottoscritto da tutti i gruppi, per prolungare tale forma di sostegno attraverso un diverso provvedimento normativo.

La Commissione respinge l'emendamento Viviani 1-*bis*.7.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, avverte che la Commissione esaminerà le proposte emendative riferite all'articolo 1-*ter*.

Massimiliano PANIZZUT (LEGA) auspica l'approvazione degli articoli aggiuntivi Molteni 1-*ter*.01 e 1-*ter*.03, aventi la

finalità di sbloccare le assunzioni per garantire la piena operatività del Corpo di polizia locale.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Molteni 1-ter.01 Cirielli 1-ter.02, Molteni 1-ter.03 e Bitonci 1-ter.04.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, ricorda che sono stati dichiarati inammissibili gli articoli aggiuntivi Bitonci 1-ter.05, 1-ter.06 e 1-ter.08.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Bitonci 1-ter.07.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, avverte che la Commissione esaminerà le proposte emendative riferite all'articolo 2.

La Commissione respinge l'emendamento Foscolo 2.1.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, avverte che la Commissione esaminerà le proposte emendative riferite all'articolo 3.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Bagnasco 3.2, nonché gli identici emendamenti Guidesi 3.3 e Mugnai 3.1.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, avverte che la Commissione esaminerà le proposte emendative riferite all'articolo 3-bis.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Bagnasco 3-bis.2 e Saltamartini 3-bis.5.

Maria Teresa BELLUCCI (FDI), riallacciandosi all'intervento svolto all'inizio della seduta, in merito alla proroga del DURC quale condizione essenziale per lo svolgimento delle proprie funzioni da parte degli enti del Terzo settore, ritira l'emendamento Mollicone 3-bis.4, di cui è cofirmataria, al fine di presentare un ordine del giorno in Assemblea.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, ricorda che sono stati dichiarati inammissibili gli articoli aggiuntivi Novelli 3-bis.01, Binelli 3-bis.010 e Bond 3-bis.02.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Versace 3-bis.03.

Alessandra LOCATELLI (LEGA) raccomanda l'approvazione dell'articolo aggiuntivo a sua prima firma 3-bis.04, che intende prorogare il *bonus* per l'acquisto di servizi di *baby sitting* che ha rappresentato finora uno strumento utile e importante per le famiglie in difficoltà.

La sottosegretaria Simona Flavia MALPEZZI segnala che il Governo sta lavorando su questo tema e che probabilmente una norma in tal senso sarà inserita nel disegno di legge di bilancio.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Locatelli 3-bis.04 e 3-bis.05.

Alessandra LOCATELLI (LEGA) raccomanda l'approvazione dell'articolo aggiuntivo 3-bis.06, evidenziando la necessità di prolungare la tutela prevista per i lavoratori fragili dai precedenti decreti-legge legati all'emergenza sanitaria. Segnala che la norma introdotta dal Senato incontra sia un limite temporale sia una difficoltà di applicazione su tutto il territorio, anche a causa delle differenze legate alle varie funzioni svolte dai lavoratori. Si interroga sulle ragioni del parere contrario espresso su tale proposta emendativa, ricordando che non si può rimanere insensibili agli appelli provenienti dalle persone che si trovano in una situazione oggettiva di difficoltà e che rischiano di dover scegliere fra rischi per la salute o per il mantenimento del posto di lavoro.

Celeste D'ARRANDO (M5S) fa presente che il tema dei lavoratori fragili si sta affrontando al Senato, nell'ambito dell'esame del decreto cosiddetto « ristori », nella consapevolezza che vi sono alcuni problemi di applicazione della loro tutela a livello

territoriale, ricordando che è stata delineata anche la possibilità di un ricollocamento in altro ruolo o della formazione da remoto. Nel rilevare che occorre una esatta quantificazione delle risorse necessarie ad equiparare l'assenza dal lavoro ad un ricovero ospedaliero, comunica che il Movimento 5 Stelle ha segnalato tale problematica alla Ministra Catalfo, che sta individuando una soluzione normativa idonea, da inserire nel decreto « ristori » o in un altro prossimo provvedimento.

La sottosegretaria Simona Flavia MALPEZZI, nel richiamare l'impegno del Governo sulla tematica dell'oggetto dell'articolo aggiuntivo in discussione, ricorda che il provvedimento in esame prevede una sostanziale invarianza della spesa e che, pertanto, è necessario che le misure a tutela dei lavoratori fragili siano introdotte in altro provvedimento normativo.

Alessandra LOCATELLI (LEGA), nel ringraziare la rappresentante del Governo per il chiarimento fornito, rileva che, se le risorse stanziare con riferimento al provvedimento in oggetto non fossero sufficienti, la propria proposta emendativa avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, ricorda che le valutazioni effettuate dalla presidenza della Commissione di merito sull'ammissibilità delle proposte emendative si basano sulla omogeneità per materia e non sulla idoneità della copertura finanziaria.

Elena CARNEVALI (PD) ricorda che il tema della tutela dei lavoratori fragili nel corso della pandemia è stato affrontato in maniera condivisa già nell'ambito dei primi provvedimenti adottati in relazione ad essa, condividendo l'obiettivo, indicato anche dalle associazioni rappresentative dei soggetti interessati, di considerare i periodi di astensione dal lavoro come ricovero ospedaliero. Invita, pertanto, a non dividere la Commissione su tale tematica ricordando che con provvedimenti successivi sarà possibile in-

dividuare le risorse, una volta chiarite le ricadute finanziarie delle norme da adottare. In relazione alla proposta emendativa Locatelli 3-*bis*.06, rileva che la lettera a) della stessa propone di ampliare la tutela anche alle persone con malattie croniche o rare, rilevando che in tal modo la platea dei soggetti da tutelare si amplierebbe in maniera considerevole.

Alessandra LOCATELLI (LEGA) insiste per la votazione della proposta emendativa a sua prima firma 3-*bis*.06.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Locatelli 3-*bis*.06 e 3-*bis*.07.

Alessandra LOCATELLI (LEGA) sollecita l'approvazione dell'articolo aggiuntivo a sua prima firma 3-*bis*.08, segnalando l'esigenza di assicurare forme di congedo straordinario per genitori con figli con disabilità, ponendo in evidenza le difficoltà che possono derivare dalla gestione da parte di uno solo di essi di più figli a causa della sospensione dell'attività didattica in presenza. Sottolinea che occorre trovare soluzioni valide su tutto il territorio nazionale, indipendentemente dall'età dei figli.

Elena CARNEVALI (PD) rileva che il tema oggetto della proposta avanzata dalla collega Locatelli potrebbe trovare soluzione all'interno del cosiddetto decreto « ristori 2 », assicurando in maniera alternativa ai genitori il congedo senza limiti di età in presenza di figli disabili.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Locatelli 3-*bis*.08.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, ricorda che è stato dichiarato inammissibile l'articolo aggiuntivo Galli 3-*bis*.09.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Ribolla 3-*bis*.011.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, avverte che la Commissione esaminerà le proposte emendative riferite all'articolo 4.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Toccalini 4.01.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, ricorda che è stato dichiarato inammissibile l'articolo aggiuntivo Bagnasco 4-bis.01.

Avverte che la Commissione esaminerà le proposte emendative riferite all'articolo 5-bis.

La Commissione respinge l'emendamento Bellucci 5-bis.1.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, comunica che la Commissione esaminerà le proposte emendative riferite all'articolo 6.

La Commissione respinge l'emendamento Ferrari 6.1.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, essendo terminato l'esame delle proposte emendative presentate, con esclusione di quelle dichiarate inammissibili, in relazione alle quali pendono i termini per la presentazione di eventuali ricorsi, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.05.

RISOLUZIONI

Mercoledì 18 novembre 2020. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE. — Interviene la sottosegretaria di Stato per la salute, Sandra Zampa.

La seduta comincia alle 16.05.

7-00562 Carnevali: Iniziative per la tutela e la cura dei pazienti con patologie oncologiche.

(Seguito della discussione e conclusione – Approvazione di un nuovo testo).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione in titolo, rinviata nella seduta del 5 novembre 2020.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta la de-

putata Carnevali ha illustrato il testo della risoluzione di cui è prima firmataria, invitando tutti i componenti della Commissione a far pervenire proposte di integrazione e del testo.

Invita, quindi, la deputata Carnevali ad illustrare il nuovo testo della risoluzione (*vedi allegato 2*).

Elena CARNEVALI (PD) illustra le integrazioni apportate al testo della risoluzione, relative in particolar modo agli impegni rivolti al Governo, facendo rinvio al testo in distribuzione e augurandosi di aver accolto in maniera soddisfacente le richieste provenienti da diversi gruppi parlamentari. Ribadisce che il rallentamento delle attività di *screening*, diagnosi e cura per le patologie oncologiche mette in serio rischio la tutela della salute di una parte consistente della popolazione e sottolinea che un aumento dell'incidenza di tali patologie in futuro potrà rendere più difficoltose le modalità di trattamento.

Nel segnalare l'importanza del presente passaggio parlamentare, si dichiara certa della sensibilità della sottosegretaria Zampa e di tutto il Governo, osservando che la seconda ondata del *coronavirus* rischia di impattare sul sistema sanitario in termini più forti della precedente e con maggiore diffusione sul territorio nazionale. Segnala che saranno necessario forti strumenti di pianificazione per recuperare il ritardo accumulato. Nel richiamare lo stanziamento di quasi mezzo miliardo di euro previsto dal cosiddetto decreto-legge « agosto » per la riduzione delle liste di attesa, osserva che un'adeguata dotazione di personale e di strumentazione rappresenta una condizione fondamentale per raggiungere tale obiettivo.

La sottosegretaria Sandra ZAMPA, nel ringraziare per le espressioni di stima che le sono state rivolte, ribadisce la rilevanza del testo in discussione, che tocca in maniera precisa numerose tematiche. Ricorda di avere illustrato, in sede di risposta ad una interrogazione svolta presso la XII Commissione, i gravi ritardi causati dalla pandemia nello svolgimento delle proce-

diagnostiche e terapeutiche. Giudica pertanto importante una presa di posizione del Parlamento rispetto a tali criticità.

Nel passare all'espressione del parere sui singoli impegni contenuti nella risoluzione, esprime, in generale, parere favorevole su di essi, con alcune precisazioni. In particolare, propone di riformulare il secondo impegno, prevedendo che il monitoraggio del Pon avvenga « anche » attraverso una vera e propria cabina di regia. Per quanto riguarda il terzo impegno, precisa che le competenze del Ministero sono necessariamente limitate, trattandosi della promozione delle reti oncologiche regionali. Propone altresì di valutare la possibilità di riformulare il sedicesimo impegno, premettendo le parole: « a valutare la possibilità di ».

Elena CARNEVALI (PD), ringraziando la sottosegretaria Zampa, riformula la risoluzione nel senso da lei indicato.

Celeste D'ARRANDO (M5S), nel dichiarare come la risoluzione debba rappresentare un punto di partenza e non di arrivo, pone in evidenza l'importanza del sostegno psicologico ai malati oncologici. Ricorda altresì che adottare corretti stili di vita e seguire una sana alimentazione rappresentano fattori fondamentali di prevenzione.

Rossana BOLDI (LEGA), nel ringraziare la collega Carnevali per la precisione con cui ha svolto il suo compito, apprezza che il testo proposto sottolinei la rilevanza dei centri multidisciplinari di alta specialità come luogo di innovazione. Dichiarando quindi di voler sottoscrivere, a nome di tutti i deputati della Commissione appartenenti al suo gruppo, la risoluzione in esame.

Maria Teresa BELLUCCI (FDI), ringraziando la deputata Carnevali per l'attenzione prestata alle proposte di integrazione presentate dai colleghi, pone l'accento sull'importanza del sostegno psicologico ai malati di tumore. Nel richiamare la propria esperienza personale, ricorda che la sua formazione in ambito psicologico le è stata di grande aiuto nel superare le criticità

derivanti dalla condizione di paziente oncologico e si augura, pertanto, che possa essere messo a disposizione di tutti uno strumento in grado di fare la differenza in molte situazioni. Nel rinnovare la sua stima per la collega Carnevali che ha mostrato attenzione e sensibilità in un momento assai difficile dei lavori parlamentari, dichiara di sottoscrivere, anche a nome del collega Gemmato, la risoluzione in esame.

Michela ROSTAN (IV) si associa, a nome del gruppo di Italia Viva, ai ringraziamenti alla collega Carnevali e alla rappresentante del Governo, segnalando la necessità di intervenire in maniera tempestiva per colmare i ritardi causati dall'emergenza sanitaria in atto.

Roberto NOVELLI (FI) dichiara, a nome di Forza Italia, la volontà di sottoscrivere il testo della risoluzione in discussione, rivolgendosi alla collega Carnevali un ringraziamento sentito per aver elaborato un documento che accoglie le proposte presentate dai diversi gruppi parlamentari. Nel rilevare che il recupero dei ritardi nel trattamento dei pazienti oncologici rappresenterà un percorso assai lungo, ritiene che il segnale che oggi il Parlamento sta dando abbia un'indubbia rilevanza. Ricorda, in proposito, i dati drammatici forniti dalla sottosegretaria Zampa in risposta all'interrogazione da lui presentata, richiamata nel precedente intervento della sottosegretaria stessa. Nell'associarsi alle considerazioni sul ruolo fondamentale del sostegno psicologico, richiama in particolare la rilevanza di quello rivolto ai bambini, specialmente in relazione all'attuale diffusione del *coronavirus*. In conclusione, ritiene doveroso segnalare ancora una volta il confronto positivo che è stato possibile all'interno della Commissione e con la rappresentante del Governo, osservando che, nonostante posizioni politiche differenti, vi sia spesso una condivisione sugli obiettivi da raggiungere.

Nicola PROVENZA (M5S), nel condividere gli apprezzamenti rivolti alla collega Carnevali per come ha svolto il suo com-

pito, osserva che il testo in esame consente di porre l'attenzione su un tema purtroppo trascurato in questi ultimi mesi. Segnalando la rilevanza del ruolo delle istituzioni in tale ambito, osserva che la pandemia ha svelato alcune inapproprietezze degli interventi sanitari, presenti in maniera più occulta già da tempo. Manifesta soddisfazione per il modo con il quale la rappresentante del Governo ha svolto il proprio ruolo e si dichiara fiducioso di una presa in carico degli impegni rivolti al Governo. Ribadisce la situazione di assoluta criticità nel trattamento dei pazienti oncologici, soprattutto in alcune regioni del Paese.

Invita, pertanto, a compiere ogni sforzo al fine di concentrare in un tempo il più possibile le misure volte a sanare le attuali criticità.

Paolo SIANI (PD), nel ringraziare la collega Carnevali per l'accuratezza con cui ha portato avanti un compito complesso, intende porre in particolare evidenza l'impegno di cui al numero 13. Osserva, infatti, che attraverso lo sviluppo dei centri multidisciplinari di alta specialità è possibile un'efficace azione di contrasto alle patologie oncologiche. Nel ricordare che nel corso della sua lunga carriera professionale ha potuto rilevare i notevoli miglioramenti nella possibilità di cura dei pazienti con forme tumorali in età pediatrica, ribadisce l'importanza dello sviluppo della ricerca scientifica e dei centri di eccellenza, osservando che anche il Covid-19 potrà essere sconfitto solo grazie alla capacità e all'abnegazione dei ricercatori.

Elena CARNEVALI (PD), ringraziando tutti i colleghi intervenuti per le parole rivolte nei confronti del suo operato, segnala di avere ricevuto un apprezzamento sentito da parte di tutte le associazioni operanti nel settore, peraltro audite nel corso delle audizioni svolte presso la Commissione Affari sociali, per il lavoro svolto dalla Commissione stessa.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, nell'associarsi alle valutazioni positive per le modalità attraverso le quali la Commis-

sione ha saputo predisporre un testo condiviso, pone in votazione la proposta di risoluzione, coma da ultimo riformulata a seguito delle proposte di modifica della rappresentante del Governo.

La Commissione approva all'unanimità il nuovo testo della risoluzione 7-00562 Carnevali, che assume il numero 8-00090 (*vedi allegato 3*).

La seduta termina alle 16.50.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 18 novembre 2020. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE. – Interviene la sottosegretaria di Stato per la salute, Sandra Zampa.

La seduta comincia alle 17.05.

DL 150/2020: recante misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 12 novembre 2020.

Marialucia LOREFICE (M5S), *presidente*, ricorda che sul provvedimento in titolo si è svolto un ciclo di audizioni informali, conclusosi nella mattinata odierna.

Chiede, quindi, se vi siano deputati che intendono intervenire nella discussione, che proseguirà nella giornata di domani.

Celeste D'ARRANDO (M5S) sottolinea la rilevanza del ruolo che, attraverso il decreto-legge in oggetto, si attribuisce al Commissario *ad acta*, precisando come, a suo avviso, sia importante l'istituzione di un meccanismo di collegamento tra la previsione di un compenso aggiuntivo e il raggiungimento degli obiettivi. Esprime apprezzamento per le audizioni svolte, richiamando in particolare quella della professoressa

Lecci dalla quale è emerso, tra l'altro, quanto sia fondamentale disporre di competenze di *management* per il conseguimento dei risultati.

Si sofferma, quindi, sul fatto che il dipartimento per la tutela della salute della regione Calabria debba supportare la struttura commissariale, in modo da renderla realmente efficace ed efficiente.

Al riguardo, sottolinea come il decreto in esame contenga diversi elementi di miglioramento rispetto al precedente decreto-legge n. 35 del 2019, concernente il commissariamento della Calabria in materia di sanità, e che un ulteriore miglioramento del testo potrà essere realizzato nella fase emendativa che si sta per aprire.

Ricordando i dati emersi a proposito del debito della regione Calabria, che si attesterebbe tra i 160 e i 200 milioni di euro, fa presente che il *focus* per la Commissione Affari sociali debba essere quello di assicurare i livelli essenziali di assistenza ai cittadini calabresi.

Rossana BOLDI (LEGA), esprimendo apprezzamento per i contenuti delle audizioni svoltesi nella giornata di ieri e nella mattinata odierna, evidenzia come, a suo avviso, lo scopo dell'ulteriore commissariamento del sistema sanitario calabrese, previsto per un periodo di ventiquattro mesi, debba essere interpretato nel senso della sua funzionalità a garantire alla regione Calabria di diventare finalmente autonoma.

Richiamando, in particolare, le audizioni del direttore generale dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, Mantoan, e del direttore generale del dipartimento per la tutela della salute, Bevere, rileva quanto sia imprescindibile che il personale che opera presso tale dipartimento sia qualificato, aggiornato e motivato, in modo da costituire un reale supporto a chi sarà nominato Commissario *ad acta*. Sottolinea come il predetto dipartimento non abbia svolto fino ad ora un autentico ruolo con riferimento alla gestione commissariale, preannunciando la presentazione di emendamenti volti a migliorare, tra gli altri, anche quest'aspetto.

Si sofferma, quindi, sul fatto che il Commissario dovrebbe essere in grado di interagire con il territorio e con le istituzioni locali. Richiama altresì il tema delle società di consulenza esterne, alle quali andrebbe posto un freno.

Vito DE FILIPPO (IV) fa riferimento alla discussione in atto sul tema del commissariamento, come è emerso anche dal grande interesse che hanno suscitato le audizioni informali che hanno avuto luogo presso la XII Commissione sul provvedimento in oggetto. Da alcune parti, il commissariamento viene descritto come una sorta di indebita incursione nella sfera dell'autonomia calabrese. Reputa opportuno, quindi, ricordare la situazione assolutamente straordinaria all'origine di tale istituto, che nasce nel 2010, quando l'allora Ministro dell'economia Tremonti parlò di « bilancio onirico ». Pertanto, chi oggi sostiene lo slogan « la sanità calabrese ai calabresi » dovrebbe conoscere questa storia e le ragioni che hanno portato una maggioranza di governo diversa da quella alla quale lui stesso appartiene a compiere una scelta così drastica.

Il tentativo che viene esperito attraverso il decreto-legge in discussione è, evidentemente, quello di correggere le storture esistenti, anche rispetto alla disciplina del commissariamento, nell'esclusivo interesse dei cittadini calabresi.

Fa presente che, se fosse al posto del presidente di quella regione, non potrebbe che apprezzare un provvedimento che ha come obiettivi fondamentali la tutela dei livelli essenziali di salute per i cittadini e l'erogazione di risorse ai fini del ripiano del debito della Calabria.

Wanda FERRO (FDI), intervenendo da remoto, in qualità di persona che nella regione Calabria vive e svolge la propria attività politica, dissente dalle affermazioni fatte dall'on. De Filippo. Ricorda quella che, dal 2010, è la « storia di un fallimento », in quanto diverse persone, anche di qualità, si sono alternate nel ruolo di Commissario, si è discusso se quest'ultimo potesse coincidere con il presidente della

regione, senza che siano mai stati ottenuti risultati positivi. Il problema è, a suo giudizio, quello di « calare dall'alto » persone completamente ignare della realtà calabrese, delle problematiche del territorio. Cita, ad esempio, il fatto che sia stata disposta la chiusura di diversi ospedali senza tenere conto delle difficoltà in termini di infrastrutture, che impediscono ai cittadini calabresi di recarsi da una parte all'altra del territorio regionale. Ricorda come l'operato dei vari Commissari sia stato criticato da parte dei deputati calabresi a prescindere dal partito di appartenenza. Reputa essenziale, quindi, che la politica compia delle scelte e se ne assuma la responsabilità.

Stigmatizza quanto accaduto nei giorni precedenti, essendo state rassegnate le dimissioni da parte di tre Commissari *ad acta*, con modalità poco dignitose. Lo stesso Presidente del Consiglio nella giornata odierna ha ammesso che alcuni errori sono stati compiuti nella scelta dei Commissari. Al riguardo, sottolinea l'esigenza di assicurare discontinuità, di evitare di scegliere per quel ruolo persone che, come Zuccatelli, avevano già svolto funzioni dirigenziali nell'ambito della precedente gestione commissariale. Ritiene che non si possano scegliere persone in quiescenza vista la mole di funzioni che il Commissario è chiamato a svolgere e che non sia appropriato collegare l'erogazione di compensi aggiuntivi al conseguimento di risultati.

In conclusione, auspica che gli emendamenti che il suo gruppo presenterà nell'*iter* di conversione del decreto-legge n. 125 siano accolti e che si riesca davvero a cambiare radicalmente direzione.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il

seguito dell'esame del provvedimento alla seduta già convocata per domani.

La seduta termina alle 17.40.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 18 novembre 2020. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE.

La seduta comincia alle 18.

DL 125/2020: Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020.

C. 2779 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta delle ore 14 di oggi.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, ricorda che alle ore 17 di oggi è scaduto il termine per la presentazione di eventuali ricorsi avverso i giudizi di inammissibilità su alcune proposte emendative.

Comunica che sono stati presentati tre ricorsi avverso il giudizio di inammissibilità degli emendamenti Bitonci 1-ter.05 e 1-ter.06, Galli 3-bis.09, pronunciato nella seduta di oggi pomeriggio.

La Presidenza ritiene di dover confermare il proprio giudizio di inammissibilità per estraneità di materia sulle proposte emendative in oggetto.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani alle ore 9.30.

La seduta termina alle 18.05.

ALLEGATO 1

DL 125/20: Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020. C. 2779 Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) al comma 2, lettera p), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « . Durante la sospensione dei servizi educativi, laddove sia stata disposta con ordinanze regionali o altri provvedimenti la sospensione delle attività sociosanitarie e socioassistenziali nei centri diurni per anziani e per persone con disabilità, nonché dei servizi ambulatoriali e diurni per persone con dipendenze patologiche e disturbi psichiatrici, le pubbliche amministrazioni forniscono prestazioni in forme individuali domiciliari e/o a distanza, resi nel rispetto delle direttive sanitarie, e/o negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi senza ricreare aggregazione e sempre nel rispetto delle direttive sanitarie garantendo, altresì la dotazione di presidi di protezione individuale per operatori ed utenti. Tali servizi devono essere svolti, secondo priorità individuate dall'amministrazione competente, in particolare nei confronti delle persone non autosufficienti, con disagio psichiatrico, con disabilità intellettivo relazionale, con dipendenze patologiche, anziani ultrasettantacinquenni, persone in condizioni di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapia salvavita, che vivono sole, con familiari minorenni o con familiari nelle stesse condizioni precedentemente indicate, prive di adeguato sostegno familiare nelle vicinanze, anche in deroga a eventuali clausole

contrattuali, convenzionali, concessorie, adottando specifici protocolli che definiscano tutte le misure necessarie per assicurare la massima tutela della salute di operatori ed utenti. ».

1. 9. Bellucci, Gemmato.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) al comma 2, lettera gg), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le presenti disposizioni si applicano, in quanto compatibili, per lo svolgimento delle attività presso i Tribunali, le Corti di Appello ed ogni altra sede luogo di attività degli uffici giudiziari. All'interno dei locali deve essere garantito un buon livello di qualità dell'aria, mediante la ventilazione periodica, le decontaminazioni delle superfici e l'utilizzo di sistemi di condizionamento con tecnologie appropriate. ».

1. 10. Varchi, Maschio, Bellucci, Gemmato.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) al comma 2, lettera gg), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le presenti disposizioni si applicano, in quanto compatibili, per lo svolgimento delle attività presso i Tribunali, le Corti di Appello. All'interno dei locali deve essere garantito un buon livello di qualità dell'aria, mediante la ventilazione periodica, le decontaminazioni delle superfici e l'utilizzo di

sistemi di condizionamento con tecnologie appropriate. ».

- 1. 11.** Varchi, Maschio, Bellucci, Gemato.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) all'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« *1-bis.* In deroga a quanto previsto dal comma 1, la violazione dell'obbligo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *hh-bis*), è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 116,90 ad euro 333 ».

- 1. 22.** Lazzarini, De Martini, Foscolo, Locatelli, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, è soppresso.

- 1. 16.** Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, al comma 1, primo periodo, le parole da: « con uno o più » fino alle parole: « per materia, nonché » sono sostituite dalle seguenti: « con legge o atto avente forza di legge nel rispetto dell'articolo 77 della Costituzione, sentiti ».

- 1. 17.** Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Paolin, Sutto, Tiramani.

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

- 1. 15.** De Martini, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani.

Al comma 3, lettera b), al numero 1), premettere il seguente:

01) dopo il numero 13, inserire il seguente:

13-bis. « Art. 25, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Sono fatti salvi i permessi eventualmente usufruiti allo stesso titolo a decorrere dal 31 luglio 2020 fino alla cessazione dello stato di emergenza ».

- * **1. 2.** Pella, Bagnasco, Novelli.

Al comma 3, lettera b), al numero 1), premettere il seguente:

01) dopo il numero 13, inserire il seguente:

13-bis. « Art. 25, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Sono fatti salvi i permessi eventualmente usufruiti allo stesso titolo a decorrere dal 31 luglio 2020 fino alla cessazione dello stato di emergenza ».

- * **1. 18.** Sutto, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Paolin, Tiramani.

Al comma 3, lettera b), al numero 1), premettere il seguente:

01. dopo il numero 16, è aggiunto il seguente:

« 16.1. Articolo 83, comma 21, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, con effetti a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge »;

Conseguentemente, dopo il numero 5), aggiungere il seguente:

5-bis) dopo il numero 28, è inserito il seguente:

« 28-bis. Articolo 4, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, con effetti a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge ».

1. 3. Bagnasco, Bond, Mugnai, Novelli, Versace, Brambilla.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: « Fino al 15 ottobre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « Fino alla cessazione dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri »;

b) il comma 2-bis è soppresso.

1. 13. Gemmato, Bellucci.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. L'articolo 86-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è soppresso.

3-ter. L'articolo 16 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è soppresso.

1. 20. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Paolin, Sutto, Tiramani, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. L'articolo 86-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è soppresso.

1. 14. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Paolin, Sutto, Tiramani, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. L'articolo 16 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è soppresso.

1. 21. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Paolin, Sutto, Tiramani, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Al comma 4-novies, sostituire le parole: 31 marzo 2021, con le seguenti: 30 aprile 2021.

1. 8. Gemmato, Bellucci.

Al comma 4-quinquiesdecies, sostituire le parole: entro il 31 marzo 2021 con le seguenti: entro sessanta giorni dal turno di elezioni comunali del primo semestre 2021.

1. 19. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani.

Dopo il comma 4-sexiesdecies, aggiungere i seguenti:

4-sexiesdecies.1. Il presidente della provincia e i consiglieri provinciali sono eletti a suffragio universale e diretto con il sistema elettorale previsto dagli articoli 74 e 75 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, i commi da 58 a 78 sono abrogati.

4-*sexiesdecies*.2. Il sindaco metropolitano e il consiglio metropolitano sono eletti a suffragio universale e diretto con il medesimo sistema elettorale previsto per le province, di cui all'articolo 1 della presente legge. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, i commi 19, 22 e da 25 a 39 sono abrogati.

4-*sexiesdecies*.3. L'indennità spettante al presidente della provincia e al sindaco metropolitano non può superare quella del sindaco del comune capoluogo della stessa provincia. I consiglieri provinciali e metropolitani percepiscono un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni. In nessun caso l'ammontare percepito mensilmente da un consigliere può superare l'importo pari a un sesto dell'indennità massima prevista per il rispettivo presidente della provincia o sindaco metropolitano.

1. 7. Bellucci, Gemmato.

Dopo il comma 4-undevicies, aggiungere il seguente:

4-*vicies*. Al fine di poter individuare il più velocemente possibile un caso sospetto di COVID-19 in ambito scolastico, gli istituti scolastici adottano le opportune iniziative al fine di prevedere che la misurazione dei parametri vitali, dalla temperatura alla saturazione del sangue, venga effettuata a scuola, prevedendo tra l'altro l'obbligo di dotazione del saturimetro; della misurazione della temperatura; dell'utilizzo della visiera *para-droplets*, nonché la mascherina qualora il distanziamento risulti non praticabile. Previ accordi con la Società Italiana Sistema 118, gli istituti scolastici prevedono la richiesta di intervento del 118 in caso di riscontro positivo all'infezione, al fine di accompagnare in condizioni di elevato biocontenimento, la persona positiva al proprio domicilio.

1. 1. Labriola, Bagnasco.

Dopo il comma 4-undevicies, aggiungere il seguente:

4-*vicies*. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dalla

data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e Autonomie, sono adottate linee guida e un apposito protocollo COVID-19, volti a stabilire l'applicazione in modo uniforme su tutto il territorio nazionale dei piani terapeutico-farmacologici e di controllo dell'infezione per la gestione del paziente COVID-19 a domicilio.

1. 4. Novelli, Versace, Bond, Bagnasco, Mugnai, Brambilla.

Dopo il comma 4-undevicies, aggiungere il seguente:

4-*vicies*. I tamponi e i test sierologici COVID-19, possono essere effettuati presso le strutture sanitarie accreditate al SSN, le quali trasmettono i risultati alle aziende sanitarie locali competenti per territorio, anche allo scopo di aumentare la platea dei soggetti testati ai fini epidemiologici e di ridurre i tempi di attesa dei cittadini e l'eccessivo carico sulle strutture del SSN.

1. 5. Bond, Bagnasco.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.

1. In considerazione delle difficoltà gestionali derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e fino al termine dello stato di emergenza, al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza nelle regioni e nelle province, in deroga all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le medesime regioni e province, nel rispetto dei vincoli previsti dalla legislazione vigente con specifico riferimento agli oneri per il personale del servizio sanitario nazionale, possono conferire incarichi di lavoro autonomo anche a personale medico e a personale infermieristico, collocato in quiescenza.

1. 02. Lucaselli, Bellucci, Gemmato.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.

1. Al fine di ridurre i tempi di attesa dei cittadini e alleggerire il carico sulle strutture del SSN, fino al termine dello stato di emergenza i tamponi COVID-19 possono essere effettuati presso le strutture sanitarie private e accreditate al SSN, le quali trasmettono i risultati alle aziende sanitarie locali competenti per territorio, anche allo scopo di aumentare la platea dei soggetti testati ai fini epidemiologici.

1. 03. Lucaselli, Bellucci, Gemmato.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.

1. Al fine di ridurre i tempi di attesa dei cittadini e alleggerire il carico sulle strutture del SSN, fino al termine dello stato di emergenza i medici di assistenza primaria e i pediatri di libera scelta eseguono i tamponi.

2. Con decreto del Ministro della salute, da adottarsi entro sette giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite le modalità di coinvolgimento del personale medico di cui al comma 1 e regolamentato il relativo riconoscimento economico.

1. 04. Lucaselli, Bellucci, Gemmato.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.

1. Nelle more di una riforma organica del *welfare* che garantisca una stabile ed effettiva integrazione tra le attività sanitarie e quelle sociali sul territorio, le strutture assistenziali residenziali per anziani che non possono essere assistiti a domicilio e nelle strutture di cui all'articolo 20, comma 2, lettera e) della legge 11 marzo 1988, n. 67 devono essere integrate con le strutture di continuità assistenziale territoriale

extraospedaliera, utilizzando il personale inquadrato negli organici della sanità.

1. 05. Bellucci, Gemmato.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.

1. Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado devono garantire l'integrazione e l'inclusione degli studenti con disabilità, anche qualora sia prevista l'adozione di forme flessibili di organizzazione dell'attività didattica, l'incremento del ricorso alla didattica digitale integrata, complementare alla didattica in presenza.

2. Ai fini di cui al comma 1, è, in ogni caso, vietata l'istituzione di classi differenziali, anche in forma sperimentale.

1. 06. Bellucci, Gemmato.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.

1. Al fine di assicurare la continuità dei rapporti affettivi, sono, in ogni caso, garantiti gli incontri protetti tra minori e genitori nell'ambito delle strutture che ospitano minori fuori famiglia, assicurando e predisponendo le necessarie misure strutturali e organizzative che consentano il rispetto della distanza di sicurezza e la dotazione dei presidi di protezione individuale per il personale e gli ospiti.

1. 07. Bellucci, Gemmato.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.

1. La situazione di indigenza dei genitori o del genitore esercente la responsabilità genitoriale conseguente o, comunque, legata all'emergenza epidemiologica da COVID-19 non può costituire valido motivo per l'intervento della pubblica autorità ai sensi dell'articolo 403 del codice civile. Al fine di assicurare il pieno esercizio dei diritti dei minori, ogni Comune prevede la

costituzione di un'unità di pronto intervento, composta da rappresentanti delle istituzioni scolastiche, autorità giudiziarie minorili, servizi sociali, sanitari e terzo settore, compreso un rappresentante delle associazioni familiari, per monitorare quotidianamente, segnalare e intervenire tempestivamente nelle situazioni più fragili e a rischio al fine di prendersi cura delle stesse e supportare dal punto di vista economico, sociale e psicologico il nucleo familiare.

1. 08. Bellucci, Gemmato.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.

(Misure per il contrasto del contagio e per la sostenibilità economica delle imprese culturali)

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 e garantire la sostenibilità economica delle imprese dello spettacolo:

a) è garantita l'apertura al pubblico, secondo le linee guida stilate dal Ministero della Salute e nelle Regioni a più basso rischio epidemiologico, delle sale da spettacolo fino alle ore 22.30;

b) è garantito lo svolgimento all'aperto, nei limiti consentiti dalle linee guida stilate dal Ministero della Salute e nelle Regioni a più basso rischio epidemiologico, di concerti e spettacoli fino alle ore 22.30;

c) è garantito lo svolgimento di attività sportiva, inclusa l'attività della danza, nei limiti consentiti dalle linee guida del Ministero della Salute e nelle Regioni a più basso rischio epidemiologico.

1. 09. Mollicone, Bellucci, Gemmato.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.

(Misure per la semplificazione del tracciamento)

1. Al fine di semplificare la profilassi sanitaria, allo scopo di contrastare e con-

tenere il diffondersi del virus COVID-19, in caso di reiterata positività riscontrata dall'autorità sanitaria, è garantita al soggetto l'uscita dal regime di isolamento se viene indicata la presenza negativa del virus in due o più *test* rapidi antigenici. È fatto obbligo, ai fini statistici, l'indicazione della carica virale del soggetto in tutti i documenti prodotti dall'autorità sanitaria. In caso di risultato « rilevato » nei referti medici va indicata la carica virale per valutare se la presenza del virus COVID-19 comporti positività e rischio di contagio.

1. 010. Mollicone, Bellucci, Gemmato.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.

(Misure per il contrasto del contagio e per la sostenibilità economica delle imprese della ristorazione)

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, e garantire la sostenibilità economica delle imprese della ristorazione, è garantita l'apertura al pubblico, secondo le linee guida stilate dal Ministero della Salute e nelle Regioni a più basso rischio epidemiologico, fino alle ore 22.30.

1. 011. Mollicone, Bellucci, Gemmato.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.

1. Al fine di garantire un supporto nella gestione dello *stress* e prevenire disturbi psicologici ed emotivi correlati all'emergenza sanitaria da Covid-19, presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado è istituito un servizio di psicologia scolastica, proporzionato al numero di studenti iscritti.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono

stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

1. 012. Bellucci, Gemmato.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.

1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza, epidemiologica da COVID-19, ai lavoratori dipendenti disabili nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che risiedono in strutture residenziali, è riconosciuto un congedo retribuito.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

1. 013. Bellucci, Gemmato.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.

1. Le aziende sanitarie, tramite i distretti, provvedono ad implementare le attività di assistenza domiciliare, anche infermieristica, per i pazienti in isolamento, garantendo adeguato supporto sanitario.

2. Ai fini di cui al comma 1, è prevista l'introduzione dell'infermiere di famiglia o di comunità, per potenziare la presa in carico sul territorio dei soggetti infettati da SARS-CoV-2.

1. 014. Bellucci, Gemmato.

ART. 1-bis.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

1-bis. 4. Bignami, Bellucci, Gemmato.

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso comma 4-bis con il seguente:

4-bis. Restano validi gli effetti delle disposizioni, di cui ai commi 1 e 2-bis, dell'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, i cui termini scadono il 31 dicembre 2020, nonché gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, di divieto dei termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta in scadenza all'anno 2020.

Conseguentemente all'articolo 6, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati nel limite massimo complessivamente pari a 1.000 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno 2021, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2021, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

1-bis. 3. Bellucci, Gemmato.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 4-bis, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) sino al 31 luglio 2021, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3,

comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e salvo quanto previsto dall'articolo 157, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, i termini di decadenza e prescrizione in scadenza negli anni 2020 e 2021 per la notifica delle cartelle di pagamento.

Conseguentemente all'articolo 6, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui all'articolo 1-bis, comma 4, lettera b), valutati nel limite massimo complessivamente pari a 1.000 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021, si provvede mediante, corrispondente riduzione dell'utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno 2021, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2021, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

1-bis. 2. Bellucci, Gemmato.

Al comma 1, lettera b), capoverso 4-bis, sostituire la lettera b) con la seguente: b) i termini di decadenza e prescrizione in scadenza rispettivamente nell'anno 2020 e nell'anno 2021 per la notifica delle cartelle di pagamento.

1-bis. 5. Bitonci, Cantalamessa, Cavadoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusme-

roli, Alessandro Pagano, Tarantino, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Con riguardo alla sospensione e rateizzazione dei versamenti sospesi, all'articolo 97 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

« 1. All'articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, al comma 1, alinea, le parole da: “nel mese di marzo” fino a: “di maggio 2020”, sono sostituite con le seguenti: “dal mese di marzo 2020 al mese di dicembre 2020 rispetto agli stessi mesi del precedente periodo d'imposta, sono sospesi, rispettivamente, per i mesi da marzo 2020 a dicembre 2020,”.

1-bis. La sospensione dei versamenti e degli adempimenti di cui agli articoli 61 e 62 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, opera fino al 31 dicembre 2020.

1-ter. I versamenti di cui agli articoli 126 e 127 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come prorogati ai sensi dei commi 1 e 1-bis, possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 72 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. ».

3-ter. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: « 3 per cento », sono sostituite con le seguenti: « 20 per cento ».

1-bis. 1. Bagnasco, Mugnai, Novelli, Bond, Versace, Brambilla.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. Per il sostegno ai familiari dei 18 marittimi italiani, intercettati e fermati dalle

autorità marittime libiche, a decorrere dal 1° settembre 2020 e per 24 mesi è versato un contributo a fondo perduto di 100.000 euro mensili, come risarcimento per il mancato reddito derivante dalla coercitiva sospensione della attività di pesca. L'erogazione del contributo, di cui al periodo precedente, cessa al momento del rilascio da parte delle autorità libiche dei suddetti marittimi.

5-ter. Per le due Motonavi da Pesca sequestrate il 1° settembre 2020, considerato il buon stato d'uso e di manutenzione, degli accessori, dotazioni e pertinenze, nonché della licenza di pesca ad essi associati viene erogato un contributo a fondo perduto come risarcimento del valore commerciale di 1.000.000 di euro ad imbarcazione da suddividere in 24 rate mensili a decorrere dalla data del sequestro delle stesse. L'erogazione del contributo cessa al momento del rilascio da parte delle autorità libiche delle suddette imbarcazioni.

5-quater. Per le finalità di cui ai commi 5-bis e 5-ter il fondo di cui all'articolo 5 comma 1-bis del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito dalla legge 10 marzo 2006, n. 81, è incrementato di 800.000 euro per l'anno 2020, di 2.400.000 euro per l'anno 2021 e di 1.600.000 per l'anno 2022.

5-quinquies. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate le modalità per l'erogazione dei contributi a fondo perduto di cui ai commi 5-bis e 5-ter.

5-sexies. Agli oneri derivanti dai commi da 5-bis a 5-quinquies, pari a 800.000 euro per l'anno 2020, a 2.400.000 euro per l'anno 2021 e a 1.600.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1-bis. 7. Viviani, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani.

ART. 1-ter.

Dopo l'articolo 1-ter, inserire il seguente:

Art. 1-quater. – 1. Al fine di assicurare la piena operatività del Corpo di polizia locale per fronteggiare le crescenti richieste d'interventi in tutti i contesti di propria competenza, nonché con riferimento alle complesse iniziative in atto per la gestione dell'emergenza immigrazione, per la durata dello stato di emergenza epidemiologica, fino al permanere di misure restrittive e/o di contenimento dello stesso, per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche di agente di polizia locale si applica quanto previsto dagli articoli 259 e 260 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 2020.

1-ter. 01. Molteni, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani.

Dopo l'articolo 1-ter, inserire il seguente:

Art. 1-quater.

(Potenziamento risorse umane nei Comparti Difesa, Sicurezza e Soccorso Pubblico)

1. Al fine di incrementare l'efficienza delle risorse umane dei Comparti Difesa, Sicurezza e Soccorso Pubblico e garantire una maggiore azione di prevenzione e controllo del territorio e assicurare lo svolgimento dei maggiori compiti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è autorizzata l'assunzione straordinaria, previo accertamento dell'idoneità psico-fisica, di personale nei comparti richiamati, mediante scorrimento fino ad esaurimento delle graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge, assicurando la precedenza sulla base del concorso più risalente nel tempo.

1-ter. 02. Cirielli, Bellucci, Gemmato.

Dopo l'articolo 1-ter, inserire il seguente:

Art. 1-quater.

1. È fatto salvo dalle misure di sospensione delle procedure concorsuali per la durata dello stato di emergenza epidemiologica, lo svolgimento delle prove per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche di agente di polizia locale.

1-ter. 03. Molteni, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani.

Dopo l'articolo 1-ter, inserire il seguente:

Art. 1-quater.

(Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento)

1. Gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione e gli atti di recupero notificati entro la data di entrata in vigore della presente legge, non impugnati e ancora impugnabili alla stessa data, possono essere definiti con il pagamento delle somme complessivamente dovute per le sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori, entro trenta giorni dalla predetta data o, se più ampio, entro il termine di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, che residua dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione della presente legge.

2. Gli inviti al contraddittorio, per un ammontare massimo di 1 milione di euro in relazione alle somme di cui agli articoli 5, comma 1, lettera c), e 11, comma 1, lettera b-bis), del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, notificati entro la data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definiti con il pagamento delle somme complessivamente dovute per le sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori, entro trenta giorni dalla predetta data.

3. Gli accertamenti con adesione di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 19

giugno 1997, n. 218, sottoscritti entro la data di entrata in vigore della presente legge, possono essere perfezionati ai sensi dell'articolo 9 del medesimo decreto legislativo con il pagamento, entro il termine di cui all'articolo 8, comma 1, del citato decreto legislativo, decorrente dalla predetta data, delle sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori.

4. La definizione di cui ai commi 1, 2 e 3 si perfeziona con il versamento delle somme in unica soluzione o della prima rata entro i termini di cui ai citati commi. Si applicano le disposizioni dell'articolo 8, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, con il numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo. È esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. In caso di mancato perfezionamento non si producono gli effetti previsti dal presente articolo e il competente ufficio prosegue le ordinarie attività relative a ciascuno dei procedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3.

5. Limitatamente ai debiti relativi alle risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/335/UE, EURATOM del Consiglio, del 26 maggio 2014, il debitore è tenuto a corrispondere, in aggiunta alle somme di cui ai commi 1, 2 e 3, a decorrere dal 1° maggio 2016, gli interessi di mora previsti dall'articolo 114, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, fatto salvo quanto previsto ai paragrafi 3 e 4 dello stesso articolo 114.

6. Sono esclusi dalla definizione gli atti emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all'articolo 5-quater del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.

7. La definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri obbligati.

8. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono adottate le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.

9. All'articolo 17, ottavo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: « 30 giugno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2024 ».

1-ter. 04. Bitonci, Cantalamessa, Cavadoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani.

Dopo l'articolo 1-ter, inserire il seguente:

Art. 1-quater.

(Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione)

1. I debiti, diversi da quelli di cui all'articolo 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2019 possono essere estinti, senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, versando integralmente le somme:

a) affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;

b) maturate a favore dell'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

2. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 è effettuato:

a) in unica soluzione, entro il 31 luglio 2021;

b) nel numero massimo di quindici rate consecutive, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10

per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2021; le restanti, di pari ammontare, con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2022.

3. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 1, sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2021, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

4. L'agente della riscossione fornisce ai debitori i dati necessari a individuare i carichi definibili presso i propri sportelli e in apposita area del proprio sito *internet*.

5. Il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 1 rendendo, entro il 30 aprile 2021, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità ai modelli che lo stesso agente pubblica nel proprio sito *internet* entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; in tale dichiarazione il debitore sceglie altresì il pagamento in unica soluzione o rateale, indicando in quest'ultimo caso il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 2, lettera b).

6. Nella dichiarazione di cui al comma 5 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa compresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.

7. Entro il 30 aprile 2021 il debitore può integrare, con le modalità previste dal comma 5, la dichiarazione presentata anteriormente a tale data.

8. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi

del comma 1, lettere *a*) e *b*), si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale e interessi compresi nei carichi affidati, nonché, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento. Se il debitore, per effetto di precedenti pagamenti parziali, ha già integralmente corrisposto quanto dovuto ai sensi del comma 1, per beneficiare degli effetti della definizione deve comunque manifestare la sua volontà di aderirvi con le modalità previste dal comma 5.

9. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

10. A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto:

a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;

b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in corso alla data di presentazione;

c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;

d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;

e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;

f) il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

g) si applica l'articolo 54 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubbli-

cato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 1° giugno 2015.

11. Entro il 30 giugno 2021, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 5 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

12. Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:

a) nella forma della domiciliazione bancaria mediante autorizzazione permanente all'addebito diretto del pagamento sul conto corrente bancario o postale indicato dal debitore nella dichiarazione resa ai sensi del comma 5;

b) mediante bollettini precompilati, che l'agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione di cui al comma 11 se il debitore non ha richiesto di eseguire il versamento con le modalità previste dalla lettera *a*) del presente comma;

c) presso gli sportelli dell'agente della riscossione, in tal caso, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 7-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 10 ottobre 2014, con riferimento a tutti i carichi definiti.

13. Limitatamente ai debiti definibili per i quali è stata presentata la dichiarazione di cui al comma 5:

a) alla data del 31 luglio 2021 le dilazioni sospese ai sensi del comma 10, lettera *b*), sono automaticamente revocate e non possono essere accordate nuove dilazioni ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

b) il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate,

salvo che si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

14. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 1, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti:

a) i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo, per il quale l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero;

b) il pagamento non può essere rateizzato ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

15. Nei casi di versamento delle rate con ritardo non superiore a cinque giorni, non si produce l'effetto di inefficacia della definizione, previsto dal comma 14, e non sono dovuti interessi.

16. Possono essere compresi nella definizione agevolata di cui al comma 1 anche i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore.

17. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:

a) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;

b) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;

c) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;

d) le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

18. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

19. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 1, che sono oggetto di procedura concorsuale, nonché in tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica la disciplina dei crediti prededucibili di cui agli articoli 111 e 111-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

20. A seguito del pagamento delle somme di cui al comma 1, l'agente della riscossione è automaticamente scaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote scaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche per via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2024, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi delle disposizioni del presente articolo e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento.

1-ter. 05. Bitonci, Cantalamessa, Cavadoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani.

Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:

Art. 1-*quater*.

(Definizione agevolata per redditi d'impresa)

1. I soggetti titolari di reddito di impresa e gli esercenti arti e professioni nonché i

soggetti di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono effettuare la definizione automatica dei debiti tributari relativi a redditi d'impresa risultanti dai singoli carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2018, derivanti dall'omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di cui all'articolo 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, a titolo di tributi e relativi interessi e sanzioni.

2. I debiti di cui al comma 1 possono essere estinti senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi e gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, versando integralmente le somme:

a) affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;

b) maturate a favore dell'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera *a)* e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

3. Possono usufruire della definizione agevolata per i redditi di impresa, di cui al presente articolo, mediante versamento della somma dovuta secondo le modalità indicate al comma 5, i soggetti titolari di tali redditi che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica.

4. La situazione di difficoltà economica di cui al comma 3 sussiste quando l'indice di liquidità dell'impresa al 31 dicembre 2018, calcolato come risultante del rapporto tra la somma delle liquidità immediate e delle liquidità differite e il passivo a breve termine, è inferiore a 0,8.

5. Il versamento delle somme determinate ai sensi dei commi 1 e 2 può essere

effettuato in unica soluzione, entro il 30 novembre 2021, o in cinque rate nelle misure e nei termini seguenti:

a) il 35 per cento entro il 30 novembre 2021;

b) il 20 per cento entro il 31 marzo 2022;

c) il 15 per cento entro il 30 luglio 2022;

d) il 15 per cento entro il 31 marzo 2023;

e) il 15 per cento entro il 30 luglio 2023.

6. Al fine di avvalersi della definizione agevolata di cui al comma 1, il soggetto titolare di reddito d'impresa presenta una o più dichiarazioni con le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 5, sono dovuti, a decorrere dal 1° gennaio 2022, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

8. I debiti relativi ai carichi di cui al comma 1 possono essere estinti secondo le disposizioni del presente articolo, anche se già compresi in dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.

9. L'agente della riscossione, in collaborazione con l'Agenzia delle entrate e con il Corpo della Guardia di finanza, controlla la veridicità dei dati dichiarati in relazione alla sussistenza dei requisiti di cui ai commi 3 e 4.

10. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 6, sono definiti le modalità attuative, comprese le modalità per usufruire dell'agevolazione, il regime dei controlli nonché ogni altra di-

sposizione necessaria per l'attuazione del presente articolo.

11. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

1-ter. 06. Bitonci, Cantalamessa, Cavadoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani.

Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:

Art. 1-*quater*.

(Rimessione in termini e sospensione del versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni)

1. I versamenti delle somme dovute ai sensi degli articoli 2, 3 e 3-*bis* del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 luglio 2020, sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16 settembre 2020.

2. I versamenti delle somme dovute ai sensi degli articoli 2, 3 e 3-*bis* del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 452, in scadenza nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente legge e il 30 settembre 2020, possono essere effettuati entro il 31 dicembre 2020, senza applicazione di ulteriori sanzioni e interessi.

3. I versamenti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo possono essere effettuati anche in quattro rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di settembre 2020 con scadenza il giorno 16 di ciascun mese. Non si procede al rimborso di quanto già versato.

1-ter. 07. Bitonci, Cantalamessa, Cavadoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani.

Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:

Art. 1-*quater*.

(Definizione agevolata delle controversie tributarie)

1. Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Il valore della controversia è stabilito ai sensi del secondo periodo del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

2. In deroga a quanto previsto dal comma 1:

a) in caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado, la controversia può essere definita con il pagamento del 90 per cento del valore della controversia stessa;

b) in caso di soccombenza dell'Agenzia delle entrate nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data di entrata in vigore della presente legge, le controversie possono essere definite con il pagamento:

1. del 40 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado;

2. del 15 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado.

3. In caso di accoglimento parziale del ricorso o comunque di soccombenza ripartita tra il contribuente e l'Agenzia delle entrate, l'importo del tributo, al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni, è dovuto per intero relativamente alla parte di atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale e in misura ridotta, secondo le disposizioni di cui al comma 2, lettera *b)*, per la parte di atto annullata.

4. Le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione, alla data di entrata in vigore della presente legge, per le quali l'Agenzia delle entrate risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia.

5. Le controversie riguardanti esclusivamente le sanzioni non collegate al tributo possono essere definite con il pagamento del 15 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza dell'Agenzia delle entrate nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, depositata alla data di entrata in vigore della presente legge, e con il pagamento del 40 per cento negli altri casi. In caso di controversia riguardante esclusivamente le sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo relativo alle sanzioni qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito, anche con modalità diverse dalla definizione prevista dalla presente legge.

6. Il presente articolo si applica alle controversie in cui il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della presente legge e per le quali alla data della presentazione della domanda di cui al comma 1 il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.

7. Sono escluse dalla definizione le controversie concernenti, anche solo in parte:

a) le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, EURATOM del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, EURATOM del Consiglio, del 26 maggio 2014, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;

b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.

8. La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda nei modi previsti dal comma 10 e con il pagamento degli

importi dovuti ai sensi del presente articolo o della prima rata entro il 31 maggio 2021; se gli importi dovuti superano il valore di 1.000 euro, è ammesso il pagamento rateale, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, nel massimo di venti rate trimestrali. Il termine di pagamento delle rate successive alla prima scade il 31 agosto, 30 novembre, 28 febbraio e 31 maggio di ciascun anno a partire dal 2021. Sulle rate successive alla prima, si applicano gli interessi legali calcolati dal 1° giugno 2021 fino alla data del versamento. È esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Qualora non vi siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

9. Nel caso in cui le somme interessate dalle controversie definibili a norma del presente articolo siano oggetto di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, il perfezionamento della definizione della controversia è in ogni caso subordinato al versamento delle somme dovute per la definizione ivi prevista entro il 7 dicembre 2020.

10. Entro il 31 maggio 2021, per ciascuna controversia autonoma è presentata una distinta domanda di definizione esente dall'imposta di bollo ed è effettuato un distinto versamento. Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato.

11. Dagli importi dovuti ai sensi del presente articolo si sottraggono quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate, ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione medesima. Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato prima della data di entrata in vigore della presente legge.

12. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente presenti apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2021. Se entro tale data il contribuente deposita presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2021.

13. Per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché i termini per la proposizione del controricorso in Cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore della presente legge e il 31 luglio 2021.

14. L'eventuale diniego della definizione deve essere notificato entro il 31 luglio 2021 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Qualora la definizione della controversia sia richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notificazione di quest'ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine.

15. In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2021 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente dell'organo giurisdizionale. L'impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

16. La definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri obbligati, compresi quelli per i quali la controversia non sia più pendente, salvo quanto disposto dal secondo periodo del comma 10.

17. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.

18. Ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 marzo 2021, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni del presente articolo alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale.

1-ter. 08. Bitonci, Cantalamessa, Cavadoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani.

ART. 2.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 31 dicembre 2021 con le seguenti: 31 gennaio 2021.

2. 1. Foscolo, Boldi, De Martini, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani.

ART. 3.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1.1. All'articolo 1 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il comma 2, secondo periodo e il comma 3 sono soppressi. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 20 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. 2. Bagnasco, Novelli, Bond, Mugnai, Versace, Brambilla.

Dopo il comma 1-ter, aggiungere il seguente:

1-quater. In considerazione degli effetti della situazione di crisi economica per le

imprese determinata dalla diffusione epidemiologica da Covid-19, gli articoli 48, comma 5, 63 e 88 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Dalla stessa data, cessa di trovare applicazione il provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 32, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge 28 gennaio 2009, n. 2.

* **3. 3.** Guidesi, Binelli, Andreuzza, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Boldi, De Martini, Foscolo, Locatelli, Lazzarini, Panizzut, Paoletti, Sutto, Tiramani.

Dopo il comma 1-ter, aggiungere il seguente:

1-*quater*. In considerazione degli effetti della situazione di crisi economica per le imprese determinata dalla diffusione epidemiologica da Covid-19, gli articoli 48, comma 5, 63 e 88 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Dalla stessa data, cessa di trovare applicazione il provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 32, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge 28 gennaio 2009, n. 2.

* **3. 1.** Mugnai, Versace, Bond, Novelli, Bagnasco, Brambilla.

ART. 3-bis.

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

a) al comma 2, le parole: « 31 luglio 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 luglio 2021 » e le parole: « novanta giorni » sono sostituite dalle parole: « centottanta giorni ».

* **3-bis. 2.** Bagnasco, Bond, Mugnai, Novelli, Versace, Brambilla.

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

a) al comma 2, le parole: « 31 luglio 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 luglio 2021 » e le parole: « novanta giorni » sono sostituite dalle parole: « centottanta giorni ».

* **3-bis. 5.** Saltamartini, Guidesi, Binelli, Andreuzza, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Boldi, De Martini, Foscolo, Locatelli, Lazzarini, Panizzut, Paoletti, Sutto, Tiramani.

Sopprimere il comma 2.

** **3-bis. 1.** De Filippo.

Sopprimere il comma 2.

** **3-bis. 4.** Mollicone, Bellucci, Gemmato.

Dopo l'articolo 3-bis, aggiungere il seguente:

Art. 3-ter.

(Proroga della data di applicazione delle riduzioni alle tariffe incentivanti del decreto ministeriale 4 luglio 2019)

1. In riferimento ai livelli tariffari dell'Allegato 1 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 4 luglio 2019 recante « Incentivazione dell'energia elettrica prodotta dagli impianti eolici *on shore*, solari fotovoltaici, idroelettrici e a gas residuati dei processi di depurazione », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 agosto 2019 n. 186, le parole: « 1° gennaio 2021 » sono sostituite dalle parole: « 1° gennaio 2022 ».

3-bis. 01. Novelli, Bagnasco, Bond, Mugnai, Versace, Brambilla.

Dopo l'articolo 3-bis, aggiungere il seguente:

Art. 3-ter.

(Proroga della data di applicazione delle riduzioni alle tariffe incentivanti del decreto ministeriale 4 luglio 2019)

1. In riferimento ai livelli tariffari dell'Allegato 1 del decreto del Ministero dello

sviluppo economico 4 luglio 2019 recante « Incentivazione dell'energia elettrica prodotta dagli impianti eolici *on shore*, solari fotovoltaici, idroelettrici e a gas residuati dei processi di depurazione », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 agosto 2019 n. 186, le parole: « 1° gennaio 2021 » sono sostituite dalle parole: « 1° gennaio 2022 ».

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3-bis. 010. Binelli, Guidesi, Andreuzza, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Saltamartini, Boldi, De Martini, Foscolo, Locatelli, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani.

Dopo l'articolo 3-bis, aggiungere il seguente:

Art. 3-ter.

1. Al comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo la lettera *g-quater*), è inserita la seguente:

« *g-quinquies*) gli aiuti di cui al presente comma possono essere concessi alle microimprese e piccole imprese ai sensi dell'allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che risultavano in difficoltà ai sensi del medesimo regolamento già alla data del 31 dicembre 2019, purché le stesse non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio, salvo che al momento della cessione dell'aiuto l'impresa abbia rimborsato il prestito, o non abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione, salvo che al momento della concessione dell'aiuto non siano soggette al piano di ristrutturazione. I predetti requisiti devono essere dichiarati dall'impresa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 in sede di richiesta della garanzia. ».

3-bis. 02. Bond, Mugnai, Versace, Novelli, Bagnasco, Brambilla.

Dopo l'articolo 3-bis, aggiungere il seguente:

Art. 3-ter.

1. Al fine di garantire adeguate misure di sostegno didattico agli studenti con disabilità riconosciuta ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con invalidità riconosciuta pari o superiore al 66 per cento è istituito un bonus pari a 500 euro mensili destinato alle famiglie con un reddito ISEE inferiore a 30.000 euro annui per l'acquisto di servizi di *Tutorship* e che abbiano al loro interno almeno un figlio minore disabile.

2. Ai fini del comma 1, si intende per « servizi di *Tutorship* » quei servizi volti ad agevolare le attività di studenti con difficoltà motorie, sensoriali, piuttosto che di apprendimento.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, da emanare entro 15 giorni dalla legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità per usufruire dell'agevolazione di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 500 milioni di euro a decorrere dal 2020 si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 5.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 500 milioni

di euro annui a decorrere dall'anno 2020, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

3-bis. 03. Versace, Novelli, Bagnasco, Bond, Mugnai, Brambilla.

Dopo l'articolo 3-bis, aggiungere il seguente:

Art. 3-ter.

(Proroga di termini in materia di bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting)

1. All'articolo 23, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: « nel periodo di cui al comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 gennaio 2021 ».

2. L'articolo 23, comma 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, così come modificato dal comma 1 del presente articolo, si interpreta nel senso che il *bonus* per l'acquisto di servizi di *baby-sitting*, di cui al medesimo articolo 23, comma 8, può essere richiesto anche per il periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

3-bis. 04. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani.

Dopo l'articolo 3-bis, aggiungere il seguente:

Art. 3-ter.

(Proroga di termini in materia di permessi retribuiti)

1. All'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con

modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: « nei mesi di maggio e giugno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « sino al 31 gennaio 2021 ».

3-bis. 05. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani.

Dopo l'articolo 3-bis, aggiungere il seguente:

Art. 3-ter.

(Proroga di termini in materia di assenza da lavoro per quarantena o sorveglianza attiva)

1. All'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, al primo periodo, dopo le parole « terapie salvavita » sono aggiunte le seguenti: « o da malattie croniche o rare »;

b) al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « I periodi di assenza dal servizio di cui al presente comma non sono computabili ai fini del periodo di comporta né, in ogni caso, in diminuzione delle somme erogate dall'INPS, ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, a titolo di indennità di accompagnamento per minorazione civile. »;

c) al comma 2-bis, le parole: « fino al 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 gennaio 2021 »;

d) dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente: « 2-ter. A decorrere dal 16 ottobre e fino al 31 gennaio 2021, per i lavoratori fragili di cui al comma 2 per i quali non sia possibile ovvero non sia consentito svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile ai sensi del comma 2-bis, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ai sensi del medesimo comma 2. ».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 200 milioni di euro per l'anno 2020 e in 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

3-bis. 06. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani.

Dopo l'articolo 3-bis, aggiungere il seguente:

Art. 3-ter.

(Indennità per i lavoratori autonomi durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente per contatti scolastici)

1. Al decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo l'articolo 21-bis è inserito il seguente:

« Art. 21-bis.1.

(Indennità per i lavoratori autonomi durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente per contatti scolastici)

1. Ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è riconosciuta un'indennità per il periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di anni quattordici, disposta dal dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico, nonché nell'ambito dello svolgimento di attività sportive di base, attività motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici sia privati, ovvero ancora all'in-

terno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. L'indennità di cui al presente articolo è pari a 300 euro nel caso di durata della quarantena inferiore a quindici giorni e di 600 euro nel caso di durata superiore e può essere riconosciuta per periodi in ogni caso compresi entro il 31 gennaio 2021.

3. L'indennità di cui al presente articolo può essere richiesta alternativamente da uno solo dei genitori del minore di anni quattordici sottoposto alla misura della quarantena. Nel caso in cui un genitore fruisca dell'indennità di cui al presente articolo, l'altro genitore può presentare richiesta solo nel caso in cui sia genitore anche di altri figli minori di anni quattordici, sottoposti alla misura della quarantena ai sensi del comma 1, avuti da altri soggetti che non stiano fruendo della medesima misura.

4. L'indennità di cui al presente articolo è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 50 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande. ».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, stimati in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

3-bis. 07. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani.

Dopo l'articolo 3-bis, aggiungere il seguente:

Art. 3-ter.

(Congedo straordinario per genitori con figli con disabilità)

1. Fino alla data di dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica dal COVID-19, per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a sessanta giorni, i genitori lavoratori che hanno almeno un figlio in condizione di disabilità grave riconosciuta ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto a fruire di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta un'indennità pari all'ottanta per cento della retribuzione. Il congedo di cui al presente articolo è riconosciuto a un genitore o, alternativamente, ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di sessanta giorni. Nel caso in cui nel nucleo familiare vi siano almeno due o più figli, il congedo di cui al presente comma può essere fruito anche se uno dei genitori è beneficiario di strumenti di sostegno al reddito o disoccupato o non lavoratore. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

2. Per i genitori lavoratori dipendenti l'indennità di cui al comma 1 del presente articolo è calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo 23.

3. Per i genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'indennità di cui al comma 1 del presente articolo è calcolata in misura pari all'ottanta per cento di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di maternità. La medesima indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all'INPS ed è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, all'ottanta per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annual-

mente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.

4. Il congedo di cui al presente articolo è cumulabile con gli altri bonus, indennità, congedi e permessi previsti dalla normativa vigente.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2020 e in 60 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

3-bis. 08. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani.

Dopo l'articolo 3-bis, aggiungere il seguente:

Art. 3-ter.

(Disposizioni in materia di concessioni ad uso geotermico)

1. La durata delle concessioni ad uso geotermico rilasciate ai sensi del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, è da considerarsi al netto di eventuali interruzioni delle attività propedeutiche alla realizzazione dell'impianto e delle opere connesse o fermi dei lavori di realizzazione dell'impianto e delle opere connesse, nonché di eventuali fermate di esercizio disposte dalle competenti autorità, secondo la normativa vigente in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

2. A tal fine, il periodo nominale di concessione è esteso, su richiesta del proponente, per un periodo di tempo pari alla durata complessiva delle interruzioni, fermi lavori o fermate di esercizio disposte dalle competenti autorità, di cui al presente comma, fino ad un massimo di sei mesi.

3. Durante il suddetto periodo di tempo non sono dovuti i canoni di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22.

3-bis. 09. Galli, Guidesi, Binelli, Andreuzza, Colla, Dara, Fiorini, Pettazzi, Piastra,

Saltamartini, Boldi, De Martini, Foscolo, Locatelli, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani.

Dopo l'articolo 3-bis, aggiungere il seguente:

Art. 3-ter.

(Contributi alle imprese e agli enti del terzo settore per la sicurezza e potenziamento dei presidi sanitari)

1. Allo scopo di sostenere la continuità, in sicurezza, dei processi produttivi delle imprese nonché delle attività di interesse generale degli enti del terzo settore di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'INAIL provvede entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a trasferire ad Invitalia l'importo di 50 milioni di euro da erogare alle imprese e agli enti del terzo settore di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 per il rimborso delle spese sostenute o da sostenere per la sanificazione e per l'acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale, a valere sulle risorse già programmate nel bilancio di previsione 2020 dello stesso istituto per il finanziamento dei progetti di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

3-bis. 011. Ribolla, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Paolin, Sutto, Tiramani.

ART. 4.

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

Art. 4.1.

1. Al fine di garantire supporto tecnologico e psicologico agli studenti che svol-

gono attività didattica a distanza a causa dell'emergenza sanitaria, è istituito un numero verde presso il Ministero dell'istruzione.

4. 01. Toccalini, Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Maturi, Patelli, Raccella, Sasso, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Paolin, Sutto, Tiramani.

ART. 4-bis.

Dopo l'articolo 4-bis, aggiungere il seguente:

Art. 4-ter.

(Semplificazione in materia di contratti pubblici)

1. All'articolo 80, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore al dieci per cento del valore del contratto di appalto o di concessione e comunque non inferiore a cinquantamila euro »; e il quinto periodo è sostituito dai seguenti: « Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni agli obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali, nei limiti di quanto esigibile ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dell'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dell'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 e delle singole leggi di imposta, qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo e del quarto periodo, con esclusione dei debiti che siano oggetto di provvedimenti di annullamento o di sospensione, ottenuti in via amministrativa o giudiziale ovvero per espressa disposizione di legge, nonché di quelli oggetto di rateiz-

zazione sino a decadenza dal beneficio rateale secondo le specifiche disposizioni applicabili. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande. Tale esclusione non si applica, altresì, quando l'operatore economico sia stato informato dalla stazione appaltante dell'importo preciso dovuto a seguito della violazione di obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali in un momento successivo alla scadenza del termine di presentazione della domanda, purché l'estinzione di tali obblighi, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati entro trenta giorni dalla predetta comunicazione. ».

2. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4-bis. 01. Bagnasco, Bond, Mugnai.

ART. 5-bis.

Sopprimerlo.

5-bis. 1. Bellucci, Gemmato.

ART. 6.

Al comma 2, le parole: euro 6.197.854 sono sostituite dalle seguenti: euro 16.599.253 e le parole: euro 1.365.259 sono sostituite dalle seguenti: euro 11.766.658.

Conseguentemente, dopo le parole: si prevede sono aggiunte le parole: , in parte, e dopo le parole: decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 è inserito il seguente periodo: e per euro 10.401.399 mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

6. 1. Ferrari, Boniardi, Gobbato, Pretto, Fantuz, Piccolo, Lorenzo Fontana, Castiello, Zicchieri, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Paoletti, Sutto, Tiramani.

ALLEGATO 2

7-00562 Carnevali: Iniziative per la tutela e la cura dei pazienti con patologie oncologiche.**NUOVO TESTO DELLA RISOLUZIONE PRESENTATO DALLA DEPUTATA CARNEVALI**

La XII Commissione,

premessi che:

secondo il rapporto Aiom-Airtum nel 2019, in Italia, sono stati diagnosticati circa 371.000 nuovi casi di tumore maligno (196.000 negli uomini e 175.000 nelle donne): complessivamente ogni giorno circa 1.000 persone ricevono una nuova diagnosi di tumore maligno;

nei pazienti neoplastici il decorso dell'infezione da COVID-19 risulta più sfavorevole sotto il profilo del fabbisogno di ricovero in terapia intensiva e dell'incidenza dei decessi: una revisione sistematica di 52 studi, pubblicata sull'*European Journal of Cancer*, che ha considerato 18.650 pazienti oncologici colpiti dal virus, ha rilevato che 4.243 sono deceduti, determinando un tasso di mortalità complessivo pari al 25,6 per cento (Aiom ed Esmo 2020);

il tumore in fase attiva determina un andamento peggiore dell'infezione da COVID-19, aumentandone in modo rilevante il tasso di mortalità, fino al 35 per cento in più nel caso di neoplasia toracica (Studio Teravolt, Lancet Oncology 2020);

in Italia, associato a COVID-19, il 12 per cento dei decessi registrati ha riguardato persone con diagnosi di cancro che è tra le concause più frequenti che contribuiscono alla morte dei pazienti (Rapporto Istat – Istituto superiore di sanità «Impatto dell'epidemia COVID-19 sulla mortalità: cause di morte nei deceduti positivi a SARS-COV-2» 16 luglio 2020);

a causa dell'emergenza sanitaria, le diagnosi e le biopsie sono diminuite del 52 per cento, le visite settimanali presso i

reparti di oncologia del 57 per cento e si sono registrati ritardi per il 64 per cento degli interventi chirurgici (dati sondaggio IQVIA, realizzato presso gli specialisti oncologi);

in Italia, nei primi 5 mesi del 2020, sono stati eseguiti circa un milione e quattrocentomila esami di screening in meno rispetto allo stesso periodo del 2019 (Aiom ed Esmo 2020);

i ritardi nell'esecuzione degli screening si traducono, in particolare, in una netta riduzione non solo delle nuove diagnosi di tumore della mammella (2.099 in meno) e del colon-retto (611 in meno), ma anche delle lesioni che possono essere una spia di quest'ultima neoplasia (quasi 4.000 adenomi del colon-retto non diagnosticati) o del cancro della cervice uterina (circa 1.670 lesioni CIN 2 o più gravi non diagnosticate) (Aiom ed Esmo 2020);

l'individuazione di tali neoplasie in fase più avanzata determina minori probabilità di guarigione e costi delle cure più elevati (Aiom ed Esmo 2020);

è stato stimato che, nel Regno Unito, il ritardo diagnostico, collegato all'interruzione e al rallentamento dei servizi sanitari, potrebbe causare, nei prossimi 5 anni, un aumento della mortalità, rispetto al periodo antecedente all'emergenza sanitaria, fino al 16,6 per cento per i tumori del colon-retto e fino al 9,6 per cento per quelli alla mammella (Aiom ed Esmo 2020);

l'80 per cento dei pazienti, a cui sono state proposte televisite durante il *lockdown*, desidera utilizzarle anche in futuro, in considerazione dei vantaggi connessi alla digitalizzazione dei servizi quali,

ad esempio, il risparmio di risorse e di tempo per i viaggi da casa alle strutture ospedaliere, senza carichi di lavoro maggiori rispetto alle visite in presenza (*Telemedicine During the COVID-19 Pandemic: Impact on Care for Rare Cancers*, pubblicato su *JCO Global Oncology*);

nel maggio 2020, in occasione della XV Giornata nazionale del malato oncologico, i rappresentanti della Federazione italiana delle associazioni di volontariato in oncologia (Favo), delle principali società scientifiche del settore (Aiom, Airo, Sico, Sipo) e della Fnopi, hanno predisposto e promosso un documento programmatico condiviso, delineando una strategia per superare l'emergenza COVID-19 e ripristinare, nel più breve tempo possibile, il livello di assistenza per i malati di cancro garantito fino all'inizio del periodo di confinamento;

a partire dal successivo mese di luglio, attraverso i loro rappresentanti, Favo, Aiom, Airo, Fondazione Ant Italia onlus e Aieop, Lilt, Salute Donna onlus, Aimac, Cittadinanzattiva, Sicp, hanno partecipato alle audizioni informali sulla situazione dei pazienti affetti da patologie oncologiche durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19 presso la XII Commissione della Camera, evidenziando come gli effetti negativi della pandemia sull'assistenza per i pazienti neoplastici devono essere iscritti in un contesto generale di gravi carenze strutturali e di altrettanto gravi ritardi nell'adeguamento e nell'ammodernamento, tecnologico e di processo del Servizio sanitario nazionale in ambito oncologico;

persiste una grave e inaccettabile disuguaglianza territoriale, con riferimento all'accesso all'assistenza oncologica, contraria ai principi fondanti del Servizio sanitario nazionale (Ssn), che si proietta anche sul fronte della sanità digitale, generando ulteriori disparità nella disponibilità e diffusione dell'innovazione;

i programmi di telemedicina che, durante l'emergenza sanitaria, hanno rappresentato una valida alternativa ai consulti e alle visite compresi nei percorsi di

follow-up, e che potrebbero diventare uno strumento per il potenziamento delle attività ordinarie, presentano un eccessivo grado di variabilità territoriale, addirittura nell'ambito di un medesimo servizio sanitario regionale;

la mancata integrazione tra ospedale e territorio rappresenta, ancora oggi, uno dei più gravi deficit organizzativi del Servizio sanitario nazionale, soprattutto per i pazienti oncologici tra cui in particolare quelli cronici, per la cui efficace presa in carico devono essere formalmente definiti i collegamenti funzionali tra assistenza territoriale e cure ospedaliere, e individuati con chiarezza i punti di accesso ai percorsi di assistenza;

degli 865 mammografi analogici, solo 18 hanno un'età inferiore ai 5 anni, altri 121 sono considerati obsoleti perché hanno fra i 5 e i 10 anni e 726 che superano i 10 anni e, complessivamente, l'84 per cento di essi sono considerati pericolosi perché possono non rilevare le piccole lesioni (Centro studi sui Dispositivi medici di Confindustria);

con l'intesa Stato-regioni del 26 ottobre 2017 è stato approvato il documento « Piano per l'innovazione del sistema sanitario basata sulle scienze omiche » che prevede una serie di obiettivi, di azioni e di indicatori finalizzati a delineare la modalità di inserimento della medicina personalizzata, e più in generale delle scienze omiche, nell'ambito delle attività di prevenzione, diagnosi e cura garantite dal Servizio sanitario nazionale;

secondo la Società italiana di psicooncologia (SIPO) « il trattamento del paziente oncologico deve avere come obiettivo principale quello di migliorare la qualità di vita e di limitare il rischio di conseguenze psicopatologiche che condizionino la vita futura del malato »; la psicooncologia si occupa in maniera specifica delle conseguenze psicologiche causate da un tumore;

l'AIOM ha confermato l'importanza del potenziamento della figura dello psicooncologo nelle strutture sanitarie, attualmente presente solo nel cinquanta per cento

degli ospedali e spesso retribuito grazie all'intervento delle associazioni di volontariato. Affermare il valore e l'utilità del confronto dei pazienti con gli psiconcologi è uno degli otto punti chiave presentati, nel giugno 2020, da 30 associazioni di pazienti oncologici e onco-ematologici del progetto « La salute: un bene da difendere, un diritto da promuovere » sui quali cooperare nella definizione di un percorso di tutela dei pazienti oncologici e onco-ematologici;

le donne in gravidanza con patologia oncologica hanno bisogno di un sostegno multidisciplinare che tenga conto di ogni fragilità, lo stress eccessivo e gli stati emotivi negativi possono impattare sullo sviluppo fetale e condizionarlo negativamente; l'impatto psicologico e sociale della malattia sul paziente, sulla sua famiglia e sull'équipe curante assume grande rilevanza in questo contesto;

non tutti i centri indicati dalle regioni per lo sviluppo della terapia CAR-T (cellule ingegnerizzate), quale fondamentale passo avanti verso la medicina personalizzata, sono ancora dotati della tecnologia e del personale altamente qualificato necessari per l'ottenimento dell'accredimento istituzionale;

il decreto del Ministro della salute n. 70 del 2015 e da ultimo l'accordo Stato-regioni del 17 aprile 2019, ha indicato la Rete quale migliore modello organizzativo per la presa in carico del paziente oncologico, nella prospettiva di garantire un adeguato livello di accoglienza, di integrazione tra assistenza territoriale e assistenza ospedaliera, nonché l'armonizzazione dei percorsi, anche in funzione dell'appropriatezza e dell'equità nell'accesso alle cure su tutto il territorio nazionale;

solo il pieno funzionamento in ogni regione della rete oncologica può quindi consentire il potenziamento e l'innovazione, strutturale e di processo, di cui il Servizio sanitario nazionale ha urgente bisogno;

le reti oncologiche, tuttavia, non sono ancora presenti in tutte le regioni e quelle già costituite non presentano un uniforme livello di sviluppo e funzionamento;

l'Osservatorio per il monitoraggio e la valutazione delle reti oncologiche regionali istituito presso Age.Na.S., costituisce un importante strumento di confronto e coordinamento sul tema delle reti, che dovrebbe tuttavia essere completato con un coinvolgimento maggiore del Ministero della salute;

sebbene già con l'intesa Stato-regioni del 21 settembre 2017 sia stata formulata una proposta per l'istituzione della Rete nazionale dei tumori rari (Rntr), la sua piena ed effettiva operatività è rimessa alla prosecuzione e all'attività costante di impulso del tavolo di coordinamento, costituito presso Age.Na.S., con il decreto del Ministro della salute del 1° febbraio 2018 con il compito di garantire il funzionamento e di favorire lo sviluppo della Rntr;

l'ultimo triennio di validità del Documento tecnico di indirizzo per ridurre il carico di malattia del cancro (Piano oncologico nazionale – Pon) è scaduto addirittura nel 2016;

in occasione dell'audizione informale presso la XII Commissione, la Favo ha evidenziato la necessità di procedere a una nuova programmazione delle attività di cura e assistenza per i malati di cancro, che tenga anche conto dell'esperienza maturata durante i mesi difficili dell'emergenza COVID-19, e che si basi su una presa in carico globale del paziente, sanitaria e sociale;

la Favo ha inoltre sottolineato l'urgenza di ripristinare i programmi di *screening* oncologico e i percorsi di *follow-up* per i malati di cancro, non solo nell'ottica di recuperare il livello di assistenza precedente al periodo di *lockdown*, ma, più in generale, per valorizzare la prevenzione e la sorveglianza sanitaria, anche quali attività funzionali all'allocazione efficiente ed efficace delle risorse;

la *European Guide on Quality Improvement in Comprehensive Cancer Control*, che raccoglie il risultato di tre anni di lavoro della Joint Action promossa dalla Commissione europea e che ha potuto contare sulla partecipazione degli esperti di

venticinque Paesi membri, tra cui l'Italia, indica quali azioni prioritarie l'adozione o l'aggiornamento dei Piani oncologici nazionali, nonché interventi specifici per la garanzia dell'uguaglianza nell'accesso ai diritti, e in particolare a una diagnosi precoce, alla riabilitazione, alle tutele specifiche per i *survivors*;

tra le cinque missioni dell'ambizioso programma «*Horizon Europe*», che vogliono rispondere a grandi sfide sociali a cui adattarsi ai cambiamenti climatici, una è interamente dedicata alla lotta al cancro e si pone l'obiettivo audace e stimolante di salvare tre milioni di vite entro il 2030 ed è ben rappresentato dal suo slogan «*Cancer, mission possible*»;

il 4 febbraio 2020, in occasione della Giornata mondiale contro il cancro, la Commissione europea ha avviato una consultazione pubblica nei Paesi dell'Unione per il Piano europeo di lotta contro il cancro, diretto a definire un approccio comune alla malattia, promuovendo l'elaborazione e la condivisione di soluzioni e di *best practices* e favorendo la circolazione della conoscenza e dei risultati della ricerca oncologica, i cui risultati saranno pronti a fine 2020;

la pandemia da COVID-19 ha comportato una drastica riduzione dei finanziamenti per la ricerca a livello europeo (i 120 miliardi destinati al programma *Horizon Europe* sono stati ridotti a 75,9 miliardi) che preoccupa non poco le associazioni scientifiche e i ricercatori;

a tutto ciò si aggiungono le preoccupazioni dei ricercatori italiani per il perdurare dell'emergenza sanitaria e per le conseguenze che nuove e lunghe chiusure forzate per COVID-19 potrebbero causare alla ricerca oncologica, preoccupazioni espresse anche dalla Società italiana di cancerologia (SIC) la quale stima che un arresto del lavoro di ricerca, anche solo di pochi mesi, rischia di comportare, nel campo oncologico, un ritardo in termini di scoperta scientifica fino a due anni con conseguente riduzione delle opportunità di cura dei pazienti;

l'emergenza COVID-19 obbliga, con estrema urgenza, a ripristinare in ambito oncologico i livelli di assistenza precedenti al diffondersi dell'epidemia e a procedere, contestualmente, al necessario ammodernamento strutturale e di processo del Servizio sanitario nazionale, anche nell'ottica di delineare un nuovo sistema di offerta, valorizzando il rapporto tra volumi di attività delle strutture, esiti e sicurezza delle cure,

impegna il Governo:

1. ad adottare iniziative per provvedere con urgenza all'approvazione di un nuovo documento tecnico di indirizzo per ridurre il carico di malattia del cancro (Piano oncologico nazionale – Pon), che ponga al centro della programmazione le reti oncologiche regionali tenuto conto delle indicazioni contenute nelle linee guida organizzative e delle raccomandazioni per la rete oncologica (Accordo Stato-regioni 17 aprile 2019) e che sia coordinato con il Piano oncologico europeo di prossima adozione, secondo la logica della programmazione «a cascata», e più in generale con ogni iniziativa di settore realizzata dall'Unione europea;

2. a monitorare la concreta attuazione del Pon, delle azioni e dei contenuti programmatici in esso previsti, attraverso una vera e propria cabina di regia e un adeguato sistema di monitoraggio specifico per l'oncologia;

3. ad adottare iniziative di competenza per promuovere le reti oncologiche regionali, anche mediante uno stanziamento di risorse dedicato per il finanziamento delle relative attività, previa definizione dei criteri di assegnazione e di un adeguato piano di incentivi in favore delle regioni;

4. ad attivare i necessari strumenti per il coordinamento, a livello nazionale, delle attività delle reti oncologiche regionali, nell'ottica di garantire l'efficacia del modello;

5. a valutare l'opportunità di inserire, tra gli obiettivi perseguiti dal «Gruppo di

lavoro 5 – Innovazione e Ricerca » dell'Osservatorio per il monitoraggio e la valutazione delle reti oncologiche regionali presso Age.Na.S., quello di individuare e adottare un piano condiviso a livello nazionale per garantire continuità alle attività di ricerca oncologica durante i periodi di *lockdown* e una ripresa rapida al termine delle emergenze sull'intero territorio italiano;

6. ad adottare iniziative, per quanto di competenza, volte a potenziare l'assistenza oncologica domiciliare e territoriale (erogata, ad esempio, presso le case della salute) nell'ottica di ridurre, parallelamente, il numero di accessi alle strutture ospedaliere, introducendo un sistema di incentivi collegati al raggiungimento di obiettivi strategici;

7. a valutare l'opportunità di finanziare specifici programmi di *screening* oncologici in aree in cui esiste un bisogno insoddisfatto, in particolare per i tumori ad alta incidenza e alto tasso di mortalità, nonché ad avviare le campagne finalizzate alla promozione di tali programmi;

8. a valutare l'opportunità di adottare i provvedimenti necessari affinché all'interno della legge di bilancio, di prossima presentazione alla Camera, siano stanziati delle risorse da destinare alle ERN – Reti di riferimento europee dedicate alla diagnosi e cura dei tumori rari, in particolar modo al fine di implementare lo strumento della telemedicina di includere i test molecolari, oggi essenziali per disegnare percorsi efficienti di cura basati sulla *precision medicine*, tra i livelli essenziali di assistenza;

9. ad adottare iniziative, per quanto di competenza, affinché sia rinnovata e modernizzata la dotazione strumentale e tecnologica per gli *screening* diagnostici, per le attività chirurgiche e per la radioterapia;

10. a promuovere l'istituzione di un tavolo tecnico interistituzionale per l'adozione di linee di indirizzo/linee guida per la telemedicina e per gli altri servizi della sanità digitale, in generale, e per il settore oncologico in particolare, nell'ottica di uniformare e far comunicare i programmi

esistenti, predisponendo altresì adeguate forme di incentivazione;

11. a monitorare l'attuazione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, laddove riconosce il ruolo e le funzioni della figura dell'infermiere di famiglia, adottando iniziative per prevedere un reclutamento nazionale adeguato, nell'ottica di rafforzare concretamente i servizi territoriali anche per i malati oncologici;

12. ad adottare azioni volte ad assicurare e sostenere, *in primis* in ogni centro oncologico e in generale all'interno delle strutture sanitarie, un servizio con personale adeguatamente e specificatamente formato, potenziando sia la figura dello psicologo che dello psiconcologo, anche con il ricorso alla telemedicina, al fine di favorire il supporto psicologico dei pazienti oncologici, dei familiari degli stessi in corso di diagnosi, terapia e *follow-up* e del personale sanitario deputato alla cura e al trattamento e di minimizzare gli effetti traumatici correlati al percorso di malattia;

13. ad adottare iniziative volte a sostenere il funzionamento e lo sviluppo di centri multidisciplinari di alta specialità che presentino i necessari requisiti per l'accreditamento, nell'ottica di sviluppare e diffondere la terapia CAR-T;

14. ad adottare iniziative volte a sostenere la ricerca scientifica biomedica e traslazionale per tradurre i risultati in soluzioni per garantire una migliore qualità delle cure e dell'assistenza sanitaria;

15. ad adottare iniziative di competenza per attuare quanto previsto dall'intesa Stato-regioni 26 ottobre 2017 sul documento « Piano per l'innovazione del sistema sanitario basata sulle scienze omiche » nell'ottica di garantire il più ampio accesso alla medicina di precisione, sollecitando le conclusioni del tavolo di coordinamento interistituzionale con il compito di attuare il piano, con particolare riferimento agli investimenti necessari per assicurare la multidisciplinarietà, strutture adeguate e personale altamente specializzato;

16. ad adottare iniziative per l'immediata attivazione della Rete nazionale dei tumori rari e a garantire il pieno funzionamento delle reti di riferimento per le malattie e i tumori rari a livello dell'Unione europea – Ern, anche attraverso specifici finanziamenti per l'implementazione della telemedicina;

17. ad adottare in ambito europeo politiche volte a sostenere il programma di ricerca e innovazione « Horizon Europe 2021-2027 », sollecitando il ripristino di adeguate risorse economiche per far fronte alle sfide attuali e future e per uno sviluppo nel campo scientifico e tecnologico competitivo e di qualità.

ALLEGATO 3

7-00562 Carnevali: Iniziative per la tutela e la cura dei pazienti con patologie oncologiche.**NUOVO TESTO DELLA RISOLUZIONE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XII Commissione,

premesso che:

secondo il rapporto Aiom-Airtum nel 2019, in Italia, sono stati diagnosticati circa 371.000 nuovi casi di tumore maligno (196.000 negli uomini e 175.000 nelle donne): complessivamente ogni giorno circa 1.000 persone ricevono una nuova diagnosi di tumore maligno;

nei pazienti neoplastici il decorso dell'infezione da COVID-19 risulta più sfavorevole sotto il profilo del fabbisogno di ricovero in terapia intensiva e dell'incidenza dei decessi: una revisione sistematica di 52 studi, pubblicata sull'*European Journal of Cancer*, che ha considerato 18.650 pazienti oncologici colpiti dal virus, ha rilevato che 4.243 sono deceduti, determinando un tasso di mortalità complessivo pari al 25,6 per cento (Aiom ed Esmo 2020);

il tumore in fase attiva determina un andamento peggiore dell'infezione da COVID-19, aumentandone in modo rilevante il tasso di mortalità, fino al 35 per cento in più nel caso di neoplasia toracica (Studio Teravolt, *Lancet Oncology* 2020);

in Italia, associato a COVID-19, il 12 per cento dei decessi registrati ha riguardato persone con diagnosi di cancro che è tra le concause più frequenti che contribuiscono alla morte dei pazienti (Rapporto Istat – Istituto superiore di sanità «Impatto dell'epidemia COVID-19 sulla mortalità: cause di morte nei deceduti positivi a SARS-COV-2» 16 luglio 2020);

a causa dell'emergenza sanitaria, le diagnosi e le biopsie sono diminuite del 52 per cento, le visite settimanali presso i

reparti di oncologia del 57 per cento e si sono registrati ritardi per il 64 per cento degli interventi chirurgici (dati sondaggio IQVIA, realizzato presso gli specialisti oncologi);

in Italia, nei primi 5 mesi del 2020, sono stati eseguiti circa un milione e quattrocentomila esami di *screening* in meno rispetto allo stesso periodo del 2019 (Aiom ed Esmo 2020);

i ritardi nell'esecuzione degli *screening* si traducono, in particolare, in una netta riduzione non solo delle nuove diagnosi di tumore della mammella (2.099 in meno) e del colon-retto (611 in meno), ma anche delle lesioni che possono essere una spia di quest'ultima neoplasia (quasi 4.000 adenomi del colon-retto non diagnosticati) o del cancro della cervice uterina (circa 1.670 lesioni CIN 2 o più gravi non diagnosticate) (Aiom ed Esmo 2020);

l'individuazione di tali neoplasie in fase più avanzata determina minori probabilità di guarigione e costi delle cure più elevati (Aiom ed Esmo 2020);

è stato stimato che, nel Regno Unito, il ritardo diagnostico, collegato all'interruzione e al rallentamento dei servizi sanitari, potrebbe causare, nei prossimi 5 anni, un aumento della mortalità, rispetto al periodo antecedente all'emergenza sanitaria, fino al 16,6 per cento per i tumori del colon-retto e fino al 9,6 per cento per quelli alla mammella (Aiom ed Esmo 2020);

l'80 per cento dei pazienti, a cui sono state proposte televisite durante il *lockdown*, desidera utilizzarle anche in futuro, in considerazione dei vantaggi connessi alla digitalizzazione dei servizi quali,

ad esempio, il risparmio di risorse e di tempo per i viaggi da casa alle strutture ospedaliere, senza carichi di lavoro maggiori rispetto alle visite in presenza (*Telemedicine During the COVID-19 Pandemic: Impact on Care for Rare Cancers*, pubblicato su *JCO Global Oncology*);

nel maggio 2020, in occasione della XV Giornata nazionale del malato oncologico, i rappresentanti della Federazione italiana delle associazioni di volontariato in oncologia (Favo), delle principali società scientifiche del settore (Aiom, Airo, Sico, Sipo) e della Fnopi, hanno predisposto e promosso un documento programmatico condiviso, delineando una strategia per superare l'emergenza COVID-19 e ripristinare, nel più breve tempo possibile, il livello di assistenza per i malati di cancro garantito fino all'inizio del periodo di confinamento;

a partire dal successivo mese di luglio, attraverso i loro rappresentanti, Favo, Aiom, Airo, Fondazione Ant Italia onlus e Aieop, Lilt, Salute Donna onlus, Aimac, Cittadinanzattiva, Sicp, hanno partecipato alle audizioni informali sulla situazione dei pazienti affetti da patologie oncologiche durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19 presso la XII Commissione della Camera, evidenziando come gli effetti negativi della pandemia sull'assistenza per i pazienti neoplastici devono essere iscritti in un contesto generale di gravi carenze strutturali e di altrettanto gravi ritardi nell'adeguamento e nell'ammodernamento, tecnologico e di processo del Servizio sanitario nazionale in ambito oncologico;

persiste una grave e inaccettabile disuguaglianza territoriale, con riferimento all'accesso all'assistenza oncologica, contraria ai principi fondanti del Servizio sanitario nazionale (Ssn), che si proietta anche sul fronte della sanità digitale, generando ulteriori disparità nella disponibilità e diffusione dell'innovazione;

i programmi di telemedicina che, durante l'emergenza sanitaria, hanno rappresentato una valida alternativa ai consulti e alle visite compresi nei percorsi di

follow-up, e che potrebbero diventare uno strumento per il potenziamento delle attività ordinarie, presentano un eccessivo grado di variabilità territoriale, addirittura nell'ambito di un medesimo servizio sanitario regionale;

la mancata integrazione tra ospedale e territorio rappresenta, ancora oggi, uno dei più gravi *deficit* organizzativi del Servizio sanitario nazionale, soprattutto per i pazienti oncologici tra cui in particolare quelli cronici, per la cui efficace presa in carico devono essere formalmente definiti i collegamenti funzionali tra assistenza territoriale e cure ospedaliere, e individuati con chiarezza i punti di accesso ai percorsi di assistenza;

degli 865 mammografi analogici, solo 18 hanno un'età inferiore ai 5 anni, altri 121 sono considerati obsoleti perché hanno fra i 5 e i 10 anni e 726 che superano i 10 anni e, complessivamente, l'84 per cento di essi sono considerati pericolosi perché possono non rilevare le piccole lesioni (Centro studi sui Dispositivi medici di Confindustria);

con l'intesa Stato-regioni del 26 ottobre 2017 è stato approvato il documento « Piano per l'innovazione del sistema sanitario basata sulle scienze omiche » che prevede una serie di obiettivi, di azioni e di indicatori finalizzati a delineare la modalità di inserimento della medicina personalizzata, e più in generale delle scienze omiche, nell'ambito delle attività di prevenzione, diagnosi e cura garantite dal Servizio sanitario nazionale;

secondo la Società italiana di psicooncologia (SIPO) « il trattamento del paziente oncologico deve avere come obiettivo principale quello di migliorare la qualità di vita e di limitare il rischio di conseguenze psicopatologiche che condizionino la vita futura del malato »; la psicooncologia si occupa in maniera specifica delle conseguenze psicologiche causate da un tumore;

l'AIOM ha confermato l'importanza del potenziamento della figura dello psicooncologo nelle strutture sanitarie, attualmente presente solo nel cinquanta per cento

degli ospedali e spesso retribuito grazie all'intervento delle associazioni di volontariato. Affermare il valore e l'utilità del confronto dei pazienti con gli psiconcologi è uno degli otto punti chiave presentati, nel giugno 2020, da 30 associazioni di pazienti oncologici e onco-ematologici del progetto « La salute: un bene da difendere, un diritto da promuovere » sui quali cooperare nella definizione di un percorso di tutela dei pazienti oncologici e onco-ematologici;

le donne in gravidanza con patologia oncologica hanno bisogno di un sostegno multidisciplinare che tenga conto di ogni fragilità, lo stress eccessivo e gli stati emotivi negativi possono impattare sullo sviluppo fetale e condizionarlo negativamente; l'impatto psicologico e sociale della malattia sul paziente, sulla sua famiglia e sull'équipe curante assume grande rilevanza in questo contesto;

non tutti i centri indicati dalle regioni per lo sviluppo della terapia CAR-T (cellule ingegnerizzate), quale fondamentale passo avanti verso la medicina personalizzata, sono ancora dotati della tecnologia e del personale altamente qualificato necessari per l'ottenimento dell'accredimento istituzionale;

il decreto del Ministro della salute n. 70 del 2015 e da ultimo l'accordo Stato-regioni del 17 aprile 2019, ha indicato la Rete quale migliore modello organizzativo per la presa in carico del paziente oncologico, nella prospettiva di garantire un adeguato livello di accoglienza, di integrazione tra assistenza territoriale e assistenza ospedaliera, nonché l'armonizzazione dei percorsi, anche in funzione dell'appropriatezza e dell'equità nell'accesso alle cure su tutto il territorio nazionale;

solo il pieno funzionamento in ogni regione della rete oncologica può quindi consentire il potenziamento e l'innovazione, strutturale e di processo, di cui il Servizio sanitario nazionale ha urgente bisogno;

le reti oncologiche, tuttavia, non sono ancora presenti in tutte le regioni e quelle già costituite non presentano un uniforme livello di sviluppo e funzionamento;

l'Osservatorio per il monitoraggio e la valutazione delle reti oncologiche regionali istituito presso Age.Na.S., costituisce un importante strumento di confronto e coordinamento sul tema delle reti, che dovrebbe tuttavia essere completato con un coinvolgimento maggiore del Ministero della salute;

sebbene già con l'intesa Stato-regioni del 21 settembre 2017 sia stata formulata una proposta per l'istituzione della Rete nazionale dei tumori rari (Rntr), la sua piena ed effettiva operatività è rimessa alla prosecuzione e all'attività costante di impulso del tavolo di coordinamento, costituito presso Age.Na.S., con il decreto del Ministro della salute del 1° febbraio 2018 con il compito di garantire il funzionamento e di favorire lo sviluppo della Rntr;

l'ultimo triennio di validità del Documento tecnico di indirizzo per ridurre il carico di malattia del cancro (Piano oncologico nazionale – Pon) è scaduto addirittura nel 2016;

in occasione dell'audizione informale presso la XII Commissione, la Favo ha evidenziato la necessità di procedere a una nuova programmazione delle attività di cura e assistenza per i malati di cancro, che tenga anche conto dell'esperienza maturata durante i mesi difficili dell'emergenza COVID-19, e che si basi su una presa in carico globale del paziente, sanitaria e sociale;

la Favo ha inoltre sottolineato l'urgenza di ripristinare i programmi di *screening* oncologico e i percorsi di *follow-up* per i malati di cancro, non solo nell'ottica di recuperare il livello di assistenza precedente al periodo di *lockdown*, ma, più in generale, per valorizzare la prevenzione e la sorveglianza sanitaria, anche quali attività funzionali all'allocazione efficiente ed efficace delle risorse;

la *European Guide on Quality Improvement in Comprehensive Cancer Control*, che raccoglie il risultato di tre anni di lavoro della Joint Action promossa dalla Commissione europea e che ha potuto contare sulla partecipazione degli esperti di

venticinque Paesi membri, tra cui l'Italia, indica quali azioni prioritarie l'adozione o l'aggiornamento dei Piani oncologici nazionali, nonché interventi specifici per la garanzia dell'uguaglianza nell'accesso ai diritti, e in particolare a una diagnosi precoce, alla riabilitazione, alle tutele specifiche per i *survivors*;

tra le cinque missioni dell'ambizioso programma «*Horizon Europe*», che vogliono rispondere a grandi sfide sociali a cui adattarsi ai cambiamenti climatici, una è interamente dedicata alla lotta al cancro e si pone l'obiettivo audace e stimolante di salvare tre milioni di vite entro il 2030 ed è ben rappresentato dal suo slogan «*Cancer, mission possible*»;

il 4 febbraio 2020, in occasione della Giornata mondiale contro il cancro, la Commissione europea ha avviato una consultazione pubblica nei Paesi dell'Unione per il Piano europeo di lotta contro il cancro, diretto a definire un approccio comune alla malattia, promuovendo l'elaborazione e la condivisione di soluzioni e di *best practices* e favorendo la circolazione della conoscenza e dei risultati della ricerca oncologica, i cui risultati saranno pronti a fine 2020;

la pandemia da COVID-19 ha comportato una drastica riduzione dei finanziamenti per la ricerca a livello europeo (i 120 miliardi destinati al programma *Horizon Europe* sono stati ridotti a 75,9 miliardi) che preoccupa non poco le associazioni scientifiche e i ricercatori;

a tutto ciò si aggiungono le preoccupazioni dei ricercatori italiani per il perdurare dell'emergenza sanitaria e per le conseguenze che nuove e lunghe chiusure forzate per COVID-19 potrebbero causare alla ricerca oncologica, preoccupazioni espresse anche dalla Società italiana di cancerologia (SIC) la quale stima che un arresto del lavoro di ricerca, anche solo di pochi mesi, rischia di comportare, nel campo oncologico, un ritardo in termini di scoperta scientifica fino a due anni con conseguente riduzione delle opportunità di cura dei pazienti;

l'emergenza COVID-19 obbliga, con estrema urgenza, a ripristinare in ambito oncologico i livelli di assistenza precedenti al diffondersi dell'epidemia e a procedere, contestualmente, al necessario ammodernamento strutturale e di processo del Servizio sanitario nazionale, anche nell'ottica di delineare un nuovo sistema di offerta, valorizzando il rapporto tra volumi di attività delle strutture, esiti e sicurezza delle cure,

impegna il Governo:

1. ad adottare iniziative per provvedere con urgenza all'approvazione di un nuovo documento tecnico di indirizzo per ridurre il carico di malattia del cancro (Piano oncologico nazionale – Pon), che ponga al centro della programmazione le reti oncologiche regionali tenuto conto delle indicazioni contenute nelle linee guida organizzative e delle raccomandazioni per la rete oncologica (Accordo Stato-regioni 17 aprile 2019) e che sia coordinato con il Piano oncologico europeo di prossima adozione, secondo la logica della programmazione «a cascata», e più in generale con ogni iniziativa di settore realizzata dall'Unione europea;

2. a monitorare la concreta attuazione del Pon, delle azioni e dei contenuti programmatici in esso previsti, anche attraverso una vera e propria cabina di regia e un adeguato sistema di monitoraggio specifico per l'oncologia;

3. ad adottare iniziative di competenza per promuovere le reti oncologiche regionali, anche mediante uno stanziamento di risorse dedicato per il finanziamento delle relative attività, previa definizione dei criteri di assegnazione e di un adeguato piano di incentivi in favore delle regioni;

4. ad attivare i necessari strumenti per il coordinamento, a livello nazionale, delle attività delle reti oncologiche regionali, nell'ottica di garantire l'efficacia del modello;

5. a valutare l'opportunità di inserire, tra gli obiettivi perseguiti dal «Gruppo di

lavoro 5 – Innovazione e Ricerca » dell'Osservatorio per il monitoraggio e la valutazione delle reti oncologiche regionali presso Age.Na.S., quello di individuare e adottare un piano condiviso a livello nazionale per garantire continuità alle attività di ricerca oncologica durante i periodi di *lockdown* e una ripresa rapida al termine delle emergenze sull'intero territorio italiano;

6. ad adottare iniziative, per quanto di competenza, volte a potenziare l'assistenza oncologica domiciliare e territoriale (erogata, ad esempio, presso le case della salute) nell'ottica di ridurre, parallelamente, il numero di accessi alle strutture ospedaliere, introducendo un sistema di incentivi collegati al raggiungimento di obiettivi strategici;

7. a valutare l'opportunità di finanziare specifici programmi di *screening* oncologici in aree in cui esiste un bisogno insoddisfatto, in particolare per i tumori ad alta incidenza e alto tasso di mortalità, nonché ad avviare le campagne finalizzate alla promozione di tali programmi;

8. a valutare l'opportunità di adottare i provvedimenti necessari affinché all'interno della legge di bilancio, di prossima presentazione alla Camera, siano stanziati delle risorse da destinare alle ERN – Reti di riferimento europee dedicate alla diagnosi e cura dei tumori rari, in particolar modo al fine di implementare lo strumento della telemedicina di includere i test molecolari, oggi essenziali per disegnare percorsi efficienti di cura basati sulla *precision medicine*, tra i livelli essenziali di assistenza;

9. ad adottare iniziative, per quanto di competenza, affinché sia rinnovata e modernizzata la dotazione strumentale e tecnologica per gli *screening* diagnostici, per le attività chirurgiche e per la radioterapia;

10. a promuovere l'istituzione di un tavolo tecnico interistituzionale per l'adozione di linee di indirizzo/linee guida per la telemedicina e per gli altri servizi della sanità digitale, in generale, e per il settore oncologico in particolare, nell'ottica di uniformare e far comunicare i programmi

esistenti, predisponendo altresì adeguate forme di incentivazione;

11. a monitorare l'attuazione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, laddove riconosce il ruolo e le funzioni della figura dell'infermiere di famiglia, adottando iniziative per prevedere un reclutamento nazionale adeguato, nell'ottica di rafforzare concretamente i servizi territoriali anche per i malati oncologici;

12. ad adottare azioni volte ad assicurare e sostenere, *in primis* in ogni centro oncologico e in generale all'interno delle strutture sanitarie, un servizio con personale adeguatamente e specificatamente formato, potenziando sia la figura dello psicologo che dello psiconcologo, anche con il ricorso alla telemedicina, al fine di favorire il supporto psicologico dei pazienti oncologici, dei familiari degli stessi in corso di diagnosi, terapia e *follow-up* e del personale sanitario deputato alla cura e al trattamento e di minimizzare gli effetti traumatici correlati al percorso di malattia;

13. ad adottare iniziative volte a sostenere il funzionamento e lo sviluppo di centri multidisciplinari di alta specialità che presentino i necessari requisiti per l'accreditamento, nell'ottica di sviluppare e diffondere la terapia CAR-T;

14. ad adottare iniziative volte a sostenere la ricerca scientifica biomedica e traslazionale per tradurre i risultati in soluzioni per garantire una migliore qualità delle cure e dell'assistenza sanitaria;

15. ad adottare iniziative di competenza per attuare quanto previsto dall'intesa Stato-regioni 26 ottobre 2017 sul documento « Piano per l'innovazione del sistema sanitario basata sulle scienze omiche » nell'ottica di garantire il più ampio accesso alla medicina di precisione, sollecitando le conclusioni del tavolo di coordinamento interistituzionale con il compito di attuare il piano, con particolare riferimento agli investimenti necessari per assicurare la multidisciplinarietà, strutture adeguate e personale altamente specializzato;

16. a valutare la possibilità di adottare iniziative per l'immediata attivazione della

Rete nazionale dei tumori rari e a garantire il pieno funzionamento delle reti di riferimento per le malattie e i tumori rari a livello dell'Unione europea – Ern, anche attraverso specifici finanziamenti per l'implementazione della telemedicina;

17. ad adottare in ambito europeo politiche volte a sostenere il programma di ricerca e innovazione « Horizon Europe 2021-2027 », sollecitando il ripristino di adeguate risorse economiche per far fronte

alle sfide attuali e future e per uno sviluppo nel campo scientifico e tecnologico competitivo e di qualità.

(8-00090) Carnevali, Sportiello, De Filippo, Stumpo, Bagnasco, Panizzut, Bologna, Campana, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Lorefice, D'Arrando, Ianaro, Lapia, Menga, Nappi, Nesci, Ruggiero, Sarli, Rostan, Novelli, Versace, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Paolin, Sutto, Tiramani.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Variazione nella composizione della Commissione	359
Sulla pubblicità dei lavori	360
Schema di decreto legislativo recante norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto e delle ortive per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625. Atto n. 208 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	360
Schema di decreto legislativo recante norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625. Atto n. 209 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	366

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-05018 Ciaburro: Iniziative a tutela dei prodotti « Made in Italy »	373
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	376
5-05019 Loss: Sulle modalità di assunzione di personale dipendente da parte dei Centri di assistenza agricola	374
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	378
5-05020 Gagnarli: Iniziative a sostegno delle imprese agricole e agroalimentari italiane danneggiate dalla crisi epidemiologica in corso	374
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	381
5-05021 Anna Lisa Baroni: Iniziative a sostegno del prezzo delle carni suine	375
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	383

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti della Federazione italiana sport equestri (FISE) e dell'Associazione italiana Appaloosa, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2531 Gadda, recante disciplina dell'ippicoltura e delega al Governo per l'adozione di disposizioni volte allo sviluppo del settore	375
--	-----

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 18 novembre 2020. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.

La seduta comincia alle 12.

Variazione nella composizione della Commissione.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, comunica che l'onorevole Gian Pietro Dal Moro cessa di far parte della Commissione. Sa-

luta il collega Dal Moro e gli augura buon lavoro nella Commissione di destinazione.

Sulla pubblicità dei lavori.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, comunica che i gruppi M5S, PD e Italia Viva hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Schema di decreto legislativo recante norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto e delle ortive per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625.

Atto n. 208.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, avvisa che il termine per l'espressione del parere da parte della Commissione è fissato al 12 dicembre 2020. Ricorda che, contestualmente all'assegnazione, il Presidente della Camera ha segnalato che sullo schema di decreto legislativo non è stato acquisito il parere della Conferenza Stato-regioni e ha richiamato l'esigenza che le competenti Commissioni non si pronuncino definitivamente prima che sia stato trasmesso il parere della Conferenza.

Antonella INCERTI (PD), *relatrice*, osserva che lo schema di decreto legislativo in esame, che investe questioni di notevole rilevanza di competenza della Commissione, si compone di 86 articoli – suddivisi in 10 Titoli – e di diversi allegati.

Rileva che il provvedimento è stato predisposto sulla base dell'articolo 11 della legge n. 117 del 2019 (legge di delegazione europea 2018) che delega il Governo ad

adottare uno o più decreti legislativi per l'adeguamento dell'ordinamento interno al regolamento (UE) n. 2016/2031, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, e al regolamento (UE) n. 2017/625 limitatamente alla normativa nazionale sulla sanità delle piante. La delega è volta, altresì, a raccogliere in appositi testi unici tutte le norme vigenti in materia di sementi e di materiali di moltiplicazione delle piante da frutto, delle ortive e dei materiali di moltiplicazione della vite, divise per settori omogenei, in coordinamento con i regolamenti (UE) n. 2016/2031 e 2017/625 (nell'esercizio di tale delega il Governo ha contestualmente presentato gli atti nn. 209, 211 e 212, ciascuno riferito a uno dei menzionati settori).

La relazione illustrativa evidenzia che lo schema di decreto costituisce la nuova base normativa nazionale in materia di produzione a scopo di commercializzazione e commercializzazione delle piante da frutto e dei loro materiali di moltiplicazione, nonché dei materiali di moltiplicazione delle piante ortive e dei loro portinnesti ed è, principalmente, il risultato dell'accorpamento di tutte le norme vigenti in materia che vengono contestualmente abrogate dall'art. 86 del provvedimento.

Il Titolo I reca le *Disposizioni generali* (artt. 1-5).

L'art. 1 disciplina il campo di azione e le finalità del provvedimento in esame.

Esso, nello specifico, stabilisce le norme per la produzione, la certificazione, la commercializzazione nell'Unione europea dei materiali di moltiplicazione di piante da frutto e delle piante da frutto dei generi e delle specie elencate nell'allegato I, sezione A, e dei loro ibridi dei portinnesti e di altre parti di piante di altri generi o specie e dei loro ibridi se i materiali dei generi o delle specie elencati nell'allegato I, sezione A, o i loro ibridi sono innestati o destinati ad essere innestati su di essi, nonché i materiali delle piante erbacee a moltiplicazione agamica. Stabilisce inoltre le norme per la commercializzazione nell'Unione europea delle piantine di piante ortive e dei materiali di moltiplicazione di piante ortive, ad eccezione delle sementi, dei generi

e delle specie elencati nell'Allegato I, sezione B, e dei loro ibridi, nonché dei portinnesti e di altre parti di piante di altri generi o specie e dei loro ibridi se i materiali dei generi o specie elencati nell'Allegato I, sezione B, o i loro ibridi sono innestati o destinati ad essere innestati su di essi. Disciplina, poi, l'organizzazione e l'articolazione del Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale, la definizione e l'attuazione delle fasi della qualificazione, la definizione delle categorie dei materiali di qualificazione e il riconoscimento di accessioni di cultivar, cloni e selezioni da sottoporre a qualificazione volontaria. Fatte salve le norme fitosanitarie fissate dal Regolamento (UE) 2031/2016 e dagli atti derivati, lo schema di decreto legislativo in esame non si applica ai materiali di moltiplicazione né alle piante di cui sia comprovata la destinazione all'esportazione in Paesi terzi, qualora siano correttamente identificati come tali e sufficientemente isolati, né ai materiali destinati a prove per scopi scientifici o lavori di selezione, fino al momento della loro commercializzazione.

L'art. 2 reca le definizioni giuridiche, mentre l'art. 3 individua il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali quale autorità nazionale competente ai fini dell'applicazione dello schema di decreto in esame.

L'art. 4 indica le competenze del Servizio fitosanitario centrale, che rappresenta l'autorità unica a livello nazionale responsabile per una serie di attività ivi indicate.

Nel dettaglio, al Servizio fitosanitario centrale è attribuito: *a)* il coordinamento delle attività tecnico-amministrative e tecnico-scientifiche relative all'attuazione delle direttive comunitarie in materia di qualità, etichettatura e commercializzazione dei materiali di moltiplicazione; *b)* il coordinamento nazionale nella materia oggetto dello schema di decreto, ai fini della tutela della qualità dei materiali di moltiplicazione; *c)* il coordinamento delle prove ufficiali per il riconoscimento ufficiale delle varietà di piante da frutto (DUS) di cui all'articolo 11 ai fini dell'iscrizione al Registro nazionale; *d)* la predisposizione delle modalità di at-

tuazione dei controlli dei campi madre e vivai e le procedure documentate di controllo, sentito il parere del Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante – sezione materiali di moltiplicazione dei fruttiferi, delle ortive e delle ornamentali, denominato «Gruppo di lavoro permanente»; *e)* la tenuta e l'aggiornamento del Registro nazionale delle varietà; *f)* le funzioni di cui all'articolo 68.

Il Ministro, con proprio decreto, può delegare l'esercizio di determinate attività di cui alla lettera *c)*, ad enti scientifici o di ricerca nazionali che, per statuto o regolamento, si propongono di promuovere il progresso della produzione vivaistica e in possesso di adeguata esperienza nella effettuazione di prove ufficiali DUS in applicazione del Titolo II del provvedimento (artt. 6-15 relativi al registro delle varietà).

L'art. 5 indica le competenze dei Servizi fitosanitari regionali.

Questi ultimi sono le autorità competenti per: *a)* le attività di sorveglianza e controllo degli operatori professionali, ivi compresa la verifica del possesso dei requisiti previsti nel presente schema di decreto; *b)* la raccolta, la tenuta e l'elaborazione dei dati delle domande di certificazione dei materiali di moltiplicazione; *c)* i controlli ufficiali finalizzati alla certificazione dei materiali di moltiplicazione, presso le strutture e i campi di produzione; *d)* la sorveglianza delle attività di etichettatura e commercializzazione dei materiali di moltiplicazione; *e)* le funzioni di cui all'articolo 69; *f)* l'irrogazione di sanzioni amministrative di cui all'articolo 82.

Il Titolo II disciplina il *Registro delle varietà* (artt. 6-15).

L'art. 6 istituisce presso il MIPAAF il Registro nazionale delle varietà delle piante da frutto e relativi portinnesti ammesse alla commercializzazione e delle varietà di portinnesti di piante ortive allo scopo di identificarle.

L'art. 7 reca l'articolazione del Registro nazionale.

Esso è pubblicato e reso consultabile nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) ed è suddiviso per generi e specie secondo quanto riportato

dall'allegato I ed è articolato nelle sezioni: a) Varietà di piante da frutto dei relativi portinnesti; b) Varietà di portinnesti di piante ortive. La sezione del Registro di cui alla lettera a), contiene un apposito elenco dei Centri di conservazione per la premoltiplicazione di cui all'articolo 21 riconosciuti idonei. Sono iscritte al Registro le varietà riconosciute dal Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale, di cui al decreto ministeriale 19 marzo 2019, n. 3143.

All'interno del Registro è istituita un'apposita sezione nella quale riportare le varietà geneticamente modificate e nella quale, accanto a ciascuna varietà, sono indicate la natura della modifica genetica, l'effetto prodotto dalla stessa, il numero e il tipo di geni che sono stati trasferiti, nonché il tipo di marcatori utilizzati per l'introduzione dei geni e l'identificatore unico di cui al regolamento (CE) 2004/65. Chiunque commercializzi tali varietà deve indicare chiaramente nel proprio catalogo, o in qualsiasi altro foglio informativo, che si tratta di varietà geneticamente modificata.

Gli articoli da 8 a 10 prevedono, rispettivamente, le informazioni che devono contenute nel Registro, i requisiti della domanda di registrazione di una varietà e i requisiti in base ai quali le varietà possono essere iscritte al Registro.

L'art. 11 disciplina l'esecuzione delle prove di coltivazione che il MIPAAF provvede ad eseguire o a far eseguire. Con decreto del Ministro, da adottarsi entro centottanta giorni dall'emanazione del presente provvedimento, sono stabiliti i criteri e le procedure tecniche per gli esami ufficiali, sentito il parere del Gruppo di lavoro permanente (di cui all'art. 4). Tutti gli oneri derivanti dalle attività relative alla registrazione di una varietà sono a carico del richiedente, secondo le tariffe di cui all'articolo 83.

L'art. 12 prevede il termine per la consegna dei materiali necessari all'esecuzione delle prove di coltivazione.

L'art. 13 stabilisce che la varietà ritenuta idonea a seguito dei risultati di prova di cui all'articolo 11, su parere del Gruppo di lavoro permanente, è iscritta nel Regi-

stro Nazionale con provvedimento del Ministero da pubblicarsi nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. La varietà che riveste particolare interesse per la frutticoltura e l'orticoltura nazionale, su parere del Gruppo di lavoro permanente, è iscritta nel Registro nazionale con provvedimento del Ministero, anche in assenza di apposita richiesta.

L'art. 14 disciplina il periodo di validità della registrazione di una varietà. L'iscrizione ha una durata di trenta anni per le varietà iscritte alla sezione di cui all'articolo 7 comma 2, lettera a), e di dieci anni per le varietà iscritte alla sezione di cui all'articolo 7 comma 2, lettera b). La registrazione di una varietà può essere rinnovata per ulteriori periodi di trenta o di dieci anni a seconda della sezione di iscrizione, purché siano ancora disponibili i materiali della varietà. L'articolo disciplina inoltre i casi in cui una varietà è cancellata dal Registro nazionale delle varietà di piante da frutto.

L'art. 15 prevede che il MIPAAF notifichi agli altri Stati membri e alla Commissione tutte le modifiche apportate al Registro delle varietà.

L'art. 16 stabilisce che per quanto riguarda le condizioni, le procedure e le formalità relative all'iscrizione nei registri nazionali ed alla selezione conservatrice delle varietà di piantine ortive e dei materiali di moltiplicazione di piante ortive, si applicano le disposizioni nazionali e unionali previste in ambito sementiero.

Il Titolo III riguarda il *Registro dei fornitori* (artt. 17-19).

L'art. 17 regola gli obblighi dei fornitori dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti.

In particolare, i fornitori devono essere sempre chiaramente identificati nella loro funzione e ragione sociale e registrati presso il Servizio fitosanitario nazionale nel Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (RUOP) in applicazione del Regolamento (UE) 2016/2031. Con provvedimento del Ministro, su parere del Comitato fitosanitario nazionale, possono essere stabiliti eventuali requisiti di professionalità, dotazioni

e relative procedure di controllo necessarie all'esercizio dell'attività di produzione dei materiali. Le informazioni relative alla tracciabilità devono essere aggiornate almeno ogni mese per i materiali ceduti ad altri fornitori o a persone professionalmente impegnate nella produzione di vegetali. Per i materiali ceduti a soggetti diversi da fornitori o da persone professionalmente impegnate nella produzione di vegetali è possibile effettuare una registrazione cumulativa al termine della campagna di commercializzazione. Il fornitore che cede a terzi a qualsiasi titolo materiale di propagazione o piante, è responsabile di quanto riportato in etichetta, nel documento di accompagnamento o nel documento del fornitore.

L'art. 18 disciplina requisiti ed obblighi dei fornitori di piantine di piante ortive e di materiali di moltiplicazione di piante ortive.

L'art. 19 prevede gli obblighi dei Servizi fitosanitari regionali competenti per territorio in relazione ai fornitori.

Il Titolo IV concerne la *Certificazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto, delle piante da frutto e dei materiali di moltiplicazione delle piante ortive* (artt. 20-53).

L'art. 20 reca le disposizioni generali per la certificazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante, mentre l'art. 21 disciplina la fase di conservazione per la premoltiplicazione e i relativi centri.

L'art. 22 prevede gli obblighi dei Centri di Conservazione per la Premoltiplicazione.

L'art. 23 disciplina i requisiti per l'accettazione di una pianta madre di categoria « Pre-Base ».

L'art. 24 prevede i requisiti per l'accettazione di un portinnesto non appartenente a una varietà.

L'art. 25 prevede i requisiti per la certificazione dei materiali di categoria « Pre-Base ».

L'art. 26 regola i requisiti per la certificazione come materiali di categoria « Pre-Base » di portinnesti non appartenenti a una varietà.

L'art. 27 disciplina la verifica della corrispondenza alla descrizione della varietà

da parte del Servizio fitosanitario regionale competente per territorio.

L'art. 28 prevede i requisiti relativi alla conservazione delle piante madri di categoria « Pre-Base » e dei materiali di categoria « Pre-Base ».

L'art. 29 disciplina i requisiti fitosanitari per le candidate piante madri di categoria « Pre-Base » e per le piante madri di categoria « Pre-Base » prodotte mediante rinnovo.

L'art. 30 prevede i requisiti fitosanitari per le piante madri di « Pre-Base » e per i materiali di « Pre-Base ».

L'art. 31 prevede i requisiti relativi alle alterazioni che possono compromettere la qualità.

L'art. 32 regola i requisiti relativi alla moltiplicazione, al rinnovo e alla propagazione delle piante madri di categoria « Pre-Base ».

L'art. 33 disciplina i requisiti relativi alla moltiplicazione, al rinnovo e alla propagazione mediante micropropagazione delle piante madri di categoria « Pre-Base ».

L'art. 34 regola la fase di premoltiplicazione e relativi centri (CP).

L'art. 35 prevede gli obblighi dei centri di premoltiplicazione.

L'art. 36 prevede i requisiti per la certificazione dei materiali di categoria « Base ».

L'art. 37 prevede i requisiti fitosanitari per le piante madri di « Base » e per i materiali di « Base ».

L'art. 38 indica i requisiti relativi al terreno per le piante madri di « Base » e per i materiali di « Base ».

L'art. 39 indica i requisiti relativi alla conservazione delle piante madri e dei materiali di categoria « Base ».

L'art. 40 disciplina i requisiti relativi alla moltiplicazione e alla propagazione delle piante madri di categoria « Base ».

L'art. 41 regola la fase di moltiplicazione.

L'art. 42 indica i requisiti per la certificazione dei materiali di categoria « Certificato ».

L'art. 43 indica i requisiti fitosanitari per le piante madri certificate e per i materiali certificati.

L'art. 44 prevede i requisiti relativi al terreno per le piante madri certificate e per i materiali certificati.

L'art. 45 disciplina i controlli ai fini della certificazione dei materiali di varietà in attesa di registrazione.

L'art. 46 regola i requisiti dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto qualificati di categoria *Conformitas Agraria Communitatis* (CAC).

L'art. 47 disciplina le condizioni per i materiali CAC diversi dai portinnesti non appartenenti a una varietà.

L'art. 48 prevede le condizioni per i materiali CAC nel caso dei portinnesti non appartenenti a una varietà.

L'art. 49 disciplina la corrispondenza dei materiali CAC alla descrizione della loro varietà.

L'art. 50 prevede i requisiti fitosanitari per i materiali CAC.

L'art. 51 disciplina i requisiti relativi alle alterazioni dei materiali CAC.

L'art. 52 prevede i requisiti fenologici dei materiali in relazione alla moltiplicazione delle piante ortive.

L'art. 53 prevede i requisiti fitosanitari delle piantine e dei materiali di moltiplicazione di piante ortive.

Il Titolo V dispone in materia di *Controlli ufficiali* (artt. 54-55)

L'art. 54 prevede che il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio effettua controlli ufficiali nei centri aziendali e nei campi di produzione dei fornitori, sui materiali di moltiplicazione di fruttiferi, piante da frutto, piantine di piante ortive e materiali di moltiplicazione di piante ortive, durante le fasi di produzione e di commercializzazione, onde accertare che siano state rispettate le prescrizioni e le condizioni fissate dal provvedimento in esame. I controlli ufficiali consistono in ispezioni visive e, se del caso, nel campionamento e nell'analisi. Qualora, in occasione della sorveglianza e dei controlli, si constati che i materiali non sono conformi alle prescrizioni previste dal presente schema di decreto, il Servizio fitosanitario regionale competente adotta tutte le misure necessarie per assicurare la loro conformità alle prescrizioni citate, oppure, se ciò non

è possibile, ne vieta la commercializzazione nell'Unione europea.

L'art. 55 prevede che le analisi ufficiali su campioni prelevati nell'ambito di controlli ufficiali sono effettuate dai «laboratori ufficiali» designati dai Servizi fitosanitari regionali in applicazione del regolamento (UE) 2017/625. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono definite le modalità per il riconoscimento, da parte del Servizio Fitosanitario Nazionale, di ulteriori laboratori per l'autocontrollo idonei all'effettuazione di analisi diverse da quelle di cui sopra, i cui oneri sono a carico degli operatori interessati.

Il Titolo VI detta norme in materia di *commercializzazione, etichettatura e imballaggio*.

L'art. 56 regola le condizioni generali per la commercializzazione. In particolare, i materiali per la moltiplicazione delle piante da frutto e le piante da frutto dei generi e delle specie di cui all'allegato I sono commercializzati unicamente se la varietà a cui appartengono è iscritta al Registro delle varietà di cui all'articolo 6 o equivalente registro comunitario.

L'art. 57 reca le norme generali in materia di etichettatura, chiusura e imballaggio.

L'art. 58 reca le disposizioni sull'etichetta per i materiali di categoria «Pre-Base», «Base» o «Certificato».

L'art. 59 disciplina il documento di accompagnamento redatto dal fornitore interessato.

L'art. 60 reca le prescrizioni in materia di chiusura e imballaggio per i materiali di categoria «Pre-Base», «Base» e «Certificato».

L'art. 61 regola il documento del fornitore per i materiali cosiddetti CAC.

L'art. 62 reca le condizioni generali per la commercializzazione delle piantine di piante ortive e dei materiali di moltiplicazione di piante ortive.

L'art. 63 prevede l'identificazione dei lotti e delle partite.

L'art. 64 disciplina l'etichettatura ed identificazione dei materiali e delle piante geneticamente modificate.

Il Titolo VII disciplina l'Importazione da Paesi terzi prevedendo, all'art. 65, che, fatte salve le disposizioni vigenti in materia fitosanitaria, l'importazione di piante da frutto, piantine di piante ortive e materiali di moltiplicazione di fruttiferi e di piante ortive da Paesi terzi può essere ammessa qualora questi siano stati prodotti secondo criteri equivalenti a quelli previsti dallo schema di decreto in esame e soddisfino i predetti requisiti al momento dell'importazione.

Il Titolo VIII concerne il Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale (artt. 66-81).

L'art. 66 istituisce il Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale, presso il MIPAAF, il quale effettua il coordinamento delle attività tecnico-amministrative e tecnico-scientifiche relative alla qualificazione del materiale di propagazione vegetale con requisiti supplementari rispetto a quanto previsto dai Titoli precedenti e l'art. 67 disciplina le attività da esso svolte.

Gli articoli 68 e 69 prevedono, rispettivamente, le funzioni del Servizio fitosanitario centrale e dei Servizi fitosanitari regionali nell'ambito del Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale.

Gli articoli da 70 a 79 disciplinano, tra l'altro la figura del soggetto gestore e i controlli.

L'art. 80 regola l'organizzazione, la stampa e la distribuzione delle etichette della qualificazione nazionale nell'ambito del Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale.

L'art. 81 prevede che tutti gli oneri derivanti dalle attività del Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale di cui agli articoli 74, 76, 77, 78 e 80, siano a carico del richiedente e soggetti alle tariffe di cui all'articolo 83. Gli oneri finanziari per la conservazione e produzione di materiale di moltiplicazione nei Centri di Conservazione per la Premoltiplicazione (CCP) e Centri di Premoltiplicazione (CP), di cui all'articolo 75, sono a carico del costituente

o dei suoi aventi causa o dei vivaisti richiedenti.

Il Titolo IX reca *Sanzioni amministrative e disposizioni finanziarie* (artt. 82-84).

L'art. 82 stabilisce che, salvo che il fatto costituisca reato, alle violazioni delle disposizioni di cui allo schema di decreto in esame si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste ai commi da 1 a 33, ai quali rinvio. Nella relazione illustrativa si fa presente che tale articolo ripropone, aggiornandole, norme previgenti di cui all'art. 12 del decreto legislativo 124/2011 e all'art. 11 del decreto legislativo 124/2010 (entrambi oggetto di abrogazione ai sensi dell'art. 86).

Il medesimo art. 82 prevede inoltre che, per quanto non espressamente previsto dal provvedimento in oggetto, si applichino le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

I Servizi fitosanitari delle regioni e delle province autonome sono competenti ad irrogare le sanzioni.

Una quota parte dell'importo derivante dall'irrogazione delle sanzioni è destinata, nel limite del 50 per cento dell'importo complessivo, all'attuazione delle misure di eradicazione per l'attuazione delle misure di eradicazione e gestione delle misure fitosanitarie di cui al regolamento (UE) 2016/2031, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante.

L'art. 83 disciplina le tariffe. Le tariffe dei compensi dovuti per gli accertamenti dei requisiti previsti ai fini dell'iscrizione delle varietà nel Registro di cui all'articolo 11, di quelli dovuti per le operazioni di controllo e di certificazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto di cui agli articoli 23, 24, 26, 27, 37, 43, 45 e 54, di quelli dovuti per le operazioni di controllo per la qualificazione volontaria di cui agli articoli 74, 76, 77 e 78, nonché quelli dovuti per la stampa e il rilascio delle etichette della qualificazione volontaria di cui all'articolo 80, sono stabilite dal MIPAAF, in misura corrispondente al costo del servizio effettivo (comma 1). Tali tariffe sono aggiornate ogni tre anni, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze (comma 2). Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, sono determinate le tariffe per gli accertamenti dei requisiti previsti ai fini dell'iscrizione delle varietà e le relative modalità di versamento al bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione, ai sensi dell'articolo 30, commi 4 e 5 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, con decreto del Ministro dell'economia e finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per il finanziamento delle attività di iscrizione di cui all'articolo 11 (comma 3). Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente schema di decreto, sono determinate le tariffe e le relative modalità di versamento per le attività di ispezione ufficiale di cui agli articoli 23, 24, 25, 26, 37, 43, 45, 54, 74, 76, 77 e 78 e per le attività di stampa e di rilascio delle etichette della qualificazione volontaria di cui all'articolo 80, per il finanziamento delle predette attività (comma 4).

L'art. 84 reca la clausola di neutralità finanziaria.

Il Titolo X contiene *Norme transitorie finali* (artt. 85-86).

L'art. 85 prevede che, fino all'adozione dei provvedimenti attuativi previsti dallo schema di decreto in esame, continuano a trovare applicazione le disposizioni preventive se non confliggenti con lo stesso.

L'art. 86 dispone, in fine, le abrogazioni dei decreti legislativi e decreti ministeriali ivi elencati.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle dispo-

sizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625.

Atto n. 209.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, avvisa che il termine per l'espressione del parere da parte della Commissione è fissato al 12 dicembre 2020. Ricorda che, contestualmente all'assegnazione, il Presidente della Camera ha segnalato che sullo schema di decreto legislativo non è stato acquisito il parere della Conferenza Stato-regioni e ha richiamato l'esigenza che le competenti Commissioni non si pronuncino definitivamente prima che sia stato trasmesso il parere della Conferenza.

Paolo PARENTELA (M5S), *relatore*, osserva che lo schema di decreto legislativo in esame, che consta di 59 articoli – suddivisi in 13 Capi – e di tre allegati, è stato predisposto sulla base dell'art. 11 della legge n. 117 del 2019 (legge di delegazione europea 2018). Tale articolo ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l'adeguamento dell'ordinamento interno al regolamento (UE) n. 2016/2031, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e al regolamento (UE) n. 2017/625 limitatamente alla normativa nazionale sulla sanità delle piante.

Lo schema di decreto detta *ex novo* la disciplina nazionale in materia di protezione delle piante dagli organismi nocivi.

Il Capo I (artt. 1-3) riguarda l'ambito di applicazione dello schema di decreto e le definizioni.

In particolare, l'articolo 1, prevede che il provvedimento in esame ha per oggetto l'adeguamento della normativa nazionale ai fini dell'applicazione dei regolamenti (UE) 2016/2031 e 2017/625 e della Convenzione internazionale per la protezione delle piante (CIPP) firmata a Roma il 6 dicembre 1951, ratificata e resa esecutiva ai sensi della L.

n. 471/1955. Stabilisce, inoltre, che la protezione delle piante, in relazione alle attività per determinare i rischi fitosanitari presentati da qualsiasi specie, ceppo o biotipo di agenti patogeni, animali o piante parassite dannosi per le piante o i prodotti vegetali (« organismi nocivi ») e le misure per ridurre tali rischi a un livello accettabile, rientra, in base al criterio della prevalenza, nella materia della profilassi internazionale di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera *q*), della Costituzione.

L'articolo 2 reca alcune definizioni.

L'articolo 3 definisce le attività di protezione delle piante come quelle volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, nonché alla gestione delle emergenze fitosanitarie relative al contrasto degli organismi nocivi delle piante.

Il Capo II (artt. 4-12) disciplina l'organizzazione del Servizio Fitosanitario Nazionale.

L'articolo 4 qualifica il Servizio fitosanitario nazionale come l'autorità competente per la protezione delle piante ai sensi dei regolamenti (UE) 2016/2031 e 2017/625 e provvede all'attuazione delle attività di cui all'articolo 3. Il Servizio fitosanitario nazionale si articola nel Servizio fitosanitario centrale, nei Servizi fitosanitari regionali per le Regioni a statuto ordinario o speciale, nei Servizi fitosanitari delle Province autonome di Trento e Bolzano, di seguito denominati « Servizi fitosanitari regionali » e nell'Istituto nazionale di riferimento per la protezione delle piante. Il Comitato Fitosanitario Nazionale è l'organo deliberativo tecnico del Servizio Fitosanitario Nazionale. Lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano partecipano all'attuazione delle attività di cui all'articolo 3, secondo i rispettivi ordinamenti e competenze.

Ai sensi dell'articolo 5, il Servizio fitosanitario centrale opera presso il MIPAAF e rappresenta l'autorità unica di coordinamento e vigilanza sull'applicazione delle attività di cui all'articolo 3, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2017/625, nonché l'organo di collegamento ai sensi dell'articolo 103 del regolamento (UE) 2017/625 limitatamente alla protezione delle

piante. Il Servizio fitosanitario centrale dispone di un numero di addetti, adeguatamente qualificati ed esperti, nell'ambito della vigente dotazione organica del MIPAAF per garantire lo svolgimento dei compiti di cui al comma 4, conforme alla dotazione calcolata secondo i parametri di cui all'allegato 1, organizzati nei seguenti ambiti di competenze: predisposizione e adozione degli atti del Comitato fitosanitario nazionale e delle attività di segreteria; funzionamento del Segretariato per le emergenze fitosanitarie; controlli all'importazione; controlli alla produzione e al territorio; controlli all'esportazione; formazione e gli audit; comunicazione; raccordo con le Istituzioni europee ed internazionali. Il MIPAAF comunica ai Servizi fitosanitari regionali il nominativo del responsabile incaricato per le attività di protezione delle piante. Ogni ulteriore modifica deve essere comunicata entro e non oltre 30 giorni dall'avvenimento.

L'articolo 6 prevede che i Servizi fitosanitari regionali sono costituiti presso le Amministrazioni delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano e rappresentano le autorità deputate per l'attuazione sul territorio di competenza delle attività di cui all'articolo 3. I Servizi fitosanitari regionali sono strutture che dispongono di un numero di addetti, adeguatamente qualificati ed esperti, per garantire lo svolgimento dei compiti di propria spettanza. Tale numero è pari almeno alla dotazione minima calcolata secondo i parametri di cui all'allegato 1. Le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano comunicano al Servizio fitosanitario centrale il nominativo del responsabile regionale incaricato per le attività di protezione delle piante. Ogni ulteriore modifica deve essere comunicata entro e non oltre trenta giorni dall'avvenimento.

L'articolo 7 istituisce presso il Servizio fitosanitario centrale e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, il Comitato Fitosanitario Nazionale composto: dal Responsabile del Servizio fitosanitario centrale o suo delegato, con funzioni di Presidente; dai Responsabili dei Servizi fitosanitari regionali o loro delegati; dal Respon-

sabile dell'Istituto Nazionale di riferimento o un suo delegato; da due funzionari, con funzioni di segreteria, dell'Unità per la predisposizione e l'adozione degli atti del Comitato fitosanitario nazionale e delle relative attività di segreteria.

L'articolo 8 qualifica il Centro di ricerca Difesa e Certificazione (CREA-DC), riconosciuto quale laboratorio di riferimento dell'Unione europea per batteri, virus e viroidi, di cui del regolamento (UE) 2019/530, come Istituto di riferimento nazionale per la protezione delle piante, quale organismo scientifico di supporto del Servizio Fitosanitario Nazionale per le attività di protezione delle piante. L'Istituto di riferimento ha le strutture, le dotazioni umane e le conoscenze per svolgere i propri compiti in materia di insetti e acari, funghi e oomiceti, batteri, nematodi, virus e viroidi.

L'articolo 9 istituisce presso il Servizio fitosanitario centrale, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, il Segretariato per le emergenze fitosanitarie che si riunisce almeno ogni tre mesi con la seguente composizione: il responsabile del Servizio fitosanitario centrale o suo delegato, con funzioni di Presidente; l'Unità per il funzionamento del Segretariato per le emergenze fitosanitarie del Servizio fitosanitario centrale; tre responsabili dei Servizi fitosanitari regionali o loro delegati, designati dal Comitato fitosanitario nazionale. Il Segretariato per le emergenze fitosanitarie rappresenta il raccordo tecnico operativo tra il Comitato fitosanitario nazionale e le Unità territoriali di emergenza fitosanitaria.

L'articolo 10 prevede che per ognuna delle emergenze dichiarate dal Comitato fitosanitario nazionale, i Servizi fitosanitari regionali, competenti per il territorio in cui si verifica l'emergenza, istituiscono una Unità territoriale per le emergenze fitosanitarie che dà attuazione al Piano di azione e alle ordinanze del Servizio fitosanitario centrale, secondo gli ordinamenti e le competenze dei partecipanti.

L'articolo 11 prevede che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'esercizio delle rispettive competenze legislative ed amministrative, istituiscono e

disciplinano l'organizzazione del Servizio fitosanitario regionale e assicurano le attività di protezione delle piante nell'ambito dei rispettivi territori, nonché la garanzia dei requisiti di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2017/625.

L'articolo 12 disciplina gli audit interni del Servizio fitosanitario nazionale.

Il Capo III (artt. 13-16) riguarda l'organizzazione della rete laboratoristica nazionale.

L'articolo 13 demanda a un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, la designazione di uno o più laboratori nazionali di riferimento per ogni laboratorio di riferimento dell'Unione europea designato a norma dell'articolo 93 del regolamento (UE) 2017/625.

L'articolo 14 prevede che i Servizi fitosanitari regionali si dotano di laboratori ufficiali e li designano, previa verifica dei requisiti, sentito il Comitato Fitosanitario Nazionale, per l'effettuazione di analisi, prove e diagnosi di laboratorio a partire dai campioni prelevati durante i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali svolte nei territori di propria competenza, e inseriscono i relativi dati nella sezione controlli ufficiali del Sistema informativo per la protezione delle piante (SIPP).

L'articolo 15 rinvia a un provvedimento del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali la definizione delle caratteristiche, gli ambiti di competenza, le strutture e le modalità di riconoscimento dei laboratori per l'autocontrollo a cui gli operatori professionali possono rivolgersi per l'effettuazione di analisi in applicazione del provvedimento in esame.

L'articolo 16 istituisce la Rete Nazionale dei laboratori per la protezione delle piante di cui fanno parte: l'Istituto nazionale di riferimento per la protezione delle piante; i laboratori nazionali di riferimento; i laboratori ufficiali; altri laboratori di ricerca operanti sul territorio nazionale nel settore della protezione delle piante, nonché della ricerca e della sperimentazione agraria, che si impegnano a collaborare con il Servizio fitosanitario nazionale.

Il Capo IV (artt. 17-25) riguarda il personale del Servizio Fitosanitario nazionale.

L'articolo 17 prevede che il personale tecnico che opera presso il Servizio fitosanitario nazionale è iscritto nel Registro nazionale del personale del Servizio fitosanitario nazionale. Il personale del Servizio fitosanitario nazionale ha l'obbligo di riservatezza in merito alle informazioni, ottenute nell'adempimento dei propri doveri in occasione di controlli ufficiali e di altre attività ufficiali, coperte per la loro natura dal segreto professionale conformemente alla legislazione nazionale o dell'Unione europea. Le dotazioni di personale dei Servizi fitosanitari centrale e regionali, definite secondo i parametri di cui all'allegato 1, costituiscono dotazione del personale del Servizio fitosanitario nazionale e vengono rideterminate, almeno ogni tre anni, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione ed il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche sulla base dei risultati degli audit interni del Servizio fitosanitario nazionale, che consentono di valutare le attività di protezione delle piante.

Ulteriori disposizioni riguardano l'Ispettore fitosanitario (art. 18), l'Agente fitosanitario (art. 19), l'Assistente fitosanitario (art. 20) e il Responsabile fitosanitario ufficiale e il Certificatore (art. 21).

L'articolo 22 prevede che i Responsabili fitosanitari ufficiali e i Certificatori, accompagnati dal personale di supporto espressamente incaricato, hanno accesso a tutti i luoghi in cui i vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci oggetto del provvedimento in esame si trovano, in qualsiasi fase della catena di produzione e di commercializzazione, compresi i mezzi utilizzati per il loro trasporto e i magazzini doganali, fatte salve le normative in materia di sicurezza nazionale ed internazionale. I Responsabili fitosanitari ufficiali e i Certificatori sono autorizzati ad effettuare tutte le indagini necessarie per i controlli ufficiali fitosanitari, compresi quelli concernenti i passaporti delle piante ed ogni altro documento rilevante, i sistemi di tracciabilità, le con-

statazioni ufficiali, il prelievo dei campioni e gli accertamenti relativi all'applicazione delle disposizioni del presente decreto, per i quali sono espressamente incaricati dal Servizio fitosanitario competente.

L'articolo 23 disciplina la formazione e l'aggiornamento del personale del Servizio fitosanitario nazionale.

L'articolo 24 prevede l'istituzione, presso il Servizio fitosanitario centrale, del Registro del personale del Servizio fitosanitario nazionale.

L'articolo 25 disciplina il sistema di identificazione del personale del Servizio fitosanitario nazionale.

Il Capo V (artt. 26 e 27) riguarda le attività di sorveglianza degli organismi nocivi sul territorio nazionale.

L'articolo 26 stabilisce che il Servizio fitosanitario centrale, con il supporto dell'Istituto nazionale di riferimento, elabora e tiene aggiornato, per ogni organismo nocivo prioritario di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2019/1702 e per gli organismi nocivi indicati dal Comitato fitosanitario nazionale, un Piano di emergenza contenente informazioni sulle modalità di indagine, sui processi decisionali, sulle responsabilità, sulle procedure e sui protocolli da seguire, nonché sulle risorse minime da mettere a disposizione e sulle procedure volte a rendere disponibili ulteriori risorse nel caso di una presenza ufficialmente confermata o sospetta di detto organismo nocivo. Il Piano di emergenza, redatto conformemente all'articolo 25 del regolamento (UE) 2016/2031, è adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali su parere del Comitato fitosanitario nazionale.

L'articolo 27 prevede che i Servizi fitosanitari regionali, nei territori di propria competenza, effettuano indagini al fine di verificare la presenza di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione europea, di organismi nocivi considerati provvisoriamente come organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione europea, di organismi nocivi prioritari, nonché di altri organismi nocivi delle piante, sulla base di un Programma nazionale di indagine. Il

Servizio fitosanitario centrale, con il supporto dell'Istituto nazionale di riferimento, adotta, su parere del Comitato fitosanitario nazionale, gli obiettivi e i criteri di indagine generali sulla base della valutazione del rischio dei vari organismi nocivi.

Il Capo VI (artt. 28-33) riguarda la gestione delle emergenze fitosanitarie.

L'articolo 28 fa obbligo a chiunque ne venga a conoscenza, compresi gli operatori professionali o altri soggetti privati, gli enti pubblici e privati ed ogni altra istituzione scientifica, di dare immediata comunicazione al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio, della presenza effettiva o sospetta di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione europea, di organismi prioritari nonché di ogni altro organismo nocivo non segnalato precedentemente nel territorio della Repubblica italiana, nonché qualsiasi dato a loro disposizione riguardante un pericolo imminente, comunque prima di divulgare l'informazione o pubblicarla. L'operatore professionale, se del caso, adotta immediatamente le misure cautelative volte ad evitare l'inseguimento e la diffusione dell'organismo nocivo.

L'articolo 29 disciplina la procedura di notifica di ritrovamento di organismi nocivi mentre l'articolo 30 riguarda l'informativa sul ritrovamento di organismi nocivi agli operatori professionali le cui piante, i cui prodotti vegetali o altri oggetti possono esserne colpiti.

L'articolo 31 disciplina le emergenze fitosanitarie. A seguito della conferma del ritrovamento, il Servizio fitosanitario regionale competente indaga senza indugio sull'origine della presenza dell'organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione europea, in particolare se tale presenza può essere messa in relazione a spostamenti di piante, prodotti vegetali o altri oggetti, e sulla possibilità che l'organismo nocivo in questione sia stato diffuso ad altre piante, prodotti vegetali o altri oggetti attraverso tali spostamenti. Il Servizio fitosanitario regionale competente adotta immediatamente le prime misure fitosanitarie urgenti necessarie a eliminare il rischio di diffusione dell'organismo nocivo dalla zona

interessata. Il Servizio fitosanitario regionale competente istituisce un'area delimitata, in cui devono essere adottate le misure di eradicazione dell'organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione europea.

L'articolo 32 disciplina gli interventi di protezione delle piante. I Servizi fitosanitari regionali attuano o fanno attuare, nel territorio di propria competenza, tutte le misure ufficiali ritenute necessarie per la protezione delle piante di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2016/2031. Le misure ufficiali si attuano su tutte le piante e i prodotti vegetali ed ogni altro oggetto per i quali è confermato o sospettato il rischio di introduzione o diffusione di un organismo nocivo. Le misure fitosanitarie sono a carico dei proprietari e conduttori a qualsiasi titolo. Qualora questi non le attuano nei tempi previsti, il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio interviene coattivamente, ponendo i costi a carico degli interessati.

L'articolo 33 disciplina le misure di contrasto degli organismi nocivi da quarantena in applicazione di provvedimenti di emergenza fitosanitaria. Al fine di proteggere l'agricoltura, il territorio, le foreste, il paesaggio e i beni culturali dalla diffusione di organismi nocivi per le piante, le misure fitosanitarie ufficiali di protezione delle piante e ogni altra attività ad esse connessa, ivi compresa la distruzione delle piante contaminate, anche monumentali, disposte da provvedimenti di emergenza fitosanitaria, sono attuate in deroga a ogni disposizione vigente, comprese quelle di natura vincolistica, nei limiti e secondo i criteri indicati nei medesimi provvedimenti di emergenza fitosanitaria. In presenza di misure di emergenza fitosanitaria che prevedono la rimozione delle piante in un dato areale, può essere consentito, caso per caso, di non rimuovere le piante monumentali o di interesse storico se non è accertata la presenza dell'organismo nocivo, fermo restando il rispetto delle ulteriori misure di emergenza.

Il Capo VII (artt. 34-36) riguarda l'istituzione e la gestione del Registro Ufficiale degli Operatori Professionali.

L'articolo 34 istituisce, presso il Servizio fitosanitario centrale, in applicazione dell'articolo 65 del regolamento (UE) 2016/2031, il Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (RUOP) che contiene almeno gli elementi di cui all'articolo 67 del medesimo regolamento.

L'articolo 35 disciplina la registrazione al RUOP mentre l'articolo 36 disciplina la revoca della registrazione al RUOP.

Il Capo VIII (artt. 37-41) concerne il passaporto delle piante.

L'articolo 37 regola la procedura di rilascio dell'autorizzazione all'uso del passaporto delle piante.

L'articolo 38 riguarda i piani di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi. L'operatore autorizzato al rilascio di un passaporto delle piante può predisporre, secondo le linee guida adottate dal Servizio fitosanitario centrale, i Piani di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi di cui all'articolo 91 del regolamento 2016/2031 e li mette a disposizione del Servizio Fitosanitario regionale competente per territorio ove ha sede il centro aziendale, secondo le modalità indicate da quest'ultimo.

Gli articoli 39 e 40 riguardano, rispettivamente, le procedure relative alle ispezioni e alla revoca dell'autorizzazione all'uso del passaporto delle piante nonché i casi e le procedure di annullamento o rimozione del passaporto delle piante.

L'articolo 41 disciplina le procedure di registrazione, autorizzazione e controllo degli operatori professionali che applicano il marchio per il materiale da imballaggio di legno nel territorio dell'Unione.

Il Capo IX (artt. 42-48) disciplina l'attività di controllo ufficiale su organismi nocivi, sulle piante, i prodotti e gli altri oggetti in tutte le loro fasi di produzione nonché sugli operatori professionali.

Le disposizioni in esso contenute riguardano i controlli ufficiali (articolo 42), la delega da parte delle autorità competenti di determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali (articolo 43), la controperizia (articolo 44), i controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri (articolo 45), i posti di controllo frontalieri (articolo 46), il piano di controllo fitosanitario nazionale (arti-

colo 47) nonché i certificati fitosanitari per l'esportazione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti verso Paesi terzi (articolo 48).

Il Capo X, (artt. 49 e 50) disciplina le deroghe applicate a piante, prodotti vegetali e altri oggetti utilizzati a fini di prove ufficiali, scientifici o educativi, sperimentali di selezione varietale o riproduttivi.

Le disposizioni ivi contenute concernono l'autorizzazione temporanea all'introduzione e allo spostamento di piante, prodotti vegetali e altri oggetti utilizzati a fini di prove ufficiali, scientifici o educativi, sperimentali, di selezione varietale o riproduttivi (articolo 49) nonché la designazione delle stazioni di quarantena e delle strutture di confinamento (articolo 50).

Il Capo XI (artt. 51-54) contiene la disciplina relativa al Sistema informatico fitosanitario.

L'articolo 51 istituisce il Sistema informativo per la protezione delle piante (SIPP) dedicato al funzionamento integrato dei meccanismi e degli strumenti attraverso i quali sono elaborati, trattati e scambiati in modo automatico i dati, le informazioni e i documenti relativi alle attività di protezione delle piante e che consente lo scambio di dati e informazioni tra i Servizi fitosanitari regionali ed il Servizio fitosanitario centrale, tra il Servizio fitosanitario nazionale e la Commissione europea e, se del caso, con altre autorità e operatori, nonché di raccogliere e gestire le relazioni periodiche trasmesse dal Servizio fitosanitario nazionale alla Commissione europea. Il SIPP integra, ove possibile, gli attuali sistemi informatici gestiti dalle Amministrazioni centrali e regionali, per lo scambio rapido di dati, informazioni e documenti relativi alle attività di protezione delle piante e fornisce gli opportuni collegamenti tra tali sistemi. Il Servizio fitosanitario nazionale, su indicazione del Comitato fitosanitario nazionale, gestisce nel SIPP i dati, le informazioni e i documenti relativi alle attività di protezione delle piante. Il SIPP è composto dalle seguenti sezioni: controlli ufficiali; sito web.

L'articolo 52 contiene la disciplina relativa alla sezione controlli ufficiali del SIPP, istituita nell'ambito del Sistema informa-

tivo agricolo nazionale (SIAN), la quale consente al Servizio fitosanitario nazionale lo scambio rapido di dati, informazioni e documenti relativi agli operatori professionali, alle piante e ai prodotti delle piante in importazione ed in esportazione, nonché ai controlli ufficiali.

L'articolo 53 disciplina la sezione Sito web del SIPP che consente al Servizio fitosanitario nazionale di condividere al suo interno, e di mettere a disposizione degli operatori professionali e del pubblico, dati, informazioni e documenti relativi alla protezione delle piante, alle piante e ai prodotti delle piante in importazione ed in esportazione, nonché ai controlli ufficiali.

L'articolo 54 riguarda le attività di comunicazione per la protezione delle piante, consistenti nel fornire informazioni, agli operatori professionali e a tutta la cittadinanza, circa la pericolosità degli organismi nocivi delle piante, il rischio della loro diffusione, le emergenze fitosanitarie, gli obblighi e le prescrizioni di legge, gli aspetti tecnici per il contrasto degli organismi nocivi e ogni altra informazione rilevante per la protezione delle piante.

Il Capo XII (artt. 55-57) contiene la disciplina relativa alle sanzioni e le norme finanziarie.

L'articolo 55 reca le sanzioni amministrative che si applicano alle violazioni delle disposizioni contenute nel provvedimento in esame e della normativa nazionale e unionale di settore.

L'articolo 56 introduce la disciplina relativa ai diritti obbligatori per i controlli ufficiali sulle merci e per le altre attività ufficiali relative alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante.

L'articolo 57 istituisce, nello stato di previsione del MIPAAF, il Fondo per la protezione delle piante, con una dotazione annua di 3,5 milioni di euro a decorrere dal 2021, destinato al finanziamento delle attività di protezione delle piante. Esso demanda a un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, su parere del Comitato fitosanitario nazionale, da emanare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, la definizione delle modalità di

utilizzo del fondo, dei criteri di riparto e delle modalità di trasferimento delle risorse da destinare a ciascun Servizio fitosanitario regionale, nonché delle relative attività di verifica. Agli oneri relativi si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea, istituito – dall'articolo 41-bis della L. n. 234/2012 – nello stato di previsione del MEF con una dotazione di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Ai costi derivanti dalla partecipazione dell'Italia alla Organizzazione europea e mediterranea di protezione delle piante (EPPO) e alle relative attività che sono sviluppate nel suo ambito è data copertura mediante uno stanziamento pari a 460.000 euro per il 2021 e uno stanziamento annuo di 160.000 euro a partire dal 2022, a valere sul nuovo Fondo per la protezione delle piante.

Il Capo XIII (artt. 58 e 59) contiene le norme transitorie e finali.

In particolare, il comma 1 dell'articolo 58 prevede che, fino all'adozione dei provvedimenti attuativi previsti dallo schema di decreto in esame, continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti, se non in contrasto con la normativa europea vigente. Al riguardo, segnalo che l'analisi tecnico-normativa, parte III, 7), elenca i provvedimenti attuativi dei quali lo schema di decreto prevede l'emanazione.

Infine, l'articolo 59 abroga il decreto legislativo n. 214 del 2005 recante « *Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali* ».

In conclusione, sottolinea come il tema della protezione delle piante dagli organismi nocivi rappresenti, insieme a quello dei cambiamenti climatici, una delle principali questioni delle quali la Commissione si è più volte occupata, anche attraverso lo svolgimento di atti di sindacato ispettivo e l'approvazione di atti d'indirizzo. Ricorda, a tal proposito, che la Commissione nella precedente Legislatura ha approvato all'unanimità la risoluzione n. 8-00212 in materia di contrasto alle fitopatie nella quale

si rimarcava, tra l'altro, l'importanza di provvedere all'adeguamento della normativa nazionale a quella europea e di predisporre, in raccordo con le Regioni, efficaci interventi di lotta agli organismi nocivi, questioni sulle quali interviene ora il provvedimento in oggetto.

Invita quindi i colleghi a fargli pervenire i rilievi che ritengano opportuni manifestando la sua ampia disponibilità a tenerne conto nel predisporre la proposta di parere sullo schema di decreto in esame.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.40.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 18 novembre 2020. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA. – Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe L'Abbate.

La seduta comincia alle 14.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

5-05018 Ciaburro: Iniziative a tutela dei prodotti « Made in Italy ».

Monica CIABURRO (FDI) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Giuseppe L'ABBATE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Monica CIABURRO (FDI), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta resa dal rappresentante del Governo. Rammenta come il fenomeno dell'*Italian Sounding* sia particolarmente incoraggiato dalla difficoltà di reperimento di determinati pro-

dotti italiani sui mercati esteri, inducendo i consumatori ad affidarsi ad etichette di prodotti ad imitazione italiana. Rammenta che, nel caso del trattato oggetto dell'atto di sindacato ispettivo in discussione, solo le seguenti denominazioni, per quanto attiene ai formaggi, sono state annoverate: Asiago, Fontina, Gorgonzola, Grana Padano, Parmigiano Reggiano, Pecorino Romano, Sardo e Toscano, Provolone e Taleggio. Sottolinea che, in totale, l'Italia ha 52 formaggi a denominazione di origine protetta (DOP/IGP), i quali, in gran parte, non sono presenti nella lista di prodotti tutelati dall'accordo tra Unione europea e Cina, come, ad esempio, il Robiola di Roccaverano, il Murazzano, l'Ossolano e il Raschera, tutti eccellenze DOP del Piemonte. Evidenzia che, nel caso di queste produzioni, è opportuno ricordare che la crisi da COVID-19, con la chiusura dei canali HoReCa, ha comportato ad un incremento delle quantità di prodotto invendute, con enormi danni conseguenti per l'intero comparto: basti pensare che nel caso del Castelmagno DOP e del Robiola di Roccaverano DOP si registrano perdite rispettivamente di 40.000 e 20.000 euro a settimana. Osserva come, di converso, questo fenomeno non può che ridurre la presenza sul mercato estero dei prodotti italiani maggiormente tipici, più lontani dalle produzioni industriali, favorendo la presenza e la scelta di imitazioni e alimentando il fenomeno dell'*Italian Sounding*. Ricorda che non è un caso che l'*Italian Sounding*, nel mondo valga – indotto incluso – oltre 100 miliardi di euro, con un aumento record negli ultimi anni, con almeno 600 prodotti italiani imitati nei mercati asiatici. Alla luce delle già evidenti difficoltà affrontate dal comparto, ritiene che non sia da Paese responsabile come l'Italia e non è da Ente sovranazionale ambizioso come l'Unione europea trattare con Paesi noti per i maggiori livelli di contraffazione come la Repubblica Popolare Cinese, senza prevedere adeguate misure sanzionatorie. Ritiene altresì ancora più umiliante che non si colga l'opportunità costituita da accordi internazionali di così ampio respiro per sanzionare ed arginare la crescente imitazione di prodotti italiani

e che questi accordi vengano stipulati con un Paese che non rispetta in alcun modo gli stessi disciplinari vigenti in Unione europea, né tantomeno gli stessi regimi di tutela e salvaguardia del mondo del lavoro e della qualità delle produzioni agroalimentari.

5-05019 Loss: Sulle modalità di assunzione di personale dipendente da parte dei Centri di assistenza agricola.

Martina LOSS (LEGA), illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Giuseppe L'ABBATE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Martina LOSS (LEGA), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta resa dal rappresentante del Governo. Evidenziando come la questione sia stata prospettata anche presso l'altro ramo del Parlamento, ritiene, in primo luogo, che la struttura dei Centri di assistenza agricola non possa essere rafforzata, ove gli stessi vengano privati dell'apporto di importanti figure professionali, che soddisfano *ex ante* requisiti di competenza ed onorabilità, essendo iscritti ad ordini o collegi. Non comprende, inoltre, come un lavoratore dipendente, al quale non è nemmeno richiesto il possesso di uno specifico titolo di studio o il superamento di un'esame di Stato, possa essere ritenuto più idoneo di un libero professionista iscritto ad un albo, come tale dotato di un'assicurazione professionale e soggetto al controllo dei consigli di disciplina, oltre che ad una formazione obbligatoria permanente. Rammenta, infine, che, contrariamente a quanto asserito dal sottosegretario, che ha dichiarato che non sarebbero state assunte sull'argomento iniziative parlamentari, il suo gruppo ha presentato specifiche proposte emendative che non sono state accolte. Ribadisce, quindi, in tale ambito, l'impegno del suo gruppo perché venga reso un servizio più efficiente alle aziende agricole.

5-05020 Gagnarli: Iniziative a sostegno delle imprese agricole e agroalimentari italiane danneggiate dalla crisi epidemiologica in corso.

Gianpaolo CASSESE (M5S), in qualità di cofirmatario, illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Giuseppe L'ABBATE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Gianpaolo CASSESE (M5S), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta fornita dal sottosegretario.

In particolare, ritiene che quanto ha illustrato il sottosegretario, soprattutto in merito alle iniziative su cui il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è al lavoro per sostenere il comparto, appaia rassicurante. Osserva come sia evidente l'impegno del Ministero per garantire l'accesso al credito delle imprese agricole, che per tutto il periodo emergenziale, non hanno mai fatto mancare i propri prodotti sulla tavola degli italiani, svolgendo un ruolo quasi sociale.

Nel rilevare come il Governo abbia adeguatamente risposto alle esigenze del comparto agricolo, richiama, in particolare, gli interventi che hanno garantito la liquidità necessaria alle imprese, come gli strumenti messi in campo attraverso l'Ismea, nonché misure come il pegno rotativo su prodotti Dop e Igp o l'accesso al Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese, necessarie per dare la possibilità alle aziende agricole di investire sul futuro, creando innovazione e valore aggiunto.

Nel rammentare che tali strumenti sono volti a consentire finanziamenti di lungo periodo, evidenzia il ruolo attivo del Parlamento nel proseguire in direzione di tali obiettivi. Auspica, in conclusione, l'apertura di una nuova stagione per il settore agricolo, al quale è indispensabile garantire una concreta prospettiva di rilancio a seguito della crisi determinata dalla pandemia da Covid-19.

5-05021 Anna Lisa Baroni: Iniziative a sostegno del prezzo delle carni suine.

Anna Lisa BARONI (FI) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Giuseppe L'ABBATE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Anna Lisa BARONI (FI), pur riconoscendo come il Governo abbia adottato alcune misure per intervenire sulla questione prospettata nel suo atto di sindacato ispettivo, ritiene, tuttavia, che gli interventi messi in atto siano ampiamente insufficienti. A tale riguardo, rileva l'opportunità che il Ministro convochi con urgenza un tavolo, coinvolgendo gli tutti gli attori della filiera produttiva interessata; ciò al fine di tener fermo il prezzo delle carni suine, in misura sufficiente a coprire, quanto meno, i costi di produzione. Nel ricordare la sua provenienza dalla città di Mantova, per la quale la produzione di carne suina rappresenta una tradizione d'eccellenza, richiama, inoltre, l'attenzione sulla necessità che, in sede europea, sia valutata la possibilità di

adottare misure quali la riduzione del parco scrofe e la destinazione di adeguate risorse per le vaccinazioni contro la peste suina. Ciò premesso, si dichiara insoddisfatta della risposta resa dal rappresentante del Governo.

Filippo GALLINELLA, presidente, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 18 novembre 2020.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti della Federazione italiana sport equestri (FISE) e dell'Associazione italiana Appaloosa, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2531 Gadda, recante disciplina dell'ippicoltura e delega al Governo per l'adozione di disposizioni volte allo sviluppo del settore.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15 alle 16.

ALLEGATO 1

5-05018 Ciaburro: Iniziative a tutela dei prodotti « Made in Italy ».**TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, Onorevoli colleghi,

come indicato dagli interroganti, il 14 settembre 2020, in forma virtuale a causa delle conseguenze dell'emergenza COVID, si è tenuta la cerimonia di firma dell'Accordo fra UE e Cina per la reciproca registrazione e protezione delle indicazioni geografiche.

L'Accordo è il primo in ordine di tempo in materia di Proprietà Intellettuale con il Paese asiatico e permetterà, una volta entrato in vigore con il voto favorevole del Parlamento europeo e di quello cinese, di poter avere uno strumento efficace di tutela delle indicazioni geografiche originarie degli Stati membri dell'UE in quel Paese. Le Indicazioni geografiche sono registrate e, conseguentemente protette sia nella versione in caratteri latini che traslitterati in ideogrammi cinesi.

L'Accordo permetterà di registrare reciprocamente, al momento della sua entrata in vigore, 100 indicazioni geografiche, aumentate dopo 4 anni da detta data, seguendo sempre l'approccio dello stesso numero di IIGG. Successivamente, se le Parti contraenti converranno, si potrà ulteriormente incrementare l'ampiezza delle liste allegate, per la reciproca protezione.

Rilevo inoltre che le indicazioni geografiche – declinate dai Regolamenti dell'UE come DOP e IGP – sono un diritto di proprietà intellettuale, riconosciuto a livello multilaterale dall'Accordo TRIPs (aspetti commerciali connessi ai diritti di proprietà intellettuale) nel quadro dell'istituzione dell'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC), dall'Accordo di Lisbona sulla protezione delle denominazioni di origine del 1958 e dall'Atto di Ginevra di detto Accordo, entrato in vigore il 26 febbraio 2020.

Ricordo poi che l'utilizzo di parole, segni, immagini, elementi grafici che richiamano l'Italia o parti di essa nell'etichettatura, nella presentazione e pubblicità di prodotti concerne le pratiche commerciali e, nel caso di Paesi terzi all'UE, dipende dalla relativa legislazione vigente ove esistente, dall'interpretazione delle norme e dalle modalità della loro applicazione da parte delle competenti autorità locali, nel rispetto del principio di territorialità che ciascuna giurisdizione possiede.

Ciò posto, mi preme evidenziare che la tutela dei nostri prodotti agroalimentari, in modo particolare di quelli più rappresentativi come i prodotti con indicazione geografica, è una delle priorità che il Governo intende perseguire non solo a sostegno dei comparti produttivi, ma anche a vantaggio dei consumatori che, attraverso un'etichettatura corretta e trasparente, possono operare una scelta consapevole.

Sostenere i comparti agroalimentari significa anche agevolare le esportazioni, nel rispetto di tutte le disposizioni.

In quest'ottica, la Cina rappresenta una destinazione di grande interesse per l'agroalimentare italiano e siamo determinati a lavorare per consentire l'accesso al mercato cinese a sempre più produzioni d'eccellenza.

In tal senso, l'Accordo Ue-Cina sulle indicazioni Geografiche, concluso dopo 10 anni di negoziati con l'individuazione, per ciascuna parte, di 100 Indicazioni geografiche cui assegnare un elevato livello di protezione assicurando la tutela da imitazioni o pratiche sleali, rappresenta un successo per entrambe le Parti ed una grande opportunità per lo sviluppo delle nostre aree rurali per presentare e valorizzare, anche all'estero, il meglio della propria produzione.

Ai nostri consumatori offriamo così garanzie sull'origine e la qualità dei prodotti, proteggendo dalle numerose contraffazioni che dilagano nel mercato agro-alimentare. Ma il successo di ogni Intesa risiede nella sua attuazione. In questo senso la protezione delle indicazioni geografiche dovrà riguardare il mercato reale e soprattutto il sempre più fiorente mercato *on line*.

A questo proposito ricordo l'efficace collaborazione tra Alibaba e l'ispettorato per la qualità e la repressione delle frodi ICQRF, giunta ormai al quarto anno di operatività, importante anche per il coinvolgimento ita-

liano nel Comitato consultivo sulla proprietà intellettuale lanciato dalla piattaforma commerciale cinese per le piccole e medie imprese.

L'Italia è l'unico Paese europeo che ha già registrato nelle piattaforme del gruppo Alibaba tutti i 26 prodotti DOP/IGP ricompresi nell'accordo stesso e per noi è fondamentale che la tutela dei nostri prodotti includa tutti i livelli dei « domini » *web*.

Assicuro l'onorevole interrogante che sarà nostra cura continuare a seguire la tematica con estrema attenzione con l'intento di garantire sempre i nostri prodotti.

ALLEGATO 2

5-05019 Loss: Sulle modalità di assunzione di personale dipendente da parte dei Centri di assistenza agricola.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, Onorevoli deputati,

ritengo opportuno, preliminarmente, ricordare che Agea, in qualità di Organismo Pagatore, per l'esercizio delle sue funzioni, si avvale di altri organismi all'uopo delegati, mediante la conclusione di un accordo scritto che specifichi i compiti delegati e ne detti la disciplina.

La convenzione, al momento, è stata approvata con delibera del direttore di AGEA su proposta del direttore dell'organismo pagatore, la bozza di convenzione è stata pubblicata sul sito dell'Agenzia ed è stata poi inviata dall'organismo pagatore Agea a ciascuno dei Centri di Assistenza Agricola interessati una nota con la quale si invitano alla sottoscrizione entro il 20 novembre p.v.

Nelle attività di predisposizione del testo l'Amministrazione ha esaminato e valutato tutte le osservazioni pervenute e ha accolto quelle ritenute coerenti con le finalità che la convenzione si propone di perseguire, modificando conseguentemente lo schema di convenzione originario e con riferimento specifico alla previsione di cui all'articolo 4, comma 3, è stata inserita nello schema di convenzione una differente gradualità, anche in relazione all'attuale situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19.

Inoltre, per garantire il contraddittorio sul contenuto della convenzione e valutare ulteriori modifiche al testo convenzionale, l'Agea ha proseguito il confronto con i CAA interlocutori inviando loro nel mese di maggio una nuova bozza aggiornata dello schema di convenzione che tiene conto degli approfondimenti svolti.

Nell'ambito di detto confronto, AGEA ha provveduto a convocare anche gli Ordini di categoria dei liberi professionisti, più per

una sentita questione di correttezza relativa ai rapporti istituzionali, al fine di garantire un adeguato contraddittorio, che per uno specifico obbligo, non essendo tecnicamente tali Ordini e Collegi parti della stipulanda convenzione con i CAA interessati.

Negli incontri del 15 e del 19 maggio, in cui i rappresentanti degli Ordini e dei Collegi professionali, hanno potuto rappresentare le proprie ragioni, AGEA ha chiarito direttamente ai rappresentanti dei liberi professionisti che le scelte operate – lungi da disistima o mancato apprezzamento della categoria - discendono esclusivamente: dalla necessità di salvaguardare l'integrità del sistema SIAN – che, come è noto, è una struttura pubblica attraverso la quale l'AGEA eroga più di 5 miliardi di euro all'anno – e, nel contempo, dalla necessità di attuare forme di controllo e vigilanza più penetranti ed efficaci sulle funzioni delegate.

AGEA ha evidenziato altresì che la previsione di cui all'articolo 4 si inquadra nel processo di rafforzamento della struttura dell'Organismo pagatore, che coinvolge anche l'efficientamento dei CAA e, in generale, delle strutture dei soggetti delegati.

È importante sottolineare che tale disposizione riguarda l'organizzazione dei CAA limitatamente agli operatori abilitati ad accedere al SIAN, di modo che AGEA interviene solo sull'organizzazione delle attività connesse all'esercizio delle funzioni pubbliche delegate, non ingerendosi nell'organizzazione delle diverse attività di natura privatistica da parte del CAA, nell'ambito delle quali non è escluso l'apporto della categoria dei liberi professionisti.

La costituzione di un rapporto di lavoro appare la misura organizzativa più adeguata al raggiungimento degli obiettivi so-

pra specificati, scelta discrezionale questa, operata dall'Agea in forza dell'autonomia di cui istituzionalmente è dotata, coerente con il quadro normativo di riferimento.

In ragione della disponibilità manifestata dall'AGEA in sede di incontro a valutare eventuali proposte alternative – nel rispetto degli obiettivi perseguiti dall'Amministrazione, apertamente palesati all'apertura della riunione – gli Ordini presenti hanno fatto pervenire congiuntamente una proposta integrativa, formalizzata ad AGEA in data 18 maggio.

Tuttavia, le proposte degli Ordini e dei Collegi – in parte dirette al mero mantenimento dello *status quo* ed in parte neanche compatibili con le norme sul riconoscimento dei CAA che, per quanto attiene la qualifica degli operatori, non impongono l'iscrizione ad albi professionali – non potevano essere introdotte con un atto amministrativo, non sono state ritenute coerenti con le finalità delle modifiche convenzionali illustrate, di cui peraltro erano stati resi pienamente consapevoli.

Tali finalità, lo si ribadisce, attengono al rafforzamento della struttura complessiva dell'organizzazione amministrativa dell'erogazione degli aiuti agricoli comunitari, che vede nei CAA degli attori fondamentali sia per il supporto agli Organismi pagatori in virtù delle competenze ad essi delegate, sia per gli agricoltori di cui essi sono mandatarî.

La capacità di ricostruire la catena delle responsabilità assume, in tale contesto, un rilievo importante proprio in considerazione della natura pubblica delle funzioni svolte. E in questa luce che va inquadrata la previsione convenzionale diretta ad assicurare che, con la necessaria gradualità, gli operatori dei CAA abilitati all'utilizzo del SIAN siano inquadrati dai CAA stessi in un rapporto di lavoro dipendente.

In questa prospettiva, il rilievo dell'interrogante sulla mancata previsione della possibilità che il rapporto di lavoro possa essere a tempo determinato non appare dirimente, l'Organismo pagatore AGEA non ha ritenuto di doversi spingere sino a definire le tipologie di contratti di lavoro che i CAA potranno adottare, il che non signi-

fica che il rapporto di lavoro dipendente a tempo parziale sia escluso, essendo al contrario applicabili tutte le condizioni previste dal contratto di lavoro applicabile al settore specifico con l'unica condizione che per tutto il tempo in cui un operatore abbia le credenziali per l'accesso al SIAN, egli sia coperto da un rapporto di lavoro dipendente con il proprio CAA.

Nell'incontro dello scorso 19 maggio con i CAA, parti contraenti e diretti interlocutori dell'AGEA, – nella quale ciascuno di loro ha avuto modo di esporre le proprie ragioni, con riferimento alle proposte di modifiche suggerite dai Professionisti – i CAA maggiormente rappresentativi hanno manifestato la loro contrarietà alle proposte.

A conclusione dell'incontro l'AGEA, ribadendo le motivazioni delle proprie scelte, si è resa disponibile a valutare le ulteriori proposte migliorative del testo oggetto di confronto – purché in linea con le priorità perseguite di riorganizzazione delle strutture delegate e di integrità del SIAN – e i CAA hanno formalizzato ulteriori proposte che sono state esaminate da parte dell'Agenzia, con accoglimento di tutte le proposte ritenute migliorative del testo e coerenti con le finalità fin qua evidenziate.

Premesso quanto sopra, ritengo opportuno far presente che sulla questione si è già comunque espressa l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nel parere reso, lo scorso 20 aprile, su richiesta di Agea.

In particolare detta Autorità, concludendo per la piena conformità della clausola convenzionale contestata (lasciando essa inalterata la facoltà dei CAA di avvalersi di collaboratori esterni, fatto salvo che per le attività connesse all'utilizzo del SIAN) l'ha ritenuta, dal punto di vista della tutela della concorrenza, giustificata e proporzionata in relazione alle esigenze di salvaguardia dell'integrità della banca dati SIAN.

Inoltre, sull'argomento, il Parlamento – svolte due audizioni nelle competenti Commissioni di Camera e Senato e, ascoltate le risposte alle interrogazioni e agli atti ispettivi presentati – non ha ritenuto di dovere

assumere iniziative parlamentari, anche in sede legislativa.

Quindi, concludendo, si ribadisce che la convenzione in questione è stata a lungo esaminata e discussa dall'AGEA con tutte le parti interessate, inclusi gli Ordini ed i Collegi professionali, ancorché estranei alla stipula della convenzione.

Il contraddittorio è stato assicurato in tutte le forme possibili, tanto è vero che, a parte poche eccezioni, si può affermare che il testo è stato condiviso dai Centri di

Assistenza Agricoli, alcuni dei quali - a riprova di ciò - hanno già provveduto a inviare all'AGEA il testo sottoscritto digitalmente per accettazione, e molti altri hanno informato l'Agenzia che si accingono a farlo.

Attualmente circa un terzo del totale dei fascicoli gestiti da Agea sono coperti da convenzioni già sottoscritte dai CAA, a tale proposito qualsiasi intervento che avvenga su un contratto sottoscritto potrebbe determinare un danno per l'amministrazione.

ALLEGATO 3

5-05020 Gagnarli: Iniziative a sostegno delle imprese agricole e agro-alimentari italiane danneggiate dalla crisi epidemiologica in corso.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, Onorevoli deputate e deputati,

intendo rassicurare gli Interroganti sul massimo impegno costantemente profuso da questo Ministero per difendere, sostenere e promuovere a livello nazionale ed europeo il patrimonio agricolo e agroalimentare italiano in tutte le sue declinazioni. Questo è stato e continua ad essere un obiettivo principale, tanto più a fronte dell'aggravarsi dell'emergenza sanitaria che sta producendo gravi danni all'intero sistema economico italiano, europeo e mondiale.

L'obiettivo di salvaguardare i comparti agricolo e agroalimentare ha comportato l'esigenza di apprestare misure adeguate per gestire la crisi, per contenere i danni su quelle imprese che con grandi sacrifici si sono adeguate alle stringenti misure che il contenimento del Covid 19 impone.

È per questo che nel decreto-legge sui ristori le principali categorie che vengono sostenute sono quelle dell'Horeca e le imprese agricole e agroalimentari, che con la riduzione delle attività di ristorazione vedono indebolirsi un canale che è la destinazione finale di circa il 30 per cento della produzione nazionale.

I ristori a fondo perduto rappresentano solo una prima, parziale e indispensabile risposta.

Oltre poi al decreto per l'attuazione del *bonus* filiera ristorazione – che sblocca 600 milioni di euro di aiuti alle attività che hanno acquistato prodotti agricoli e agroalimentari – ritengo opportuno ricordare inoltre che già dallo scorso marzo abbiamo messo in campo come Ministero delle politiche agricole e come Governo interventi per oltre 2 miliardi di euro a favore del

settore, utili a dare liquidità e sostegno a imprese fortemente colpite.

In particolare, appaiono fondamentali nell'ambito del Decreto Rilancio le risorse pari a 426 milioni di euro che sono state destinate all'esonero per i primi sei mesi del 2020 dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori di lavoro di molte filiere agricole.

A ciò si aggiungono i 90 milioni di euro riservati all'istituzione di un Fondo emergenziale espressamente preconstituito a supporto del settore zootecnico, il rifinanziamento di 30 milioni di euro per uno strumento importante come quello della cambiale agraria, per consentire liquidità alle imprese che operano nel settore agricolo, dell'agriturismo e della pesca, beneficiando di credito immediato da parte di Ismea attraverso prestiti fino a 30 mila euro, a tasso zero e con limitatissime procedure burocratiche.

Con gli interventi normativi dedicati a fronteggiare l'emergenza COVID, il Mipaaf ha provveduto a sostenere le azioni di finanziamento per le imprese agricole di Ismea con uno stanziamento complessivo di 350 milioni. A ciò si aggiungono, con il Decreto Agosto (articolo 64), 200 milioni per il 2023, 165 milioni per il 2024 e 100 milioni per il 2025. A far tempo dall'aprile 2020, l'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare ha attivato gli strumenti emergenziali di garanzia in conformità con quanto previsto dalla normativa nazionale e dell'Unione; in particolare le coperture previste per i finanziamenti cui alle lettere *c*), *e*), *p*) ed *m*) del comma 1, articolo 13 del cosiddetto decreto Liquidità. Per quanto attiene alla lettera *m*), finanziamenti per liquidità immediata fino a 30 mila euro con copertura 100 per cento automatica dello Stato, alla data odierna

sono state fornite garanzie a oltre 32 mila aziende per oltre 625 milioni di euro. Per quanto attiene alle lettere *c*), *e*) e *p*), che riguardano finanziamenti per liquidità ed investimenti, rinegoziazione del debito e consolidamento di passività onerose, sono state istruite oltre 800 domande per più di 200 milioni di euro. In questi casi, le percentuali di garanzia variano dall'80 per cento al 90 per cento a seconda della finalità del finanziamento e conseguentemente della specifica tipologia di garanzia attivata. L'esposizione nei confronti del sistema per il credito all'agricoltura con riferimento alla strumentazione COVID si attesta, al momento, attorno a oltre 800 milioni di euro per oltre 33 mila imprese.

Inoltre, sempre con gli stessi provvedimenti normativi per fronteggiare l'emergenza COVID abbiamo concesso l'accesso diretto al Fondo di Garanzia gestito da Mediocredito Centrale alle imprese agricole, della pesca, dell'acquacoltura e della silvicoltura. Lo strumento è divenuto operativo dal 20 luglio scorso e, in appena quattro mesi, è riuscito a garantire quasi 905 milioni di euro di impieghi alle aziende per un totale di 7.149 operazioni andate a buon fine. Di questi, appena 83,5 milioni di euro hanno riguardato operazioni di cui alla lettera *m*) relative a finanziamenti pari a 30.000 euro configurandosi, pertanto, un forte interesse per operazioni finalizzate

agli investimenti. I maggiori risultati sono stati sinora raggiunti in Regioni quali il Veneto (130 milioni di euro), la Toscana (120 milioni di euro), la Lombardia (103 milioni di euro), la Sicilia (84 milioni di euro), l'Emilia-Romagna (84 milioni di euro), il Piemonte (65 milioni di euro) e la Puglia (55 milioni di euro). È interesse del Mipaaf promuovere una maggiore diffusione dello strumento su tutto il territorio nazionale nonché intercedere con ABI, l'Associazione Bancaria Italiana, per far sì che lo strumento trovi accoglimento in più istituti bancari possibili.

Per quanto attiene poi specificatamente al Decreto Mipaaf del 23 luglio 2020 sulla costituzione del pegno rotativo su prodotti agroalimentari DOP e IGP, l'Amministrazione sta attivando le attività necessarie per renderlo operativo, rendendo accessibile il sistema SIAN – il sistema informativo unificato di servizi del comparto agricolo, agroalimentare e forestale messo a disposizione dal MIPAAF – per gli operatori e le banche che intendano utilizzare questo strumento.

Il SIAN sarà operativo in tal senso entro la fine del mese di novembre p.v.

Queste sono azioni concrete, finalizzate a dare risposte concrete alle aspettative e ai problemi di comparti di tale rilevanza come quello agricolo e agroalimentare per arginare le conseguenze negative della più terribile crisi degli ultimi decenni.

ALLEGATO 4

5-05021 Anna Lisa Baroni: Iniziative a sostegno del prezzo delle carni suine.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Mi preme anzitutto rilevare che, alla luce del forte rischio di introduzione della PSA in Italia, anche se il problema non è di stretta competenza agricola, in accordo con il Ministro della salute la Ministra Bellanova ha deciso di proporre un decreto-legge per l'adozione di un Piano nazionale, come sommatoria di piani regionali di gestione e controllo delle popolazioni di cinghiali, con le finalità di prevenire la diffusione della peste suina.

La bozza di norma proposta non introduce nuove forme di contenimento, ma la semplice applicazione, in via preventiva, delle disposizioni che esistono già, con l'obiettivo di ridurre il rischio contagio che, per la particolare conformazione del nostro territorio, creerebbe un problema impossibile gestire.

Ciò posto, riguardo alle disposizioni del decreto interministeriale del 6 agosto 2020 citato dall'interrogante, rilevo che l'articolo 7 comma 2 dispone espressamente che «I prodotti di cui all'articolo 2, che non soddisfano i requisiti di cui al presente decreto, immessi sul mercato o etichettati prima dell'entrata in vigore dello stesso, possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte o, comunque, entro il termine di conservazione previsto in etichetta».

Pertanto confermo che tale tipo di commercializzazione dei prodotti già etichettati con etichette non conformi può essere praticata fino ad esaurimento delle scorte.

Comunico intanto che, con una circolare diramata dal Ministero dello sviluppo economico, l'entrata in vigore di tale decreto è stata posticipata al 31 gennaio 2021. Questo a seguito delle richieste da parte del mondo produttivo della trasformazione per adeguare gli stabilimenti e quindi i macchinari delle etichettature.

Riguardo al sostegno del settore suinicolo rilevo che il decreto ministeriale 23 luglio 2020 n. 9021200 «Filiere zootecniche in crisi», recante l'istituzione del «Fondo emergenziale per le filiere in crisi», prevede risorse pari a 30 milioni di euro per la filiera in questione.

A queste vanno sommati gli interventi di decontribuzione previsti nel decreto rilancio che hanno stanziato 426 milioni di euro (e tra le filiere beneficiarie c'è anche l'allevamento), l'intervento di fondo perduto sempre previsto nel decreto rilancio, la decontribuzione prevista nel decreto ristori per il mese di novembre, la decontribuzione prevista nel decreto ristori *bis* per il mese di dicembre, tutte le misure di agevolazione di accesso al credito messe in piedi tramite le garanzie Ismea e fondo di garanzia, la cambiale agraria; quindi, una serie di misure che da quando è scoppiata l'emergenza coronavirus il Governo ha messo in atto e, tra i beneficiari, c'è anche questo tipo di allevamento.

In più il Governo sta lavorando anche su dei ristori che saranno introdotti nei prossimi provvedimenti e riguarderanno il calo del fatturato, non più su un mese come era stato fatto nel decreto rilancio ad inizio pandemia, quindi calo del fatturato aprile su aprile, ma sul periodo più ampio, quasi su tutto l'anno, in modo da calibrare ancora meglio gli aiuti verso quelle imprese che hanno effettivamente subito i cali di fatturato a causa della pandemia.

Evidenzio infine che l'attività svolta dalle Commissioni uniche nazionali relativamente al settore (in particolare Cun Suini, Cun Suinetti e Cun Tagli) costituisce uno strumento di riferimento nazionale per facilitare e garantire la formulazione, in modo regolamentato e trasparente, dei prezzi indicativi e la relativa tendenza di mercato.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	384
DL 125/2020: Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020. C. 2779 Governo (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	384
DL 150/2020: Misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario. C. 2772 Governo (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	389

SEDE CONSULTIVA:

DL 125/2020: Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020. C. 2779 Governo (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>) .	391
DL 150/2020: Misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario. C. 2772 Governo (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Nulla osta</i>)	392
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	392

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 18 novembre 2020. — Presidenza della vicepresidente Emanuela ROSSINI.

La seduta comincia alle 11.

Variazione nella composizione della Commissione.

Emanuela ROSSINI (MISTO-MIN.LING.), presidente, avverte che, per il gruppo Lega, è entrato a far parte della Commissione il deputato Maurizio Lucentini, mentre ha cessato di farne parte il deputato Giuseppe Paolin.

DL 125/2020: Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020.

C. 2779 Governo.

(Parere alla XII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Francesca GALIZIA (M5S), relatrice, ricorda che la Commissione è oggi chiamata a esaminare il decreto-legge n. 125 del 2020, che introduce misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di

emergenza epidemiologica da Covid-19 – deliberata dal Consiglio dei ministri nella seduta del 7 ottobre 2020 – e per la continuità operativa del sistema di allerta Covid, nonché ai fini dell’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020 concernente l’inserimento del SARS-CoV-2 nell’elenco degli agenti biologici di cui è noto che possono causare malattie infettive nell’uomo. Fa presente che ulteriori materie, inerenti disposizioni in merito alla riscossione e al differimento di consultazioni elettorali per il 2020, sono confluite nel provvedimento per il recepimento nel testo in esame, operato con le modifiche apportate al Senato, dei decreti legge nn. 129 e 148 del 2020, contestualmente abrogati con salvaguardia dell’efficacia degli effetti prodottisi nel periodo di vigenza dei decreti stessi.

Sottolinea che il provvedimento in esame contiene alcune disposizioni di interesse per la Commissione, che spaziano dal campo sanitario (in particolare gli articoli 2 e 4) a quello del mercato delle comunicazioni (articolo 4-*bis*) e a quello della sperimentazione dell’uso di nuove tecnologie nei servizi e nei prodotti finanziari, creditizi e assicurativi (articolo 1, comma 4-*undecies*).

Per quanto riguarda il tema sanitario, ricorda in via preliminare che l’esigenza di rafforzare il ruolo dell’Europa nell’azione di protezione sanitaria dei cittadini è stata evidenziata dalla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel suo primo discorso sullo stato dell’Unione, tenuto nello scorso mese di settembre, nel quale ha menzionato alcune iniziative europee proposte a tal fine, tra cui il programma *EU4Health*, che prevede finanziamenti per interventi nel settore sanitario, un’Agenzia europea per i medicinali, un Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, un’Agenzia europea per ricerca e sviluppo avanzati in campo biomedico e, in ultimo, l’organizzazione di un vertice globale sulla sanità, da tenersi in Italia.

Osserva che il provvedimento in esame si inquadra in tale cornice, prevedendo in particolare disposizioni volte a coordinare le iniziative di protezione dal virus Sars-

Cov-2 assunte a livello nazionale con quelle degli altri paesi europei.

In particolare, l’articolo 2, oltre a prorogare fino alla cessazione delle esigenze anche transfrontaliere di protezione dal virus, e comunque fino al 31 dicembre 2021, l’operatività del sistema di allerta Covid-19, di cui al decreto-legge n. 28 del 2020 – anche consentendo, a tal fine, ai dipendenti pubblici e privati l’uso dei propri dispositivi telematici e telefonici durante l’orario di lavoro – prevede, previa valutazione dell’impatto sulla protezione dei dati personali, l’interoperabilità dell’applicazione « Immuni » con le piattaforme che operano, con le medesime finalità, nel territorio dell’Unione europea, in linea con le raccomandazioni della Commissione europea.

A tale riguardo, ricorda gli orientamenti e le iniziative assunti in sede europea sui sistemi di tracciabilità, tra cui, in primo luogo, la raccomandazione (UE) 2020/518, della Commissione europea, dell’8 aprile 2020, « relativa a un pacchetto di strumenti comuni dell’Unione per l’uso della tecnologia e dei dati al fine di contrastare la crisi Covid-19 e uscirne, in particolare per quanto riguarda le applicazioni mobili e l’uso di dati anonimizzati sulla mobilità », in cui la Commissione ha indicato l’obiettivo di sviluppare un approccio europeo comune per lo sviluppo degli strumenti in oggetto, con riguardo anche alla interoperabilità transfrontaliera delle applicazioni mobili.

Successivamente, la Commissione europea ha adottato il 17 aprile 2020 la comunicazione recante « Orientamenti sulle App a sostegno della lotta alla pandemia di Covid-19 relativamente alla protezione dei dati » (2020/C 124 I/01), mentre il 15 luglio 2020 ha adottato la decisione di esecuzione (UE) 2020/1023, relativa allo scambio transfrontaliero di dati tra applicazioni mobili nazionali di tracciamento dei contatti e di allerta nell’ambito della lotta alla pandemia di Covid-19, e la comunicazione COM(2020) 318 in merito alla « preparazione sanitaria a breve termine dell’UE per affrontare i focolai di Covid-19 ».

Rimarca che con le predette azioni l’UE propone l’adozione, da parte degli Stati

membri, di approcci standard al tracciamento dei contatti e di applicazioni mobili interoperabili, per rafforzare la capacità di interrompere nuove catene di trasmissione e prevenire la diffusione del virus nell'Unione, nel rispetto dei principi di protezione dei dati.

Ricorda inoltre che la Commissione europea sta implementando un servizio *gateway* di interoperabilità (*European Federation Gateway Service*) finalizzato a collegare le applicazioni nazionali in tutta l'UE.

Sempre in tema sanitario, evidenzia, come rilevante per i profili di interesse della Commissione, l'articolo 4 che interviene a dare attuazione alla direttiva (UE) 2020/739 della Commissione, del 3 giugno 2020, il cui termine di recepimento è stabilito al 24 novembre 2020, inserendo il Sars-Cov-2 nell'elenco degli agenti biologici di cui è noto che possono causare malattie infettive nell'uomo.

Tra le altre norme di interesse per la Commissione, evidenzia l'articolo 4-*bis*, introdotto dal Senato al fine di dare tempestiva attuazione alla sentenza della Corte di giustizia del 3 settembre 2020 emanata a seguito del ricorso presentato dalla società Vivendi contro l'Autorità per le garanzie delle comunicazioni e Mediaset SpA. Con tale sentenza la Corte di giustizia si è pronunciata in merito a una serie di questioni pregiudiziali sollevate dal TAR del Lazio, valutando la disciplina prevista dall'articolo 43, comma 11, del decreto legislativo n. 177 del 2005 (Testo unico dei servizi media audiovisivi e radiofonici) non idonea, sotto il profilo della proporzionalità, a garantire il pluralismo dei *media* e in quanto tale in contrasto con il diritto dell'Unione europea.

Ricorda che la vicenda processuale aveva preso l'avvio dalla campagna di acquisizione di azioni di Mediaset condotta nel dicembre 2016 da Vivendi, società di diritto francese che detiene anche una partecipazione del 23,9 per cento nel capitale di Telecom Italia SpA. In virtù di tale campagna Vivendi era arrivata a detenere il 28,8 per cento del capitale sociale di Mediaset e il 29,94 per cento dei diritti di voto nell'assemblea degli azionisti, senza peral-

tro che tale partecipazione minoritaria qualificata le consentisse di esercitare un controllo su Mediaset, rimasta sotto il controllo del gruppo Fininvest. Il 20 dicembre 2016, Mediaset presentò una denuncia all'AGCOM per violazione dell'articolo 43, comma 11, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Ai sensi di questa norma è vietato ad un'impresa, anche attraverso controllate o collegate, di conseguire ricavi superiori al 10 per cento dei ricavi complessivi del sistema integrato delle comunicazioni qualora tale impresa detenga una quota superiore al 40 per cento dei ricavi complessivi del settore delle comunicazioni elettroniche. Si argomentava infatti che le partecipazioni in Telecom Italia e in Mediaset avrebbero comportato che i ricavi di Vivendi nel settore delle comunicazioni elettroniche, da un lato, e nel SIC, dall'altro, superassero le soglie stabilite. Tali argomentazioni furono accolte dall'AGCOM con delibera 178/17/CONS del 18 aprile 2017, che concedeva dodici mesi per rimuovere la posizione vietata (si veda, per maggiori dettagli, il Comunicato stampa dell'AGCOM). Pur avendo ottemperato all'ordine impartito dall'AGCOM mediante il trasferimento ad una società terza del 19,19 per cento delle azioni di Mediaset, Vivendi propose ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, il quale sospese il procedimento e si rivolse alla Corte di giustizia in via pregiudiziale.

Rammenta, in particolare, che la Corte di giustizia ha preliminarmente ricordato che l'articolo 49 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (diritto di stabilimento) osta a qualsiasi provvedimento nazionale – come l'articolo 43, comma 11, in argomento – che, pur se applicabile senza discriminazioni in base alla nazionalità, possa ostacolare o scoraggiare l'esercizio, da parte dei cittadini dell'Unione, della libertà di stabilimento garantita dal Trattato. Simili effetti restrittivi – ha specificato – possono prodursi in particolare quando una società, a causa di una normativa nazionale, possa essere dissuasa dal creare in altri Stati membri entità subordinate, come un centro di attività stabile, nonché dall'esercitare le sue attività tra-

mite tali entità. Ha inoltre aggiunto che una tale restrizione può essere ammessa solo se giustificata da motivi imperativi di interesse generale, quali la tutela del pluralismo dell'informazione e dei media.

Sulla base di queste premesse, la Corte ha ritenuto che il citato articolo 43, comma 11, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 violi la normativa europea in quanto: 1) non fa riferimento ai collegamenti tra la produzione dei contenuti (che implica un controllo editoriale) e la trasmissione (che invece esclude qualsiasi forma di controllo) (par. 68 della sentenza); 2) definisce in modo restrittivo il perimetro del settore delle comunicazioni elettroniche, escludendo mercati che rivestono invece un'importanza crescente per la trasmissione di informazioni, vale a dire i servizi al dettaglio di telefonia mobile e altri servizi di comunicazione elettronica collegati ad Internet, nonché i servizi di radiodiffusione satellitare (par. 74 della sentenza); 3) fissa soglie che, non consentendo di determinare se e in quale misura un'impresa sia effettivamente in grado di influire sul contenuto dei media, non presentano un nesso con il rischio che corre il pluralismo dei media (par. 79 della sentenza).

La Corte ha contestato, in particolare, l'equiparazione – ad opera dell'articolo 43, comma 11, in argomento – delle società controllate e delle collegate al fine del calcolo dei ricavi realizzati nel settore delle comunicazioni elettroniche (par. 78). Tale equiparazione può comportare, nella ricostruzione della Corte, un duplice ordine di problemi: da un lato « tali circostanze non sembrano consentire di dimostrare che la prima società possa concretamente esercitare sulla seconda un'influenza tale da pregiudicare il pluralismo dei media e dell'informazione » (par. 77); dall'altro il calcolo dei ricavi realizzati nel SIC potrebbe essere falsato qualora i ricavi di una medesima società siano presi in considerazione due volte: « sia per il calcolo dei ricavi di un'impresa che è sua azionista di minoranza, sia per il calcolo dei ricavi di un'impresa che è suo azionista di maggioranza ed esercita su di essa un controllo effettivo » (par. 76).

In questo quadro, evidenzia che la norma in esame interviene – nelle more dell'attuazione della delega legislativa per la revisione della disciplina di settore prevista dal disegno di Legge di delegazione 2019-2020, ora all'esame della Commissione in seconda lettura – prevedendo un regime transitorio di sei mesi, durante i quali si dispone che, qualora un soggetto si trovi a operare contemporaneamente nei mercati delle comunicazioni elettroniche e nel Sistema integrato delle comunicazioni (SIC), l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni svolga un'istruttoria diretta a verificare la sussistenza di effetti distorsivi o di posizioni lesive del pluralismo, al cui esito potranno essere adottati i rimedi già previsti dall'articolo 43, comma 5, del citato decreto legislativo n. 177 del 2005, inibendo l'operazione o rimuovendone gli effetti.

Tra le altre disposizioni di interesse per la Commissione segnala inoltre l'articolo 1, comma 4-*undecies*, introdotto dal Senato, che modifica l'articolo 36 del decreto-legge n. 34 del 2019 (« DL crescita »), relativo a una sperimentazione temporanea per le imprese del settore *Fintech*, finalizzata all'innovazione dei servizi e dei prodotti finanziari, creditizi e assicurativi mediante l'utilizzo di nuove tecnologie basate sull'intelligenza artificiale e sui registri digitali di *blockchain*. L'esigenza di modificare la disciplina di tale sperimentazione viene motivata, tra l'altro, dalla norma in esame « in considerazione della crescente diffusione, avutasi durante l'emergenza epidemiologica COVID-19, dell'accesso ai servizi finanziari in modalità digitale da parte di cittadini e imprese, nonché in considerazione della Comunicazione della Commissione europea relativa a una strategia in materia di finanza digitale per l'UE del 24 settembre 2020 (COM (2020) 591 final) ». Tale recente Comunicazione della Commissione mira a definire gli indirizzi europei per la transizione verso una finanza sempre più digitale, con l'obiettivo di renderne disponibili i benefici per imprese e cittadini, definendo al tempo stesso una solida disciplina dei rischi. Le modifiche apporrate mirano a definire i casi di ammissibi-

lità alla sperimentazione, ad ampliarne la durata massima, prevedendo i casi in cui è ammissibile una proroga di 12 mesi, a definire i poteri di *governance* di Banca d'Italia, Consob e Ivass nell'ambito delle proprie competenze e a richiamare il rispetto della normativa inderogabile dell'Unione Europea. Viene inoltre disposto che membri permanenti del « Comitato *Fin tech* », previsto dal citato articolo 36 del « DL crescita », collaborino tra loro, anche mediante scambio di informazioni, e non possano reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio.

Tra le altre disposizioni del provvedimento, che esulano dai profili di specifico interesse della Commissione, menziona la proroga al 31 gennaio 2021 delle norme già in vigore, che prevedono la possibilità per il Governo di adottare misure volte a contenere i rischi sanitari derivanti della diffusione del virus SARS-Cov-2. Viene poi previsto l'obbligo di portare sempre con sé i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, ampliando il perimetro delle circostanze in cui sussiste l'obbligo di indossarli (tutti i luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e tutti i luoghi all'aperto salvo che sia possibile garantire in modo continuativo il distanziamento) e prevedendo le relative eccezioni (sportivi, bambini e persone affette da patologie incompatibili con l'uso della mascherina).

Viene inoltre prevista la facoltà per le Regioni di introdurre, nei limiti delle loro competenze, misure derogatorie rispetto a quelle previste a livello nazionale, aventi carattere ampliativo o restrittivo, con previsione nel primo caso della necessità dell'intesa con il Ministero della salute e nel secondo caso di un mero obbligo informativo.

Vengono inoltre prorogati dal 15 ottobre al 31 dicembre 2020 i termini di scadenza previsti nel lungo elenco di disposizioni di cui all'allegato 1 al decreto-legge n. 83 del 30 luglio 2020, con alcune modifiche di adeguamento apportate allo stesso allegato, in materia, tra l'altro, di lavoro agile ed esenzione dal servizio, di svolgimento di assemblee di società ed enti, e di semplificazione nella sottoscrizione di contratti e

in alcune procedure di amministrazione della giustizia.

Ancora, rileva che si prevede che gli accertamenti diagnostici relativi all'esposizione al rischio di contagio da Covid-19 di tutto il personale delle Forze di polizia, Forze armate e Corpo dei vigili del fuoco possano essere effettuati dal servizio sanitario di ciascun corpo.

Come già anticipato, ricorda che al Senato sono confluiti, all'interno di questo decreto-legge, i decreti-legge n. 129 e n. 148 del 2020, riguardanti rispettivamente: *a*) la sospensione al 31 dicembre 2020 delle attività di notifica di nuove cartelle di pagamento o del pagamento di quelle precedentemente inviate e degli atti dell'agente della riscossione, nonché del termine di decadenza dal beneficio della rateizzazione (con il mancato pagamento di dieci rate anziché cinque); *b*) il rinvio al 31 marzo 2021 – delle elezioni dei Comuni sciolti per infiltrazioni mafiose, già indette per le date del 22 e 23 novembre.

Segnala che ulteriori proroghe riguardano, fino al 15 dicembre 2020, gli organi amministrativi e sindacali delle società *in house*, per garantire le esigenze di continuità e buon funzionamento degli organi sociali, in una fase in cui ci sono ritardi nel rinnovo degli organi in scadenza, a causa dell'emergenza da Covid-19.

È poi prorogato di altri dodici mesi, senza ulteriori oneri per le casse dello Stato, lo stato di emergenza relativo ai territori colpiti dagli eventi meteorologici di eccezionale portata, avvenuti a partire dal 2 ottobre 2018, così come è prorogata fino al 31 dicembre 2024 la durata delle relative contabilità speciali, tenuto conto che l'emergenza epidemiologica in corso ha impedito la conclusione degli interventi finanziati con le risorse messe a disposizione nel bilancio pubblico.

Sono infine differiti al 31 dicembre 2020 e al 31 gennaio 2021 alcuni termini per l'invio, da parte dei Comuni, delle delibere alle entrate tributarie.

In conclusione, riservandosi di formulare un parere in esito al dibattito in Commissione, preannuncia in ogni caso il suo orientamento favorevole su un testo che,

per i profili di competenza, appare meritevole di apprezzamento.

Alessandro GIGLIO VIGNA (LEGA) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sul provvedimento in esame sul quale esprime rilievi sia di metodo che di merito.

In primo luogo, osserva che il disegno di legge, che avrebbe dovuto solo prorogare lo stato di emergenza relativo al Covid-19, è diventato un provvedimento *omnibus*. Si tratta, a suo avviso, di un approccio non corretto, atteso che le disposizioni non attinenti all'oggetto principale del disegno di legge dovrebbero essere rinviate ad altri interventi normativi ovvero a un provvedimento recante proroghe di termini.

Stigmatizza, inoltre, il fatto che il Governo tenga maggiormente in considerazione il lavoro delle *task force* piuttosto che il dibattito parlamentare. Segnala, altresì, che anche nell'illustrazione dei contenuti del provvedimento si fa riferimento a una gestione europea dell'emergenza, ma che la pandemia ha evidenziato problemi di coordinamento a livello europeo. A questo proposito, ritiene che la gestione e la distribuzione del futuro vaccino anti-Covid-19 non debba far perno su decisioni assunte a livello europeo e attuate a livello nazionale, bensì su un ruolo centrale della cogestione tra lo Stato e le regioni. Pur riconoscendo l'utilità di un coordinamento delle istituzioni europee, ritiene che le regioni, a cui è affidata la gestione della materia sanitaria, debbano svolgere un ruolo centrale anche nella gestione del vaccino.

Francesca GALIZIA (M5S), replicando al deputato Giglio Vigna, osserva che in questo momento storico l'esigenza di un efficace coordinamento tra le azioni intraprese dalle diverse istituzioni sia cruciale per far fronte con sinergie comuni all'emergenza pandemica, esigenza richiamata anche dal Presidente della Repubblica. Tale coordinamento è particolarmente essenziale con riferimento alle applicazioni volte al rilevamento del contagio. Ritiene che questo provvedimento rappresenti un deciso passo avanti in questa direzione e non trova quindi utile che sia sollevata, in que-

sta circostanza, una polemica sulle competenze dei diversi livelli istituzionali.

Emanuela ROSSINI (MISTO-MIN.LING.), *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 150/2020: Misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario.

C. 2772 Governo.

(Parere alla XII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Emanuela ROSSINI (MISTO-MIN.LING.), *presidente*, intervenendo in sostituzione della relatrice, Angela Ianaro, impossibilitata a partecipare alla seduta, ricorda che la Commissione è oggi chiamata ad esaminare il disegno di legge di conversione del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, che reca: al Capo I, articoli da 1 a 7, misure urgenti, di durata temporanea, finalizzate a proseguire ed implementare il regime speciale per la gestione commissariale della regione Calabria, già disposto, per un periodo di 18 mesi (in scadenza il 3 novembre 2020), con il decreto-legge n. 35 del 2019; al Capo II, disposizioni urgenti, in considerazione della situazione epidemiologica, relative alle consultazioni elettorali per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario già scaduti o le cui condizioni di rinnovo si verificano entro il 31 dicembre 2020.

Osserva preliminarmente che i profili di interesse della Commissione per il provvedimento in esame appaiono estremamente limitati, essendo sia la regolazione dei rapporti tra i diversi livelli di governo deputati alla gestione del settore sanitario, sia la disciplina delle consultazioni elettorali, materie rimesse alla normativa interna dei singoli Stati. Riassume comunque brevemente i contenuti del provvedimento.

All'articolo 1 si prevede che un Commissario *ad acta* nominato dal Governo attui gli obiettivi previsti nei programmi operativi di prosecuzione del piano di rientro dai disavanzi del Servizio sanitario regionale predisposti dalla regione Calabria e, ove delegato, operi il rafforzamento strutturale della rete ospedaliera, con l'adozione di specifici piani di riorganizzazione per fronteggiare emergenze epidemiologiche come quella in corso, con particolare riferimento all'aumento strutturale dei posti letto di terapia intensiva e sub-intensiva. La norma dispone inoltre in merito alle risorse umane e logistiche a disposizione del Commissario, tra cui la previsione di un contingente di 25 unità di personale degli enti regionali ed enti del Servizio sanitario regionale, in posizione di distacco o comando, nonché la previsione della possibilità di avvalersi di sub-commissari con esperienza in materia di gestione sanitaria e amministrativa. Si prevede inoltre che il Commissario *ad acta* si avvalga del supporto tecnico e operativo dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), la quale, a tal fine, può avvalersi di personale comandato, nel limite di 12 unità, nonché di contratti di lavoro flessibile nel limite di 25 unità, da stipulare previa procedura selettiva.

L'articolo 2 concerne le procedure di nomina, da parte del Commissario *ad acta*, dei Commissari straordinari degli enti del Servizio sanitario regionale, nonché dei loro compiti, dei compensi loro spettanti e delle procedure di controllo e verifica cui è sottoposto il loro operato.

L'articolo 3 reca disposizioni transitorie in materia di appalti, servizi e forniture per gli enti del Servizio sanitario regionale e in materia di edilizia sanitaria (materie già oggetto della precedente disciplina transitoria in scadenza al 3 novembre 2020), nonché, del programma operativo per la gestione dell'emergenza da COVID-19. Per quanto riguarda gli appalti, viene in particolare affidato, in via esclusiva, al Commissario *ad acta* l'espletamento delle procedure per l'affidamento di appalti, lavori e forniture, strumentali all'esercizio delle proprie funzioni, che siano superiori alle soglie

di rilevanza comunitaria (definite dall'articolo 35 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016), mentre ai Commissari straordinari degli enti del Servizio sanitario regionale può essere affidato l'espletamento delle procedure di appalto di importo inferiore alle predette soglie. Le norme in esame si applicano fino all'11 novembre 2022 (ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del presente decreto).

L'articolo 4 reca disposizioni tese a coordinare il provvedimento in esame con la disciplina prevista dal Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL), di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, in materia di scioglimento di aziende sanitarie locali e ospedaliere. Si prevede in particolare che, nel caso di scioglimento di tali enti, la Commissione straordinaria per la gestione dell'ente operi, a garanzia dei LEA, in coordinamento con il Commissario *ad acta*.

L'articolo 5 stabilisce che il Commissario *ad acta*, nell'esercizio delle proprie funzioni, possa avvalersi del Corpo della Guardia di finanza per lo svolgimento di attività dirette al contrasto delle violazioni che possano recare pregiudizio agli interessi economici e finanziari connessi all'attuazione del piano di rientro dai disavanzi del Servizio sanitario regionale e del programma operativo Covid-19.

L'articolo 6 prevede un contributo di solidarietà interregionale, pari a 60 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, a valere, previa Intesa Stato-Regioni, sui riparti delle quote vincolate agli obiettivi di Piano del Servizio sanitario nazionale per ciascun anno di riferimento. L'erogazione di tale contributo è condizionata all'approvazione del programma operativo di prosecuzione del Piano di rientro per il periodo 2022-2023 e alla sottoscrizione di uno specifico Accordo tra lo Stato e le Regioni. È inoltre previsto un contributo di 15 milioni per la sottoscrizione dell'Accordo di programma finalizzato a garantire la disponibilità di dati economici, gestionali e produttivi delle strutture sanitarie operanti a livello locale; la relativa

spesa è coperta a valere su quota-parte delle risorse destinate all'edilizia sanitaria.

L'articolo 7 introduce disposizioni transitorie e finali relative al Capo I del decreto in esame, il cui periodo di applicazione è fissato in 24 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso (avvenuta l'11 novembre 2020) e sulla cui attuazione si prevede che il Commissario *ad acta* invii al Ministro della salute e al Ministro dell'economia e delle finanze una relazione semestrale. Viene disposta inoltre la cessazione dalle loro funzioni dei direttori generali degli enti del Servizio sanitario della regione Calabria, nonché di ogni ulteriore organo ordinario o straordinario, preposto ad aziende o enti del Servizio sanitario regionale, eventualmente nominato dalla medesima regione successivamente al 3 novembre 2020.

Per quanto riguarda il Capo II, l'articolo 8 prevede che, in ragione della gravità del quadro epidemiologico nazionale, per gli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario già scaduti o per i quali entro il 31 dicembre 2020 si verifichino le condizioni che ne rendano necessario il rinnovo, le elezioni abbiano luogo non prima di novanta giorni e non oltre centocinquanta giorni (o nella domenica compresa nei sei giorni ulteriori) successivi alle circostanze che rendono necessario il rinnovo. Si prevede, altresì, che, fino alla data dell'insediamento dei nuovi organi elettivi, il Consiglio e la Giunta in carica in regime della *prorogatio* dei poteri siano tenuti a garantire ogni utile iniziativa, anche legislativa, necessaria a fare fronte a tutte le esigenze connesse all'emergenza sanitaria in atto.

Infine, l'articolo 9 reca la clausola di invarianza finanziaria relativamente all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, mentre l'articolo 10 dispone sull'entrata in vigore del decreto-legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Conclusivamente, richiamati i limitati profili di interesse della Commissione e fatti salvi eventuali rilievi che emergano nel corso del dibattito, preannuncia che ritiene di poter esprimere un nulla osta all'ulteriore corso del provvedimento in esame.

Augusta MONTARULI (FDI) chiede se sia possibile svolgere audizioni sul provvedimento in esame.

Emanuela ROSSINI, *presidente*, in risposta alla deputata Montaruli, osserva che i profili di interesse della Commissione appaiono estremamente limitati e ricorda che un ciclo di audizioni è in corso presso la Commissione di merito. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.30.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 18 novembre 2020. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

La seduta comincia alle 14.30.

DL 125/2020: Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020.

C. 2779 Governo.

(Parere alla XII Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella odierna seduta antimeridiana.

Francesca GALIZIA, *relatrice*, ribadisce la proposta di parere favorevole già anticipata nella seduta antimeridiana.

Alessandro GIGLIO VIGNA (LEGA) conferma il voto contrario del suo gruppo, come già preannunciato nella precedente seduta.

Lucrezia Maria Benedetta MANTOVANI (FDI) preannuncia a nome del suo gruppo il voto contrario.

Sergio BATTELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

La Commissione approva.

DL 150/2020: Misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario.

C. 2772 Governo.

(Parere alla XII Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Nulla osta).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella odierna seduta antimeridiana.

Angela IANARO, *relatrice*, formula una proposta di nulla osta.

Alessandro GIGLIO VIGNA (LEGA) preannuncia il voto contrario del suo gruppo.

Lucrezia Maria Benedetta MANTOVANI (FDI) preannuncia a nome del suo gruppo il voto contrario.

Sergio BATTELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di nulla osta formulata dalla relatrice.

La Commissione approva.

La seduta termina alle 14.35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, Francesco Boccia, sui rapporti tra lo Stato e le regioni in conseguenza delle recenti evoluzioni dell'emergenza coronavirus (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione*) 393

SEDE CONSULTIVA:

DL 137/2020: Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. S. 1994 Governo (Parere alle Commissioni 5^a e 6^a del Senato) (*Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e un'osservazione*) 394

ALLEGATO 1 (*Parere approvato*) 402

DL 149/2020: Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. S. 2013 Governo (Parere alle Commissioni 5^a e 6^a del Senato) (*Esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione*) 395

ALLEGATO 2 (*Parere approvato*) 404

DL 130/2020: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-*bis*, 391-*bis*, 391-*ter* e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del *web* e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale. C. 2727 Governo (Parere alla I Commissione della Camera) (*Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione*) 399

ALLEGATO 3 (*Parere approvato*) 405

DL 125/2020: Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020. C. 2779 Governo, approvato dal Senato (Parere Alla XII Commissione della Camera) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 399

ALLEGATO 4 (*Parere approvato*) 406

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 401

AUDIZIONI

Mercoledì 18 novembre 2020. — Presidenza della presidente Emanuela CORDA.

La seduta comincia alle 8.30.

Audizione del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, Francesco Boccia, sui rapporti tra lo Stato e le regioni in conseguenza delle recenti evoluzioni dell'emergenza coronavirus.

(*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione*).

Emanuela CORDA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce quindi l'audizione.

Francesco BOCCIA, *Ministro per gli affari regionali e le autonomie*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Davide GARIGLIO (PD), Emanuela ROSSINI (MISTO-MIN.LING.) e Antonio FEDERICO (M5S), nonché i senatori Sonia FREGOLENT (L-SP-PSd'Az), Tiziana Carmela Rosaria DRAGO (M5S), Francesco MOLLAME (M5S) e Bianca Laura GRANATO (M5S).

Francesco BOCCIA, *Ministro per gli affari regionali e le autonomie*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Emanuela CORDA, *presidente*, ringrazia il Ministro per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 10.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 18 novembre 2020. — Presidenza della presidente Emanuela CORDA.

La seduta comincia alle 10.30.

DL 137/2020: Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

S. 1994 Governo.

(Parere alle Commissioni 5^a e 6^a del Senato).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e un'osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'11 novembre 2020.

Il deputato Bernardo MARINO (M5S), *relatore*, con riferimento alle richieste di chiarimento avanzate nella precedente seduta, osserva come effettivamente il decreto-legge n. 149 del 2020 (cd. *ristori-bis*) abbia integrato ed esplicitamente modificato il contenuto del provvedimento in esame; in particolare, per quanto riguarda le modifiche esplicite, all'articolo 1 viene sostituito l'allegato che indica i codici ATECO delle attività che sono oggetto del contributo a fondo perduto previsto; le risorse stanziare sono inoltre incrementate e viene conseguentemente abrogato il comma 2 dell'articolo 1 che prevedeva la possibilità di individuare ulteriori codici ATECO con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze; è stato abrogato l'articolo 7 che stanziava risorse per le imprese delle filiere agricola, della pesca e dell'acquacoltura; in luogo di tali risorse l'articolo 21 prevede un esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali; viene abrogato il comma 7 dell'articolo 12 che definiva i termini per la richiesta di accesso alla cassa integrazione, che sono sostituiti dai nuovi termini di cui all'articolo 12 del decreto « *ristori-bis* »; peraltro risulta già presentato l'emendamento 1.1000 del Governo che fa confluire il contenuto del decreto-legge « *ristori-bis* » nel decreto-legge « *ristori* ». Rileva pertanto di aver approntato alla proposta di parere le necessarie modifiche, in particolare espungendo il riferimento all'articolo 7, abrogato.

Per quanto concerne quanto rilevato dai colleghi Laniece e Rossini nella seduta dell'11 novembre scorso, circa l'esclusione della Valle d'Aosta e delle province di Trento e di Bolzano dalla possibilità di utilizzare lo stanziamento per l'acquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali per la fruizione delle attività di didattica digitale integrata, riconosce come effettivamente il decreto del Ministro dell'istruzione del 2 novembre 2020 che ha già ripartito le risorse dell'articolo 21 abbia escluso la Valle d'Aosta e le province di Trento e di Bolzano; in materia occorre però ricordare

come sia la Valle d'Aosta sia le province di Trento e di Bolzano abbiano una competenza esclusiva in materia di istruzione e dunque come il finanziamento del sistema d'istruzione sia totalmente a carico di tali enti; cionondimeno concorda sull'esigenza di segnalare alle Commissioni di merito la necessità di prevedere misure di sostegno nel settore, nell'ambito dell'emergenza in corso, anche per questi territori e dichiara di aver provveduto, in tal senso, ad integrare la proposta di parere. Formula quindi una proposta di parere favorevole con condizioni e un'osservazione (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 149/2020: Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

S. 2013 Governo.

(Parere alle Commissioni 5^a e 6^a del Senato).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il deputato Bernardo MARINO (M5S), *relatore*, ricorda che il provvedimento integra e modifica il contenuto del decreto-legge ristori (decreto-legge n. 137 del 2020, anch'esso attualmente all'esame del Senato S. 1994). Per quanto concerne le modifiche esplicite, come già segnalato, all'articolo 1 viene sostituito l'allegato che indica i codici ATECO delle attività che sono oggetto del contributo a fondo perduto previsto; le risorse stanziare sono inoltre incrementate e viene conseguentemente abrogato il comma 2 dell'articolo 1 che prevedeva la possibilità di individuare ulteriori codici ATECO con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze; l'articolo 21 abroga l'articolo 7 che stanziava risorse per le imprese delle filiere agricola, della pesca e dell'acquacoltura; in luogo di tali risorse l'articolo 21 prevede un esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali; l'articolo 12 abroga

il comma 7 dell'articolo 12 che definiva i termini per la richiesta di accesso alla cassa integrazione, che sono sostituiti dai nuovi termini di cui all'articolo 12 del decreto « ristori-bis »; peraltro risulta già presentato l'emendamento 1.1000 del Governo che fa confluire il contenuto del decreto-legge « ristori-bis » nel decreto-legge « ristori ».

Per quanto attiene all'ambito di competenza della Commissione, rileva preliminarmente che il provvedimento appare riconducibile principalmente alle materie di competenza legislativa esclusiva statale sistema tributario e contabile dello Stato, ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli altri enti pubblici, giurisdizione e norme processuali, ordinamento civile e penale, previdenza sociale, proficliassi internazionale, norme generali dell'istruzione (articolo 117, secondo comma, lettere e), g), l), o), q) ed s), della Costituzione); alle materie di competenza concorrente istruzione, tutela della salute, sostegno all'innovazione dei sistemi produttivi, ordinamento sportivo, valorizzazione dei beni culturali (articolo 117, terzo comma, della Costituzione) e alle materie di residuale competenza regionale pesca e agricoltura (articolo 117, quarto comma, della Costituzione).

Descrive quindi sinteticamente il contenuto del provvedimento, rinviando per ulteriori elementi alla documentazione predisposta dagli uffici.

L'articolo 1 sostituisce l'allegato 1 al decreto ristori per estendere la platea dei soggetti beneficiari del contributo a fondo perduto ivi previsto. In particolare, al suddetto elenco sono aggiunti alcuni codici ATECO con le relative percentuali di calcolo del contributo a fondo perduto, per tutto il territorio nazionale. Inoltre, incrementa di 11,1 milioni di euro per il 2020 il Fondo di ristoro.

L'articolo 2 riconosce un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che: alla data del 25 ottobre 2020 hanno la partita IVA attiva; dichiarano, ai sensi dell'articolo 35 del DPR n. 633/1972 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), di svolgere come attività prevalente una di

quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2 al provvedimento in esame; hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (c.d. zone rosse), individuate con ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 DPCM 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del provvedimento in esame.

L'articolo 3 dispone l'applicazione in relazione ai contributi a fondo perduto previsti dal presente decreto-legge nonché dal decreto-legge n. 137 del 2020, del protocollo d'intesa per la prevenzione di infiltrazioni criminali sottoscritto congiuntamente dal Ministero dell'interno, dal Ministero dell'economia e finanze, dall'Agenzia delle entrate.

L'articolo 4 estende ad alcuni specifici settori (commercio al dettaglio e servizi alla persona) nonché ad alcune imprese (agenzie di viaggio e *tour operator*) operanti nelle cd. zone rosse il credito d'imposta previsto per i canoni di locazione e di affitto d'azienda, per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020.

L'articolo 5 estende la cancellazione della seconda rata IMU per l'anno 2020 ad ulteriori categorie di immobili in possesso di determinati requisiti e che si trovino nei comuni delle aree con scenario di massima gravità e livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della salute.

L'articolo 6 estende a tutti i soggetti ISA operanti in determinati settori economici, con domicilio fiscale o sede operativa in zona rossa, nonché esercenti l'attività di gestione di ristoranti in zona arancione, la proroga al 30 aprile 2021 del termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'Irap.

L'articolo 7 dispone la sospensione dei termini dei versamenti che scadono nel mese di novembre 2020.

L'articolo 8 rinvia alle ordinanze del Ministro della salute per la classificazione e l'aggiornamento delle aree caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto (comma 1), rinviando altresì a un fondo appositamente istituito per la copertura degli oneri

derivanti dall'estensione delle misure di cui ad alcuni articoli del provvedimento in esame (comma 2). L'articolo consente inoltre di impiegare per le regolazioni contabili le risorse del medesimo fondo di cui sopra, autorizzando il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare le variazioni di bilancio rese necessarie da eventuali maggiori esigenze (comma 3).

L'articolo 9 integra le disposizioni dell'articolo 4 del decreto-legge n. 34 del 2020 relativamente alle prestazioni acquistate dal servizio sanitario nazionale, nel periodo emergenziale, da strutture private accreditate, prevedendo forme di ristoro per le strutture sanitarie accreditate in possesso di determinati requisiti.

L'articolo 10, al fine di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, autorizza per l'anno 2021 l'arruolamento, a domanda, di personale dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare in servizio a tempo determinato, con una ferma della durata di un anno, non prorogabile, e posto alle dipendenze funzionali dell'Ispettorato generale della Sanità militare.

L'articolo 11 estende la sospensione dei termini per i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti nel mese di novembre 2020 – già prevista dal decreto Ristori per i datori di lavoro privati appartenenti ai settori interessati dalle misure restrittive previste dal DPCM del 24 ottobre 2020 – anche ai datori di lavoro privati appartenenti a determinati settori produttivi o operanti in determinate zone.

L'articolo 12 reca alcune modifiche alla disciplina degli interventi di integrazione salariale con causale COVID-19 (trattamenti ordinari di integrazione salariale, assegni ordinari di integrazione salariale e trattamenti di integrazione salariale in deroga). Le modifiche concernono: un differimento di termini nelle procedure relative ai trattamenti in oggetto (comma 1); un'estensione dell'ambito di applicazione dei medesimi trattamenti, con l'introduzione del riferimento ai lavoratori alle dipendenze del datore di lavoro al 9 novembre 2020 (comma 2). In relazione a tali modifiche, vengono posti specifici limiti di spesa

(comma 3), con conseguente norma di copertura finanziaria (comma 4).

L'articolo 13 nei commi da 1 a 4 definisce uno specifico limite di spesa per il congedo – con indennità e riconoscimento della contribuzione figurativa – per i lavoratori dipendenti genitori di alunni, in relazione a fattispecie di sospensione, in alcune regioni, dell'attività didattica in presenza nelle scuole secondarie di primo grado, nonché – in caso di figli con disabilità in situazione di gravità accertata – in relazione anche ad altre fattispecie di sospensione dell'attività didattica in presenza o a ipotesi di chiusura dei centri diurni a carattere assistenziale. Tale stanziamento costituisce uno stanziamento autonomo e separato rispetto a quello posto dall'articolo 21-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, come da ultimo modificato dall'articolo 22 del decreto ristori.

L'articolo 14, limitatamente ad alcune zone caratterizzate da un livello di rischio epidemiologico alto, riconosce il diritto a fruire della corresponsione di uno o più *bonus* per l'acquisto di servizi di *babysitting* o di servizi integrativi per l'infanzia.

L'articolo 15 istituisce, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il « Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore » con una dotazione per il 2021 pari a 70 milioni di euro. Il Fondo è espressamente rivolto alle organizzazioni di Terzo settore che non svolgono attività di impresa, ovvero alle organizzazioni di volontariato, alle associazioni di promozione sociale, nonché alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale. I criteri di ripartizione delle risorse del Fondo saranno fissati con decreto interministeriale Lavoro/MEF, da adottarsi previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.

L'articolo 16 autorizza per l'anno 2020 la spesa di 5 milioni di euro, da trasferire all'INPS, al fine di consentire ai beneficiari delle prestazioni agevolate di ricevere l'assistenza dei Centri di assistenza fiscale (CAF) nella presentazione delle dichiarazioni sostitutive uniche ai fini ISEE.

L'articolo 17 sostituisce gli allegati XVII e XVIII del decreto legislativo n. 81 del

2008, concernenti le misure di sicurezza sul lavoro relative agli « agenti biologici classificati ».

L'articolo 18 estende anzitutto il differimento della scadenza dei versamenti tributari, contributivi e assistenziali dovuti dai soggetti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio del comune di Lampedusa e Linosa ai versamenti scaduti nelle annualità 2018 e 2019.

L'articolo 19 proroga dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 l'applicazione della norma transitoria che consente all'INAIL di conferire incarichi di lavoro autonomo, a tempo determinato, a 200 medici specialisti ed a 100 infermieri.

L'articolo 20 amplia le possibilità di utilizzo di uno stanziamento già disposto per l'assegno ordinario di integrazione salariale con causale COVID-19 a carico dei due Fondi di solidarietà bilaterali non istituiti presso l'INPS.

L'articolo 21 riconosce alle aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a dicembre 2020.

L'articolo 22 concede alle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli riconosciute ed alle loro associazioni un contributo per far fronte alla riduzione del valore della produzione commercializzata verificatasi nel periodo di vigenza dello stato di emergenza rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente. La misura intende fare fronte alla crisi di mercato dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma e di quelli della cosiddetta prima gamma evoluta, ossia freschi, confezionati, non lavati e pronti per il consumo, conseguente alla diffusione del virus COVID-19. Il contributo è concesso, nel limite complessivo di spesa di 20 milioni di euro per il 2020, per la raccolta prima della maturazione o la mancata raccolta dei prodotti ortofrutticoli destinati alla quarta gamma ed alla prima gamma evoluta.

L'articolo prevede anche che il decreto del Ministro delle politiche agricole chiamato ad attuare i contributi per i prodotti ortofrutticoli di quarta gamma sia adottato «sentite le regioni e le province autonome»; al riguardo rileva che si tratta di una formulazione «atecnica» in quanto usualmente il coinvolgimento delle regioni è assicurato attraverso la previsione del parere o dell'intesa della Conferenza Stato-regioni. Nel caso in esame, inoltre, trattandosi di un intervento in materia di competenza residuale delle regioni, l'agricoltura, appare idonea la previsione dell'intesa.

L'articolo 23 interviene sul giudizio penale di appello consentendo, fino al 31 gennaio 2021, che la decisione sia assunta sulla base di un giudizio cartolare, che si svolge in camera di consiglio, con modalità da remoto e senza la partecipazione di pubblici ministeri e difensori delle parti.

L'articolo 24 prevede, fino al 31 gennaio 2021, la sospensione dei giudizi penali durante il tempo in cui l'udienza debba essere rinviata per assenza, dovuta al Covid-19, di testimoni, consulenti tecnici, periti o imputati.

L'articolo 25 estende, in primo luogo, la possibilità di svolgere con modalità da remoto le prove orali del concorso per esame a 300 posti per notaio (bandito con decreto dirigenziale 16 novembre 2018) e dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato (bandito con decreto del Ministro della giustizia 11 giugno 2019). La disposizione interviene poi in materia di elezione degli organi territoriali e nazionali degli ordini professionali consentendone lo svolgimento con modalità telematiche.

L'articolo 26 differisce di ulteriori 6 mesi (dal 19 novembre 2020 al 19 maggio 2021) la data di entrata in vigore della nuova disciplina in materia di azione di classe e di tutela inibitoria collettiva.

L'articolo 27 estende, fino al 31 gennaio 2021, il periodo di riferimento in relazione al quale le imprese possono usufruire del Fondo per le aziende di trasporto pubblico locale per i minori ricavi tariffari realizzati nel periodo di emergenza Covid-19. La dotazione del Fondo viene inoltre rifinanziata per l'anno 2021 per 300 milioni di euro, dei

quali una quota fino a 100 milioni per il finanziamento di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale, anche destinato a studenti. Il comma 3 dell'articolo 27 prevede correttamente l'intesa in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti chiamato a ripartire le risorse per il trasporto pubblico locale stanziato dall'articolo.

L'articolo 28 opera alcune modifiche e integrazioni alla disciplina del decreto-legge ristori in materia di indennità dei lavoratori sportivi.

L'articolo 29 destina al Fondo istituito dal decreto-legge n. 137 del 2020 – ora ridenominato Fondo unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche – l'autorizzazione di spesa prevista dal decreto-legge n. 34 del 2020 a favore delle (sole) associazioni sportive dilettantistiche iscritte nell'apposito registro tenuto dal CONI.

Di particolare rilievo risulta l'articolo 30 che, introducendo un comma 16-bis nell'articolo 1 del decreto-legge n. 33 del 2020, disciplina la pubblicazione dei risultati del monitoraggio relativo all'emergenza epidemiologica e definisce una procedura di individuazione delle regioni destinatarie di misure restrittive. In particolare, si «legifica» il meccanismo introdotto con il DPCM del 3 novembre che consente, con ordinanza del Ministro della salute di individuare le regioni a maggior rischio epidemiologico e alle quali possono essere applicate, con DPCM, misure di contenimento dell'epidemia COVID-19 ulteriori – ma pur sempre tra quelle previste dal decreto-legge n. 19 del 2020 – rispetto a quelle applicabili sull'intero territorio nazionale.

Ai fini dell'emanazione delle ordinanze è prevista la consultazione dei presidenti delle regioni interessate. L'articolo 31 reca la copertura finanziaria, l'articolo 32 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Emanuela CORDA, *presidente*, chiede al relatore se intende formulare la proposta di parere nella seduta odierna o intende valutare l'ipotesi di un rinvio, anche in

considerazione del numero significativo di assenze, anche dei gruppi di opposizione, nella seduta odierna.

Il deputato Bernardo MARINO (M5S), *relatore*, avverte di aver predisposto una proposta di parere e ritiene che, se non sono pervenute alla presidenza richieste di rinvio, si possa procedere all'espressione del parere.

Il deputato Antonio FEDERICO (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, ritiene opportuno procedere nella seduta odierna alla votazione del parere, in considerazione delle difficoltà di individuare a quando rinviare l'espressione del parere, in questa fase caratterizzata dall'obbligo di rispettare specifiche prescrizioni anti-contagio nell'organizzazione delle sedute, in particolare con riferimento all'ampiezza delle sale e alla durata delle sedute. Segnala poi che nella scorsa seduta era stato concordato di rinviare l'espressione del parere sul cd. « dl ristori » proprio per esaminarlo questa settimana insieme al dl ristori-bis oggetto dell'attuale discussione; inoltre, come ha già ricordato il relatore, è già stato presentato l'emendamento del governo che fa confluire il provvedimento in esame nel dl ristori; infine risulta già scaduto il termine per la presentazione del parere allo stesso dl ristori, per cui un rinvio dell'espressione del parere potrebbe rendere lo stesso tardivo.

La senatrice Tiziana Carmela Rosaria DRAGO (Misto) ritiene invece opportuno un rinvio dell'esame; in alternativa, andrebbe consentito la partecipazione alla seduta e alla votazione da remoto.

Emanuela CORDA, *presidente*, ricorda che la pronuncia della Giunta del Regolamento della Camera dello scorso 4 novembre – che trova applicazione anche in tutte le commissioni bicamerali presiedute da deputati – non consente la partecipazione da remoto a sedute che prevedano votazioni. Precisa poi di non aver ricevuto dai rappresentanti di gruppo alcuna richiesta di non procedere a votazioni nella seduta odierna.

Il deputato Bernardo MARINO (M5S), *relatore*, formula quindi una proposta di parere favorevole con una condizione (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 130/2020: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale.

C. 2727 Governo.

(Parere alla I Commissione della Camera).

(*Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'11 novembre 2020.

Emanuela CORDA, *presidente*, avverte che la relatrice, la senatrice Abate, risulta impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, chiede pertanto al deputato Federico di assumerne le funzioni.

Il deputato Antonio FEDERICO, *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con una condizione (*vedi allegato 3*).

La Commissione approva la proposta di parere.

DL 125/2020: Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020.

C. 2779 Governo, approvato dal Senato.

(Parere Alla XII Commissione della Camera).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il deputato Bernardo MARINO (M5S), *relatore*, ricorda che la Commissione ha già esaminato il provvedimento nel corso dell'esame del Senato, esprimendo un parere favorevole nella seduta del 27 ottobre 2020.

Dichiara che si soffermerà, pertanto, solo sulle modificazioni apportate dal Senato. A tale riguardo segnala preliminarmente che il Senato ha fatto confluire nel provvedimento altri due decreti-legge, il decreto-legge n. 129 del 2020 in materia di riscossione elettorale e il decreto-legge n. 148 del 2020 in materia di differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020.

Per quanto concerne l'ambito di competenza della Commissione, il provvedimento appare quindi riconducibile alle materie «ordinamento civile» e «profilassi internazionale», entrambe attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere *l*) e *q*), della Costituzione; rileva inoltre la materia «tutela della salute», attribuita alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione; le disposizioni già presenti nei decreti-legge n. 129 e n. 148 sono riconducibili, rispettivamente, alle materie di competenza legislativa esclusiva «sistema tributario e contabile dello Stato» e «legislazione elettorale» di Comuni, Province e Città metropolitane (articolo 117, secondo comma, lettere *e*) e *p*) della Costituzione); per altre disposizioni inserite nel testo assume rilievo infine la materia, sempre di competenza legislativa esclusiva statale, «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato» (articolo 117, secondo comma, lettera *g*) della Costituzione).

Nel corso dell'*iter* al Senato, all'articolo 1 è stata inserita la previsione della proroga al 31 dicembre 2021 e comunque fino al termine dello stato d'emergenza della disposizione dell'articolo 90, commi 3 e 4 del decreto-legge «rilancio» in materia di lavoro agile.

Sempre all'articolo 1, il comma 4-*bis* dispone che, qualora i mandati dei componenti dei medesimi organi siano scaduti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, si procede

al loro rinnovo entro il 31 gennaio 2021. Il comma 4-*ter*, introdotto al Senato, pospone al 31 marzo 2021 il termine per ottemperare all'obbligo di trasmissione di dati per le rilevazioni previste dal programma statistico nazionale. Il comma 4-*quater*, introdotto al Senato, posticipa al 30 aprile 2021 il termine di validità dei documenti di riconoscimento e di identità con scadenza dal 31 gennaio 2020 (data, si ricorda, della dichiarazione dello stato di emergenza da Covid-19). Resta ferma, invece, la data di scadenza indicata nel documento ai fini dell'espatrio. I commi aggiuntivi da 4-*quinqüies* a 4-*septies* – introdotti al Senato – prorogano al 31 gennaio 2021 il termine per la pubblicazione, da parte dei comuni, sul sito del Dipartimento delle finanze del MEF, delle aliquote e dei regolamenti concernenti i tributi comunali. È altresì prorogata al 31 dicembre 2020 la data entro la quale il comune deve inserire il prospetto delle aliquote IMU e il relativo regolamento sul Portale del federalismo fiscale. Resta fermo il termine per il versamento della seconda rata IMU al 16 dicembre 2020. Il comma 4-*octies* ha disposto la proroga al 31 dicembre 2020 del termine previsto dall'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, concernente l'adozione dei provvedimenti di riorganizzazione degli uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ivi compresi quelli di diretta collaborazione. I commi 4-*novies* e 4-*decies* differiscono al 31 marzo 2021 il termine per enti del Terzo settore di adeguamento del proprio statuto alle disposizioni inderogabili del Codice del terzo settore (con facoltà di modifica statutaria mediante procedimento semplificato). Analoga specifica previsione è dettata per le imprese sociali. Il nuovo comma 4-*undecies*, introdotto al Senato, modifica l'articolo 36 del decreto-legge n. 34 del 2019, posticipando al 31 gennaio 2021 il termine per l'adozione dei regolamenti per definire le condizioni e le modalità di svolgimento di una sperimentazione per le attività che perseguono l'innovazione di servizi e prodotti finanziari, creditizi e assicurativi mediante l'utilizzo nuove tecnologie. Il comma 4-*duodecies*, introdotto al Senato, propone l'applicazione alle società *in house*, dal 17 marzo 2020 al 15 dicembre 2020, della disciplina

prevista dal codice civile in materia di cessazione degli organi amministrativi e di controllo, in luogo della disciplina prevista dalla legislazione vigente nella stessa materia per le società a partecipazione pubblica. I commi da 4-terdecies a 4-septiesdecies dell'articolo 1, introdotti nel corso dell'esame del provvedimento in prima lettura, dispongono il differimento, per il corrente anno, delle consultazioni elettorali riguardanti i comuni i cui organi sono stati sciolti per infiltrazione mafiosa, nonché di quelle relative ai consigli metropolitani, ai presidenti di provincia e ai consigli provinciali. In quest'ultimo caso si tratta delle disposizioni già contenute nel decreto-legge n. 148 del 2020, che viene abrogato dal disegno di legge di conversione. Il comma 4-duodevicies, introdotto al Senato, prevede, in considerazione delle difficoltà gestionali derivanti dall'emergenza epidemiologica provocata dal Covid-19, la proroga di ulteriori 12 mesi dello stato di emergenza relativo agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi, a partire dal 2 ottobre 2018, in dieci Regioni e nelle due province autonome di Trento e Bolzano.

L'articolo 1-bis, introdotto al Senato, reca nei commi da 1 a 3 proroghe di termini in materia di riscossione. Essi riproducono le disposizioni del decreto-legge n. 129 del 2020, di cui si prevede l'abrogazione, con salvezza degli effetti (articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione).

I commi da 4 a 6 dell'articolo 1-bis, introdotto dal Senato, prevedono la sospensione di adempimenti e versamenti nei confronti degli armatori delle imbarcazioni sequestrate da autorità libiche il 1° settembre 2020.

L'articolo 1-ter – inserito dal Senato – proroga dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 il termine temporale per le possibilità di alcune assunzioni – da parte di pubbliche amministrazioni – derivanti da cessazioni dall'impiego verificatesi in alcuni anni. La proroga concerne sia il termine per procedere all'assunzione sia quello per il rilascio della relativa autorizzazione (ove prevista).

Il comma 1-bis dell'articolo 2 prevede che i lavoratori del settore pubblico e privato possano utilizzare i propri dispositivi

telematici e telefonici durante l'orario di lavoro, anche in deroga ai regolamenti aziendali e ai fini della fruizione dell'app Immuni durante il medesimo orario, fino alla conclusione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19.

I commi 1-bis e 1-ter dell'articolo 1 concernono gli accordi di ristrutturazione dei debiti delle imprese insolventi e i concordati preventivi.

L'articolo 3-bis reca la proroga degli effetti di certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati.

L'articolo 4-bis, introdotto al Senato, attribuisce all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il compito di verificare, mediante apposita istruttoria, la sussistenza di eventuali effetti distorsivi o di posizioni comunque lesive del pluralismo nei casi in cui un soggetto si trovi ad operare, contemporaneamente, nei mercati delle comunicazioni elettroniche e in un mercato diverso, ricadente nel sistema integrato delle comunicazioni (SIC).

L'articolo 5-bis, modificando l'articolo 66, sesto comma delle disposizioni attuative del codice civile, interviene sul quorum necessario per consentire la partecipazione alle assemblee condominiali in modalità di videoconferenza (si passa dall'unanimità alla maggioranza).

Conclusivamente, il provvedimento non appare presentare profili problematici per quello che attiene l'ambito di competenza della Commissione. Formula pertanto una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 4*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 10.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 18 novembre 2020.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.55 alle 11.

ALLEGATO 1

Conversione del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. S. 1994 Governo.**PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge S. 1994, di conversione del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

rilevato che:

il provvedimento appare riconducibile principalmente alle materie di competenza legislativa esclusiva statale sistema tributario e contabile dello Stato, ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli altri enti pubblici, giurisdizione e norme processuali, ordinamento civile e penale, previdenza sociale, profilo internazionale, norme generali dell'istruzione (articolo 117, secondo comma, lettere e), g), l), o), q) ed s), della Costituzione); alle materie di competenza concorrente istruzione, tutela della salute, sostegno all'innovazione dei sistemi produttivi, ordinamento sportivo, valorizzazione dei beni culturali (articolo 117, terzo comma) e alle materie di residuale competenza regionale pesca e agricoltura (articolo 117, quarto comma);

preso atto delle modifiche apportate al testo dal decreto-legge n. 149 del 2020 (cd. « DL ristori-bis »);

l'articolo 3, comma 2, prevede un provvedimento del Capo del Dipartimento per lo Sport per la ripartizione delle risorse del fondo per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche istituito

dal medesimo articolo; al riguardo, alla luce del carattere concorrente della competenza legislativa coinvolta, l'ordinamento sportivo, appare opportuno, ai fini dell'adozione del provvedimento, inserire la previsione di forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, quali l'intesa;

l'articolo 21, comma 3, prevede un decreto del Ministro dell'istruzione per la ripartizione tra le istituzioni scolastiche delle risorse aggiuntive stanziati dall'articolo per l'acquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali; al riguardo, alla luce del fatto che risultano coinvolte sia una competenza legislativa esclusiva statale (norme generali dell'istruzione) sia una competenza legislativa concorrente (istruzione), appare opportuno prevedere, ai fini dell'adozione del decreto, forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, quali il parere;

sempre con riferimento all'articolo 21 appare in ogni caso necessario tenere conto delle esigenze dei territori fin qui esclusi dalla ripartizione delle risorse per la scuola digitale, quali la Valle d'Aosta e le province di Trento e di Bolzano;

l'articolo 33 attribuisce alle regioni a statuto speciale la facoltà di utilizzare il fondo anticipazione di liquidità, in deroga alla normativa vigente; tale facoltà non sembra quindi essere concessa alle province autonome di Trento e di Bolzano; al riguardo, si osserva che nella relazione illustrativa, oltre a non rinvenirsi alcuna motivazione circa tale esclusione, si opera un riferimento alle « Autonomie speciali », che si presta a ricomprendere anche le province autonome; andrebbe pertanto va-

lutata l'opportunità di integrare l'articolo con un riferimento esplicito alle province autonome di Trento e di Bolzano;

richiamate infine le proposte di integrazione del testo proposte dall'ANCI nell'audizione di fronte alle commissioni competenti in sede referente del 5 novembre 2020, proposte che appaiono meritevoli della massima considerazione, in particolare con riferimento alla necessità di rafforzare la possibilità di utilizzare i sostegni economici già decisi per un più ampio periodo di tempo; di ampliare al 2021 tutte le facilitazioni di carattere contabile che hanno permesso una gestione finanziaria e contabile più snella e flessibile; di favorire la ristrutturazione del debito locale e di promuovere il rilancio degli investimenti locali, anche dotando gli enti locali di adeguate figure professionali,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

Con le seguenti condizioni:

all'articolo 3, comma 2, dopo le parole: « sono stabiliti » aggiungere le seguenti: « previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di

Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 »;

all'articolo 21, comma 3, dopo le parole: « Ministro dell'istruzione » aggiungere le seguenti: « , da adottare sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano »;

con riferimento all'articolo 21, provvedano altresì le Commissioni di merito ad individuare meccanismi atti a garantire che nell'attuazione della disposizione si tengano in adeguato conto anche le esigenze dei territori fin qui esclusi dal riparto delle risorse per le innovazioni digitali nell'istruzione, quali la Valle d'Aosta e le province di Trento e di Bolzano;

provvedano le Commissioni di merito a tenere in massima considerazione le proposte di integrazione del testo avanzate dall'ANCI nell'audizione del 5 novembre 2020;

e con la seguente osservazione:

valutino le Commissioni di merito l'opportunità di aggiungere, all'articolo 33, comma 1, dopo le parole: « le Regioni a statuto speciale » le seguenti: « e le province autonome di Trento e di Bolzano ».

ALLEGATO 2

DL 149/2020: Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. S. 2013 Governo.**PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge S. 2013, di conversione del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

rilevato che:

il provvedimento appare riconducibile principalmente alle materie di competenza legislativa esclusiva statale sistema tributario e contabile dello Stato, ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli altri enti pubblici, giurisdizione e norme processuali, ordinamento civile e penale, previdenza sociale, profi-lassi internazionale, norme generali dell'istruzione (articolo 117, secondo comma, lettere *e*), *g*), *l*), *o*), *q*) ed *s*), della Costituzione); alle materie di competenza concorrente istruzione, tutela della salute, sostegno all'innovazione dei sistemi produttivi, ordinamento sportivo, valorizzazione dei beni culturali (articolo 117, terzo comma) e alle materie di residuale competenza regionale pesca e agricoltura (articolo 117, quarto comma);

in questo quadro, sono previste alcune forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali; in particolare, il comma 2 dell'articolo 15 prevede l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione del decreto del Ministro del lavoro chiamato a ripartire le risorse del fondo straordinario per il sostegno degli

enti del terzo settore istituito dall'articolo; il comma 3 dell'articolo 27 prevede l'intesa in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti chiamato a ripartire le risorse per il trasporto pubblico locale stanziato dall'articolo;

anche il comma 1 dell'articolo 22, prevede che il decreto del Ministro delle politiche agricole chiamato a attuare i contributi per i prodotti ortofrutticoli di quarta gamma sia adottato « sentite le regioni e le province autonome »; al riguardo si osserva però l'opportunità di prevedere piuttosto l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni;

la consultazione dei presidenti di regioni interessati è infine prevista all'articolo 30 ai fini dell'emanazione delle ordinanze del Ministro della salute che individuano le regioni a maggior rischio epidemiologico e alle quali possono essere applicate misure di contenimento dell'epidemia COVID-19 ulteriori rispetto a quelle applicabili sull'intero territorio nazionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

Con la seguente condizione:

all'articolo 22, comma 1, capoverso comma 3, sostituire le parole: « sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano » con le seguenti: « previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ».

ALLEGATO 3

DL 130/2020: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale. C. 2727 Governo.

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 2727, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del *web* e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale,

rilevato che:

il provvedimento appare principalmente riconducibile alle materie di competenza legislativa esclusiva statale diritto di asilo, immigrazione, sicurezza dello Stato, ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato, cittadinanza, ordinamento civile e penale (di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere *a*), *b*), *d*), *g*), *i*) ed *l*) della Costituzione); assume anche rilievo, con riferimento in particolare agli articoli 4 e 5, la competenza concorrente in materia di tutela della salute (articolo 117, terzo comma) e la competenza residuale regionale in materia di politiche sociali (articolo 117, quarto comma);

in questo quadro, il provvedimento prevede, all'articolo 4, comma 1, lettera *c*), che il decreto del Ministro dell'interno chia-

mato a definire i requisiti igienico-sanitari dei centri di prima accoglienza sia adottato sentita la Conferenza unificata; inoltre il piano nazionale di integrazione, del quale l'articolo 5 integra le finalità, è adottato da un tavolo cui partecipano rappresentanti delle regioni, dell'UPI e dell'ANCI;

appare opportuno valutare attentamente sia le proposte relative all'aggiornamento del piano nazionale di integrazione elaborate dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nella seduta del 23 aprile 2020 sia le proposte di integrazione al testo formulate dall'ANCI nell'audizione di fronte alla I Commissione Affari costituzionali del 5 novembre 2020, con particolare riferimento alla possibilità di deroga ai vincoli per le assunzioni del personale dei comuni impiegato negli interventi e servizi per l'accoglienza e l'integrazione dei cittadini stranieri,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

Con la seguente condizione:

provveda la Commissione di merito ad una valutazione attenta delle proposte relative all'aggiornamento del piano nazionale di integrazione elaborate dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nella seduta del 23 aprile 2020 e delle proposte di integrazione al testo formulate dall'ANCI.

ALLEGATO 4

Conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni urgenti in materia di riscossione elettorale. C. 2779, approvato dal Senato Governo.

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge C. 2779, di conversione del decreto – legge n. 125 del 2020;

richiamato il parere già espresso sul provvedimento nel corso dell'esame del Senato, nella seduta del 27 ottobre 2020,

rilevato che:

nel corso dell'*iter* al Senato sono confluiti nel provvedimento altri due decreti-legge, il decreto-legge n. 129 del 2020 in materia di riscossione elettorale e il decreto-legge n. 148 del 2020 in materia di differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020;

il provvedimento appare riconducibile alle materie « ordinamento civile » e « profilassi internazionale », entrambe attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere *l*) e *q*), della Costi-

tuzione; rileva inoltre la materia « tutela della salute », attribuita alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione; le disposizioni già presenti nei decreti-legge n. 129 e n. 148 sono riconducibili, rispettivamente, alle materie di competenza legislativa esclusiva « sistema tributario e contabile dello Stato » e « legislazione elettorale » di Comuni, Province e Città metropolitane (articolo 117, secondo comma, lettere *e*) e *p*); per altre disposizioni inserite nel testo assumono rilievo infine le materie, sempre di competenza legislativa esclusiva statale, « tutela della concorrenza » e « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato » (articolo 117, secondo comma, lettere *e*) e *g*) e la materia di competenza concorrente ordinamento della comunicazione (articolo 117, terzo comma),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

COMITATO IV – INFLUENZA E CONTROLLO CRIMINALI SULLE ATTIVITÀ CONNESSE AL GIOCO NELLE SUE VARIE FORME	407
---	-----

COMITATO IV – INFLUENZA E CONTROLLO CRIMINALI SULLE ATTIVITÀ CONNESSE AL GIOCO NELLE SUE VARIE FORME

Mercoledì 18 novembre 2020. – Coordinatore: ENDRIZZI (M5S).

Il Comitato si è riunito dalle 14.15 alle 17.05.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Esame della relazione prevista dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 124 del 2007, sull'attività dei Servizi di informazione per la sicurezza nel 1° semestre 2020 (<i>Esame e rinvio</i>)	408
AUDIZIONI:	
Audizione del Direttore generale della Pubblica Sicurezza e Capo della Polizia, Franco Gabrielli (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	408
Audizione del Direttore generale del Dipartimento delle Informazioni per la sicurezza (DIS), Gennaro Vecchione (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	409
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	409

Mercoledì 18 novembre 2020. — Presidenza del presidente Raffaele VOLPI.

La seduta comincia alle 9.45.

Esame della relazione prevista dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 124 del 2007, sull'attività dei Servizi di informazione per la sicurezza nel 1° semestre 2020.

(*Esame e rinvio*).

Raffaele VOLPI, *presidente*, dà la parola all'onorevole Dieni, relatrice sul documento all'ordine del giorno.

Federica DIENI, *relatrice*, illustra una relazione sul documento all'ordine del giorno.

Raffaele VOLPI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad una prossima seduta.

La seduta, sospesa alle 9.55, è ripresa alle 10.

AUDIZIONI

Audizione del Direttore generale della Pubblica Sicurezza e Capo della Polizia, Franco Gabrielli.

(*Svolgimento e conclusione*).

Raffaele VOLPI, *presidente*, introduce l'audizione del *Direttore generale della Pubblica Sicurezza e Capo della Polizia*, Franco GABRIELLI.

Franco GABRIELLI, *Direttore generale della Pubblica Sicurezza e Capo della Polizia*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, Raffaele VOLPI, *presidente*, i senatori Ernesto MAGORNO (IV) e Paolo ARRIGONI (Lega) e il deputato Enrico BORGHI (PD), ai quali risponde Franco GABRIELLI, *Direttore generale della Pubblica Sicurezza e Capo della Polizia*, fornendo ulteriori precisazioni.

Raffaele VOLPI, *presidente*, dopo aver ringraziato il prefetto Gabrielli, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle 11.45, è ripresa alle 12.35.

Audizione del Direttore generale del Dipartimento delle Informazioni per la sicurezza (DIS), Gennaro Vecchione.

(Svolgimento e conclusione).

Raffaele VOLPI, *presidente*, introduce l'audizione del Direttore generale del Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza (DIS), Gennaro VECCHIONE.

Gennaro VECCHIONE, *Direttore generale del Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza (DIS)*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, Raffaele VOLPI, *presidente*, il senatore Paolo ARRIGONI (Lega), il deputato Enrico BORGHI (PD) e il senatore Ernesto MAGORNO (IV), ai quali risponde Gennaro VECCHIONE, *Direttore generale del Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza (DIS)*, fornendo ulteriori precisazioni.

Raffaele VOLPI, *presidente*, dopo aver ringraziato il prefetto Vecchione, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 13.20 alle 13.40.

COMITATO PARLAMENTARE

di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori	410
Indagine conoscitiva « Gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con particolare riferimento all'attualità dell'Accordo di Schengen, nonché al controllo e alla prevenzione delle attività transnazionali legate al traffico di migranti e alla tratta di persone ».	
Audizione del direttore del Servizio per la cooperazione internazionale di polizia (SCIP), generale Giuseppe Spina (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	410
AVVERTENZA	411

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 18 novembre 2020. — Presidenza del presidente Eugenio ZOFFILI.

La seduta comincia alle 14.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Eugenio ZOFFILI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione in diretta *streaming*, con modalità sperimentale, sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Indagine conoscitiva « Gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con particolare riferimento all'attualità dell'Accordo di Schengen, nonché al con-

trollo e alla prevenzione delle attività transnazionali legate al traffico di migranti e alla tratta di persone ».

Audizione del direttore del Servizio per la cooperazione internazionale di polizia (SCIP), generale Giuseppe Spina.

(Svolgimento e conclusione).

Eugenio ZOFFILI, *presidente*, introduce l'audizione.

Giuseppe SPINA, *direttore del servizio per la cooperazione internazionale di polizia*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre domande e richiedere chiarimenti i senatori Tony Chike IWOBI (L-SP-PSd'Az), a più riprese, Cristiano ZULIANI (L-SP-PSd'Az) e Elena TESTOR (L-SP-PSd'Az).

Giuseppe SPINA, direttore del servizio per la cooperazione internazionale di polizia (SCIP), replica, a più riprese, alle considerazioni e ai quesiti posti.

Eugenio ZOFFILI, presidente, ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della se-

duta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di vigilanza sull'anagrafe tributaria

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	412
Audizione in videoconferenza del direttore dell'Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, sull'applicazione delle misure per la riqualificazione energetica e sismica previste per il rilancio dell'edilizia dal D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	412
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	412

Mercoledì 18 novembre 2020. – Presidenza del presidente Ugo PAROLO.

La seduta comincia alle 8.45.

Sulla pubblicità dei lavori.

Ugo PAROLO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, la trasmissione in diretta *streaming* sulla *web-tv* e, successivamente, sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Audizione in videoconferenza del direttore dell'Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, sull'applicazione delle misure per la riqualificazione energetica e sismica previste per il rilancio dell'edilizia dal D.L. 19 maggio 2020, n. 34.

(Svolgimento e conclusione).

Ugo PAROLO, *presidente*, introduce l'audizione.

Ernesto Maria RUFFINI, *direttore dell'Agenzia delle Entrate*, svolge una relazione sui temi oggetto della sua audizione.

Intervengono, per porre domande, formulare osservazioni e richiedere chiarimenti, Ugo PAROLO, *presidente*, i senatori Andrea DE BERTOLDI (FDI), Mauro Maria MARINO (IV) e Emiliano FENU (M5S).

Ernesto Maria RUFFINI, *direttore dell'Agenzia delle Entrate*, risponde, a più riprese, alle considerazioni e ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di informazione e valutazione.

Ugo PAROLO, *presidente*, ringrazia il direttore dell'Agenzia delle Entrate Ruffini per la relazione svolta. Ringrazia i colleghi intervenuti e dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 10 alle 10.05.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'infanzia e l'adolescenza

S O M M A R I O

Sulle misure di prevenzione della diffusione del virus COVID-19	413
Sulla pubblicità dei lavori	413
Variazione nella composizione della commissione	413
PROCEDURE INFORMATIVE:	
Seguito dell'indagine conoscitiva sulle forme di violenza fra i minori e ai danni di bambini e adolescenti: esame del documento conclusivo. Approvazione del documento conclusivo: <i>Doc. XVII-bis, n. 4</i>	414
<i>ALLEGATO (Documento conclusivo approvato dalla commissione sull'indagine conoscitiva sulle forme di violenza fra i minori e ai danni di bambini e adolescenti (Doc. XVII-bis, n. 4))</i> ..	418
Sui lavori della commissione	417
Sulle celebrazioni per la giornata nazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza	417

Mercoledì 18 novembre 2020. – Presidenza della presidente Licia RONZULLI.

La seduta comincia alle 12.55.

Sulle misure di prevenzione della diffusione del virus COVID-19.

La PRESIDENTE ricorda a tutti i presenti che è obbligatorio indossare correttamente durante tutta la seduta, interventi compresi, le mascherine protettive e filtranti. È inoltre obbligatorio mantenere sempre la distanza interpersonale di sicurezza di almeno un metro. Durante la seduta è consentito prendere la parola senza l'utilizzo della mascherina solo nella postazione a ciò riservata.

Sulla pubblicità dei lavori.

La PRESIDENTE avverte che della seduta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del

Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, con contestuale registrazione audio, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni contrarie tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Variazione nella composizione della commissione.

La PRESIDENTE comunica innanzitutto che è entrata a far parte della Commissione l'onorevole Giuseppina Occhionero, in sostituzione dell'onorevole Michela Rostan. Le dà quindi il benvenuto a nome di tutta la Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle forme di violenza fra i minori e ai danni di bambini e adolescenti: esame del documento conclusivo. Approvazione del documento conclusivo: Doc. XVII-bis, n. 4.

Prosegue la procedura informativa, sospesa nella seduta del 14 ottobre.

La PRESIDENTE avverte che nella seduta odierna la Commissione è chiamata ad esaminare il documento conclusivo della indagine conoscitiva sulle forme di violenza tra minori e ai danni di bambini e adolescenti.

Ricorda di aver inoltrato via mail, qualche settimana fa, a tutti i componenti della Commissione una proposta di documento conclusivo. Su tale documento sono pervenuti alcuni rilievi da parte dell'onorevole Grippa e dell'onorevole Siani. Questi rilievi sono stati recepiti nello schema di documento conclusivo oggi in esame (pubblicato in allegato).

Dichiara quindi aperto il dibattito.

Nel prendere atto che non vi sono richieste di intervento in discussione, avverte che si passerà direttamente alle dichiarazioni di voto sullo schema di documento conclusivo.

Prende quindi la parola l'onorevole SIANI (PD) il quale osserva come il documento in esame sia un utile strumento non solo per chi intenda studiare il fenomeno della violenza, ma anche per coloro che quotidianamente, a vario titolo, si trovano a doversi confrontare con queste tematiche.

In merito alle proprie richieste di modifica formulate con riguardo al documento conclusivo inviato per mail, osserva come esse mirino sostanzialmente a precisare quanto contenuto già nel testo. Particolarmente importante è, a suo parere, vista la complessità del documento, l'inserimento di una premessa di sintesi.

Si sofferma quindi sulle indicazioni e sugli interventi indicati dalla Commissione

per fronteggiare i fenomeni violenti tra e ai danni di minori. Fra le proposte segnala in primo luogo l'istituzione di un osservatorio in grado di fornire dati epidemiologici precisi e tempestivi sul fenomeno. Altrettanto importante è l'incentivazione di programmi di intervento precoci, possibilmente nei primi mille giorni di vita del bambino, e rivolti in particolar modo alle famiglie fragili e immaginate, e la realizzazione di una nuova *governance* che riunifichi i vari osservatori e rimoduli le competenze in materia di minori vittime di violenza.

Inoltre – ricorda sempre l'onorevole Siani – la Commissione chiede che vengano sviluppati programmi specifici di formazione per educatori, insegnanti, medici, pediatri, che nei pronto soccorsi vengano adottati protocolli sanitari specifici per individuare i segni clinici caratteristici dell'abuso e maltrattamento; che vengano sviluppati programmi di educazione per un corretto uso del *web* e che venga garantita la sicurezza in rete e che si istituisca la figura dello psicologo scolastico.

La violenza ai danni dei minori si associa non infrequentemente a situazioni di fragilità genitoriale e a contesti familiari complicati, segnati da povertà socio-economica, ma anche educativa. È innegabile infatti che una famiglia sana, con sani principi, con genitori che danno l'esempio e accompagnano i figli nel loro ingresso nella società è sicuramente un fattore protettivo importante per il bambino. In questo contesto, un ruolo di rilievo, soprattutto nei casi di situazioni di fragilità genitoriale, deve essere riconosciuto all'istituto dell'*home visiting*. *L'home visiting* oltre ad essere un importante strumento di sostegno ad ampio raggio alla genitorialità, può rivelarsi uno strumento cruciale per identificare in maniera precoce eventuali segnali di disagio intrafamiliare che possono risultare di pregiudizio al pieno e positivo sviluppo dei bambini e delle bambine, quando non essere addirittura, indicativi di una condizione di trascuratezza o di vero e proprio maltrattamento intrafamiliare.

Ricorda ancora l'importanza di contrastare l'abbandono scolastico anche attraverso un aumento dell'offerta di asili nido

per consentire almeno al 33 per cento dei bambini in tutto il Paese, superando le attuali differenze fra aree regionali, di poter frequentare servizi per l'infanzia e asili nido di qualità. La frequentazione dei servizi per l'infanzia infatti, secondo dati scientifici, assicura migliori *performance* scolastiche già alle scuole elementari. Conclude dichiarando il voto favorevole del proprio gruppo.

Prende quindi la parola l'onorevole Maria SPENA (FI) che evidenzia che il voto che la Commissione è chiamata ad esprimere oggi, in esito all'indagine conoscitiva sulle forme di violenza fra i minori e ai danni di bambini e adolescenti rappresenta senz'altro un punto fondamentale della preziosa attività svolta nel corso degli ultimi anni. Dalla data di costituzione della Commissione, ovvero il 14 novembre 2018, sono stati ascoltati autorevoli soggetti, provenienti sia dal mondo delle istituzioni che dalla società civile; sono state approvate relazioni e documenti e sono state svolte sopralluoghi e missioni. Tutte le attività svolte hanno portato, grazie al fondamentale contributo di ciascuno componente ed in particolare della Presidente Ronzulli, sempre attenta e sensibile a determinate tematiche, alla votazione di questo ulteriore documento in merito al quale annuncia il voto favorevole del gruppo di Forza Italia.

Si tratta di un documento che si pone in linea di continuità con quello approvato il 29 ottobre 2019 sui fenomeni del bullismo e del *cyberbullismo* e che ha avuto una grande risonanza sia tra le istituzioni, ma anche all'interno delle scuole. Si è trattato di un documento che sta rappresentando un utile supporto, in termini di prevenzione, anche per gli operatori del mondo della scuola e in particolare per i dirigenti scolastici che nella loro attività possono trovarsi a dover affrontare questi fenomeni. Auspica quindi che anche il documento che la Commissione si accinge a votare possa diventare uno strumento utile per chi opera nel mondo dei giovani ma anche una « guida » per i genitori, soprattutto i più giovani.

Purtroppo, ancora oggi, i fenomeni di violenza a danno dei più indifesi, dei bambini sono di frequente attualità. Le ultime tragedie avvenute in Sicilia, in cui è stata tolta la vita a due neonati, si sono caratterizzate per una innaturalità e brutalità senza precedenti, che non può essere trascurata. Queste vicende, infatti, devono accendere un « faro » anche per orientare l'attività del legislatore al fine di evitare che tali episodi si possano ripetere.

Si sofferma quindi su alcune delle audizioni svolte nell'ambito della indagine conoscitiva. Nello specifico ricorda che, come hanno rilevato alcuni magistrati minorili, in particolare il dottor Cutrona del Tribunale per i minorenni di Perugia e la dottoressa Latella, procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Roma, dietro il disagio giovanile o la mancata introiezione dei valori del vivere civile, si nasconde la sostanziale assenza o inadeguatezza educativa dei genitori. Il fatto di non sentirsi amati o accolti dai genitori o, peggio ancora, di essere vittima di violenza da parte di costoro, crea nel minore una crescente sofferenza, che esplose poi nell'adolescenza. A ciò si aggiunga il fatto che come sottolineato dalla dottoressa Magda Di Renzo, psicologa e psicoterapeuta dell'età evolutiva, l'incremento di comportamenti violenti tra minori, soprattutto tra bambini, sembra essere legata anche al clima competitivo nel quale molti di loro vivono fin dall'età prescolare. L'eccessivo numero di attività che i bambini sono chiamati a svolgere finisce per pregiudicarne il regolare e sereno sviluppo, ingenerando stati di angoscia e inadeguatezza.

Non si può più sottacere, poi, il ruolo che assumono i *social* per i giovani e tra le attività rischiose per i minori *online* vi sono sicuramente quelle collegate alla « sfera sessuale ». A tal proposito, nel documento conclusivo è stata, infatti, inserita una apposita sezione sui rischi collegati alla sfera sessuale. Ricorda infine che l'introduzione, con la cosiddetta legge sul codice rosso, nel codice penale del reato di « *revenge porn* », è stata possibile grazie anche al contributo di Forza Italia. Tale reato rappresenta un primo importante passo nella direzione della

prevenzione della violenza. Conclude dichiarando il voto favorevole del proprio Gruppo.

L'onorevole Maria Laura MANTOVANI (M5S) annuncia il voto favorevole del gruppo Movimento 5 Stelle sulla proposta di documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulle forme di violenza tra i minori e ai danni di bambini adolescenti. Rileva che questa indagine su una tematica sicuramente molto importante e delicata per lo sviluppo della personalità dei bambini è stata oltremodo resa interessante ed efficace nel contesto della straordinaria situazione sanitaria del nostro Paese. Il documento abbastanza complesso affronta una tematica di grande attualità e fornisce molti dati utili, dai quali ogni politica di intervento seria non può prescindere.

Particolarmente apprezzabile è stata la costituzione del Gruppo Covid che con le sue attività sta affiancando il lavoro dell'Osservatorio nazionale sull'infanzia e adolescenza. Altrettanto apprezzabile è il compito di elaborazione di azioni, strategie e politiche a favore della tutela e della promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza nel quadro del contrasto alle conseguenze dell'emergenza epidemiologica, sia nel corso dell'attuale periodo emergenziale sia nelle fasi successive, al fine di contrastare l'insorgere di ogni forma di disagio, isolamento, discriminazione o ineguaglianza a danno delle persone di minore età. Sottolinea quindi l'importanza sia che questo documento possa essere divulgato quanto più possibile affinché i suoi contenuti possano punto di riferimento per le famiglie, gli enti e gli organismi che devono tutelare l'integrità dei bambini e salvaguardarli ogni forma di violenza.

L'onorevole Rossella MURONI (LEU) esprime vivo apprezzamento per il lavoro svolto dalla Commissione. Il documento che ci si appresta a votare reca una approfondita disamina del tema della violenza, fornendo peraltro ulteriori stimoli per l'attività futura della Commissione. Dopo aver ribadito la piena condivisione del merito del documento, annuncia il voto favorevole del proprio Gruppo.

La seduta sospesa alle 12.55 riprende alle 13.

L'onorevole Maria Teresa BELLUCCI (FDI), nel preannunciare il voto favorevole del proprio Gruppo, si complimenta con la presidente e con tutta la Commissione per il proficuo lavoro svolto. Il documento in esame affronta il tema della violenza ai danni dei minori che costituisce la più grave lesione dei diritti dei bambini e degli adolescenti. Abusi e maltrattamenti scuotono le sensibilità individuali. Le forme di violenza sono varie e realizzate con modalità diverse. Viva preoccupazione desta l'impatto della rete sui fenomeni di abuso e maltrattamento ai danni dei minori. Si sofferma quindi sulle conseguenze negative della crisi epidemiologica sulla violenza. Le misure di contenimento e le limitazioni della libertà di circolazione hanno, da un lato, contribuito ad aumentare la violenza domestica e, dall'altro, ha aggravato l'incidenza della criminalità in rete e dei provenienti dal *web*. La rete è diventata per molti bambini ed adolescenti la fonte di indicibili nefandezze, di ricatti e di violenze.

Affronta poi il tema del diritto dei minori ad essere ascoltati. Si tratta di un diritto non adeguatamente riconosciuto nel nostro ordinamento, che, a ben vedere, permette solo ai minori con un'età superiore ai dodici anni di essere ascoltati nei giudizi e nei procedimenti che li riguardano. Altrettanto grave è l'assenza di metodologie uniche per il loro ascolto. Occorrono metodologie uniformi in grado di assicurare il supremo interesse dei bambini. Si augura quindi che il documento in esame possa essere portato a conoscenza anche delle commissioni permanenti di Camera e Senato al fine di orientare l'attività legislativa, facendo in modo che, a differenza di quanto si è verificato nel caso del bullismo e del *cyberbullismo*, possano essere approvati provvedimenti quanto più in linea possibile con le indicazioni della Commissione bicamerale.

Il senatore PILLON (L-SP-PSd'Az) dichiara il voto favorevole del proprio Gruppo

sul documento, che reca una attenta e puntuale analisi del fenomeno della violenza ai danni dei minori e tra bambini ed adolescenti.

La PRESIDENTE, non essendovi ulteriori richieste di intervento, pone quindi in votazione lo schema di documento conclusivo, che, previa verifica del numero legale, è approvato all'unanimità. Dichiara quindi conclusa l'indagine conoscitiva.

Sui lavori della commissione.

L'onorevole SIANI (PD) e l'onorevole Rossella MURONI (LEU) sottopongono all'attenzione della Commissione l'opportunità di svolgere un'indagine conoscitiva finalizzata ad analizzare la situazione dei bambini nelle carceri. In proposito l'ono-

revole SIANI (PD) ricorda che lo scorso anno una delegazione della Commissione si è recata in missione all'Icam (Istituto a custodia attenuata per detenute madri) di Lauro.

Sulle celebrazioni per la giornata nazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

La PRESIDENTE ricorda che domani, giovedì 19 novembre, a partire dalle ore 10.30 avrà luogo l'evento celebrativo *online* della Giornata nazionale dell'infanzia e dell'adolescenza, organizzato dal Dipartimento per le politiche della famiglia e dalla nostra Commissione. L'evento potrà essere seguito in diretta *streaming* sul sito del dipartimento e sulla *web tv* del Senato.

La seduta termina alle 13.30.

ALLEGATO

Documento conclusivo approvato dalla commissione sull'indagine conoscitiva sulle forme di violenza fra i minori e ai danni di bambini e adolescenti (Doc. XVII-bis, n. 4)

Premessa

La Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza ha deliberato lo svolgimento di una indagine conoscitiva sulla questione connessa alla diffusione della violenza fra i minori, proponendosi di analizzare il contesto di violenza nel quale vivono tanti bambini ed adolescenti, e del quale, anche se non formalmente, finiscono per essere vittima.

La Commissione, nel corso della indagine conoscitiva, che si è sostanziata in lungo ciclo di audizioni e nella acquisizione di documentazione scritta, ha esaminato, senza pretese di esaustività, vista la complessità e poliedricità della tematica, i principali aspetti legati alla violenza sia ai danni di minori che fra bambini e adolescenti.

Le forme di violenza subite dai minori sono molte la Commissione ha quindi ritenuto di analizzarne solo alcune, rinviando ad altro momento la trattazione di alcuni temi, quali ad esempio il maltrattamento e gli abusi ai danni dei minori non accompagnati o dei minori in affido (familiare o etero familiare), od ancora la questione della vittimizzazione dei bambini ed adolescenti nelle cause di separazione particolarmente conflittuali o il tema delle cosiddette *baby star*, cioè di quelle forme di sfruttamento che si celano dietro lo *showbiz*, con baby modelle costrette durante le sfilate a mangiare e bere poco per poter essere performanti al meglio. Su questi temi la Commissione si riserva di effettuare degli approfondimenti ulteriori. In questo documento ci si soffermerà sui seguenti fenomeni che riguardano la violenza sui minori:

- ❖ il fenomeno delle *babygang* e il rapporto tra minori e criminalità organizzata che non è più un fenomeno solo di alcune regioni ma diffuso su tutto il territorio nazionale anche se con differente intensità;
- ❖ il maltrattamento e l'abuso;
- ❖ la violenza di carattere sessuale e la pedopornografia;
- ❖ la prostituzione minorile e il turismo sessuale;
- ❖ la violenza sui minori con disabilità.

Infine la Commissione nel capitolo finale avanza precise proposte di intervento per contrastare un fenomeno diffuso e ancora sommerso, proponendo un osservatorio che sia in grado di fornire dati epidemiologici precisi e tempestivi sul fenomeno, ma soprattutto la Commissione ritiene che è quanto mai importante e urgente intervenire sulla prevenzione del fenomeno con programmi di intervento precoci, possibilmente nei primi mille giorni di vita del bambino, e rivolti in particolar modo alle famiglie fragili e immaginate, una nuova *governance* che riunifichi i vari osservatori e rimoduli le competenze in materia di minori vittime di violenza.

Inoltre la Commissione chiede che:

- ❖ vengano sviluppati programmi specifici di formazione per educatori, insegnanti, medici, pediatri, che nei pronto soccorsi vengano adottati protocolli sanitari specifici per individuare i segni clinici caratteristici dell'abuso e maltrattamento;
- ❖ vengano sviluppati programmi di educazione per un corretto uso del *web* e che venga garantita la sicurezza in rete;
- ❖ si istituisca la figura dello psicologo scolastico;
- ❖ si contrasti con programmi specifici il fenomeno dell'abbandono scolastico;
- ❖ si prevedano nel nostro ordinamento specifiche misure per contrastare la violenza sui minori con disabilità e
- ❖ si intervenga sulla disciplina dei reati sessuali ai danni dei minori.

CAPITOLO I

IL PROGRAMMA E LE FINALITÀ DELLA INDAGINE CONOSCITIVA

Le forme di violenza ai danni dei minori possono essere le più varie, fra queste una prima tipologia è rappresentata dalla violenza di carattere sessuale. Sotto questo aspetto viene in rilievo, in primo luogo, il fenomeno della pornografia minorile. La pornografia è una realtà che interessa i minori sotto un duplice profilo: da un lato, come vittime dirette, e quindi come pedopornografia ovvero come diffusione e circolazione di materiale erotico con bambini

come oggetto; dall'altro come fruitori di materiale pornografico, in quest'ultimo caso i minori, trasgredendo divieti previsti dalla legislazione vigente, accedono a materiale vietati, con evidenti effetti negativi sul loro sviluppo psico-emozionale. A ciò si aggiunga che la diffusione della rete e degli strumenti ad essa collegati fra i più giovani - dai *social networks* a piattaforme quali *youtube* o *youporn* - ha modificato e amplificato tali fenomeni, aumentandone anche la pericolosità. La pornografia e la pedopornografia virtuale costituiscono, insieme al *cyberbullismo* - fenomeno in relazione al quale la Commissione ha svolto una apposita indagine conoscitiva, giungendo alla approvazione di un lungo ed articolato documento conclusivo - i *cybercrimes* più diffusi a danno dei minori, con ripercussioni preoccupanti sulla formazione e sviluppo degli stessi.

Sempre al più ampio tema della violenza di natura sessuale si possono ricondurre i fenomeni - tra di loro strettamente collegati - della prostituzione minorile e del turismo sessuale. Proprio alle problematiche connesse alla prostituzione minorile le Commissioni per l'infanzia e l'adolescenza delle ultime due legislature hanno dedicato puntuali indagini conoscitive. Le statistiche mostrano però come il fenomeno sia ancora attuale. Un aspetto, particolarmente problematico per via del suo carattere fondamentalmente sommerso è costituito dal turismo sessuale, ovvero dalla organizzazione o dalla partecipazione a viaggi verso destinazioni dove la prostituzione minorile è - seppure formalmente vietata - nei fatti tollerata.

Il clima "di violenza" nel quale vivono i minori è inoltre fortemente influenzato da una parte, dall'uso sempre più diffuso anche tra i più giovani di sostanze stupefacenti e di alcool e, dall'altra, dalla fruizione di videogiochi e di programmi violenti, i quali finiscono - seppure con modalità diverse - per alterare la stessa percezione della realtà.

Con riguardo alla diffusione di sostanze alcoliche e stupefacenti - e a questa categoria si ritiene opportuno ricondurre anche le cosiddette droghe ultraleggere - è necessario rilevare come essi oltre ad avere effetti nel breve termine, possono, nel caso di uso prolungato influire sulla salute dei minori aumentando il rischio di sviluppare varie patologie.

Relativamente all'accesso a videogiochi e a programmi violenti studi scientifici dimostrano come la violenza vista anche attraverso uno schermo oltre a formare un immaginario prego

di paure e di incertezze per il minore, genera spesso nei bambini comportamenti aggressivi, con conseguenze anche sui meccanismi cognitivi.

Passando al merito del documento finale, esso nel II e nel III capitolo, oltre ad analizzare il fenomeno della violenza tra i minori, con un *focus* sul problema in progressivo aumento delle *baby gang*, si sofferma sulle varie forme di violenza perpetrate ai danni di bambini ed adolescenti: dai reati sessuali ai maltrattamenti e agli abusi commessi in ambito domestico. Una particolare attenzione è stata riservata al tema degli omicidi di minori. Si tratta di un aspetto troppo poco considerato ma che merita di essere affrontato ed in relazione al quale appare necessario individuare interventi di prevenzione. Un ulteriore aspetto sul quale la Commissione si riserva in futuro un approfondimento è rappresentato dalla violenza sui minori con disabilità.

La crisi epidemiologica da Covid-19 che nel corso dell'anno 2020 ha colpito anche il nostro Paese ha avuto delle evidenti ripercussioni sul fenomeno della violenza, da un lato, facendo registrare una impennata nel numero di reati commessi attraverso l'uso della rete e, dall'altro, influenzando, a motivo, soprattutto nel periodo di *lockdown*, della costante e prolungata coabitazione, sulla violenza domestica (capitolo IV).

Dalla attività conoscitiva è emerso come, soprattutto a motivo della giovane età delle vittime e al contesto nel quale si consumano in larga parte gli abusi, il fenomeno della violenza sui minori sia fortemente sommerso e sottostimato. Al fine di favorire l'emersione preferibilmente precoce dei casi di violenza un ruolo di indubbio rilievo è svolto, fra gli altri, dal Telefono Azzurro che con le sue varie modalità di accesso consente a tanti minori di denunciare in modo anonimo gli abusi e dai protocolli sanitari seguiti in alcune strutture di pronto soccorso pediatrici (Capitolo V).

La violenza non è solo un problema sociale, ma è anche una questione di rilevanza economica. A ben vedere, l'analisi di alcuni studi internazionali, acquisiti dalla Commissione, dimostrano come oltre ai costi diretti, legati alle terapie sanitarie e alla cura immediata della vittima di violenza, si registrano costi di lungo termine ben più gravosi. Si è rilevato infatti come i minori maltrattati abbiano percentualmente più possibilità di essere adulti problematici, con lavori

precari e poco qualificati. La violenza determina una spirale pernicioso per la società (Capitolo VI).

La politica di prevenzione e di contrasto alla violenza sui minori non può prescindere dai livelli di Governo più vicine ai cittadini, Regioni e Comuni. La Commissione, consapevole del rilievo dell'intervento regionale e della necessità di assicurare su tutto il territorio nazionale *standard* analoghi, ha ritenuto di inviare una lettera a tutti i Presidenti di Regione e delle Province autonome per acquisire la documentazione relativa agli interventi e alle linee guida adottate nell'ambito delle politiche di contrasto al fenomeno della violenza (Capitolo VII).

Sulla base dell'attività conoscitiva svolta la Commissione ha ritenuto, nel capitolo finale, di formulare alcune proposte di intervento che qui appare opportuno sinteticamente ricordare. E' necessario intervenire sulla *governance*, unificando i vari osservatori e rimodulando le competenze in materia di minori vittime di violenza; occorrono poi misure di sostegno alle famiglie e alla genitorialità fragile; sarebbe opportuno prevedere in tutti i pronto soccorsi in particolare in quelli pediatrici dei protocolli specifici sul modello dei cosiddetti codici rosa, istituendo anche un sistema centralizzato di registrazione degli accessi. Se si vuole assicurare una precoce emersione della violenza o dell'abuso è importante formare adeguatamente gli operatori, dai medici-pediatri ai docenti. Figure professionali formate possono contribuire al riconoscimento dei segni dell'abuso. Dall'indagine è emerso il ruolo che progressivamente anche la rete ha assunto come strumento attraverso il quale portare avanti condotte criminose. Si pensi ai troppo numerosi reati sessuali commessi via *web*. E' importante allora educare al corretto uso del *web* e sensibilizzare sui rischi non solo i bambini e gli adolescenti ma anche gli adulti, i genitori in particolare. Ogni politica di intervento seria non può prescindere da una piena conoscenza anche statistica del fenomeno, di qui l'importanza di prevedere un sistema di raccolta dei dati specifica che consenta un monitoraggio serio del fenomeno.

Da ultimo il fenomeno della violenza sia quando vede i minori come vittime che quando interessa gli stessi come autori presenta una rilevanza sul piano penale. E' necessario in proposito un ripensamento della legislazione vigente che appare certamente adeguata sul piano della repressione ma in relazione alla quale appaiono necessari interventi sul regime trattamentale dei minori in chiave rieducativa.

CAPITOLO II

MINORI VIOLENTI: VIOLENZA TRA PARI E CRIMINALITÀ MINORILE

II. 1. Alla ricerca delle possibili cause

Attraverso l'indagine conoscitiva la Commissione si è proposta, fra i vari obiettivi, di ricercare alcune delle cause della insorgenza di comportamenti violenti nei minori. Conoscendo, infatti, le cause è possibile individuare non solo gli strumenti più idonei a contrastare la violenza, ma soprattutto i rimedi per prevenirla.

Questo paragrafo, senza pretese di esaustività, data la complessità del tema, dà conto di alcuni dei fattori non solo psicologici, ma anche socio-ambientali, che sembrano contribuire all'emersione sia in bambini che in adolescenti di comportamenti aggressivi, che, in alcuni casi possono sfociare nella commissione di fatti di rilevanza penale.

Da vittima a carnefice: la catena della violenza e le conseguenze epigenetiche

La violenza tra i minori e quella sui minori sono due fenomeni diversi, ma tra loro collegati. Entrambe le forme di violenza sono, infatti, generalmente legate da un rapporto di causa-effetto, secondo una modalità circolare ricorsiva, nel senso che ogni adulto violento è stato - il più delle volte - a suo tempo un minore vittima di violenza. Questi, attraverso la violenza di vario genere, che esercita nei confronti dei propri figli o altri minori che gli sono intorno, tende inconsapevolmente a riprodurre il proprio stile comportamentale nei minori con cui è in relazione significativa.

Come ha rilevato il Presidente del Tribunale per i minorenni di Perugia, dottor Cutrona, la violenza è un modo di essere e di vivere, che si trasmette di generazione in generazione.

Un impatto che risulta - da alcuni studi scientifici - trovare riscontro anche sul piano epigenetico. Il professor Parano, pediatra e neurologo responsabile dell'Istituto per la ricerca e l'innovazione biomedica- Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) di Catania, infatti ha evidenziato come recenti ed autorevoli studi scientifici confermino che i minori che subiscono abusi, soprattutto se reiterati nel tempo o in fase precoce della loro vita, possono sviluppare specifiche alterazioni di carattere genetico, cosiddette "epigenetiche", in associazione a specifiche patologie neuro-psico-comportamentali, fra le quali il disturbo *post* traumatico da *stress*, la depressione grave, nonché alterazioni specifiche - organiche - del sistema nervoso del minore. Il termine epigenetica - è opportuno ricordare - si riferisce ad una nuova branca della genetica che studia i meccanismi biologici che si verificano "sopra", a monte del DNA e che, a differenza delle mutazioni genetiche, agiscono senza modificarne la sequenza: una modifica del fenotipo senza modifica del genotipo. E' scientificamente provato che i "segni" e le "tracce" dell'abuso rimangono nel DNA del minore, lasciando una "firma genetica", "un'impronta molecolare" - le alterazioni epigenetiche - che ne modificheranno l'espressione genetica del DNA, talvolta con la stessa influenza di una mutazione genetica ereditata dalla nascita. Tali modifiche spesso sono dinamiche e potenzialmente reversibili (ripristino del normale stato epigenetico), tramite l'influenza di numerosi fattori ambientali, incluso terapie specifiche e mirate, e terapie farmacologiche. Talvolta, tuttavia, le modifiche epigenetiche sono talvolta stabili e possono essere trasmesse anche alle generazioni successive. Si tratta del cosiddetto effetto transgenerazionale epigenetico. E' importante quindi prevenire la violenza per interrompere questo pericoloso ciclo.

La crisi delle agenzie educative, soprattutto della famiglia

La violenza fra pari sembra avere sostanzialmente due origini: essere espressione di un disagio personale del giovane violento o, in caso di violenza di gruppo, soprattutto del "*capo branco*" oppure derivare dalla mancata introiezione di valori morali e/o di capacità di autocontrollo, che non svolgono funzione di freno all'esuberanza adolescenziale. Come hanno rilevato alcuni magistrati minorili, in particolare il dottor Cutrona del Tribunale per i minorenni di Perugia e la dottoressa Giuseppina Latella, procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Roma, dietro il disagio giovanile o la mancata introiezione dei

valori del vivere civile, si nasconde la sostanziale assenza o inadeguatezza educativa dei genitori, prima di tutto, o comunque, in loro mancanza, degli altri adulti di riferimento. Il fatto di non sentirsi amati o accolti dai genitori o, peggio, di essere vittima di violenza da parte di costoro, crea nel minore una crescente sofferenza, che esplose poi nell'adolescenza. L'adolescenza costituisce una fase di per sé critica nella vita di ogni persona, nella quale il ragazzo o la ragazza non si riconoscono più nel bambino che erano e si trovano nella necessità di ricercare una nuova identità. L'adolescente cerca di costruirsi tale identità, in emulazione od opposizione, attraverso i modelli di figure adulte, reali e/o virtuali, che gli sono noti. L'inadeguatezza degli adulti di riferimento indebolisce quindi la sana crescita dei minori che, alla ricerca di una loro identità, finiscono in molti casi per esprimere questa insoddisfazione attraverso condotte devianti che spaziano dall'uso abituale (o occasionale) di droghe ed alcool fino alla commissione di gravi fatti di reato.

E' evidente quindi che la disgregazione dei nuclei familiari cui si accompagnano spesso carenze sul piano educativo rappresentano i fattori che più di tutti si ricollegano alla violenza minorile. E' necessario recuperare questa funzione delle famiglie, nel quadro di un'alleanza educativa con il mondo della scuola, importante comunità educante. Proprio in questo contesto devono essere lette le iniziative avviate dal Ministero dell'istruzione, e ricordate dall'allora Ministro Bussetti nella sua audizione, finalizzate ad un nuovo Patto di corresponsabilità educativa, fondato sul principio di collaborazione e dialogo di tutte le componenti la comunità scolastica nell'ottica di una rinnovata alleanza tra scuola, famiglia e studenti, in un clima di condivisione che mette al centro l'interesse degli studenti. Un passo importante verso il rilancio di questo strumento, per estenderlo anche alle scuole del primo ciclo, e per una revisione degli istituti della rappresentanza studentesca e della partecipazione scolastica.

Il contesto sociale e la scarsa scolarizzazione

L'insorgenza di fenomeni di violenza da parte di minori, di rilevanza anche penale, sembra associarsi più in generale alla presenza di contesti sociali degradati. La dottoressa Maria De Luzenberger Milnernsheim, procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni

di Napoli, ha evidenziato, infatti, come l'illegalità tangibilmente diffusa in certe aree del territorio, fra le quali la Regione Campania, associata ad una grave situazione di povertà sia alla base di molti fenomeni criminali che vedono coinvolti minori. A Napoli e in larga parte dei territori delle province campane sono molte le famiglie che vivono in condizioni del tutto marginali e di grande povertà e sono pochi i servizi pubblici destinati ai minorenni e alle loro famiglie: vari Comuni sono del tutto privi di servizi sociali mentre in altri, come nella città di Napoli, il loro numero è insufficiente ad affrontare la sempre più elevata complessità sociale. In queste zone peraltro ad un generale basso livello di scolarizzazione dei genitori si accompagna anche un elevato tasso di inosservanza dell'obbligo scolastico dei ragazzi, soprattutto dopo il conseguimento del diploma di scuola secondaria di primo grado. La bassa scolarizzazione impedisce in concreto ogni forma di "riscatto sociale", non consentendo al minore di uscire dalla eventuale situazione di marginalità o povertà nella quale è cresciuto. Non a caso non è infrequente che i ragazzi autori di reato abbiano alle spalle percorsi scolastici accidentati o interrotti. Sembra quindi essere evidente una correlazione tra povertà educativa e devianza minorile. Quello della perdurante ed immotivata assenza di un bambino-ragazzo dai banchi di scuola rappresenta un problema particolarmente serio che spesso nasconde gravi forme di maltrattamento e incuria o addirittura il precoce avviamento al lavoro nero o ad attività illecite.

Tablet e smartphone come terza agenzia educativa: i baby sitter della generazione alfa

A fronte della carenza di modelli positivi all'interno delle istituzioni educative tradizionali, famiglia e scuola, i giovani vengono stimolati nel loro naturale istinto conoscitivo ed emulativo dai messaggi provenienti dalla comunicazione mediatica non sempre positiva e istruttiva.

Proprio in ragione dell'impatto che il virtuale ha sullo sviluppo dei più piccoli la professoressa Maria Rita Parsi, psicologa, psicopedagogista e psicoterapeuta, ha evidenziato come il virtuale abbia assunto progressivamente il ruolo di terza agenzia educativa.

Viva preoccupazione per le ricadute comportamentali è stata espressa, quindi, da più di un audito per il troppo precoce utilizzo di *smartphone* e *device* da parte dei bambini. Anche in questo caso tale problematica sembra ricollegata ad una sostanziale abdicazione da parte di

molte famiglie del proprio ruolo educativo. Non sono infrequenti i casi in cui *tablet* e cellulari vengono utilizzati dai genitori come strumento consolatorio o mezzo di accudimento. I *device* diventano una sorta di *baby sitter* virtuale. Il bambino anche in età prescolare viene lasciato da solo a guardare video o ad accedere ad *app*, talvolta senza che siano stati attivati da parte degli adulti filtri sui contenuti. L'uso sistematico e incontrollato di questi strumenti si associa, come hanno rilevato alcuni psichiatri dell'età infantile auditi, in forme di vera e propria dipendenza, collegate a crisi psicotiche da astinenza.

Il diritto (negato) di annoiarsi e la competizione esasperata

L'incremento di comportamenti violenti tra minori, soprattutto tra i bambini, sembra essere legata - come ha sottolineato la dottoressa Magda Di Renzo, psicologa e psicoterapeuta dell'età evolutiva - anche al clima competitivo nel quale molti di loro vivono fin dall'età prescolare. L'eccessivo numero di attività che i bambini sono chiamati a svolgere finisce per pregiudicarne il regolare e sereno sviluppo, ingenerando stati di angoscia e inadeguatezza. Condizioni queste che si ripercuotono sulla capacità relazionale e rischiano di degenerare in comportamenti violenti già in tenera età.

Come ha ricordato nella sua audizione l'allora Autorità garante dell'infanzia e l'adolescenza, dottoressa Albano, sono gli stessi bambini a rivendicare, nell'ambito dei diritti che la Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza del 1990 riconosce loro, da un lato il diritto al tempo in famiglia e dall'altro il diritto a giocare liberamente.

Per prevenire e limitare lo sviluppo di comportamenti violenti è necessario quindi restituire ai bambini i loro adeguati tempi di sviluppo, facendo in modo che alla maturità in termini di scolarizzazione si accompagni anche un adeguato sviluppo sul piano affettivo emozionale.

II. 2. Le *baby gang* un fenomeno in pericolosa crescita

Le caratteristiche delle baby gang

Fra le forme più gravi di comportamenti violenti commessi da minori, spesso anche ai danni di coetanei, si inserisce il fenomeno delle cosiddette *baby gang*.

Con *baby gang* si intendono gruppi di adolescenti, poco più che bambini, che riproducono dinamiche tipiche della microcriminalità organizzata. Queste *gang* rappresentano un fenomeno molto ampio e complesso, che non si identifica con quello della criminalità minorile e che deve essere tenuto distinto dal bullismo del quale potrebbe rappresentare un'evoluzione. E' una questione che sicuramente desta allarme sociale non solo per la giovane età dei componenti, ma anche per la particolare aggressività attraverso la quale vengono compiuti i delitti, originati spesso da motivi futili.

Queste *baby gang* si sono rese responsabili di episodi criminali di gravità straordinaria, tale da minare la sicurezza stessa della città costringendo gli altri ragazzi a solidarizzare facendo gruppo per difendersi dalle aggressioni.

Importanti elementi per la comprensione di tale fenomeno e delle caratteristiche che connotano le *baby gang* sono stati acquisiti dalla Commissione con l'audizione del vice direttore generale della pubblica sicurezza e direttore centrale della Polizia criminale, prefetto Vittorio Rizzi.

Questi, nel porre in luce le tipicità di questo fenomeno criminale, ha evidenziato come i contesti familiari di provenienza degli appartenenti alle *baby gang* non sempre coincidano con ambienti degradati o problematici; infatti i giovani provengono anche da famiglie di estrazione sociale medio alta e con un buon livello di istruzione. Fanno parte del gruppo oltre ad elementi molto giovani, anche soggetti di diversa etnia, spesso maggiorenni. I consociati al medesimo gruppo seguono sovente riti di iniziazione - come tagliarsi i capelli a zero e compiere determinati atti di teppismo -, indossano e usano distintivi o segni di appartenenza, come ad esempio stemmi, giubbotti, cappellini, orecchini e tatuaggi, e frequentano gli stessi locali. Tra loro sono molto diffusi l'ascolto della musica *trap*, una variante di quella *rap*, e l'uso di sostanze stupefacenti e di alcolici.

Le *baby gang* si connotano poi per il *modus operandi*, il quale contempla l'impiego di una violenza sproporzionata nei confronti delle vittime che vengono individuate nei coetanei (anche in ambito scolastico), negli anziani, nei disabili e nei soggetti ai margini della società.

Le azioni compiute si caratterizzano per una particolare efferatezza rispetto ai motivi o alle cause che le originano, quasi sempre del tutto futili.

In proposito, ha sottolineato sempre il prefetto Rizzi, come l'attività svolta dalle Forze di Polizia abbia permesso di evidenziare alcuni tratti salienti di queste bande criminali. In particolare l'utilizzo di una simbologia marcata nei contesti dei gruppi giovanili, con significativi riferimenti alla fratellanza, ai legami di sangue, all'identità di gruppo e allo scontro; l'esaltazione del concetto del gruppo e del forte legame territoriale sviluppata attraverso la "comunicazione sociale", le immagini e le fotografie; la volontà di divulgare, attraverso i *social network*, le azioni compiute dai membri dei gruppi e di pubblicare i fatti avvenuti nel quartiere, veicolando le informazioni mediante la pubblicazione di articoli di cronaca della stampa locale; la forte connotazione territoriale, data dai membri del gruppo, i cui profili richiamano, in maniera esplicita, il forte legame con la città e con il quartiere; i frequenti i richiami ai personaggi del cinema, della televisione o della cronaca protagonisti di vicende di criminalità.

Più in generale le *baby gang* sono guidate da un capo banda (figura carismatica) che affida i compiti ai propri gregari sulla base degli illeciti obiettivi che intende raggiungere. I delitti che vengono maggiormente consumati sono costituiti dai reati contro il patrimonio (furti, danneggiamenti, rapine ed estorsioni) e contro le persone (minacce, percosse, lesioni, stupri e, talvolta, anche omicidi).

Con riguardo alla incidenza territoriale delle *baby gang*, esse risultano diffuse prevalentemente nei grandi agglomerati urbani.

Con specifico riguardo alle vittime delle *baby gang*, sempre il prefetto Rizzi ha segnalato come le stesse si identifichino in soggetti considerati deboli o diversi, sia per le loro caratteristiche fisiche, intellettive, comportamentali che per gli orientamenti religiosi o sessuali. L'obiettivo delle azioni criminali viene preliminarmente individuato, e viene successivamente avvicinato e provocato, nel tentativo di innescare una lite, per motivi inesistenti. Alla violenza verbale fa seguito la violenza fisica che genera nel malcapitato una condizione psicologica di panico. Le azioni nei confronti della vittima possono essere estemporanee od assumere il carattere della continuità.

L'etnia come elemento di aggregazione

Nelle bande giovanili un elemento di forte aggregazione è rappresentato dall'etnia. La connotazione etnica costituisce il tratto peculiare in particolare delle *baby gang* sudamericane. Queste bande - ha evidenziato il vice direttore generale della pubblica sicurezza e direttore centrale della Polizia criminale - sono strettamente legate ai flussi migratori regolari che, dalla metà degli anni '90, hanno portato in Italia, dai paesi dell'America Latina (in particolare Ecuador, Perù e Colombia), numerose persone per lo più donne. Le motivazioni alla base di questa tendenza derivavano tra l'altro, dal crescente bisogno di collaborazione domestica (*colf* e badanti) da parte delle famiglie italiane. La predetta migrazione, nel suo stadio iniziale, quasi tutta al femminile, ha prodotto, nel tempo, una crescita esponenziale di presenze di famiglie sudamericane. In tale contesto, i giovani immigrati, giunti nel nostro Paese successivamente alle madri, pur venendo inseriti nelle strutture scolastiche statali, non hanno raggiunto una piena integrazione nel tessuto sociale locale, mantenendo, al contrario, una forte coesione all'interno della comunità etnica di appartenenza.

Questi gruppi di ragazzi hanno iniziato a destare l'attenzione delle Forze di Polizia a seguito della commissione di alcuni episodi criminosi in danno, quasi sempre, di soggetti provenienti dalla loro stessa area geografica. Le indagini svolte hanno così documentato l'esistenza delle cosiddette bande di strada sudamericane, conosciute come "*Pandillas*", operanti in particolare a Genova e a Milano. Le bande, dotate di proprie simbologie, insistono in alcuni quartieri e sono in contrapposizione con altri gruppi della stessa etnia. Al proprio interno tali sodalizi hanno riprodotto la struttura delle gang sudamericane, gerarchicamente organizzate con vari gradi di comando, regole interne, codici d'onore e rituali di ingresso, la creazione di proprie simbologie, che vanno dalla gestualità, ai graffiti, rintracciabili sui muri della città nelle aree di maggiore frequentazione (come ad esempio sui treni delle linee metropolitane), fino all'abbigliamento o agli inconfondibili monili. Tali bande sono in continua evoluzione nel numero e nelle alleanze e risultano caratterizzate dalla fluidità tipica delle organizzazioni criminali internazionali, in ragione del costante arrivo dal Sudamerica di nuovi affiliati e dalla rapidità di comunicazione mediante i *social network*. Tra queste ultime le più numerose e organizzate sono "Latin Kings" formate principalmente da giovani ecuadoregni, "Trinitarios"

da dominicani, “Netas” portoricani, “Mara Salvatrucha 13” e “18th Street Gang” (denominata anche *Barrio 18*) composte prevalentemente da salvadoregni. I gruppi sudamericani sono generalmente dediti alla commissione di reati contro il patrimonio e la persona nonché allo spaccio di stupefacenti.

Sempre con riguardo all'elemento etnico attive sul piano nazionale risultano le “bande giovanili cinesi”. Questi *baby gang* presenti principalmente nelle aree del Nord (Brescia, Torino, Padova, Venezia, Bologna e Reggio Emilia) e Centro Italia (Prato) e, nell'ultimo periodo, soprattutto a Milano, dove si è assistito alla loro crescente operatività, che si è espressa nella consumazione di significative attività delittuose. Tali aggregazioni sono composte sia da appartenenti alla cosiddetta “seconda generazione” che da giovani connazionali immigrati che, giunti in Italia, vivono in condizioni di sostanziale emarginazione non disponendo ancora di un sistema di relazioni e conoscenze che consenta loro di integrarsi nella comunità di riferimento. Perduto progressivamente il carattere di formazioni delinquenziali episodiche e dedite a manifestazioni criminali di basso profilo, i sodalizi in questione si atteggiavano, con sempre maggiore frequenza, a strutture criminali stabili, gerarchicamente organizzate su un modello verticistico, che prevede un leader indiscusso, in grado di coordinarle e determinarne le strategie criminali, coadiuvato da uno o più collaboratori e da affiliati incaricati di porre materialmente in essere le attività pianificate. I ruoli apicali delle “bande giovanili cinesi” risultano rivestiti, sempre più spesso, da ultimo, da soggetti maggiorenni. Le consorterie in esame si connotano, inoltre, per la spiccata propensione all'uso della violenza, prevalentemente finalizzata all'affermazione della supremazia su sodalizi omologhi e concorrenti: sono emersi, infatti, nel corso di indagini riguardanti omicidi ed altri gravi reati, violenti scontri per il predominio nella gestione delle attività illecite. L'attività di contrasto ha documentato la consumazione di estorsioni ai danni di imprenditori e commercianti connazionali, funzionali al controllo della locale comunità; i locali pubblici quali Internet-Point, Karaoke-Center e Night Club, sono spesso utilizzati come basi logistiche per gli appartenenti alla banda. Tra gli altri interessi criminali si evidenziano la gestione del gioco d'azzardo, lo sfruttamento della prostituzione di giovani connazionali e lo spaccio di stupefacenti (ketamina, ecstasy, shaboo o cocaina).

Aggregazioni giovanili problematiche come "incubatrici" delle baby gang: l'esperienza veneziana

La Commissione ha audito, poi, il prefetto di Venezia, dottor Vittorio Zappalorto, in quanto, in questo territorio, si è assistito, tra la seconda metà del 2018 e l'estate del 2019, ad un significativo aumento di episodi di violenza compiuti da "bande" di giovani.

Si tratta di un fenomeno criminale, strettamente collegato alla presenza di una aggregazione giovanile problematica, e che ha visto il coinvolgimento di minori appartenenti a tutte le classi sociali, accomunati unicamente da "una situazione di abbandono e di trascuratezza da parte delle famiglie di origine". Molte famiglie infatti a motivo della assorbente attività lavorativa svolta non riescono a seguire i minori, che abbandonati a sé stessi, finiscono più facilmente nella rete del branco.

Con riguardo al *modus operandi* le bande del territorio di Venezia presentano le caratteristiche proprie delle *baby gang*. Questi gruppi giovanili infatti, responsabili non solo di piccoli reati contro il patrimonio, ma anche di più gravi reati contro la persona, risultano agire, in branco, il più delle volte motivati da futili e abietti motivi. Un elemento accomunante del gruppo, destinato ad incidere sulla aggressività delle condotte, è rappresentato dal rilevante consumo di sostanze stupefacenti, comunque tabellate, accompagnato da un abuso di bevande alcoliche.

L'elemento etnico non sembra invece in questo caso costituire un fattore aggregante. L'ingresso nelle *gang* di giovani elementi provenienti dai Paesi dell'est europeo, anche di seconda generazione, e da giovani di etnia rom/sinta, ha tuttavia influito sulla "qualità" degli atti compiuti: le condotte a ben vedere - ha rilevato il prefetto - "si sono fatte via via più gravi, affiancando alla commissione di reati contro il patrimonio anche reati contro la persona".

Per far fronte a questa emergenza la Prefettura ha ritenuto di avviare iniziative con il coinvolgimento "sinergico" non solo di tutte le istituzioni preposte alla sicurezza del territorio ma anche delle scuole e delle famiglie. Questa importante attività "a rete" ha consentito di ottenere positivi risultati, consegnando fra gli altri alla Autorità giudiziaria gran parte dei responsabili degli atti criminali.

Più nel dettaglio con riguardo alle iniziative di contrasto la Prefettura ha convocato varie riunioni del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, anche alla presenza della Procura presso il Tribunale dei minorenni, per avviare un'attenta analisi del fenomeno, capirne le origini ed affrontarlo con un'attività di squadra delle varie Istituzioni.

Proprio nell'ambito delle attività connesse alla prevenzione dei fenomeni di delinquenza giovanile, è stato poi sottoscritto un Protocollo d'intesa per la prevenzione ed il contrasto delle dipendenze giovanili da sostanze stupefacenti, del bullismo e del *cyberbullismo*, con la Procura generale della Repubblica e la Procura della Repubblica per i minorenni, le Forze dell'ordine, la Polizia postale, le U.L.S.S. della provincia veneziana, l'ufficio scolastico territoriale, la città metropolitana di Venezia e il comune di Venezia.

II. 3. I minori e la criminalità organizzata

Una trattazione a parte merita la questione relativa al coinvolgimento dei giovani in fatti delittuosi di criminalità organizzata. Un fenomeno, questo, che si registra prevalentemente nelle Regioni del mezzogiorno d'Italia, ove le consorterie sono radicate storicamente.

Come ha sottolineato il prefetto Rizzi nel suo intervento gli appartenenti ai gruppi criminali, infatti, si avvalgono dei minorenni anche per la commissione di gravi delitti, come il traffico di stupefacenti e di armi, le estorsioni e gli omicidi.

Le organizzazioni camorristiche, in particolare, utilizzano i minori come bacino di manovalanza da impiegare nella microcriminalità. Tale circostanza, in alcuni casi, stimola nei giovani più inclini a delinquere l'emulazione dei comportamenti criminali che sfocia in azioni delinquenziali, anche violente, compiute da gruppi di fuoco o da piccole bande, composte da giovanissimi, capaci anche di commettere omicidi per eliminare testimoni scomodi o rivali nella *leadership* del gruppo.

In tale ambito si rammentano i casi di "Movida Violenta", vale a dire le risse con sparatorie commesse da alcuni giovani vicino al lungo mare partenopeo di Chiaia nonché il fenomeno delle "Stese" che si caratterizza attraverso l'esplosione di colpi sparati all'impazzata, per affermare il controllo sul territorio (mediante una strategia del terrore) da parte di giovani

appartenenti ai nuovi clan che stanno prendendo il posto delle storiche cosche della camorra (i cui vertici appaiono indeboliti da condanne e arresti). La reazione spontanea delle persone occasionalmente transittanti è, per l'appunto, "la stesa", ossia la loro "distensione" al suolo per evitare di essere raggiunte dai proiettili dei criminali.

Il *modus operandi* volto a realizzare un radicale ricambio generazionale, con l'avvicendamento dei vecchi esponenti di vertice, contempla un uso smodato della violenza, ritenuto indicatore di caratura delinquenziale, nonché il ricorso a modalità di affermazione del potere perseguite innanzitutto con l'eliminazione di appartenenti a clan contrapposti.

In questo contesto si inserisce anche la cosiddetta "Paranza dei bambini" che indica un gruppo criminale omogeneo composto da violenti giovani camorristi che, al fine di darsi un'identità, riconoscersi fra loro e distinguersi dagli avversari, adottano particolari elementi estetici (come barbe lunghe e folte e tatuaggi indicativi dell'appartenenza ad un determinato clan).

La paranza dei bambini

Proprio su questo fenomeno di criminalità minorile di gruppo, la Commissione ha ritenuto di ascoltare, da un lato, il direttore dell'Istituto penale per minorenni di Nisida, dottor Gianluca Guida, e, dall'altro, il direttore della Fondazione centro educativo diocesano *Regina Pacis*, don Gennaro Pagano.

La comprensione delle radici di questa violenza costituisce il punto di partenza per ogni attività di tipo trattamentale. Il direttore del carcere di Nisida ha sottolineato in proposito il tentativo della *equipe* di operatori attivi nella propria struttura detentiva di indagare i modelli sociali e criminali ai quali i minori che delinquono si ispirano. La paranza è quindi sicuramente una forma di *baby gang*, ma con caratteristiche peculiari: essa infatti si connota per la presenza di una vera e propria cultura criminale e per la qualità dell'agito violento. La stessa logica che ispira i comportamenti di molti adolescenti e che li porta a perseguire i migliori risultati in ogni campo, sembra ispirare anche una larga parte di adolescenti che vivono in questi contesti criminali. Con la differenza è che, in questi contesti, mancano modelli educativi e culturali. La reazione alla frustrazione si sostanzia quindi in atteggiamenti di rabbia. Dalla rabbia il passaggio alla violenza è rapido. Nei giovani della paranza si

rinviene una scarsa capacità di relazionarsi con la realtà, alla quale contribuisce anche la diffusione di modelli educativi veicolati dalla televisione, modelli che esaltano il bisogno di affermazione individuale e che però frustrano ogni forma di empatizzazione. Proprio alla luce di tali considerazioni - ha evidenziato sempre il direttore del carcere - nei progetti di recupero minorile si punta molto, nella rielaborazione dell'agito violento, al recupero di un rapporto di empatia con la vittima del reato, intervenendo sulla ecologia delle relazioni e promuovendo la diffusione di nuovi e sani modelli educativi.

Con riguardo ai programmi rieducativi intramurari prezioso è stato il contributo di don Gennaro Pagano, direttore di una Fondazione ecclesiale costituita dalla Diocesi di Pozzuoli e attiva nell'area flegrea del comune di Napoli e della Città metropolitana.

Tale Fondazione gestisce tre centri diurni per minori a rischio, rispettivamente a Napoli (rione Traiano) Pozzuoli e Quarto, porta avanti dei percorsi di accompagnamento psicologico per minori disagiati e famiglie multiproblematiche, gestisce una Comunità alloggio per l'accoglienza dei ragazzi di area penale, Comunità che da tempo collabora con l'Istituto di Nisida.

Proprio alla luce di tale esperienza "sul campo" don Gennaro Pagano ha fatto presente alla Commissione di aver potuto osservare, nel seguire da un punto di vista psicologico alcuni giovani e adolescenti autori di reati violenti contro la persona all'interno e fuori l'Istituto di Nisida, alcune caratteristiche psicologiche ed esistenziali che gli hanno consentito, seppur attraverso un approccio idiografico, di sviluppare un'opinione personale e scientifica circa alcune delle possibili cause sottostanti il fenomeno delle *baby gang*.

Una prima causa sembra, a suo parere, dover essere rintracciata nella strutturazione del tempo. Ogni essere umano ha la necessità di strutturare il proprio tempo, di dargli una direzione, di occuparlo con attività, di gestirlo all'interno di un orizzonte di significato. In molti dei ragazzi autori di reati violenti si registra invece, approfondendo le loro storie, una quasi totale assenza di strutturazione del tempo. La non frequentazione della scuola, la mancanza dell'apporto di altre agenzie educative formali o informali, lo scarso controllo esercitato dalla famiglia - non di rado multiproblematica - rendono l'adolescente unico gestore del proprio tempo, privo

pertanto di quel naturale contenimento temporale e di quell'indispensabile orientamento normativo derivante dal mondo adulto.

Una seconda causa deve essere ravvisata nella difficoltà ambientale: questi giovani difficili sono spesso figli di famiglie difficili provenienti da zone difficili in cui lo Stato e la Società civile più in generale manifestano altrettanta difficoltà ad intervenire in modo efficace.

Infine un'ultima causa alla base del fenomeno delle *baby gang* inserite nei contesti di criminalità organizzata è rappresentata da una difficoltà nella gestione delle pulsioni. La deprivazione educativa vissuta da molti di questi ragazzi li rende assolutamente incompetenti nella funzione autoregolativa degli impulsi, esponendoli al rischio, soprattutto in situazioni gruppalì, di cadere nei meccanismi di disimpegno morale, con conseguenti agiti violenti a carattere criminale.

II. 4. Il ruolo della rete nella violenza tra pari

II. 4.1. Alcuni fra i principali rischi della rete

E' innegabile l'impatto che l'avvento della rete ha determinato sulle varie forme di violenza, anche tra minori.

Il cyberbullismo

Di questo tema la Commissione si è già occupata, in parte, nell'ambito della indagine conoscitiva sul bullismo e sul *cyberbullismo*. Quest'ultimo, a ben vedere, rappresenta una tra le forme più aggressive di bullismo. Pur trattandosi nella sostanza di uno stesso fenomeno - connotato dalla comune matrice del carattere vessatorio e ripetuto della condotta in danno del minore - lo strumento telematico influisce non solo sulle forme di manifestazione, ma anche e soprattutto sulla pericolosità sociale del fenomeno stesso.


Più in generale si osserva - come ha sottolineato il direttore del Servizio di Polizia postale e delle comunicazioni, dottoressa Ciardi - un significativo mutamento dei rapporti interpersonali da riconnettere alla rete. Attraverso essa, infatti, si realizza una vera e propria "piazza virtuale".

La rete - come in più occasioni la Commissione ha avuto moto di rilevare - offre molte opportunità, ma il suo utilizzo non è scevro da rischi. Questi rischi sono connessi, come accennato con riguardo al *cyberbullismo*, anche all'anonimato che connota *internet* e che fa sentire chiunque, sia gli autori dei reati che le vittime, al sicuro. E ancora *internet*, oltre ad amplificare l'impatto di ogni esternazione individuale, tende a spersonalizzare e filtrare i rapporti, ciò determina che spesso l'autore del reato non ha piena consapevolezza delle conseguenze della propria condotta.

Questa nuova "piazza virtuale" è in continua crescita, come è dimostrato dall'esponenziale incremento del numero di possessori di *smartphone* (attualmente oltre il 70 per cento degli italiani ne possiede uno) e soprattutto dall'altrettanto incisivo aumento degli iscritti ai *social networks*, e in particolare a *whatsapp* e a *instagram*.

A ciò si aggiunga il consistente aumento delle ore trascorse dai bambini e ragazzi davanti ai *computer* e agli altri *devices* nel periodo dell'emergenza epidemiologica, legata al Covid-19. Ore di navigazione in rete sempre più senza il controllo dei genitori, in piena solitudine.

Tabella 1 - Cap. II. 4. Persone di 6 anni e più che usano il cellulare tutti i giorni classe di età - Anni 2014-2019
(per 100 persone con le stesse caratteristiche)



Fonte: Istat, Indagine Aspetti della vita quotidiana. Allegato statistico 27 marzo 2019


Tabella 2 - Cap.II. 4. Persone di 11-17 anni per frequenza di uso di internet negli ultimi 12 mesi per sesso (per 100 persone con le stesse caratteristiche)

		Internet tutti i giorni						Internet una o qualche volta a settimana					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Maschi	11-13	35,2	41,5	43,3	55,2	56,6	63,4	35,0	29,8	36,2	22,8	24,1	21,9
	14-17	66,5	71,0	71,9	80,0	81,4	81,7	20,3	18,3	16,4	12,5	12,4	10,3
	Totale 11-17	53,6	58,9	59,7	69,6	70,8	74,2	26,3	23,0	24,8	16,8	17,4	15,1
Femmine	11-13	42,2	42,5	47,2	55,7	57,2	63,1	32,5	31,4	30,0	27,8	23,2	23,0
	14-17	70,7	73,9	75,7	79,9	84,9	85,2	19,7	16,2	15,0	11,4	7,2	9,7
	Totale 11-17	58,9	60,7	63,5	69,6	73,2	75,8	25,0	22,6	21,4	18,4	14,0	15,4

	11-13	38,6	42,0	45,2	55,4	56,9	63,3	33,7	30,6	33,1	25,2	23,7	22,5
Totale	14-17	68,6	72,4	73,8	79,9	83,1	83,4	20,0	17,3	15,7	12,0	9,9	10,1
	Totale 11-17	56,2	59,8	61,6	69,6	72,0	75,0	25,7	22,8	23,1	17,5	15,7	15,2

Fonte: Istat, Indagine Aspetti della vita quotidiana. Allegato statistico 27 marzo 2019

Tabella 3 - Cap. II. 4. Utenza complessiva di social network, piattaforme online e servizi di messaggistica



Fonte: indagine Censis 2019 (Estratto da: documento di aggiornamento depositato dalla dottoressa Nunzia Ciardi, direttore del Servizio di Polizia postale e delle Comunicazioni - Audizione 13 febbraio 2019)

In rete i ragazzi socializzano, giocano, cercano informazioni, ascoltano musica, guardano video e svolgono anche attività didattiche.

A fronte di questi aspetti positivi la rete ha però un lato oscuro: il *web* può diventare infatti un pericoloso veicolo per la commissione di reati o comunque di comportamenti criminali.

I rischi collegati alla sfera sessuale: sexting, sextortion e revenge porn

Tra le attività rischiose per i minori *online* vi sono sicuramente quelle collegate alla "sfera sessuale". Sulle questioni relative ai reati sessuali si rinvia al capitolo successivo (capitolo III). In questa sede si ritiene necessario precisare come una parte di queste condotte criminose vedano come autori anche minori. Recenti indagini condotte dalla Polizia postale hanno portato all'arresto di alcuni amministratori, fra cui minorenni, di canali telegram contenenti immagini denigranti e commenti offensivi. Materiale questo - in molti casi autoprodotta - e frequentemente utilizzato a fini di *revenge porn* e di *sextortion*.

Come ha rilevato l'associazione *Save the children*, nell'articolato documento consegnato alla Commissione, il *sexting* rappresenta un fenomeno in progressiva crescita. Nel *sexting* (combinazione inglese delle parole *sex* e *texting*) due o più minorenni auto-producono e si scambiano, consensualmente, messaggi di testo, immagini o video a contenuto sessuale. Il *sexting* è spesso espressione di esplorazioni in ambito sessuale tipiche dell'adolescenza ed esprime anche l'alto grado di familiarità delle nuove generazioni con le tecnologie digitali, che aprono nuovi canali e modalità, di cui non sempre si ha conoscenza in merito alle implicazioni legali. In adolescenza, tale sperimentazione, anche attraverso le tecnologie, è un fisiologico bisogno che i più giovani dovrebbero poter soddisfare, essendo legato al benessere psicofisico e alla crescita, tuttavia dovrebbero poterlo fare con consapevolezza. Le immagini di nudo o sessualizzate non sono contenuti neutri, anche quando rimangono "custoditi", cioè non vengono diffusi al di fuori dello scambio consensuale, quindi è importante informare, sensibilizzare e formare sia adulti che giovani sulle possibili conseguenze legate alla produzione, invio e condivisioni di immagini di nudo. Alcune di queste conseguenze sono di carattere legale e altre riguardano le ripercussioni emotive di questa pratica. A queste si aggiungono poi le conseguenze devastanti derivanti da una eventuale successiva diffusione non consensuale e allargata di tali immagini. La mancanza di un'intenzione di danneggiare o sfruttare l'altro/a (anche se succede spesso che tale materiale venga successivamente utilizzato con questo scopo come nel caso del cosiddetto "*revenge porn*" o del ricatto a fini di

estorsione) o di commettere un abuso *online* (condivisione non consensuale delle immagini in gruppi e canali a scopo abusanti, anche se la vittima non ne è a conoscenza) non esclude che i comportamenti tipici del *sexting* possano configurare reati connessi con la pedopornografia poiché, secondo il nostro ordinamento, il materiale così scambiato si declina come pedopornografico, quando se ne perde il controllo, cosa che avviene spesso, anche ingenuamente. Secondo il recente parere emesso del Comitato di Lanzarote (l'organismo che monitora l'attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali), il "*sexting*" tra minori non costituisce una condotta connessa alla "pedopornografia", se destinato esclusivamente all'uso privato dei minori. Il parere specifica tuttavia che i minori costretti a tale condotta dovrebbero essere affidati ai servizi di assistenza alle vittime e non essere perseguiti penalmente. Il parere su immagini e/o video di minori a sfondo sessuale o sessualmente espliciti generati, condivisi o ricevuti da bambini/e, fornisce indicazioni agli Stati membri su come affrontare le sfide poste dal fenomeno relativamente nuovo del "*sexting*", che in Europa è andato notevolmente aumentando negli ultimi anni. Nel 2018, fino a un quarto delle immagini a sfondo sessuale di minori erano originariamente "autoprodotte" da bambini/e, e l'età dei minori coinvolti è in costante diminuzione. La pressione dei pari ("lo fanno tutti o tutte"), ricatti o minacce ("se non lo fai, non mi ami"), problemi di autostima o il sentirsi in dovere nei confronti del proprio *partner* al fine di evitare il senso di colpa, possono essere tutti elementi che portano un ragazzo o una ragazza a cedere a comportamenti che non rispettano i propri tempi o desideri. Per le ragioni su esposte e le caratteristiche del fenomeno descritto è di tutta evidenza che la risposta di diritto penale al problema non può essere sufficiente. L'introduzione di una fattispecie penale *ad hoc*, quale appunto il reato di "*revenge porn*" previsto dalla legge n. 69 del 19 luglio 2019, la cosiddetta legge sul codice rosso, ha rappresentato un importante passo in avanti, ma di per sé non del tutto risolutivo. E' importante infatti "prevenire" facendo in modo che il ragazzo o la ragazza sia equipaggiato/a con strumenti che gli/le consentano di leggere criticamente quello che vede e/o sperimenta, anche quando si tratta della sua sessualità, per poter, ad esempio, definire i propri confini e riconoscere quando una richiesta esterna li supera. L'educazione alla sessualità e all'affettività è fondamentale, per prevenire

dunque forme di abuso e per permettere bambini/e e ragazzi/e in grado di effettuare scelte che migliorano la qualità della loro vita.

Le challenge

Ulteriori rischi connessi all'uso della rete sono rappresentati dal fenomeno delle cosiddette *challenge*. Fra le più note e pericolose vanno annoverati la cosiddetta Balena blu (o *Blue Whale*) e il gioco *online* chiamato *blackout* (o anche *choking game*) che spinge a provare a privarsi dell'ossigeno fino allo svenimento.

Più in generale una sfida in rete consiste nell'obbedire a una serie di comandi, che spesso vengono impartiti da minori, sempre più pericolosi: si va dal compimento di atti di autolesionismo fino ad arrivare addirittura al suicidio vero e proprio. In altre parole attraverso l'uso della rete comportamenti pericolosi e potenzialmente mortali vengono diffusi e presentati come "giochi" in grado però di condizionare psicologicamente altre persone, talvolta coetanee, più deboli e vulnerabili.

I siti pro mia e pro ana

Altrettanto pericolosi, per i potenziali effetti letali, sono i sempre più diffusi siti pro ana e pro mia. Anche in questo caso la rete ha finito per impattare negativamente su una problematica già grave e nota, quale quella dei disturbi alimentari. Attraverso questi siti- blog - anche in questo caso spesso volte gestiti da minori di età- si impartiscono indicazioni e consigli su come perdere peso, drasticamente, al di fuori di ogni protocollo medico-sanitario.

II. 4.2. Le caratteristiche comuni dei rischi "in rete"

Al di là di considerazioni sul piano della rilevanza penale delle condotte su descritte e della effettiva possibilità di perseguirle, tenuto conto non solo dell'anonimato assicurato molto spesso dalla rete, ma anche dal carattere universale e transnazionale del *web* (che impedisce di perseguire penalmente comportamenti posti in essere da cittadini stranieri in territori esteri) la lunga attività conoscitiva svolta induce a formulare alcuni rilievi.

Youtuber, influencer, tiktokker e potere di emulazione

In primo luogo è evidente il forte potere di emulazione esercitato dai contenuti, soprattutto video, diffusi in “ambienti” tecnologici. In questi ambienti che prendono la forma di canali, collegamenti, *app*, contatti gli adolescenti si incontrano virtualmente e dialogano da soli, lontani dal controllo degli adulti. Il *web* diventa per gli adolescenti anche il principale strumento per sfogare la voglia di ribellione che connota proprio questa fase dello sviluppo. Il carattere a-fisico e fondamentalmente a-territoriale della rete consente ai giovani di intrattenere rapporti e di scambiare esperienze con coetanei anche lontani e mai conosciuti personalmente. La rete da questo punto di vista ha ampliato le possibilità di conoscenza rispetto al tradizionale mondo fisico. *Youtuber, influencer, tiktokker* diventano così non solo amici ma anche modelli da seguire. Modelli che condizionano gusti e preferenze. Modelli che dettano veri e propri stili di vita. Modelli sempre più visivi e sempre meno di contenuti.

Si tratta di una vita sociale che il minore conduce tenendo il più delle volte completamente fuori gli adulti, genitori in primo luogo. Oltre alle ragioni legate al senso di contrapposizione che connota la fase adolescenziale, vi sono delle motivazioni ulteriori che rendono difficile e a volte addirittura impossibile il controllo da parte degli adulti. Non è soltanto perché il minore non vuole condividere con genitori e docenti la propria vita virtuale, ma è anche, talvolta perché gli strumenti usati non sono noti e conosciuti da parte degli adulti. Per questi ultimi infatti il gap generazionale è un gap anche tecnologico, che rende difficile per l'educatore comprendere lo strumento usato e anche gli eventuali rischi di un suo uso non corretto.

Virtuale v reale

La rete consente al minore di dare vita ad un proprio alter ego virtuale, potenzialmente diverso da quello reale. Pulsioni e sentimenti che nella vita reale è difficile se non impossibile manifestare, diventano esternabili via *web*.

Lo schermo del *device* consente al minore di passare in una realtà parallela dove ha l'erronea impressione che tutto sia concesso e che nulla sia vietato, quasi la responsabilità delle proprie azioni non potesse essere mai presa in considerazione. La voglia di esplorare, di scoprire nuovi orizzonti, di ubriacarsi di esperienze mai provate, di sperimentare la vita dei “grandi”,

sentimenti che connotano la fase adolescenziale soprattutto, può indurre il minore a varcare la soglia del lecito e dell'ammissibile. L'*ego* virtuale finisce per essere completamente differente da quella "fisico". Gli *avatar* sono spesso molto diversi da come i ragazzi sono nella vita reale, nell'ambito familiare e nella loro quotidianità.

L'*avatar* che il giovane navigatore *web* si crea, non ha limiti, perché le piattaforme non generano vincoli. Non ha limiti nel linguaggio usato, non ha limiti nei temi dei quali può discutere (anche se non ha la maturità psichica sufficiente per comprenderli) e non ha limiti nei contatti che si può creare per generare un *network* di persone che la "pensano come lui", con cui dialogare, condividere i problemi, sentirsi apprezzati e, a volte, emulare. A ciò si aggiunga, come accennato, il fatto che lo schermo, filtrando, porta a una disinibizione naturale dei comportamenti che può spingere anche adolescenti che nella vita reale conducono stili di vita tranquilli a porre in essere comportamenti estremi.

Come segnalato dalla dottoressa Berardi dell'Associazione culturale pediatri è decisiva la rilevazione, l'emersione e la segnalazione del caso e le varie fasi e i passaggi della presa in carico. La rilevazione dell'abuso *online* è la fase cruciale perché se l'abuso non viene rilevato ogni possibilità di intervento ovviamente è preclusa e coinvolge tutti i professionisti a contatto con l'infanzia; significa riconoscere rapidamente i segnali del malessere del bambino e per riconoscerli è importante conoscere gli esiti e i danni che questa forma di abuso provoca.

Un esempio di quali siano i requisiti minimi per far ciò:

- ❖ formazioni integrate: formando insieme i vari operatori si facilita la comunicazione quindi l'azione multidisciplinare che è cruciale in tutte le forme di abuso;
- ❖ conoscenza della normativa: non si può lavorare se non si conosce la normativa a cui fare riferimento;
- ❖ conoscere le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, perché è chiaro che si debba sapere come gli adolescenti e i bambini navigano su *internet*;
- ❖ conoscere gli aspetti clinici e psicosociali del fenomeno, perché ci danno il peso di questo fenomeno che provoca gravi conseguenze;
- ❖ conoscere il contesto in cui si lavora, quindi i responsabili dei servizi sociali, dei servizi sanitari, dell'Autorità giudiziaria e le Forze dell'ordine devono conoscersi tra loro e questo lavoro integrato multidisciplinare che è l'unica possibilità per affrontare un fenomeno così complesso.

Quello che viene sottolineato è la tempestività del processo di intervento, capire in che condizioni *psico*-fisiche si trova un bambino con un *post*-trauma di questo tipo.

La tempestività è fondamentale, aspetto che anche nel caso dell'abuso ordinario tradizionalmente inteso purtroppo non avviene. È necessario prestare attenzione ai vissuti emotivi del bambino, che deve essere sempre al centro, quindi va rispettato nelle sue situazioni emotive *post*-traumatiche, attenzione all'uso delle immagini perché esse rappresentano la prova del reato, ma per il bambino rappresentano la realtà dell'abuso e attivano intensi vissuti *post*-traumatici per cui l'esposizione dell'immagine all'abuso va valutata attentamente perché per un bambino potrebbe essere molto traumatizzante.

II. 5. Una riflessione sulla giustizia minorile: l'istituto della messa alla prova e il potenziamento della mediazione penale

Il processo penale minorile: la messa alla prova come strumento di recupero del minore

E' indubbio che alcuni degli episodi di violenza tra minori più gravi finiscano per assumere una rilevanza anche sul piano della giustizia penale. Il sistema minorile italiano, che come ha sottolineato l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, rappresenta uno dei sistemi più avanzati sia a livello europeo che internazionale, si ispira al principio del recupero del minore deviante, prevedendo all'uopo procedure individualizzate di trattamento, nonché idonei strumenti finalizzati ad indagare il contesto socio-educativo nel quale il minore vive.

Come ha puntualmente ricordato il Ministro della giustizia, Alfonso Bonafede, affinché i minorenni autori di reato possano essere imputabili devono aver compiuto quattordici anni, e il trattamento processuale-penale loro riservato è regolamentato dal decreto del Presidente della Repubblica del 22 settembre 1988, n. 448. Il sistema della giustizia minorile ha, infatti, una peculiare struttura in quanto è diretto in modo specifico alla ricerca delle forme più idonee alla rieducazione degli imputati minorenni, perseguendo un obiettivo che va oltre la mera repressione del soggetto autore del reato.

La differenziazione dello scopo del processo è, d'altra parte, giustificata in relazione al diverso soggetto che prende parte alla vicenda processuale: l'imputato è una persona ancora in

crescita, la cui personalità non è ancora dotata di strutture definitivamente disegnate e tale constatazione implica che, con ragionevole certezza, è più facile operare ed avere aspettative in ordine ad un vero e proprio recupero del soggetto in questione.

Il principio di centralità del minore imputato nel processo penale minorile trova, nell'istituto della messa alla prova, la massima espansione: l'istituto offre la possibilità al minore imputato, entrato nel circuito penale a causa di una condotta antisociale e penalmente rilevante, di intraprendere un percorso finalizzato al cambiamento del suo stile di vita; a tal fine, gli operatori dei servizi sociali predispongono un progetto personalizzato, anche ridefinibile in corso di procedimento, che prevede un costruttivo inserimento del minore nella collettività, supportandolo nella attività di trattamento ed assistenza. L'istituto della messa alla prova prescinde dalla gravità del delitto commesso e costituisce nel caso di commissione di delitti non gravi la modalità principale di soluzione del procedimento, senza che il minore sia coinvolto nel processo penale in senso tradizionale.

L'ordinamento penitenziario minorile: una riforma lungamente attesa

Proprio al fine di dare attuazione al principio-guida, costituito dal recupero del minore, con il decreto legislativo 2 ottobre 2018 n. 121 è stata introdotta una disciplina specifica per l'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni. Questo provvedimento ha dato attuazione, dopo oltre quarant'anni dall'emanazione della legge sull'ordinamento penitenziario (legge n. 354 del 26 luglio 1975), a quanto previsto per i minorenni dall'articolo 79 di tale legge, istituendo un vero e proprio ordinamento penitenziario minorile.

Questa normativa di recente conio - ha precisato il Ministro della giustizia - si è ispirata al *favor* per le misure penali di comunità, realizzando percorsi trattamentali individuali che guardino al carcere come *extrema ratio*. La *ratio* è, quindi, quella di individuare un modello esecutivo penale che, pur non rinunciando alla detenzione, vi ricorra solo quando nessun altro tipo di trattamento possa consentire di contemperare le esigenze sanzionatorie e di sicurezza con le istanze pedagogiche di una personalità in evoluzione. Il ministro Bonafede ha in proposito evidenziato la preziosa attività del Dipartimento per la giustizia minorile e di

comunità, con riferimento ai minori autori di reato, sottolineando come essa si articoli su due livelli: il primo è la gestione delle singole situazioni che entrano nel circuito penale da parte degli Uffici di servizio sociale per i minorenni; il secondo, l'attività di prevenzione della devianza attraverso azioni progettuali e di ricerca, orientate a supportare e a generare buone prassi. Con particolare riguardo al primo *step* di intervento, il Ministro ha rimarcato il fondamentale ruolo che svolge l'attività di monitoraggio in questione perché in grado di selezionare le situazioni che entrano nel circuito penale attraverso gli Uffici del servizio sociale.

Tabella 4 - Cap.II. 5. Minorenni e giovani adulti presi in carico dagli Uffici del servizio sociale per i minorenni nell'anno 2019 per reati di violenza sessuale. Numero di soggetti e numero di reati per sesso e nazionalità

	Soggetti									Reati								
	Italiani			Stranieri			Totale			Italiani			Stranieri			Totale		
	M	F	MF	M	F	MF	M	F	MF	M	F	MF	M	F	MF	M	F	MF
Violenza sessuale (articolo 609-bis codice penale)	436	4	440	184	4	188	620	8	628	526	4	530	207	5	212	733	9	742
<i>di cui presi in carico per la prima volta nel 2019</i>	119	2	121	43	1	44	162	3	165	134	2	136	43	2	45	177	4	181
Atti sessuali con minorenne	101	1	102	24	1	25	125	2	127	113	1	114	24	1	25	137	2	139

(articolo 609- quater codice penale)																		
<i>di cui presi in carico per la prima volta nel 2019</i>	42	0	42	6	0	6	48	0	48	44	0	44	6	0	6	50	0	50
Corruzione di minorenne (articolo 609- quinqies codice penale)	18	0	18	2	2	4	20	2	22	18	0	18	2	2	4	20	2	22
<i>di cui presi in carico per la prima volta nel 2019</i>	5	0	5	0	2	2	5	2	7	5	0	5	0	2	2	5	2	7
Violenza sessuale di gruppo (articolo 609- octies codice penale)	218	4	222	78	0	78	296	4	300	262	4	266	93	0	93	355	4	359
<i>di cui presi in carico per la</i>	32	3	35	21	0	21	53	3	56	35	3	38	23	0	23	58	3	61

<i>prima volta nel 2019</i>																		
Adescamento di minorenni (articolo 609-undecies codice penale)	57	2	59	4	0	4	61	2	63	61	2	63	4	0	4	65	2	67
<i>di cui presi in carico per la prima volta nel 2019</i>	22	2	24	0	0	0	22	2	24	23	2	25	0	0	0	23	2	25

Fonte: Ministero della giustizia (estratto da: contributo integrativo all'audizione del ministro Bonafede del 18 settembre 2020)

Tabella 5 - Cap. II. 5. Minorenni e giovani adulti presi in carico dagli Uffici del servizio sociale per i minorenni nell'anno 2019 per reati di violenza sessuale. Numero di soggetti










Tabella 6 - Cap. II. 5. Minorenni e giovani adulti presi in carico dagli Uffici del servizio sociale per i minorenni nell'anno 2019 per reati di violenza sessuale. Numero di reati




Fonte: Ministero della giustizia (estratto da: contributo integrativo all'audizione del ministro Bonafede del 18 settembre 2020)

Tabella 7 - Cap. II. 5. 1-8. Minorenni e giovani adulti presi in carico dagli Uffici del servizio sociale per i minorenni nell'anno 2019 per reati di violenza sessuale per sesso e nazionalità








Fonte: Ministero della giustizia (estratto da: contributo integrativo all'audizione del ministro Bonafede del 18 settembre 2020)

Tabella 8 - Cap. II. 5. Minorenni e giovani adulti in carico agli Uffici di servizio sociale per i minorenni negli anni dal 2007 al 2019 secondo nazionalità e sesso

Anni	Italiani	Stranieri	Totale

	m	f	mf	m	f	mf	m	f	mf
2007	10.689	1.083	11.772	2.516	456	2.972	13.205	1.539	14.744
2008	13.015	1.382	14.397	2.944	473	3.417	15.959	1.855	17.814
2009	14.023	1.457	15.480	2.981	424	3.405	17.004	1.881	18.885
2010	14.335	1.337	15.672	2.387	304	2.691	16.722	1.641	18.363
2011	15.260	1.624	16.884	2.870	403	3.273	18.130	2.027	20.157
2012	14.885	1.745	16.630	3.322	455	3.777	18.207	2.200	20.407
2013	14.509	1.713	16.222	3.469	522	3.991	17.978	2.235	20.213
2014	14.192	1.748	15.940	3.661	594	4.255	17.853	2.342	20.195
2015	14.136	1.777	15.913	3.937	688	4.625	18.073	2.465	20.538
2016	14.492	1.871	16.363	4.691	794	5.485	19.183	2.665	21.848
2017	13.533	1.680	15.213	4.559	694	5.253	18.092	2.374	20.466
2018	14.091	1.692	15.783	4.859	663	5.522	18.950	2.355	21.305
2019	14.027	1.689	15.716	4.678	569	5.247	18.705	2.258	20.963

Tabella 9 - Cap. II. 5. Minorenni e giovani adulti in carico agli Uffici di servizio sociale per i minorenni negli anni dal 2007 al 2019 secondo la nazionalità



Fonte: Ministero della giustizia. Minorenni e giovani adulti in carico ai Servizi minorili. Dati al 15 settembre 2020

Tabella 10 - Cap. II. 5. Minorenni e giovani adulti in carico agli Uffici di servizio sociale per i minorenni negli anni dal 2007 al 2019 secondo il periodo di presa in carico





Tabella 11 - Cap. II. 5. Minorenni e giovani adulti in carico agli Uffici di servizio sociale per i minorenni, secondo il periodo di presa in carico, la nazionalità e il sesso. Anno 2020 – fino al 15 settembre

	Italiani			Stranieri			Totale		
	m	f	mf	m	f	mf	m	f	mf
Presi in carico per la prima volta nel 2020	2.729	341	3.070	670	71	741	3.399	412	3.811
Già precedentemente in carico	8.461	906	9.367	2.674	322	2.996	11.135	1.228	12.363
Totale	11.190	1.247	12.437	3.344	393	3.737	14.534	1.640	16.174


Fonte: Ministero della giustizia. Minorenni e giovani adulti in carico ai Servizi minorili. Dati al 15 settembre 2020

Tabella 12 - Cap. II. 5. Minorenni e giovani adulti presi in carico per la prima volta dagli Uffici di servizio sociale per i minorenni, secondo la nazionalità e il sesso. Anno 2020 – fino al 15 settembre



Fonte: Ministero della giustizia. Minorenni e giovani adulti in carico ai Servizi minorili. Dati al 15 settembre 2020

Tabella 13 Cap. II.5. Reati compiuti da minorenni e giovani adulti presi in carico per la prima volta dagli Uffici del servizio sociale per i minorenni nell'anno 2019 per reati di prostituzione e pornografia minorile, di violenza sessuale, di maltrattamento e sfruttamento



Fonte: Ministero della giustizia (estratto da: contributo integrativo all'audizione del ministro Bonafede del 18 settembre 2020)

Esecuzione penale e giustizia riparativa

Un aspetto particolarmente apprezzabile della riforma della esecuzione penale, come ha avuto modo di rilevare la stessa Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza è rappresentato dal ruolo attribuito, nel contesto dell'esecuzione della pena detentiva e delle misure penali di comunità, ai percorsi di giustizia riparativa e di mediazione con le vittime di reato. La

mediazione infatti consente di convertire la responsabilità per un fatto commesso, in una responsabilità più personale del reo, nei confronti della vittima. Tale strumento si ispira proprio alla logica di una riumanizzazione della pena e una rieducazione del reo con potenziali effetti positivi anche in termini di riduzione delle recidive.

Proprio con riguardo alla mediazione e alla giustizia riparativa sono state diramate da parte del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità le "Linee di indirizzo in materia di giustizia riparativa e tutela delle vittime di reato", che hanno recepito anche fonti sovranazionali. Il documento in questione mira a sviluppare, implementare e sperimentare approcci e programmi di giustizia riparativa finalizzati alla possibile definizione del modello italiano nella cornice della normativa vigente. Lo sviluppo di simili percorsi ha costituito - come è stato rilevato dal Ministero della giustizia - una priorità nell'azione del Ministero e in maniera più specifica del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, che, come accennato, per il tramite delle sue articolazioni territoriali, anche in accordo con la magistratura, si è attivato per promuovere la stipula di convenzioni con gli enti territoriali e le Regioni, al fine di assicurare disponibilità, accessibilità e gratuità dei programmi di giustizia riparativa su tutto il territorio nazionale.

II. 6. Droghe, alcool, giochi *online* e pornografia: divieti violati e impatto sulla violenza

Sostanze stupefacenti, alcool, giochi violenti e pornografia hanno un indiscutibile impatto anche sulla insorgenza di comportamenti violenti o aggressivi nei minori.

Più in generale proprio sui divieti violati dai minori la Commissione ha acquisito il documento finale della indagine condotta sul tema dal Moige (movimento italiano genitori). Tale documento conclusivo fornisce un prezioso contributo per la comprensione dei comportamenti dei minori nei confronti di alcune tra le più diffuse "trasgressioni": dal consumo di alcool al fumo, dal gioco d'azzardo all'utilizzo di cannabis *light*; dalla pornografia alla fruizione di videogiochi violenti o volgari.

Dall'intervista dei quasi 1400 studenti di svariate scuole medie e superiori italiane, che rappresentano il significativo campione della ricerca, è emerso uno scenario decisamente

preoccupante in merito all'accesso dei minori ai suddetti prodotti "vietati". Questi prodotti - certamente nocivi - oltre ad essere "diffusi" tra i minori sono spesso loro venduti da adulti o comunque fruiti dagli stessi adolescenti, con la connivenza di adulti e in alcuni casi delle famiglie. Un aspetto particolarmente grave è rappresentato dalla non adeguata percezione, da parte dei minori, dei rischi e delle conseguenze derivanti dal comportamento trasgressivo.

Più specificamente l'utilizzo di stupefacenti - in particolare cannabinoidi e cocaina - in giovane età, secondo alcuni esperti in pediatria auditi, possono contribuire all'insorgenza di disturbi mentali in età adulta, a causa dell'impatto di queste sostanze sullo sviluppo della corteccia prefrontale. Dall'attività conoscitiva è emerso inoltre come vi sia una stretta connessione fra il consumo sistematico di alcool e di droghe e comportamenti di tipo violento e aggressivo soprattutto all'interno di dinamiche di gruppo. Un aspetto delicato, per l'impatto sullo sviluppo psicologico del minore, è rappresentato, poi, dai rischi connessi ad un accesso precoce a contenuti pornografici.

In particolare con riguardo alle conseguenze negative derivanti dalla ipersessualizzazione precoce il professor Cantelmi, esperto in psichiatria, ha rilevato come si tratti di un fenomeno preoccupante non solo per le sue dirette ricadute in termini di sviluppo di comportamenti violenti, ma anche per le ripercussioni sul piano psicologico dei giovani con una progressiva diffusione di problemi psicopatologici. L'esperto ha peraltro ricordato come da una specifica indagine compiuta su 4 mila studenti europei, è emerso che per circa il 4 per cento degli intervistati l'esordio sessuale è stato percepito come forzato; che oltre il 9 per cento degli studenti fanno uso quotidiano di materiale pornografico e che circa il 5 per cento è venuto in contatto con materiale pedopornografico.

Analoghe preoccupazioni sono state manifestate da un altro esperto, lo psicologo Federico Bianchi di Castelbianco. Il professor Bianchi di Castelbianco, direttore dell'Istituto di ortofonologia di Roma, ha rilevato con riguardo ai comportamenti sessuali, da un lato, una eccessiva diffusione dell'utilizzo da parte dei giovani di sostanze stupefacenti, a volte anche artigianali, e dall'altro una pericolosa scissione fra la sfera sessuale e quella affettiva riscontrabile in tanti adolescenti. A questa scissione si ricollega la diffusione di malattie veneree e di gravidanze indesiderate. La dottoressa Magda Di Rienzo ha sottolineato come fra gli adolescenti le difficoltà relazionali abbiano delle ripercussioni anche sul piano sessuale.

La sessualità è vissuta da molti ragazzi come un'esperienza virtuale, circostanza confermata dall'elevato numero di accessi a siti pornografici.

Anche l'associazione *Save the children*, nel documento inviato alla Commissione, ha ricordato i preoccupanti esiti di uno studio inglese, il quale ha rivelato che più dell'80 per cento dei ragazzi sono stati esposti per la prima volta a contenuti pornografici in un'età compresa tra i 14 e i 17 anni, con una percentuale maschile più alta rispetto a quella femminile. Dall'analisi della letteratura esistente non è chiara la distinzione fra una ricerca volontaria di contenuti pornografici e i casi in cui questi contenuti vengono visualizzati accidentalmente (ad esempio attraverso pubblicità o altri contenuti che compaiono *online*), senza la motivazione/intenzione di ricercarli da parte dei giovani. Probabilmente entrambi coesistono. Appare evidente anche qui come l'educazione sessuale si riveli necessaria non solo in merito alla sperimentazione/esercizio della sessualità ma anche all'attività di ricerca e informazione sul tema da parte dei più giovani. Questo espone loro spesso alla pornografia, a rappresentazioni stereotipata della sessualità, ad una formazione "sentimentale" veicolata dai media, ma pensata per un pubblico adulto e non certamente in un'ottica formativa, rispettosa delle diverse età e bisogni, né esaustiva o coerente.

Sulla questione delle dipendenze patologiche sia da sostanze che comportamentali la Commissione ritiene necessario uno specifico e ulteriore approfondimento, attraverso una attività conoscitiva *ad hoc*.

II. 7. I *sex offenders* minori: l'attività di prevenzione della devianza attraverso azioni progettuali

La Commissione, oltre ad aver ascoltato il Ministro della giustizia, Alfonso Bonafede, ha anche acquisito un contributo integrativo sullo specifico tema delle iniziative del dipartimento per la giustizia minorile e di comunità relative ai *sex offenders* minori di età.

L'attività di rilevazione del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia

In particolare è opportuno ricordare che nell'ambito dei compiti istituzionali svolti il Ministero della giustizia, e più precisamente il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, procede annualmente alla rilevazione dei minori e giovani adulti presi in carico dagli Uffici di Servizio sociale per i minorenni (USSM), nei cui confronti sono stati aperti dall'Autorità giudiziaria procedimenti penali relativi a reati di natura sessuale. Gli autori di reato, oggetto della rilevazione, sono coloro che vengono penalmente perseguiti per la commissione di condotte rientranti nel novero dei cosiddetti "atti sessuali", per i quali si intende qualsiasi atto (anche se non posto in essere tramite il contatto fisico) che sia finalizzato ed idoneo a porre in pericolo il bene primario della libertà dell'individuo, attraverso l'eccitazione o il soddisfacimento dell'istinto sessuale di chi lo agisce.

Nelle tabelle e nei grafici che seguono sono riportati i dati relativi ai minorenni e giovani adulti dell'area penale in carico agli Uffici di servizio sociale per i minorenni nell'anno 2019 già in carico in anni precedenti e presi in carico per la prima volta nel corso dell'anno 2019, per reati di violenza sessuale, a prescindere dalla data di commissione del reato e dalla data di iscrizione della notizia di reato.

Tabella 14 - Cap. II. 7. Minorenni e giovani adulti presi in carico dagli Uffici del servizio sociale per i minorenni nell'anno 2019 per reati di violenza sessuale. Numero di soggetti e numero di reati

	Soggetti									Reati								
	Italiani			Stranieri			Totale			Italiani			Stranieri			Totale		
	M	F	MF	M	F	MF	M	F	MF	M	F	MF	M	F	MF	M	F	MF
Violenza sessuale (art. 609-bis c.p.)	436	4	440	184	4	188	620	8	628	526	4	530	207	5	212	733	9	742
<i>di cui presi in carico per la prima volta nel 2019</i>	119	2	121	43	1	44	162	3	165	134	2	136	43	2	45	177	4	181
Atti sessuali con minorenne (art. 609-quater c.p.)	101	1	102	24	1	25	125	2	127	113	1	114	24	1	25	137	2	139
<i>di cui presi in carico per la prima volta nel 2019</i>	42	0	42	6	0	6	48	0	48	44	0	44	6	0	6	50	0	50
Corruzione di minorenne (art. 609-quinquies c.p.)	18	0	18	2	2	4	20	2	22	18	0	18	2	2	4	20	2	22

<i>di cui presi in carico per la prima volta nel 2019</i>	5	0	5	0	2	2	5	2	7	5	0	5	0	2	2	5	2	7
Violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies c.p.)	218	4	222	78	0	78	296	4	300	262	4	266	93	0	93	355	4	359
<i>di cui presi in carico per la prima volta nel 2019</i>	32	3	35	21	0	21	53	3	56	35	3	38	23	0	23	58	3	61
Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.)	57	2	59	4	0	4	61	2	63	61	2	63	4	0	4	65	2	67
<i>di cui presi in carico per la prima volta nel 2019</i>	22	2	24	0	0	0	22	2	24	23	2	25	0	0	0	23	2	25

Fonte: Ministero della giustizia (estratto da: contributo integrativo del 18 settembre 2020 all'audizione del ministro Bonafede)

Tabella 15 - Cap. II. 7. Minorenni e giovani adulti presi in carico dagli Uffici del servizio sociale per i minorenni nell'anno 2019 per reati di violenza sessuale. Numero di soggetti




Tabella 16 - Cap. II. 7. Minorenni e giovani adulti presi in carico dagli Uffici del servizio sociale per i minorenni nell'anno 2019 per reati di violenza sessuale. Numero di reati






Tabella 17 - Cap. II. 7. Minorenni e giovani adulti presi in carico dagli Uffici del servizio sociale per i minorenni nell'anno 2019 per reati di violenza sessuale. Soggetti per provenienza e sesso per singola fattispecie


1) Violenza sessuale (articolo 609-bis codice penale)




2) Atti sessuali con minorenne (articolo 609-quater codice penale)



3) Violenza sessuale di gruppo (articolo 609-octies codice penale)



4) Adescamento di minorenni (articolo 609-undecies codice penale)



I profili gestionali e trattamentali: l'importanza di interventi individualizzati

Per quanto attiene agli aspetti gestionali e trattamentali è necessario ricordare che nel settore penale minorile italiano, non sono previsti circuiti differenziati in ragione della tipologia di reato; nondimeno, nelle modalità di presa in carico e nel trattamento è tributata grande attenzione ai bisogni specifici dei singoli, indispensabili alla definizione di un percorso individualizzato che possa favorire il processo di crescita evolutiva di ogni minore, indipendentemente dai motivi che hanno condotto alla presa in carico.

Tutti gli autori di reato che entrano nel circuito penale minorile italiano, infatti, siano essi all'interno di un servizio residenziale o in area penale esterna, nei diversi momenti della vicenda giudiziaria che li vede coinvolti, vengono presi in carico attraverso interventi multidisciplinari, che coinvolgono l'assistente sociale, l'educatore e lo psicologo, per la predisposizione di un piano di intervento individualizzato, prevedendo, laddove necessario, l'integrazione dell'*equipe* con gli specialisti del Sistema sanitario nazionale. Il piano trattamentale può prevedere l'avvio di un percorso terapeutico anche familiare e di lavoro di gruppo con gli adolescenti e giovani adulti eventualmente coinvolti nella vicenda penale.

Per i minori e giovani adulti per i quali è stato aperto un procedimento penale per reati di natura sessuale, vista la fattispecie del reato, sia per l'influenza che riveste nell'evoluzione della sfera sessuale del minore e di conseguenza sulle sue future relazioni affettive, sia per l'impatto che produce sul suo mondo di relazioni sociali, la metodologia operativa utilizzata dai Servizi minorili della giustizia è fortemente incisiva.

Gli interventi individualizzati sono finalizzati a favorire la consapevolezza delle reali istanze affettivo-emotive presenti, lo smussamento/abbattimento dei principali meccanismi di difesa attivati (negazione, attribuzione di responsabilità, minimizzazione del danno, eccetera), nonché lo sviluppo di una capacità di lettura critica e consapevole della realtà, non alterata dalle ricorrenti distorsioni cognitive auto-giustificatorie. Il conseguimento di tali obiettivi trattamentali si realizza attraverso un costante confronto-raccordo tra gli operatori, sia dell'Amministrazione che esterni, che compongono l'*equipe* multidisciplinare. Ove opportuno, previa valutazione della *equipe* multidisciplinare, l'intervento coinvolge la famiglia di origine del minore-giovane autore della tipologia di reati di cui in argomento, anche attraverso la previsione di incontri guidati da personale educativo e psicologico, finalizzati alla risignificazione dei trascorsi esperenziali, alla ricomposizione di eventuali conflitti ed ambivalenze affettivo-relazionali legate alla specificità del reato posto in essere.

All'interno degli Istituti penali per i minorenni, tale tipologia di utenza richiede un intervento trattamentale articolato su più livelli, in considerazione delle specifiche e peculiari caratteristiche personologiche e per le rilevanti esigenze di sicurezza legate alla particolare risonanza che la fattispecie di reato in questione riscontra all'interno del contesto carcerario e nella comunità. Al pari degli altri ristretti i minori-giovani che rispondono di reati di natura sessuale, vengono inseriti nelle normali attività trattamentali di gruppo con contestuale lavoro, da parte del personale educativo, sul gruppo dei pari e sui singoli componenti, al fine di evitare l'innescò, da parte degli stessi, di processi di forte stigmatizzazione, etichettamento ed isolamento, in considerazione di una sub-cultura carceraria notoriamente mal tollerante la commissione di tali reati.

Nel documento consegnato il Ministero della giustizia ha sottolineato come i Centri per la giustizia minorile, congiuntamente agli USSM, abbiano promosso a livello territoriale accordi con gli altri soggetti istituzionali e del privato sociale, al fine di creare sinergie che consentano

l'attivazione di tutte le risorse disponibili, per la realizzazione di progettualità che siano da supporto ai programmi trattamentali individualizzati.

Alcuni progetti nei Centri giustizia minorile

Si ritiene opportuno dare conto in questa sede di alcune delle progettualità più significative attivate nei diversi distretti di competenza dei Centri giustizia minorile.

Si segnala in primo luogo il progetto "Emozion-Arti: il Nostro Sentire" avviato presso il centro di giustizia minorile di Bologna. Si tratta di un progetto che si basa sulla musicoterapia. Quest'ultima, con un processo dinamico - relazionale ed evolutivo, attraverso l'improvvisazione musicale vuole favorire processi di ascolto emotivo ed empatico al fine di integrare la dimensione psico-emotiva personale e cognitiva con quella relazionale e sociale con l'obiettivo di favorire il contrasto alla violenza nelle sue diverse forme. Il Playback Theater, attraverso l'identificazione e trasposizione - interpretazione delle altrui storie, in questo caso le storie dei singoli componenti del gruppo, crea processi empatici di co-costruzione e co-responsabilità che possono creare profondi processi di riflessione sul proprio agito e favorire modelli positivi di relazioni interpersonali.

Particolarmente interessante, in quanto finalizzato soprattutto ai minori autori di reati di violenza sessuale, è il protocollo di intesa concluso dal centro di giustizia minorile di Catanzaro con "La Casa di Nilla", Centro specialistico della regione Calabria per la cura e la protezione dell'infanzia e dell'adolescenza sottoposta a maltrattamento e violenza sessuale. Il protocollo prevede la realizzazione, a titolo gratuito, di percorsi psico-educativi a favore dei ragazzi in carico ai servizi minorili, sottoposti alla misura della messa alla prova per aver commesso reati di violenza sessuale, e per le loro famiglie.

Ancora, con riguardo alla violenza, anche sessuale, agita in rete, si segnala il progetto del centro giustizia minorile di Napoli, dal titolo "Virtuale e reale". Si tratta di un progetto rivolto a gruppi di utenti in carico all'USSM per l'educazione ad un utilizzo sano e consapevole dei *social network* e del *web*. L'obiettivo del progetto è quello di indagare il fenomeno dei reati informatici e fornire delle utili indicazioni di "*media education*" e delle buone pratiche di relazione con i dispositivi digitali, approfondire la definizione di violenza *online*, la tipologia

di violenza agita ed il livello di consapevolezza oltre a far comprendere il quadro emotivo e le conseguenze che hanno sulle vittime i reati.

Sempre sul territorio campano è opportuno ricordare il progetto dell'IPM di Nisida, “Gestione dell’agito violento”. Esso contempla una serie di gli incontri di approfondimento del tema della violenza nelle sue sfaccettature.

Nella regione Sicilia si segnalano il progetto “Percorsi di educazione alla legalità ed alla cittadinanza attiva”, attivato dal PCGM di Palermo, che fra le sue finalità, oltre alla prevenzione primaria della devianza, comprende anche la prevenzione delle condotte a rischio, il rispetto dell’alterità e le differenze di genere e il Protocollo di intesa interistituzionale siglato dall' USSM Messina contro la violenza di genere e contro la violenza assistita. Questo protocollo prevede la creazione di “Gruppi tecnici di lavoro tematici”: “Violenza assistita” — “Integrazione e reinserimento socio-lavorativo” e “Metodologie per la conoscenza del fenomeno e pubblicizzazione delle risorse esistenti”, che si propongono di realizzare interventi e mettere in atto iniziative concrete sulle diverse sfaccettature della complessa problematica.

Ancora, a partire dalla positiva esperienza pilota realizzata nel 2019 con un giovane sottoposto alla messa alla prova, il Progetto del CGM di Torino si propone per il 2020 una collaborazione maggiormente strutturata con l'Associazione “Cerchio degli uomini” per la realizzazione di esperienze che permettano a minori/giovani in carico ai servizi minorili della giustizia, che hanno agito maltrattamenti e/o violenza all’interno di relazioni significative con l’altro genere o mediante l’utilizzo aggressivo dei *social network*, di misurarsi con proposte di educazione all'affettività e alla gestione di vissuti emozionali.

Da alcuni anni, poi, è operativo il protocollo tra USSM Genova, UDEPE Genova e l’associazione “White Dove”, che ha riguardato la presa in carico, da luglio 2018, di 13 casi da parte della predetta Associazione che si occupa dei temi della paternità e della violenza di genere ed ha fondato, nel 2014, il Coordinamento nazionale relazioni libere dalle violenze. Si tratta di minori/giovani adulti in carico per reati violenti intra-familiari e/o tra pari.

Infine si segnala con riguardo al GM Venezia - USSM Trieste, il Progetto Interpares del centro di giustizia minorile che prevede la promozione di percorsi riabilitativi e di

consapevolizzazione per minori e giovani adulti autori di reati contro la persona (maltrattamenti, violenza, *cyberbullismo* e altri reati *online*) connotati dalla differenza di genere, con presa in carico dell'Associazione InterPares, organizzazione con la quale sperimentalmente nel 2019 e per il 2020 è attiva collaborazione.

Prevenire la devianza attraverso azioni progettuali: il progetto "Violenza zero"

Nell'ambito della partecipazione ad iniziative progettuali nazionali ed internazionali, il Ministero della giustizia è stato peraltro coinvolto, in qualità di *partner*, nel progetto "Violenza zero", finanziato dal Dipartimento pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri con capofila l'Istituto psicoanalitico per le ricerche sociali (IPRS).

Il progetto rappresenta un tentativo a livello nazionale di fare il punto su un tema complesso quale quello dei reati a sfondo sessuale commessi in età evolutiva e risponde all'esigenza di approntare strumenti preventivi, formativi ed operativi che siano più incisivi nel contrastare il fenomeno dei minori e giovani adulti autori di reato sessuale e violenza di genere in carico ai servizi della Giustizia minorile e di comunità nel territorio nazionale.

L'obiettivo del progetto è quello di rafforzare l'agire del sistema di giustizia minorile nei confronti di questa tipologia di minori contestualizzando gli interventi a loro tutela all'interno del panorama sociale, culturale e giuridico attuale.

Il progetto, avviato nel 2018, ha preso in considerazione i reati di abuso sessuale commessi da soggetti minorenni. Il campione considerato era costituito da 350 casi di minorenni e giovani adulti in carico agli USSM nell'anno 2018, per reati a sfondo sessuale, su universo complessivo di riferimento di 1340 casi dell'anno di riferimento. Sono stati coinvolti tutti i 29 Uffici di Servizio sociale per i minorenni del territorio nazionale. Molto ampio è stato il catalogo dei reati sessuali presi in esame: dalla violenza sessuale anche di gruppo alla prostituzione minorile; dagli atti sessuali con minorenne ai reati di pedopornografia e pedofilia. La ricerca ha utilizzato la metodologia dei *focus group* per lavorare sui casi presi in esame e favorire momenti di approfondimento e confronto tra gli operatori dei Servizi minorili della giustizia, anche tra contesti territoriali diversi, sulle modalità di presa in carico dei giovani *sex offenders*. Duplice è stato l'obiettivo del progetto: conoscitivo, da un lato,

volto cioè ad indagare da un punto di vista qualitativo il fenomeno dei giovani *sex offenders* in Italia e, dall'altro, operativo, finalizzato alla individuazione delle criticità esistenti e alla definizione di strategie di intervento tali da risultare più coerenti con le complessità presenti.

Le prime conclusioni del progetto Violenza zero

Sulla base dei primi risultati del progetto, è emerso che gli autori di questa tipologia di reati sono minorenni maschi italiani tra i 16 e i 17 anni; non presentano profili specifici; entrano in contatto col sistema penale per la prima e spesso unica volta, in seguito ad un reato relazionale, che vede coinvolta una vittima coetanea; per la maggior parte, non sono legati a contesti criminali. In alcuni casi si sono riscontrate evidenze psichiatriche, un ritardo mentale lieve, che comunque vengono diagnosticate quasi sempre solo in seguito alla commissione del reato. Le tipicità che si sono riscontrate riguardano: la prevalenza di una cultura di sopraffazione in base al genere; il fatto che l'azione violenta si esplica spesso all'interno di una relazione (fidanzati, amici) o all'interno dei nuclei familiari (nucleare e allargata). Nei confronti dei minori autori di reati a sfondo sessuale viene attuato un percorso individualizzato, come per il resto dell'utenza penale minorile, che viene costruito sulla base di specifiche caratteristiche del soggetto e delle potenziali risorse riferite al contesto ambientale e familiare. In molti casi sono attivate delle *équipe* specializzate con specifici professionisti sanitari. Alla luce dei risultati del Progetto ha rilevato lo stesso Ministero della giustizia è stato predisposto e sarà reso disponibile on line un percorso di sensibilizzazione e riflessione sulla prevenzione e sulle prospettive operative destinato agli operatori della Giustizia Minorile ed a tutti coloro che, a vario titolo, si occupano di quei minori che entrano in contatto col sistema penale in conseguenza del loro coinvolgimento.

II. 8. I minori che delinquono: alcuni dati statistici estratti dalla banca dati interforze

Per poter comprendere più pienamente le dimensioni del fenomeno della criminalità minorile si ritiene necessario, in quest'ultimo paragrafo, dare conto dei dati statistici estratti dalla banca dati interforze dell'anno 2019, relativi al numero complessivo dei minori di 18 anni

arrestati/denunciati (italiani e stranieri), quindi quali autori di reati, sull'intero territorio nazionale.

I reati commessi dai minori sono, generalmente, riconducibili nell'alveo della cosiddetta *microcriminalità*, pur non mancando condotte delittuose di rilievo, registrandosi anche casi di minori coinvolti in associazione per delinquere e associazione per delinquere di tipo mafioso. Con specifico riguardo al delitto di associazione a delinquere, nel 2019 i denunciati/arrestati minorenni risultano 51 (nel 2018 erano 71, nel 2017 erano 66). Rispetto al reato di associazione per delinquere di tipo mafioso, nel 2019 i denunciati/arrestati minorenni risultano 66 (nel 2018 erano 95, nel 2017 erano 53).

Nel periodo in esame (2019-2018), il numero dei minori denunciati/arrestati ha evidenziato un *trend* crescente per le rapine (1.936 casi nel 2019 rispetto ai 1.845 del 2018), le percosse (456 casi in confronto ai 447), i danneggiamenti (2.446 eventi a paragone dei precedenti 2.329), lo sfruttamento della prostituzione e pornografia minorile (252 casi a fronte di 161), le estorsioni (499 in raffronto alle 423) e gli omicidi volontari consumati (18 eventi in confronto ai precedenti 16).

Al contrario, sono risultate in diminuzione le denunce di minori per i furti (7.243 casi rispetto agli 8.608 del 2018), i reati in materia di stupefacenti (3.069 segnalazioni a fronte di 3.358), le ricettazioni (1.216 segnalazioni in confronto a 1.297), le minacce (1.259 in raffronto alle 1.367 del precedente anno) e i sequestri di persona (45 in rapporto ai precedenti 48).

Tabella 18 - Cap II. 8. Numero segnalazioni riferite a denunciati o arrestati, di cui minorenni, in Italia. Vari delitti. Anno 2019

Delitti	2019		
	Denunciati o arrestati	di cui minorenni	per cento
VIOLENZE SESSUALI	4.923	257	5,2 %
FURTI	99.693	7.243	7,3 %
RAPINE	19.114	1.936	10,1 %




ESTORSIONI	9.695	499	5,1 %
DANNEGGIAMENTI	24.812	2.446	9,9 %
STUPEFACENTI	69.465	3.069	4,4 %
SFRUTTAMENTO DELLA PROSTITUZIONE E PORNOGRAFIA MINORILE	2.540	252	9,9 %



Tabella 19 - Cap. II. 8. Numero segnalazioni riferite a minorenni denunciati o arrestati, di cui stranieri, in Italia. Vari delitti. Anno 2019

Delitti	2019		
	Denunciati o arrestati	di cui stranieri	per cento
VIOLENZE SESSUALI	257	115	44,7 %
FURTI	7.243	3.852	53,2 %
RAPINE	1.936	831	42,9 %
ESTORSIONI	499	186	37,3 %
DANNEGGIAMENTI	2.446	854	34,9 %
STUPEFACENTI	3.069	1.129	36,8 %
SFRUTTAMENTO DELLA PROSTITUZIONE E PORNOGRAFIA MINORILE	252	60	23,8 %

Fonte: SDI/SSD. (estratto da: contributo del Ministero dell'interno - Direzione centrale della Polizia criminale, *Le baby gang*, 5 febbraio 2020. Audizione del prof. Vittorio Rizzi, vice direttore generale della pubblica sicurezza e direttore centrale della Polizia criminale, accompagnato dal dott. Stefano Delfini, primo dirigente della Polizia di Stato). NOTA: Dati non consolidati.

Tabella 20 - Cap. II. 8. Numero segnalazioni riferite a minorenni denunciati o arrestati, di cui stranieri, in Italia. Vari delitti. Anni 2016-2019







Fonte: SDI/SSD. (estratto da: contributo del Ministero dell'interno - Direzione centrale della Polizia criminale, *Le baby gang*, 5 febbraio 2020. Audizione del prof. Vittorio Rizzi, vice direttore generale della pubblica sicurezza e direttore centrale della Polizia criminale, accompagnato dal dott. Stefano Delfini, primo dirigente della Polizia di Stato). NOTA: Dati non consolidati.

Tabella 21 - Cap. II. 8. Numero segnalazioni riferite a denunciati o arrestati, di cui minori, in Italia. Vari delitti. Anni 2016-2019

Delitti	2016			2017			2018			2019		
	Den. / Arr.	di cui min	per cento	Den. / Arr.	di cui min	per cento	Den. / Arr.	di cui min	per cento	Den. / Arr.	di cui min	per cento
ATTENTATI	189	25	13 %	178	39	22 %	168	47	28 %	149	16	11 %
STRAGE	24	0	0 %	21	0	0 %	17	3	18 %	16	0	0 %
OMICIDI VOLONTARI CONSUMATI	1.023	33	3 %	987	36	4 %	835	16	2 %	921	18	2 %
... a scopo di furto o rapina	56	2	4 %	62	3	5 %	50	4	8 %	39	1	3 %
... di tipo mafioso	268	4	1 %	282	8	3 %	186	2	1 %	264	1	0 %
INFANTICIDI	3	0	0 %	1	1	100 %	4	0	0 %	1	0	0 %
TENTATIOMICIDI	1.998	57	3 %	1.952	84	4 %	1.978	70	4 %	1.960	50	3 %

Delitti	2016			2017			2018			2019		
	Den. / Arr.	di cui min	per cento	Den. / Arr.	di cui min	per cento	Den. / Arr.	di cui min	per cento	Den. / Arr.	di cui min	per cento
<i>... a scopo di furto o rapina</i>	114	5	4 %	126	15	12 %	131	10	8 %	101	6	6 %
<i>... di tipo mafioso</i>	80	6	8 %	88	1	1 %	129	4	3 %	120	2	2 %
OMICIDIO PRETERINTENZIONALE	49	2	4 %	45	2	4 %	66	4	6 %	46	2	4 %
OMICIDI COLPOSI	1.856	14	1 %	1.879	12	1 %	2.207	6	0 %	1.831	2	0 %
<i>... da incidente stradale</i>	1.159	11	1 %	1.182	8	1 %	1.476	4	0 %	1.073	0	0 %
<i>... da incidente sul lavoro</i>	128	0	0 %	130	1	1 %	194	0	0 %	78	0	0 %
LESIONI DOLOSE	52.454	2.379	5 %	54.138	2.510	5 %	54.575	2.516	5 %	54.138	2.760	5 %
PERCOSSE	9.723	439	5 %	9.679	394	4 %	9.699	447	5 %	9.867	456	5 %
MINACCE	54.738	1.355	2 %	54.983	1.428	3 %	54.667	1.367	3 %	53.113	1.259	2 %
INGIURIE	15.357	338	2 %	2.365	62	3 %	166	5	3 %	131	3	2 %
VIOLENZE SESSUALI	3.924	295	8 %	4.416	292	7 %	4.796	277	6 %	4.923	257	5 %
<i>... su maggiori di anni 14</i>	3.036	136	4 %	3.602	167	5 %	3.933	161	4 %	4.068	159	4 %
<i>... in danno di minori di anni 14</i>	537	60	11 %	635	99	16 %	649	86	13 %	637	72	11 %
<i>... di gruppo su maggiori di anni 14</i>	121	43	36 %	4	0	0 %	6	3	50 %	4	1	25 %
<i>... di gruppo in danno di minori di anni 14</i>	22	19	86 %	0	0	-	0	0	-	0	-	-

Delitti	2016			2017			2018			2019		
	Den. / Arr.	di cui min	per cento	Den. / Arr.	di cui min	per cento	Den. / Arr.	di cui min	per cento	Den. / Arr.	di cui min	per cento
ATTI SESSUALI CON MINORENNE	573	22	4 %	554	23	4 %	628	38	6 %	643	40	6 %
CORRUZIONE DI MINORENNE	119	5	4 %	155	3	2 %	150	7	5 %	161	3	2 %
FURTI	115.706	9.064	8 %	115.933	9.441	8 %	111.914	8.608	8 %	99.693	7.243	7 %
... con strappo	1.824	213	12 %	1.900	222	12 %	1.934	222	11 %	1.853	197	11 %
... con destrezza	7.619	650	9 %	7.742	757	10 %	8.222	587	7 %	7.389	522	7 %
... in abitazione	14.591	1.061	7 %	14.602	1.043	7 %	14.344	966	7 %	13.092	833	6 %
... in esercizi commerciali	32.845	3.334	10 %	33.025	3.381	10 %	32.260	3.186	10 %	28.583	2.591	9 %
... su auto in sosta	4.414	259	6 %	4.546	274	6 %	4.274	306	7 %	4.118	234	6 %
... di opere d'arte e materiale archeologico	113	0	0 %	81	1	1 %	88	0	0 %	57	0	0 %
... di automezzi pesanti trasportanti mezzi	79	2	3 %	108	2	2 %	106	1	1 %	69	1	1 %
... di ciclomotori	492	158	32 %	510	194	38 %	498	171	34 %	408	134	33 %
... di motociclo	855	117	14 %	734	103	14 %	738	125	17 %	600	92	15 %
... di autovetture	3.325	205	6 %	3.321	206	6 %	3.082	251	8 %	2.622	174	7 %
RICETTAZIONE	32.745	1.493	5 %	30.049	1.482	5 %	27.634	1.297	5 %	24.911	1.216	5 %
RAPINE	21.167	1.746	8 %	20.574	1.711	8 %	20.661	1.845	9 %	19.114	1.936	10 %

Delitti	2016			2017			2018			2019		
	Den. / Arr.	di cui min	per cento	Den. / Arr.	di cui min	per cento	Den. / Arr.	di cui min	per cento	Den. / Arr.	di cui min	per cento
<i>... in abitazione</i>	2.268	116	5 %	2.032	85	4 %	2.075	68	3 %	1.840	89	5 %
<i>... in banca</i>	1.363	22	2 %	978	14	1 %	832	8	1 %	650	6	1 %
<i>... in uffici postali</i>	379	17	4 %	287	11	4 %	294	9	3 %	289	3	1 %
<i>... in esercizi commerciali</i>	4.533	294	6 %	4.497	303	7 %	4.376	238	5 %	3.992	231	6 %
<i>... in pubblica via</i>	8.264	1.016	12 %	8.460	1.042	12 %	8.899	1.214	14 %	8.199	1.334	16 %
ESTORSIONI	9.141	398	4 %	9.579	388	4 %	9.515	423	4 %	9.695	499	5 %
USURA	839	3	0 %	880	3	0 %	695	1	0 %	676	3	0 %
SEQUESTRI DI PERSONA	1.892	103	5 %	1.658	98	6 %	1.614	48	3 %	1.368	45	3 %
<i>... a scopo estorsivo</i>	364	19	5 %	321	16	5 %	296	7	2 %	257	2	1 %
<i>... per motivi sessuali</i>	52	2	4 %	146	5	3 %	140	4	3 %	158	8	5 %
ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE	10.365	64	1 %	8.898	66	1 %	8.109	71	1 %	6.744	51	1 %
ASSOCIAZIONE DI TIPO MAFIOSO	2.564	104	4 %	2.188	53	2 %	2.086	95	5 %	2.599	66	3 %
RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO	4.063	29	1 %	4.010	35	1 %	4.268	61	1 %	4.065	32	1 %
TRUFFE E FRODI INFORMATICHE	67.449	411	1 %	65.094	550	1 %	67.550	372	1 %	65.797	370	1 %
INCENDI	1.268	67	5 %	1.788	121	7 %	1.287	66	5 %	1.453	70	5 %

Delitti	2016			2017			2018			2019		
	Den. / Arr.	di cui min	per cento	Den. / Arr.	di cui min	per cento	Den. / Arr.	di cui min	per cento	Den. / Arr.	di cui min	per cento
<i>... incendi boschivi</i>	282	10	4 %	632	29	5 %	298	6	2 %	427	13	3 %
DANNEGGIAMENTI	24.886	1.942	8 %	24.394	2.256	9 %	25.798	2.329	9 %	24.812	2.446	10 %
DANNEGGIAMENTO SEGUITO DA INCENDIO	1.145	137	12 %	1.308	137	10 %	1.226	136	11 %	1.143	89	8 %
CONTRABBANDO	585	26	4 %	548	0	0 %	486	0	0 %	481	0	0 %
STUPEFACENTI	64.626	3.282	5 %	70.120	3.421	5 %	72.912	3.358	5 %	69.465	3.069	4 %
<i>... produzione e traffico</i>	6.575	113	2 %	6.968	109	2 %	6.705	85	1 %	6.618	92	1 %
<i>... spaccio</i>	40.212	2.328	6 %	44.908	2.567	6 %	47.046	2.502	5 %	44.739	2.242	5 %
<i>... associazione per produzione o traffico</i>	2.789	58	2 %	2.735	23	1 %	3.149	49	2 %	2.826	44	2 %
<i>... associazione per spaccio</i>	940	31	3 %	1.368	39	3 %	1.058	31	3 %	944	22	2 %
SFRUTTAMENTO DELLA PROSTITUZIONE E PORNOGRAFIA MINORILE	3.352	129	4 %	3.349	132	4 %	3.236	161	5 %	2.540	252	10 %
<i>... sfruttamento e favoreggiamento</i>	255	1	0 %	272	6	2 %	254	13	5 %	166	3	2 %
<i>... pornografia minorile</i>	366	82	22 %	380	68	18 %	427	86	20 %	418	144	34 %
<i>... detenzione materiale pornografico</i>	289	33	11 %	297	37	12 %	352	34	10 %	393	98	25 %

Delitti	2016			2017			2018			2019		
	Den. / Arr.	di cui min	per cento	Den. / Arr.	di cui min	per cento	Den. / Arr.	di cui min	per cento	Den. / Arr.	di cui min	per cento
<i>... sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione non minorile</i>	2.016	12	1 %	2.018	20	1 %	1.794	13	1 %	1.295	4	0 %
DELITTI INFORMATICI	1.024	11	1 %	1.217	22	2 %	1.160	38	3 %	1.235	49	4 %
CONTRAFFAZIONE DI MARCHE E PRODOTTI	8.535	11	0 %	7.561	29	0 %	6.440	13	0 %	6.152	5	0 %
VIOLAZIONE DELLE PROPRIETA'	1.227	2	0 %	889	0	0 %	623	2	0 %	635	0	0 %
ALTRI DELITTI	379.282	10.389	3 %	377.242	7.718	2 %	372.134	6.872	2 %	362.270	6.571	2 %
TOTALE DELITTI	893.891	34.375	4 %	878.632	32.549	4 %	869.304	30.599	4 %	832.748	28.878	3 %

CAPITOLO III

LA VIOLENZA AI DANNI DI BAMBINI E ADOLESCENTI

III. 1. La violenza: un male cronico, ereditario e contagioso

Questo terzo capitolo affronta il tema della violenza ai danni di bambini ed adolescenti. Prodromica ad ogni riflessione è la necessità di una univoca e condivisa qualificazione di che cosa costituisca effettivamente violenza.

Per definire il maltrattamento sui soggetti di minor età, come ha suggerito il Consiglio nazionale dell'ordine degli psicologi, nel proprio articolato documento trasmesso alla Commissione, ci si deve riferire alla definizione del WHO (*World Health Organization*) condivisa a livello internazionale per la quale costituiscono violenza: *“tutte le forme di cattivo trattamento fisico e/o emotivo, abuso sessuale, incuria o trattamento negligente, nonché sfruttamento sessuale o di altro genere, che provocano un danno reale o potenziale alla salute, alla sopravvivenza, allo sviluppo o alla dignità del bambino, nell’ambito di una relazione di responsabilità, fiducia o potere.”* Le forme di violenza sono quindi varie e ricomprendono dal maltrattamento psicologico, alla violenza assistita (quest'ultima forma di violenza non dovrebbe più essere considerata - secondo la dottoressa Albano, già Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza- una forma di violenza psicologica, ma è necessario che ad essa sia riconosciuta una certa autonomia) dal bullismo allo sfruttamento sessuale e all'abuso sessuale e all'abuso *online*. Ciò che accomuna queste forme di violenza sono certamente gli effetti che esse determinano soprattutto in età evolutiva. Ogni evento di natura maltrattante specialmente se sperimentato precocemente e ripetutamente nelle relazioni primarie di cura, cioè con le figure che dovrebbero garantire sicurezza, affidabilità, stabilità, contenimento affettivo ed emotivo, in carenza o assenza di fattori protettivi e di “resilienza” nel bambino, produce un trauma psichico/interpersonale, che colpisce e danneggia le principali funzioni dello sviluppo, provoca una grave deprivazione del potere e del controllo personale, una rilevante distorsione dell’immagine di sé e del mondo circostante.

Come hanno ricordato anche i rappresentanti del CISMAI (Coordinamento italiano dei servizi contro il maltrattamento e l'abuso all'infanzia), nel corso della loro audizione, la violenza presenta determinate e pericolose caratteristiche. La violenza è in primo luogo ereditaria, nel senso che, appartenendo alla categoria dei comportamenti appresi, si può trasmettere in linea transgenerazionale: una coppia violenta “educa” anche inconsapevolmente i figli alla violenza e quindi può generare futuri genitori violenti. La violenza è poi contagiosa perché gli stili di vita violenti inquinano, invadendola, l’atmosfera relazionale complessiva, contagiando chi vi si trova a vivere; un comportamento violento, infatti, suscita facilmente risposte violente; infine la violenza è cronica e degenerativa nel contempo: se non è curata precocemente rischia di cronicizzarsi e di degenerare invadendo zone sempre più ampie delle relazioni, passando

dalla violenza interpersonale alla violenza domestica, alla violenza familiare fino a quella di gruppo e di banda, a quella sociale e politica, innescando sequenze relazionali in *escalation*, che sfuggono facilmente al controllo degli stessi attori e che possono giungere fino a compromettere la vita propria o altrui.

III. 2. Il minore come vittima vulnerabile

Il minore vittima, persona offesa del reato, rientra nell'area dei soggetti cosiddetti "deboli" o "vulnerabili".

Con la locuzione "vittima vulnerabile" si fa riferimento alle caratteristiche proprie del soggetto (minore) ovvero al tipo di violenza subita suscettibile di generare un trauma che potrebbe essere acuito dallo svolgimento del processo penale conseguente al reato.

La posizione della vittima nel procedimento penale trova il primo riferimento giuridico europeo nella decisione quadro del Consiglio n. 2001/220/GAI, del 15 marzo 2001, le cui disposizioni sono state successivamente sostituite dalla direttiva n. 2012/29/UE, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato.

La direttiva afferma il principio della valutazione individuale delle vittime per individuarne le specifiche esigenze di protezione (articolo 22).

La valutazione individuale tiene conto, in particolare: delle caratteristiche personali della vittima; del tipo o della natura del reato; delle circostanze del reato.

Nell'ambito della valutazione individuale è rivolta particolare attenzione alle "vittime che hanno subito un notevole danno a motivo della gravità del reato, (...) alle vittime che si trovano particolarmente esposte per la loro relazione e dipendenza nei confronti dell'autore del reato".

Al riguardo, la disposizione riconosce espressamente come vittime "oggetto di debita considerazione" (tra l'altro) le vittime "della tratta di esseri umani, della violenza di genere,

della violenza nelle relazioni strette, della violenza o dello sfruttamento sessuale (...) e le vittime con disabilità".

Ai fini della direttiva, si presume che i minori vittime di reato abbiano specifiche esigenze di protezione, essendo particolarmente esposti al rischio di "vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e di ritorsioni".

Essi sono oggetto della suddetta valutazione individuale per determinare se e in quale misura debbano avvalersi delle misure speciali di cui ai successivi articoli 23 e 24.

In particolare, l'articolo 23 della direttiva prevede:

- esigenze specifiche di protezione durante le indagini penali (tra esse, la previsione che le audizioni delle vittime di violenza sessuale, di violenza di genere o di violenza nelle relazioni strette, salvo il caso in cui siano svolte da un pubblico ministero o da un giudice, vengano condotte da una persona dello stesso sesso della vittima, qualora la vittima lo desideri);
- esigenze specifiche di protezione durante il procedimento giudiziario (tra esse, la previsione di misure per evitare il contatto visivo fra le vittime e gli autori dei reati, anche durante le deposizioni).

L'articolo 24 reca prescrizioni dirette a garantire il diritto dei minori a beneficiare di protezione nel corso del procedimento penale.

Tra esse: la previsione in base alla quale le audizioni del minore vittima di reato possono essere oggetto di registrazione audiovisiva e tali registrazioni possono essere utilizzate come prova nei procedimenti penali¹; la previsione della nomina di un rappresentante speciale per i minori vittime di reato, nell'ambito delle indagini e del procedimento penale, qualora, ai sensi del diritto nazionale, i titolari della responsabilità genitoriale non siano autorizzati a rappresentare il minore vittima di reato in ragione di un conflitto di interesse con quest'ultimo oppure il minore vittima di reato non sia accompagnato o sia separato dalla famiglia.

In attuazione della direttiva n. 2012/29/UE è stato adottato il decreto legislativo n. 212 del 2015, che ha introdotto nel codice di procedura penale la nozione di "condizione di particolare vulnerabilità", desumibile - oltre che dall'età e dallo stato di infermità o di

¹ Si ricorda che la testimonianza resa dalla persona offesa dal reato per lungo tempo è stata trattata dalla giurisprudenza con molta cautela perché non veniva attribuita ad essa piena forza probante all'interno del processo penale.

deficienza psichica - dal tipo di reato, dalle modalità e circostanze del fatto per cui si procede.

Tra i fattori di cui è necessario tenere conto per la valutazione di tale condizione sono espressamente considerati: la riconducibilità del fatto alla tratta di esseri umani; la dipendenza affettiva, psicologica o economica della persona offesa dall'autore del reato (articolo 90-*quater* del codice di procedura penale, inserito dal decreto legislativo n. 212).

La condizione di particolare vulnerabilità della persona offesa rileva anche sotto altri profili processuali (assunzione della testimonianza della persona che versa in condizione di particolare vulnerabilità con le modalità dell'incidente probatorio, *ex* articolo 392 codice di procedura penale; adozione di modalità protette nell'esame di una persona offesa che versa in condizione di particolare vulnerabilità, qualora la persona offesa o il suo difensore ne faccia richiesta, *ex* articoli. 398, comma 5-*quater*, e 498, comma 4-*quater*, codice di procedura penale). Come è stato rilevato dal Gruppo di Lavoro per la Convenzione sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza (Gruppo CRC), nel 10° Rapporto di aggiornamento 2019, è importante che in tutti i casi giudiziari che coinvolgono minori (nel *report* si fa riferimento anche ai processi civili di separazione divorzio giudiziale), in cui è più elevato il rischio di innescare un abuso istituzionale o una vittimizzazione secondaria, occorre disporre di operatori di comprovata competenza sulla psicologia dell'età evolutiva e di metodologie di ascolto del minore inattaccabili. E' proprio alla luce di tale considerazione che lo stesso Gruppo CRC auspica l'adozione di Linee guida ministeriali sull'ascolto della persona di età minore nel rispetto delle Convenzioni di Lanzarote e di Strasburgo e delle Linee guida del Consiglio d'Europa sulla *child-friendly justice*.

Sotto il profilo organizzativo, si è già avuto modo di evidenziare come gli Uffici di servizio sociale per i minorenni (USSM), articolazioni territoriali del Ministero della giustizia, provvedano a fornire assistenza ai minorenni autori di reato in ogni stato e grado del procedimento penale e a svolgere attività di sostegno e controllo nella fase di attuazione del provvedimento penale.

A tale scopo gli USSM promuovono, a livello territoriale, accordi con gli altri soggetti istituzionali (primi dei quali i soggetti competenti in materia di sanità pubblica) e del privato sociale al fine creare una rete di intervento efficace.

In data 29 novembre 2018, è stato costituito, presso il Ministero della giustizia, il Tavolo di coordinamento interistituzionale per i servizi di assistenza alle vittime di reato (al quale partecipano rappresentanti del: Dipartimento per gli affari di giustizia, Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, Consiglio nazionale forense, Conferenza Stato-Regioni, Ministero dell'interno, Terzo settore e Università degli studi Roma Tre).

Le linee programmatiche del Tavolo includono il coordinamento e l'integrazione a livello territoriale tra i servizi pubblici e privati al fine di pervenire all'elaborazione di protocolli operativi rivolti alla presa in carico delle vittime minorenni di reati sessuali segnalate agli USSM, con la possibilità di prevedere anche programmi di assistenza a lunga scadenza.

Infine, in sede di audizione della dottoressa Maria Monteleone, è stato ricordato che, presso la Procura della Repubblica di Roma, è stato costituito un *pool* di pubblici ministeri specificamente dedicato ai procedimenti in cui sono coinvolte vittime vulnerabili.

Il *pool* si occupa non solo dei procedimenti penali che vedono coinvolti, in qualità di vittime o di testimoni, i minori, ma anche dei procedimenti in sede civile in materia di famiglia, nei quali sia prevista la partecipazione del pubblico Ministero.

III. 3. I reati sessuali sui minori

III. 3.1 Il quadro normativo vigente

Dalla riforma dei reati sessuali alla ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani

La prima disciplina specifica per i reati sessuali contro i minori è stata introdotta nel nostro Ordinamento dalla legge n. 66 del 1996 ("Norme contro la violenza sessuale"), recante una generale riforma legislativa in materia di reati sessuali.

In tale contesto - mediante inserimento degli articoli da 609-*bis* a 609-*decies* nel titolo XII del libro II del codice penale (delitti contro la persona), più specificamente nella sezione II del capo III, dedicata ai delitti contro la libertà personale - sono state previste specifiche ipotesi di reato di violenza sessuale contro i minori in relazione alle quali sono state disposte pene più severe. In particolare tra le circostanze aggravanti del reato di violenza sessuale (di cui all'articolo 609-*bis*) sono state inserite l'età del minore (persona che non ha compiuto i quattordici anni) ovvero l'età unitamente a una specifica relazione con il colpevole (persona che non ha compiuto i sedici anni della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore); sono state poi introdotte alcune specifiche nuove fattispecie di reato, quali i delitti di "atti sessuali con minorenni", e di corruzione di minorenni; è stato infine previsto che per i reati sessuali commessi in danno di persona minore di quattordici anni il colpevole non possa invocare a propria scusa l'ignoranza dell'età della persona offesa (testo originario dell'articolo 609-*sexies*).

In adesione ai principi internazionali a tutela dei fanciulli contro ogni forma di sfruttamento e violenza sessuale², la successiva legge n. 269 del 1998 ("Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù") ha inserito nel titolo XII del libro II del codice penale, in particolare nella sezione I del capo III, dedicata ai delitti contro la personalità individuale, le seguenti fattispecie di reato: prostituzione minorile (articolo 600-*bis*); pornografia minorile (articolo 600-*ter*); detenzione di materiale pornografico (articolo 600-*quater*); iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (articolo 600-*quinquies*).

Ulteriori misure sono state, poi, previste nell'ambito di più generali riforme. Tra queste, la legge n. 154 del 2001 ("Misure contro la violenza nelle relazioni familiari") - nell'introdurre la misura dell'allontanamento dalla casa (articolo 282-*bis* del codice penale) - ha previsto che, qualora si proceda in relazione (anche) a reati sessuali in danno di minori, la misura

² All'art. 1 della legge n. 269 vengono espressamente menzionate: la Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e ratificata dall'Italia con legge n. 176 del 1991; la dichiarazione finale della Conferenza mondiale di Stoccolma, adottata il 31 agosto 1996.

possa essere disposta al di fuori dei limiti di pena stabiliti dall'articolo 280 del codice di procedura penale.

Successivamente la legge n. 228 del 2003 - dettando disposizioni contro la tratta delle persone (articolo 601 del codice penale, il cui secondo comma prevede espressamente l'ipotesi di coinvolgimento di persone di minore età) - ha disposto che particolare tutela debba essere garantita nei confronti dei minori stranieri non accompagnati, predisponendo un programma specifico di assistenza che assicuri adeguate condizioni di accoglienza e di assistenza psico-sociale, sanitaria e legale, nonché prevedendo soluzioni di lungo periodo, anche oltre il compimento della maggiore età.

Con la legge n. 38 del 2006 sono state introdotte disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo *internet*, dirette ad accentuare la severità degli interventi, in un contesto caratterizzato dall'incremento della diffusione di materiali pedopornografici in rete, nonché in conformità alle indicazioni derivanti dalla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, sottoscritta a Budapest il 23 novembre 2001 (e ratificata dalla legge n. 48 del 2008), e dalla decisione quadro del Consiglio dell'Unione europea 2004/68/GAI (poi sostituita dalla direttiva 2011/93/UE). In particolare, la legge ha esteso la protezione accordata al minore sino al compimento del diciottesimo anno di età; ha inserito nel codice penale il reato di pornografia virtuale (articolo 600-*quater* 1); ha istituito, presso il Ministero dell'interno, il Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia sulla rete *internet*.

Con la legge n. 108 del 2010 si è poi provveduto a ratificare la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, del 16 maggio 2005, nonché a dettare norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

Tra esse, l'inserimento di circostanze aggravanti riferite al reato di tratta, prima delle quali l'età inferiore a diciotto anni.

La Convenzione di Lanzarote e la sua ratifica

Significative modifiche al codice penale (tra cui la riformulazione del reato di prostituzione minorile di cui all'articolo 600-*bis*), oltre che al codice di procedura penale, sono intervenute

con la legge n. 172 del 2012, di ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, firmata a Lanzarote il 25 ottobre 2007. Fra le misure più rilevanti si segnala l'introduzione del reato di istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia nonché di apologia di tali delitti (articolo 414-*bis*) e il reato di adescamento di minorenni (articolo 609-*undecies*).

Gli stimoli europei

A delineare il vigente quadro normativo a tutela dei minori ha poi contribuito da un lato la necessaria attuazione di una serie di direttive europee e, dall'altra la ratifica di accordi internazionali.

Con decreto legislativo n. 24 del 2014 si è data attuazione alla direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI. Vi è prevista, tra l'altro, nel rispetto del superiore interesse del minore, una procedura di determinazione dell'età per i casi in cui sussistano fondati dubbi sulla minore età della vittima e l'età non sia accertabile da documenti identificativi³.

In attuazione della direttiva 2011/93/UE, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, è stato adottato il decreto legislativo n. 39 del 2014, il quale - intervenendo a irrigidire le misure contro i reati di sfruttamento dei minori (confronta l'introduzione delle circostanze aggravanti di cui all'articolo 609-*duodecies* del codice penale) - ha altresì imposto al datore di lavoro la richiesta del certificato penale del casellario giudiziale per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori.

³ In attuazione di tale disposizione è stato adottato il "Regolamento recante definizione dei meccanismi per la determinazione dell'età dei minori non accompagnati vittime di tratta, in attuazione dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24", di cui al Dpcm n. 234 del 2016.

Si ricorda che, ai fini dell'applicazione delle disposizioni processuali, quando vi è incertezza sulla minore età della persona offesa dal reato, il giudice dispone, anche di ufficio, perizia. Se, anche dopo la perizia, permangono dubbi, la minore età è presunta (art. 90, comma 2-*bis*, del codice di procedura penale). Il comma in questione è stato inserito dal decreto legislativo n. 212 del 2015, in attuazione della direttiva 2012/29/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato. In particolare, l'art. 24 della direttiva sancisce il diritto dei minori a beneficiare di protezione nel corso del procedimento penale (cfr. *infra*, "Il minore come vittima vulnerabile").

La ratifica del Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti del fanciullo, adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 19 dicembre 2011 (legge n. 199 del 2015), consente ora a un organismo internazionale autonomo e indipendente di poter richiedere informative e di svolgere, nei confronti degli Stati Parte, inchieste circa violazioni gravi e sistematiche della Convenzione sui diritti del fanciullo e dei relativi Protocolli opzionali.

Ancora, in ambito europeo, la direttiva 2018/1808/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, ha apportato modificazioni della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi.

Nella direttiva 2018/1808/UE sono state introdotte disposizioni volte a garantire che i servizi di media audiovisivi suscettibili di nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori non risultino loro accessibili.

Inoltre, ai sensi delle nuove disposizioni, gli Stati membri sono tenuti ad assicurare la tutela del grande pubblico da programmi, video generati dagli utenti e comunicazioni commerciali audiovisive che rappresentino una pubblica provocazione a commettere reati di pornografia minorile.

Il cosiddetto codice rosso

Da ultimo, la legge n. 69 del 2019 (che interviene sul codice penale, sul codice di procedura penale, nonché su ulteriori disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere) ha inasprito le pene per i delitti di violenza sessuale (articoli da 609-*bis* a 609-*octies*). E' stata prevista la pena della reclusione da 6 a 12 anni per la violenza sessuale, estensibile fino a 24 anni se commessa nei confronti di un minore di dieci anni e fino a 18 anni se commessa nei confronti di un minore di quattordici anni; sono stati previsti da 8 a 14 anni di reclusione per la violenza sessuale di gruppo. La legge n. 69 ha inoltre inserito, nella sezione III del libro II, titolo XII, capo III, del codice penale, relativa ai delitti contro la libertà morale, il reato di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (articolo 612-*ter*), il cosiddetto *revenge porn*, che punisce il trasferimento di dette immagini o video senza il consenso della persona ripresa. Infine è da ricordare l'introduzione

all'articolo 558-bis del codice penale di un reato *ad hoc* finalizzato a sanzionare i cosiddetti matrimoni forzati. Si tratta di una piaga che – come sottolinea il documento Unicef Data, *Child marriage*, 2018 – affligge in modo particolare alcune regioni del mondo in via di sviluppo, specialmente Africa e Asia, ma è riscontrabile sempre più spesso anche nelle odierne società multiculturali e multietniche, sia nei Paesi europei, sia in quelli *extraeuropei*. Come ha affermato la giurisprudenza di legittimità (si veda Cassazione sezione civile VI-1, ordinanza n. 25873 del 18 novembre 2013), la costrizione ad un matrimonio non voluto costituisce violazione della dignità e, dunque, trattamento degradante che integra un danno grave alla persona (Cassazione sezione civile VI-1, ordinanza n. 25643 del 12 dicembre 2016. Non a caso il *Considerando* n. 17 della *Direttiva* 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, include i matrimoni forzati tra le varie forme di violenza di genere.

III. 3.2. Le dimensioni del fenomeno dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori: alcuni dati statistici

Nel corso delle audizioni sono stati presentati molteplici dati indicativi dell'estensione del fenomeno dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori.

In particolare, il Ministero dell'interno ha fornito, per gli anni dal 2016 al 2019, i dati delle vittime minorenni di reati sessuali.

Tabella 22 - Cap. III. 2. Vittime minorenni di delitti commessi in Italia (Rielaborazione sulla base dei dati presentati alla Commissione dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione centrale della Polizia criminale, in data 5 febbraio 2020)

Delitto	N. vittime nel 2016	N. vittime nel 2017	N. vittime nel 2018	N. vittime nel 2019 ⁴

⁴ Dati non consolidati per il 2019.

VIOLENZE SESSUALI	1.022	1.163	1.133	1.019
...violenza sessuale su maggiore di 14 anni (articoli 609- <i>bis</i> e 609- <i>ter</i> codice penale)	604	694	736	625
...violenza sessuale in danno di minore di 14 anni (articolo 609- <i>ter</i> , secondo comma, codice penale)	395	469	397	394
...violenza sessuale di gruppo su maggiore di 14 anni (articolo 609- <i>octies</i> codice penale)	18	0	0	0
...violenza sessuale di gruppo in danno di minore di 14 anni (articoli 609- <i>octies</i> e 609- <i>ter</i> , secondo comma, codice penale)	5	0	0	0
ATTI SESSUALI CON MINORENNE (articolo 609- <i>quater</i> codice penale)	368	416	420	404
CORRUZIONE DI MINORENNE (articolo 609- <i>quinquies</i> codice penale)	124	155	132	156
PROSTITUZIONE MINORILE (articolo 600- <i>bis</i> codice penale)	109	71	69	51
PORNOGRAFIA MINORILE (articolo 600- <i>ter</i> codice penale)	177	194	199	225
DETEZIONE DI MATERIALE PEDOPORNOGRAFICO (articolo 600- <i>quater</i> codice penale)	58	91	79	77


La Relazione del Ministero dell'interno al Parlamento sull'attività delle Forze di Polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata (*Doc. XXXVIII, n. 2, presentata alle Camere in data 5 febbraio 2020*) registra, tuttavia, in relazione all'anno 2018, un numero di minorenni vittime di violenze sessuali complessivamente pari a 1.135, con un decremento rispetto all'anno precedente del 5,18 per cento, e con una incidenza su vittime (minorenni) di genere femminile ben oltre il 50 per cento rispetto al totale.

I reati in relazione ai quali risultano pervenute un maggior numero di denunce sono: gli atti sessuali con minorenne (31,5 per cento); la violenza sessuale in danno di minori di 14 anni (28 per cento); la pornografia minorile (17,4 per cento); la corruzione di minorenne (10,2 per cento). Mentre dati più contenuti riguardano: la detenzione di materiale pedopornografico (7,3 per cento) e lo sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione minorile (5,6 per cento) (memoria Istat, 1° giugno 2020).

Tuttavia, tenendo conto dei reati di violenza sessuale su minorenni maggiori di quattordici anni, il delitto di violenza sessuale risulta quello più incidente.

Dai dati raccolti dall'Istituto superiore di Sanità nell'ambito del progetto Revamp, relativi agli accessi in pronto soccorso in età pediatrica, emerge che "oltre un terzo dei bambini ha subito violenza sessuale, circa uno su cinque è stato vittima di abuso fisico, quasi un caso ogni dieci è dovuto a maltrattamento o trascuratezza" (da Progetto Revamp, *Violenza e abuso su minore: modelli di intervento sanitario in pronto soccorso*, dal quale è tratto anche il grafico sottostante):

Tabella 23 - Cap. III. 2. Violenza e abuso su minore: modelli di intervento sanitario in pronto soccorso



Distribuzione percentuale per tipo di abuso relativa agli accessi in pronto soccorso pediatrici. SINIACA-IDB 2012

L'analisi per classi di età evidenzia come l'età dei minori coinvolti in situazioni di violenza sessuale si collochi spesso tra gli zero e i dieci anni (oltre che nelle fasi della pre-adolescenza e dell'adolescenza); le vittime di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione minorile hanno in prevalenza tra i quattordici e i diciassette anni.

In sede di audizioni, è stato da più voci rilevato il *trend* in ascesa degli abusi sessuali su minori perpetrati *online*.

Tali reati costituiscono specifico oggetto di indagine da parte del Servizio Polizia postale e delle comunicazioni del Ministero dell'interno, che, con riferimento all'anno 2018, ha isolato, su 33.086 siti *internet* monitorati, 2.182 siti che sono stati inseriti nella *blacklist* dei siti vietati.

I soggetti indagati in relazione a tali attività sono risultati, nel 2018, pari a 590, 186 dei quali per reati connessi con l'adescamento *online*.

Nel 2019, sono state 626 le persone denunciate all'Autorità giudiziaria per casi di pedopornografia *online* e 37 le persone arrestate.

Il *trend* crescente è risultato particolarmente evidente in relazione alla diffusione di materiale pedopornografico, ambito nel quale si è passati dai 40 minori vittime denunciati del 2018 agli 81 del 2019 e dai 12 minori denunciati nel 2018 ai 62 del 2019.


Sempre nel 2019, sono stati 386 i casi in cui minorenni hanno subito *avances* sessuali *online*, a seguito dei quali sono stati sottoposti a indagine 168 soggetti.

Per quanto riguarda l'età dei minori, è stato segnalato che, nel nostro Paese, il primo accesso dei minori alla pornografia *online* è stimato fra gli 8 e i 12 anni: dato cronobiologico impressionante se confrontato con il fatto che la completa maturazione cerebrale - in termini anatomico-funzionali - si completa intorno a 20/21 anni.

Nel grafico sotto riportato (tratto dalla Relazione al Parlamento del Ministro per le politiche per la famiglia (*Doc. CX*, n. 2, pag. 175) si riassume l'incidenza di casi di abuso sessuale *online*⁵ dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2018:

⁵ I casi sono comprensivi delle cosiddette "motivazioni secondarie", rispetto alla motivazione primaria dell'abuso sessuale.

Tabella 24 - Cap. III. 2. l'incidenza di casi di abuso sessuale online dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2018



Per quanto riguarda gli autori dei reati sessuali contro i minori, essi sono prevalentemente maschi (93 per cento, circa 2.291) contro il 7,1 per cento delle donne.

Lo sfruttamento e il favoreggiamento della prostituzione minorile risulta essere il reato in relazione al quale la presenza di donne autrici del reato è maggiore: nel 2018 il coinvolgimento femminile è stato del 21,5 per cento, un dato in aumento dal 2015, considerato che si è passati dal 9,6 per cento nel 2014 al 22,6 per cento nel 2017.

I minorenni sono maggiormente incriminati di reati di pornografia minorile e di detenzione di materiale pedopornografico rispetto agli altri reati a sfondo sessuale.

In particolare, il reato di pornografia, nel 2018, vede un numero di denunce contro *under 18* anni pari al 20,1 per cento del totale; la detenzione di materiale pedopornografico è a carico di autori minorenni per il 9,6 per cento delle denunce (memoria Istat, 1° giugno 2020).

III. 3.3. Pedofilia e pornografia minorile. L'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile

I reati connessi alla pornografia minorile

La pornografia minorile (o pedopornografia) è reato disciplinato dall'articolo 600-*ter* del codice penale: sono sanzionate una serie di condotte che vanno dalla realizzazione del prodotto pedopornografico alla distribuzione, diffusione, divulgazione o pubblicizzazione, anche per via telematica, del materiale incriminato.

Per pornografia minorile si intende "ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali" (articolo 600-*ter*, quarto comma).

Ai sensi del medesimo articolo, viene punita, inoltre, la domanda di materiale pedopornografico, in quanto atta a incrementarne la produzione.

Costituisce, ancora, oggetto di reato la detenzione di materiale pornografico (articolo 600-*quater*), nonché la pornografia virtuale, vale a dire "immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse". Le immagini virtuali sono "realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali " (articolo 600-*quater*.1).

Sul delitto di pornografia minorile si è pronunciata la Corte di Cassazione, Sezioni Unite Penali, in data 31 maggio 2018 (sentenza n. 51815), per asserire che, "ai fini dell'integrazione del reato di cui all'articolo 600-*ter* comma 1 n. 1 codice penale, con riferimento alla condotta di produzione del materiale pedopornografico, non è più necessario, viste le nuove formulazioni della disposizione introdotte a partire dalla legge 6 febbraio 2006 n. 38, l'accertamento del pericolo di diffusione del suddetto materiale".

Con tale asserzione la Corte ha superato il precedente orientamento giurisprudenziale, che consentiva di non punire la relativa condotta ai sensi dell'articolo 600-*ter*, primo comma, qualora non vi fosse il pericolo concreto di diffusione del materiale pedopornografico, ma

di sanzionarla ai sensi del meno grave delitto di detenzione di materiale pornografico, di cui all'articolo 600-*quater*.

A giudizio della Corte, "il requisito del pericolo concreto di diffusione del materiale poteva fungere da guida per l'interprete all'inizio degli anni '2000", ma esso "è diventato oggi anacronistico, a causa della pervasiva influenza delle moderne tecnologie della comunicazione, che ha portato alla diffusione di cellulari *smartphone*, *tablet* e *computer* dotati di fotocamera incorporata, e ha reso normali il collegamento a *internet* e l'utilizzazione di programmi di condivisione e reti sociali. (...) Ne deriva che il riferimento al presupposto del pericolo concreto di diffusione del materiale realizzato - come elaborato dalle Sezioni Unite del 2000 e dalla giurisprudenza successiva - ha oggi scarso significato, essendo ormai potenzialmente diffusiva qualsiasi produzione di immagini o video". La Corte aggiunge che la definizione di pornografia minorile di cui all'articolo 600-*ter*, quarto comma (*cf supra*), introdotta dalla legge n. 172 del 2012, "chiarisce che oggetto della tutela penale sono l'immagine, la dignità e il corretto sviluppo sessuale del minore; ciò che consente di ricostruire la fattispecie in esame in termini di illecito di danno, perché l'utilizzazione del minore nella realizzazione di materiale pornografico compromette di per sé il bene giuridico consumando l'offesa che il legislatore mira ad evitare".

Su quest'ultima decisione il professore Bartolomeo Romano, ordinario di Diritto penale nell'Università di Palermo, nel corso dell'audizione e più ampiamente nella documentazione consegnata alla Commissione, ha formulato alcune considerazioni osservando come essa riveli "una tendenza a prendere campo e quasi a sostituirsi al legislatore, sino a chiarire che il cosiddetto diritto vivente è il solo che veramente conta, rischiando di procedere persino a prescindere dal testo normativo o almeno osando di andare oltre quanto legislativamente fissato". Secondo il docente "il quadro complessivo di riferimento è ricostruito – dalla Cassazione – in modo corretto e condivisibile. E anche l'idea che il delitto di pornografia minorile, di cui all'articolo 600-*ter* codice penale, debba essere interpretato superando il vecchio schema del pericolo concreto ha la sua ragionevolezza.

Tuttavia, forse è troppo drastico il passaggio da reato di pericolo concreto a reato di danno; sembrerebbe più in linea con una evoluzione naturale dell'interpretazione del requisito del pericolo, trasportare il reato sul piano, limitrofo, del pericolo presunto: tanto più se, come

ritiene parte della giurisprudenza e della dottrina, se ne trae la conseguenza (opinabile) della non configurabilità del tentativo. La opzione del pericolo presunto, che si potrebbe circoscrivere ai casi che non comportano manifestazioni di “pornografia domestica”, lascerebbe probabilmente residuare – in quelle ipotesi – l’applicabilità del delitto di cui all’articolo 600-*quater* codice penale, con una soluzione più ragionevole e in linea con le scelte (o non scelte) del legislatore italiano.” Invece, non sembra possibile, sempre a parere del professor Romano che “*electa una via, fare recursus ad alteram*”. In altre parole “se si ritiene che la realizzazione del materiale pedopornografico sia un reato in sé, addirittura di danno, non si vede come si possa giungere ad escludere la rilevanza penale della pornografia minorile domestica. Dal piano (possibile, ma persino discutibile) dei *desiderata*, alla lettura delle Sezioni unite, il passo sembra essere troppo lungo e deciso.

Il ruolo della rete nei reati di pedofilia e pedopornografia e l'impatto sullo sviluppo psicofisico della pornografia.

Nel corso delle audizioni svolte, da più parti è stato sottolineato come i fenomeni di abuso sessuale nei confronti dei minori si siano amplificati con l'utilizzo generalizzato della rete.

Dalle evidenze investigative è emerso l’intensificarsi dello scambio e della diffusione di immagini in rete, relative ad abusi sessuali su minori, attraverso applicazioni di messaggistica istantanea, o mediante il ricorso al cosiddetto “*darknet*” (reti nascoste o anonime), all’interno del quale si nascondono vere e proprie comunità virtuali e organizzate di pedofili.

La pornografia minorile in rete è settore specifico di competenza del Servizio Polizia postale e delle comunicazioni del Ministero dell’interno (cfr *supra*), il quale ha elaborato una *blacklist* dei siti contenenti materiali vietati.

Tale strumento, nel 2019, ha consentito di inoltrare 2.300 segnalazioni ai *provider* italiani affinché tali siti siano resi inaccessibili sul suolo nazionale.

La diffusione di immagini pedopornografiche avviene principalmente attraverso il *file sharing*, lo scambio di *e-mail*, l'utilizzo di *chat room* o di *forum* tematici.

Importanti dati sul fenomeno sono stati forniti alla Commissione da don Fortunato Di Noto, presidente della Meter Onlus. Nell'ultimo "Report (2019)" che tale associazione ha pubblicato con riguardo ai fenomeni della pedofilia e della pedopornografia, si segnala un numero di foto incriminate doppio rispetto al 2018 e un incremento anche nel numero delle *chat*. Dai grafici di geolocalizzazione dei *server* presentati sempre nel "Report 2019" emerge che Europa e America costituiscono la sede della maggior parte delle aziende cui sono riconducibili i *server* che permettono il funzionamento della maggioranza dei siti o piattaforme in cui si divulga materiale pedopornografico.

E' stato posto in evidenza come la tratta di esseri umani a scopi di abuso sessuale, principalmente canalizzata nello sfruttamento della prostituzione (vedi *infra*, "Prostituzione minorile"), sia finalizzata in modo crescente anche alla diffusione di pornografia minorile *online*.

In rapida crescita il cosiddetto "adescamento *online*": la rete rappresenta uno strumento utile per i pedofili nella fase di contatto iniziale con i minori, in quanto, sebbene vi sia distanza fisica tra gli interlocutori, consente di ridurre le differenze di età o culturali che generalmente pongono dei limiti nelle relazioni *vis à vis* tra minori e adulti (vedi *infra*, "Adescamento di minorenni").

Nell'ambito della pornografia *online* la dottoressa Ciardi, della Polizia postale, ha evidenziato come stia emergendo un preoccupante nuovo fenomeno, rappresentato dallo sfruttamento sessuale su commissione, per il quale il pedofilo acquista la "regia" di un abuso, guidando le azioni fisiche dell'abusante, che, solitamente, agisce in un Paese diverso da quello del committente. Una ulteriore e grave forma di pornografia (anche minorile) *online* è rappresentata dallo stupro virtuale, nel quale vengono postate in rete immagini o filmati che ritraggono persone, molte volte inconsapevoli, e sulle quali sono riversati commenti di ogni genere, interpolando video e immagini delle vittime con altri contenuti pornografici reperibili in rete.

Si è già avuto modo di ricordare che la legge n. 69 del 2019 ha inserito, nella sezione III del libro II, titolo XII, capo III, del codice penale, relativa ai delitti contro la libertà morale, il reato di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (articolo 612-ter),

cosiddetto *revenge porn*, che punisce il trasferimento di dette immagini o video senza il consenso della persona ripresa.

Il fenomeno - come precisato in sede di audizione - ha incidenza non solo nelle fasce di età adulta, ma anche in quelle più giovani. La diffusione illecita, infatti, avviene frequentemente in ambito scolastico o nella cerchia ristretta di amici comuni dell'autore e della vittima. Ricerche della Polizia di Stato condotte sui ragazzi tra i tredici e i diciotto anni hanno dimostrato quanto sia diffuso il fenomeno del *sexting*: proprie immagini (foto o video) *sexy*, inviate, spesso in buona fede, a una ristretta cerchia di amici, sono fatte circolare *online* con un livello di diffusione virale, al punto da generare (per lo più) nelle ragazze interessate gravi problemi psicologici che in alcuni casi hanno condotto al suicidio.

E' emerso come i livelli di consapevolezza del rischio, di comprensione della gravità delle azioni virtuali, di percezione del danno subito dalle vittime, nei ragazzi tra i quattordici e i diciassette anni, siano ancora insufficienti per costituire efficaci deterrenti all'assunzione di comportamenti virtuali dannosi o rischiosi per sé e per altri.

Inoltre, non solo il filtro della rete rende meno accorte le vittime, le cui strategie di difesa sono ridotte, ma in rete non ci sono "luoghi sicuri" per i minori.

L'esposizione a contenuti inappropriati costituisce indubbiamente una forma di violenza di carattere sessuale ai danni dei minori.

Come chiarito dal professor Gandolfi, neurologo e psichiatra direttore del Dipartimento di neuroscienze dell'Ospedale poliambulanza di Brescia, l'immagine pornografica stimola la produzione di ossitocina, la quale stimola il soggetto alla "ricerca dell'amante virtuale", determinando un legame di dipendenza del minore rispetto al supporto tecnologico utilizzato per procurarsi lo stimolo. La pornografia può, pertanto, essere definita una droga emotivo-comportamentale, che produce dipendenza erotica, isolamento sociale e ricerca compulsiva estensibile fino alla condotta illegale.

L'abuso *online*, nelle sue varie forme, è in grado di provocare le stesse conseguenze *post* traumatiche dell'abuso sessuale, con la particolarità (e l'aggravante) che le immagini delle violenze, cristallizzate nel *web*, hanno un effetto dirompente sui vissuti post traumatici.

In relazione a tali fenomeni, la Commissione ha avuto modo di riflettere sull'opportunità di contrastare l'anonimato della rete, dal momento che esso si sostanzia in una deresponsabilizzazione degli autori di condotte vietate in rete.

Nell'ambito degli interventi di prevenzione suggeriti dagli auditi è stato riconosciuto un ruolo importante ai sistemi di *parental control* (quali filtri disattivabili esclusivamente dai genitori). L'obbligatoria attivazione di questi sistemi sui dispositivi digitali utilizzati dai minori è stata peraltro prevista da un emendamento, a prima firma del vicepresidente della Commissione, senatore Pillon, approvato nel corso dell'esame in sede di conversione del decreto-legge n. 28 del 2020 (convertito con la legge n. 70 del 2020). L'attuale articolo 7-*bis* del decreto legge n. 28 impone agli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche di prevedere, gratuitamente, fra i servizi preattivati e disattivabili solo su richiesta dell'utenza, l'attivazione di filtri, blocchi alla navigazione e di altri sistemi di *parental control*.

L'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile. Le recenti modifiche: una nuova composizione e una banca dati più aggiornata ed efficiente

L'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile è stato istituito (presso la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per le pari opportunità) dall'articolo 20 della legge n. 38 del 2006 (che ha inserito il comma 1-*bis* nell'articolo 17 della legge n. 269 del 1998), con il compito di acquisire e monitorare i dati e le informazioni relativi alle attività, svolte dalle pubbliche amministrazioni, per la prevenzione e la repressione della pedofilia.

E' stata altresì autorizzata l'istituzione, presso l'Osservatorio, di una banca dati per raccogliere, con l'apporto dei dati forniti dalle amministrazioni, ogni informazione utile al monitoraggio del fenomeno. Con decreto del Ministro delle politiche per la famiglia n. 240 del 2007 è stato adottato il regolamento dell'Osservatorio, che ne ha dettagliato i compiti e definito la composizione, l'organizzazione e il funzionamento. Detto decreto è stato modificato dal successivo decreto del Ministro per le pari opportunità n. 254 del 2010 quando l'Osservatorio - precedentemente operante presso il Dipartimento per le politiche della famiglia - è passato a operare presso il Dipartimento per le pari opportunità.

Con decreto-legge n. 86 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 97 del 2018, le funzioni di competenza del Governo relative all'Osservatorio sono state attribuite al Ministro per la famiglia.

Da ultimo - nell'ottica di assicurare una più efficace attività di coordinamento delle azioni e una più incisiva operatività dell'Osservatorio - come ha sottolineato il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, Elena Bonetti, nel corso della propria audizione - con decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia n. 62 del 15 aprile 2020 (modificativo del regolamento di cui al decreto n. 240) oltre ad esserne stata integrata la composizione con sei componenti delle Amministrazioni centrali, designati, rispettivamente, dal Ministero dell'interno, dal Ministero della giustizia, dal Ministero della salute, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministero dell'istruzione, dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, è stata altresì prevista la partecipazione di *“tre componenti designati dalle associazioni nazionali operanti nel settore della lotta ai fenomeni dell'abuso e dello sfruttamento sessuale in danno dei minori scelte tra quelle con più ampia diffusione territoriale delle strutture associative e con maggiore consistenza numerica dei soggetti rappresentati”*.

A tale proposito, il regolamento, così come modificato, introduce due criteri in ragione dei quali operare la selezione delle suddette associazioni: la più ampia diffusione territoriale delle strutture associative e la maggiore consistenza numerica dei soggetti rappresentati.

Al fine di assicurare la più ampia trasparenza del processo di individuazione delle associazioni nazionali secondo i criteri previsti dal su ricordato decreto n. 62 del 2020, è stato pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento un avviso pubblico scaduto l'11 settembre 2020. La Commissione di valutazione, istituita dal Dipartimento, si è insediata e riunita a fine settembre (2020) per provvedere in tempi celeri al vaglio delle realtà associative che hanno avanzato domanda di partecipazione (12 in totale) e alla valutazione del possesso dei criteri richiesti dalle intervenute disposizioni del richiamato decreto ministeriale n. 240 del 2007.

Tra le funzioni dell'Osservatorio, si evidenziano: l'acquisizione di dati e informazioni, a livello nazionale e internazionale, relative alle attività svolte per la prevenzione e la

repressione dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori e alle strategie di contrasto programmate e realizzate anche da altri Paesi; la predisposizione del Piano nazionale di prevenzione e contrasto dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori (parte integrante del Piano nazionale per l'infanzia e l'adolescenza). Il Dipartimento per le pari opportunità e la famiglia - ha ricordato sempre il ministro Bonetti - ha provveduto ad avviare il processo di richiesta dei contributi funzionali alla definizione della Relazione al Parlamento relativamente all'attività svolta da tutte le pubbliche amministrazioni, in tema di prevenzione, contrasto, assistenza e tutela dei minori vittime di sfruttamento sessuale, abuso sessuale, turismo sessuale per l'annualità 2019.

È stata inoltre avviata l'implementazione della banca dati dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, che ha l'obiettivo di consentire una lettura approfondita del fenomeno della violenza (e in particolare, della violenza a sfondo sessuale) ai danni dei minori – la cui percezione risulta spesso falsata dalla frammentarietà e disomogeneità del patrimonio informativo esistente – ed è finalizzata all'elaborazione di strategie mirate per la prevenzione e la repressione dello stesso, nonché per il sostegno alle vittime. Il Ministro, dopo aver ricordato che i reati che analizza la banca dati sono la prostituzione minorile; la pornografia minorile; il turismo sessuale a danno di minori; la violenza sessuale a danno di minori; gli atti sessuali con minorenni; la corruzione di minorenni; l'adescamento (*grooming*); i reati relativi al traffico di esseri umani quando commessi in danno di minori di anni 18 e a fini di sfruttamento sessuale (riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù; tratta di persone; acquisto e alienazione di schiavi), ha fatto presente che è in atto una più generale ricognizione di questi reati. Una ricognizione volta a tenere conto anche delle più recenti modifiche in materia di reati sessuali apportate con il cosiddetto "codice rosso". Alcuni dei nuovi reati, quali ad esempio il *revenge porn* non sono coperti dall'analisi della banca dati. È altresì in atto lo studio relativo all'ampliamento dei soggetti coinvolti nella raccolta dati.

III. 3.4. Il turismo sessuale: un fenomeno in rapida evoluzione.

L'articolo 600-*quinqüies* del codice penale ha ad oggetto le iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile. Vi si prevede che chiunque organizzi o propagandi viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività, sia punito con la reclusione da 6 a 12 anni e con la multa da 15.493 a 154.937 euro. L'articolo 604 del codice penale prevede che le disposizioni della sezione I (Dei delitti contro la personalità individuale) del libro II, titolo XII, capo III, nonché le disposizioni in materia di violenza sessuale e relative circostanze aggravanti (articoli. 609-*bis* e 609-*ter*), di atti sessuali con minorenni (articolo 609-*quater*), di corruzione di minorenni (articolo 609-*quinqüies*), di violenza sessuale di gruppo (articolo 609-*octies*) e di adescamento di minorenni (articolo 609-*undecies*) si applichino anche quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano, ovvero in danno di cittadino italiano, ovvero dallo straniero in concorso con cittadino italiano.

In quest'ultima ipotesi lo straniero è punibile quando si tratta di delitto per il quale è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 5 anni e quando vi è stata richiesta del Ministro della giustizia.

Sullo specifico tema del turismo sessuale la Commissione ha acquisito, per iscritto, l'interessante contributo dell'Associazione ECPAT (End Child Sexual Exploitation) Italia Onlus. In tale documento l'Associazione, inserita in una rete internazionale e da anni attiva nel contrasto a questa grave forma di sfruttamento sessuale, denuncia un significativo aumento del fenomeno. Un aumento dovuto anche alle nuove modalità attraverso le quali l'abuso sessuale "turistico-commerciale" si realizza.

Lo sfruttamento sessuale di bambine e bambini - osserva l'Associazione - "è diffuso ovunque, abbattendo definitivamente il confine tra Nord e Sud del mondo. In origine traeva linfa nella povertà economica: laddove non vi sia stata la regia dei gruppi criminali organizzati, spesso lo stato di povertà e miseria ha indotto molte famiglie a vendere la propria prole in cambio di denaro e/o beni di prima necessità. Oggi è sensibilmente aumentata la possibilità che i/le minorenni, più o meno consapevolmente, entrino a far parte dei circuiti dello sfruttamento sessuale. Ciò avviene per diverse concause: l'uso improprio del *web* e dei *new media*, i cambiamenti culturali, il travisamento del concetto di

autodeterminazione, la sessualizzazione precoce, la percezione distorta che un* minorenni possa adescare un* adult*".

Con riguardo alla dimensione del fenomeno nel nostro Paese, ECPAT stimava, prima dell'emergenza Covid-19, in circa 80 mila il numero di turisti sessuali di nazionalità italiana. E' opportuno rilevare che il dato comprende anche quei turisti che consumano rapporti sessuali con minorenni, credendoli maggiorenni.

Con riguardo alle vittime, il fenomeno riguarda minori prevalentemente soggetti della fascia 13-17 (60 per cento), mentre la fascia più bassa (0-6 anni) è circoscritta al 10 per cento, non viene inserita nelle case di tolleranza ma è utilizzata per produrre immagini e filmati da introdurre nel mercato pornografico *online*. Come sottolinea sempre l'ECPAT i costi di un minore costituiscono la maggiore attrattiva per il *sex offender*. Sempre contenuti, possono oscillare da un minimo di 5 dollari USA ad un massimo di 90-100 a seconda del Paese in cui bambine e bambini vengono prostituiti. Per quanto riguarda gli autori l'Associazione sottolinea che "I *sex-offenders* sono continuamente alla ricerca di destinazioni turistiche emergenti [...] Dato che i Paesi agiscono per contrastare il crimine, i trasgressori cercano nuove destinazioni in cui i rischi di arresto sono più bassi". I *Child Sex Offenders* possono essere suddivisi in base alle preferenze (coloro che sono alla ricerca di minori in età prepubere rappresentano circa il 5 per cento del totale; nettamente più elevata è quindi la percentuale di coloro che sono alla ricerca di adolescenti) e in relazione alla abitualità/occasionalità della condotta (il 65 per cento ha provato una sola volta l'esperienza di consumare sesso con minori, e non intende ripeterla; il 35 per cento è rappresentato invece da *sex offenders* abituali).

La stessa ECPAT ha poi evidenziato come "solo recentemente si sia preso coscienza del fatto che l'insieme dei reati connessi allo sfruttamento sessuale di minori non è riferibile al solo genere maschile e, pur avendo picchi elevati nell'orientamento eterosessuale, non sono rari casi *omosex* e *bisex*. Rispetto al momento in cui il fenomeno è esploso a livello globale (metà degli anni '90) si registra un abbassamento dell'età del *sex offender*, dato questo che deve far riflettere sulla scarsa diffusione della Convenzione Onu sui diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza (NY 1989) ed educazione alla sessualità".

E' innegabile che il turismo sessuale in danno dei minori favorisce direttamente la loro prostituzione. I viaggi di turismo sessuale muovono per lo più da Paesi benestanti verso Paesi in via di sviluppo, dove i minori entrano nel giro della prostituzione spinti dalla fame e dalla povertà.

In ragione di ciò, nel contrasto al reato in questione, si ritiene essenziale un approccio sistemico e profondo, che affronti alla radice le ragioni - povertà e sottosviluppo - che rendono i minori vulnerabili alla prostituzione, al turismo sessuale e alla pornografia.

Grazie alla diffusione delle tecnologie digitali, infatti, i turisti sessuali riescono a veicolare con estrema velocità immagini o filmati delle loro vacanze, contribuendo in tal modo ad alimentare anche il fenomeno pedopornografico.

Il reato di turismo sessuale si caratterizza per la transnazionalità del *modus operandi* (al pari della pornografia minorile) e, conseguentemente, necessita di essere combattuto ricorrendo alla cooperazione internazionale di polizia.

Le azioni di contrasto si fondano, inoltre, sulla collaborazione con i diversi comparti del settore turistico, diretta a mettere a punto strategie efficaci contro le agenzie di viaggio, le compagnie aeree e le catene alberghiere responsabili dell'abuso dei minori nel settore dei viaggi e del turismo.

La legge n. 38 del 2006 ha imposto agli operatori turistici che organizzano viaggi collettivi o individuali in Paesi esteri l'obbligo di inserire in maniera evidente nei materiali propagandistici, nei programmi, nei documenti di viaggio consegnati agli utenti, nonché nei propri cataloghi generali o relativi a singole destinazioni, una specifica avvertenza volta a ricordare la rilevanza penale delle condotte di prostituzione e di pornografia minorili anche ove commesse all'estero (tale obbligo era già stato introdotto, con durata limitata a tre anni, dalla legge n. 269 del 1998).

Nel 1996 l'Associazione Internazionale di Trasporto Aereo ha redatto la Dichiarazione sulla protezione dei bambini dallo sfruttamento sessuale nel turismo.

Dal 2003 costituisce un allegato del CCNL del turismo il "Documento finalizzato a contrastare lo sfruttamento sessuale dei minori nell'ambito del turismo", cosiddetto "Codice di condotta". Tale documento richiede ai firmatari (aziende di *tour operation*, agenzie di

viaggio e linee aeree) di impegnarsi a informare i propri dipendenti, i viaggiatori e i fornitori di servizi sul tema dello sfruttamento sessuale dei minori. Impegna, inoltre, i soggetti aderenti a inserire nei contratti con i corrispondenti esteri apposite clausole di sicurezza e vigilanza sul tema in questione. Proprio all'associazione ECPAT sono affidate la promozione e divulgazione del Codice nonché la verifica sulla sua attuazione.

Il turismo sessuale rappresenta un fenomeno in rapida e continua evoluzione. Dietro nuove forme di turismo dallo *slumtourism* (una forma di turismo urbano che prevede la visita dei luoghi più poveri e degradati) al *volountourism* (da *volunteer* e *tourism* rappresenta una forma di turismo responsabile, nel quale la vacanza coincide con un periodo di volontariato) e *l'orphanage tourism* (viaggi turistici che includono veri e propri *tour* all'interno di orfanotrofi). Tutte queste forme di turismo "della pietà" meritano una particolare attenzione, secondo l'ECPAT-Italia, in quanto se non adeguatamente regolamentate e controllate possono di fatto esporre i minori a rischi di sfruttamento anche sessuale.

III. 3.5. Violenza sessuale e violenza sessuale di gruppo

Violenza sessuale e atti sessuali con minorenne: un difficile discrimine

L'articolo 609-*bis* del codice penale, al primo comma, punisce la "violenza sessuale per costrizione", distinta dalla fattispecie contemplata al secondo comma di "violenza sessuale per induzione".

La disposizione legittima l'intervento punitivo (reclusione da 6 a 12 anni) qualora l'autore del reato costringa la vittima a compiere o subire un atto sessuale, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità. In merito alla nozione di "abuso di autorità", quale modalità di manifestazione della condotta costringitiva, la Corte di Cassazione, sezione penale III, nell'ordinanza n. 2888 del 2020, ha evidenziato che, sul punto, esistono due contrastanti orientamenti di legittimità. Il primo degli orientamenti (inizialmente espresso da Sezioni Unite, n. 13 del 31 maggio 2000) afferma che l'abuso di autorità di cui all'articolo 609-*bis*,

primo comma, presuppone nell'agente una "posizione autoritativa di tipo formale e pubblicistico", in mancanza della quale deve trovare applicazione la diversa ipotesi dell'articolo 609-*quater*, la quale esclude espressamente le fattispecie di cui all'articolo 609-*bis*, in quanto risulta integrata da atti sessuali compiuti, senza costrizione, con un minore, il cui consenso è tuttavia "viziato" dalla circostanza che non ha compiuto una certa età. La Corte precisa: "in questi casi il differenziale di maturità sessuale che "viziosa" e invalida il consenso del minore riflette una gamma di rapporti vari (di parentela, educazione o istruzione ecc.) che non sempre hanno forma giuridica e comunque differiscono nettamente dal rapporto autoritativo di cui all'articolo 609-*bis*, comma 1". In applicazione del presente primo orientamento, le Sezioni Unite (nella richiamata sentenza n. 13/2000) avevano escluso la configurabilità dell'abuso di autorità in un'ipotesi in cui l'agente aveva compiuto atti sessuali con un minore di tredici anni che gli era stato affidato, nella sua qualità di insegnante privato, per ragioni di istruzione ed educazione, e avevano ritenuto corretta la decisione del Tribunale per il riesame che aveva qualificato il fatto come atti sessuali con minore anziché come violenza sessuale. A tale indirizzo se ne contrappone un altro, più recente, che estende "l'abuso di autorità", quale modalità di consumazione del reato di cui all'articolo 609-*bis*, primo comma, "ad ogni potere di supremazia, anche di natura privata", di cui l'agente abusa per costringere il soggetto passivo a compiere o a subire atti sessuali. Tale orientamento interpretativo, "nell'intento di ampliare la sfera di tutela del soggetto passivo", ha inteso dilatare la portata dell'articolo 609-*bis*, annoverando tra i soggetti attivi ogni persona, rivestita di supremazia o autorità anche privata senza particolari connotazioni, che eserciti una forma di influenza o suggestione sul soggetto passivo al fine di coartarne la volontà o condizionarne il comportamento.

A fronte dei contrapposti orientamenti giurisprudenziali sopra descritti, la Corte di Cassazione, sezione penale III, con la suddetta ordinanza n. 2888/2020, ha ritenuto opportuno rimettere il ricorso alle Sezioni Unite chiedendo la soluzione della seguente questione: "se, in tema di violenza sessuale, l'abuso di autorità di cui all'articolo 609-*bis* codice penale, comma 1, presupponga nell'agente una posizione autoritativa tipo formale e pubblicistico o, invece, possa riferirsi anche a poteri di supremazia di natura privata di cui l'agente abusa per costringere il soggetto passivo a compiere o subire atti sessuali".

L'ordinanza n. 2888 del 2020 consente, tra l'altro, di individuare nella "condotta costrittiva" il *discrimen* tra la violenza sessuale di cui all'articolo 609-*bis*, primo comma, e la fattispecie di atti sessuali con minorenni, il cui consenso risulta viziato dal mancato raggiungimento dell'età anagrafica richiesta dalla disposizione penale (articolo 609-*quater*).

Si tenga conto, infine, del fatto che - in caso di integrazione del reato di violenza sessuale mediante abuso di autorità (articolo 609-*bis*, primo comma) in danno di minori - potrebbero configurarsi: le circostanze aggravanti di cui all'articolo 609-*ter*, primo comma, numeri 1) e 5), corrispondenti, rispettivamente, alle ipotesi di violenza sessuale nei confronti di persona della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il tutore, e di violenza sessuale nei confronti di persona che non ha compiuto i diciotto anni. La sussistenza di tali circostanze comporta l'aumento di un terzo della pena stabilita dall'articolo 609-*bis*; le circostanze aggravanti di cui all'articolo 609-*ter*, secondo comma, il quale prevede che la pena stabilita dall'articolo 609-*bis*: 1) sia aumentata della metà se i fatti ivi previsti sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto i quattordici anni; 2) sia raddoppiata se i fatti di cui all'articolo 609-*bis* sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto i dieci anni.

Quando l'abuso sessuale si consuma in famiglia: prospettive di intervento

Circa le dinamiche concrete di consumazione del reato, nel corso delle audizioni è stato evidenziato come risulti significativo il numero di violenze (anche) di natura sessuale intradomestica, spesso perpetrate dal nuovo compagno della madre su una figlia o figlio di primo letto della medesima (in situazioni estreme anche con la connivenza della madre). Proprio con riguardo a queste ipotesi ed in particolare alla condotta omissiva del membro della famiglia non autore a conoscenza della violenza il professor Bartolomeo Romano ha evidenziato l'esigenza di una modifica normativa finalizzata alla introduzione di una norma *ad hoc* di omesso impedimento dell'evento da parte di chi esercita la responsabilità genitoriale, con la previsione di specifiche circostanze aggravanti e attenuanti.

La violenza sessuale di gruppo: un reato prevalentemente di gruppi minorili

L'articolo 609-*octies* del codice penale definisce la violenza sessuale di gruppo come partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all'articolo 609-*bis*. Per gli atti di violenza sessuale di gruppo è prevista la pena della reclusione da 8 a 14 anni.

La Cassazione ha precisato che "ai fini della configurabilità del reato di violenza sessuale di gruppo previsto dall'articolo 609-*octies* codice penale, è necessario che più persone riunite partecipino alla commissione del reato; non è, tuttavia, richiesto che tutti i componenti del gruppo compiano atti di violenza sessuale, essendo sufficiente che dal compartecipe sia comunque fornito un contributo causale alla commissione del reato, né è necessario che i componenti del gruppo assistano al compimento degli atti di violenza sessuale, essendo sufficiente la loro presenza nel luogo e nel momento in cui detti atti vengano compiuti, anche da uno solo dei compartecipi, atteso che la determinazione di quest'ultimo viene rafforzata dalla consapevolezza della presenza del gruppo" (sezione penale II, sentenza n. 34830/2008).

La Cassazione ha avuto modo altresì di distinguere tra il concorso di persone nel reato di violenza sessuale di cui all'articolo 609-*bis* e il reato di violenza sessuale di gruppo.

Nella sentenza n. 7336/2009, la sezione penale II ha asserito che "la norma contenuta nell'articolo 609-*octies* codice penale ha introdotto una figura autonoma di reato trasformando in delitto autonomo il concorso di due o più persone nella fase di esecuzione del reato. Già in precedenza la condotta posta in essere da più persone era penalmente rilevante in base alle regole sul concorso di persone nel reato (articolo 112 codice penale, n. 1)".

A giudizio della Corte, "poiché il concorso di persone può consistere sia nel concorso materiale che in quello morale, e poiché, sotto il profilo del concorso materiale, sarebbe impossibile individuare una differenza fra il concorso materiale nel reato di cui all'articolo 609-*bis* codice penale e il reato di cui all'articolo 609-*octies* codice penale (proprio perché le due condotte materiali coincidono e si sovrappongono), appare evidente che, per esclusione, il concorso, per l'ipotesi di cui all'articolo 609-*bis* codice penale, può configurarsi

nella sola ipotesi di quello morale, ossia in tutti i casi in cui un terzo, pur non partecipando agli atti di violenza sessuale e pur non essendo presente sul luogo del delitto, abbia istigato, consigliato, aiutato, agevolato il singolo autore materiale della violenza e cioè, in una parola, abbia posto in essere tutte quelle condotte che, normalmente, vengono sussunte sotto la fattispecie del concorso morale" (sentenza n. 7336/2009). Infine, quanto al raffronto tra il reato di violenza sessuale individuale e il reato di violenza sessuale di gruppo, nella medesima sentenza si osserva che una violenza sessuale commessa da più persone, a prescindere dall'applicabilità dell'articolo 112 del codice penale, anche prima della riforma introdotta con la legge n. 66 del 1996, assumeva un disvalore sociale maggiore della violenza sessuale commessa dalla singola persona.

I due reati, sebbene abbiano lo stesso elemento oggettivo (atti di violenza sessuale), si differenziano per il fatto che "il primo è commesso da una sola persona, mentre il secondo consiste nella partecipazione agli atti di violenza sessuale di almeno due persone contemporaneamente presenti sul luogo del delitto: il che è come dire che si tratta di un'ipotesi di concorso materiale che, però, il legislatore, nella sua insindacabilità, ha ritenuto di qualificare come un autonomo reato per la maggiore forza intimidatrice che l'aggressione di gruppo svolge nei confronti della vittima rispetto a quella del singolo individuo" (sentenza n. 7336/2009).

Come è emerso dalla attività conoscitiva la violenza sessuale di gruppo costituisce uno dei reati di cui si rendono responsabili soprattutto i membri dei gruppi minorili (mentre la violenza sessuale da parte di adulti è in genere individuale).

Come è emerso dalle audizioni di alcuni esperti in psicologia, il reo minorenne, in gruppo, si sente più sicuro e forte. Il delitto viene compiuto per lo più contro altri minori, con vittime soprattutto di sesso femminile, in diversi casi già conosciute prima del reato.

III. 3.6. Atti sessuali con minorenne

L'articolo 609-*quater* del codice penale prevede che - al di fuori delle ipotesi di violenza sessuale di cui all'articolo 609-*bis* (su cui cfr *supra*) - il reato di atti sessuali con minorenni si realizza quando la vittima, al momento del fatto, non abbia compiuto i quattordici anni,

oppure quando non abbia compiuto i sedici anni, ma il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza.

Nelle due suddette ipotesi il reo è punito con la reclusione da 6 a 12 anni.

Se il reo ha un particolare rapporto con la persona offesa (genitore, ascendente, tutore, eccetera.) e, con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto i sedici anni, la pena è della reclusione da 3 a 6 anni.

La pena è aumentata se il compimento degli atti sessuali con il minore che non abbia compiuto i quattordici anni avviene in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, anche solo promessi.

Il minore che compia atti sessuali con altro minore che abbia compiuto i tredici anni, non è punibile se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a quattro anni (comma 3).

Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi. Se la persona offesa non ha compiuto i dieci anni, si applica la pena di cui all'articolo 609-ter, secondo comma.

La nozione di atto sessuale è stata definita dalla Cassazione penale, sezione III, nella sentenza n. 44246/2005. Con riferimento ad articolo 609-bis del codice penale, la Corte asserisce: "Questa Corte ha già più volte affermato in proposito che la nozione di "atti sessuali", richiamata dalla norma ai fini della configurabilità del reato di violenza sessuale altro non è se non la risultante della somma delle previgenti nozioni di "congiunzione carnale", e di "atti di libidine", previste rispettivamente dagli abrogati articoli nn. 519 e 521 codice penale, per cui essa viene a comprendere tutti gli atti che, secondo il senso comune e l'elaborazione giurisprudenziale, esprimono l'impulso sessuale dell'agente con invasione della sfera sessuale del soggetto passivo. Pertanto nella nozione di atti sessuali devono includersi i toccamenti, i palpeggiamenti e gli sfregamenti sulle parti intime delle vittime, suscettibili di eccitare la concupiscenza sessuale anche in modo non completo e/o di breve durata, essendo del tutto irrilevante ai fini della consumazione che il soggetto abbia o meno conseguito la soddisfazione erotica; quindi integrano il delitto di violenza sessuale *ex*

articolo 609-bis codice penale anche i toccamenti delle parti intime - o, più in generale, erogene - effettuati sopra i vestiti, e gli abbracci accompagnati da toccate di parti del corpo della vittima".

Con riguardo al reato in esame il professor Bartolomeo Romano ha sottolineato l'esigenza di un intervento modificativo. In particolare il professore ha ricordato come sulla "natura giuridica" della disposizione di cui al comma 3 dell'articolo 609-*quater* del codice penale (che esclude, come detto in precedenza, la punibilità del minorenne che compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a tre anni) vi siano opinioni difformi. A parere dell'audito appare necessario un intervento volto a chiarire meglio "che gli atti consensuali tra minorenni non sono penalmente rilevanti, senza lasciare residuare (come, secondo taluni, oggi) considerazioni moralistiche. Il dato di fatto, inequivoco e certo, è il seguente: determinati soggetti, individuati in base al parametro dell'età, reciprocamente relazionata, possono porre in essere atti sessuali consensuali i quali non interferiscono più con la sfera del diritto penale. Si può, forse, allora, parlare di un delitto che pone particolare attenzione alle qualifiche soggettive, e che non è minimamente integrato, per mancanza della legittimazione attiva e/o passiva e della stessa tipicità, ove non si superino i limiti di età legislativamente fissati".

Del resto, sempre secondo il professor Romano, non sembra che abbia un radicato fondamento il timore che il concorrente possa non essere ritenuto penalmente responsabile. Si pensi alla illogicità della punizione di chi, ad esempio, si limiti a prestare la propria casa.

Alternativamente si potrebbe anche – nell'impossibilità di elevare la soglia minima dei tredici anni prevista per un consenso giuridicamente valido ed efficace, equiparandola sostanzialmente a quella generalmente richiesta in tema di imputabilità e, dunque, di capacità di intendere e di volere, ossia quattordici anni (articolo 97 codice penale) – ridurre almeno correlativamente a due gli anni di differenza, che nella fase della maturanda consapevolezza costituiscono già un termine ragionevole, ed in grado di mantenere quell'ipotetico equilibrio tra i due soggetti, evidentemente immaginato e presupposto dalla norma.

III. 3.7. Adescamento di minorenni

L'adescamento di minorenni è disciplinato dall'articolo 609-*undecies* del codice penale.

Vi si prevede la pena della reclusione da 1 a 3 anni per chiunque adeschi un minore di anni sedici allo scopo di commettere i reati di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, prostituzione minorile, pornografia minorile, detenzione di materiale pornografico (di cui, rispettivamente, agli articoli 600, 600-*bis*, 600-*ter* e 600-*quater*), anche se relativi a materiale pornografico virtuale (articolo 600-*quater*.1), ovvero allo scopo di commettere i reati di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione, violenza sessuale, atti sessuali con minorenni, corruzione di minorenni e violenza sessuale di gruppo (di cui, rispettivamente, agli articoli 600-*quinqüies*, 609-*bis*, 609-*quater*, 609-*quinqüies* e 609-*octies*).

L'articolo 609-*undecies* precisa che per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete *internet* o di altre reti o mezzi di comunicazione.

Nel corso delle audizioni è stato sottolineato come l'articolo in questione, inserito dalla legge n. 172 del 2012 (ratifica della Convenzione di Lanzarote), abbia approntato una specifica tutela per i minori che potrebbero essere indotti a compiere azioni a sfondo sessuale e a produrre foto e filmati, sotto minaccia di diffusione *online* di immagini intime già loro carpite, o a fronte di compensi economici che si traducono, sovente, nella cessione di beni di pronto consumo.

E' stato posto in rilievo come risulti in continua crescita il fenomeno dell'adescamento *online* e, parallelamente, del numero di arresti ad esso correlati.

L'adescamento di minori *online* può essere finalizzato a ridurli in schiavitù, a indurli alla prostituzione, a coinvolgerli nella pornografia o nel turismo sessuale, ovvero a commettere reati di violenza sessuale, anche di gruppo.

Può altresì essere posto in essere per indurre il minore a posare in atteggiamenti sessualmente espliciti di fronte alla *webcam*, con l'intento di avere a disposizione materiale pedopornografico senza scaricare *file*.

Sono state evidenziate due modalità utilizzate dai pedofili per adescare i minori in rete: il *child grooming*, consistente in comportamenti volontariamente intrapresi da un adulto per suscitare la simpatia, carpire la fiducia e stabilire un rapporto emozionale con un minore, in modo da abbassarne le difese; il *flaming*, sistema utilizzato dai pedofili nelle *chat*, consistente nel ricorso a un linguaggio esplicito e scurrile, suscettibile di incidere a livello psicologico sui minori presenti nella rete.

Recenti ricerche hanno constatato che le vittime spesso agiscono consenzienti, consapevoli di comunicare con adulti estranei, ed evitano di confrontarsi su tali esperienze con gli adulti di riferimento (genitori, insegnanti).

Con riguardo proprio a questo reato il dottor Antonello Soro, Garante della *privacy*, ha evidenziato come tutele importanti siano state introdotte proprio rispetto al fenomeno dell'abuso sessuale su minori e della mercificazione del corpo, spesso realizzato on line nel tentativo di contrastare la tendenza dei soggetti abusanti a occultare le tracce dei propri contatti illeciti. Tuttavia, anche ove non si ricorra a tali espedienti l'identificazione dell'autore effettivo dell'illecito (indispensabile ai fini dell'imputazione della relativa responsabilità, soprattutto se penale) non è sempre agevole, dovendo superarsi – talora con notevole difficoltà – lo schermo dell'anonimato in rete. Istituto che va certamente salvaguardato in quanto funzionale, tra l'altro, alla libertà di espressione, ma di cui va impedito ogni abuso, soprattutto se si traduce in un'agevolazione alla commissione di reati in danno dei soggetti più fragili. Si dovrebbe allora, forse, sempre secondo il Garante, riflettere sulla regolazione dell'uso dell'anonimato sul *web*, rendendolo realmente reversibile così da consentire da parte degli organi inquirenti l'accertamento delle effettive responsabilità degli illeciti realizzati sotto questo schermo. Di contro, indispensabile è il diritto, penalmente protetto, all'anonimato delle vittime di delitti contro la libertà sessuale e la personalità individuale, sulla cui violazione, anche da parte dei media, l'Autorità garante è intervenuta per contenere gli effetti della vittimizzazione secondaria suscettibile di derivarne. L'efficacia di tali strumenti repressivi è, tuttavia, condizionata dalla velocità dell'evoluzione tecnologica, capace spesso di eludere i divieti legislativi e dai limiti imposti alla giurisdizione e alla stessa applicazione della legge dal principio di territorialità, trattandosi spesso di reati commessi all'estero e veicolati *on-line*. Ma soprattutto, la tutela

penale rispetto ai minorenni incontra i limiti (irrinunciabili e doverosi, sia chiaro) dell'inimputabilità (assoluta o relativa che sia), dei principi di minima offensività, destigmatizzazione, residualità della sanzione (in particolare se detentiva). Ecco, quindi, che rispetto a tali ipotesi il combinato disposto di un'efficace tutela riparativa e di una tutela risarcitoria dal regime particolarmente favorevole alla vittima, ma anche fortemente deterrente, assume un rilievo determinante. La disciplina di protezione dati fornisce, in questo senso, strumenti importanti. Il diritto – esercitabile dinanzi al Garante o all'autorità giudiziaria, in caso di inerzia del gestore – di richiedere tra l'altro la cancellazione dei contenuti illecitamente diffusi rappresenta una misura particolarmente efficace, in quanto idonea a limitare il prima possibile la propagazione degli effetti pregiudizievoli di alcuni *cybercrime*.

III. 3.8. Prostituzione minorile

Il reato di prostituzione minorile è previsto dall'articolo 600-*bis* del codice penale. Ai sensi del primo comma dell'articolo 600-*bis*, il reato è commesso da chiunque: 1) recluti o induca alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto; 2) favorisca, sfrutti, gestisca, organizzi o controlli la prostituzione di una persona di età inferiore a diciotto anni, ovvero altrimenti ne tragga profitto. La pena prevista è la reclusione da 6 a 12 anni e la multa da 15 mila a 150 mila euro. Ai sensi del secondo comma, il reato è consumato qualora il soggetto compia atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi. In tale ipotesi la pena è la reclusione da 1 a 6 anni e la multa da 1.500 a 6 mila euro.

Ai sensi dell'articolo 602-*quater*, quando i delitti contro la personalità individuale (sezione I del libro II, titolo XII, capo III, del codice penale) sono commessi in danno di un minore di diciotto anni, il colpevole non può invocare a propria scusa l'ignoranza dell'età della persona offesa, salvo che si tratti di ignoranza inevitabile.

Nel corso delle audizioni svolte è stato da più parti sottolineato il *trend* crescente dello sfruttamento della prostituzione minorile. La prostituzione minorile è in larga parte connessa al fenomeno della tratta di esseri umani a fini sessuali.

I *network* criminali, dediti alla tratta e al traffico di migranti verso l'Italia, sono soliti reclutare, con false promesse di lavoro, soprattutto giovani nigeriane, anche minorenni, nei piccoli villaggi di origine oppure attraverso offerte pubblicate in rete.

Le vittime sono costrette, con minacce, violenze fisiche e psicologiche, a prostituirsi lungo le strade di diverse province, sotto lo stretto controllo dell'organizzazione criminale. In molti casi sono costrette a mentire sulla loro età.

Le indagini sul fenomeno (condotte dal Ministero dell'interno) hanno fatto emergere come in alcuni casi alle giovani nigeriane, obbligate anche ad assumere farmaci o alcool, sia impedito di rimpatriare o chiedere aiuto alle autorità di polizia o ai servizi di assistenza.

Le vittime subiscono coercizioni di tipo psicologico, consistenti nella minaccia di rivelare alle famiglie d'origine la loro reale occupazione e al contempo vengono indotte a credere che il ricorso alle autorità potrebbe arrecare loro gravissimi pregiudizi.

Talvolta, le giovani donne sono addirittura vendute da un'organizzazione criminale all'altra e trasferite anche in città diverse.

Dal monitoraggio effettuato dal Dipartimento della giustizia minorile e di comunità (Ministero della giustizia) sulla tratta di minori con riferimento al triennio 2015-2017, successivamente aggiornato al 16 luglio 2018, risulta che il numero delle vittime minori sia significativo nella realtà catanese, dove sono state individuate 99 ragazze, di cui 96 nigeriane, sfruttate per prostituzione, mentre il numero di vittime minori risulta "esiguo" nel resto del Paese, in cui si registra il solo caso de L'Aquila dove sono state individuate 4 ragazze nigeriane sfruttate per prostituzione (si consideri che i dati del monitoraggio provengono da 14 Regioni su 20).

Da parte dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza si è evidenziata la necessità di promuovere, con riferimento ai minori vittima di tratta, la figura del tutore volontario (disciplinata dall'articolo 11 della legge n. 47 del 2017).

Quando è la famiglia a costringere la minore a prostituirsi

Non mancano purtroppo casi - in larga parte ancora non segnalati - di costrizione alla prostituzione minorile all'interno del nucleo familiare.

Sebbene ad oggi pochi siano i riscontri presso gli uffici minorili, la dottoressa Maria De Luzenberger Milnernschim, procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Napoli segnala un fenomeno di prostituzione minorile nelle zone del casertano nonché in determinati luoghi della città di Napoli. E' emerso, d'altra parte, come abusi sessuali intra-familiari rendano i minori vulnerabili a più ampi circuiti di sfruttamento sessuale.

III. 4. Le altre forme di maltrattamento su bambini e adolescenti

III. 4.1. La dimensione del fenomeno

Numerosi sono stati gli elementi conoscitivi acquisiti dalla Commissione, attraverso audizioni e documentazione scritta, sul più ampio tema del maltrattamento, che ricomprende anche, è opportuno rilevare, l'abuso di carattere sessuale (in relazione al quale però si rinvia ai paragrafi precedenti). Le forme più comuni di maltrattamento - è necessario sottolineare - ricomprendono la trascuratezza materiale e affettiva, la violenza assistita, il maltrattamento psicologico e il maltrattamento fisico.

Nel 47 per cento dei casi la vittima ha meno di 10 anni e nel 62 per cento il responsabile è un membro della famiglia. Ernesto Caffo (presidente Telefono Azzurro): “violenza e abusi non diminuiscono, occorre rafforzare prevenzione e contrasto.

Il Rapporto Unicef “Un volto familiare: la violenza nella vita dei bambini e degli adolescenti”

Un quadro generale sulla dimensione del problema è in primo luogo rintracciabile nel Rapporto Unicef “Un volto familiare: la violenza nella vita dei bambini e degli adolescenti” (2017), i cui esiti sono stati acquisiti dalla Commissione bicamerale. L'Unicef (- è opportuno ricordare - ha reso la prevenzione ed il contrasto alla violenza contro i bambini una priorità

dell'intera organizzazione, rientrando in tutte le aree programmatiche di intervento: tramite la Campagna “*End Violence Against children*” ha messo in luce come i bambini subiscano violenze lungo tutte le fasi dell'infanzia e dell'adolescenza, in contesti diversi e spesso per mano di persone di cui si fidano e con le quali interagiscono quotidianamente. In particolare, nel ricordato Rapporto, l'Unicef ha approfondito quattro ambiti specifici di violenza: discipline e punizioni violente ed esposizione a violenze domestiche durante la prima infanzia; la violenza a scuola; le morti violente tra gli adolescenti ed infine la violenza sessuale durante l'infanzia e l'adolescenza. In base ai dati raccolti emerge come siano 300 milioni i bambini tra i 2 e i 4 anni nel mondo che subiscono regolarmente violenze dai propri familiari o tutori (circa 3 su 4), 250 milioni di questi sono puniti in modo fisico (circa 6 su 10). Altrettanto elevato e preoccupante è il numero - 176 milioni - di bambini sotto i 5 anni che nel mondo assistono a violenze subite dalla madre da parte del *partner* (circa 1 su 4). Ancora più allarmante è il fatto che 1,1 miliardi di genitori/tutori affermano che le punizioni fisiche sono necessarie per crescere ed educare i figli. Non è un caso quindi che 600 milioni di bambini sotto i 5 anni nel mondo vivano in Paesi dove ancora non esiste una legge che vieta completamente le punizioni corporali come forma di disciplina.

Si tratta di un problema, quello delle punizioni corporali, che non può dirsi estraneo anche alla realtà italiana. Come viene espressamente evidenziato nel 10° Rapporto di aggiornamento 2019, elaborato dal Gruppo di Lavoro per la Convenzione sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza (Gruppo CRC), è assolutamente necessario che siano vietate per legge tutte le punizioni corporali anche quelle leggere, e che nel contempo siano sensibilizzati i genitori e il pubblico in genere sugli effetti dannosi delle punizioni corporali sul benessere dei minori.

Il documento Unicef analizza poi anche il fenomeno della violenza nelle istituzioni scolastiche: oltre ai casi di bullismo agito o subito il Rapporto sottolinea come siano 732 milioni i minori in età scolastica (tra i 6 e 17 anni) nel mondo vivono in Paesi dove le punizioni corporali a scuola non sono completamente proibite (circa 1 su 2). La scuola rappresenta in alcuni casi anche il teatro di atti di gravissima violenza: il Rapporto riporta si siano registrate 59 sparatorie con almeno una vittima nelle scuole di 14 Paesi negli ultimi 25 anni (3 su 4 negli Stati Uniti).

Relativamente alle morti violente tra gli adolescenti nel Rapporto si segnala come ogni 7 minuti nel mondo un adolescente venga ucciso con un atto di violenza. La fascia più colpita è quella 15-19 anni. Due terzi delle morti violente tra adolescenti risultano da violenza interpersonale (es. omicidi), un terzo da violenza collettiva (es. conflitti armati).

Indagine nazionale sul maltrattamento dei bambini e degli adolescenti in Italia

Con specifico riguardo alla situazione italiana la Commissione ha acquisito gli esiti della indagine nazionale sul maltrattamento dei minori effettuata nel 2015 dal Cismai (Coordinamento italiano dei servizi contro il maltrattamento e l'abuso all'infanzia) e *Terre des Hommes* Italia con il supporto del Garante nazionale per l'infanzia. Tale ricerca analizza una platea di 2,4 milioni di bambini (25 per cento del totale della popolazione infantile italiana) residenti in 231 comuni in tutta Italia. Dai dati raccolti si ricava che sono circa 450 mila in Italia i minorenni in carico ai servizi sociali, di cui 91 mila a causa di maltrattamenti.

Inoltre, pur sussistendo casi di poli-vittimizzazione, in base alle informazioni fornite dai Servizi sociali si delinea il seguente quadro: per il 47 per cento si ravvisa trascuratezza materiale e affettiva, frutto di difficoltà genitoriali nella relazione e nell'accudimento; per il 19,4 per cento violenza assistita; per il 13,7 per cento maltrattamento psicologico; per l'8,4 per cento patologia delle cure; per il 6,9 per cento maltrattamento fisico e per il 4,2 per cento abuso sessuale come motivo principale iniziale.

Proprio alla luce di tali dati il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, senatrice Nunzia Catalfo, ha sottolineato come "dai dati sopra richiamati emerge, quindi, con evidenza che la famiglia svolge un ruolo cruciale e che le carenze affettive o materiali costituiscono - nel nostro Paese - la principale causa di diffusione di maltrattamenti a danno dei minori".

Peraltro, il bambino o l'adolescente che cresce in un contesto familiare caratterizzato da povertà, degrado sociale, emarginazione non solo risulta maggiormente esposto al rischio di subire violenza, ma potrebbe anche, a sua volta, risultare più facilmente incline ad atteggiamenti aggressivi e, dunque, diventare egli stesso un soggetto violento.

Dai dati richiamati dall'Associazione *Terres des hommes* nel contributo scritto acquisito agli atti dalla Commissione, e ripresi dal "Dossier - Indifesa 2019", risulta come la famiglia non

sia sempre un luogo sicuro. Nel 2018 un terzo delle vittime ha subito reati all'interno della famiglia. In particolare i maltrattamenti in famiglia, con 1.965 vittime (il 52,47 per cento femmina) sono cresciuti del 14 per cento così come l'abuso dei mezzi di correzione, con 374 vittime, è salito del 7 per cento rispetto al 2017.

III. 4.2. Il reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi

Breve quadro normativo

Il codice penale vigente, all'articolo 572, prevede un preciso reato - il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi - volto a punire le condotte reiterate nel tempo, che siano volontariamente lesive dell'integrità fisica, della libertà o del decoro, oppure degradanti, fisicamente o moralmente, realizzate nei confronti di una persona della famiglia, di un convivente, o di una persona che sia sottoposta all'autorità del soggetto agente o sia a lui affidata. La norma in esame si inserisce nell'alveo della tutela dei soggetti vulnerabili, della quale si è detto in precedenza.

A partire dalla ratifica della Convenzione di Lanzarote del 2007, l'articolo 572 del codice penale ha, nel corso degli ultimi circa 15 anni, subito una serie di interventi normativi di modifica. Primo tra tutti la riforma attuata con la legge n. 172 del 2012, la quale, non solo ne ha modificato la rubrica che prima era riferita ai "maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli", ma ha anche inserito tra i possibili soggetti passivi del reato chiunque conviva con il soggetto agente. La fattispecie in esame è stata, da ultimo, modificata dalla già ricordata legge sul cosiddetto codice rosso (la legge n. 69 del 2019) che, nell'ottica di contrastare il verificarsi di episodi di violenza domestica, ne ha inasprito il quadro sanzionatorio, sia con riferimento alla fattispecie base di cui al comma 1, sia prevedendo, al comma 2, nuove circostanze aggravanti. Con la stessa legge il legislatore ha, altresì, previsto, all'ultimo comma, che il minore che assista ai maltrattamenti sia considerato persona offesa dal reato.

La violenza assistita e la trasmissione intergenerazionale della violenza

Uno degli aspetti maggiormente evidenziati nel corso dell'attività conoscitiva è rappresentato dalla esigenza di contrastare una tra le forme più gravi e subdole di violenza in danno dei minori: la violenza assistita. Gli esperti in particolare hanno sottolineato che i bambini che assistono a maltrattamenti in ambito domestico tendono con maggior frequenza di altri a porre in essere, una volta divenuti adulti, comportamenti violenti ed aggressivi nei confronti dei nuovi nuclei familiari. Ci si trova davanti ad una vera e propria trasmissione intergenerazionale della violenza. Gli episodi di maltrattamenti contro le madri cui bambini e adolescenti assistono rischiano di influire sulla loro formazione e percezione futura una volta adulti, portandoli a sviluppare disturbi psicologici, emotivi e relazionali e a replicare la stessa dinamica di vittima o di carnefice vissuta.

Proprio in ragioni di queste considerazioni, la dottoressa Latella, procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Roma, rilevava l'esigenza di un intervento normativo diretto ad un inasprimento significativo della punizione della condotta di colui che quotidianamente fa assistere un minore ad episodi di violenza diretta verso soggetti che hanno un legame affettivo con lo stesso. Sempre la dottoressa Latella, nel prendere atto delle modifiche apportate con la legge n. 69 del 2019, ed in particolare della introduzione della circostanza aggravante di cui all'articolo 61, n. 11-*quinquies* del codice penale, evidenziava la necessità di un ulteriore rafforzamento del concetto di soggetto in condizioni di speciale vulnerabilità, in quanto in questi casi i maltrattamenti psicologici integrati dalle condotte di violenza assistita, recano danni pari se non superiori a quelli derivanti da condotte di violenza fisica. A suo parere l'innovazione normativa sotto il profilo processuale di cui all'articolo 90-quater del codice di procedura penale, relativo alla condizione di particolare vulnerabilità, deve trovare un adeguato sviluppo sul versante del diritto sostanziale penale, non potendosi ritenere sufficiente l'incidenza che essa avrà in sede di commisurazione della pena o in occasione di altre valutazioni che il giudice andrà a formulare discrezionalmente.

Quando l'escalation di violenza porta alla morte: gli orfani di femminicidio. Vittime delle vittime

In questo paragrafo si intende, seppur sinteticamente, accennare alla questione relativa ai cosiddetti orfani di femminicidio. Questi minori sono doppiamente vittime, in quanto oltre

ad aver assistito, il più delle volte, prima dell'omicidio, a violenze inaudite ai danni di un genitore, più frequentemente la madre, si trovano non di rado privati di entrambi i genitori.

Proprio per assicurare una protezione a questi minori, negli ultimi giorni della XVII legislatura il Parlamento ha approvato la legge n. 4 del 2018 con la quale sono state introdotte specifiche norme a tutela gli orfani a causa di crimini domestici. Il provvedimento riconosce tutele processuali ed economiche ai figli minorenni e maggiorenni economicamente non autosufficienti della vittima di un omicidio commesso dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato; dall'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione è cessata; da una persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza con la vittima.

Un aspetto importante della legge è rappresentato dalla previsione di misure economiche - finanziate a valere sul Fondo di rotazione per le vittime dei crimini intenzionali violenti, oggi destinato anche per l'appunto agli orfani per crimini domestici - da erogare per il sostegno di questa categoria di minori anche in favore delle famiglie affidatarie. Le risorse sono, in particolare, finalizzate - come ben precisa il decreto interministeriale n. 71 del maggio 2020 di attuazione della legge - a sostenere il diritto allo studio, a iniziative di orientamento, formazione e sostegno per l'inserimento al lavoro, e a spese mediche e assistenziali.

Sul funzionamento del sistema nel suo complesso la Commissione ha ritenuto di acquisire agli atti il documento, "La tutela degli orfani per crimini domestici: Documento di studio e proposta", dell'aprile 2020 (quindi precedente al decreto interministeriale di attuazione della legge), elaborato da un gruppo di lavoro attivato nell'ambito della Consulta nazionale delle associazioni e delle organizzazioni – istituita e presieduta dall'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza – con il supporto tecnico scientifico dell'Istituto degli Innocenti. Il documento di studio muoveva dalla consapevolezza della mancanza di un quadro conoscitivo completo e aggiornato sui bambini e i ragazzi orfani per crimini domestici e si poneva come obiettivo conoscere più da vicino alcune realtà, per metterne in luce le buone prassi e tracciare la strada per risolvere alcune delle criticità riscontrate.

Fra le criticità ravvisate nel documento alcune possono considerarsi ancora attuali. In particolare fra i limiti del sistema vigente si segnalano la carenza di dati ufficiali, di

interventi multidisciplinari e strutturali a sostegno degli orfani e delle famiglie che li accolgono, di prassi unitarie, nonché di una adeguata formazione degli operatori sociosanitari. E' necessario quindi che le buone prassi rilevate in alcune aree del territorio, dove un sistema " a rete" assicura una tutela piena a questi minori siano esportate su tutto il territorio nazionale. In questo contesto, come del resto riconosce il documento, un ruolo di rilievo non può che essere svolto dalle Regioni e dagli enti locali, i quali - e in questo la Commissione condivide le conclusioni del documento di studio- dovrebbero favorire, fra le altre, l'istituzione di presidi e servizi pubblici gratuiti di informazione e orientamento in materia di diritti e servizi in favore degli orfani per crimini domestici, nonché di assistenza e di consulenza, anche con la predisposizione di corsi volti a favorire la formazione dei tutori e dei curatori speciali. Anche con riguardo al fenomeno degli orfani di femminicidio è urgente l'istituzione di un sistema informativo unitario che contenga una banca dati dei minorenni privi di un ambiente familiare, basata su indicatori uniformi e comuni a tutto il territorio nazionale, per monitorare il numero e le caratteristiche dei minorenni fuori famiglia, le tipologie del percorso di accoglienza, i tempi e le modalità di uscita dallo stesso. In questo contesto deve essere quindi valutata con favore l'iniziativa ricordata nel corso dell'audizione dal Ministro per le pari opportunità e la famiglia e volta - in collaborazione col Sottosegretario di Stato con delega all'editoria - a promuovere una campagna istituzionale di comunicazione rivolta ai beneficiari delle disposizioni indicate nel citato decreto ministeriale n. 71, nonché alle categorie professionali in grado di supportarli nell'attivazione dei benefici previsti. Si tratta di un intervento importante perché, nonostante la rilevanza della problematica le misure previste dal citato decreto risultano essere poco conosciute sia dai diretti destinatari sia da coloro che, per motivi istituzionali, entrano in relazione con le vittime e le famiglie (Forze dell'ordine, assistenti sociali, avvocati).

III. 4.3. I maltrattamenti a scuola: il problema della videosorveglianza

La violenza ai danni dei minori come accennato si consuma in ambienti vicini alla vittima. Non sono infrequenti i casi di maltrattamenti, soprattutto ai danni di bambini in tenera età, perpetrati da maestre, educatrici o personale scolastico.

Si tratta di un tema all'attenzione del Parlamento già dalla passata legislatura. In questa legislatura è attualmente all'esame del Senato, in particolare della Commissione affari costituzionali, un disegno di legge (Atto Senato n. 897) già peraltro approvato dalla Camera dei deputati, che prevede l'installazione di telecamere all'interno di asili nido e scuole dell'infanzia. Peraltro su questo disegno si è espressa anche la stessa Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza rilevando come l'installazione di sistemi di video-sorveglianza a circuito chiuso e criptati costituisce un equilibrato temperamento fra le esigenze di tutela dei minori e il rispetto della *privacy*. Ribadendo quanto già riferito nel corso dell'audizione svolta innanzi all'Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi della Commissione Affari costituzionali, la dottoressa Albano ha rilevato la necessità di prevedere come obbligatoria tale misura, in quanto essa è la sola in grado di assicurare il principio del supremo interesse di tutela dei minori, sancito dall'articolo 3 della Convenzione ONU del 1989. La questione dei maltrattamenti in ambito scolastico impone poi l'adozione di ulteriori misure volte ad implementare la formazione professionale di coloro che lavorano a contatto con i bambini in età pre-scolare. Peraltro i sistemi di video sorveglianza oltre a costituire un importante deterrente possono rappresentare uno strumento di tutela e garanzia degli stessi insegnanti a fronte di ingiuste denunce di violenza.

Risulta quindi quanto mai importante che l'*iter* d'esame riprenda per concludersi auspicabilmente il prima possibile, tenuto conto che il Parlamento con l'approvazione, durante l'esame in sede di conversione, di una modifica al cosiddetto decreto legge sblocca cantieri, il decreto legge n. 32 del 2019, ha già stanziato delle risorse proprio per finanziare l'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso presso ogni aula di ciascun servizio educativo per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia statali e paritarie, nonché nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e disabili. E' importante che, per rendere possibile l'effettivo utilizzo di queste risorse, un intervento legislativo sciolga i nodi connessi all'installazione delle telecamere, alla formazione del personale e alle modalità di accesso alle registrazioni.

III. 5. Una strage di innocenti

Tabella 25 - Cap. III. 5. estratto dal documento "Minori vittime di abusi e maltrattamenti reati pedopornografici figlicidi e infanticidi"



Fonte: estratto dal documento "Minori vittime di abusi e maltrattamenti reati pedopornografici figlicidi e infanticidi, del Ministero dell'interno-Dipartimento per la pubblica sicurezza- direzione centrale della polizia criminale- servizio analisi criminale- settembre 2020"


III. 5.1. Figlicidi ed infanticidi: i dati statistici del Ministero dell'interno

In questo paragrafo si intende dare conto dei dati relativi ad una delle più grave forme di violenza perpetrata ai danni di minori: la loro uccisione. Non un omicidio qualunque. Ma l'omicidio più grave che si possa immaginare: l'assassinio per mano dei propri genitori.

I dati che qui si riportano sono ripresi dal documento "Minori vittime di abusi e maltrattamenti, reati pornografici, figlicidi ed infanticidi" elaborato dal Servizio analisi criminale della direzione centrale della polizia criminale del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, nel settembre 2020, acquisito agli atti della Commissione.

Il *figlicidio* - è opportuno ricordare - non costituisce nel nostro ordinamento un'autonoma fattispecie di reato. Con detto termine si intende comunemente l'uccisione di un figlio da parte di uno o di entrambi i genitori. Nel decennio di riferimento, 2010-2019, si sono registrati 142 casi nei confronti di figli minorenni, che rappresentano il 65 per cento del totale degli omicidi dei figli (che risultano 217). Il numero maggiore di vittime minorenni di omicidi commessi da genitori si registra nel 2014 (27), mentre il 2013 e il 2015 evidenziano i valori più bassi (9), come si nota nel grafico sottostante.

Tabella 26 - Cap. III. 5. Omicidi volontari in Italia 2010-2019



Fonte: estratto dal documento "Minori vittime di abusi e maltrattamenti reati pedopornografici figlicidi e infanticidi, del Ministero dell'interno-Dipartimento per la pubblica sicurezza- direzione centrale della polizia criminale- servizio analisi criminale- settembre 2020

Nella tabella che segue sono riportati i dati relativi agli omicidi commessi tra il 2010 e il 2019 e quelli relativi agli omicidi con vittime minori di età e ai figlicidi. In particolare appare evidente come nel corso del decennio siano diminuiti gli omicidi in generale (da 531 del 2010 a 314 del 2019) e, seppure in modo incostante, quelli con vittime minori di anni diciotto.

Tabella 27 - Cap. III. 5. Omicidi di cui vittime "minori" e di cui vittime "figli"

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Omicidi commessi	531	553	532	507	487	473	404	374	357	314
... di cui con vittime "minori"	25	17	19	13	35	13	21	22	18	14
... di cui con vittime "figli"	17	19	19	23	39	16	22	15	29	18

Fonte: estratto dal documento "Omicidi e figlicidi", del Ministero dell'interno-Dipartimento per la pubblica sicurezza- direzione centrale della polizia criminale- servizio analisi criminale- ottobre 2020

In termini percentuali l'incidenza dei figlicidi rispetto al numero totale degli omicidi oscilla tra il 3 e l'8 per cento. Come mostra la tabella che segue, l'incidenza dei figlicidi sul totale degli omicidi con vittime minorenni è elevatissima.


Tabella 28 - Cap. III. 5. Incidenza percentuale di omicidi e figlicidi

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Incidenza % figli sul totale omicidi	3%	3%	4%	5%	8%	3%	5%	4%	8%	6%
Incidenza % figli sul totale minori	68%	112%	100%	177%	111%	123%	105%	68%	161%	129%

Fonte: estratto dal documento "Omicidi e figlicidi", del Ministero dell'interno-Dipartimento per la pubblica sicurezza- direzione centrale della polizia criminale- servizio analisi criminale- ottobre 2020

Risulta prevalente, seppur di poco, il genere maschile (55 per cento) delle vittime su quello femminile (45 per cento). Le vittime hanno un'età compresa tra 1 e 5 anni nel 38 per cento dei casi, inferiore a un anno nel 25 per cento. La fascia d'età che fa registrare il maggior numero di vittime per il genere femminile è quella inferiore a un anno, mentre per quello maschile è da 1 a 5 anni.


Tabella 29 - Cap. III. 5. Omicidi volontari con vittime figli minori di 18 anni



Fonte: estratto dal documento "Minori vittime di abusi e maltrattamenti reati pedopornografici figlicidi e infanticidi", del Ministero dell'interno-Dipartimento per la pubblica sicurezza- direzione centrale della polizia criminale- servizio analisi criminale- settembre 2020

Il genere degli autori dei *figlicidi* risulta pressoché equivalente: 75 madri e 74 padri, che costituiscono rispettivamente il 50,34 per cento e il 49,66 per cento).

Tabella 30 - Cap. III. 5. Omicidi volontari con vittime figli minori di 18 anni per genere di autore




Fonte: estratto dal documento "Minori vittime di abusi e maltrattamenti reati pedopornografici figlicidi e infanticidi, del Ministero dell'interno- Dipartimento per la pubblica sicurezza- direzione centrale della polizia criminale- servizio analisi criminale- settembre 2020

In 7 casi sono entrambi i genitori ad essere responsabili dell'uccisione del figlio.

Nel 38 per cento dei casi, gli autori hanno un'età compresa tra i 30 e i 39 anni; nel 34 per cento, invece, tra i 40 e i 49. La fascia d'età delle donne che commettono in numero maggiore *figlicidi* è quella tra i 30 e i 39 anni, a differenza di quella maschile che risulta tra i 40 e i 49.


Tabella 31 - Cap. III. 5. Omicidi volontari con vittime figli minori di 18 anni fascia di età degli autori



Fonte: "Minori vittime di abusi e maltrattamenti reati pedopornografici figlicidi e infanticidi", del Ministero dell'interno-Dipartimento per la pubblica sicurezza- direzione centrale della polizia criminale- servizio analisi criminale- settembre 2020

Dalle rilevazioni emerge inoltre che le donne uccidono in misura maggiore i figli di età inferiore ad un anno (nel 39 per cento dei casi); gli uomini, invece, quelli di età compresa tra 1 e 5 anni (nel 46 per cento dei casi). Nella maggior parte dei casi, le "armi improprie" quali forbici, pietre, martelli e le "armi bianche" (coltelli), sono state utilizzate con una maggiore frequenza (28 per cento), rispetto, ad esempio, alle "armi da fuoco" (13 per cento). Al pari di queste ultime, si segnala l'interruzione meccanica della respirazione attraverso "asfissia e/o soffocamento e/o strangolamento" (17 per cento).

Tabella 32 - Cap. III. 5. Omicidi volontari con vittime figli minori di 18 anni modus operandi



Ciò che colpisce è la brutalità di molti di questi crimini: nel documento si rileva, fra gli altri aspetti, come nella categoria "lesioni/percosse/altro" siano stati ricompresi un *figlicidio* commesso tramite sevizie, 9 per avvelenamento e 9 per carbonizzazione. Il soffocamento e l'annegamento sono le modalità più ricorrenti utilizzate dalle madri per l'uccisione dei bambini più piccoli.

Nei *figlicidi* con vittime infraquattordicenni, le armi improprie o da taglio rappresentano il mezzo lesivo prevalente, seguite dal soffocamento; si riscontra, invece, nelle vittime con più di 14 anni l'utilizzo quasi esclusivo di armi da fuoco o da taglio.

Specifici dati sono poi stati acquisiti con riguardo al reato di infanticidio contemplato dall'articolo 578 codice penale che recita: "la madre che cagiona la morte del proprio

neonato immediatamente dopo il parto, o del feto durante il parto, quando il fatto è determinato da condizioni di abbandono materiale e morale connesse al parto, è punita con la reclusione da quattro a dodici anni”. I mezzi lesivi utilizzati sono ampiamente diversificati, e vanno dallo strangolamento/soffocamento, all’abbandono del feto o neonato. Per quanto riguarda l’età delle madri autrici del delitto di specie, vi è un’unica minorenni nel 2017 (17 anni), mentre più in generale l’età varia dai 25 ai 41 anni. In un unico caso (nel 2016) la madre si è resa responsabile di duplice *infanticidio* uccidendo i suoi due gemellini.

Tabella 33 - Cap. III. 5. *Infanticidi* modus operandi



INFANTICIDI 2010-2019
Modus operandi

n.	Anno fatto	Sesso vittima	Età autore	Modus operandi
1	2010	non registrato	41	STRANGOLAMENTO
2	2011	F	IGNOTA	CARBONIZZATO
3	2012	non registrato	25	SOFFOCAMENTO
4	2013	non registrato	25	GETTATO ALL'INTERNO DI UN CASSONETTO DELL'IMMONDIZIA
5	2015	non registrato	34	SOFFOCAMENTO
6	2016	M	27	ANNEGAMENTO
		F		ASFISSIA
8	2016	M	37	GETTATO ALL'INTERNO DI UN CASSONETTO DELL'IMMONDIZIA
9	2016	M	36	SOFFOCAMENTO
10	2017	F	17	LESIONI
11	2018	non registrato	25	SOFFOCAMENTO

Fonte: dati SDI

III. 5.2 Figlicidi: alla ricerca dei moventi. Il punto di vista degli psicologi.

Per una più completa comprensione del fenomeno la Commissione ha ritenuto di approfondire anche la questione relativa ai moventi psicologici sottesi ai figlicidi. A tal fine è stato acquisito un puntuale contributo elaborato dal Gruppo di lavoro infanzia, adolescenza e giovani del Consiglio nazionale dell'ordine degli psicologi. In tale documento il Gruppo di lavoro segnala come principale problema la oggettiva difficoltà di reperire dati completi ed aggiornati sul

fenomeno in questione. Non a caso l'assenza di un osservatorio stabile, che l'Europa ha più volte sollecitato all'Italia, rappresenta un ritardo che va definitivamente colmato.

L'analisi dell'ordine degli psicologi muove dai dati riportati nel rapporto sul figlicidio pubblicato dall'Istituto di ricerca Eures nell'ottobre 2015. Si tratta di dati che - come evidenzia lo stesso documento dell'ordine - non risultano del tutto coincidenti con quelli resi noti dal Ministero dell'interno.

Secondo il rapporto Eures nei quindici anni compresi tra 2000 e 2014 sono stati 379 i figli uccisi da un genitore – padre o madre – naturale o acquisito. *Annus horribilis* il 2014, con 39 figlicidi, uno ogni 10 giorni, e un incremento sia rispetto ai 22 dell'anno precedente – 77,3 per cento – sia alla media, circa 25 ogni dodici mesi, del quindicennio considerato. Sempre da fonte Eures risulta che nei tre anni successivi, i figlicidi sono stati in totale 68 – nel dettaglio 18 nel 2015, 25 nel 2016 e 25 nel 2017. Quindi, dal 2000 al 2017 nel nostro Paese 447 bambini sono morti per mano dei genitori o familiari. Dal *dossier* di Eures emergono altri due importanti elementi: sei figlicidi su dieci avvengono per mano della madre, i figli maschi sono le vittime prevalenti sia delle mamme che dei padri. Con riguardo alla distribuzione geografica oltre la metà dei figlicidi tra il 2000 e il 2014 (195, pari al 51,5 per cento del totale) si è consumato al *Nord*; segue il *Sud*, con 108 vittime (28,5 per cento) e il *Centro* con 76 casi (20 per cento).

Neonaticidio, infanticidio e figlicidio: l'età della vittima come criterio distintivo

Con riguardo all'elemento più strettamente psicologico e criminologico nel documento si rileva come la criminologia distingua con riguardo all'uccisione del figlio tre distinte categorie fondamentalmente in relazione all'età della vittima: si parla di neonaticidio quando il bambino viene ucciso nell'immediatezza della nascita; di infanticidio, quando ad essere ucciso è un bimbo entro l'anno di età ed infine ci si riferisce più genericamente al figlicidio in tutti i casi in cui la vittima ha più di un anno. Si tratta di una distinzione, soprattutto fra le prime due forme e la terza, è fatta in base a considerazioni di ordine statistico, socio-situazionale, motivazionale.

I figlicidi e le peculiarità rispetto a tutti gli altri omicidi in ambito familiare

Contrariamente a quanto avviene per il complesso degli omicidi in ambito familiare, nei figlicidi prevalgono le vittime maschili, che rappresentano il 59,1 per cento delle 379 complessivamente censite in Italia tra il 2000 e il 2014 (224, a fronte del 40,9 per cento rappresentato dalle 155 figlie femmine uccise nello stesso periodo). Il 57,7 per cento dei figlicidi under14 avvenuti tra il 2000 e il 2014 è stato un figlicidio “semplice”; nel 22,8 per cento dei casi si è trattato di figlicidi-suicidi, nel 10,1 per cento dei casi figlicidi sono maturati all’interno di una strage familiare e nel restante 9,5 per cento gli autori hanno pianificato un suicidio allargato. In oltre la metà dei casi gli autori si tolgono la vita (il 40 per cento), o tentano di farlo (12,1 per cento). Il 21,4 per cento degli autori si costituisce, informa la Polizia o si consegna, restando presso il luogo del delitto, mentre una quota significativa (il 18,1 per cento) nega il fatto.

Disturbi psichiatrici, difficoltà relazionali e il rifiuto della genitorialità alla base dei figlicidi

Relativamente ai moventi, sempre nel documento elaborato dall'ordine degli psicologi, si rileva come la più frequente causa del figlicidio sia legata all'area psicologico-psichiatrica (cui è riferibile il 46,5 per cento dei casi, che sale al 62,4 per cento tra le madri), ovvero la presenza di una grave depressione o di disturbi psichici dell'autore. Non trascurabile è poi la percentuale, oltre il 29 per cento, degli omicidi legati all'area relazionale. Proprio a questa categoria devono essere ricondotti i cosiddetti omicidi del possesso, ovvero di delitti in cui la volontà punitiva di un coniuge è rivolta alla relazione di coppia e dove il figlicidio diviene un'azione strumentale contro la coniuge/la ex coniuge. Infine un'ultima causa dei figlicidi deve essere rintracciata nel rifiuto della genitorialità: sono, sempre secondo le stime Eures, 40 i figli uccisi, perché non voluti, tra il 2000 e il 2014 (pari al 18,6 per cento).

Motivazioni psicologiche e psicopatologiche: differenze fra padri e madri

L'analisi dei dati induce ad una prima riflessione sulle peculiarità dei figlicidi: se è vero che le donne delinquono meno degli uomini (se si pensa agli omicidi volontari, questi sono solo

per circa 10 per cento compiuti da donne), nel caso dei figlicidi si registra invece una netta prevalenza del numero di donne. Le madri rappresentano, infatti, più del 60 per cento di coloro che commettono un figlicidio. Tale circostanza rende - secondo gli psicologi - più semplice spiegare il fenomeno dei padri che commettono il figlicidio. Essi possono essere racchiusi in tre sottogruppi: coloro che hanno caratteristiche non dissimili da autori di reato di omicidi comuni, soggetti che presentano un forte sovraccarico dal punto di vista lavorativo e familiare; ed infine coloro che commettono quello che precedentemente si è definito "omicidio di possesso" con la volontà punitiva contro l'altro coniuge.

Madri omicide e differenti moventi del figlicidio

Più complessa ed articolata è invece l'analisi dei moventi che spingono una madre a togliere la vita al proprio figlio. Nel documento consegnato, su ricordato, il Consiglio nazionale dell'ordine degli psicologi richiama il lavoro scientifico svolto da Salmon Resnick, che per quanto cronologicamente datato (1965) deve considerarsi ancora valido in termini di criteri psicodinamici utili a spiegare le motivazioni profonde del figlicidio. Si possono in particolare rilevare una serie di tipologie situazionali e motivazionali, in un *continuum* che va dall'assenza di patologia, via via verso la patologia più grave.

Al primo posto si colloca per l'appunto il figlicidio per comportamento omissivo che si riscontra quando la madre è negligente. Proprio questa incuria può portare alla morte del figlio. Questo tipo di madri non sono in grado di assolvere la propria funzione di genitrici sia per libera scelta (il non voler fare la madre) sia per condizione mentale (il non essere portata per essere madre). I figli possono essere visti come minacciosi verso la propria esistenza e, pertanto, insicurezza, paure e incapacità personale conducono la madre a non entrare in sintonia con i bisogni del piccolo tanto da farle decidere di abbandonare a se stesso il piccolo che, di fatto, muore di fame o per malattie non curate.

Più complesso è il caso del figlicidio altruistico, laddove la madre compie l'omicidio per sottrarre il figlio o i figli ai mali del mondo, spinta da convinzioni religiose e impulsi irrazionali che si evolvono in un forte stato depressivo. In alcune situazioni le madri uccidono il figlio per non farlo soffrire (omicidio *pietatis* causa o omicidio compassionevole, o pseudo compassionevole, quando motivato dal desiderio di "liberarsi del fardello" del figlio malato).

Non sono poi infrequenti i casi di figlicidi di minori frutto di gravidanze indesiderate. In questi casi la madre si allontana emotivamente dal bambino perché frutto di una relazione *extraconiugale* o come estrema conseguenza di un'immaturità mai superata. Alla base di questi omicidi vi sono disturbi mentali a base persecutoria, con comportamenti deliranti paranoidei. Le madri che uccidono i figli non voluti sono coloro per le quali il figlio rievoca momenti di abbandono, magari violenza sessuale, o particolari difficoltà concrete ed esistenziali.

Non sempre il figlicidio è il risultato di una *escalation* di violenza. Come nel caso dei figlicidi accidentali. In questi casi il più delle volte la madre, normalmente avversa alla violenza sul figlio, può causarne la morte con un gesto irrazionale e impulsivo spesso conseguenti a pianti e urla del piccolo (*shaken baby syndrome*). In diversi episodi queste donne presentano un comportamento irritabile e impulsivo. L'alterazione comportamentale può esser causata dall'assunzione di droghe o alcool. Nell'atto impulsivo delle madri che sono solite maltrattare i figli, non vi è un progetto omicida, quanto un'evoluzione particolarmente infausta della *shaken baby syndrome*. Questa motivazione è presente anche per il padre e negli ultimi anni si assiste a queste reazioni violente da parte di nuovi compagni della madre che mal sopportano le fatiche della genitorialità.

Una ulteriore forma di figlicidio, tradizionalmente riconducibile alle madri, ma oggi molto frequente anche fra i padri, è il figlicidio motivato da vendetta o gelosia per il marito/moglie o il/la compagno/a. Si tratta di omicidi spesso plurimi, perpetrati per motivi sentimentali, psicologici, attribuiti dagli psicologi alla madre abbandonata o tradita che si vendica del marito o del compagno uccidendone la prole. Fra le dinamiche particolari di figlicidio si annovera la cosiddetta "Sindrome di Medea", in cui fra le motivazioni al figlicidio c'è il "bisogno di vendicarsi sul bambino del padre infedele", in questo caso l'aggressività verso l'oggetto di risentimento - il marito - è spostata sul figlio.

Più raro è il figlicidio per motivi economico, sociali e culturali, nel quale il rifiuto e l'eliminazione del figlio per ragioni economiche e sociali riguardano, nella maggior parte dei casi, neonati o infanti. Questa categoria di omicidi è legata al timore della madre di essere inadeguata o impossibilitata a fronteggiare i problemi connessi alla sopravvivenza e al futuro del figlio. Tra i motivi culturali, più precisamente ideologici si possono annoverare i casi di

genitori che aderiscono a sette religiose che vietano trasfusioni o medicinali, lasciando in questi casi che i loro figli muoiano piuttosto che ricorrere a cure mediche che potrebbero salvarli. Il caso più noto è quello dei Testimoni di Geova.

Ancora, si registrano figlicidi, a elevata componente psicotica, che si verificano quando il genitore uccide in preda a un raptus, ad allucinazioni imperative in forma di comando o depressione *post-partum*. La depressione psicotica è fra le patologie più frequentemente citate da tutti gli Autori che si occupano del tema. In questi casi è necessaria una particolare vigilanza nelle situazioni in cui ad una madre sia diagnosticata depressa con ideazione suicidiaria. Dinamiche più prettamente patologiche si ritrovano nelle uccisioni di bambini in presenza ed a causa di psicopatologie puerperali, che sono descritte in tre diverse forme (*maternity blues*, depressioni *post-partum*, psicosi puerperali) tutte caratterizzate da depressione, ma con differenti livelli di gravità.

Fra le forme più gravi, soprattutto su un piano del disturbo psicologico dell'autore, si colloca il figlicidio per cure dannose: in un contesto in cui le madri cagionano lesioni importanti al figlio, al fine di ottenere attenzioni da parte, ad esempio, del medico, si configura la l'omicidio mediante le cure dannose. In clinica, questa condizione è chiamata Sindrome di Munchausen per procura. La donna si presenta come premurosa e attenta ai bisogni del figlio, assillando il medico per richiederne prestazioni sanitarie o esami particolari di tipo invasivo e non necessario. All'oscuro di tutti, somministrano sostanze altamente pericolose o farmaci inutili in un contesto sanitario ma con il chiaro scopo di procurare malattie gravissimi che spesso, conducono il figlio alla morte.

Da ultimo il figlicidio può essere il frutto di violenza intergenerazionale. In un numero significativo di casi le madri, vittime da bambine di violenza da parte delle loro madri, spostano l'aggressività dalla "madre cattiva" verso il figlio.

III. 6. Violenza e disabilità: due volte vittime

In quest'ultimo paragrafo si intende sollecitare l'attenzione sulla problematica della violenza nei casi in cui essa venga perpetrata ai danni di minori con disabilità.

I numeri della violenza sui minori con disabilità

Lo studio "*Maltreatment of children: how many victims in Italy?*" del 2012, condotto dal Cismai e dalla associazione *Terres des hommes*, ha evidenziato come, rispetto ai bambini senza disabilità, i bambini con disabilità sono 3,7 volte più a rischio di essere soggetti a forme di negligenza, 3,8 volte in più vittime di abusi fisici o psicologici e 4 volte più a rischio di forme di abuso sessuale. L'Unicef rivela che alcuni studi condotti nel ventennio 1990-2010 sulla violenza contro minori con disabilità stimano che la percentuale di bambini vittime di diverse forme di violenza raggiunge il 26,7 per cento, il 20,4 per cento quelli che subiscono una violenza fisica ed il 13,7 per cento vittime di violenza sessuale. Si stima che, comparati con i loro pari non disabili, i minori con disabilità sono 3,7 volte in più vittime di varie forme di violenza e che i bambini con disabilità intellettiva sono 4,6 volte in più vittime di violenza sessuale.

Dal *Feasibility Study for a Child Guarantee* (FSCG), commissionato dalla Commissione europea, emerge che alcune delle situazioni analizzate, bambini che vivono in istituti, figli di migranti e rifugiati, bambini che vivono in situazioni familiari precarie, possono essere loro stesse causa od effetto di disabilità. I bambini con disabilità nel caso vivessero in situazioni familiari precarie sono esposti di più a gravi violazioni dei loro diritti umani, a negligenze, ad abusi, maltrattamenti e violenze. I fattori che portano le famiglie alla precarietà (descritti nello studio) e cioè l'*economic fragility, household composition and other social risks*, sono fattori che possono essere causa di disabilità nei bambini presenti in quella data famiglia. Allo stesso modo la disabilità di un figlio o più figli aumentano considerevolmente i rischi di gettare quella famiglia in situazioni precarietà perché aumentano la fragilità economica per i costi da sostenere per le cure mediche, per l'assistenza, per la cura; aumentano le problematiche personali dei capo famiglia e rendono i fattori di rischio sociali dei catalizzatori di ulteriori problemi a danno del bambino con disabilità e/o degli altri bambini presenti in quella famiglia.

Peculiarità e fattori di rischio

Come hanno evidenziato la FAND (Federazione tra le associazioni nazionali delle persone con disabilità) e la FISH (Federazione italiana per il superamento dell'*handicap*) nei contributi

inviati ed acquisiti agli atti della Commissione è necessario, se si vuole svolgere una indagine approfondita sulla tematica della violenza ai danni di bambini e adolescenti con disabilità, tenere conto di alcuni aspetti. In primo luogo la maggiore vulnerabilità dei minori con disabilità rispetto ai coetanei. Le ragioni di questa maggiore esposizione al rischio sono da ricercare nell'isolamento e stigmatizzazione sociale, nel fatto che in molti casi questi minori siano privi della capacità di tutelarsi e hanno maggiore necessità rispetto ai coetanei di affidarsi a sistemi di assistenza sanitaria sia in ambito domestico sia nei centri di cura e negli istituti.

Ancora, si rileva una scarsa accessibilità per i minori con disabilità ai servizi di protezione. Questa limitata accessibilità riguarda l'accessibilità fisica e anche la mancanza di personale con competenze e formazione adeguate per accogliere i bisogni specifici dei minori con disabilità.

Segnalare un abuso o accedere a un servizio di sostegno per le vittime con disabilità, e nello specifico per i minori, è un percorso ad ostacoli tra vari organismi o autorità diverse che intervengono nella tutela del minore con disabilità ma non agiscono in rete, attraverso uno scambio di informazioni coordinato a mettere in campo azioni concrete a beneficio della vittima. La disabilità sembra creare una sorta di velo di impenetrabilità e di facile occultamento delle condotte trascuranti, maltrattanti o abusanti.

Paradossalmente - denunciano le due associazioni - si verifica che un minore con disabilità vittima di violenza, privo della capacità di tutelarsi veda anche sottovalutata la sua segnalazione in quanto ritenuta non affidabile, inoltre se la violenza avviene in un contesto istituzionale come la scuola ad esempio, l'Istituzione che dovrebbe garantire un ambiente sicuro per tutti non solo fallisce in questa direzione, ma non riuscendo ad intervenire in maniera efficace a tutela del minore, si rende complice della violenza da questi subita. A ciò si aggiungano la tardività nelle denunce e la estrema lunghezza dei (pochi) procedimenti giudiziari avviati.

Ancora, è innegabile l'incidenza di criticità legate al contesto domestico. Sulle famiglie dei minori con disabilità grava un onere economico, fisico ed emotivo che i servizi di sostegno, spesso inadeguati e, in alcune zone inesistenti, non riescono ad alleviare. Ne deriva un senso

di abbandono, di spossatezza ed esaurimento che si riflette in una maggiore trascuratezza del minore e sua esposizione al rischio. In particolare i bambini con disabilità nelle famiglie a rischio sono proprio i meno ascoltati e i meno visti. Hanno maggiori problemi di nutrizione, di accesso alla salute, di accesso all'educazione. A ciò si aggiungano i problemi di non accessibilità degli alloggi.

E' innegabile che il disagio del minore con disabilità sia meno studiato. La sua sintomatologia sul piano psicologico, emotivo e comportamentale in un certo senso non sembra "codificata" e quindi ad ogni livello, rispetto agli altri minori, i segni del disagio psico-fisico risultano meno riconoscibili e poco "decodificabili" anche per gli operatori sociali, scolastici e medici.

Con riguardo alla realtà scolastica le forme di violenza a danno dei minori con disabilità vanno dall'esclusione, all'isolamento al bullismo e a veri e propri abusi. I minori con disabilità risultano più vulnerabili in questo contesto rispetto ai coetanei perché, nonostante i programmi di inclusione esistenti nel sistema scuola, l'obiettivo di una piena, paritaria e autentica partecipazione non è raggiunto. Le cause di questo fallimento sono molteplici: si pensi ad esempio ai ritardi con cui vengono assegnati gli insegnanti di sostegno rispetto all'inizio dell'anno scolastico; al fatto che molti studenti con disabilità svolgono le loro attività in un contesto diverso dalla propria classe di appartenenza; l'assenza o insufficienza di ausili che favoriscano gli apprendimenti degli studenti con disabilità (dovuta ad una errata valutazione della tipologia di ausili necessari, ad incapacità di compilare/presentare la richiesta degli ausili, alla scarsa attenzione/disinteresse a presentare richiesta per gli ausili) la presenza di educatori professionali, con competenze specifiche per una tipologia di disabilità (per esempio LIS, Braille, spettro autistico) la cui presenza dipende da assegnazioni da pubblica amministrazione o bandi di gara pubblici che non favoriscono la continuità del professionista, formazione inadeguata dei docenti. A queste problematiche legate alle difficoltà del processo di inclusione degli studenti con disabilità nel determinare una più alta esposizione dei minori con disabilità al rischio violenza di aggiungono l'assenza di meccanismi di prevenzione in grado di cogliere i primi segni di ostilità per poter intervenire in maniera adeguata e la persistenza di pregiudizi sulla disabilità.

Ancora i controlli sui servizi offerti dagli istituti di assistenza non sono regolari e sono per lo più attivati a seguito di segnalazioni di malfunzionamento. Inoltre, il personale impegnato

spesso è inadeguatamente formato e interessato da condizioni di lavoro problematiche pertanto, agli episodi di maltrattamenti si aggiungono anche episodi di violenza dovuti a negligenza del personale.

Infine, un aspetto particolare da prendere in considerazione è lo scarso rispetto del diritto di questi minori ad una famiglia. Le associazioni lamentano l'assenza di una vera cultura dell'accoglienza dei bambini con disabilità. Nei casi in cui i genitori non siano idonei all'esercizio delle loro funzioni, per i bambini con disabilità più difficilmente dei coetanei si aprono le strade dell'affido e della adozione. Per questi bambini l'unica via è rappresentata dalla collocazione in strutture. Le famiglie affidatarie e adottive sono scarsamente supportate sia nel momento dell'abbinamento con il minore che successivamente quando è frequente che emergano problematiche relazionali ed evolutive.

CAPITOLO IV

LE CONSEGUENZE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA SUL FENOMENO DELLA VIOLENZA SUI MINORI

IV. 1. La violenza ai danni dei minori durante il *lockdown*

Il 2020 si è presentato, fin dal suo inizio, come l'anno segnato dalla pandemia da Covid-19. L'Organizzazione mondiale della sanità ha infatti dichiarato l'epidemia da coronavirus dapprima, il 30 gennaio 2020, una "emergenza sanitaria globale" e, successivamente, l'11 marzo 2020, una pandemia. Una pandemia che non ha risparmiato l'Italia.

A partire da febbraio, si sono susseguite una serie di misure, adottate dal Governo centrale, volte a fronteggiare la diffusione del virus. Misure che si sono presentate sempre più stringenti e che hanno coinvolto sempre di più il territorio italiano, sino a dichiarare l'Italia interamente *zona rossa*. Inutile dire che l'impatto del *lockdown* è stato dirompente sotto vari punti di vista.

Un impatto destinato a gravare anche nei prossimi mesi. Dopo il periodo estivo, il nuovo acuirsi dei casi di contagio infatti sta portando progressivamente il Paese verso nuove restrizioni.

Le conseguenze della crisi epidemiologica sul mondo dell'infanzia e dell'adolescenza sono state e sono, come è facilmente intuibile, molteplici: dai profili strettamente medico sanitari a quelli psicologici relazionali. In questo capitolo ci si limiterà però unicamente ad analizzare l'impatto che la crisi ed in particolare il *lockdown* hanno determinato sui minori già vittima di violenza.

La pandemia, come ha sottolineato l'Unicef nel contributo inviato ed acquisito agli atti della Commissione, "sta destabilizzando situazioni di equilibrio precario e aggravando situazioni già a rischio o compromesse".

Secondo una recente indagine globale sempre dell'Unicef, i servizi di prevenzione e contrasto della violenza sui minorenni hanno subito pesanti interruzioni durante la pandemia da Covid-19, esponendo bambini e adolescenti a un rischio più elevato di violenza, sfruttamento e abusi. Sui 136 Stati che hanno fornito dati alla "*Socio-Economic Impact Survey of -19 Response*" dell'Unicef, 104 hanno segnalato un'interruzione dei servizi di prevenzione e risposta alle violenze contro i bambini. Circa due terzi dei Paesi, tra cui Sudafrica, Malesia, Nigeria e Pakistan, hanno riferito che almeno parte dei servizi è stata gravemente limitata, Asia meridionale, Europa orientale e Asia centrale segnalano la più alta percentuale di interruzioni nella disponibilità dei servizi. Anche prima della pandemia l'esposizione dei minorenni a violenze e abusi era diffusa, considerando ad esempio che circa metà dei bambini nel mondo subiscono punizioni corporali in ambito domestico, che quasi tre quarti dei bambini tra i 2 e i 4 anni sono regolarmente sottoposti a forme di disciplina violenta e che un'adolescente su tre (15-19 anni) subisce molestie o comportamenti violenti dal proprio *partner*. Il direttore esecutivo dell'Unicef Henrietta Fore ha in proposito sottolineato come si stia appena iniziando a comprendere i danni causati ai bambini dalla maggiore esposizione alla violenza durante i *lockdown*. Le chiusure scolastiche e le restrizioni di movimento hanno lasciato molti bambini bloccati in casa, alla mercé di soggetti abusanti sempre più frustrati. L'impatto del *lockdown* sui servizi di protezione e sull'operatività degli assistenti sociali ha privato i bambini delle risorse cui rivolgersi per chiedere aiuto.

Con riguardo alla situazione italiana è innegabile che il periodo di *lockdown*, con la chiusura delle scuole e le restrizioni di movimento, ha influito negativamente anche sul piano della maggiore esposizione dei minori a rischi di maltrattamento e abuso.

Da un lato, infatti, la permanenza forzata dei nuclei familiari nelle loro abitazioni ha determinato un incremento della violenza domestica, lasciando molti bambini bloccati in casa, alla mercé di soggetti abusanti sempre più frustrati. Situazione aggravata dall'impatto del *lockdown* sui servizi di protezione e sull'operatività degli assistenti sociali che ha fatto sì che i bambini non avessero risorse a cui rivolgersi per chiedere aiuto.

Dall'altro lato, poi, il maggior uso di strumenti informatici e telematici e l'aumento dei periodi di permanenza in rete spesso lontano dal controllo genitoriale (con genitori in molti casi in *smart working*) hanno favorito l'emersione di nuovi rischi per la sicurezza dei minori.

IV. 1. I dati del numero verde 1522

In merito al tema specifico della violenza durante il periodo del *lockdown*, interessanti elementi sono stati reperiti nella analisi dei dati contenuti nel dataset del numero verde 1522 nel periodo compreso tra marzo e giugno 2020. A ben vedere, seguendo un suggerimento fornito a livello internazionale, le informazioni raccolte dal numero verde contro la violenza e lo *stalking* possono fornire alcune evidenze relative all'andamento del fenomeno della violenza domestica durante il periodo della pandemia. In assenza di uno studio statistico aggiornato e svolto in tempo reale, infatti, l'analisi dei dati provenienti dalle chiamate al 1522, soprattutto se messa a confronto con lo stesso periodo degli anni precedenti, può fornire indicazioni utili su l'evoluzione del fenomeno nel corso del *lockdown*, ma soprattutto del *trend* delle richieste di aiuto.

Nell'ambito di questi dati, rintracciabili peraltro nella sezione “Speciale Covid-19” del portale dedicato alla violenza sulle donne del sito dell'Istat, su segnalazione dello stesso Istituto

statistico - che peraltro rispondendo sempre con la massima sollecitudine ad espresse richieste della Commissione ha inoltrato più di una memoria su singoli aspetti della indagine conoscitiva- è stato possibile isolare alcuni specifici dati e tavole, che danno conto: del numero di vittime minori di 17 anni (tavola 1), della violenza assistita o subita da parte dei figli (tavola 2), della loro reazione (tavola 3).

Prima di procedere alla disamina di tali dati è opportuno ricordare che il 1522 è il numero verde messo a disposizione dal Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, per sostenere ed aiutare le vittime di violenza di genere e *stalking*. Quindi si tratta di un numero verde non strettamente rivolto ai minori.

Tabella 34 - Cap. IV. 1. Variabili socio-anagrafiche delle vittime. Sesso, classe di età, stato civile condizione occupazionale, titolo di studio, cittadinanza. Periodo di riferimento marzo- giugno - Anni 2013-2020 (valori assoluti)

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
CLASSE DI ETÀ								
fino a 17 anni	22	38	25	16	28	36	35	78
18-24 anni	316	234	189	165	143	218	229	536
25-34 anni	930	674	496	503	443	521	612	1.116
35-44 anni	1.620	1.007	744	657	631	747	834	1.438
45-54 anni	1.350	854	586	604	469	773	573	1.200
55-64 anni	722	408	317	283	226	359	304	678
65 anni e più	568	328	253	265	198	290	214	593
N.D.	378	257	225	208	235	424	219	855
Totale	5.906	3.800	2.835	2.701	2.373	3.368	3.020	6.494

Fonte: Dpo -PdCM

Tabella 35 - Cap. IV. 1. Vittime senza figli, con figli e con figli minori. Figli che assistono che subiscono.

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Vittime senza figli	1,570	980	753	821	730	951	948	2,133
Vittime con figli	3,889	2,539	1,930	1,733	1,508	2,212	1,882	3,801
Vittime senza figli minori	1,699	1,068	804	681	514	749	653	1,455
Vittime con figli minori	2,018	1,425	1,088	987	883	1,316	1,211	2,128
Non risponde	113	46	38	65	111	147	18	218
N.D.	59	-	-	-	-	-	-	-
Non risponde	132	192	102	99	93	137	123	463
N.D.	315	89	50	48	42	68	67	97
Figli che assistono o subiscono	2.807	1.584	1.249	1.176	1.080	1.542	1.381	2.277
Figli minori che assistono o subiscono	1.973	1.269	960	916	854	1.299	1.161	1.911

Fonte: Dpo -PdCM

Tabella 36 - Cap. IV. 1. Tipo di reazione dei figli. Periodo di riferimento marzo-giugno - Anni 2013-2020 (valori assoluti)

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Inquietudine	836	735	679	576	469	561	471	1.028
Aggressività	370	172	105	123	80	111	89	183
Ipermaturità	105	32	31	36	30	61	42	86
Comportamenti adultizzati di accudimento verso i familiari	203	158	122	118	87	113	98	197
Disturbi del sonno	118	58	15	24	26	22	9	35
Difficoltà nel comportamento alimentare	19	11	4	2	3	3	5	12
Disturbi gastro-intestinali	29	10	2	2	4	6	6	6
Altro	213	143	60	88	136	309	315	372
N.D.	1.996	1.220	912	764	673	1.026	847	1.882

Fonte: Dpo -PdCM

Osservando l'andamento delle chiamate valide, il numero verde 1522 sembra aver rappresentato uno strumento di grande sostegno alle vittime di violenza nel periodo del *lockdown*. La crescita di tali chiamate non è infatti paragonabile all'andamento registrato negli anni precedenti. Le chiamate nel periodo marzo-giugno 2020 sono state 6.494 e di queste 78 erano minori di età (nello stesso periodo del 2019 erano state rispettivamente 3.020 e 35). Un aspetto rilevante del fenomeno della violenza domestica è quello della violenza assistita e subita dai figli delle vittime. Il 58,5 per cento delle vittime (pari a 3.801 chiamate) che si rivolgono al numero verde dichiarano di aver figli, di cui il 56 per cento minori. In 9 casi su

10 i figli minori hanno assistito e/o subito alla violenza; in particolare 13,6 per cento dei casi, dichiarano che essi la hanno subita. È interessante notare, incrociando il dato della provenienza della richiesta di aiuto e il motivo del contatto che i figli/figlie si sono resi protagonisti di segnalazioni nel tempo. Tuttavia questa tendenza che negli ultimi anni risultava in diminuzione, nel corso del *lockdown* è notevolmente cresciuta (115 casi contro i 31 del 2019, pari rispettivamente al 2,3 e 1,4 per cento delle segnalazioni). Indicatore questo che contribuisce a chiarire meglio come il periodo del distanziamento sociale abbia visto una crescita del fenomeno della violenza domestica. Aver subito o assistito ad atti di violenza comporta dei cambiamenti nell'equilibrio psichico e fisico dei figli (minorenni o maggiorenni). Tra i casi registrati dal 1522 emerge la crescita di inquietudine (1.028 casi nel periodo considerato), l'aumento dell'aggressività (183 casi) o l'emersione di comportamenti "adulizzati" di accudimento e protezione verso i familiari vittime di violenza (197 casi).

IV. 2. Il report del Servizio 114

Come ha ricordato nel corso della sua audizione il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, Elena Bonetti, durante la situazione causata dall'emergenza Covid-19, è stata avvertita l'impellente esigenza di verificare la sussistenza di criticità rispetto alla protezione delle persone di minore età, al fine di poter individuare eventuali necessità di interventi e azioni specifiche per la tutela dei minori da abusi e maltrattamenti. In questo contesto il Dipartimento per le politiche della famiglia ha richiesto al gestore del Servizio "114 – Emergenza infanzia" un *report* di aggiornamento. Sull'importanza del servizio in questione ci si soffermerà nel capitolo successivo. In questa sede ci si limiterà a riportare alcuni degli elementi emersi nel *report* su ricordato. Tale *report* è relativo alle dinamiche che coinvolgono i minori sviluppatasi in quest'ultimo periodo (21 febbraio-29 marzo 2020) e mostra anzitutto che i casi gestiti sono lievemente diminuiti rispetto al medesimo arco temporale dell'anno scorso (143 a fronte dei 158 rilevati nel 2019). Dal *report* si evince altresì che tra le situazioni di disagio segnalate al numero 114 – anche da parenti/amici/conoscenti delle vittime – si configurano casi di abuso e violenza domestica (per lo più fisica e psicologica) e casi correlati alla salute mentale (aventi ad oggetto ideazioni suicidarie), che rischiano di aggravarsi in un contesto di convivenza coatta e senza soluzione di continuità; inoltre la convivenza forzata e continuativa tra adulti di riferimento e bambini/ragazzi può parimenti rendere più difficoltoso

l'accesso alla richiesta di aiuto. Peraltro sempre il ministro Bonetti ha ricordato come sia stato predisposto anche un ulteriore *report* di aggiornamento per il periodo marzo-giugno 2020. Conseguentemente agli esiti del *report* il Dipartimento per le politiche della famiglia ha ritenuto di intervenire promuovendo una specifica campagna di comunicazione istituzionale, della quale si dirà più ampiamente in seguito.

IV. 3. L'impatto sulla criminalità in rete: dalle baby gang virtuali ai gruppi dell'orrore.

Come accennato, il periodo del *lockdown* ha costretto l'intera popolazione a rivedere le proprie abitudini in numerosi ambiti, comportando necessariamente uno spostamento di molte attività sulla rete, facendo registrare, in tal modo, anche una notevole presenza dei minori *online* con relativo incremento, in tale ambito, di fattispecie delittuose specifiche.

Fin dall'inizio della diffusione pandemica del virus Sars-Cov-2, la Polizia postale e delle comunicazioni, con l'impiego di tutte le sue articolazioni territoriali ha intensificato il monitoraggio della rete, con lo scopo di scongiurare l'aumento di reati in esame; rafforzato il raccordo delle investigazioni nei canali di cooperazione internazionale di polizia e giudiziaria, presupposto strategico fondamentale per disarticolare le illecite comunità virtuali caratterizzate da una struttura organizzata; innalzato, laddove possibile, il livello di collaborazione con i *social network* più diffusi in Italia, in un'ottica di sinergia nella lotta all'utilizzo improprio del *web*, definendo canali preferenziali di comunicazione e gestione dei casi penalmente rilevanti; aumentato l'impegno funzionale all'individuazione di un numero sempre maggiore di siti che contengono materiale pedopornografico, da inserire nella *black list*, gestita dal C.N.C.P.O. (Centro nazionale per il contrasto alla pedopornografia *on-line*), il cui accesso viene inibito, con modalità diverse a seconda dell'ubicazione dei server utilizzati, agli utenti *internet* attivi sul territorio italiano

Grazie a tale impegno, nel periodo intercorso tra il 1 marzo e il 31 maggio 2020, nell'ambito delle attività svolte dal C.N.C.P.O., sono stati 195 i casi trattati, 139 le persone indagate, 8847 i siti *internet* analizzati. Tra questi, i casi di adescamento sono risultati essere 99 e 35 le persone indagate.

Interessanti sono stati anche i risultati raggiunti nel periodo immediatamente successivo al *lockdown*, dove si sono visti gli esiti di molte attività iniziate nel periodo in esame, che hanno mostrato i loro effetti nel trimestre successivo. Infatti, nel periodo intercorso tra il 1 giugno e il 31 agosto 2020, sono state 395 le persone indagate e 9225 gli spazi virtuali visionati. Ad oggi, gli spazi illeciti inseriti in *black list* sono 2420.

Oltre alle tipologie già dettagliatamente illustrate nel capitolo relativo alla violenza tra minori, si pensi agli spazi *web* dedicati all'anoressia e bulimia, alle *social challenge*, agli stupri virtuali, al *revenge porn*, durante il periodo di *lockdown* sono emersi ulteriori, ma non meno preoccupanti, nuovi fenomeni, che riguardano i minori.

Fra i nuovi fenomeni criminogeni via *web* si segnala quello delle *baby gang* virtuali. Dopo il *lockdown*, durante l'estate, è emerso, a ben vedere, il caso di un gruppo di ragazzi di giovane età, fra cui cinque minorenni, responsabili di aver organizzato e realizzato un pestaggio ai danni di un coetaneo che aveva avuto attenzioni per una ragazza appartenente allo stesso contesto etnico-culturale della *gang*. Sui *social* sono avvenuti gli scambi per organizzare il pestaggio e attraverso i *social* è stato lanciato l'amo alla vittima perché si recasse in un luogo specifico, ignaro di cosa gli sarebbe accaduto. Sempre sui *social* è stato diffuso poi il video del pestaggio della vittima, per affermare la forza del gruppo e aumentare il danno per la vittima, mostrando a tutti quanto subito. Vittime e carnefici sono diventati così protagonisti di *stories* dalle quali derivano prove inconfutabili di responsabilità, anche gravi, nella commissione di reati. Le *gang* "virtuali" emulano i riti di affiliazione più tradizionali, ricorrendo a simbologie quali tatuaggi, e utilizzano parole in "*slang*" per distinguersi dalle *gang* "rivali". Come per ogni fenomeno che interessa i ragazzi oggi, la forza del legame tra i membri del gruppo è non solo la condivisione di azioni di prevaricazione per motivi economici (sottrazione di *smarthphone* di ultima generazione, oggetti preziosi, furto di vestiario di marca, eccetera) ma anche la ricerca di affermazione e popolarità sociale che passa, inevitabilmente, dalla quantità di *follower* e *like* ottenuti sui più importanti *social*.

Allarme e preoccupazione desta poi il fenomeno denominato "*fight club*". I *social network*, così come le *app* di *instant messaging*, vengono utilizzati dai ragazzi per organizzare dei veri e propri combattimenti in strada, dandosi appuntamento in un determinato luogo della città ed affrontarsi in una "sfida" a colpi di pugni. Queste "risse" richiamano, purtroppo, un

considerevole numero di spettatori e vedono decine di ragazzi sfidarsi in una sorta di “*fight club*” all’aperto. E’ inutile specificare che i video dei combattimenti vengono immediatamente postati sui vari gruppi social e ricondivisi da un considerevole numero di utenti.

L'ultimo fenomeno che desta alcuni interrogativi in merito ai livelli di criticità a cui è arrivato il rapporto tra minori e nuove tecnologie è riferibile ai diversi casi, emersi a partire dal *lockdown* ma riferibili a segnalazioni e denunce antecedenti, relativi alla circolazione, su gruppi chiusi di Telegram e Whatsapp, frequentati da minorenni, di immagini di abuso sessuale su bambini, di aggressioni ed esecuzioni capitali, torture e violenze di ogni tipo, materiale spesso definito “*gore*”. Ancora, sono stati smantellati gruppi *social* nei quali a tale materiale “pesante” veniva aggiunto materiale riservato di immagini sessuali scambiate durante relazioni sentimentali consensuali, archiviato in *cloud* e *directory* con nomi oltraggiosi (cagne, stupro tua sorella, universitette, eccetera). Diverse le indagini che hanno consentito di identificare bambini e ragazzi che visionavano, scambiavano, chiedevano immagini orribili, denotando una preoccupante carenza di consapevolezza sulla gravità sia etica che penale di determinate azioni.

IV. 4. L'istituzione del Gruppo di lavoro su minori e Covid-19

Allo scopo fornire una adeguata lettura prospettica degli elementi degenerativi derivanti dalla crisi emergenziale in atto e che sia proattivo nella elaborazione di possibili risposte per la definizione di misure di tutela e promozione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in questo periodo il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, Elena Bonetti, ha ricordato l’istituzione di un Gruppo di lavoro su minori e Covid-19. Tale gruppo i cui lavori, coordinati dalla sociologa Chiara Saraceno, sono stati formalmente avviati il 20 maggio, è chiamato ad affiancare i lavori dell’Osservatorio nazionale sull’infanzia e l’adolescenza. Il Gruppo ha il compito di elaborare azioni, strategie e politiche a favore della tutela e della promozione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza nel quadro del contrasto alle conseguenze dell’emergenza epidemiologica, sia nel corso dell’attuale periodo emergenziale sia nelle fasi

successive, al fine di contrastare l'insorgere di ogni forma di disagio, isolamento, discriminazione o ineguaglianza a danno delle persone di minore età. Lo stesso Ministro Bonetti, nella sua audizione in Commissione, ha ricordato come il gruppo abbia già formulato alcune specifiche raccomandazioni che riprendono e rafforzano, calandole nell'attuale contesto italiano, le preoccupazioni espresse dal Comitato ONU nelle Osservazioni conclusive 2019 in merito: alle disparità esistenti tra le Regioni relativamente all'accesso ai servizi sanitari, allo standard di vita essenziale e all'istruzione per tutti i minorenni nel Paese; al miglioramento del sistema di raccolta dati, in particolare il sistema informativo dei servizi sociali, al fine di coprire tutte le aree della Convenzione e disaggregare i dati per età, sesso, disabilità, ubicazione geografica, origine etnica e nazionale e condizione socioeconomica al fine di facilitare l'analisi della situazione di tutti i minorenni, in particolare di quelli in situazioni di vulnerabilità; a garantire che le Linee guida nazionali siano applicate in modo efficace, appropriato e su base paritaria e nella stessa misura nelle diverse Regioni del Paese, tenendo conto del fatto che esistono diverse forme di collocamento familiare dei minorenni nelle varie Regioni.

IV. 5. Fra emergenza e *post* emergenza: alcune indicazioni per un immediato intervento

La situazione emergenziale legata alla crisi epidemiologica da Covid-19 non può dirsi ancora risolta. Il riacuirsi del numero di casi e la conseguente adozione di misure di contenimento rischiano di impattare nuovamente anche in modo incisivo sulla vita di tanti minori. E' necessario quindi intervenire con incisività per evitare che gli effetti della crisi pandemica determinino un ulteriore rafforzamento delle disuguaglianze, penalizzando soprattutto le fasce più deboli e le categorie più vulnerabili, fra cui i minori. Senza voler anticipare le conclusioni della indagine, si ritiene opportuno in questa sede limitarsi ad evidenziare alcune delle misure necessarie a fronteggiare nell'immediato i fenomeni violenti ai danni dei minori, in questo contesto emergenziale. Si tratta di misure che, ovviamente, devono essere inserite

nel quadro dei più ampi interventi che la Commissione ritiene necessari per fronteggiare tutte le forme di violenza tra e ai danni di bambini ed adolescenti.

In primo luogo, appare necessario un potenziamento della capacità di presa in carico integrata da parte dei servizi sociosanitari e legali. In questo contesto è necessario proseguire nel solco del potenziamento della Campagna di comunicazione sul numero 1522 condotta dal Ministero della Famiglia e delle Pari Opportunità al fine di favorire, anche nell'ipotesi di nuove chiusure, un più facile strumento di denuncia e di aiuto anche ai fini dell'emersione della violenza.

Ancora non si può non trascurare l'importanza di un ampliamento ulteriore dei servizi nazionali, quali il numero antiviolenza (1522), e il numero di emergenza per l'infanzia (114), al fine di renderli maggiormente conoscibili ed accessibili soprattutto a quelle parti della popolazione minorenni attualmente colpite da forme multiple di discriminazione.

Da ultimo, sempre sul piano dell'emergenza, si ritiene essenziale prevedere modalità di segnalazioni informali di facile fruibilità (in mancanza di telefono -o impossibilità d'uso- o linea *internet*) con successiva riconducibilità ai canali istituzionali di accertamento.

CAPITOLO V

LA VIOLENZA SUI MINORI: UN FENOMENO SOMMERSO. COME FARLA EMERGERE E PREVENIRLA?

V. 1. Numero verde e linee di ascolto

La violenza ai danni di bambini e adolescenti, anche nel caso in cui essa veda minori stessi come autori, rappresenta un fenomeno di difficile emersione. Uno degli ostacoli è rappresentato dalla difficoltà per le giovani vittime di trovare spesso il coraggio per far emergere gli abusi. Ovviamente nel caso di violenza domestica la difficoltà è senza dubbio maggiore, in quanto sono proprio coloro che dovrebbero aiutare e sostenere il minore ad esserne i carnefici. In questo paragrafo sono analizzati, alcuni degli strumenti attraverso i quali favorire l'emersione degli abusi e delle violenze. Si tratta anche in questo caso di una analisi limitata ai soli istituti oggetto di trattazione e discussione nel corso dell'attività conoscitiva.

114 emergenza infanzia: il numero verde di pubblica utilità

Un importante ruolo è svolto, in primo luogo, dal numero verde di pubblica utilità 114-emergenza infanzia, attivato dal Dipartimento per le politiche della famiglia e gestito dall'Associazione “S.O.S. Il Telefono Azzurro Onlus”, attraverso il quale è possibile segnalare situazioni di disagio o pericolo riguardanti l’infanzia e l’adolescenza.

Nel mese di giugno 2020, peraltro, come ha ricordato il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, Elena Bonetti, è stata avviata da parte del Dipartimento proprio una campagna di comunicazione istituzionale finalizzata a diffondere una maggiore conoscenza del servizio stesso.

La campagna è nata con lo scopo di accrescere l’informazione sul servizio reso dal numero 114 e informare, soprattutto i minori, della possibilità di accedere al servizio stesso, gratuito e attivo 24 ore al giorno, e poter chiedere aiuto, o inviare una segnalazione, con facilità e in tempo reale. Il *claim* della campagna è stato: “Non aspettare. Riscrivi la tua storia”. Lo *spot*, sia *tv* che radiofonico, affidava la narrazione alla voce di una ragazzina che ricordava che i casi di violenza sui minori si possono segnalare in qualunque momento e chiedere aiuto è possibile sempre attraverso il numero telefonico 114 o attraverso l'*app*, per *chat* e per *WhatsApp*.

E' appena il caso di rilevare che soprattutto nel periodo di *lockdown* legato alla crisi epidemiologica un importante ruolo nell'emersione del fenomeno della violenza, soprattutto domestica è stato svolto, come si è detto nel capitolo precedente, dal numero verde 1522.

1.96.96: una linea di ascolto e consulenza per tutte le vittime

Oltre al numero verde, l'Associazione Telefono Azzurro Onlus gestisce da anni anche la linea di ascolto e consulenza 1.96.96.

Come si sottolinea nel documento redatto dalla Associazione e acquisito agli atti dalla Commissione, la linea di ascolto rappresenta un servizio, anche in questo caso gratuito ed attivo 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno. Attraverso la linea telefonica e la *chat* l'Associazione fornisce supporto e aiuto psicologico a bambini, adolescenti e adulti, operando in collaborazione con i servizi del territorio.

L’accoglienza e l’ascolto offerti dall’operatore ai bambini e agli adolescenti hanno l’obiettivo di creare una relazione di fiducia attraverso la quale possano esprimere sentimenti, emozioni, e bisogni. Indipendentemente dalla motivazione che spinge un bambino o un ragazzo a chiedere aiuto, l'Associazione ha sottolineato come sia importante considerare ogni situazione come unica e non omologarla ad altre che possano sembrare simili, dando priorità alla singolarità di ciascuna esperienza.

Lo spazio offerto agli adulti ha, invece, l’obiettivo di orientarli ed aiutarli a gestire concretamente situazioni di disagio o pregiudizio che coinvolgono bambini e ragazzi; operatori esperti offrono supporto emotivo nell’affrontare dette situazioni, accompagnandoli, laddove necessario, anche in un percorso di segnalazione e/o di accesso alle competenti strutture territoriali. Sul piano dell'emersione l’operatore accoglie e ascolta i bisogni e le

richieste di aiuto di bambini e ragazzi. Approfondisce insieme a loro la situazione, ne comprende i vissuti e fornisce sostegno emotivo. Costruisce insieme a loro un percorso di aiuto che sia rispettoso dei loro tempi e desideri senza perderne di vista la tutela e la protezione. Rinforza le loro risorse personali e laddove possibile coinvolge gli adulti di riferimento. Quando necessario, coinvolge i professionisti dei Servizi del territorio coi quali effettua successivamente periodici *follow up*.

Le segnalazioni di situazioni di rischio e/o pregiudizio per uno o più bambini e adolescenti e le situazioni di emergenza contestuale o con pericolo di reiterazione nelle ore successive che richiedono un intervento nell'immediato (Forze di Polizia e/o delle Procure e/o Tribunali e/o 118) sono considerate di competenza del "Servizio 114 Emergenza Infanzia"; pertanto quando vengono riportate dagli adulti alla "Linea 1.96.96", sono ad esso trasferite per la gestione operativa attraverso il sistema informatico. Grazie a soluzioni *software* specifiche per la gestione del centralino e dei dati, è possibile infatti il passaggio diretto della chiamata agli operatori del "114 Emergenza Infanzia" oltre che l'analisi e lo sviluppo dei processi di informatizzazione dei contenuti.

V. 2. L'adozione di modelli organizzativi gestionali e di protocolli sanitari

Il ruolo del pronto soccorso e il "Progetto Revamp"

Come accennato il fenomeno della violenza a danno dei minori, specialmente quando collegato ad abuso o maltrattamento in ambito familiare e relazionale, è di complessa misurabilità. Infatti, i casi di violenza sono di difficile osservazione per un soggetto esterno, a causa della mancata emersione, dovuta alla tendenza della vittima e degli aggressori a celare i comportamenti devianti in ambiti sociali ristretti, familiari e amicali. Caratteristico, infatti, come ha evidenziato anche il Ministro per la salute, Roberto Speranza, nel corso della sua audizione, è il fenomeno dell'*under reporting* nelle rilevazioni ufficiali, sia in quelle relative agli eventi criminali, sia in quelle sanitarie. Ecco perché, per programmare interventi mirati di prevenzione e presa in carico e valutarne l'efficacia, è necessario misurare il cosiddetto *burden of disease*. Occorre lavorare per poter disporre di dati sempre più attendibili, che consentano di migliorare l'analisi e lo studio del fenomeno. Per questo motivo è opportuno affrontare il problema basandosi sempre di più su dati derivanti dai servizi di pronto soccorso ospedaliero e non soltanto sulle denunce alle autorità di aggressioni o maltrattamenti. La rilevazione della violenza presso il pronto soccorso riveste un ruolo determinante nel caso in

cui le vittime siano bambini, donne o soggetti per qualche motivo fragili ed indifesi. È sempre più indispensabile applicare protocolli che consentano di raccogliere le testimonianze, aiutando le vittime ad esternare i propri problemi e quindi a provare a chiedere aiuto.

In tale contesto, l'uso di sistemi di codifica efficaci per la rilevazione delle informazioni è uno strumento essenziale. Infatti, l'attenta rilevazione dei casi di violenza e la loro verifica nel tempo permettono di individuare soggetti a rischio che più volte accedono alle cure del pronto soccorso. A tal fine è necessario l'individuazione di indicatori da utilizzare come *screening* durante la prestazione di pronto soccorso, al fine di facilitare l'operatore sanitario nel riconoscimento precoce di casi sospetti.

Ecco perché, nell'ambito dell'attuazione del Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere (di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 luglio 2015), il Ministero della salute ha promosso la diffusione presso i pronto soccorso del modello di intervento «codice rosa», attraverso la formazione congiunta degli operatori che operano direttamente nella presa in carico delle vittime di violenza e che costituiscono la rete operativa territoriale. Si tratta di operatori sanitari di pronto soccorso, medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, specialisti, ma anche Forze dell'ordine, magistratura, associazioni di volontariato e centri anti violenza.

Inoltre con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 novembre 2017 sono state emanate le Linee guida nazionali per le Aziende sanitarie e le Aziende ospedaliere in tema di soccorso e assistenza sociosanitari alle donne che subiscono violenza, che rafforzeranno ulteriormente le competenze degli operatori sanitari coinvolti nel percorso delle vittime di violenza all'interno del pronto soccorso.

In ragione dell'elevato numero di accessi della popolazione per diversi problemi di salute, il pronto soccorso rappresenta un osservatorio e un nodo di intercettazione importante per identificare ed accogliere situazioni di maltrattamento che potrebbero altrimenti rimanere in una condizione di invisibilità, dando avvio alla presa in carico complessiva del bambino/a e indirizzando a percorsi di sostegno e protezione. Per le finalità della misurazione del fenomeno della violenza a danno dei minori, il Ministero della salute, fin dal 2011, insieme all'Istituto superiore di sanità, ha finanziato e realizzato nell'ambito del programma del Centro

nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie il progetto «Sistema informativo nazionale sugli infortuni in ambienti di civile abitazione», che si integra con i sistemi attivi a livello locale, con il sistema europeo IDB (*Injury database*) e con il Sistema informativo nazionale delle esposizioni pericolose e delle intossicazioni (SIEPI), attivo presso l'Istituto superiore di sanità.

Con tale progetto è stata avviata una rete di centri di pronto soccorso ospedaliero, che ha adottato la rilevazione semplificata degli incidenti e della violenza conforme alle linee guida dell'Organizzazione mondiale della sanità sulla sorveglianza delle lesioni.

Successivamente, il Ministero della salute ha promosso e finanziato il progetto REVAMP (*REpellere Vulnera Ad Mulierem et Puerum*), per il controllo e la risposta alla violenza su persone vulnerabili, come la donna e il bambino, e modelli di intervento nelle reti ospedaliere, nei servizi sociosanitari, nonché una prospettiva europea, con il coordinamento dell'Istituto superiore di sanità e con il coinvolgimento di sei Regioni (Piemonte, Lombardia, Toscana, Lazio, Basilicata e Sicilia), finanziata dal Ministero nell'ambito del programma di attività del Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie.

Sul funzionamento e sugli esiti di tale progetto la Commissione ha ascoltato la dottoressa Eloise Longo, sociologa e antropologa, del Dipartimento di neuroscienze, dell'Istituto superiore di sanità. L'audita nel ricordare come secondo una parte della letteratura scientifica un sistema di *screening in setting* di emergenza sanitaria o a livello ambulatoriale basato sull'utilizzo di indicatori accompagnati dall'esame obiettivo, rappresenti la procedura più promettente per una diagnosi precoce di abuso in pronto soccorso, portando in maniera significativa all'emersione dei casi di violenza su minore, ha ribadito come obiettivo del Progetto sia stato quello di armonizzare e ottimizzare i modelli d'intervento nei servizi sanitari ospedalieri e territoriali a partire dal problema del riconoscimento delle vittime (donne e minori) che si presentano nei *setting* di assistenza sanitaria in emergenza. Il modello di intervento proposto da Revamp segue le fasi logiche di assistenza e supporto delle potenziali vittime di violenza relazionale: riconoscimento; accoglienza e colloquio; diagnosi differenziale di abuso e presa in carico; accompagnamento ai servizi socio-sanitari e sostegno alla vittima e suoi familiari.

Una proposta di modello organizzativo-gestionale

Uno dei documenti predisposti dai Tavoli tecnici nei quali si è articolato il lavoro del Progetto in particolare ha delineato una proposta di modello organizzativo gestionale - espressamente condiviso anche dall'Ospedale Gaslini, nel documento inviato alla Commissione ed acquisito agli atti della indagine - fondato su alcuni specifici aspetti.

Il sistema prospettato si basa in primo luogo sulla centralità dei servizi di emergenza. Le esperienze italiane relative alla presa in carico sistematica del minore vittima di violenza, da parte delle strutture sanitarie, sono ancora relativamente scarse e disomogenee, tuttavia, si sottolinea l'importanza, in questo ambito, dei servizi di pronto soccorso sia pediatrico che generalista, dove il ruolo dell'operatore dell'Urgenza diventa centrale nella identificazione dei casi. Il pronto soccorso rappresenta un osservatorio privilegiato per intercettare ed accogliere situazioni di maltrattamento, che potrebbero altrimenti rimanere in una condizione di invisibilità, dando avvio alla presa in carico complessiva della persona e indirizzando a percorsi di sostegno e protezione. L'azione del pronto soccorso si può riassumere nelle seguenti funzioni: rilevazione e presa in carico precoce di casi di violenza dichiarata e sospetta; percorso diagnostico e terapeutico. Con riguardo alla diagnosi e al primo intervento di cura e sostegno il servizio del pronto soccorso assume una valenza peculiare soprattutto in relazione alla rilevazione e alla identificazione dei segni e delle manifestazioni cliniche obiettabili; alla diagnosi differenziale tra segni e manifestazioni cliniche a etiologia traumatica e/o patologica; alla diagnosi differenziale tra lesione traumatica accidentale e non accidentale e infine al supporto clinico per la valutazione dell'ipotesi di reato e della perseguibilità di ufficio.

In secondo luogo, elementi essenziali del modello delineato sono la presenza nella struttura non solo di specializzazioni (dalla terapia intensiva pediatrica alla ginecologia dell'infanzia e dell'adolescenza alla neuropsichiatria infantile) funzionali alla rilevazione, diagnostica differenziale, cura e *follow-up* dei pazienti potenzialmente soggetti ad abusi e maltrattamenti, ma anche di una vera e propria *equipe* multidisciplinare riconosciuta a livello aziendale coordinata dal pronto soccorso pediatrico e impegnata nelle attività di consulto e di collaborazione per la presa in carico del paziente e stesura del piano di cura con le unità

operative e i Servizi aziendali; nel raccordo con le agenzie territoriali sociali e giudiziarie e la pediatria di famiglia secondo un “modello di rete”; nel raccordo con i Servizi sociali territoriali, la Magistratura e le Forze dell’ordine, operando sinergicamente per l’invio di tutta la documentazione funzionale alla migliore gestione dei singoli casi ed infine nella raccolta dati attraverso l’utilizzo di tracciati informatizzati e schede specificamente predisposte nella attività di formazione e di ricerca.

In terzo luogo il modello prospettato presuppone la definizione di strumenti organizzativi e di lavoro integrato. Sono strumenti indispensabili allo svolgimento dell’attività, in particolare, la previsione di griglie orientate di valutazione da applicare al Triage da parte del personale infermieristico di pronto soccorso; le procedure approvate e condivise per la gestione del caso in urgenza e in ricovero/*follow-up*; nonché le procedure per la trasmissione di segnalazione alla autorità e per la fase di passaggio alle strutture territoriali.

Da ultimo è imprescindibile condizione per il funzionamento del sistema la previsione di un programma di formazione e aggiornamento periodico per il personale sanitario (prioritariamente personale del Dipartimento di emergenza/pronto soccorso). Aspetto questo sul quale si dirà più ampiamente nel paragrafo che segue.

Le previsioni contenute nei nuovi LEA

Come ha evidenziato nel proprio intervento il Ministero della salute, Roberto Speranza, un ruolo importante nelle politiche di prevenzione e contrasto della violenza anche a danni dei minori è svolto dagli stessi LEA- livelli essenziali di assistenza. Questi prevedono, in vari articoli, un potenziamento dei servizi a sostegno della genitorialità e a supporto dei bambini in situazioni di disagio o vittime di maltrattamenti e abusi. In particolare, l'articolo 24 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017 (Assistenza sociosanitaria ai minori, alle donne, alle coppie, alle famiglie) stabilisce che, nell'ambito dell'assistenza distrettuale, domiciliare e territoriale ad accesso diretto, il Servizio sanitario nazionale garantisca alle donne, ai minori, alle coppie e alle famiglie le prestazioni, anche domiciliari, mediche specialistiche, diagnostiche e terapeutiche, psicologiche, psicoterapeutiche e riabilitative, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche necessarie ed appropriate.

V. 3. Conoscere per riconoscere e riconoscere per intervenire: l'importanza della formazione dei pediatri e del personale medico, degli insegnanti e delle Forze di polizia

La violenza ai danni dei minori è un fenomeno, come più volte accennato, in gran parte sommerso o comunque di difficile e spesso tardiva emersione. Al fine di favorire l'individuazione, quanto più precoce possibile, degli episodi di violenza che vedono come vittime i minori è necessario che "le sentinelle" del sistema siano adeguatamente formate.

Un ruolo chiave nel riconoscimento dei primi segni dell'abuso, può essere svolto dai pediatri di famiglia, come è stato, del resto, evidenziato anche dal vice presidente nazionale della Federazione italiana medici pediatri, dottor Luigi Nigri. Siffatto ruolo però per essere efficacemente espletato richiede una adeguata e specifica formazione nel riconoscimento dei sintomi e degli indicatori di una sospetta violenza o di un abuso. Occorre prevedere un sistema di segnalazione dei casi sospetti, che contempli anche idonee garanzie al fine di evitare i rischi connessi a eventuali infondati e/o falsi abusi, i quali, come è noto, possono determinare sul minore conseguenze negative pari a quelle di abusi effettivamente subiti.

Sempre sul piano medico è essenziale, come accennato nel paragrafo precedente, assicurare una specifica competenza anche per i medici pediatri di pronto soccorso. Il problema - come è stato rilevato dal professor Parano - è principalmente culturale: "oggi in Italia e nella maggior parte dei Paesi in tutto il mondo non esiste né durante il corso di laurea in medicina né durante la specializzazione in pediatria un insegnamento specifico su queste tematiche, se non con poche eccezioni".

Altrettanto importante è, poi, il ruolo della scuola e della formazione dei docenti, i quali potrebbero, soprattutto con riguardo ai minori in età scolare, intercettare i segnali di violenza, prevenendo il verificarsi di drammatici epiloghi. Come ha evidenziato anche l'Associazione nazionale dei dirigenti scolastici, riprendendo quanto affermato nel Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere 2015-2017, la scuola costituisce un "osservatorio privilegiato" per riconoscere segnali di disagio e di sofferenza, considerato il tempo che vi trascorrono bambine, bambini e adolescenti. La stessa Associazione ha però rilevato come esista un problema di formazione più che di sensibilizzazione, cui si accompagna un importante problema di coordinamento. Nonostante siano state avviate iniziative virtuose in diversi territori, dirigenti scolastici e docenti denunciano a ben vedere serie difficoltà a concordare con medici ed operatori valutazioni e responsabilità al fine di attivare percorsi condivisi e sinergici.

Nella prevenzione e nel contrasto della violenza, le alunne e gli alunni dovrebbero trovare un canale per poter essere ascoltati su atti di violenza subiti direttamente o vissuti tra le mura domestiche. L'obiettivo si può raggiungere attraverso specifiche iniziative di formazione, rivolte sia a docenti che dirigenti - perché diventino capaci di leggere in maniera adeguata

eventuali segnali di disagio - sia al personale ATA che spesso intercetta i ragazzi nelle situazioni meno convenzionali come la ricreazione, l'uso dei servizi igienici, i malesseri. Occorre, inoltre, avviare percorsi comuni con gli altri servizi del territorio che possono prevenire e intervenire. Importante è interagire, nel miglior interesse del minore, con franchezza e senso di responsabilità nella comunicazione tra scuola/formazione e servizi sociali territoriali, al fine di favorire una lettura condivisa delle criticità emerse e di eventuali buone prassi rilevate, presenti nel territorio: trattandosi di situazioni di sofferenza di un minore il tempo d'intervento è una variabile non indifferente.

E' importante, però, non solo una formazione sul piano della individuazione dei segnali dell'abuso ma anche sulle misure da adottare per far cessare la violenza.

Anche in questo caso dall'attività conoscitiva svolta non risulta che nei corsi di laurea o di specializzazione finalizzati alla didattica siano contemplati specifici insegnamenti sul tema della violenza.

Per quanto concerne le forze dell'ordine sia il Ministro dell'interno, Luciana Lamorgese, che il direttore del servizio di Polizia postale, Nunzia Ciardi, nel prendere atto del fatto che il tema della violenza minorile richieda un approccio multidisciplinare, nonché mirate azioni di formazione che consentano lo sviluppo di adeguate professionalità, hanno rilevato che già da tempo si investe nello sviluppo di metodologie di formazione dedicata, i cui moduli sono proposti, sia in sede di avviamento alla professione, che in fase di aggiornamento. L'obiettivo è di individuare, formare, e mantenere aggiornato il personale con particolare attitudine ad affrontare i casi di violenza sui minori e di genere. Ciò anche con il contributo scientifico offerto da psicologi e docenti universitari, rilevante per lo sviluppo delle migliori prassi di approccio nei confronti delle vittime di violenza, nonché per la corretta valutazione del rischio. A tal fine sono stati organizzati moduli formativi sulla violenza di genere, tematica strettamente connessa a quella della tutela dei minori in ambito familiare, ed incontri di approfondimento sulla protezione dei diritti del fanciullo. In quest'ambito il Dipartimento della Pubblica sicurezza ha elaborato e diffuso "*Linee Guida in materia di misure di prevenzione personali*" (luglio 2019), con l'intento di fornire indicazioni valide sull'istituto dell'ammonizione del Questore, a tutela delle vittime di *stalking*, di violenza domestica e di *cyberbullismo*. Dette Linee Guida costituiscono un valido strumento di supporto, anche al fine didattico, dal momento che offrono anche il quadro delle più recenti pronunce giurisprudenziali e delle buone prassi, frutto dell'esperienza operativa maturata, negli anni, dagli Uffici di Polizia. I risultati conseguiti - ha sottolineato espressamente il Ministro dell'interno - incentivano ad andare avanti su questa strada, e sollecitano la promozione di ulteriori iniziative formative per affinare sempre di più il livello di qualificazione professionale del personale che entra in contatto con le vittime dei reati in argomento, puntando al coinvolgimento di un numero sempre maggiore di operatori.

V. 4. Un sito *internet* per aiutare a comprendere i segnali dell'abuso: CRS "Conosci-Riconosci-Signala"

Come accennato, dall'attività conoscitiva è emerso che tra i motivi che contribuiscono alla non emersione di una gran parte dei casi di violenza sui minori, vada annoverato il fatto che coloro che interagiscono periodicamente con i minori, frequentemente non conoscono o non sono in grado di riconoscere le manifestazioni fisiche e comportamentali (“segnali o campanelli d’allarme”), suggestive di fenomeni di maltrattamento o di abuso.

Proprio per far fronte a tale criticità a partire dal mese di ottobre del 2018, il professor Enrico Parano, del CNR di Catania, ha riferito alla Commissione di una iniziativa portata avanti da un Team di Professionisti, che si occupano in maniera trasversale di abusi sui minori, tra i quali pediatri, neurologi pediatri, neuropsichiatri infantili, psicologi dell’età evolutiva, ortopedici, biologi e sociologi, tutti affiliati a enti pubblici assistenziali, universitari e di ricerca, il quale ha ideato e realizzato un sito *web* (sito *Web-App*) (www.abusisui minori.it), definito “CRS - Conosci|Riconosci|Segnala”, consultabile, gratuitamente, tramite *computer*, *smartphone* e *tablet*. Il Sito riguarda alcuni aspetti della Prevenzione Primaria e Secondaria della Violenza sui Minori (sensibilizzare, informare, conoscere; riconoscere e agire precocemente), ed è stata ideato per aiutare tutti coloro che interagiscono regolarmente con i minori, incluso medici e paramedici, genitori e familiari, insegnanti e personale scolastico, centri sportivi e palestre, parrocchie, oratori e comunità religiose, centri educativi e ricreativi, a conoscere e riconoscere sintomi e comportamenti (“segnali o campanelli d’allarme”), suggestivi di situazioni di sospetto maltrattamento o abuso su un minore, e per favorire anche l’eventuale approfondimento o segnalazione del caso.

In breve, il Sito è costituito da diverse Sezioni, tra le quali due (“La Violenza sui Minori”; “Tipologie d’Abuso”) riportano informazioni utili ai fini della conoscenza e “sensibilizzazione” sul tema della violenza sui minori (prevenzioni primaria); una sezione (“Galleria Immagini”) include una rappresentazione grafica (disegni, no foto) dei principali segni clinici, fisici e comportamentali suggestivi di maltrattamento o abuso su un minore; una sezione (“Campanelli d’allarme”), elenca i principali segni clinici, fisici e comportamentali, suggestivi di abusi sui minori: alcuni vengono generalmente indicati quali “segnali” di sospetto, altri invece sono spesso altamente suggestivi (elevato sospetto) di fenomeni di maltrattamento o abusi sui minori (prevenzione secondaria).

Con riguardo al sito pur essendosi registrato in Commissione un condiviso apprezzamento per le finalità, ovvero quello di “fare conoscere” e “riconoscere” i casi di violenza sui minori, sono state espresse da alcuni componenti talune riserve sulla assenza di un protocollo volto ad evitare i falsi abusi. Un ampliamento del numero dei segnalanti infatti potrebbe determinare, se non sono previste delle misure *ad hoc*, un parallelo aumento anche del numero di false denunce, con effetti evidentemente negativi sui minori.

V. 5. Dal sistema informativo sui bambini segnalati al programma P.I.P.P.I.

La già ricordata indagine nazionale sul maltrattamento dei minori effettuata nel 2015 dal Cismai e dall'associazione *Terre des Hommes* con il supporto del Garante nazionale per l'infanzia, nell'analizzare una platea di oltre due milioni di bambini residenti in 231 comuni, ha posto in luce come siano circa 450 mila i minori presi in carico dai servizi sociali, di cui 91 mila a causa di maltrattamenti. Da questi dati, come ha evidenziato il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Nunzia Catalfo, emerge con evidenza che la famiglia svolge un ruolo cruciale e che le carenze affettive o materiali costituiscono - nel nostro Paese - la principale causa di diffusione di maltrattamenti a danno dei minori. Peraltro il bambino o l'adolescente che cresce in un contesto familiare caratterizzato da povertà, degrado sociale, emarginazione non solo risulta maggiormente esposto al rischio di subire violenza, ma potrebbe anche, a sua volta, risultare più facilmente incline ad atteggiamenti aggressivi e, dunque, diventare egli stesso un soggetto violento. E' proprio alla luce di questa considerazione che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali riconosce nell'ambito della lotta alla violenza fra i minori un ruolo essenziale a tutte quelle misure a sostegno delle famiglie, soprattutto le più vulnerabili. In questo contesto si inserisce in primo luogo, ha ricordato sempre il Ministro Catalfo, il sostegno all'attuazione e alla diffusione del Casellario dell'assistenza, per la parte che riguarda il sistema informativo sui bambini segnalati e presi in carico dai servizi sociali, per conferire uniformità alla raccolta delle informazioni sulle prestazioni sociali erogate, sulle caratteristiche personali e familiari e sulla valutazione del bisogno. Il menzionato Casellario, regolato dal decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 206 del 16 dicembre 2014, ha rappresentato una importante novità e, secondo il Ministro del lavoro, deve diventare la base di un sistema permanente di monitoraggio. Inoltre, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è coinvolto nell'attuazione della legge per la promozione dei diritti dell'infanzia, ossia la legge n. 285 del 1997. Nello specifico, il Ministero svolge un fondamentale ruolo di impulso a progettualità che mirano a contrastare, attraverso il rafforzamento della *governance* territoriale, situazioni di marginalità e a favorire buone pratiche di inclusione. La predetta legge ha istituito un Fondo nazionale speciale al fine di "realizzare interventi a livello nazionale, regionale e locale per favorire la promozione dei diritti, la qualità della vita, lo sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione dell'infanzia e dell'adolescenza", da destinare a interventi realizzati dalle amministrazioni locali. Attualmente, ha precisato il ministro Catalfo, il Fondo viene ripartito tra 15 Città, (le cosiddette Città riservatarie), con vincolo di utilizzo, secondo gli scopi definiti dalla legge ed è uno dei principali strumenti di attuazione in Italia della Convenzione Internazionale sui Diritti dell'Infanzia del 20 novembre 1989. L'utilizzo del Fondo è oggetto di monitoraggio periodico in relazione ai progetti realizzati dagli enti locali. Per il 2019 le risorse stanziare ammontano a 28.794 mila euro.

Tra gli ulteriori strumenti promossi dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali per la buona riuscita della attuazione della legge n. 285 del 1997, si riscontrano il Tavolo di coordinamento tra Ministero stesso e le Città riservatarie nonché la banca dati dei progetti Il

Tavolo di coordinamento è sede di confronto tra l'amministrazione centrale e i comuni beneficiari del Fondo e in seno ad esso vengono sviluppati approfondimenti specifici, individuate aree di sperimentazione innovative congiunte, promosse indagini *ad hoc* utili a rappresentare le caratteristiche delle politiche delle città in questo settore. L'esperienza e la metodologia consolidata dal Tavolo di coordinamento si è sviluppata a partire dagli anni Novanta con l'adozione del metodo aperto di coordinamento del "processo di Lussemburgo" e poi nel quadro della strategia di Lisbona, finalizzato alla realizzazione di politiche integrate tra diversi livelli di governo allo scopo di raggiungere obiettivi comuni di miglioramento, l'innovazione e convergenza nei risultati. Da questo lavoro all'interno del cosiddetto Tavolo 285 sono nati diversi progetti, tra cui è particolarmente degno di nota, per i profili che ci interessano, il programma P.I.P.P.I. (programma di intervento per la prevenzione dell'istituzionalizzazione), nato nel 2010 con l'obiettivo, tra l'altro, di prevenire il disagio familiare e contrastare quelle situazioni di vulnerabilità che possono evolversi in fenomeni di violenza o maltrattamento dei minori. Più precisamente, il programma persegue la finalità di contrastare l'esclusione sociale dei minorenni e delle loro famiglie, favorendo azioni di promozione del loro benessere mediante accompagnamento multidimensionale, al fine di limitare le condizioni di disuguaglianza provocate dalla vulnerabilità e dalla negligenza familiare, che rischiano di segnare negativamente lo sviluppo dei bambini a livello sociale e scolastico.

Il Programma P.I.P.P.I. è il risultato di una collaborazione tra il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e il Laboratorio di Ricerca e Intervento in Educazione Familiare dell'Università di Padova, con la partecipazione dei servizi sociali e di protezione e tutela minori, come le cooperative del privato sociale, di alcune scuole e di alcune ASL che gestiscono i servizi sanitari degli enti locali coinvolti nella sperimentazione.

A partire dal 2011 con la partecipazione di 10 Città riservatarie, si sono susseguite fino ad oggi nove implementazioni. In totale, nelle prime otto implementazioni sono stati coinvolti circa 4 mila bambini e più di 200 ambiti territoriali in 19 regioni italiane e due province autonome.

Il metodo e le logiche del programma sono state messe a sistema e diffuse grazie all'approvazione in sede di conferenza Unificata, nel dicembre 2017, delle linee di indirizzo nazionali per l'intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità. A partire dal 2019, il programma viene attuato sull'intero territorio nazionale grazie alle risorse del "Fondo nazionale politiche sociali" che, per l'anno 2019, ammontano complessivamente a 393.958.592 euro, di cui 391.726.202 destinate alle Regioni e 2.232.390 destinate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per interventi a carico del Ministero stesso e per la copertura degli oneri di funzionamento finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali. Ciò che è importante rilevare, ha precisato sempre il ministro Catalfo, è che la popolazione *target* del programma è costituita da famiglie "negligenti", caratterizzate da una carenza significativa o un'assenza di risposte ai bisogni di un bambino, bisogni riconosciuti come fondamentali sulla base delle conoscenze scientifiche attuali e/o dei valori sociali adottati dalla collettività di cui il bambino è parte.

La negligenza, più precisamente, si pone in una “zona grigia” di problematiche familiari a metà strada tra la “normalità” e la “patologia” e secondo gran parte della letteratura internazionale, costituisce la forma di maltrattamento attualmente più diffusa in tutti i Paesi occidentali nonché la principale causa di allontanamenti. Ne scaturisce l’esigenza di intervenire per porre un freno a questi fenomeni che finiscono per influire negativamente sullo sviluppo dei minori e soprattutto incidono pesantemente sulla situazione complessiva di disordine, conflitto e violenza che segna drammaticamente i nostri giorni.

Il P.I.P.P.I. riconosce quindi la negligenza parentale come uno spazio di speciale opportunità per mettere in campo interventi orientati alla prevenzione, in particolare ottemperanza alle leggi n. 285 del 1997, n. 328 del 2000 e n. 149 del 2001, e si iscrive all’interno delle linee sviluppate dalla Strategia Europa 2020 per quanto riguarda l’innovazione e la sperimentazione sociale come mezzi atti a rispondere al problema della povertà, sperimentando azioni in grado di sviluppare una genitorialità positiva, diffusa nell’ambiente di vita dei bambini che vivono in condizioni di vulnerabilità, così da “rompere il ciclo dello svantaggio sociale”.

Considerando poi la stretta connessione tra povertà economica, sociale, culturale, educativa e la degenerazione in episodi di violenza intra-familiare vulnerabilità familiare, il Ministro del lavoro ha sottolineato l’importanza, anche sul piano della prevenzione della violenza, del reddito di cittadinanza. Questa misura di contrasto alla povertà, infatti, secondo il ministro Catalfo, “assume una rilevanza pregnante, non solo quale strumento di liberazione dalla condizione di bisogno materiale, ma anche nella sua accezione di misura di inclusione sociale”. Oltre al riconoscimento del beneficio economico, la disciplina sul Reddito di cittadinanza prevede, per le famiglie più disagiate, l’attivazione di un percorso volto all’inclusione sociale, cui si ricorre qualora si ravvisino bisogni complessi e multidimensionali del nucleo familiare. In tali ipotesi si stipula il Patto per l’inclusione sociale che viene sottoscritto dai destinatari del Reddito di cittadinanza con i servizi sociali del Comune che coordineranno interventi di rete con i Centri per l’impiego e gli altri servizi territoriali.

Il Patto per l’inclusione sociale è regolato dalle apposite Linee Guida approvate in data 27 giugno 2019, frutto del delicato lavoro svolto da questo Ministero in collaborazione con Regioni, Comuni, Ordine degli assistenti sociali, Università di Padova e Banca mondiale.

Come espressamente previsto nelle Linee Guida, la ratio del Patto per l’inclusione sociale è che il reddito da solo non basti ad uscire dalla povertà, in quanto la mancanza di reddito spesso non è la causa della povertà, ma il suo effetto. Le cause invece possono essere diverse e, tipicamente, di natura multidimensionale. Ed è proprio sulle motivazioni che sono alla base della povertà che la normativa sul “Reddito di Cittadinanza” intende agire, sviluppando una progettazione personalizzata che individui bisogni e risorse di ogni nucleo familiare, predisponga interventi appropriati, lo accompagni verso l’autonomia. Si tratta di un percorso che - ha ribadito il Ministro del lavoro - si realizza con il concorso di più soggetti e segnatamente dei servizi sociali, dei servizi socio-sanitari, dei centri per l’impiego ed anche degli enti del Terzo settore.

CAPITOLO VI

QUANTO COSTA LA VIOLENZA? LA VIOLENZA: NON SOLO COSTI UMANI E SOCIALI

La violenza oltre a produrre effetti immediati sul piano sociale ed umano - dei quali si è già detto nei capitoli precedenti - comporta anche degli indubbi "costi" economici e finanziari sulla intera comunità. Riflessioni in tal senso stanno sempre più maturando con riguardo alla violenza contro le donne. Ben poco, soprattutto con riguardo al contesto nazionale, invece viene detto in relazione alla violenza ai danni dei minori.

La necessità di un approccio olistico alla violenza ai danni dei minori

Interessanti considerazioni sul tema della violenza ai danni dei minori, ed in particolare sull'impatto economico che abusi e maltrattamenti determinano, sono state formulate dall'avvocato Luciana Delfini, docente presso l'Università di Tor Vergata.

Nella prospettiva di indirizzare il suo intervento sul fenomeno della violenza nei confronti dei minori segnatamente al momento della prevenzione e al suo costo economico, l'audita ha evidenziato la necessità di affrontare detta tematica con un approccio olistico.

La violenza contro i minori, infatti, è un fenomeno complesso che rende persino difficile delimitarne i confini stessi data la complessità del problema, diventa necessaria l'uniformità dei concetti ad essa collegati, al fine non solo di raggiungere un consenso su come considerare la violenza contro i minori, ma anche su come ridurre l'eterogeneità nei metodi utilizzati per la sua comprensione così da poter determinare una migliore conoscenza del fenomeno, la sua misurazione e, di conseguenza, sviluppare adeguati interventi di *policy*. Ciò permetterebbe, inoltre, una più ampia visione strategica: dalla correttezza dei ruoli sociali e della responsabilità alla concretezza degli effetti, non più solo moralmente deprecabili, ma economicamente svantaggiosi.

Ogni anno vengono spese cifre ingenti per arginare questo fenomeno che viene sopportato distogliendo risorse a settori – privati e pubblici – cui non vengono destinate somme che altrimenti potrebbero essere utilizzate per creare sviluppo per la collettività. La conoscenza dei costi della violenza potrebbe contribuire a sviluppare la consapevolezza della notevole portata di questo fenomeno e della diffusione dei suoi effetti su tutta la società. Dimostrerebbe l'entità delle risorse, provenienti da molti settori tra cui i privati, le imprese, il Governo, le Agenzie, le comunità, che vengono drenate a causa della violenza sui minori.

Portare l'attenzione sull'alto costo della violenza significa incoraggiare le iniziative volte a reprimerla. Inoltre solo l'evidenza dei costi economici e sociali è in grado di sottolineare le conseguenze significative dell'inazione o delle scelte non efficaci.

Per informare i *policymaker*, e per contribuire alla progettazione e all'attuazione di politiche efficaci per combattere la violenza contro i minori e gli adolescenti, è necessario, innanzitutto, intendere la natura e la prevalenza del fenomeno e superare: il problema definitorio, nonché il problema della raccolta dati e delle informazioni

Quanto al primo problema, che emerge soprattutto in sede internazionale, l'ostacolo, dove spesso si scontrano molti interventi di *policy*, è proprio quello della mancanza di consenso per quanto riguarda la definizione di violenza e abuso, ancor più quando si associano al contesto familiare: non esiste infatti una definizione universalmente accettata basti pensare alle punizioni corporali, comuni e non considerate come forme di violenze in moltissime culture.

Il secondo punto, pochi dati e informazioni scarsamente affidabili, necessita di interventi volti a esigere, dalle varie componenti interessate, una rendicontazione specifica. La mancanza di dati disaggregati disponibili sull'impatto del costo della violenza sui minori impedisce di migliorare l'analisi e di definire gli obiettivi da conseguire e le misure da adottare.

L'uso di indicatori, sia quantitativi che qualitativi, può consentire una comunicazione efficiente e altresì agevolare il monitoraggio e il *follow-up* di problemi e risultati. Indicatori ben individuati possono migliorare la comprensione pubblica sulle attività dei politici e sulle scelte effettuate. Inoltre, se usate correttamente, le informazioni e le statistiche possono diventare strumenti essenziali per progettare una cultura della responsabilità.

Studi quantitativi, sempre più sofisticati, hanno identificato predittori e meccanismi alla base della violenza in generale e dei suoi sottotipi, purtroppo sono ancora insufficienti a causa sia della mancanza di dati sia dei notevoli pregiudizi informativi presenti e ciò limita la possibilità di intraprendere una meta-analisi da parte dei *policymaker*, incidendo, così, sulla stessa scelta dei decisori politici nell'adottare strumenti di *policy* realmente efficienti per elaborare proposte di *governance* concrete.

Utilizzando indicatori qualitativi e quantitativi, lo strumento diagnostico potrebbe funzionare come una "radiografia" necessaria per rivelare i punti deboli delle azioni intraprese che non sarebbero stati evidenziati dai metodi di valutazione sino ad ora utilizzati. Si tratta, dunque, di affrontare il problema da un punto di vista di *policy*. L'informazione, la formazione e, soprattutto, il monitoraggio sono questioni centrali per la prevenzione.

E per attuare ciò è fondamentale investire, in modo quanto più possibile omogeneo, a livello nazionale, sulla formazione degli operatori sanitari, delle Forze dell'ordine, degli avvocati e dei magistrati, con la previsione di strumenti di valutazione e di protocolli di organizzazione per la gestione ad ogni livello.

Dunque, la valutazione della dimensione dello stesso basata su dati affidabili, rappresenta il primo *step* da superare nell'affrontare il fenomeno tenendo conto della complessità del contesto in cui questo si inserisce.

Perché misurare i costi e le diseconomie?

Comprendere i termini economici della violenza contro i minori e gli adolescenti è uno dei migliori sistemi per comprendere le dimensioni del problema, per consentire ai legislatori di misurare l'efficacia dei programmi intrapresi e da intraprendere e permettere, ai responsabili politici, di valutare se e come cambiare le priorità di finanziamento riguardo ai risultati che si vogliono raggiungere. Tra le *policy* messe in atto negli ultimi decenni molte si basano su approcci *evidence-based*: una volta che i costi sono stati determinati, i decisori sono in grado di effettuare l'analisi sui benefici e dunque sulle politiche da seguire. L'utilizzo di questa metodologia nella determinazione dei costi della violenza sui minori ha anche il pregio di

spostare il dibattito dalla correttezza dei ruoli sociali e della responsabilità alla concretezza degli effetti, non più solo moralmente deprecabili ma economicamente svantaggiosi.

Studi sul tema forniscono una stima prudente dei costi finanziari della violenza sui minori in tema di: assistenza sanitaria; assistenza sociale; educazione; il sistema di giustizia penale; l'impatto futuro sull'economia.

Non si colgono, ovviamente, i significativi costi intangibili dell'abuso per le persone coinvolte, come le sofferenze cui sono sottoposte le giovani vittime.

Studi accademici e provenienti da organismi internazionali, utilizzano sistemi basati su categorie gestibili per facilitare la comprensione e classificano i costi in diretti e indiretti, tangibili e intangibili.

I costi diretti sono più immediati e più facilmente misurabili, brevemente vengono riassunti come costi sopportati: dai sistemi sanitari, nel trattamento dell'impatto fisico e psichico a breve e lungo termine delle lesioni causate dalla violenza sui bambini; dai sistemi di assistenza sanitaria, i costi derivanti dal trattamento di problemi psicologici e comportamentali tra gli adulti che derivano dall'esperienza della violenza nell'infanzia; dai sistemi di assistenza sociale, per il monitoraggio, la prevenzione, la protezione e la risposta alla violenza contro i bambini; dai sistemi giudiziari, per garantire che gli autori di violenza contro i bambini siano puniti e che le vittime reali o potenziali siano protette; dai sistemi per prevenzione, polizia, controllo, sicurezza.

In materia di costi, sempre l'avvocato Delfini ha sottolineato come siano meno evidenti, anche se potenzialmente molto più grandi, i costi indiretti derivanti dall'impatto che la violenza ha sui bambini.

I costi indiretti non hanno un proprio valore monetario si pensi all'effetto psicosociale della sofferenza, all'esposizione a lungo termine allo *stress* tossico, alle future perdite di produttività derivanti dal modo in cui la violenza può ostacolare lo sviluppo dei bambini. Come da più auditi rilevato, gli adulti esposti alla violenza nell'infanzia hanno livelli più bassi di istruzione, occupazione, guadagni e meno risorse. Ci sono diversi meccanismi attraverso i quali la violenza riduce la formazione del capitale umano e causa conseguenti perdite di

produttività che riducono i guadagni delle vittime nel corso della vita e hanno un impatto negativo sulla società nel suo complesso.

Secondo l'avvocato Delfini è necessario che tutti gli studi, soprattutto a livello nazionale, sul tema della violenza rechino una stima economica anche del disagio psicologico. I costi diretti sono più facilmente misurabili, vengono sostenuti direttamente a causa della violenza (spese mediche, servizi legali, costi della giustizia, dei servizi sociali...), quelli indiretti, meno evidenti, ma di ordine di grandezza maggiore, sono di più complessa misurazione ed hanno anche un effetto di moltiplicatore economico (minore partecipazione al mercato del lavoro e diminuzione della produttività dei lavoratori) e di moltiplicatore sociale (relazioni interpersonali problematiche, qualità della vita, possibile trasmissione intergenerazionale della violenza ed altro).

Per attivare gli investimenti necessari per i programmi di prevenzione sono necessarie anche le stime dei costi finanziari dell'inazione e richiama l'attenzione sul fatto che c'è una crescente consapevolezza dei costi economici significativi a breve, medio e lungo termine sono sostenuti dagli individui, dalle comunità e dalle società. E' quanto mai urgente investire in programmi di prevenzione per ridurre l'impatto economico dato che nelle azioni di politica sociale i ci sono molte richieste, ma scarse risorse disponibili. Come ha precisato la dott.ssa Catherine Le Galès-Camus, vicedirettore generale responsabile del Cluster dell'Organizzazione Mondiale della Sanità sulle malattie non trasmissibili e la salute mentale: "Al di là delle tragedie umane molto personali associate ad ogni singolo caso di violenza, le sue conseguenze sono estremamente costose per la società in termini economici. Rispondere alla violenza diretta miliardi di dollari dall'istruzione, dalla sicurezza sociale, dalle politiche abitative e dalle attività ricreative. Una buona notizia è che, secondo i pochi studi costi-benefici che sono stati condotti, la prevenzione della violenza è sicuramente conveniente".

La valutazione dei costi economici della violenza: fra studi nazionali e report internazionali

Come ha ricordato sempre l'avvocato Delfini alcuni Paesi sono avanti con gli studi e con la ricerca metodologica sul piano della valutazione dei costi economici della violenza.

Da un punto di vista di analisi aggregata per macro aree, è difficile raggiungere una stima globale, anche solo di orientamento, raccogliendo i singoli dati nazionali, ove presenti sul territorio. I ricercatori, per superare questa difficoltà e stimare i costi, utilizzano gli studi dei singoli paesi come *proxy* per nazioni "simili".

Così, ad esempio, una stima dei costi di un paese a medio reddito in una regione viene utilizzata per tutti i Paesi a medio reddito di quella regione in cui non esistono stime. Tutti gli studi pubblicati sui costi della violenza sui minori riconoscono che le cifre sono molto sottovalutate rispetto alla realtà del fenomeno. La ragione principale è che l'effettiva prevalenza della violenza è nascosta, non dichiarata o non registrata dai sistemi dei dati amministrativi dei governi.

Laddove i sistemi di *reporting* sono più avanzati, pur con difficoltà, si può calcolare l'impatto della violenza sui minori per valutare tutti i costi che ad essa possono essere associati. Si può altresì tentare, con stime altamente variabili, di comprendere l'impatto dell'abbandono a lungo termine dei bambini che si manifesta fino alla vita adulta.

In materia di studi e sviluppo di metodologie specifiche, si rileva, come accennato, l'esiguità di studi nazionali sull'impatto economico della violenza sui minori. Tra quelli esistenti la provenienza è localizzata nei Paesi europei, nord americani e quelli a medio reddito dell'Asia-Pacifico.

Appare opportuno in questa sede richiamare alcuni dei *report* redatti sul tema e puntualmente ricordati nell'audizione dell'avvocato Delfini.

E' opportuno ricordare in primo luogo, uno studio condotto da *Child Abuse Prevention Research Australia* nel 2007 secondo il quale il costo annuale degli abusi e dell'abbandono dei minori deve essere stimato in quasi 4 miliardi di dollari australiani.

I ricercatori del *Centers for Disease Control* del governo degli Stati Uniti hanno stimato, poi, che nel 2008 la violenza contro i bambini, negli USA, è costata almeno 124 miliardi di dollari, ma a seconda delle ipotesi formulate potrebbe arrivare fino a 585 dollari.

Il *Copenhagen Consensus*, *think tank* di ricercatori internazionali che studiano il rapporto tra i grandi temi e il loro aspetto economico, ha provato a ricostruire l'impatto dei costi globali diretti e indiretti della violenza sui minori. Estrapolando da un campione di studi di Paesi che

avevano calcolato i costi di tutte le forme di violenza, i ricercatori hanno stimato che, nel costo su scala mondiale pari a circa l'11 per cento del PIL globale della violenza, quella sui bambini, compresi gli omicidi, gli abusi e le violenze sessuali sui bambini, è da stimare a 3,7 trilioni di dollari, pari al 4,3 per cento del PIL globale.

La *Child Fund Alliance*, un *network* di 11 organizzazioni focalizzate su politiche a tutela dei minori e presente in 60 Paesi nel mondo, ha commissionato all'*Overseas Development Institute* (ODI) del Regno Unito una ricerca per valutare i costi globali, sia diretti che indiretti, della violenza sui minori nel mondo. Nel 2014, l'ODI ha divulgato i risultati che vedono una stima di perdita annua pari a 7 mila miliardi di dollari USA, pari all'8 per cento del PIL globale.

Secondo lo studio "*The Economic Burden of child maltreatment in the United States and Implication for Prevention*", pubblicato su *Child Abuse and Neglect*, il costo medio stimato per vita di una vittima di maltrattamento infantile non fatale è di 210.012 dollari nel 2010, compresi 32.648 dollari di spese sanitarie per l'infanzia, di 10.530 dollari di spese mediche per gli adulti, di 144.360 dollari di perdite di produttività, di 7.728 dollari di spese per il benessere dei bambini, di 6.747 dollari di spese per la giustizia penale e di 7.999 dollari di spese per l'istruzione speciale. Il costo medio stimato a vita per ogni decesso è di 1.272.900 dollari, compresi 14.100 dollari di spese mediche e 1.258.800 dollari di perdite di produttività. L'onere economico totale derivante da nuovi casi di maltrattamento infantile mortale e non mortale negli Stati Uniti nel 2008 si rinviene tra una forbice che parte da l'onere totale 124 miliardi di dollari (sottostimati) per arrivare alla cifra, più attendibile, di 585 miliardi di dollari Usa. Sul piano internazionale una importante riflessione è ravvisabile nel rapporto "*Estimating the Economic Burden of Violence against Children in East Asia and the Pacific*" del 2015, commissionato dall'Unicef, nel quale emerge come le conseguenze degli abusi e delle violenze sui bambini costino agli Stati dell'Asia Orientale e del Pacifico 209 miliardi di dollari l'anno, equivalenti al 2 per cento del prodotto interno lordo della regione. In altri termini la violenza sui bambini deve essere fermata perché è moralmente inaccettabile, ma anche perché ha un costo economico importante, per gli Stati e per le comunità. L'impatto sociale ed economico dei maltrattamenti sui bambini comporta - oltre a un elevato numero di decessi e di disabilità - anche un peso ulteriore su sistemi sanitari già stressati e maggiori

livelli di violenza e criminalità. È infatti improbabile che bambini che hanno subito violenze e abusi diventino, crescendo, membri ben integrati e produttivi della società. I loro Paesi rischiano dunque di vedere vanificato i potenziali benefici che questi bambini potrebbero in futuro apportare alle comunità di appartenenza. In base a questo studio, i costi associati all'abuso psicologico sono pari a 65,9 miliardi di dollari annui, quelli relativi agli abusi fisici sono pari a 39,6 miliardi di dollari, mentre abuso sessuale comporta un costo di 39,9 miliardi di dollari. L'abbandono e la negligenza nei confronti dei minori ha a sua volta un impatto valutato in 32,4 miliardi di dollari, il coinvolgimento in situazioni di violenza domestica pesa per 31 miliardi di dollari mentre i casi letali (morte a causa di maltrattamento) hanno un costo di circa 500 milioni di dollari.

Alcuni studi elaborati su dati raccolti nell'area Europa e Nord America, pubblicati su *Lancet Public Health* nel 2019, suggeriscono di considerare che una riduzione del 10 per cento del fenomeno della violenza sui minori, potrebbe equivalere a un risparmio annuo di circa 105 miliardi di dollari. Riequilibrare la spesa per garantire la sicurezza e la cura dell'infanzia sarebbe economicamente vantaggioso e allevierebbe le pressioni sui sistemi sanitari.

L'australiana *Royal Commission in Institutional Responses to Child Sexual Abuse* ha censito, negli ultimi anni, un aumento di abusi sessuali nei confronti di minori ed ha commissionato, per il tramite dell'Ufficio dell'*Advocate for Children and Young People (ACYP)*, a *Deloitte Access Economics* di fornire stime aggiornate sull'impatto economico della violenza contro i bambini e i giovani nel Nuovo Galles del Sud. Lo scopo è quello di sostenere il governo nelle decisioni di investimento per rendere più sicuri i bambini e i giovani. Questo è uno dei primi studi che stima il costo economico della violenza fino a 24 anni di età.

Nel rapporto *The Economic Cost of Violence Against Children and Young People*, *Deloitte Access Economics*, che si concentra esclusivamente sulla violenza contro i bambini e i giovani di età compresa tra 0 e 24 anni, utilizzando i dati del 2016-2017, ha stimato un costo annuale di 11,2 miliardi di dollari del Nuovo Galles del Sud. Di questi 2,3 miliardi di dollari sono sostenuti direttamente dai sistemi sanitari, educativi, di protezione dell'infanzia, abitativi e giudiziari del Nuovo Galles del Sud 8,2 miliardi di dollari sono a carico degli individui e della comunità in generale e 600 milioni di dollari a carico del governo federale.

Al di là degli studi accademici, sui quali vi è inevitabilmente un margine di incertezza che circonda l'entità dei costi stimati, è evidente che se si vuole che la prevenzione e l'eliminazione della violenza contro i minori e gli adolescenti occupino un posto importante nell'agenda delle politiche pubbliche, è necessario conoscere appieno la potenziale entità delle perdite economiche che causano, nonché i costi e i benefici dei programmi di prevenzione. Misurare i costi della violenza contro i minori e gli adolescenti crea la consapevolezza in ordine al fatto che la violenza distoglie risorse a settori – privati e pubblici – cui non vengono destinate somme che altrimenti potrebbero essere investite in politiche sociali e, di fatto, riduce anche la sua accettabilità sociale. In altre parole l'analisi dei costi mostra che investire nella prevenzione non è solo moralmente giusto, ma anche finanziariamente prudente.

CAPITOLO VII

LE INIZIATIVE DELLE REGIONI E DEGLI ENTI LOCALI PER CONTRASTO DELLA VIOLENZA CONTRO I MINORI

Per una completa trattazione del tema la Commissione ha ritenuto di acquisire il contributo delle Regioni e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani. Nel presente capitolo saranno quindi illustrati sinteticamente le misure indicate nei contributi inviati da alcune Regioni e dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI).

Tra le regioni del Nord-ovest, hanno inviato il proprio contributo Lombardia e Piemonte; tra le regioni del Nord-est, Emilia-Romagna e Veneto. Hanno inoltre inviato propri contributi il Lazio e la Toscana tra le regioni del Centro, Calabria e Puglia, tra quelle del Sud.

VII. 1. CONTRIBUTI PERVENUTI DA ALCUNE REGIONI

VII. 1.1. Le Regioni Del Nord-Ovest: Lombardia e Piemonte

La regione Lombardia oltre ad aver segnalato l'istituzione della la figura del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza con la legge regionale n. 6 del 2009, ha richiamato, nel

documento trasmesso alla Commissione, fra le altre l’iniziativa *Hackathon*⁶ “Rispetto in rete, quali le soluzioni. La parola agli studenti”, in collaborazione con l’USR, volta a sensibilizzare gli studenti lombardi ad un utilizzo consapevole degli strumenti informatici e della rete *internet*. Tale iniziativa riveste, secondo il documento regionale, un valore formativo che è quello di sollecitare gli studenti a lavorare in team, ad esercitarsi nel *public speaking* e a trovare soluzioni (*problem solving*) su questioni specifiche, con una attenzione particolare agli aspetti tecnologici e informatici. È stata inoltre messa a punto di una piattaforma regionale dedicata ai temi in esame a cura dell’Ufficio scolastico regionale USR, finalizzata alla raccolta e condivisione delle iniziative e dei documenti realizzati dalle istituzioni scolastiche della Lombardia, nell’ottica della prevenzione e del contrasto in particolare del bullismo e *cyberbullismo*.

Al fine di sviluppare tematiche relative alla tutela dei minori, dal 2015 è attivo il tavolo minori che si occupa cui partecipa la Procura del Tribunale dei minori, il Tribunale ordinario, i Centri di giustizia minorile, il Garante per l’infanzia e l’adolescenza regionale, la direzione Generale *welfare* e la Direzione generale politiche sociali, l’Ufficio scolastico regionale, alcuni ambiti territoriali, alcuni rappresentanti del sistema socio-sanitario (ATS – ASST) e del terzo settore.

Riguardo alla promozione del benessere delle famiglie e dei minori, la regione Lombardia prosegue la partecipazione di Regione al programma PIPPI, risultato di una collaborazione, come accennato (*si veda capitolo V*) tra Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il laboratorio di ricerca e intervento in educazione familiare dell’Università di Padova, i servizi sociali e di protezione e tutela minori.

La Regione, inoltre, attuando la legge regionale n. 18 del 2018, ha intrapreso specifiche azioni per il benessere dei minori che frequentano nidi e micronidi, finalizzate all’individuazione precoce dei segnali di disagio o di maltrattamento fisico o psichico; ad approntare forme di assistenza ai minori vittime di maltrattamento e alle loro famiglie; definire e divulgare buone prassi in tema di segnalazione di condotte inappropriate; garantire la diffusione sul territorio regionale delle campagne informative con il coinvolgimento delle Agenzie di tutela della

⁶ *Hackaton* è un evento della durata di uno o più giorni destinato a informatici e dedicato alla collaborazione intensiva su un progetto comune.

salute (ATS) e delle Aziende socio sanitarie territoriali (ASST). La medesima legge regionale prevede, tra l'altro, l'installazione in via sperimentale di sistemi di videosorveglianza.

L'iniziativa "A scuola contro la violenza sulle donne" ha l'obiettivo di contrastare il fenomeno della violenza contro le donne in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo, di contrasto, sostegno e tutela delle donne vittime. A tal fine sono state individuate dodici scuole-polo, in rappresentanza di ogni provincia, è volta a sostenere progetti per la promozione delle pari opportunità e per la prevenzione e il contrasto alla violenza maschile contro le donne rivolti ad alunni, insegnanti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado e alle loro famiglie. Riguardo al tema della violenza sulle donne e della violenza assistita, è opportuno segnalare che il "Piano Quadriennale regionale per le politiche di parità e di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne 2020/2023" promuove una rete permanente di soggetti, a livello territoriale, a supporto delle donne minorenni vittime di violenza e minori vittime di violenza assistita, riconducendo le diverse e molteplici esperienze già presenti sul territorio ad una progressiva unitarietà e ad una regia condivisa.

Anche la regione Piemonte ha istituito la figura del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza con la legge regionale n. 31 del 2009. Quanto alla normativa regionale di riferimento, la legge regionale n. 4 del 2016 reca "Interventi di prevenzione e contrasto della violenza di genere e per il sostegno alle donne vittime di violenza ed ai loro figli", disciplinando, tra l'altro, i servizi socioassistenziali e sanitari competenti per l'ambito materno-infantile e per l'ambito adulti, in collaborazione con le reti territoriali interistituzionali promosse dagli enti locali, al fine di assicurare tutti gli interventi a favore dei minori vittime di violenza, anche in quanto testimoni della stessa all'interno della famiglia. Il "Piano triennale degli interventi per contrastare la violenza di genere" contiene obiettivi strategici finalizzati all'attuazione di quanto previsto dalla Convenzione di Istanbul. La Regione, nel contributo inviato, sottolinea come uno dei fenomeni che registra un progressivo incremento (oltre alla diffusione del *cyberbullismo*) è quello della cosiddetta violenza assistita. Al riguardo, il medesimo Piano triennale prevede la realizzazione di una serie di azioni per il rafforzamento della collaborazione con i diversi organismi di rappresentanza e con la rete dei servizi per la presa in carico precoce di minori vittime di

violenza assistita ed orfani speciali (obiettivo n. 6). Sul fronte della prevenzione, è prevista l'approvazione di linee guida regionali finalizzate a coordinare le iniziative formative sull'uso consapevole della rete e dei *social network* e ad uniformare le relative modalità di valutazione.

Sulla base del quadro normativo sinteticamente qui sopra richiamato, nel 2019 la regione Piemonte ha elaborato le “Linee guida per la segnalazione e la presa in carico dei casi di abuso e maltrattamento ai danni di minori, da parte dei servizi socio-assistenziali” le quali: ridefiniscono funzioni delle *equipes* multidisciplinari chiamate a prendere in carico e a trattare i casi critici; recano una nuova articolazione del percorso metodologico nella gestione dei casi; consolidano la presa in carico strutturata tra i servizi socio assistenziali e sanitari del territorio regionale per le azioni di contrasto e di recupero delle relazioni familiari disfunzionali.

Ancora risultano stanziare risorse per finanziare azioni mirate a sostenere progetti rivolti anche a donne minorenni vittime di violenza e a minori vittime di violenza assistita, da intraprendere sistema regionale dei servizi di tutela per minori e del sistema dei servizi antiviolenza. Infine è opportuno ricordare alcune collaborazioni della regione Piemonte: al progetto "Kintsugi" (con capofila la Società cooperative sociale Armonia nel comune di Revello - Cuneo) per le iniziative a favore di minori vittime di maltrattamento e al progetto "I petali della magnolia" (con capofila il Consorzio Kairos di Torino) per le iniziative a favore degli orfani di vittime di femminicidio e crimini domestici.

VII. 1.2. Le Regioni Del Nord-Est: Emilia Romagna e Veneto

Per quanto riguarda la regione Emilia-Romagna il quadro normativo in materia di contrasto alla violenza ai danni dei minori si sostanzia di fatto in tre leggi regionali: la legge regionale n. 2 del 2003, recante “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”; la legge regionale n. 14 del 2008, recante “Norme in materia di politiche per le giovani generazioni”; e la legge regionale n. 6 del 2014, la “Legge quadro per la parità e contro le discriminazioni di genere”.

Attraverso il ricorso allo strumento delle linee guida, poi la Regione ha voluto approntare un modello di *governance* pubblico integrato che, nel mettere al centro i bisogni di bambini/e

nonché ragazzi/e, sviluppa sinergie con i punti della rete per la tutela. Sono stati quindi approvati indirizzi per la definizione degli accordi, tra enti locali e ASL, per la realizzazione di interventi integrati delle prestazioni socio-sanitarie rivolte ai minorenni allontanati dalla loro famiglia o a rischio di allontanamento, spesso proprio per motivi legati a gravi forme di incuria, maltrattamento, abuso, per creare uniformità nei percorsi di cura e di tutela e garantire livelli essenziali di intervento sociale, sanitario e socio-sanitario.

Riguardo alle azioni a contrasto della violenza di genere e violenza assistita, si segnala in primo luogo il progetto formativo «Accoglienza e assistenza nei servizi di emergenza-urgenza e nella rete dei servizi territoriali, delle donne vittime di violenza di genere». Tale progetto mira a migliorare le capacità di accoglienza, da parte dei servizi di emergenza e della rete dei servizi territoriali, delle donne che subiscono violenza e dei loro figli, in quanto vittime di violenza assistita. La formazione è stata strutturata su tre livelli "a cascata", in modo che i professionisti formati al primo livello fossero chiamati a svolgere il ruolo di *tutor* nel livello successivo destinato ad una platea più ampia, fino al livello trasversale di formazione in *e-learning*, prevista per tutti i destinatari. Tale modalità di svolgimento dei corsi è stata pensata per assicurare l'omogeneità della formazione in tutto il territorio regionale. I principali argomenti affrontati sono: caratteristiche del fenomeno della violenza di genere; gli effetti della violenza sulla salute psico-fisica e sulle conseguenze sociali per le vittime; la violenza assistita e le diverse tipologie di maltrattamento/abuso sul minore in vista di un approccio integrato al problema; l'assistenza ai minori vittime; strumenti (segni e sintomi) e indicatori standardizzati per una corretta identificazione e registrazione dei casi sia di violenza di genere che sui minori; strategie comunicativo-relazionali nell'identificazione dei casi, accoglienza e presa in carico. Un ruolo importante nella prevenzione e nel contrasto della violenza è svolto, in secondo luogo, dai centri LDV (Liberiamoci alla violenza) che dal 2010 operano per il trattamento degli uomini che agiscono violenza. In terzo luogo, utili strumenti si sono rivelati anche alcune pubblicazioni informative, destinate, rispettivamente, alle donne vittime e agli uomini autori di violenza: "Se chiedo aiuto mi porteranno via i bambini?" e "...ma se i miei figli non li ho neanche toccati!?", entrambe realizzati con il Tribunale per i minorenni di Bologna.

Riguardo alle azioni specifiche per la qualificazione del sistema regionale di accoglienza e cura dei minorenni, la regione Emilia-Romagna - a seguito dell'analisi svolta nel 2019 di punti di forza e di criticità del sistema per la tutela minori - intende avviare uno specifico percorso di definizione di misure a azioni volte a qualificare il sistema regionale dell'accoglienza e cura dei minorenni, che vedrà coinvolti tutti gli attori a vario titolo interessati. Gli obiettivi di tale percorso sono i seguenti: prevenire l'allontanamento dei minorenni dalla famiglia ove possibile; potenziare il sistema di valutazione e gestione delle situazioni di potenziale pregiudizio per il minore; migliorare ed integrare la conoscenza del fenomeno; rimodulare il quadro normativo sulla base dei cambiamenti in atto; potenziare un approccio integrato per la tutela dei minori sia sotto il profilo socio-sanitario, che multidisciplinare/istituzionale, che nella relazione con il sistema di accoglienza. Alcune attività di prevenzione e di qualificazione del sistema sono già in essere, fra queste: la predisposizione di "Quaderni" di buone pratiche destinati ai professionisti del settore; il proseguimento, in tema di prevenzione, della partecipazione della regione al PIPPI; la predisposizione di schede informative d'intervento al Piano sociale e sanitario della regione Emilia-Romagna 2017-2019, sostegno delle competenze genitoriali sviluppando programmi che, nel far leva sulle abilità dei genitori, sulle loro motivazioni e risorse presenti nel contesto di vita, propongano azioni di forte partecipazione e condivisione della famiglia nelle scelte ed interventi attivati; l'avvio, a settembre 2020, della sperimentazione della cartella clinica informatizzata unica regionale dei servizi del Dipartimento di salute mentale e dipendenze patologiche, psicologia e tutela minori (CURE-cartella unica regionale elettronica dei servizi).

In merito a un utilizzo consapevole e costruttivo delle nuove tecnologie previsto all'interno delle Linee di indirizzo Adolescenza è attivo il progetto *Peer online* di aiuto *online* pubblico per adolescenti condotto da *peer* con il supporto di operatori dei servizi. Inoltre, la regione Emilia Romagna sottolinea la presenza di progetti volti alla realizzazione di percorsi laboratoriali rivolti alle giovani generazioni, insieme ad azioni rivolte agli adulti di riferimento (genitori, insegnanti, educatori, operatori sportivi ecc.) di sensibilizzazione, di formazione, riflessione e confronto. Sono inoltre, presenti nelle scuole punti di ascolto per raccogliere i segnali di disagio in ambito scolastico ed elaborare questi segnali in percorsi mirati da attivare nel gruppo classe, e/o in consulenze e formazioni a genitori, insegnanti,

studenti. In particolare, a Ferrara sono diverse le iniziative di prevenzione e contrasto del bullismo grazie all'azione di Promeco (ente interistituzionale per la prevenzione del rischio negli adolescenti) che copre 35 scuole e che ha stilato apposite linee guida.

La regione Veneto, nel documento inoltrato alla Commissione, illustra, in particolare, il sistema di servizi specialistici dedicati alle specifiche situazioni di minori vittime di maltrattamento e/o abuso sessuale e alla presa in carico di minori autori di reato in tali ambiti.

Riguardo ai principali provvedimenti adottati, si segnala, in primo luogo, il "Progetto pilota regionale di prevenzione, contrasto e presa in carico delle situazioni di maltrattamento, sfruttamento e abuso sessuale di minori". Nell'ambito del Progetto sono stati istituiti cinque centri, provinciali o interprovinciali. Nel 2013 si è conclusa la fase progettuale: è stato adottato il modello organizzativo-gestionale interprovinciale e sono state costituite due *equipe* specialistiche interprovinciali cui è seguito il potenziamento della rete regionale con l'istituzione di ulteriori tre *equipe*.

Nel 2018 sono state emanate le Linee guida per le attività delle *equipe* specialistiche in materia di abuso sessuale e grave maltrattamento dei bambini/e e dei ragazzi/e minori di età. Le Linee guida annovera i seguenti obiettivi prioritari per le suddette *equipe*: sviluppare iniziative di prevenzione; migliorare il sistema generale della protezione e cura dei minori nel contesto regionale, offrendo livelli differenziati di azione e di specializzazione; intervenire il più precocemente possibile a favore delle condizioni di fragilità della famiglia e dei minori al fine di garantire evolutivamente condizioni di salute delle persone interessate e, di conseguenza, prevenire l'instaurarsi delle condizioni negative conseguenti alle esperienze traumatiche; - contribuire alla sostenibilità economica degli interventi di protezione e cura dei minori. Riguardo alla competenze, ogni *equipe* dovrà quindi assicurare le seguenti attività: consulenza specialistica rivolta agli operatori dei servizi territoriali, con la funzione di decodificare la domanda e offrire indicazioni in merito alla gestione del minore; valutazione diagnostica specialistica del minore; presa in carico terapeutica del minore vittima di abuso sessuale e/o grave maltrattamento; presa in carico terapeutica dei minori abusanti; ascolto del minore in ambito giudiziario; informazione, prevenzione, formazione e sensibilizzazione.

Tabella 37 - Cap. VII. 1. Minori presi in carico dalle Equipe. Per età e genere. Totali Regione

fascia età	F	M	Tot
0-5 anni	29	23	52
6-10 anni	105	114	219
11-13 anni	112	86	198
14-17 anni	230	100	330
18 anni e più	17	10	27
totale	493	333	826

Tabella 38 - Cap. VII. 1. Sul totale dei minori presi in carico nell'anno 2019. Totali Regione

Numero minori con primo accesso nell'anno 2019	540
Numero dimessi nell'anno 2019	504

Tabella 39 - Cap. VII. 1. Tipologia della presa in carico e prestazioni. Totali Regione

Presa in carico per:	minori
Ascolto giudiziario	406
Consulenza	176
Valutazione diagnostica	181
Presa in carico terapeutica	189
TOTALE MINORI	952
TOTALE COMPLESSIVO PRESTAZIONI	17831

Tabella 40 - Cap. VII. 1. Tipologia di maltrattamento/abuso – Regione Veneto

Tipologia	n. minori
Vittime di grave maltrattamento	391
Vittime di abuso sessuale	352
Vittime di grave maltrattamento e abuso sessuale	61
Autori di reato	22

Ancora con la delibera della giunta regionale n. 994 del 2019, in attuazione alla legge regionale n. 5 del 2013 ("Interventi regionali per prevenire e contrastare la violenza contro le donne"), sono state stanziato risorse regionali per le attività, incluse quelle destinate al contrasto della violenza assistita. Ulteriori risorse sono state stanziato per gli interventi di

sensibilizzazione e prevenzione in materia di violenza di genere, bullismo e *cyberbullismo*. Il supporto offerto dalle strutture antiviolenza è stato attuato con i servizi del territorio (servizi sociali dei comuni, consultori familiari e servizi a tutela dei minori delle ASL).

Si segnala infine che il "Piano Triennale per le Dipendenze 2020-2022" (DGR n. 911 del 2020) dedica particolare attenzione ai giovani, anche in considerazione degli effetti negativi del consumo di alcool e droghe in termini di comportamento aggressivo e violento.

VII. 1.3. Le Regioni del Centro: Lazio e Toscana

Particolarmente articolato è il contributo inoltrato dalla regione Lazio. In una prima parte la Regione ha fornito una serie di dati relativi alla violenza e ai maltrattamenti sui bambini che risultano dall'attività dei centri specialistici; nella seconda parte invece vengono illustrati i servizi e i progetti di tutela dei bambini.

La regione ha istituito, dal 2018, la rete dei Centri specialistici per il contrasto degli abusi e dei maltrattamenti, individuando il Centro G. Fregosi, operativo dal 1999, quale centro capofila. I centri offrono: accoglienza a cittadini e operatori per fornire ascolto per un orientamento sulle situazioni di abuso e maltrattamento; supporto ai Servizi del territorio nella fase di valutazione psico-sociale del minore, del suo contesto familiare e relazionale, ai fini dell'elaborazione di un progetto di intervento e del trattamento; diagnosi e valutazione delle competenze di accudimento; lo Spazio neutro per le famiglie ove sia a rischio la continuità della relazione genitore/figlio o sia necessaria la predisposizione degli incontri protetti; supervisione interna all'equipe e allargata agli operatori dei Servizi socio-sanitari del territorio; una banca dati per la raccolta e la condivisione dei dati. Al Centro Fregosi sono quindi attribuiti ulteriori compiti di coordinamento e promozione di un percorso di integrazione delle azioni da intraprendere; di promozione della rete istituzionale con le Autorità giudiziarie; di promozione della banca dati.

Tabella 41 - Cap. VII. 1. si riferisce all'attività del Centro Fregosi in un periodo di più di 9 anni.

<i>Fonte Centro G. Fregosi</i>	
DATI RELATIVI AL PERIODO 1 OTTOBRE 2010 – 30 APRILE 2020	
Tipologia coinvolti	Nuclei familiari
Incuria/trascuratezza/ipercura	321
Violenza assistita	131
Alta conflittualità/Alienazione genitoriale	278
Abuso sessuale presunto	70
Abuso sessuale accertato	12
Molestie sessuali	6
Maltrattamento fisico	42
Abuso psicologico isolato	9
Totale	869

Le ulteriori tabelle qui di seguito riportate sono riferite alle attività dei Centri nel **2019**. Esse si riferiscono alle richieste che sono avanzate dai Servizi sociali o direttamente dal Tribunale per i minorenni di Roma. Occorre sottolineare che il numero delle richieste non corrisponde necessariamente al numero dei nuclei familiari coinvolti in quanto possono essere avanzate più richieste per unno stesso nucleo.

Tabella 42 - Cap. VII. 1. Numero di richieste di valutazione e presa in carico

NUMERO DI RICHIESTE	AIPES	CABMF Bassa Sabina	CREDI	EDA	CABMF- IPRS	CENTRO FREGOSI	TOTALE
totale richieste	22	11	20	4	105	280	442
totale casi non presi in carico ed in lista di attesa	3	0	7	0	2	66	78
totale casi presi in carico	19	11	13	4	103	214	364

Tabella 43 - Cap. VII. 1. Tipologie di richieste

TIPOLOGIA DI RICHIESTE (comprese le richieste per prestazioni multiple sullo stesso nucleo)	AIPES	CABMF Bassa Sabina	CREDI	EDA	CABMF- IPRS	CENTRO FREGOSI	TOTALE	%
valutazione comp. genit.	14	5	16	2	85	192	314	58
valutazione stato psic. minore	0	4	0	0	14	51	69	13
sostegno	6	5	3	0	1	31	46	8

Spazio Neutro/IP	4	0	1	1	12	24	42	8
informazioni	0	0	0	0	0	44	44	8
altro	2	1	1	1	14	7	26	5
TOTALE	26	15	21	4	126	350	542	

Tabella 44 - Cap. VII. 1. Nuclei familiari destinatari delle richieste

3) NUCLEI FAMILIARI SEGNALATI DAI SERVIZI TERRITORIALI

(comprensivi dei nuclei per i quali è stata richiesta informazione, i nuclei non accolti, i nuclei in lista d'attesa)

Nella tabella seguente si può notare che complessivamente i centri hanno ricevuto da parte dei Servizi Sociali o dell'Autorità Giudiziaria richieste che riguardano 408 nuclei familiari, nel solo anno 2019.

	AIPES	CABMF Bassa Sabina	CREDI	EDA	CABMF- IPRS	CENTRO FREGOSI	TOTALE
nuclei familiari destinatari delle richieste	22	11	20	4	102	249	408

Nella quasi totalità dei casi (94,6%) per i quali è stata richiesta la presa in carico ai Poli specialistici regionali vi è un procedimento giudiziario aperto sul nucleo familiare.

Secondo la lettura dei dati offerta dal documento della regione Lazio, la tipologia maggiormente frequente è quella della "violenza assistita" unita alla tipologia di "esposizione al conflitto nei casi di alta conflittualità genitoriale". Al fine di contenere e prevenire la conflittualità tra genitori, la regione Lazio ha raggiunto un Accordo con il Tribunale ordinario di Roma e con l'Università "La Sapienza" - Dip. di psicologia dinamica e clinica, per la messa a sistema dello "Spazio famiglie e minori" presso la I sezione civile del citato Tribunale. Le procedure seguite nello "Spazio" suddetto sono finalizzate a prevenire e contenere la conflittualità genitoriale a vantaggio del raggiungimento degli obiettivi evolutivi dei figli coinvolti. Allo "Spazio famiglie e minori" è assegnato in via permanente personale della regione Lazio che, insieme con il personale indicato dall'Università, è a disposizione, presso i locali del Tribunale, delle coppie che presentano ricorso per separazione o divorzio giudiziale, affidamento dei figli nati al di fuori del matrimonio, modifica delle condizioni di affidamento. Sono altresì a disposizione degli operatori dei Servizi territoriali che collaborano con la Magistratura nelle cause di competenza della su ricordata sezione. L'invito a rivolgersi allo "Spazio Famiglie e Minori" è effettuato dal Giudice nel decreto di fissazione dell'udienza. Qui di seguito si riporta uno schema che riassume il modello di intervento adottato.

Tabella 45 - Cap. VII. 1. "Spazio Famiglie e Minori" - Modello di intervento



Tabella 46 - Cap. VII. 1. Colloqui di orientamento

Colloqui di orientamento effettuati presso il servizio "spazio famiglie e minori" luglio 2018 a luglio 2019

Individuali	22
Coppia	49
Avvocati	2
Totale	73

Alcune caratteristiche delle coppie

Inviati dal Giudice post udienza	17
Convocati anche i parenti	13
Coppie con accordo genitoriale	2
Con Tentati di mediazione familiare falliti	3

Riguardo al sistema di contrasto alla violenza e al maltrattamento sopra riassunto, il documento della regione Lazio individua uno specifico fattore di criticità nel numero inadeguato di assistenti sociali e psicologi stabilizzati all'interno dei servizi sociali di enti locali e ASL. In molti casi è stato fatto quindi ricorso all'esternalizzazione del servizio di tutela dei minori. Secondo quanto rappresentato dalla regione, il ricorso all'esternalizzazione incide negativamente sull'equità del servizio e sulla sua omogeneità sul territorio del Lazio. Il Consiglio regionale ha approvato quindi in data 29 gennaio 2019 un Piano sociale regionale denominato "Prendersi cura, un bene comune", volto ad individuare indicatori e *standard* comuni del servizio da offrire, fissando una percentuale massima del 50 per cento per il ricorso a servizi privati e *standard* specifici relativi alla presenza di personale qualificato in tutte le realtà regionali.

La relazione presentata dal Lazio prosegue toccando ulteriori temi per quanto concerne il sistema di tutela e accoglienza delle famiglie vulnerabili. In particolare si deve ricordare

l'emanazione di uno specifico regolamento, il 4 marzo 2019, per l'affidamento familiare nella regione Lazio. L'adozione del regolamento è stata peraltro accompagnata dalla predisposizione di un percorso formativo di specializzazione di durata biennale.

Anche la regione Lazio partecipa al programma PIPPI: negli ultimi sette anni sono stati raggiunti 397 famiglie e 414 bambini.

Sono altresì state promosse azioni precoci dal Programma di supporto alle famiglie nel primo anno di vita del bambino, di promozione delle azioni di accompagnamento alla genitorialità, in particolare nelle situazioni di vulnerabilità del nucleo familiare, con la finalità di validare procedure utili sia all'individuazione precoce dei nuclei genitoriali a rischio psico-sociale, sia la loro sostegno sin dalla nascita per prevenire l'insorgere di fenomeni di grave trascuratezza e possibile abbandono tardivo. Il Programma si pone sia obiettivi di sistema (implementazione di una rete tra enti per favorire l'individuazione precoce dei nuclei a rischio), sia obiettivi specifici di sostegno delle famiglie vulnerabili.

Da ultimo a livello regionale sono state previste ulteriori misure di sostegno, in particolare il contributo *una tantum* - pari a 10 mila euro per il primo anno, 5 mila euro per i successivi fino al compimento del 29esimo anno di età - a favore degli orfani delle vittime di femminicidio; il "contributo di libertà" di circa 5 mila euro per la fuoriuscita dalla violenza, destinato a donne prese in carico da centri antiviolenza nel Lazio; il *voucher* vacanze, destinato a donne prese in carico dalle case rifugio.

Dopo aver fornito alcune informazioni di contesto sul tema del disagio minorile in generale sulla violenza all'infanzia sia in ambito familiare che *extrafamiliare*, la relazione della regione Toscana si sofferma sul tema della violenza assistita. Si tratta di un tema che solo recentemente è stato oggetto di riflessione, sebbene la violenza assistita rappresenti la seconda forma più diffusa di maltrattamento sull'infanzia (19,4 per cento dei casi), subito dopo la trascuratezza materiale e/o affettiva (47,1 per cento dei casi). Secondo quanto rappresentato dal documento in esame, si parla di violenza assistita anche in caso di esperienza vissuta indirettamente o percepita. Inoltre, ai fini del corretto inquadramento del fenomeno, occorre tenere presente che la fase della separazione e quella successiva sono ad alto rischio: bambine

e bambini possono essere utilizzati come mezzo per reiterare i maltrattamenti e il controllo sulla madre. Infine, la violenza domestica altera le funzioni genitoriali e i modelli di attaccamento.

Con riguardo alle dimensioni del fenomeno i dati annualmente raccolti nel Rapporto sulla violenza di genere in Toscana, con il contributo del Centro regionale di documentazione per l'infanzia e l'adolescenza – regione Toscana e Istituto degli Innocenti evidenziano nell'ultimo triennio un aumento dei bambini e delle bambine vittime di violenza: dai 1.298 del 2016, ai 1.487 del 2017 fino ai 1.805 registrati nel 2018.

Le 113 donne uccise in Toscana dal 2006 al 2018, hanno lasciato 40 orfani speciali, così definiti perché sono speciali i loro bisogni, i loro problemi, la condizione psico-sociale in cui si trovano: in un attimo la loro vita è stata stravolta con un omicidio spesso epilogo di una storia di violenza domestica.

Sempre nel 2018, rispetto alle 3.539 donne che hanno contattato i 24 centri anti violenza attivi in Toscana (con i loro 99 sportelli), il 57,3 per cento di queste ha figli, in 911 casi i/le figlie/e oltre ad assistere alla violenza, ne sono state vittime dirette.

Riguardo alle possibili ricadute sul fenomeno dell'emergenza Covid-19, la regione Toscana ha programmato di condurre un approfondimento qualitativo e quantitativo sul tema, considerando che l'isolamento, la convivenza forzata, l'instabilità socioeconomica, già di per sé riconosciuti fattori di rischio di maltrattamento e abuso nei confronti di donne e bambini all'interno delle mura domestiche, nel periodo di emergenza sanitaria potrebbero essere responsabili di una maggiore esposizione al rischio di violenza.

Per quanto concerne la programmazione, la regione Toscana sottolinea come l'area della violenza di genere è divenuta un'area specifica ai fini della Programmazione operativa a decorrere dal biennio 2017-2018, così come previsto dalla legge regionale n. 59 del 2007. Sono state a tal fine predisposte griglie propedeutiche specifiche che si configurano come un primo nomenclatore dell'area di programmazione della violenza di genere. Inoltre, il Piano sanitario sociale integrato 2018-2020 prevede al suo interno una specifica declinazione del tema della violenza di genere, domestica e quindi della violenza assistita negli

interventi/azioni del Codice rosa, di *governance* e della sezione violenza dell'Osservatorio sociale regionale.

Nel 2016 è stata costituita la "Rete Regionale Codice rosa", mettendo a regime gli assetti organizzativi necessari in grado di offrire alle persone vittime di violenze e abusi un aiuto pronto e tempestivo, articolato e complesso, nel sistema complessivo dell'offerta del SSR. La Rete codice rosa definisce le modalità di accesso ed il percorso socio-sanitario, in particolare nei servizi di emergenza urgenza, delle donne vittime di violenza di genere ("Percorso per le donne che subiscono violenza" cosiddetto percorso donna) e delle vittime di violenza causata da vulnerabilità o discriminazione (percorso per le vittime di crimini d'odio) nonché le modalità di allerta ed attivazione dei successivi percorsi territoriali, nell'ottica di un continuum assistenziale e di presa in carico globale. Quali aree di intervento, sono individuate: la prevenzione primaria e secondaria; la continuità assistenziale e la protezione; i percorsi di cura; le azioni di sistema per dare attuazione agli interventi; il contrasto di fenomeni connessi al tema della violenza di genere (la tratta, la riduzione in schiavitù, i matrimoni forzati e le mutilazioni genitali femminili). Sono quindi individuate azioni da sviluppare ai fini del consolidamento del sistema, quali la formazione continua, definizione di modalità di raccordo nei percorsi di continuità assistenziale, sviluppo dei *team* multidisciplinari, diffusione dell'informazione, incremento dell'occupabilità e della partecipazione al mercato del lavoro, attraverso percorsi integrati e multidimensionali di inclusione attiva delle persone vittime di violenza.

Per quanto le azioni di *governance*, con riferimento all'area infanzia e adolescenza la regione sottolinea l'importanza la collaborazione proficua e di lunga data con il Tribunale per i minorenni di Firenze e con la Procura minorile. Inoltre, in attuazione della legge regionale n. 31/2000, si prevede la collaborazione tra regione Toscana e Istituto degli Innocenti di Firenze, quale strumento di coordinamento, supporto ed indirizzo per le Zone Distretto e per tutti gli attori del sistema di Prevenzione, Promozione e Protezione dell'infanzia. Ulteriore fattore qualificante della *governance*, la promozione, infine, di percorsi di co-progettazione tra pubblico e privato.

Per quanto concerne la violenza di genere, la regione sottolinea la necessità di un rafforzamento complessivo del sistema di prevenzione, protezione e sostegno, per favorire

l'emersione del fenomeno. Assume grande rilievo, quindi, il potenziamento dei Centri antiviolenza (CAV), in termini di aumento e diffusione dell'offerta, oltre che di informazione e sensibilizzazione. Al riguardo la regione segnala la campagna per la promozione del numero unico nazionale 1522 e le azioni di contrasto agli stereotipi di genere tra le giovani generazioni. Quanto al recupero dell'autonomia delle vittime di violenza, si devono ricordare le misure di contrasto all'emergenza abitativa e per il reinserimento lavorativo. Sono quindi sperimentati anche percorsi per il recupero degli autori di violenza, mediante programmi specifici realizzati da associazioni specializzate facenti parte delle reti locali.

Il documento in esame, infine, sottolinea l'importanza del monitoraggio dei fenomeni e dell'attività di raccolta dati, affinché tutti gli attori coinvolti possano disporre di un insieme logicamente integrato di metodi, strumenti, procedure e tecniche per la selezione, la raccolta, l'archiviazione, l'elaborazione e la distribuzione di informazioni mirate relative all'area sociale. Occorre quindi ulteriormente sviluppare la costruzione di un sistema integrato di rilevazione di dati sulla violenza di genere a livello regionale e all'implementazione e modifica schede dell'attuale sistema. In tale ambito la Regione sta procedendo nello sviluppo del patrimonio informativo realizzato con l'attività del Centro regionale di documentazione infanzia e adolescenza – Istituto degli Innocenti. Sarà, inoltre, ulteriormente approfondita la parte conoscitiva, che rappresenta la lettura del territorio ed è composta dal profilo di salute, bisogni di salute con i rispettivi indicatori e analisi di contesto, e dal sistema dei servizi che riguarda una mappatura che individua accessi, presidi, servizi, protocolli professionali. Su questo Piano, si procederà all'aggiornamento dei *report* zonali da parte di ARS, MeS, Osservatorio sociale regionale e Centro regionale documentazione infanzia e adolescenza – Istituto degli Innocenti. Tali attività si concretano nelle azioni specifiche individuate per le seguenti sezioni: "Sezione Osservatorio regionale sulla violenza di genere"; "Sezione Osservatorio minori-Centro regionale Infanzia e Adolescenza".

Riguardo alla seconda sezione, il "Centro regionale Infanzia e Adolescenza" – regione Toscana e Istituto degli Innocenti - svolge da circa quindici anni, attività di rilevazione e documentazione sugli interventi e servizi attivati dal territorio a favore di minori e famiglie in carico ai servizi sociali.

VII. 1.4. Le Regioni del Sud: Calabria e Puglia

Nella relazione inviata dalla regione Calabria, sono specificate le attività svolte dal Centro specialistico regionale per la protezione di bambini ed adolescenti in situazioni di abuso sessuale e di maltrattamento, denominato "Casa di Nilla" (*si veda anche II.7.I*). Presso tale centro operano professionisti quali assistenti sociali, educatori professionali, psicologi/psicoterapeuti, esperti per l'ascolto giudiziario. Per quanto riguarda le figure sanitarie il Centro stipula appositi protocolli con la ASL di riferimento. La Casa può accogliere, in regime residenziale, fino a nove minori tra i 6 e i 14 anni, per una durata massima del progetto solitamente fissata a 18 mesi.

Il Centro, inoltre, offre: servizi di consulenza rivolti agli operatori dei servizi territoriali; diagnosi e trattamento su casi di abuso e maltrattamento attraverso l'equipe multidisciplinare in raccordo con i Servizi territoriali di competenza; lo Spazio neutro per gli incontri tra genitore e minore rispetto a dinamiche e relazioni parentali disfunzionali; ascolto protetto ai fini giudiziari, sia per la raccolta di informazioni testimoniali, sia per l'incidente probatorio; servizio psico-socio-rieducativo per gli autori di reati sessuali (*sex offenders*) consistente in un progetto sperimentale realizzato in collaborazione con l'Ufficio per i servizi sociali minorili (USSM) del Centro giustizia minorile per la Calabria per minori sottoposti alla messa alla prova per reati sessuali.

La relazione trasmessa dalla Calabria espone alcuni dati sull'attività del Centro "Casa di Nilla" riportati nella tabella seguente.

Tabella 47 - Cap. VII. 1. Regione Calabria - Prese in carico dalla "Casa di Nilla" per tipologia

	2007- 2020*	di cui: 2019-2020*
Abuso sessuale	361	35
Violenza psicorelazionale	48	5

<i>Young sex offender</i>	13	1
Violenza fisica	93	8
Trascuratezza	81	8
Altro	51	4
Totale	647	61

*Fino al 15 settembre.

La regione Puglia ha inserito nel Piano regionale delle politiche sociali, già dal 2009, tra gli obiettivi di servizio prioritari, la costituzione e la piena operatività di un'*equipe* integrata multidisciplinare, per la prevenzione e il contrasto del maltrattamento e della violenza, in ogni ambito territoriale, fra servizi sociali, sanitari di base e specialistici, servizi giudiziari, attraverso accordi di programma o protocolli di intesa che definiscano il funzionamento del modello organizzativo. Le *equipe* svolgono specifici compiti di valutazione-validazione per la presa in carico e per il trattamento delle situazioni di maltrattamento/abuso, sospetto o conclamato, e per l'elaborazione di un progetto di aiuto e di sostegno alle vittime di violenza. Inoltre, dal 2019 sono state stabilizzate le attività del "Progetto GIADA", dell'Azienda ospedaliero-universitaria policlinico — Giovanni XXIII di Bari, finalizzate alla "diagnosi precoce e cura delle forme di abuso all'infanzia", con la creazione di una rete regionale interdisciplinare e interistituzionale socio-sanitaria per fronteggiare il fenomeno dell'abuso sui minorenni.

In attuazione della legge regionale n. 29 del 2014 ("Norme per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere, il sostegno alle vittime, la promozione della libertà e dell'autodeterminazione delle donne") sono state emanate apposite Linee guida rivolte ai servizi e agli enti pubblici cui istituzionalmente compete la presa in carico del minorenne, nonché ai diversi soggetti della rete a vario titolo coinvolti, con la finalità di promuovere una presa in carico integrata e globale nelle diverse fasi, dalla rilevazione al trattamento. Esse individuano tre livelli di articolazione della presa in carico delle piccole vittime, ognuno con specifiche funzioni e azioni: I livello - Equipe integrate multidisciplinari territoriali; II livello

- Centri specialistici per la cura del trauma interpersonale e III livello - Centro altamente specializzato per il trattamento dei minorenni vittime di violenza - gruppo interdisciplinare assistenza donne e bambini abusati (GIADA)

Le Linee guida contengono, tra l'altro, prescrizioni inerenti al monitoraggio. Al 1° gennaio 2019 l'incidenza dei minori in carico per maltrattamento/violenza è pari al 26,8 per cento del totale dei bambini/adolescenti presi in carico, percentuale in aumento rispetto al 2015 (23,6 per cento). Tuttavia non si hanno sufficienti evidenze per stabilire se tale incremento sia dovuto all'aumento effettivo delle situazioni di violenza oppure denoti maggiore capacità di rilevamento del fenomeno.

Tabella 48 - Cap. VII. 1.4. Minori presi in carico. Anno 2018

NUOVI CASI PRESI IN CARICO NELL'ANNO 2018				DI CUI NUOVI CASI PRESI IN CARICO PER MALTRATTAMENTO E VIOLENZA NELL'ANNO 2018			
maschi		femmine		maschi		femmine	
italiani	stranieri	italiane	straniere	italiani	stranieri	italiane	straniere
188	93	155	49	50	21	57	19
125	31	107	27	64	11	52	10
368	51	231	49	158	11	118	17
655	184	446	78	207	47	171	41
1.336	359	939	203	479	90	398	87
totale			2.837	totale			1.054


Tabella 49 - Cap. VII. 1.4. Minori presi in carico per cittadinanza e genere. Anno 2018

	M	F	M+F
ITA	53,8	46,2	100,0
STR	56,0	44,0	100,0
ITA+STR	54,0	46,0	100,0

Con riferimento al genere, nel corso del 2018 prevale la percentuale dei minorenni maschi presi in carico (54 per cento). Ove però si consideri l'incidenza dei minori presi in carico per maltrattamento/violenza rispetto alle prese in carico, distinte per genere, si registra una

percentuale del 42,5 per cento per le femmine rispetto al 33,6 per cento per i maschi, percentuale che diventa del 42,9 per cento per le minori straniere.

Tabella 50 - Cap. VII. 1.4. Incidenze nuovi minori presi in carico *100



Con riferimento al rapporto tra minori vittime di maltrattamento e le forme di maltrattamento, emerge che la metà dei bambini/adolescenti maltrattati è vittima di forme di maltrattamento che si configurano come grave trascuratezza materiale e/o affettiva, o inadeguatezza delle cure, se si prendono in considerazione anche le patologie delle cure (51 per cento). Segue la violenza assistita con il 23,6 per cento e il maltrattamento psicologico con una percentuale del 10,6 per cento. La percentuale della violenza assistita è aumentata del 7 per cento rispetto alla precedente rilevazione del 2015.

Riguardo alle tipologie di violenza rilevate, si evidenzia che il 39,5 per cento dei minorenni sono stati esposti a forme multiple di violenza, condizione che rende più complesso sia il quadro psicopatologico che la tipologia di intervento da mettere in atto. Qui di seguito un grafico illustra la situazione nella regione. Secondo il documento trasmesso, i dati regionali per tipologia sono sostanzialmente confrontabili con quelli nazionali.

Tabella 51 - Cap. VII. 1.4. Distribuzione per tipologia di violenza




Tabella 52 - Cap. VII. 1.4. Distribuzione per tipologia di reato





Tabella 53 - Cap. VII. 1.4. Distribuzione per autore di reato



Il documento della regione Puglia fornisce indicazioni circa la formazione degli operatori della rete regionale. Al riguardo sono previsti specifici interventi da parte sia degli Ambiti territoriali, sia dell'Azienda ospedaliera universitaria policlinico di Bari (*equipe GIADA*). Quest'ultima ha realizzato iniziative formative di tipo specialistico, con l'obiettivo di

condividere conoscenze e linee guida in materia di prevenzione, presa in carico, diagnosi e cura delle diverse condizioni di violenza ai danni delle persone di minore età nonché di progettare e qualificare gli interventi integrati interdisciplinari e uniformi nel territorio regionale. A valle della conclusione del percorso specialistico, la regione Puglia ha predisposto una "mappa" della Rete dei referenti che individua, per ognuno dei 3 livelli previsti dagli indirizzi regionali, gli operatori che hanno acquisito specifiche competenze nella rilevazione e presa in carico di minori vittime delle diverse forma di violenza.

Inoltre, la regione ha predisposto un manuale operativo delle Linee guida articolato in sezioni che presentano lo stato di attuazione delle linee guida regionali, le raccomandazioni per la presa in carico, i percorsi e gli strumenti operativi. A corredo del manuale vi sono una sezione speciale dedicata alle situazioni di emergenza pandemica e schede di approfondimento su specifiche tematiche.

Si segnala ancora, il progetto "*#teen explorer*" - Programma di prevenzione dei pericoli per la salute dei bambini e degli adolescenti associati al bullismo, *cyberbullismo* e adescamento *online*. Il programma, ideato da GIADA, si propone di promuovere la salute nelle scuole attraverso con il coinvolgimento di diversi attori (studenti, famiglie, docenti, operatori sanitari e decisori politici) in un clima positivo ed inclusivo, per accrescere la conoscenza sulla *new technology* e il consolidamento di comportamenti funzionali a fronteggiare i rischi connessi all'uso improprio della rete. Il programma, della durata di un anno scolastico, prevede una prima fase di formazione degli insegnanti, seguita da una seconda fase realizzata direttamente dagli insegnanti in classe nel corso della didattica curricolare.

Specifiche misure sono state poi adottate con riguardo alla prevenzione e al contrasto della violenza di genere. In particolare la legge n. 29 del 2014 ("Norme per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere, il sostegno alle vittime, la promozione della libertà e dell'autodeterminazione delle donne") mira a consolidare e potenziare la rete dei servizi territoriali, definisce compiti e responsabilità di ogni soggetto coinvolto, pubblico o privato, indica gli assi strategici di intervento e definisce un modello di *governance* idoneo ad assicurare omogeneità, efficacia e tempestività delle azioni. La legge prevede i cosiddetti "Programmi antiviolenza" a favore delle donne, sole o con minori, che integrano quanto già previsto dai locali piani sociali di zona o da altre misure specifiche di intervento. Le risorse

allocate a favore di tali programmi sono destinate alla realizzazione di presse in carico mirate al superamento del disagio attraverso il reinserimento socio-lavorativo, in vista della piena autonomia della vittima; percorsi di ospitalità per le donne, sole o con minori, insieme all'accoglienza di emergenza; attività di sensibilizzazione e di informazione sul tema; formazione degli operatori; percorsi mirati, anche terapeutici, nei confronti degli autori degli atti di violenza.

Infine, il Piano integrato di interventi per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere 2019-2020 ha definito complessivamente lo sviluppo e l'attuazione delle azioni previste su due assi principali di intervento: Asse I "Prevenzione" e Asse II "Protezione e Sostegno". Il Piano mira, quindi, sia ad un progressivo cambiamento culturale (secondo l'Asse I), sia al consolidamento, potenziamento e qualificazione del sistema complessivo dei servizi per le donne che hanno subito la violenza maschile, alle vittime di violenza assistita, di maltrattamento o violenza, intervenendo per favorire *l'empowerment* e l'autonomia delle donne, sole o con figli (Asse II).

Infine, secondo i dati forniti dalla regione, nel 2019, la rete dei servizi antiviolenza conta: 27 centri antiviolenza autorizzati che, attraverso il sistema di convenzionamento con gli ambiti territoriali, coprono l'intero territorio regionale con 65 sportelli che si aggiungono alle 27 sedi; 10 case rifugio ad indirizzo protetto e 7 case per la seconda accoglienza per favorire i percorsi di autonomia delle donne. Dal 2014 al 2019 ai centri antiviolenza si sono rivolte circa 10 mila donne con un incremento significativo di anno in anno (1.350 nel corso del 2014; 2.050 nel corso 2019). Di queste donne più del 70 per cento ha figli conviventi (nel 65 per cento dei casi si tratta di minori) che assistono alla violenza.

VII. 2. Le indicazioni dell'ANCI

Nella nota inoltrata alla Commissione l'ANCI (Associazione nazionale dei comuni italiani) fornisce alcuni dati sui minori maltrattati seguiti dai Servizi sociali, estratti dalla già più volte richiamata "Indagine nazionale sul maltrattamento dei bambini e degli adolescenti in Italia" presentata nel 2015 e condotta da *Terre des Hommes* e Cismai. Non sempre, rileva l'ANCI, il maltrattamento è la causa primaria dell'avvio dell'assistenza al minore da parte dei Servizi

Sociali. Riguardo alla risposta dei Servizi sociali, mediamente ogni bambino maltrattato riceve almeno 2 tipologie di servizio di protezione e tutela, come assistenza economica alla famiglia (nel 27,9 per cento dei casi), inserimento in comunità (19,3 per cento), assistenza domiciliare (17,9 per cento), affidamento familiare (14,4 per cento), assistenza in un centro diurno (10,2 per cento).

Per quanto concerne le iniziative e i programmi di sensibilizzazione, l'ANCI ricorda la sottoscrizione di un protocollo con Unicef, nel 2008, per favorire la cittadinanza attiva dei minori e promuovere l'attenzione su tale tema da parte delle amministrazioni comunali, anche mediante l'adesione al programma Unicef "Città amiche dei bambini e degli adolescenti".

Inoltre, nell'ambito del protocollo d'intesa sottoscritto nel 2014 con l'Associazione Di.Re (donne in rete contro la violenza), l'ANCI ha predisposto le "Linee guida per l'intervento e la costruzione di rete tra i Servizi Sociali dei Comuni e i Centri Antiviolenza", destinate agli operatori e alle operatrici dei Servizi sociali.

Non si ritiene in questa sede di ricordare poi le numerose campagne ed iniziative sostenute dall'ANCI sul tema del bullismo e del *cyberbullismo*, in quanto aspetti già trattati nell'ambito di una indagine conoscitiva *ad hoc*. E' opportuno invece richiamare le criticità e le proposte per il sistema di tutela dei minori espressa dall'Associazione.

Secondo l'ANCI la complessità e variabilità del fenomeno accentua l'esigenza di un raccordo continuo tra i vari attori coinvolti nella tutela dei minori (comuni, autorità giudiziarie, altre istituzioni, terzo settore...), e tra le aree sociali, sanitarie, abitative, scolastiche ed educative, in una logica di rete territoriale che va rafforzata. L'intervento dei comuni, infatti, non può prescindere da una rete strutturata sul territorio e da un rafforzamento di tutto il sistema dei servizi che prendono in carico i minori e le famiglie, in una logica di integrazione tra politiche e attori interessati. L'esigenza ricorrente dei comuni è quella di costruire alleanze tra istituzioni, società civile, pubblico e privato.

È essenziale la collaborazione di tutti non solo in ottica di contrasto e cura, ma anche di prevenzione. Costruire ambienti familiari, educativo-scolastici e sociali ricchi di affetti, relazioni e stimoli sul piano socio-emotivo e cognitivo contribuisce in maniera determinante alla qualità dello sviluppo infantile e della società nel suo insieme. I bambini che crescono in

ambienti avversi dimostrano nel tempo difficoltà di comportamento, apprendimento e integrazione sociale, probabilità di fallimenti scolastici, di debole inclusione nel mondo del lavoro. Dalle situazioni di vulnerabilità possono emergere condizioni di negligenza parentale o di trascuratezza anche grave e carenti capacità di risposta ai bisogni evolutivi dei figli.

E' necessario attuare interventi precoci che sostengano le competenze e le risorse della famiglia per preservare, quando possibile, il legame genitori-figli, rispetto all'allontanamento dei minorenni dal proprio ambito familiare e quindi all'utilizzo di misure di protezione fuori dalla famiglia. L'articolazione del sistema di intervento intorno alle tre aree della promozione, prevenzione e protezione all'infanzia si basa sul principio che vada compiuto ogni sforzo per generare qualità nella risposta familiare e sociale ai bisogni dei bambini. Per tale motivo il sistema di prevenzione e tutela va rafforzato, sostenuto e riconosciuto anche con risorse adeguate e strutturali.

Oggi nei servizi e negli interventi le misure di prevenzione sono ancora frammentate. L'affaccio precoce ai servizi da parte delle famiglie non è la norma e questo rende ancor più complesso il lavoro. Gli stessi interventi educativi domiciliari sostengono situazioni di grave compromissione genitoriale e la cultura dell'intercettazione precoce del rischio non è ancora pienamente diffusa.

Un altro nodo critico riguarda la necessità di assicurare a tutti gli operatori dei settori coinvolti (sociale, scuola, sanità, giustizia, Forze dell'ordine, eccetera), attraverso l'investimento nella formazione permanente, l'acquisizione di conoscenze adeguate e aggiornate in relazione alle nuove complessità del disagio sociale che investe minori e famiglie e all'evoluzione di fenomeni legati alle dipendenze e all'uso di *internet* e dei *social network*. Un obiettivo necessario ma spesso ostacolato dall'indisponibilità di risorse necessarie per gli enti locali.

Non va poi dimenticato che la strutturale carenza e precarietà degli assistenti sociali e delle altre figure dei servizi sociali (educatori, mediatori culturali, eccetera), a causa dei vincoli alle assunzioni e della mancanza di risorse sufficienti a garantire assunzioni in pianta organica, non facilita certamente i percorsi di presa in carico, che devono essere caratterizzati da continuità e stabilità.

Nell'ambito dell'assistenza distrettuale, territoriale e domiciliare ad accesso diretto, gli interventi sociali a favore di minori e famiglie andrebbero integrati con alcune prestazioni sanitarie e sociosanitarie, a partire dal supporto psicologico a famiglie e minori in situazione di disagio, in stato di abbandono o vittime di maltrattamenti e abusi, anche in collaborazione con le istituzioni educativo-scolastiche e altre autorità competenti.

Tuttavia, l'integrazione socio-sanitaria non è realizzata in tutti i territori, non garantendo l'attuazione dei LEA previsti. In particolare, psicologi e psichiatri, che svolgono una funzione fondamentale sia nel sostegno alla famiglia che al minore, spesso non sono messi a disposizione dalle ASL in numero adeguato. Ciò comporta che il comune sia costretto a supplire a tale carenza o con personale proprio, laddove in pianta organica siano presenti, o attraverso l'esternalizzazione di servizi. L'integrazione socio-sanitaria riguarda anche i pediatri di libera scelta che possono individuare situazioni di rischio e orientare a interventi di supporto alle famiglie anche in un'ottica preventiva.

Tali criticità peraltro sono state aggravate dalla situazione di crisi epidemiologica.

È necessaria una sinergia tra istituzioni per strutturare un sistema nazionale di monitoraggio e raccolta dati che sia sistematica e significativa in termini quantitativi e qualitativi, poiché una più approfondita conoscenza del fenomeno (entità, caratteristiche, concause che lo favoriscono) permetterà di individuare le strategie di prevenzione, rilevazione precoce, contrasto e cura più adeguate.

A tal riguardo, è opportuno non disperdere il patrimonio di esperienze virtuose e innovative che sono state sviluppate in molti Comuni, nonostante le tante difficoltà in cui questi ultimi operano, e che, anzi, a livello nazionale andrebbero veicolate, sostenute e messe a sistema.

Gli strumenti che ne discenderanno andranno diffusi in maniera omogenea sul territorio nazionale, dotando le Pubbliche Amministrazioni locali delle risorse necessarie per supportare in maniera efficace e tempestiva il loro intervento.

Va ricordato, infatti, che la tutela dei minori, fatta eccezione per il Fondo nazionale Infanzia e adolescenza destinato alle cosiddette "Città Riservatarie" e per una quota vincolata del Fondo nazionale politiche sociali, è l'unico settore di intervento sociale a non avere ad oggi un fondo nazionale dedicato stabile. Le risorse disponibili sono -sempre secondo l'ANCI-

inadeguate per finanziare tutte le azioni di prevenzione e tutela in materia sull'intero territorio nazionale.

CAPITOLO VIII

LE PROPOSTE DELLA COMMISSIONE

Conclusioni

L'indagine svolta ha consentito alla Commissione di rilevare – pur nella consapevolezza delle molte questioni ancora da affrontare ed approfondire – la complessità e l'ampiezza dei temi trattati e di individuare alcuni punti critici sui quali intervenire.

La necessità di un sistema di rilevazione e raccolta dati

In primo luogo una delle principali criticità dell'attuale sistema è rappresentato dall'assenza di una uniforme e completa rilevazione del fenomeno della violenza sui minori. Vivo rammarico proprio per la mancata istituzione di un sistema nazionale di raccolta, analisi e diffusione dei dati e di un programma di ricerca sulla violenza e i maltrattamenti nei confronti dei minorenni è stato espresso, nel ricordato 10° Rapporto di aggiornamento 2019, dal Gruppo CRC.

Un Osservatorio epidemiologico per abusi e maltrattamenti deve mettere in campo un sistema di sorveglianza epidemiologica caratterizzata da:

- ❖ semplicità: il sistema dovrebbe produrre i dati necessari nel modo più semplice e diretto possibile;
- ❖ flessibilità: il sistema dovrebbe poter essere modificato con costi minimi in base alle condizioni operative e ai dati richiesti
- ❖ accettabilità: le persone che devono fornire le informazioni, attraverso interviste e altre modalità, dovrebbero essere disponibili a partecipare ed essere coinvolte nella progettazione del sistema, laddove possibile;
- ❖ affidabilità: un sistema affidabile è quello che scopre una schiacciante proporzione di casi nella popolazione di riferimento e esclude la maggior parte dei falsi casi a alta

- sensibilità, alta specificità, alto valore predittivo positivo. Questo permette ai destinatari finali di fidarsi dell'accuratezza dei dati;
- ❖ utilità: il sistema dovrebbe essere pratico, accessibile ed accrescere la conoscenza sul problema;
 - ❖ sostenibilità: il sistema dovrebbe essere di facile mantenimento ed aggiornamento, con adeguate risorse finanziarie ed umane dedicate per poter assicurare le operazioni in itinere;
 - ❖ puntualità: il sistema dovrebbe generare informazioni aggiornate con ritardi minimi.

Ciò che occorre non è un semplice censimento di reati commessi da minori o in loro, serve una visione più ampia e di sistema, che fornisca elementi utili anche per una completa comprensione del fenomeno anche sul piano dei costi, non solo sociali ma anche economici. In altri termini la vittima di violenza deve essere "presa in carico" dalla banca dati, e seguita in tutto il suo percorso. Solo così si potrà capire se il sistema è riuscito a interrompere il ciclo della violenza e con quali strumenti e con quali costi. Se si vuole che la prevenzione e l'eliminazione della violenza contro i minori e gli adolescenti occupino un posto importante nell'agenda delle politiche pubbliche, è necessario conoscere appieno la potenziale entità delle perdite economiche che causano, nonché i costi e i benefici dei programmi di prevenzione. La cognizione dell'alto costo della violenza è una forte leva di incoraggiamento verso politiche di prevenzione che, pur comportando dei costi di intervento, incidendo a monte e non a valle del fenomeno, questi sarebbero di gran lunga inferiori quelli effettivamente sostenuti nella fase successiva e limiterebbero la grande sofferenza delle persone coinvolte. Misurare i costi della violenza contro i minori e gli adolescenti crea la consapevolezza in ordine al fatto che la violenza distoglie risorse a settori – privati e pubblici – cui non vengono destinate somme che altrimenti potrebbero essere investite in politiche sociali e, di fatto, riduce anche la sua accettabilità sociale.

E' importante quindi dar vita ad un sistema di raccolta dati completo che veda il coinvolgimento, fra le altre, di tutte le istituzioni che a vario titolo sono coinvolte. Si potrebbe in questo contesto provvedere ad un ampliamento e coordinamento fra le banche dati già attualmente esistenti, si pensi, a titolo esemplificativo, alla banca dati denominata SINBA che attualmente si occupa di rilevare le prestazioni a carico dei servizi sociali. E' evidente che tale

implementazione non possa prescindere anche da un adeguato coinvolgimento delle Regioni e degli enti locali.

Combattere la violenza sommersa: numeri verdi sempre più accessibili

Conoscere significa anche rendere conoscibile un fenomeno. La violenza purtroppo è un fenomeno spesso sommerso. Un fenomeno che emerge, soprattutto quando gli atti violenti e gli abusi sono perpetrati in ambito familiare, tardivamente e talvolta quando la violenza raggiunge il suo acme.

Sicuramente l'emersione del fenomeno è possibile favorendo strategie volte a spingere bambini e adolescenti a denunciare gli abusi. Da questo punto di vista non si può che guardare con favore a tutte quelle iniziative volte a stimolare le denunce di abusi. E' importante quindi proseguire nelle campagne informative volte a diffondere la conoscenza del numero verde di pubblica utilità 114 emergenza infanzia, ma anche del numero verde 1522 contro la violenza. Numeri questi, ai quali i minori possono rivolgersi in caso di bisogno per segnalare non solo abusi subiti - direttamente o indirettamente, come nel caso della violenza assistita- da adulti ma anche i non rari casi di violenza fra pari. E' importante che questi numeri siano conosciuti, ma anche e soprattutto che siano sempre più accessibili anche per i bambini con disabilità uditive, intellettive o del neuro sviluppo.

La formazione delle figure professionali come chiave strategica per il riconoscimento e l'intervento sulla violenza

Altrettanto importante è spingere i minori a denunciare la violenza rivolgendosi ad "adulti" di fiducia. In questo contesto educatori, insegnanti e pediatri possono svolgere un ruolo importante. Questi possono peraltro contribuire ad intercettare gli eventuali segni degli abusi. E possono farlo anche a prescindere dalla capacità del minore di denunciare il maltrattamento. Si pensi ai tanti casi di abuso perpetrati su minori in tenera età. Per poter riconoscere la violenza però è necessario che l'adulto sia adeguatamente formato. Peraltro il riconoscimento precoce dell'abuso può contribuire ad evitare pericolose e letali derive. Attualmente in Italia non esiste né durante il corso di laurea in medicina né durante la specializzazione in pediatria un insegnamento specifico su queste tematiche, se non con poche eccezioni. Parimenti anche

gli insegnanti non sono specificatamente e in maniera uniforme formati sul riconoscimento precoce dei segni di abuso e maltrattamenti sui bambini. E' di palmare evidenza l'esigenza di intervenire prevedendo una formazione sui temi della violenza e dell'abuso adeguata e continua su insegnanti e pediatri di famiglia, le figure professionali, le sentinelle che con regolarità seguono tutti i bambini nel nostro Paese. Una formazione specifica potrebbe poi anche contribuire ad evitare il fenomeno dei falsi abusi. La denuncia di abusi, che in momenti successivi della vicenda giudiziaria si dimostrano falsi o comunque infondati, si riconduce, salvi i casi di dolo, spesso ad errori di valutazione, ad una non corretta considerazione dei segnali della presunta violenza rilevati. Occorre una formazione specifica non solo sul piano della individuazione precoce degli abusi ma anche in relazione agli sviluppi in termini di perseguibilità delle condotte. In altri termini il pediatra di base o il maestro devono conoscere quali sono i canali legali da seguire per fare in modo che si accerti la realtà dell'abuso sospettato.

L'introduzione di protocolli sanitari specifici per la violenza sui minori

E' innegabile poi il ruolo che nella emersione della violenza e nella immediata individuazione dei segni dell'abuso può essere svolto dal pronto soccorso. Importante da questo punto di vista è la previsione con riguardo ai minori, di specifici protocolli per la gestione dei casi di violenza. Più in generale sarebbe opportuno prevedere che tutti gli ospedali che accolgono soggetti minori in regime di urgenza soddisfino i criteri per una risposta di base in tema di maltrattamento abuso (nucleo minimo per *child protection* costituito da medico formato e assistente sociale, procedura di gestione dei casi, criteri di centralizzazione e trasferimento) e che tutti gli ospedali di livello intermedio ma non specialistici pediatrici siano dotati di un *team* multidisciplinare coordinato da un pediatra formato in maltrattamento e abuso di minore. Altrettanto importante è la previsione di un sistema centralizzato di registrazione degli accessi, così da evitare che accessi in diversi periodi temporali e in differenti strutture possano impedire l'individuazione di un contesto di abusi e maltrattamenti.

Promuovere iniziative formative ed informative nelle scuole

Non basta formare gli adulti, occorre anche informare sui temi della violenza i minori stessi. I bambini e gli adolescenti devono sapere che il nostro sistema appresta degli specifici strumenti di tutela contro gli abusi. Devono sapere che ci sono dei modi per sottrarsi alla violenza. In questo contesto potrebbe essere estremamente vantaggioso e utile che “l’insegnamento scolastico dell’educazione civica”, recentemente re-introdotta nelle scuole dalla legge 20 agosto 2019, n. 92, preveda anche la possibilità di fornire agli alunni nozioni specifiche sul tema di violenza sui minori, usufruendo anche della visione di video educazionali illustrati indirizzati a fare conoscere agli alunni le varie tipologie di abuso alle quali potrebbero essere sottoposti loro stessi e per imparare anche a riconoscere eventuali segni fisici e comportamentali suggestivi di maltrattamenti e abusi su un loro coetaneo.

L'importanza della videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia

Con riguardo alla violenza perpetrata i danni dei minori in ambito scolastico non si può trascurare, poi, l'importanza di giungere ad una rapida approvazione del disegno di legge n. 897, già peraltro esaminato dalla Camera e che prevede l'installazione di telecamere all'interno di asili nido e scuole dell'infanzia. L'installazione di sistemi di video-sorveglianza a circuito chiuso e criptati costituisce un equilibrato temperamento fra le esigenze di tutela dei minori e il rispetto della *privacy*. Questi sistemi di video sorveglianza oltre a costituire un importante deterrente possono rappresentare uno strumento di tutela e garanzia degli stessi insegnanti a fronte di ingiuste denunce di violenza. Non si può peraltro dimenticare che per questa finalità sono state già stanziare delle risorse con il cosiddetto decreto-legge sblocca cantieri.

Contrastare le baby gang e la criminalità giovanile promuovendo un sistema " a rete" e favorendo la rieducazione in ambito carcerario

Per quanto concerne la violenza tra pari, sulla quale la Commissione ha avuto già modo di soffermarsi nell'ambito della indagine conoscitiva sul bullismo e sul *cyberbullismo*, due aspetti meritano un approfondimento: il fenomeno delle *baby gang* e i rischi connessi all'uso della rete. E' appena il caso di rilevare che sul profilo relativo alle dipendenze patologiche,

sia comportamentali (dall'uso di videogiochi alle ludopatie) che da sostanze (dall'alcool alle droghe), spesso alla base di condotte violente, la Commissione si riserva un ulteriore specifico approfondimento conoscitivo.

Con riguardo al fenomeno delle *baby gang* la Commissione ritiene che l'intervento repressivo non risolva, da solo, le origini del problema, per cui è importante un approccio volto a porre in essere misure di prevenzione del dilagare il fenomeno della violenza tra i giovani. Non bisogna infatti trascurare che questi fenomeni criminali sono il più delle volte legati alle cause socio-culturali del disagio giovanile. Condivisibili appaiono in questo contesto le iniziative portate avanti in alcuni territori dove attraverso un sistema "a rete" e un'azione coordinata di tutte le istituzioni (dalle Prefetture alle Forze dell'ordine alla scuola) è stato possibile pianificare e realizzare mirati ed efficaci interventi di prevenzione e di contrasto. E' indubbio che le condotte violente perpetrate da queste bande non infrequentemente preconizzano l'ingresso nel circuito penale del minore. Ciò è quanto mai vero soprattutto in quelle aree del Paese dove la criminalità giovanile si inserisce in un contesto di criminalità organizzata. Il nostro ordinamento appresta risposte diverse alle condotte criminali giovanili a seconda dell'età dell'autore. Se da un lato il minore di quattordici anni non è mai imputabile penalmente (astrattamente potrebbe essere riconosciuto socialmente pericoloso e quindi essere sottoposto a misure di sicurezza), dall'altro i minori tra i 14 e i 18 anni sono imputabili se viene dimostrata la loro capacità di intendere e di volere. E' proprio questa fascia di età ad essere maggiormente coinvolta nella commissione di reati. E' necessario quindi chiedersi in che modo le istituzioni debbano rispondere a queste speciali forme di criminalità e se le misure già contemplate dal sistema possano ritenersi adeguate. Ma soprattutto occorre chiedersi se a fronte di queste condotte criminali il carcere possa rappresentare una risposta. La nostra Costituzione e il nostro ordinamento penale sanciscono il principio della rieducazione della pena, a maggior ragione tale obiettivo è primario e fondamentale nei casi in cui la commissione di reati sia ad opera di minori d'età. Rieducare consiste nel far conoscere le regole, i principi, i valori sociali e giuridici, che, molto spesso, a causa del contesto familiare, territoriale, sociale in cui questi ragazzi sono cresciuti, non hanno conosciuto o non hanno assimilato. Rieducare vuol dire insegnare a essere cittadini onesti, libertà a vivere il quotidiano, favorire la crescita, spingere il ragazzo ad assumersi le

responsabilità delle scelte che compie e delle conseguenze che queste comportano per portarlo nel faticoso mondo degli adulti. Una volta commesso il reato, questo compito educativo spetta al carcere. In questo percorso rieducativo sono gli educatori a rivestire un ruolo fondamentale. E' importante che, soprattutto in considerazione della giovane età, come del resto emerge già in alcune realtà detentive, il percorso di rieducazione sia "personalizzato". Non si può quindi che guardare con favore anche alla recente introduzione di una disciplina specifica per l'esecuzione penale minorile.

Educare al corretto uso del web e garantire la sicurezza in rete attraverso app e filtri

L'avvento della rete e la progressiva diffusione di *internet* e degli strumenti che ne permettono l'accesso hanno profondamente inciso sulla violenza sia commessa tra minori che perpetrata ai loro danni, non solo mutando le caratteristiche di fenomeni già noti, si pensi al bullismo, alla pedopornografia e alla pedofilia ma anche favorendo lo sviluppo di nuovi e più insidiosi pericoli. L'assenza di confini geografici e l'anonimato rendono la rete un luogo potenzialmente rischioso. Pregevole è il lavoro che le forze dell'ordine e la Polizia postale in particolare, portano avanti monitorando la rete e tentando di preservare l'utenza dai tanti *cyber*-rischi. Tuttavia questa attività può non rivelarsi sufficiente: non solo perché l'intervento avviene solitamente quando la condotta criminosa è stata quanto meno avviata ma anche e soprattutto perché la territorialità della rete rende difficile il perseguimento di molti fatti. E' per queste ragioni che si reputano importanti interventi volti a promuovere un uso sicuro del *web* e a sensibilizzare gli utenti sui pericoli. Le iniziative per una rete sicura sono numerose e tutte apprezzabili nella finalità. Sarebbe comunque auspicabile una "cabina di regia" istituzionale in grado di coordinare le suddette misure, pianificandole e strutturandole: è importante assicurare che iniziative in tal senso rispondano a *standard* qualitativi uniformi senza distinzioni su base territoriale.

Considerando, poi, l'esponenziale e preoccupante utilizzo dei *devices* anche da parte di bambini in età prescolare e scolare, è necessario garantirne la sicurezza anche attraverso la previsione di filtri e *app* di *parental control*. In tal senso un primo importante risultato è stata l'introduzione, nel corso dell'esame in sede di conversione, nel decreto-legge n. 28 del 2020, di una apposita disposizione che - in linea peraltro con quanto indicato dalla Commissione

nel documento conclusivo della indagine conoscitiva sul bullismo e il *cyberbullismo* - impone di prevedere in tutti i contratti di fornitura nei servizi di comunicazione elettronica tra i servizi preattivati e gratuiti di sistemi di controllo parentale ovvero di filtro di contenuti inappropriati per i minori e di blocco di contenuti riservati ad un pubblico di età superiore agli anni diciotto. Si auspica quindi che tale disposizione possa trovare effettiva applicazione.

Adottare misure di sostegno alle famiglie e alla genitorialità fragile

La violenza ai danni dei minori si associa non infrequentemente a situazioni di fragilità genitoriale e a contesti familiari complicati, segnati da povertà socio-economica, ma anche educativa. E' innegabile infatti che una famiglia sana, con sani principi, con genitori che danno l'esempio e accompagnano i figli nel loro ingresso nella società con, è sicuramente un fattore protettivo importante per il bambino. D'altro verso, una famiglia conflittuale, alle prese con problemi di varia natura non esclusi quelli economici o di valori morali, non può che rendere il bambino che a lei appartiene un bambino vulnerabile, a forte rischio di violenza e di maltrattamento, primo tra tutti la "trascuratezza".

In questo contesto, nell'ambito delle più ampie riforme, anche *de jure condendo*, delle misure per il sostegno e la valorizzazione delle famiglie, è essenziale promuovere tutte quelle misure a sostegno delle politiche di conciliazione tra famiglia e lavoro. E' importante fare in modo che le famiglie possano svolgere al meglio il loro ruolo di primaria agenzia educativa.

Ancora un ruolo di rilievo, soprattutto nei casi di situazioni di fragilità genitoriale, deve essere riconosciuto all'istituto dell'*home visiting*. L'*home visiting* oltre ad essere un importante strumento di sostegno ad ampio raggio alla genitorialità, può rivelarsi uno strumento cruciale per identificare in maniera precoce eventuali segnali di disagio intrafamiliare che possono risultare di pregiudizio al pieno e positivo sviluppo dei bambini e delle bambine, quando non essere addirittura, indicativi di una condizione di trascuratezza o di vero e proprio maltrattamento intrafamiliare. Uno strumento in grado di sostenere ed aiutare le famiglie, senza però sostituirsi ai compiti educativi e formativi che solo le famiglie stesse e i genitori in particolare possono svolgere.

Nell'ottica preventiva sarebbe auspicabile realizzare programmi precoci di sostegno alla genitorialità nei primi mille giorni di vita del bambino, attraverso le *home visiting*. In particolare sarebbe auspicabile attuare:

- ❖ interventi di *home visiting* per i futuri genitori che si trovano a vivere l'ultimo trimestre di gravidanza al fine di mettere in atto un'azione di *parent training* volta a: sostenere la transizione da coppia/singolo a coppia genitoriale/monogenitore, a diffondere informazioni e conoscenze circa il momento del parto e la prima fase *post-partum* e a illustrare i servizi pubblici, di privato sociale e di volontariato presenti sul territorio, attuando strategie di incentivazione alla partecipazione delle attività promossi da questi ultimi;
- ❖ interventi di *home visiting* per i neo-genitori e i neonati fino al terzo anno di vita al fine di sostenere la strutturazione di un clima relazionale positivo e la realizzazione di pratiche di cura educativa adeguate al pieno sviluppo delle potenzialità della bambina/del bambino sia attraverso interventi di tutoraggio al/ai genitore/i sia attraverso la partecipazione del/dei genitore/i e del/della bambino/a alle attività dei servizi medici, psico-pedagogici e socio-educativi del territorio così da favorire la piena inclusione della famiglia nella comunità e, dunque, da aumentare i fattori di protezione rispetto al fenomeno della povertà sociale ed educativa.

Sono molteplici gli studi che affermano che l'investimento in età prescolare, tra zero e cinque anni, ha un rendimento sociale maggiore rispetto agli interventi effettuati durante l'età scolare o adulta.

Istituire sportelli di ascolto: la figura dello psicologo scolastico

Se il ruolo della famiglia nell'educazione dei minori è essenziale, altrettanto importante è il ruolo di agenzia educativa che compete alla scuola. Con riguardo alla prevenzione della violenza, oltre alla già ricordata necessità di prevedere una formazione specifica per i docenti, la Commissione ritiene importante procedere nella istituzione presso le scuole di ogni ordine e grado di veri e propri sportelli di ascolto gestiti da psicologi scolastici.

Da questo punto di vista la crisi epidemiologica che stiamo vivendo può rappresentare una occasione: la pandemia ha esposto i più giovani a un fortissimo stress, privandoli di punti di riferimento e abitudini quotidiane fondamentali. In vista della ripresa della scuola con l'inizio del nuovo anno scolastico è sottoscritto dal Ministero dell'Istruzione e da tutte le istituzioni collaboranti il "Protocollo di Intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid-19". Tra le altre linee guida

e misure adottate, oltre all'allestimento di "Help Desk" per le istituzioni scolastiche, la regolamentazione degli ingressi e delle uscite, le misure di prevenzione e gestione dei casi critici e sospetti, gli obblighi formativi, ecc. è stata anche definita l'importanza del sostegno psicologico per studenti e personale. E' così stata riconosciuta la figura dello psicologo scolastico come di primaria importanza nella gestione della ripartenza della scuola e nel contenimento della diffusione del Covid-19. Nel solco tracciato dalle linee guida è necessario portare avanti e sostenere l'istituzione di psicologi scolastici, che possono rappresentare uno strumento di promozione del benessere e di prevenzione della devianza e della dispersione. I continui fatti di cronaca, purtroppo, mostrano come sempre più frequentemente siano presenti situazioni di disagio sociale all'interno degli istituti scolastici, nei quali si verificano episodi di violenza a danno degli studenti ma anche degli stessi docenti.

Contrastare l'abbandono scolastico

Dai lavori conoscitivi è emerso come segnali significativi di disagio minorile tali da poter degenerare in azioni violente provengono dal fenomeno della dispersione scolastica. Abbandono scolastico o comunque una non regolare frequenza del percorso di studi sono spesso indicativi di un disagio del minore che affonda le proprie radici in contesti familiari che presentano carenze educative e in casi estremi agiscono anche condotte maltrattanti. A ciò si aggiunga che coloro che interrompono la propria formazione avranno successivamente difficoltà a inserirsi in maniera attiva nella società e faticeranno ad accedere al mondo del lavoro e a sottrarsi all'eventuale contesto di emarginazione nel quale vivono. È opportuno cercare di arginare questa problematica attuando delle misure di contrasto adeguate. Anche in questo caso la strada più efficace è sicuramente la prevenzione. Rilevanti sul piano della prevenzione dell'abbandono scolastico sono tutte quelle iniziative che riguardano il miglioramento dell'insegnamento e della cura già nella prima infanzia e successivamente l'orientamento scolastico e professionale. Per contrastare l'abbandono scolastico occorre poi garantire un sostegno individuale agli studenti più svantaggiati. E' importante identificare precocemente difficoltà ed eventuali criticità intervenendo con piani di apprendimento individuali, anche con il coinvolgimento diretto dei genitori, ove possibile. Occorre infine

introdurre misure per monitorare l'assenteismo dei ragazzi anche garantendo la tempestività della segnalazione del fenomeno da parte delle istituzioni scolastiche.

Aumentare l'offerta di asili nido per consentire almeno al 33 per cento dei bambini in tutto il Paese di poter frequentare servizi per l'infanzia e asili nido di qualità vuol dire contrastare l'abbandono scolastico e migliorare le performance scolastiche già alle scuole elementari. Uno studio condotto da Svimez (Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno) su dati Invalsi ha dimostrato che i bambini che frequentano il nido ottengono migliori *performance* già alla scuola primaria.

Intervenire sulla governance

Al fine di garantire la massima tutela ai più giovani, occorre comprendere il fenomeno e le sue evoluzioni, garantendo innanzitutto un monitoraggio delle varie forme di violenza. Una efficace azione di monitoraggio oltre alla già ricordata questione delle necessità di un sistema di raccolta dati completo, non può prescindere dai vari strumenti di *governance* attualmente contemplati dalla legislazione vigente. Si pensi non solo agli osservatori ma anche ai tavoli istituzionali. Per garantire un contrasto efficace ai fenomeni in oggetto è fondamentale coinvolgere tutti gli attori chiave nella tutela della persona di età minore affinché sappiano prevenire, riconoscere il rischio e contrastare i fenomeni nella loro complessità a partire da garantire una formazione continua e coordinamento tra le Istituzioni coinvolte, Forze dell'ordine, Servizi del territorio, comunità scolastica, genitori e adulti con ruolo educante. È essenziale non solo che questi osservatori e tavoli tecnici siano previsti "su carta" ma anche e soprattutto che operino attivamente e con regolarità. Si potrebbe valutare con specifico riguardo al tema del maltrattamento e dell'abuso l'istituzione di un nuovo osservatorio, con competenze trasversali e in grado di assicurare un completo monitoraggio del fenomeno.

Prevedere specifiche misure per contrastare la violenza sui minori con disabilità

La maggiore esposizione dei minori con disabilità alla violenza in tutte le sue forme richiede l'adozione di interventi più incisivi e mirati.

Al fine di potenziare le capacità d'intervento da parte delle istituzioni e di tutti gli attori coinvolti nella cura e assistenza dei minori con disabilità per fornire adeguate risposte alle

situazioni di disagio e fragilità in cui vertono le vittime e le loro famiglie appare necessario in primo luogo attivare un coordinamento strutturato tra gli attori ed i servizi che si occupano delle persone con disabilità. Infatti, i servizi per le persone con disabilità ed in particolare per i minori con disabilità spesso sono sviluppati da una serie di attori (famiglie, servizi sociali, servizi sanitari, Istituti di istruzione e formazione, strutture di accoglienza e di riabilitazione, strutture diurne e residenziali, professionisti del settore logopedisti, fisioterapisti, educatori professionali, insegnanti di sostegno, Forze di polizia, associazioni per i disabili) tra i quali sarebbe auspicabile l'implementazione di una collaborazione regolare e coordinata al fine di evitare sovrapposizioni o in taluni casi lacune che non solo non rappresenterebbero una soluzione alla problematica ma andrebbero ad aggravare ulteriormente la situazione. L'implementazione di procedure uniformi che consentano alle varie categorie professionali coinvolte di sapere come rilevare, contrastare e intervenire nel caso di un abuso potrebbero facilitare l'emersione di situazioni a rischio e il supporto concreto alle vittime.

Ancora, altrettanto importanti sono misure a supporto delle famiglie: occorre dare sostegno alla genitorialità e alle famiglie affinché si sentano tutelate e supportate dalle istituzioni da considerarle interlocutori affidabili. Su queste famiglie grava infatti un onere economico, fisico ed emotivo che i servizi di sostegno, spesso inadeguati e in alcune zone del Paese addirittura inesistenti, non riescono ad alleviare.

Infine, è sicuramente necessario migliorare l'accessibilità ai servizi di prevenzione e di protezione con azioni concrete. Sotto questo aspetto un ruolo imprescindibile è svolto dalla formazione: formazione per il personale non specializzato nel lavoro con i minori con disabilità, ma che di fatto interagisce con loro nei vari contesti di vita (medici, insegnanti) affinché acquisisca competenze nel gestire e dare risposte ai bisogni di assistenza specifici dei minori con disabilità; formazione sia per il personale specializzato nel lavoro con i minori sia per il personale dei servizi generali affinché conosca come agire e a quale organismo rivolgersi nel caso emerga una potenziale situazione di rischio. I servizi devono essere adeguati all'età e alle disabilità degli interlocutori. Per i servizi di prevenzione e sensibilizzazione è importante attivare metodiche che possano favorire la partecipazione dei minori con disabilità per renderli consapevoli e fornire loro gli strumenti per poter esprimersi e comunicare un eventuale disagio. Non si può ignorare il fatto che numerose sono le criticità del contesto scolastico in relazione ai minori con disabilità. Nonostante i programmi di inclusione esistenti l'obiettivo di una piena ed autentica partecipazione non può dirsi certo raggiunto. Le cause di questo fallimento sono molteplici: si pensi ad esempio ai ritardi con cui vengono assegnati gli insegnanti di sostegno rispetto all'inizio dell'anno scolastico; al fatto che molti studenti con disabilità svolgono le loro attività in un contesto diverso dalla propria classe di appartenenza; l'assenza o insufficienza di ausili che favoriscano gli apprendimenti degli studenti con disabilità (dovuta ad una errata valutazione della tipologia di ausili necessari, ad incapacità di compilare/presentare la richiesta degli ausili, alla scarsa attenzione/disinteresse a presentare richiesta per gli ausili) la presenza di educatori professionali, con competenze specifiche per una tipologia di disabilità (esempio LIS, Braille, spettro autistico) la cui presenza dipende da assegnazioni da pubblica amministrazione o

bandi di gara pubblici che non favoriscono la continuità del professionista, formazione inadeguata dei docenti.

A queste problematiche legate alle difficoltà del processo di inclusione degli studenti con disabilità nel determinare una più alta esposizione dei minori con disabilità al rischio violenza di aggiungono l'assenza di meccanismi di prevenzione in grado di cogliere i primi segni di ostilità per poter intervenire in maniera adeguata e la persistenza di pregiudizi sulla disabilità.

Intervenire sulla disciplina dei reati sessuali ai danni dei minori

Il legislatore è intervenuto ripetutamente negli ultimi anni per introdurre importanti mutamenti normativi alla disciplina in materia di reati sessuali anche ai danni dei minori. Si segnala da ultimo la legge n. 69 del 2019, la cosiddetta legge sul codice rosso. Per quanto nel suo complesso lo scenario legislativo appaia ampio e fra i più completi a livello europeo ed internazionale, alcuni mirati interventi correttivi potrebbero essere auspicabili, anche al fine di risolvere dubbi interpretativi sorti a livello giurisprudenziale.

In particolare si ritiene opportuna l'introduzione di una fattispecie di responsabilità penale per omesso impedimento dell'evento a danno di minori.

Come è noto, è frequentissimo il caso che la violenza sessuale infrafamiliare veda come protagonista attivo un soggetto non infrequentemente di sesso maschile, come protagonista omissivo un altro soggetto spesso di sesso femminile e vittima un minore. Come si comprende agevolmente, spesso, per la vittima, non è meno grave, del subire direttamente la violenza sessuale, il vedersi negato l'aiuto da parte di un adulto sul quale contava. Non solo; ma il familiare è anche l'unico soggetto che concretamente è in grado di salvaguardare e proteggere il minore. Ora, al di là del caso nel quale anche il soggetto che non commette direttamente la violenza sul minore è, a sua volta, vittima della violenza dell'altro membro della famiglia, e che detta violenza sia talmente grave da far entrare in gioco il costringimento fisico (articolo 46 codice penale) o lo stato di necessità determinato dall'altrui minaccia (articolo 54, comma 3, codice penale), si pone il problema della valutazione giuridica della condotta omissiva. Al fine di superare alcune incertezze giurisprudenziali, si potrebbe ipotizzare una disposizione *ad hoc*, sebbene non strettamente necessaria dal punto di vista tecnico, di omesso impedimento dell'evento da parte di esercita la responsabilità genitoriale, con la previsione di specifiche circostanze sia aggravanti che attenuanti.

Sarebbe infine opportuno intervenire in materia di turismo sessuale al fine di contrastare alcune nuove forme di turismo che dietro finalità benefiche o di volontariato talvolta celano abusi e violenze. Più che intervenire sul piano penale sono auspicabili interventi di sensibilizzazione e di *advocacy* pubblica volti a sostenere le vere forme di turismo sostenibile ed etico ed isolando le forme non virtuose.



Senato della Repubblica



Camera dei Deputati

Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza

INDICE *DOC XVII-bis* n. - DOCUMENTO CONCLUSIVO

INDAGINE CONOSCITIVA SULLE FORME DI VIOLENZA FRA I MINORI E AI DANNI DI BAMBINI E ADOLESCENTI

Premessa.....	1
CAPITOLO I.....	2
IL PROGRAMMA E LE FINALITÀ DELLA INDAGINE CONOSCITIVA	2
CAPITOLO II.....	4
MINORI VIOLENTI: VIOLENZA TRA PARI E CRIMINALITÀ MINORILE	4
II. 1. Alla ricerca delle possibili cause	4
II. 2. Le <i>baby gang</i> un fenomeno in pericolosa crescita	7
II. 3. I minori e la criminalità organizzata.....	10
II. 4. Il ruolo della rete nella violenza tra pari.....	12
II. 4.1. Alcuni fra i principali rischi della rete.....	12
II. 4.2. Le caratteristiche comuni dei rischi "in rete"	16
II. 5. Una riflessione sulla giustizia minorile: l'istituto della messa alla prova e il potenziamento della mediazione penale.....	18
II. 6. Droghe, alcool, giochi <i>online</i> e pornografia: divieti violati e impatto sulla violenza	27
II. 7. I <i>sex offenders</i> minori: l'attività di prevenzione della devianza attraverso azioni progettuali.....	28
II. 8. I minori che delinquono: alcuni dati statistici estratti dalla banca dati interforze.....	34
CAPITOLO III.....	40
LA VIOLENZA AI DANNI DI BAMBINI E ADOLESCENTI.....	40
III. 1. La violenza: un male cronico, ereditario e contagioso.....	40

III. 2. Il minore come vittima vulnerabile	41
III. 3. I reati sessuali sui minori.....	43
III. 3.1 Il quadro normativo vigente	43
III. 3.2. Le dimensioni del fenomeno dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori: alcuni dati statistici.....	47
III. 3.3. Pedofilia e pornografia minorile. L'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile	50
III. 3.4. Il turismo sessuale: un fenomeno in rapida evoluzione.	56
III. 3.5. Violenza sessuale e violenza sessuale di gruppo	58
III. 3.6. Atti sessuali con minorenni	61
III. 3.7. Adescamento di minorenni	62
III. 3.8. Prostituzione minorile	63
III. 4. Le altre forme di maltrattamento su bambini e adolescenti	65
III. 4.1. La dimensione del fenomeno	65
III. 4.2. Il reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi	67
III. 4.3. I maltrattamenti a scuola: il problema della videosorveglianza.....	69
III. 5. Una strage di innocenti.....	70
III. 5.1. Figlicidi ed infanticidi: i dati statistici del Ministero dell'interno.....	70
III. 5.2 Figlicidi: alla ricerca dei moventi. Il punto di vista degli psicologi.	74
III. 6. Violenza e disabilità: due volte vittime.....	78
CAPITOLO IV	80
LE CONSEGUENZE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA SUL FENOMENO DELLA VIOLENZA SUI MINORI	80
IV. 1. I dati del numero verde 1522	81
IV. 2. Il <i>report</i> del Servizio 114.....	83
IV. 3. L'impatto sulla criminalità in rete: dalle baby gang virtuali ai gruppi dell'orrore. ..	84
IV. 4. L'istituzione del Gruppo di lavoro su minori e Covid-19	85
IV. 5. Fra emergenza e <i>post</i> emergenza: alcune indicazioni per un immediato intervento.....	86
CAPITOLO V.....	87
LA VIOLENZA SUI MINORI: UN FENOMENO SOMMERSO. COME FARLA EMERGERE E PREVENIRLA?	87
V. 1. Numero verde e linee di ascolto	87
V. 2. L'adozione di modelli organizzativi gestionali e di protocolli sanitari	88

V. 3. Conoscere per riconoscere e riconoscere per intervenire: l'importanza della formazione dei pediatri e del personale medico, degli insegnanti e delle Forze di polizia	91
V. 4. Un sito <i>internet</i> per aiutare a comprendere i segnali dell'abuso: CRS "Conosci-Riconosci-Signala"	93
V. 5. Dal sistema informativo sui bambini segnalati al programma P.I.P.P.I.	94
CAPITOLO VI	96
QUANTO COSTA LA VIOLENZA? LA VIOLENZA: NON SOLO COSTI UMANI E SOCIALI	96
CAPITOLO VII	102
LE INIZIATIVE DELLE REGIONI E DEGLI ENTI LOCALI PER CONTRASTO DELLA VIOLENZA CONTRO I MINORI	102
VII. 1. CONTRIBUTI PERVENUTI DA ALCUNE REGIONI.....	102
VII. 1.1. Le Regioni Del Nord-Ovest: Lombardia e Piemonte	102
VII. 1.2. Le Regioni Del Nord-Est: Emilia Romagna e Veneto	104
VII. 1.3. Le Regioni del Centro: Lazio e Toscana	107
VII. 1.4. Le Regioni del Sud: Calabria e Puglia.....	113
VII. 2. Le indicazioni dell'ANCI.....	118
CAPITOLO VIII.....	120
LE PROPOSTE DELLA COMMISSIONE	120
Conclusioni.....	120

INDICE DELLE TABELLE

Tabella 1 - Cap. II. 4. Persone di 6 anni e più che usano il cellulare tutti i giorni classe di età - Anni 2014-2019 (per 100 persone con le stesse caratteristiche).....	13
Tabella 2 - Cap.II. 4. Persone di 11-17 anni per frequenza di uso di internet negli ultimi 12 mesi per sesso (per 100 persone con le stesse caratteristiche).....	14
Tabella 3 - Cap. II. 4. Utenza complessiva di social network, piattaforme online e servizi di messaggistica..	14
Tabella 4 - Cap.II. 5. Minorenni e giovani adulti presi in carico dagli Uffici del servizio sociale per i minorenni nell'anno 2019 per reati di violenza sessuale. Numero di soggetti e numero di reati per sesso e nazionalità	19
Tabella 5 - Cap. II. 5. Minorenni e giovani adulti presi in carico dagli Uffici del servizio sociale per i minorenni nell'anno 2019 per reati di violenza sessuale. Numero di soggetti.....	20
Tabella 6 - Cap. II. 5. Minorenni e giovani adulti presi in carico dagli Uffici del servizio sociale per i minorenni nell'anno 2019 per reati di violenza sessuale. Numero di reati.....	21
Tabella 7 - Cap. II. 5. 1-8. Minorenni e giovani adulti presi in carico dagli Uffici del servizio sociale per i minorenni nell'anno 2019 per reati di violenza sessuale per sesso e nazionalità	21
Tabella 8 - Cap. II. 5. Minorenni e giovani adulti in carico agli Uffici di servizio sociale per i minorenni negli anni dal 2007 al 2019 secondo nazionalità e sesso	23
Tabella 9 - Cap. II. 5. Minorenni e giovani adulti in carico agli Uffici di servizio sociale per i minorenni negli anni dal 2007 al 2019 secondo la nazionalità	24
Tabella 10 - Cap. II. 5. Minorenni e giovani adulti in carico agli Uffici di servizio sociale per i minorenni negli anni dal 2007 al 2019 secondo il periodo di presa in carico.....	24
Tabella 11 - Cap. II. 5. Minorenni e giovani adulti in carico agli Uffici di servizio sociale per i minorenni, secondo il periodo di presa in carico, la nazionalità e il sesso. Anno 2020 – fino al 15 settembre	25
Tabella 12 - Cap. II. 5. Minorenni e giovani adulti presi in carico per la prima volta dagli Uffici di servizio sociale per i minorenni, secondo la nazionalità e il sesso. Anno 2020 – fino al 15 settembre	25
Tabella 13 Cap. II.5. Reati compiuti da minorenni e giovani adulti presi in carico per la prima volta dagli Uffici del servizio sociale per i minorenni nell'anno 2019 per reati di prostituzione e pornografia minorile, di violenza sessuale, di maltrattamento e sfruttamento.....	26
Tabella 14 - Cap. II. 7. Minorenni e giovani adulti presi in carico dagli Uffici del servizio sociale per i minorenni nell'anno 2019 per reati di violenza sessuale. Numero di soggetti e numero di reati.....	29
Tabella 15 - Cap. II. 7. Minorenni e giovani adulti presi in carico dagli Uffici del servizio sociale per i minorenni nell'anno 2019 per reati di violenza sessuale. Numero di soggetti	29
Tabella 16 - Cap. II. 7. Minorenni e giovani adulti presi in carico dagli Uffici del servizio sociale per i minorenni nell'anno 2019 per reati di violenza sessuale. Numero di reati	30
Tabella 17 - Cap. II. 7. Minorenni e giovani adulti presi in carico dagli Uffici del servizio sociale per i minorenni nell'anno 2019 per reati di violenza sessuale. Soggetti per provenienza e sesso per singola fattispecie	30
Tabella 18 - Cap II. 8. Numero segnalazioni riferite a denunciati o arrestati, di cui minorenni, in Italia. Vari delitti. Anno 2019	35
Tabella 19 - Cap. II. 8. Numero segnalazioni riferite a minorenni denunciati o arrestati, di cui stranieri, in Italia. Vari delitti. Anno 2019	35
Tabella 20 - Cap. II. 8. Numero segnalazioni riferite a minorenni denunciati o arrestati, di cui stranieri, in Italia. Vari delitti. Anni 2016-2019.....	36
Tabella 21 - Cap. II. 8. Numero segnalazioni riferite a denunciati o arrestati, di cui minori, in Italia. Vari delitti. Anni 2016-2019.....	38

Tabella 22 - Cap. III. 2. Vittime minorenni di delitti commessi in Italia (Rielaborazione sulla base dei dati presentati alla Commissione dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione centrale della Polizia criminale, in data 5 febbraio 2020)	47
Tabella 23 - Cap. III. 2. Violenza e abuso su minore: modelli di intervento sanitario in pronto soccorso.....	48
Tabella 24 - Cap. III. 2. l'incidenza di casi di abuso sessuale online dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2018	50
Tabella 25 - Cap. III. 5. estratto dal documento "Minori vittime di abusi e maltrattamenti reati pedopornografici figlicidi e infanticidi	70
Tabella 26 - Cap. III. 5. Omicidi volontari in Italia 2010-2019.....	71
Tabella 27 - Cap. III. 5. Omicidi di cui vittime "minori" e di cui vittime "figli"	71
Tabella 28 - Cap. III. 5. Incidenza percentuale di omicidi e figlicidi.....	71
Tabella 29 - Cap. III. 5. Omicidi volontari con vittime figli minori di 18 anni.....	72
Tabella 30 - Cap. III. 5. Omicidi volontari con vittime figli minori di 18 anni per genere di autore	72
Tabella 31 - Cap. III. 5. Omicidi volontari con vittime figli minori di 18 anni fascia di età degli autori	73
Tabella 32 - Cap. III. 5. Omicidi volontari con vittime figli minori di 18 anni modus operandi	73
Tabella 33 - Cap. III. 5. Infanticidi modus operandi	74
Tabella 34 - Cap. IV. 1. Variabili socio-anagrafiche delle vittime. Sesso, classe di età, stato civile condizione occupazionale, titolo di studio, cittadinanza. Periodo di riferimento marzo- giugno - Anni 2013-2020 (valori assoluti)	82
Tabella 35 - Cap. IV. 1. Vittime senza figli, con figli e con figli minori. Figli che assistono che subiscono.	82
Tabella 36 - Cap. IV. 1. Tipo di reazione dei figli. Periodo di riferimento marzo-giugno - Anni 2013-2020 (valori assoluti)	83
Tabella 37 - Cap. VII. 1. Minori presi in carico dalle Equipe. Per età e genere. Totali Regione	106
Tabella 38 - Cap. VII. 1. Sul totale dei minori presi in carico nell'anno 2019. Totali Regione	106
Tabella 39 - Cap. VII. 1. Tipologia della presa in carico e prestazioni. Totali Regione.....	107
Tabella 40 - Cap. VII. 1. Tipologia di maltrattamento/abuso – Regione Veneto	107
Tabella 41 - Cap. VII. 1. si riferisce all'attività del Centro Fregosi in un periodo di più di 9 anni.....	108
Tabella 42 - Cap. VII. 1. Numero di richieste di valutazione e presa in carico.....	108
Tabella 43 - Cap. VII. 1. Tipologie di richieste	108
Tabella 44 - Cap. VII. 1. Nuclei familiari destinatari delle richieste	109
Tabella 45 - Cap. VII. 1. "Spazio Famiglie e Minori" - Modello di intervento	109
Tabella 46 - Cap. VII. 1. Colloqui di orientamento.....	110
Tabella 47 - Cap. VII. 1. Regione Calabria - Prese in carico dalla "Casa di Nilla" per tipologia	113
Tabella 48 - Cap. VII. 1.4. Minori presi in carico. Anno 2018.....	114
Tabella 49 - Cap. VII. 1.4. Minori presi in carico per cittadinanza e genere. Anno 2018.....	115
Tabella 50 - Cap. VII. 1.4. Incidenze nuovi minori presi in carico *100.....	115
Tabella 51 - Cap. VII. 1.4. Distribuzione per tipologia di violenza	116
Tabella 52 - Cap. VII. 1.4. Distribuzione per tipologia di reato	116
Tabella 53 - Cap. VII. 1.4. Distribuzione per autore di reato	116

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, recante misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario. C. 2772 Governo (Parere alla Commissione XII) (<i>Esame e conclusione – Parere con osservazione e raccomandazioni</i>)	3
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020. C. 2779 Governo, approvato dal Senato (Parere alla Commissione XII) (<i>Esame e conclusione – Parere con condizione, osservazioni e raccomandazioni</i>)	5
<i>ALLEGATO (Parere approvato)</i>	11
Sull'ordine dei lavori	10

COMMISSIONI RIUNITE (IV Camera e 4^a Senato)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Ministro della difesa, on. Lorenzo Guerini, nell'ambito dell'esame del Documento Programmatico Pluriennale per la Difesa per il triennio 2020–2022 (Doc. CCXXXIV, n. 3)	16
---	----

COMMISSIONI RIUNITE (II e III)

SEDE REFERENTE:

Proroga del termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Giulio Regeni. Doc. XXII, n. 45 (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	17
---	----

COMMISSIONI RIUNITE (IV e VII)

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sui Gruppi Sportivi Militari (<i>Deliberazione</i>)	19
<i>ALLEGATO (Programma approvato)</i>	20

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e IX)

RISOLUZIONI:

7-00516 Bruno Bossio, 7-00546 Furgiuele, 7-00548 Mulè, 7-00559 Foti e 7-00580 Ficara: Piano di investimenti per il potenziamento, l'ammodernamento e lo sviluppo delle grandi infrastrutture del Mezzogiorno (<i>Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione del testo unificato n. 8-00091 e reiezione delle risoluzioni 7-00546, 7-00548 e 7-00559</i>) ...	22
<i>ALLEGATO (Testo unificato delle risoluzioni approvato)</i>	28
AVVERTENZA	27

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dei contributi in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero per l'anno 2020, nel capitolo 2309 – piano gestionale 1. Atto n. 213 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione</i>)	39
---	----

ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	76
--	----

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori	40
-----------------------------------	----

DL 130/2020: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131- <i>bis</i> , 391- <i>bis</i> , 391- <i>ter</i> e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del <i>web</i> e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale. C. 2727 Governo (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	40
--	----

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020. C. 2670 Governo (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	47
--	----

ALLEGATO 2 (<i>Emendamento approvato</i>)	77
---	----

ALLEGATO 3 (<i>Relazione approvata</i>)	82
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	48
---	----

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ruanda, con Allegati. Esame C. 2413 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	48
---	----

ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato</i>)	84
--	----

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica delle Filippine, con Allegati Esame C. 2414 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	50
---	----

ALLEGATO 5 (<i>Parere approvato</i>)	85
--	----

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Seychelles, con Allegati Esame C. 2416 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	53
---	----

ALLEGATO 6 (<i>Parere approvato</i>)	86
--	----

DL 125/2020: Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020 Esame C. 2729 Governo (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	56
--	----

ALLEGATO 7 (<i>Parere approvato</i>)	87
--	----

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori	61
-----------------------------------	----

DL 130/2020: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131- <i>bis</i> , 391- <i>bis</i> , 391- <i>ter</i> e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del <i>web</i> e di disciplina del Garante nazionale	
---	--

dei diritti delle persone private della libertà personale. C. 2727 Governo (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	61
ALLEGATO 8 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	89
SEDE REFERENTE:	
Sulla pubblicità dei lavori	67
DL 130/2020: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131- <i>bis</i> , 391- <i>bis</i> , 391- <i>ter</i> e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del <i>web</i> e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale. C. 2727 Governo (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	67
II Giustizia	
SEDE CONSULTIVA:	
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ruanda, con Allegati, fatto a Kigali il 20 agosto 2018. C. 2413 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	91
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica delle Filippine, con Allegati, fatto a Roma il 30 ottobre 2017. C. 2414 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	91
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Seychelles, con Allegati, fatto a Victoria il 1° aprile 2016. C. 2416 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	91
DL n. 125/2020, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020. C. 2779 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione</i>)	92
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere</i>)	111
DL 130/2020: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131- <i>bis</i> , 391- <i>bis</i> , 391- <i>ter</i> e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del <i>web</i> e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale. C. 2727 Governo (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	93
ALLEGATO 2 (<i>Proposta alternativa di parere presentata dal gruppo Lega</i>)	113
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	119
DL n. 125/2020, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020. C. 2779 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione</i>)	101
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato</i>)	123
ATTI DEL GOVERNO:	
Sui lavori della Commissione	101
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della decisione quadro 2020/584/GAI, relativa al mandato	

d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri. Atto n. 201 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio</i>)	101
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea – « EPPO ». Atto n. 204 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio</i>)	101
SEDE CONSULTIVA:	
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020. C. 2757 Governo, approvato dal Senato.	
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2019 (Doc. LXXXVII, n. 3) (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	102
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	110
III Affari esteri e comunitari	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sull'azione internazionale dell'Italia per l'attuazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e l'efficacia del quadro normativo nazionale e del sistema italiano di cooperazione.	
Audizione, in videoconferenza, del Presidente dello <i>International Fund for Agricultural Development</i> (IFAD), Gilbert Houngbo (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	126
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sull'azione internazionale dell'Italia per l'attuazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e l'efficacia del quadro normativo nazionale e del sistema italiano di cooperazione.	
Audizione, in videoconferenza, della Direttrice Generale della <i>International Development Law Organization</i> (IDLO), Jan Beagle (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	126
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	127
RISOLUZIONI:	
7-00556 Delmastro Delle Vedove: Sulla crisi nella regione del Nagorno Karabakh.	
7-00575 Fassino: Sulla crisi nella regione del Nagorno Karabakh (<i>Seguito della discussione congiunta – Ritiro della risoluzione n. 7-00556 e approvazione della risoluzione n. 8-00089</i>)	127
ALLEGATO 1 (<i>Risoluzione approvata dalla Commissione</i>)	139
Sui lavori della Commissione	129
SEDE CONSULTIVA:	
DL 130/2020: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131- <i>bis</i> , 391- <i>bis</i> , 391- <i>ter</i> e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del <i>web</i> e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale. C. 2727 Governo (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	130
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	141
Nuove norme in materia di illeciti agro-alimentari. Nuovo testo C. 2427 Governo (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	132
Norme per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare. Testo unificato C. 164 Paolo Russo, C. 1317 Bologna, C. 1666 De Filippo, C. 1907 Bellucci, C. 2272 Panizzut (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	133
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020. C. 2757 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione).	

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2019. Doc. LXXXVII, n. 3 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter del Regolamento, e rinvio</i>)	134
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulle dinamiche del commercio internazionale e interesse nazionale.	
Audizione, in videoconferenza, dell'europarlamentare Tiziana Beghin, membro della Commissione Commercio internazionale del Parlamento europeo (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	138
ERRATA CORRIGE	138
IV Difesa	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione del direttore dell'editoriale Analisi Difesa, dott. Gianandrea Gaiani, nell'ambito dell'esame, in sede consultiva, del decreto-legge n. 130 del 2020, recante « Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131- <i>bis</i> , 391- <i>bis</i> , 391- <i>ter</i> e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale » (C. 2727 Governo)	145
SEDE CONSULTIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori	145
DL 130/2020: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131- <i>bis</i> , 391- <i>bis</i> , 391- <i>ter</i> e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale. C. 2727 Governo (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole, con osservazione</i>)	145
ALLEGATO 1 (<i>Parere alternativo presentato dal gruppo della Lega</i>)	150
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	152
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020. C. 2757 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione).	
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2019. Doc. LXXXVII, n. 3 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito esame congiunto e conclusione – Relazione favorevole e Parere favorevole</i>)	147
ALLEGATO 3 (<i>Relazione approvata dalla Commissione</i>)	154
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	155
DL 125/2020: Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020. C. 2779 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole, con osservazione</i>)	147
ALLEGATO 5 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	156
ATTI DEL GOVERNO:	
Sulla pubblicità dei lavori	148
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 06/2020, relativo al completamento di progettazione e qualifica del nuovo elicottero da esplorazione e scorta (NEES). Atto n. 215 (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	148
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 07/2020, relativo all'approvvigionamento di 100 veicoli di nuova blindo centauro per le unità	

dell'Esercito italiano, comprensivi di supporto logistico decennale. Atto n. 216 (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	148
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 18/2020, relativo all'ammodernamento e rinnovamento di un sistema satellitare per le telecomunicazioni governative. Atto n. 217 (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	148
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sulla pianificazione dei sistemi di difesa e sulle prospettive della ricerca tecnologica, della produzione e degli investimenti funzionali alle esigenze del comparto difesa.	
Audizione di rappresentanti della Leonardo S.p.A (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	148
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	149
VI Finanze	
SEDE CONSULTIVA:	
Sui lavori della Commissione	159
DL 125/20: Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020. C. 2779 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole</i>) .	159
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020. C. 2757 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione).	
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2019. Doc. LXXXVII, n. 3 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	168
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni in materia di trasparenza nel settore dell'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e per il contrasto dell'evasione dell'obbligo assicurativo. C. 2104 Alemanno (<i>Esame e rinvio</i>)	180
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1129, relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE, e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1131, sui fondi comuni monetari. Atto n. 203 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	182
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2014/65/UE per quanto riguarda gli obblighi di informazione, la <i>governance</i> del prodotto e i limiti di posizione per sostenere la ripresa dalla pandemia di COVID-19. COM (2020) 280 final.	
Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 per quanto riguarda il prospetto UE della ripresa e adeguamenti mirati per gli intermediari finanziari per sostenere la ripresa dalla pandemia di COVID-19. COM (2020) 281 final.	
Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2017/2402 che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione e instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate per sostenere la ripresa dalla pandemia di COVID-19. COM (2020) 282 final.	
Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda adeguamenti del quadro sulle cartolarizzazioni per	

sostenere la ripresa economica dalla pandemia di COVID-19. COM (2020) 283 final (<i>Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio</i>)	188
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	191
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
Sulla pubblicità dei lavori	191
5-05002 Pastorino: Operazioni di cartolarizzazioni dei crediti di UBI Banca	191
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	194
5-05001 Fragomeli: Erogazione del contributo a fondo perduto agli operatori economici colpiti dalla crisi legata all'emergenza epidemiologica	192
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	196
5-05003 Sangregorio: Credito d'imposta per i canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo e affitto d'azienda	192
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	201
5-05004 Porchietto: Criticità relative all'utilizzo obbligatorio del registratore telematico per la trasmissione dei corrispettivi all'Agenzia delle entrate	192
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	203
5-05005 Bignami: Chiarimenti in ordine ai limiti previsti nelle erogazioni di aiuti alle imprese nell'ambito del <i>Temporary Framework</i>	193
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	205
5-05006 Raduzzi: Requisiti dei componenti della Commissione tecnica del FIR – Fondo indennizzo risparmiatori	193
ALLEGATO 6 (<i>Testo della risposta</i>)	206
5-05007 Tarantino: Applicazione di aliquote IVA nel settore della ristorazione	193
ALLEGATO 7 (<i>Testo della risposta</i>)	208

VII Cultura, scienza e istruzione

SEDE REFERENTE:

Intermediazione e gestione dei diritti d'autore e liberalizzazione del settore. C. 1305 Battelli, C. 1735 Lattanzio e C. 2716 Vacca (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	211
Riconoscimento della qualifica di attrice o attore professionista e istituzione del registro nazionale. C. 2568 Madia (<i>Esame e rinvio</i>)	217
Disposizioni per la riorganizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore. C. 544 Gelmini e C. 2387 Invidia (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 2692</i>)	222
Disposizioni in materia di reclutamento e stato giuridico dei ricercatori universitari e degli enti di ricerca, nonché di dottorato e assegni di ricerca. C. 208 Fregolent, C. 783 Torto, C. 1608 Melicchio e C. 2218 Piccoli Nardelli (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 1382 e C. 2294</i>)	224

SEDE CONSULTIVA:

Legge di delegazione europea 2019-2020. C. 2757 Governo, approvato dal Senato.	
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2019. Doc. LXXXVII, n. 3 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	225
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	234

RISOLUZIONI:

7-00570 Casa e 7-00583 De Angelis: Iniziative per la memoria di Gigi Proietti (<i>Discussione e conclusione – Approvazione delle risoluzioni n. 7-00570 e n. 7-00583</i>)	234
ALLEGATO 1 (<i>Nuovo testo della risoluzione n. 7-00570</i>)	240

7-00423 Vacca, 7-00550 Lattanzio, 7-00552 Belotti, 7-00553 Piccoli Nardelli, 7-00557 Mollicone e 7-00558 Aprea: Su beni culturali e tecnologia digitale (<i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i>)	235
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

DL 125/2020: Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020. C. 2779 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	236
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	241

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

RISOLUZIONI:

Sull'ordine dei lavori	242
7-00555 Braga, 700569 Labriola e 7-00577 Lucchini: Rafforzamento dell'istituto dei contratti di fiume (<i>Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00092</i>)	243
ALLEGATO 1 (<i>Risoluzione approvata dalla Commissione</i>)	248

SEDE CONSULTIVA:

D.L. n. 125/2020: Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020. C. 2779 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	244
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	252
D.L. n. 150/2020: Misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario. C. 2772 Governo (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	245
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	253

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	246
---	-----

INTERROGAZIONI:

5-01867 Colaninno: Messa in sicurezza del ponte di Borgoforte (MN)	246
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	254
5-03658 Ficara: Tempi per la realizzazione da parte di Anas dell'intervento di risanamento conservativo del ponte di Cassibile nel territorio della provincia di Siracusa	247
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	255
AVVERTENZA	247

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti della Direzione VI – Interventi finanziari nell'economia del Dipartimento del Tesoro e dell'Ispettorato Generale per gli Affari Economici della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito della discussione della risoluzione n. 7-00488 Ficara sul contratto di servizio tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Trenitalia Spa	257
--	-----

SEDE CONSULTIVA:

DL 125/2020: Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta	
--	--

COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020. C. 2779 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame</i>)	257
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	268
DL 130/2020: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131- <i>bis</i> , 391- <i>bis</i> , 391- <i>ter</i> e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del <i>web</i> e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale. C. 2727 Governo (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	262
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	269
DL 125/2020: Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020. C. 2779 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	263
RISOLUZIONI:	
7-00488 Ficara: Contratto di servizio tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Trenitalia Spa (<i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione di un nuovo testo n. 8-00093</i>)	265
ALLEGATO 3 (<i>Nuovo testo approvato</i>)	270
7-00540 Bergamini, 7-00564 Paita, 7-00576 Donina e 7-00584 Luciano Cantone: Iniziative urgenti relative alla disciplina sul trasporto funiviario e al sostegno alle aziende del settore (<i>Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione 8-00094, del testo unificato n. 8-00095 e della risoluzione 7-00576</i>)	266
ALLEGATO 4 (<i>Nuovo testo approvato</i>)	275
ALLEGATO 5 (<i>Testo unificato delle risoluzioni approvato</i>)	276
ALLEGATO 6 (<i>Testo approvato</i>)	278
SEDE CONSULTIVA:	
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020. C. 2757 Governo, approvato dal Senato.	
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2019 Doc. LXXXVII, n. 3 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Relazione favorevole sul disegno di legge C. 2757 – Parere favorevole sul Doc. LXXXVII, n. 3</i>)	267
ALLEGATO 7 (<i>Relazione approvata</i>)	280
ALLEGATO 8 (<i>Parere approvato</i>)	282
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	267
COMITATO RISTRETTO:	
Modifiche al codice della strada. Esame C. 24-192-193-219-234-264-367-681-777-1051-1113-1187-1234-1245-1348-1358-1364-1366-1368-1399-1400-1601-1613-1801/A	267

X Attività produttive, commercio e turismo

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali, in videoconferenza, sul rilancio del commercio alla luce della crisi causata dall'emergenza epidemiologica.

Audizione di rappresentanti dell'Istituto nazionale di statistica (Istat)	283
Audizione di rappresentanti di Faib Confesercenti, Fegica Cisl e Figisc Confcommercio	283
Audizione di rappresentanti dell'Unione nazionale giovani dottori commercialisti ed esperti contabili	283
Audizione di rappresentanti di Ebay GmbH	283
Audizione di rappresentanti di Cosmetica Italia	283
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	283

XI Lavoro pubblico e privato

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Pordenone, dottor Raffaele Tito, nell'ambito della discussione della risoluzione 7-00407 Moschioni, concernente la situazione lavorativa del personale civile impiegato presso la base militare di Aviano	285
---	-----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-05022 Zangrillo: Attuazione delle disposizioni legislative in favore dei lavoratori transfrontalieri, di cui all'articolo 103- <i>bis</i> del decreto-legge n. 77 del 2020	285
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	297
5-05023 Rizzetto: Applicazione delle disposizioni a tutela dei lavoratori fragili nell'attuale fase di emergenza sanitaria	285
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	299
5-05024 Durigon: Effettività della tutela dell'integrazione salariale nell'attuale fase di emergenza sanitaria	286
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	300
5-05025 Amitrano: Iniziative di materia di requisiti tecnici dei dispositivi di protezione individuale	286
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	301
5-05026 Epifani: Situazione lavorativa dei dipendenti dei punti vendita Venchi S.p.a.	286
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	303
5-05027 Viscomi: Campagna dell'INPS per l'accertamento dell'esistenza in vita dei pensionati italiani residenti all'estero	287
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	304

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020. C. 2757 Governo, approvato dal Senato.	
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2019. Doc. LXXXVII, n. 3 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	287
DL 130/2020: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131- <i>bis</i> , 391- <i>bis</i> , 391- <i>ter</i> e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del <i>web</i> e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale. C. 2727 Governo (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	295
<i>ALLEGATO 7 (Parere approvato)</i>	306
<i>ALLEGATO 8 (Proposta alternativa di parere dei deputati Giaccone, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Minardo, Moschioni, Murelli)</i>	307
DL 125/2020: Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta	

COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020. C. 2779 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione</i> – <i>Parere favorevole</i>)	295
ALLEGATO 9 (<i>Parere approvato</i>)	309
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	296

XII Affari sociali

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, in videoconferenza, di Antonino Spirli, vicepresidente della Giunta regionale della regione Calabria, nell'ambito dell'esame del disegno di legge (C. 2772 Governo), di conversione del decreto-legge n. 150/2020 recante misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario	310
--	-----

SEDE REFERENTE:

DL 125/2020: Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020. C. 2779 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	311
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative</i>)	323

RISOLUZIONI:

7-00562 Carnevali: Iniziative per la tutela e la cura dei pazienti con patologie oncologiche (<i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione di un nuovo testo</i>)	318
ALLEGATO 2 (<i>Nuovo testo della risoluzione presentato dalla deputata Carnevali</i>)	347
ALLEGATO 3 (<i>Nuovo testo della risoluzione approvato dalla Commissione</i>)	353

SEDE REFERENTE:

DL 150/2020: recante misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	320
---	-----

SEDE REFERENTE:

DL 125/2020: Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020. C. 2779 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	322
---	-----

XIII Agricoltura

ATTI DEL GOVERNO:

Variazione nella composizione della Commissione	359
Sulla pubblicità dei lavori	360
Schema di decreto legislativo recante norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto e delle ortive per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625. Atto n. 208 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	360
Schema di decreto legislativo recante norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE)	

2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625. Atto n. 209 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	366
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-05018 Ciaburro: Iniziative a tutela dei prodotti « Made in Italy »	373
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	376
5-05019 Loss: Sulle modalità di assunzione di personale dipendente da parte dei Centri di assistenza agricola	374
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	378
5-05020 Gagnarli: Iniziative a sostegno delle imprese agricole e agroalimentari italiane danneggiate dalla crisi epidemiologica in corso	374
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	381
5-05021 Anna Lisa Baroni: Iniziative a sostegno del prezzo delle carni suine	375
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	383
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti della Federazione italiana sport equestri (FISE) e dell'Associazione italiana Appaloosa, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2531 Gadda, recante disciplina dell'ippicoltura e delega al Governo per l'adozione di disposizioni volte allo sviluppo del settore	375
XIV Politiche dell'Unione europea	
SEDE CONSULTIVA:	
Variazione nella composizione della Commissione	384
DL 125/2020: Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020. C. 2779 Governo (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	384
DL 150/2020: Misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario. C. 2772 Governo (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	389
SEDE CONSULTIVA:	
DL 125/2020: Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020. C. 2779 Governo (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>) .	391
DL 150/2020: Misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario. C. 2772 Governo (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Nulla osta</i>)	392
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	392
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI	
AUDIZIONI:	
Audizione del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, Francesco Boccia, sui rapporti tra lo Stato e le regioni in conseguenza delle recenti evoluzioni dell'emergenza coronavirus (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	393
SEDE CONSULTIVA:	
DL 137/2020: Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.	

S. 1994 Governo (Parere alle Commissioni 5 ^a e 6 ^a del Senato) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e un’osservazione</i>)	394
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	402
DL 149/2020: Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. S. 2013 Governo (Parere alle Commissioni 5 ^a e 6 ^a del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione</i>)	395
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	404
DL 130/2020: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131- <i>bis</i> , 391- <i>bis</i> , 391- <i>ter</i> e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del <i>web</i> e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale. C. 2727 Governo (Parere alla I Commissione della Camera) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione</i>)	399
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	405
DL 125/2020: Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020. C. 2779 Governo, approvato dal Senato (Parere Alla XII Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	399
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato</i>)	406
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	401
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	
COMITATO IV – INFLUENZA E CONTROLLO CRIMINALI SULLE ATTIVITÀ CONNESSE AL GIOCO NELLE SUE VARIE FORME	407
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA	
Esame della relazione prevista dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 124 del 2007, sull'attività dei Servizi di informazione per la sicurezza nel 1° semestre 2020 (<i>Esame e rinvio</i>)	408
AUDIZIONI:	
Audizione del Direttore generale della Pubblica Sicurezza e Capo della Polizia, Franco Gabrielli (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	408
Audizione del Direttore generale del Dipartimento delle Informazioni per la sicurezza (DIS), Gennaro Vecchione (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	409
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	409
COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori	410
Indagine conoscitiva « Gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con particolare riferimento all'attualità dell'Accordo di Schengen, nonché al controllo e alla prevenzione delle attività transnazionali legate al traffico di migranti e alla tratta di persone ».	
Audizione del direttore del Servizio per la cooperazione internazionale di polizia (SCIP), generale Giuseppe Spina (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	410
AVVERTENZA	411

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRIBUTARIA

Sulla pubblicità dei lavori	412
Audizione in videoconferenza del direttore dell'Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, sull'applicazione delle misure per la riqualificazione energetica e sismica previste per il rilancio dell'edilizia dal D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	412
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	412

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

Sulle misure di prevenzione della diffusione del virus COVID-19	413
Sulla pubblicità dei lavori	413
Variatione nella composizione della commissione	413

PROCEDURE INFORMATIVE:

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle forme di violenza fra i minori e ai danni di bambini e adolescenti: esame del documento conclusivo. Approvazione del documento conclusivo: <i>Doc. XVII-bis</i> , n. 4	414
<i>ALLEGATO (Documento conclusivo approvato dalla commissione sull'indagine conoscitiva sulle forme di violenza fra i minori e ai danni di bambini e adolescenti (Doc. XVII-bis, n. 4)) ..</i>	418
Sui lavori della commissione	417
Sulle celebrazioni per la giornata nazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza	417

PAGINA BIANCA



18SMC0121680